

Prot. PG/2016/856476

del. 28-10-2016



COMUNE DI NAPOLI

**Il Segretario Generale**

Al Sindaco di Napoli  
Agli Assessori comunali  
Al Presidente del Consiglio comunale  
Ai Consiglieri comunali  
*per il tramite del Servizio Segreteria del  
Consiglio comunale e Gruppi consiliari*  
Al Collegio dei Revisori dei Conti  
Al Nucleo Indipendente di Valutazione  
*per il tramite della Direzione Generale*  
Al Direttore Generale  
Ai Direttori Centrali  
Ai Coordinatori di Dipartimento  
Ai Dirigenti di Servizio Autonomo  
Ai Direttori di Municipalità  
Ai Dirigenti  
*per il tramite dei Direttori Centrali,  
Coordinatori, Dirigenti di Servizio  
Autonomo e Direttori di Municipalità*

Oggetto: Attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 14 del "Regolamento del sistema dei controlli interni" approvato con deliberazione di consiglio comunale n. 4 del 28.02.2013.

Relazione semestrale n. 7 sulle risultanze del controllo (periodo 1° gennaio - 30 giugno 2016) ai sensi dell'art. 15, c. 1 del "Regolamento del sistema dei controlli interni".

Il processo di rinnovamento del sistema dei controlli, sia interni che esterni, degli enti territoriali, è stato integralmente rivisto e potenziato con il decreto legge n.

1  
Dai



174 del 10 ottobre 2012 (convertito nella legge 213/2012), che ha introdotto importanti modifiche nel Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) tali da ridisegnare il sistema dei controlli interni in esso contenuto. Proprio l'art. 3 (*"Rafforzamento dei controlli interni degli enti locali"*) del predetto decreto, riscrivendo il sistema dei controlli interni, tanto preventivi quanto successivi sugli atti degli enti locali, ne ha previsto il rafforzamento in una evidente ottica di miglioramento dell'azione amministrativa, riformulando in versione ampliata l'art. 147 con l'introduzione degli articoli da 147bis a 147quinquies del D.Lgs. 267/2000.

L'Ente, nel rispetto dello spirito del legislatore della riforma del 2012, ha adeguato la disciplina delle attività interne di controllo, monitoraggio e valutazione, alle sopravvenute modifiche normative, con il *Regolamento del sistema dei controlli interni* (di seguito *Regolamento*), approvato, come è noto, dal Consiglio comunale con deliberazione n. 4 del 28 febbraio 2013. In particolare, sui controlli successivi di regolarità amministrativa, ai sensi dell'art. 14, c. 3, del *Regolamento* [ *"Il Segretario Generale definisce, nel rispetto dell'articolo 147-bis del d.lgs. 267/2000, le tecniche di campionamento, le dimensioni del campione e le modalità del controllo successivo in un apposito Piano operativo (...)"*], è stato adottato il Piano Operativo (di seguito *Piano*), poi aggiornato secondo le indicazioni del *Regolamento*, sia al fine di assicurarne la coerenza con le linee di azione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (di seguito *PTPC*), di cui alla L. 190 del 06.11.2012, sia perché lo stesso *Regolamento* ne prevede (art. 14, co. 3) l'aggiornamento annuale.

In questa prospettiva di periodica rimodulazione degli ambiti di intervento del controllo, si anticipa in questa sede che saranno oggetto di evidenza nella prossima relazione relativa al semestre in corso, le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti di recente sottoposti all'espletamento della predetta funzione di controllo: provvedimenti autorizzatori e di accreditamento adottati dalla Direzione Centrale Welfare, nonché convenzioni stipulate dalla stessa Direzione; provvedimenti concessori, provvedimenti autorizzatori adottati dalla Direzione

2  
Jm

W  
M



Centrale Patrimonio, ivi compresi i provvedimenti di assegnazione immobili, ovvero di modifica e/o voltura; determinazioni a contrarre e/o di indizione di gara ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000 in quanto atti presupposti di provvedimenti dirigenziali da cui deriveranno impegni di spesa.

Con la presente relazione, si dà conto delle risultanze dell'attività di controllo esercitata nel semestre 01 gennaio - 30 giugno 2016, per le valutazioni d'interesse di rispettiva competenza degli organi in indirizzo e si riportano in un quadro sinottico i dati generali, per settori organici d'intervento, nell'allegato "*Prospetto di riepilogo risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 267/2000 e dell'art. 15 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni (D.C.C. n. 4 del 28.02.2013). Periodo di riferimento 01 gennaio - 30 giugno 2016*" (All. sub "A"), non tralasciando di ricordare, al pari delle precedenti analoghe circostanze, che le comunicazioni ai responsabili dei Servizi interessati circa le specifiche irregolarità riscontrate e le direttive cui conformarsi, continuano ad essere assicurate, con tempestività, all'esito del controllo esercitato su ogni singolo atto o provvedimento. A tal proposito, non di meno giova rammentare che il decreto legislativo 50/2016 - recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" - ha abrogato, all'art. 217, il D.Lgs. 163/2006 a partire dal 20 aprile 2016 (data della sua entrata in vigore, secondo i chiarimenti forniti dall'ANAC con comunicazione del 3 maggio 2016 "*Bandi e avvisi Indicazioni sul regime transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni*"). Il regime transitorio, invece, è stato affrontato dall'art. 216, secondo cui il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono stati pubblicati successivamente alla suindicata data ovvero gli inviti a presentare le offerte

for 3



non sono ancora stati inviati alla stessa data del 20 aprile 2016. Inoltre, l'ANAC, con un comunicato del Presidente dell'Autorità, del 11 maggio 2016 - *"Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016"* - ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006. A quest'ultimo riguardo, appare opportuno precisare che gli atti di affidamento controllati nel 1° semestre 2016 afferiscono a procedure alle quali, pur se non ancora concluse alla data del 20 aprile 2016, andava applicato il precedente Codice degli Appalti, in applicazione delle richiamate norme disciplinanti il regime transitorio.

Come riepilogato nell'anzidetto prospetto allegato sub "A", l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa è stata espletata nel semestre 01 gennaio - 30 giugno 2016 su un totale di numero 390 atti, di cui: 109 contratti; 51 determinazioni dirigenziali con impegno di spesa; verbali di sedute di gara afferenti a numero 107 procedimenti di affidamento; 38 atti di liquidazione di spesa; 39 atti di accertamento d'entrata; 22 concessioni o autorizzazioni della Direzione "Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro" e 24 concessioni o autorizzazioni della "Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio - Sito Unesco". Di essi, 362 atti esaminati sono risultati contenere delle irregolarità o imperfezioni.

Di particolare interesse, ai fini dell'analisi della portata stessa delle risultanze dell'attività di controllo, così come riepilogate negli allegati di sviluppo alla presente, è, uno su tutti, il dato relativo al numero complessivo di atti controllati nel semestre; dato che si connota di maggiore rilevanza se confrontato anche con il medesimo dato relativo agli ultimi due anni (n. 661 atti controllati nell'intero anno 2014 e n. 707 atti controllati nell'intero anno 2015); considerazione che andremo a sviluppare successivamente riportando delle osservazioni tematiche.

Mi


Mi



Ciascun dato riepilogativo riportato nel citato prospetto sub. "A" è stato, poi, trattato e reso disponibile anche a livello di maggiore dettaglio mediante la compilazione di *report* e *schede* che corredano la relazione, per ciascuna tipologia di atti (controllati), quali strumenti celeri e compiuti di cognizione, ad ausilio di coloro che sono interessati a specifici approfondimenti. Con la tecnica, oramai consolidata, nei *report* sono riportati taluni elementi ricognitivi degli atti (oggetto, ufficio e periodo di adozione), in uno all'esito del controllo in termini di rilievi e/o direttive impartite, mentre nelle *schede* (annesse a ciascun *report*) sono indicate, nella colonna "Rilievi", le criticità rilevate e, nella colonna "Direttive segretariali", i conseguenti correttivi impartiti, oltre, in alcuni casi, ad essere richiamate, al fine di meglio indirizzare e consolidare l'azione amministrativa nell'alveo della legittimità nella fase gestionale di esecuzione degli atti, disposizioni legislative, regolamentari o giurisprudenziali, nonché direttive o circolari emanate da vari organismi (ANAC; Prefettura; INPS ecc.). Come precisato, la presente relazione riporta in allegato (*sub "A"*) un riepilogo, in sintesi, della tipologia e dell'entità degli atti esaminati. Gli ulteriori allegati riportano, invece, i contenuti dei rilievi e delle direttive segretariali, distinti per tipologia. Pertanto, si rinvia:

- a) per i *contratti*, al *report* e alla *scheda* in allegato *sub "B"*;
- b) per le *determine con impegno di spesa*, al *report* e alla *scheda* in allegato *sub "C"*;
- c) per i *verbali di gara*, al *report* e alla *scheda* in allegato *sub "D"*;
- d) per gli *atti di liquidazione della spesa*, al *report* e alla *scheda* in allegato *sub "E"*;
- e) per gli *atti di accertamento dell'entrata*, al *report* e alla *scheda* in allegato *sub "F"*;
- f) per le *concessioni e autorizzazioni* della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro, al *report* e alla *scheda* in allegato *sub "G"*;
- h) per le *concessioni e autorizzazioni* della Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio-Sito Unesco, al *report* e alla *scheda* in allegato *sub "H"*.

Giova premettere che anche nel periodo in parola (01.01.2016 - 30.06.2016),

mi 5 

all'esito dell'espletamento della funzione di controllo - come rinvenibile dalla lettura dei dati resi disponibili e delle descrizioni riportate nei documenti a corredo cui si è fatto rinvio - non si sono delineate, nella predisposizione degli atti amministrativi, di norma, irregolarità di particolare gravità, a parte i casi che saranno in avanti trattati specificamente.

In via preliminare, a conclusione di un, oramai significativo, periodo di espletamento dell'attività di controllo sugli atti (il triennio giugno 2013/giugno 2016), si ritiene utile intrattenersi con alcune osservazioni che scaturiscono, principalmente, dal raffronto tra i dati complessivi già estratti e trattati (di cui alle relazioni da n. 1 a n. 6: periodo giugno 2013/dicembre 2015) e i dati attuali riferiti al primo semestre dell'anno in corso.

Mette conto sottolineare che tale raffronto, in diversi casi, ha confermato la positiva ricaduta, in termini di correttezza, sull'istruttoria e sulla stesura degli atti (ad es. contratti, atti di liquidazione della spesa e di accertamento dell'entrata, atti concessori e autorizzatori) come si è potuto constatare all'esito della funzione di controllo esercitata, in seguito, su atti della stessa tipologia; di contro, continuano a registrarsi, tra le irregolarità più generali e ricorrenti, tematiche sulle quali ci si è diffusamente intrattenuti sia nella gran parte delle precedenti relazioni semestrali che nelle direttive segretariali conseguenti all'esame di ciascun atto.

Il riferimento, in particolare, è ai temi dell'immotivata dilatazione dei tempi procedurali e del frequente ricorso alla disciplina dell'esecuzione anticipata delle forniture di beni e servizi e di lavori.

Infatti, prescindendo dai tempi procedurali minimi imposti dalla normativa codicistica, la dilatazione del tempo trascorso per lo svolgimento del procedimento amministrativo e l'adozione dell'atto conclusivo, permane - in assenza di esplicitate motivate e straordinarie esigenze istruttorie - una irregolarità frequente negli atti esaminati alla luce della L. 241/1990 sul procedimento amministrativo; ciò,

mi o





nonostante siano state puntualmente impartite apposite direttive in cui non si è mancato di precisare, altresì, che l'*"indicazione e il rispetto dei termini del procedimento ovvero l'indicazione delle cause di scostamento degli stessi"* è elemento di valutazione per l'esercizio dell'attività di controllo, a mente dell'art. 6, co. 1, lett. l) del *Piano*. Tale criticità, in modo particolare, permane per la quasi totalità degli atti afferenti alle procedure di affidamento (determinazioni a contrarre, verbali di aggiudicazione provvisoria, determinazione di aggiudicazione definitiva e contratti), laddove è lo stesso Codice degli Appalti (art. 2, D.lgs. 163/2006) a ricordare che la tempestività è un requisito che connota l'azione della Pubblica Amministrazione nell'ambito del procedimento di affidamento ed esecuzione dei pubblici appalti e a richiamare la L. 241/1990 che, agli artt. 2, co. 9, e 2bis co. 1, rispettivamente, prevede che *"La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente"* e che la pubblica amministrazione è tenuta *"al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento"*. Si tratta, benvero, di contenuti che oggi troviamo trasfusi nell'art. 30 del nuovo Codice degli Appalti (D.lgs. n. 50/2016) e ripresi dall'ANAC nella proposta di Linee Guida recante *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria(...)"* secondo cui il principio di tempestività si traduce nell'*"esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni"*. Il tema del rispetto dei tempi per la conclusione dei procedimenti, peraltro, è anche una misura di prevenzione obbligatoria prevista dal PTPC adottato dal nostro Ente che, per il triennio 2016-2018, al punto 7.13 - rubricato *"Monitoraggio dei tempi procedurali"* - riporta: *"L' art. 1, c. 9, lettera d) della legge 190/2012 stabilisce tra l'altro, che il Piano deve prevedere al suo interno le misure tese a monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti. Tale disposizione, inoltre, trova conferma in quanto*

mi 7



*stabilito dal legislatore al comma 2 dell'art. 24 del d.lgs. n.33/2013, il quale prevede che tali informazioni devono essere rese pubbliche nella sezione del sito istituzionale "Amministrazione Trasparente". Il monitoraggio dei tempi risulta, infatti, necessario sia al cittadino sia all'Ente stesso che eroga quei servizi e procedimenti oggetto del monitoraggio, come benchmark per una gestione quanto più efficiente possibile della propria attività (...)"*.

Inoltre, come si è accennato, si è continuato a rilevare, nel settore degli appalti, un ricorso, ancora molto frequente, all'applicazione dell'istituto codicistico dell'*autorizzazione alla esecuzione anticipata delle prestazioni*, come disciplinata, per gli appalti di lavori e di servizi e forniture, rispettivamente, all'art. 11, co. 9, del D.Lgs. 163/2006 e agli artt. 153 e 302 del D.P.R. 207/2010 e, attualmente, ripresa nel nuovo Codice degli Appalti (art. 32, co. 8 e co. 13). Al ricorso a tale istituto - sussistendone i presupposti di legge - deve seguire, nel più breve tempo possibile, la contrattualizzazione delle prestazioni, che, per regola, precede l'esecuzione delle stesse. Pertanto, si sottolinea nuovamente la natura eccezionale dell'istituto, la cui applicazione deve essere adeguatamente motivata, tanto più che, come altre volte rappresentato, il protrarsi dell'esecuzione delle prestazioni in assenza del contratto fa sì che effetti risalenti ad alcune previsioni normative e provvedimenti poste a tutela dell'Ente nella disciplina contrattuale (si pensi: alla normativa antimafia di cui al D.L.gs. 159/2011, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del d.lgs. 163/2006, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo, per l'affidataria, di osservare il vigente Codice di comportamento dell'Ente risalente alla richiamata L. 190/2012), sono di fatto neutralizzati, a volte anche totalmente laddove il contratto segue alla prestazione già eseguita.

Quanto appena osservato, impone di ribadire le considerazioni conclusive già espresse nelle precedenti relazioni semestrali, ovvero che la ricorrenza delle tematiche trattate è tale che esse si confermano *"quali (anomale) connotazioni di generale stabilità nei*

jm 8





*processi gestionali dell'Ente" e "appaiono assumere a "sistema", determinando, per lo più, un quadro patologico rispetto all'obbligo del rispetto dei termini del procedimento e al momento della contrattualizzazione dell'appalto, che deve precedere l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento".*

Per completare il riepilogo delle direttive più generali e ricorrenti occorre accennare anche ad alcune altre tematiche che, seppure rilevate con una ridimensionata frequenza, sono comunque attestate ad un livello di ripetitività tale da essere sottolineate, ancorché ci si è già soffermati sia nelle direttive segretariali conseguenti all'esame di ciascun atto che nelle precedenti relazioni semestrali.

In proposito, si rileva, per quanto concerne gli atti amministrativi afferenti al settore dei pubblici appalti, l'incompletezza degli elementi contenutistici della determinazione a contrarre rispetto al dettato dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'articolo 11, co. 2, del Codice dei contratti; l'imperfetta applicazione dell'art. 2, co. 3, del Codice di comportamento adottato dall'Ente, in ordine alla previsione delle sanzioni economiche e alle clausole di risoluzione del contratto, e dell'art. 6 bis del Codice dei contratti, di cui al D.Lgs. 163/2006, in ordine alle prescritte verifiche dei requisiti di partecipazione alle procedure di gara a mezzo della consultazione della banca dati AVCPass; l'applicazione del Patto d'integrità non in pieno allineamento con la deliberazione n. 797 del 03.12.2015 adottata dalla Giunta comunale in ottemperanza al Piano Nazionale Anticorruzione.

Per quanto concerne, invece, gli atti di natura concessoria e autorizzatoria, non appare superfluo, ancora una volta, ribadire che per il rilascio di tale tipologia di provvedimenti (ad es. di condono edilizio, di concessione di suolo pubblico, di autorizzazione al commercio ecc.), occorre debitamente riferirsi al PTPC, che - all'Allegato 3.3., paragrafo b) "*Identificazione delle misure di mitigazione del rischio*", sottoparagrafo III - definisce le misure alle quali gli uffici dell'Ente devono attenersi per ottemperare alla statuizione di cui all'art. 23, comma 1, del D.lgs n.33/2013 e

jm  
9



ss.mm.ii.<sup>1</sup>, nonché al “*Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità*”, adottato dall'Ente.

Resta da operare un richiamo, per i provvedimenti di occupazione di suolo pubblico, in particolare, alla corretta applicazione di alcuni articoli del Regolamento C.O.S.A.P (v. artt. 6, c.1, e 38, cc. 1 e 2 ), a mente dei quali la determinazione del canone dovuto e gli estremi del versamento da parte del beneficiario devono essere annotati nei provvedimenti, disciplinando, altresì, la previsione di una penale. Del pari, i provvedimenti concessori di suolo annesso a pubblico esercizio devono indicare a quale tipologia temporale sono da ricondurre, secondo le statuizioni dell'art. 2 del vigente “*Regolamento Comunale per l'occupazione di suolo pubblico antistante gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande*”. Per quanto concerne, invece, i provvedimenti di rilascio di condono edilizio, si è riproposto il rilievo della mancata esplicitazione, nell'atto, dell'esito delle verifiche, di competenza dirigenziale, circa “*la conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni*” al modello di provvedimento approvato dalla Giunta (salvo, ovviamente, l'esito dei controlli previsti dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000), così come della sussistenza o meno di vincoli ( ambientali, paesaggistici, urbanistici, storici etc.) sull'immobile oggetto della domanda di condono, attesa, in tale ultimo caso, la differente disciplina procedurale prevista per poter rilasciare il provvedimento di condono, di cui alle deliberazioni di G.C. n. 4981/2006 e n. 225/2011.

Un ultimo breve cenno - a completamento di questa esposizione delle direttive generali e ricorrenti - va rivolto al *Regolamento di contabilità* dell'Ente, posto che a seguito dell'attività di controllo sugli atti di liquidazione della spesa e di accertamento dell'entrata, si è rilevata, sin da subito, l'urgenza di rivederne il testo, le cui

<sup>1</sup>“*Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:*

*a) autorizzazione o concessione: (...)*”.



prescrizioni - già non completamente in linea con il testo dell'ordinamento degli enti locali (d.lgs. 267/2000) vigente prima delle modifiche introdotte dal legislatore della riforma sull'armonizzazione dell'ordinamento contabile - sono, oramai, da riscrivere integralmente alla luce dei decreti legislativi n. 118/2011 e n. 126/2014. A tal proposito, a beneficio degli uffici competenti, si segnala che l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) dell'ANCI, ha elaborato e reso disponibile con un comunicato del 23 settembre u.s., un *format* di schema di Regolamento di Contabilità, al fine di fornire un valido strumento di ausilio nella predisposizione del documento.

Sul fronte, poi, degli atti che comportano impegno di spesa, si rivela di fondamentale importanza la puntuale e corretta applicazione della norma contenuta nell' art. 183, co. 8 del T.U.E.L.<sup>2</sup>, al fine di evitare ritardi nei pagamenti con conseguente formazione di debiti pregressi destinati ad avere riflessi sul mantenimento degli equilibri di bilancio.

Rimanendo sul tema degli atti di liquidazione, l'esito dei controlli ha più volte posto in evidenza che per la liquidazione dei debiti fuori bilancio riconosciuti dal Consiglio Comunale, in particolare dei debiti fondanti titolo nelle sentenze esecutive, intercorre un tempo eccessivamente lungo (a volte di anni dal deposito della sentenza), laddove la natura stessa del debito (sentenza di pagamento) imporrebbe l'adozione di atti in tempi rapidi, al fine di scongiurare maggiori esborsi per oneri accessori e nomine di commissari *ad acta*, previa attivazione, in quest'ultimo caso, di giudizi di ottemperanza destinati ad alimentare ulteriormente il contenzioso dell'Ente, con conseguente dispendio di risorse. Appare evidente che per evitare il

<sup>2</sup> "Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi."

mi 11



ripetersi di tali casi necessitano mirate misure organizzative idonee ad attivare una procedura accelerata che consenta all'Organo Consiliare di determinarsi, con tempestività, ai sensi dell'art. 194 T.U. n. 267/2000 e, all'esito del riconoscimento, all'organo gestionale di disporre la pronta liquidazione del debito.

Venendo, ora, ad occuparci dei temi di maggiore rilevanza nel semestre d'interesse (01.01.2016 - 30.06.2016), è da premettere che - come agevolmente si deduce dalle schede a corredo - anche nel 1° semestre sono state impartite direttive segretariali in ragione della tipologia degli atti sottoposti al controllo e/o di novelle legislative e regolamentari. Ad utilità della dirigenza si toccheranno, di seguito, alcuni temi ritenuti di interesse generale che non sono riferibili ad una specifica area gestionale.

Tema di rilevante interesse appare quello dell'*adeguatezza della motivazione*<sup>3</sup> richiesta a supporto della scelta di ricorrere alle procedure negoziate per l'affidamento dei contratti. Tali procedure si traducono in una deroga al rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e nazionale, i quali impongono alle amministrazioni pubbliche il ricorso a procedure di evidenza pubblica informate a logiche concorrenziali. Infatti, dalla necessità di tutelare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa enunciati all'art. 2 del D.lgs. 163/2006 e ripresi all'art. 30, co. 1, del D.lgs. n. 50/2016, ne è scaturita la regola generale secondo cui l'aggiudicazione di un contratto pubblico deve seguire all'espletamento di procedure aperte o ristrette di selezione del contraente, ai sensi degli articoli 54 e 55 del D.lgs. n. 163/2006, ora articoli 60 e 61 del D.lgs. 50/2016.

Sull'argomento, il legislatore della novella 2016 sul Codice dei Contratti, ha apportato

<sup>3</sup> Il generale obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo è stato codificato nel nostro ordinamento giuridico all'art. 3 della L. n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e va inteso quale articolazione del principio di trasparenza enunciato anche all'art. 1, co. 1, della Legge sul procedimento amministrativo: la motivazione va intesa quale requisito fondante del provvedimento, nonché presidio di legalità a garanzia della trasparenza del processo decisionale della Pubblica Amministrazione.

DM  
17

un contributo fortemente innovativo prevedendo, in particolare per i contratti sotto soglia di importo inferiore a E. 40.000,00, espressamente, all'art. 36, co. 2, lett. a), che *"salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie,"* le stazioni appaltanti procedono per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto *"adeguatamente motivato"*: il nuovo Codice ha inteso statuire l'obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti a mezzo dei quali la stazione appaltante dispone l'affidamento di lavori, servizi e forniture inferiore a € 40.000 mediante affidamento diretto. In materia di affidamento di contratti sotto soglia comunitaria (tra cui si annoverano gli affidamenti diretti), l'ANAC, nelle Linee Guida in corso di definizione - rubricate *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* - ha ben analizzato tale innovazione normativa. Preliminarmente, l'Autorità ha chiarito che *"qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale"* le stazioni appaltanti, nell'esercizio della propria discrezionalità, possono ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate. Viene, altresì, a sottolineare che *"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e, in particolare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione"*. In particolare, per gli affidamenti inferiori a € 40.000, l'Autorità ha delineato una autentica procedura competitiva, maggiormente articolata rispetto al passato precisando che *"In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, la stazione appaltante motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura seguita e dell'aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto ad essa*



*equivalente, della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione".* Appare, pertanto, che l'individuazione del contraente vada motivata, presupponendo una pur minima competizione tra operatori economici; non a caso, si parla di operatore selezionato e non scelto direttamente.

Altro tema rinvenuto nel corso dei controlli eseguiti, riguarda l'incompletezza, se non l'assenza, negli atti gestionali afferenti alle procedure di acquisizione di beni e servizi, dei riferimenti circa l'obbligatorietà ovvero i motivi per i quali si è derogato alle modalità di approvvigionamento elettronico (CONSIP; MEPA; Centrali regionali etc.). Sull'argomento lo scrivente si è intrattenuto, nell'esercizio della funzione ex art. 97 del T.U. 267/2000, dapprima con segretariale PG. 583138 del 16.07.2016 e successivamente con la recente nota PG. 849298 del 26.10.2016. Data l'importanza del tema, si fa espresso rinvio ai contenuti delle due citate segretarie, sollecitando una attenta applicazione degli strumenti di *e-procurement* previsti dal legislatore in un'ottica di contenimento della spesa pubblica, dalla cui mancata o parziale applicazione, lo stesso legislatore fa discendere la responsabilità degli operatori.

L'obbligo del contenimento e della razionalizzazione della spesa, rende opportuno riprendere in questa sede il tema della *Programmazione degli acquisti di beni e servizi*, già accennato nella segretariale PG n. 188141 del 06 marzo 2014. Come è noto, la programmazione (delle opere pubbliche) è assoggettata, da tempo, ad un regime di obbligatorietà, contrariamente alla programmazione degli acquisti di beni e servizi che, dall'art. 271 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (abrogato dal D.lgs. n. 50/2016), era disciplinata, come mera facoltà. Il nuovo Codice degli Appalti, all'art.

Im  
Wg  
My

21<sup>4</sup> rubricato "*Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti*", conferma e consolida l'obbligo - introdotto dall'art. 1, co. 505<sup>5</sup>, della Legge di Stabilità n. 208 per il 2016 per le pubbliche amministrazioni - di approvare il *Programma biennale degli acquisti di beni e servizi* e i suoi aggiornamenti annuali, nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio; tanto più, che il nostro Ente si ritrova a dover tenere in debito conto le riduzioni degli oneri di spesa legate al Piano di riequilibrio, come, peraltro, costantemente rammentato dagli uffici della Direzione Servizi Finanziari. Come già evidenziato dall'ANAC nella determinazione n. 5 del 6 novembre 2013 recante "*Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e forniture*", peraltro richiamata nella citata segretariale n. 188141/2014, il fine di tale programmazione è di focalizzare l'attenzione dell'ente pubblico sull'importanza che riveste la fase di analisi e definizione dei fabbisogni - anche per ridurre il fenomeno di frammentazione delle gare - impostando strategie di acquisti che rendano le procedure di approvvigionamento maggiormente rispondenti al perseguimento dell'interesse pubblico, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016, di cui la *Programmazione* costituisce concreta attuazione. La programmazione dell'acquisizione di servizi e forniture costituisce uno strumento fondamentale per l'ottimizzazione delle risorse e la razionalizzazione degli acquisti delle stazioni appaltanti ed è funzionale per una efficiente ed efficace esecuzione dell'appalto. Va precisato che, ai sensi del richiamato art. 21, co. 6<sup>6</sup>, del D.lgs. n. 50/2016, il *Programma biennale di forniture di beni e servizi* ed i relativi aggiornamenti

<sup>4</sup> "1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori adottano il programma triennale di acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio (...)".

<sup>5</sup> "Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascuna anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi (...)".

<sup>6</sup> "Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. (...). Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 513, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208."

annuali, devono indicare gli acquisti di importo pari o superiore a euro 40.000,00 ed essere pubblicati sul profilo del committente, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio.

Una evidenza, a parte, va dedicata ai tempi di approvazione del *Programma biennale*, posto che l'art. 21 del D.lgs. n. 50/2016, non dispone in merito. Come si raccoglie, in modo univoco, dalla stampa specializzata, il riferimento normativo resta la Legge n. 208/2015 che, all'art. 1, co. 505, prevede che le pubbliche amministrazioni approvino il *Programma biennale* entro il mese di ottobre di ciascun anno. Le disposizioni transitorie, poi, sono quelle previste all'art. 216, co. 3, del D.lgs. n. 50/2016 e richiamate dal citato art. 21, co. 9, del medesimo decreto legislativo, che ne dispone l'applicazione fino all'adozione del decreto di cui al precedente co. 8<sup>7</sup>.

A mente delle predette disposizioni transitorie, le pubbliche amministrazioni, per le nuove programmazioni, da attuarsi prima dell'adozione del decreto di cui al co. 8, procedono con le stesse modalità disciplinate per le programmazioni precedenti all'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, ovvero applicano le disposizioni del D.M. Infrastrutture e Trasporti del 24 ottobre 2014. Pertanto, è da evidenziare, sempre secondo le indicazioni della stampa specializzata, che anche il *Programma biennale di forniture di beni e servizi* va approvato unitamente al bilancio di previsione e ne costituirà parte integrante, così come il *Programma Triennale delle opere pubbliche*, secondo quanto disposto dall'art. 1 co. 3<sup>8</sup> del D.M. Infrastrutture e

<sup>7</sup> "Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:

(...)"

<sup>8</sup> "Entro novanta giorni dall'approvazione della legge di bilancio le amministrazioni dello Stato procedono all'aggiornamento definitivo del programma triennale unitamente all'elenco annuale dei lavori da realizzare nel primo anno ai sensi dell'art. 13, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207. Gli altri soggetti di cui al precedente comma 1, approvano i medesimi documenti unitamente al bilancio preventivo, di cui costituiscono parte integrante ai sensi dell'art. 128, comma 9 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207."



Trasporti del 24 ottobre 2014, la cui applicazione è richiamata al co. 5<sup>o</sup> dell'art. 7 dello stesso Decreto ministeriale rubricato "Programmazione annuale dell'attività contrattuale per l'acquisizione di beni e servizi", che fornisce indicazioni che avrebbero dovuto applicarsi solo nell'ipotesi in cui, in base alla previgente normativa, la pubblica amministrazione avesse voluto fare uso della facoltà di programmare gli acquisti.

Da ultimo, appare opportuno soffermarsi, nuovamente, sulla rimodulazione del raggio d'azione del controllo successivo di regolarità amministrativa, di cui alla disciplina del vigente *Regolamento*. In ordine a tale tema, si rappresenta che la Giunta comunale uscente aveva approvato una proposta di deliberazione di modifica del richiamato *Regolamento* - all'evidente fine di rivederne gli ambiti applicativi, introducendo nuove o ancor più diversificate tipologie di atti - che, per l'imminenza della scadenza elettorale per il rinnovo degli organi istituzionali dell'Ente, non ha potuto essere discussa in Consiglio comunale; pertanto, si auspica che, quanto prima, la predetta proposta di modifica del *Regolamento* pervenga all'attenzione del nuovo Consiglio comunale. Infatti, anche nel periodo preso a riferimento nella relazione, il sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa si è soffermato, costantemente e più che diffusamente, sui contratti e sulle procedure di gara: il numero di contratti e di verbali di aggiudicazione provvisoria esaminati, nonché il livello di approfondimento dei relativi procedimenti (l'attività di controllo ha assicurato non solo e, in particolare, per i contratti, la verifica della completezza del procedimento di formazione del contratto stesso e della conformità dei suoi contenuti essenziali rispetto agli atti, inerenti e presupposti, adottati, nonché dell'osservanza della normativa antimafia, ma ha ricompreso la ricostruzione dell'intero procedimento di affidamento, come riportato nel contratto sottoposto a controllo, nonché il controllo sull'applicazione delle misure disposte in tema di prevenzione

<sup>9</sup> "Si applicano in quanto compatibili l'art. 1, commi 3, 4 e 5, l'art. 5, commi 4, 5 e 6 e l'art. 6."




della corruzione dal *PTPC*) sono di portata tale da indurre con convinzione a un ridimensionamento del controllo sinora operato sulla generalità (o quasi) dei contratti e dei verbali di gara (cfr. art. 14, c. 3 *Regolamento*) al fine di realizzare una sempre maggiore diversificazione e introduzione di tipologie di atti sottoposti al controllo successivo di regolarità amministrativa.

Il Vice Segretario Generale

F. Maida  


Il Segretario Generale

G. Virtuoso  


Allegati n. 8:

- Prospetto di riepilogo risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 267/2000 e dell'art. 15 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni (D.C.C. n. 4 del 28.02.2013). Periodo 01/01/2016 - 30/06/2016" (sub "A");
- Report contratti - periodo 01/01/2016 - 30/06/2016 (sub "B");
- Report determinazioni con impegno di spesa - periodo 01/01/2016 - 30/06/2016 (sub "C");
- Report verbali di gara - periodo 01/01/2016 - 30/06/2016 (sub "D");
- Report atti di liquidazione della spesa - periodo 01/01/2016 - 30/06/2016 (sub "E");
- Report atti di accertamento dell'entrata- periodo 01/01/2016 - 30/06/2016 (sub "F");
- Report concessioni e autorizzazioni della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro - periodo 01/01/2016 - 30/06/2016 (sub "G");
- Report concessioni e autorizzazioni del Dipartimento Pianificazione e Gestione del Territorio - Sito Unesco - periodo 01/01/2016 - 30/06/2016 (sub "H").

Prospetto di riepilogo risultanze dei controlli successivi di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.L.vo 267/2000 e dell'art. 15 del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni (D.C.C. n. 4 del 28.02.2013).

PERIODO DI RIFERIMENTO  
01 GENNAIO – 30 GIUGNO 2016

| TIPOLOGIA ATTI CONTROLLATI  | NUMERO     |
|---|------------|
| <b>Contratti</b>  | <b>109</b> |
| Di cui contenenti irregolarità  | 108        |
| Di cui sanate le irregolarità   | 64         |
| Di cui contenuti direttiva art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 163/2001   | 3          |
| Di cui contenuti direttiva in ordine al Patto di Integrità  | 1          |
| <b>Determinazioni con impegno di spesa</b>  | <b>51</b>  |
| Di cui contenenti irregolarità  | 44         |
| Di cui contenuti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90  | 5          |
| <b>Verbali di gara</b>  | <b>107</b> |
| Di cui contenenti irregolarità  | 106        |
| Di cui contenuti direttiva art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 163/2001   | 9          |
| Di cui contenuti direttiva in ordine al Patto di Integrità  | 6          |
| <b>Atti di liquidazione della spesa</b>   | <b>38</b>  |
| Di cui contenenti irregolarità  | 31         |
| Di cui contenuti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90  | 8          |
| <b>Atti di accertamento dell'entrata</b>  | <b>39</b>  |
| Di cui contenenti irregolarità  | 28         |
| Di cui contenuti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90  | 2          |
| <b>Concessioni e Autorizzazioni della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro</b>        | <b>22</b>  |
| Di cui contenenti irregolarità  | 21         |
| Di cui contenuti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90  | 10         |
| <b>Concessioni e Autorizzazioni del Dipartimento Pianificazione e Gestione del Territorio – Sito Unesco</b> | <b>24</b>  |
| Di cui contenenti irregolarità  | 24         |
| Di cui contenuti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90  | 8          |
| <b>Totale atti controllati</b>  | <b>390</b> |
| Di cui contenenti irregolarità  | 362        |
| Di cui sanate le irregolarità   | 64         |
| Di cui contenuti direttiva art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 163/2001   | 12         |
| Di cui contenuti direttiva in ordine al Patto di Integrità  | 7          |
| Di cui contenuti direttiva conflitto di interessi art. 6bis 241/90  | 33         |



# Contratti

Periodo di riferimento  
01 gennaio - 31 giugno 2016

# Sub "B"

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO CONS / REP | DATA EVENTUALE ESTRAZIONE | EVENTUALE AREA CIAG           | SERVIZIO CONTRAENTE                     | DITTA CONTRAENTE                     | OGGETTO   | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA ART 53 COMMA 16-TER DLGS 165/2001 | DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA' | NUMERO PG RECEPIMENTO DIRETTIVE | DATA PG RECEPIMENTO DIRETTIVE |
|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|---|---------------|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 1                  |                   |                           | Area Gare Forniture e Servizi | Servizio Turismo                        | P.A. Advice S.p.A.                   | affidamento del servizio di realizzazione e progettazione, assistenza per tre anni e fornitura di un sistema operativo promozionale del turismo e della città di Napoli                               | si            | no  | no                            | 31904                           | 14/01/2016                    |
| 2                  |                   |                           | Area gare lavori              | SAT VIII Municipalità                   | La Monteleone Società cooperativa    | contratto di appalto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza ed al ripristino della carreggiata di strade ricadenti nell'ambito della Municipalità VIII. | si            | no  | no                            | 91712                           | 02/02/2016                    |
| 3                  |                   |                           | Area Gare Forniture e Servizi | Servizio Politiche attive per il lavoro | 25 giugno società cooperativa        | contratto relativo alla convenzione per l'anno 2015 con la società cooperativa commissariata ex legge 452/87 25 giugno  | si            | no  | no                            | 199889                          | 07/03/2016                    |
| 4                  | 16643             |                           | Area Gare Lavori              | SAT IX Municipalità                     | San Gennaro Società cooperativa      | contratto di appalto lavori di manutenzione ordinaria programmata per il biennio 2014 - 2015 delle strade, piazze, viali e pertinenze ricadenti nella IX Municipalità Soccavo Pianura                 | si            | no  | no                            | 72318                           | 27/01/2016                    |
| 5                  | 16725             |                           | Area Gare Lavori              | SAT X Municipalità                      | Società cooperativa G.F. Costruzioni | lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale della X Municipalità   | si            | no  | no                            | 48560                           | 20/01/2016                    |
| 6                  |                   |                           | Area Gare Forniture e Servizi | SAT IV Municipalità                     | Società Aldebran                     | corresponsione di oneri di urbanizzazione mediante cessione di un'area in via cupa principe   | si            | no  | no                            | 535223                          | 24/06/2016                    |
| 7                  | 16175             |                           | Area Gare Lavori              | Servizio Ciclo Integrato delle Acque    | MA.TI.SUD.                           | Riordino dei collettori principali della rete fognaria della zona orientale della città di Napoli 2 lotto lavori di completamento   | si            | no  | no                            | 90319                           | 02/02/2016                    |
| 8                  | rep 85561         | 03/12/2015                | Area gare forniture e servizi | Servizio Autonomo Avvocatura comunale   | EP Megastore di Pepe P.              | fornitura di toner originale per stampanti fax/laser  | si            | si  | no                            | 81891                           | 29/01/2016                    |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO CONS / REP | DATA EVENTUALE ESTRAZIONE | EVENTUALE AREA CIAG           | SERVIZIO CONTRAENTE                               | DITTA CONTRAENTE  | OGGETTO   | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA ART 53 COMMA 16- TER D.LGS 165/2001 | DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA' | NUMERO PG RECEPIMENTO DIRETTIVE | DATA PG RECEPIMENTO DIRETTIVE |
|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---|---|---------------|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 9                  | 16792             |                           | Area Gare lavori              | SAT IX Municipalità                               | Cosma srl   | contratto per l'esecuzione dei lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza della voragine creatasi in via Vicinale Campanile a Pianura  | si            | no  | no                            | 147960                          | 19/02/2016                    |
| 10                 | 16408             |                           | Area Gare lavori              | Servizio Ciclo Integrato delle Acque              | S.I.G.E.  | lavori da eseguirsi presso l'impianto di sollevamento dei liquami sito in Napoli alla villa comunale  | si            | no  | no                            | 147861                          | 19/02/2016                    |
| 11                 | Rep 85487         | 04/11/2015                | Area Gare Forniture e servizi | Servizi Autonomo Sistemi Informativi              | Dedagroup   | fornitura di soluzione di timbro digitale TD 2D - Plus  | si            | si  | no                            |                                 |                               |
| 12                 | Rep. 85430        | 26/10/2015                | Area Gare Forniture e Servizi | Servizio Turismo                                  | ORMU  | fornitura di contenuti audiovisivi per la realizzazione di promo pubblicitari, audio video, di format, di promozione degli eventi, di servizi giornalistici sulla città e sulle iniziative culturali e turistiche presenti sul territorio cittadini, realizzazione di reportage | si            | si  | no                            |                                 |                               |
| 13                 | 16709             |                           | Area Gare Lavori              | PRM Impianti Sportivi                             | GI.MA Costruzioni ocietà cooperativa                        | lavori di manutenzione straordinaria per adeguamento funzionale ed imbanistico dello stadio caduti di Brema lotto funzionale 1  | si            | no  | no                            | 117210                          | 10/02/2016                    |
| 14                 | 15716             |                           | Area gare forniture e servizi | Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza | Fondazione Istituto Monsignor Edoardo Alberto Fabozzi Onlus | affidamento delle attività denominate laboratori di educativa territoriale per un monte ore pari a 475 ore da svolgersi nell'arco di mesi 5 Lotto II  | si            | no  | no                            | 103810                          | 06/02/2016                    |
| 15                 | 16676             |                           | Area Gare Forniture e Servizi | Servizio PRM Patrimonio comunale                  | società Stram   | contratto per la proroga per il periodo 01/01/2015 - 30/04/2015 dei servizi per la gestione e la manutenzione straordinaria degli impianti termici a servizio delle scuole e varie dipendenze comunali ricadenti nel 2° lotto   | si            | no  | no                            | 95248                           | 03/02/2016                    |
| 16                 | 16787             |                           | Area Gare lavori              | Servizio Igiene e Decoro della Città              | Medusa Costruzioni  | contratto per l'esecuzione dei migliori lavori di riqualificazione del parco agricolo in Via Cacciottoli nell'area ex gasometro al Vomero   | si            | no  | no                            |                                 |                               |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO CONS / REP | DATA EVENTUALE ESTRAZIONE | EVENTUALE AREA CUAG           | SERVIZIO CONTRAENTE  | DITTA CONTRAENTE                     | OGGETTO   | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA ART 53 COMMA 16-TER D.LGS 165/2001 | DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA' | NUMERO PG RECEPIMENTO DIRETTIVE | DATA PG RECEPIMENTO DIRETTIVE |
|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 17                 | REP. 85395        | 08/10/2015                | Area gare forniture e servizi | Direzione Centrale Servizi Finanziari Servizio Affari generali e controlli interni | societa' insiel Mercato srl          | proroga nelle moe delcompletamento del collaudo del nuovo Sistema Informativo Integrato di gestione dei servizi demografici, tributari e finanziari, per il periodo 01/07/15- 30/09/15 del servizio di assistenza applicativa e sistemistica per il mantenimento del sistema informativo. | si            | no   | no                            |                                 |                               |
| 18                 | 16741             |                           | Area gare lavori              | Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione Citta' Storica                          | FRAGIMA                              | esecuzione dei lavori di completamento della messa in sicurezza della galleria Principe di Napoli   | si            | no   | no                            | 117226                          | 10/02/2016                    |
| 19                 |                   |                           | Area Gare lavori              | Direzione Pianificazione e Gestione del Territorio Sito Unesco                     | Monte echia                          | contratto per l'esecuzione dei maggiori lavori di cui alla perizia di variante relativi alla sistemazione e riqualificazione del Belvedere di Monte Echia e realizzazione dell'impianto elevatore di collegamento tra santa Lucia e Monte Echia   | si            | no   | no                            | 120907                          | 11/02/2016                    |
| 20                 |                   |                           | Area Gare lavori              | Servizio PRM Patrimonio Comunale   | Supino Group                         | lavori di adeguamento normativo e funzionale dell'edificio sede della caserma Iovino  | si            | no   | no                            | 313479                          | 12/04/2016                    |
| 21                 | 16556             |                           | Area gare lavori              | SAT IV Municipalita'   | Costruzioni Scarlati                 | accordo quadro con un solo operatore economico per lavori di manutenzione ordinaria biennale 2015-2016 degli edifici scolastici le sedi degli uffici e dell'impianto sportivo di Montefalcone di competenza della Municipalita' IV  | si            | no   | no                            | 132020                          | 15/02/2016                    |
| 22                 |                   |                           | Area Gare forniture e Servizi | CUAG Area Acquisti   | Sigismondo                           | affidamento del servizio di manutenzione estintori negli uffici e scuole di pertinenza comunale   | si            | no   | no                            | 147872                          | 19/02/2016                    |
| 23                 | 15671             |                           | Area forniture e Servizi      | Mercato del lavoro   | Dispositivi tecniche metodologie srl | atto aggiuntivo del contratto rep 83864 del 13.11.2012  | si            | no   | no                            | 147800                          | 19/02/2016                    |
| 24                 |                   |                           | Area Gare lavori              | Dipartimento Gabinetto del Sindaco   | COSTEL                               | lavori di realizzazione di un campo di calcio a cinque outdoor nel parco comunale di Scampia finanziati dai fondi P.A.G.  | si            | no   | no                            | 230912                          | 16/03/2016                    |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO CONS / REP | DATA EVENTUALE ESTRAZIONE | EVENTUALE AREA CIUAG          | SERVIZIO CONTRAENTE   | DITTA CONTRAENTE               | OGGETTO   | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA ART 53 COMMA 16-TER DLGS 165/2001 | DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA' | NUMERO PG RECEPIMENTO DIRETTIVE | DATA PG RECEPIMENTO DIRETTIVE |
|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|---|--------------------------------|---|---------------|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 25                 |                   |                           | Area Gare Lavori              | Servizio Pianificazione Urbanistica Esecutiva                               | PA MA Villa Mabile srl         | convenzione per l'attuazione del piano di recupero di iniziativa privata da realizzarsi in zona F della variante al P.R.G. Comune di Napoli   | si            | no  | no                            |                                 |                               |
| 26                 | rep 85277         | 06/07/2015                | Area Gare Servizi e Forniture | Servizio Gestione Grandi Impianti Sportivi e Servizio PRM Impianti Sportivi | Società sportiva Calcio Napoli | convenzione tra comune di Napoli e società sportiva calcio Napoli relativa alla stagione sportiva 1 luglio 2014-30 giugno 2015  | no            | no  | no                            |                                 |                               |
| 27                 | 16591             |                           | Area Gare Lavori              | SAT V Municipalità  | G.V.C. Costruzioni generali    | contratto di appalto dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per le annualità 2015-2016 relativi all'ambito territoriale della Municipalità 5                       | si            | no  | no                            | 185919                          | 02/03/2016                    |
| 28                 | 16773             |                           | Area Gare Lavori              | Servizio Contrasto delle Nuove Povertà e rete delle emergenze sociali       | Cooperativa Sociale Dederalus  | contratto di affidamento per lo svolgimento delle attività relative al POLO 4 del progetto Integrazione ed inclusione scolastica dei minori Rom, Sinti e caminanti nella città di Napoli. | si            | no  | no                            |                                 |                               |
| 29                 | 16498             |                           | Area Gare Lavori              | Servizio P.R.M. Edifici scolastici  | Impregvia srl                  | contratto di appalto dei lavori di restauro della facciata sede del Plesso Froebeliano  | si            | no  | no                            | 149518                          | 19/02/2016                    |
| 30                 | 16484             |                           | Area Gare Lavori              | SAT V Municipalità  | Alba 81                        | lavori di manutenzione straordinaria strade   | si            | no  | no                            | 186327                          | 02/03/2016                    |
| 31                 | 15975             |                           | Area Gare Forniture e servizi | Servizio Politiche di Inclusione Sociale                                    | Società Petrazzulo Alfonso     | affidamento della fornitura e distribuzione di generi alimentari crudi alle strutture socio assistenziali ex IPAB per un anno   | si            | no  | no                            | 202031                          | 08/03/2016                    |
| 32                 | REP 85633         | 04/02/2016                | Area Gare Lavori              | Servizio Turismo  | RAVI Class Eventi              | organizzazione eventi consisti: direzione orchestra, formazione del personale allestimenti, comunicazione selezioni alberghi, contrattualistica   | si            | no  | no                            |                                 |                               |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO CONS / REP | DATA EVENTUALE ESTRAZIONE | EVENTUALE AREA CIUAG          | SERVIZIO CONTRANTE   | DITTA CONTRANTE            | OGGETTO   | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA ART 53 COMMA 16-TER D.LGS 165/2001 | DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA' | NUMERO PG RECEPIMENTO DIRETTIVE | DATA PG RECEPIMENTO DIRETTIVE |
|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|--|----------------------------|---|---------------|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 33                 | 16842             |                           | Area Gare Forniture e Servizi | Relazioni Istituzionali, Internazionali e dell'UE          | COGEA                      | contratto per l'affidamento ai sensi dell'art. 57 comma 5 lett. A) del D.lgs. 163/06 a COGEA dei servizi complementari a quelli di assistenza tecnica alla chiusura dei progetti finanziati a valere sul POR FESR Campania 2007-2013 erogati come da contratto 85396 del 1 9 2015 | si            | no   | no                            | 246319                          | 21/03/2016                    |
| 34                 | 16633             |                           | Area Gare Lavori              | prn Strade, Grandi Assi Vari e Sottoservizi                | COSMA                      | contratto di appalto relativo a lavori di manutenzione ordinaria su tratti ammalorati di discesa Coroglio, via manzoni, via Piave, via Terracina (...)  | si            | no   | no                            | 217346                          | 11/03/2016                    |
| 35                 | 16834             |                           | Area Gare Lavori              | SAT III Municipalità                                       | D'Alessandro Costruzioni   | Esecuzione dei lavori di somma urgenza da eseguirsi in Napoli alla Via Filippo Maria Briganti per il ripristino idraulico e funzionale del tratto di collettore fognario  | si            | no   | no                            |                                 |                               |
| 36                 | REP 85437         | 26/10/2015                | Area Gare Lavori              | SAT IX Municipalità  | Napoli 75                  | lavori di manutenzione ordinaria programmata per il biennio 2015 2016 degli edifici scolastici di proprietà comunale  | si            | no   | no                            |                                 |                               |
| 37                 | 85555             | 03/12/2015                |                               | Servizio Programma UNESCO                                  | A.B.R.A.M.                 | contratto per l'appalto dei lavori di restauro della facciata della chiesa di Santa Maria Vertecoli   | si            | no   | no                            |                                 |                               |
| 38                 | 16578             |                           | Area Gare Lavori              | SAT VI Municipalità  | ADV Associati srl          | manutenzione ordinaria per gli anni 2014/015/2016 delle strade, piazze, viali e loro pertinenze   | si            | no   | no                            | 401180                          | 10/05/2016                    |
| 39                 | 16285             |                           | Area gare Forniture e Servizi | Servizio Autonomo Sistemi Informativi                      | RTI Halley Informatica srl | realizzazione e manutenzione di un sistema informativo di gestione dei servizi demografici, tributari e finanziari periodo 25 giugno 2014 - 31 dicembre 2021  | si            | no   | no                            | 246307                          | 21/03/2016                    |
| 40                 | 16841             |                           |                               | Servizio Relazioni Istituzionali, Internazionali e dell'UE | COGEA                      | affidamento dei servizi analoghi per l'assistenza tecnica alla chiusura dei progetti finalizzati periodo 1.1.2016 - 30.4.2016   | si            | no   | no                            | 246323                          | 21/03/2016                    |
| 41                 | 16577             |                           | Area gare Lavori              | SAT VI Municipalità  | A.B.R.A.M.                 | lavori di manutenzione ordinaria per gli anni 2015/2016 degli immobili scolastici nell'ambito del territorio della Municipalità VI  | si            | no   | no                            | 401124                          | 10/05/2016                    |



| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO CONS / REP | DATA EVENTUALE ESTRAZIONE | EVENTUALE AREA CUAG           | SERVIZIO CONTRANTE   | DITTA CONTRANTE   | OGGETTO   | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA ART 53 COMMA 16-TER DLGS 165/2001 | DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA' | NUMERO PG RECEPIMENTO DIRETTIVE | DATA PG RECEPIMENTO DIRETTIVE |
|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|--|---|---|---------------|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 42                 | 16800             |                           | Area Gare Forniture e Servizi | Servizio Autonomo Polizia Locale                           | Sicurezza e Ambiente  | contratto per la proroga a far data dal 15.09.2014 e fino alla data di affidamento di un nuovo concessionario   | si            | no  | no                            | 250626                          | 22/03/2016                    |
| 43                 | 16612             |                           | Area Gare Lavori              | SAT IV Municipalità  | DACIA Società Cooperativa   | Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria per il recupero statico e funzionale della casina pertinenziale del parco di Santa Maria La Fede già denominato ex cimitero degli inglesi nonché del muro di cinta | si            | no  | no                            | 373702                          | 03/05/2016                    |
| 44                 | 16580             |                           | Area gare lavori              | SAT X Municipalità   | Centro costruzioni meridionali  | lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo da eseguirsi presso l'istituto comprensivo Milanti   | si            | no  | no                            | 251947                          | 23/03/2016                    |
| 45                 | 16772             |                           | Area gare Forniture e Servizi | Servizio contrasto delle Nuove Povertà                     | Dedalus   | affidamento per lo svolgimento delle attività di collaborazione alla gestione degli interventi a Casa Fiorinda per l'accoglienza residenziale di donne maltrattate  | si            | no  | no                            |                                 |                               |
| 46                 | REP 85658         | 04/02/2016                | Area Gare Lavori              | SAT IX Municipalità  | SO.GE.ED.   | intervento straordinario per la ristrutturazione e la riqualificazione dei locali non in uso alla platea scolastica dell'I.C. 72 circolo Palasciano   | si            | no  | no                            |                                 |                               |
| 47                 | 16647             |                           | Area Gare lavori              | PRM manutenzione strade e grandi assi viari e sottoservizi | SISTERS IMMOBILIARE   | lavori di manutenzione straordinaria via Iannelli e realizzazione della rotonda all'incrocio con via Pigna e via S. martini   | si            | no  | no                            | 333327                          | 18/04/2016                    |
| 48                 | 16362             |                           | Area Gare Forniture e Servizi | Servizio Promozione e Tutela della salute e degli animali  | Associazione per la difesa degli animali e la valorizzazione del mastino napoletano | convenzione per il mantenimento dei cani randagi catturati dall'ASL NA1 Per quattro semestri a partire dal 1.1.2014 al 31.12.2015   | si            | no  | no                            | 505421                          | 15/06/2016                    |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO CONS / REP | DATA EVENTUALE ESTRAZIONE | AREA CUAG                     | SERVIZIO CONTRAENTE                               | DITTA CONTRAENTE  | OGGETTO   | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA ART 53 COMMA 16-TER DIGS 165/2001 | DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA' | NUMERO PG RECEPIMENTO DIRETTIVE | DATA PG RECEPIMENTO DIRETTIVE |
|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|---|---|---|---------------|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 49                 | 16861             |                           | Area Gare Forniture e Servizi | Servizio Politiche per l'infanzia e l'Adolescenza | Scalabanda Onlus  | contratto per l'affidamento all'associazione scalabanda della realizzazione della proposta progettuale per la valorizzazione e la partecipazione degli adolescenti - Municipalità 2 | si            | no  | no                            |                                 |                               |
| 50                 | 16861             |                           | Area Gare Forniture e Servizi | Servizio Politiche per l'infanzia e l'Adolescenza | Il Tappeto di Iqbal                                     | contratto per l'affidamento della realizzazione della proposta progettuale per la valorizzazione e la partecipazione degli adolescenti Municipalità VI                              | si            | no  | no                            |                                 |                               |
| 51                 | 85460             | 04/11/2015                | Area Gare Lavori              | Servizio PRM Patrimonio comunale                  | ditta La Santa Lucia 78                                 | lavori di manutenzione straordinaria dell'immobile di via Galliani rimborsio oneri di discarica   | si            | no  | no                            |                                 |                               |
| 52                 | REP. 85743        | 07/03/2016                | Area Gare Lavori              | SAT VI Municipalità                               | Di Madero srl   | lavori di manutenzione ordinaria anni 2015-2016 e manutenzione straordinaria 2014-2015-2016 degli impianti elevatori ricadenti nell'ambito della municipalità 6                     | si            | no  | no                            |                                 |                               |
| 53                 | REP. 85676        | 07/03/2016                | Area Gare Lavori              | SAT X Municipalità                                | ALCOR   | rimodulazione del quadro economico relativo agli interventi di estrema urgenza per la messa in sicurezza della porzione di struttura del mercato di via Metastasio                  | si            | no  | no                            |                                 |                               |
| 54                 | 16726             |                           | Area Gare Forniture e Servizi | SAT 8 Municipalità                                | RTI Il quadrifoglio/co d'era cooperativa sociale Gallia | contratto per l'affidamento dei servizi integrativi per gli asili nido "spazio bambini e bambine"   | si            | no  | no                            | 323312                          | 01/04/2016                    |
| 55                 |                   |                           | Area Gare Forniture e Servizi | SAA X Municipalità                                | RTI Il Quadrifoglio/s ocietà cooperativa Gallia         | contratto per l'affidamento del servizio relativo alla gestione di ludoteche per la prima infanzia  | si            | no  | no                            | 322728                          | 14/04/2016                    |
| 56                 | 16746             |                           | Area Gare Forniture e Servizi | Direzione V Municipalità                          | La Rada Consorzio di cooperative sociali                | contratto per l'affidamento servizio di gestione del micronido Il Cucciollo   | si            | no  | no                            | 313001                          | 12/04/2016                    |
| 57                 | REP. 85491        | 04/11/2015                | Area Gare Lavori              | SAT V Municipalità                                | Soc Costruzioni Meridionale srl                         | approvazione della perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 132, comma 3 lett. C  | si            | no  | no                            |                                 |                               |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO CONS / REP | DATA EVENTUALE ESTRAZIONE | EVENTUALE AREA CUAG           | SERVIZIO CONTRANTE                                     | DITTA CONTRANTE                  | OGGETTO  | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA ART 53 COMMA 16-TER D.LGS 165/2001 | DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA' | NUMERO PG RECEPIMENTO DIRETTIVE | DATA PG RECEPIMENTO DIRETTIVE |
|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|--|----------------------------------|--|---------------|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 58                 | 16698             |                           | Area Gare Forniture e Servizi | Servizio PRM Impianti Sportivi                         | Combustibili Nuova Prenestina    | affidamento del proiegno per la proroga del servizio alla gestione globale degli impianti termici degli impianti sportivi del Comune di napoli               | si            | no   | no                            | 360816                          | 28/04/2016                    |
| 59                 |                   |                           | Area gare lavori              | SAT V municipalità                                     | EDIL CAR                         | lavori di realizzazione di uno spazio Be-Bi presso i locali piano terra della scuola materna Savvy Lopez   | si            | no   | no                            | 360816                          | 28/04/2016                    |
| 60                 |                   |                           | Area gare Lavori              | Servizio Ciclo Integrato delle Acque                   | Valori scari - Consorzio Stabile | lavori di manutenzione ordinaria e periodica, per un periodo di anni tre 2015-2017, di tutti gli impianti di sollevamento e grigliatura delle acque cloacali | si            | no   | no                            | 328206                          | 15/04/2016                    |
| 61                 |                   |                           | Area gare lavori              | SAT VI Municipalità                                    | EURO SAF                         | contratto relativo ai lavori di manutenzione ordinaria per gli anni 2014/2015/2016 delle strade e loro pertinenze  | si            | no   | no                            | 417319                          | 16/05/2016                    |
| 62                 | 16736             |                           | Area gare lavori              | SAT X Municipalità                                     | La Favorita 81                   | lavori di manutenzione ordinaria annualità 2015, 2016 degli edifici scolastici   | si            | no   | no                            | 354142                          | 26/04/2016                    |
| 63                 | 16404             |                           | Area Gare lavori              | Servizio Protezione Civile                             | S. Pianese Costruzioni generali  | contratto di appalto relativo a progettazione esecutiva e riqualificazione funzionale dell'immobile di via cupa principe 48                                  | si            | no   | no                            | 371415                          | 02/05/2016                    |
| 64                 | 16632             |                           | Area Gare lavori              | PRM Impianti sportivi                                  | LE DA, Appalti e costruzioni     | lavori di manutenzione di Via dell'Eponeo  | si            | no   | no                            | 358652                          | 27/04/2016                    |
| 65                 | 16634             |                           | Area Gare lavori              | Servizio PRM Strade e Grandi assi viari e sottoservizi | Brasiliana società cooperativa   | lavori di manutenzione ordinaria su tratti ammalorati 2 lotto  | si            | no   | no                            | 373680                          | 03/05/2016                    |
| 66                 | REP 85670         | 07/03/2016                | Area Gare lavori              | Direzione Centrale Ambiente                            | Ge.Co. Costruzioni               | rifazione di intonaco Via montecalvario  | si            | no   | no                            |                                 |                               |
| 67                 | 16593             |                           | Area Gare forniture e servizi | Servizio Ciclo Integrato delle Acque                   | ICM Costruzioni srl              | servizio di espurgo collettori fognari e delle grandi arterie fognarie del comune di Napoli con relativo smaltimento e videispezione.                        | si            | no   | no                            | 356761                          | 27/04/2016                    |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO CONS / REP | DATA EVENTUALE ESTRAZIONE | EVENTUALE AREA CUAG | SERVIZIO CONTRAENTE  | DITTA CONTRAENTE                          | OGGETTO   | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA ART 53 COMMA 16-TER D.LGS 165/2001 | DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA' | NUMERO PG RECEPIMENTO DIRETTIVE | DATA PG RECEPIMENTO DIRETTIVE |
|--------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|--|---|---|---------------|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 68                 |                   |                           | Area Gare lavori    | SAT II Municipalità  | La Rocca soc. coop.                       | lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dei locali piano seminterrato e piano terra edificio scolastico Gianurco | SI            | no   | no                            | 546180                          | 29/06/2016                    |
| 69                 |                   |                           | Area gare lavori    | SAT II Municipalità  | Templa srl                                | lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dei locali Istituto Gioia vico Trone a Materdel                          | SI            | no   | no                            | 546180                          | 29/06/2016                    |
| 70                 |                   |                           | Area Gare Lavori    | SAT II Municipalità  | Società Cooperativa Tartaglia             | lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei locali del 2 piano edificio scolastico Rlemma                             | SI            | no   | no                            | 393527                          | 09/05/2016                    |
| 71                 | 16644             |                           | Area Gare lavori    | SAT III Municipalità   | Tecnopalti                                | manutenzione straordinaria delle strade piazze e loro pertinenze anno 2014-2016   | SI            | no   | no                            | 393527                          | 09/05/2016                    |
| 72                 | 85728             | 07/03/2016                | Area Gare Lavori    | SAT VIII Municipalità  | EDIL CORONA di Moio Andrea                | contratto per l'esecuzione dei lavori complementari di adeguamento del campo sportivo di via Hugo Pratt                               | SI            | no   | no                            |                                 |                               |
| 73                 | 16592             |                           | Area Gare lavori    | SAT V Municipalità   | Impresa Napoli 75                         | lavori di manutenzione straordinaria su alcuni edifici scolastici ricadenti nel territorio della V Municipalità                       | SI            | no   | no                            | 392213                          | 09/05/2016                    |
| 74                 |                   |                           | Area Gare Lavori    | Servizio PRM strade e grandi assi viari                      | Italiana costruzioni e Stavanato Prodotti | contratto relativo a lavori di manutenzione programmata delle strade a scorrimento veloce   | SI            | no   | no                            |                                 |                               |
| 75                 | 16458             |                           | Area gare Lavori    | Direzione Centrale Infrastrutture Lavori Pubblici e Mobilità | CESVED                                    | Progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere relative al II lotto della riqualificazione di via delle repubbliche marinare       | SI            | no   | no                            |                                 |                               |
| 76                 |                   |                           | Area Gare lavori    | SAT VIII Municipalità  | ADV Associati                             | lavori di riqualificazione di piazza Mariabella   | SI            | no   | no                            | 445354                          | 25/05/2016                    |
| 77                 |                   |                           | Area Gare Lavori    | SAT III Municipalità   | City Costruzioni                          | lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade ricadenti nel territorio della 3 municipalità                                   | SI            | no   | no                            | 445391                          | 24/05/2016                    |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO CONS / REP | DATA EVENTUALE ESTRAZIONE | EVENTUALE AREA CUAG           | SERVIZIO CONTRAENTE                               | DITTA CONTRAENTE                         | OGGETTO   | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA ART 53 COMMA 16-TER DLGS 165/2001 | DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA' | NUMERO PG RECEPIMENTO DIRETTIVE | DATA PG RECEPIMENTO DIRETTIVE |
|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|---|--|---|---------------|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 78                 |                   |                           | Area Gare lavori              | SAT VIII Municipalità                             | Societa Vvari Barretta                   | contratto relativo a lavori di riqualificazione urbana piazza e chiesa a Martanella   | SI            | no  | no                            | 452317                          | 26/05/2016                    |
| 79                 |                   |                           | Area gare Forniture e Servizi | SAA I Municipalità                                | La Rada consorzio di cooperative sociali | contratto per l'affidamento del servizio di gestione di asilo nido I municipalità   | SI            | no  | no                            |                                 |                               |
| 80                 |                   |                           | Area Gare Lavori              | SAT IX Municipalità                               | Impresa San Genaro società cooperativa   | contratto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria di via Sandro Botticelli e via Arnaldi   | SI            | no  | no                            | 438542                          | 23/05/2016                    |
| 81                 |                   |                           | Area gare Lavori              | Ciclo Integrato delle Acque                       | Edil Sud 75                              | contratto relativo alla progettazione esecutiva e affidamento dei lavori di ripristino del collettore Arena S. Antonio  | SI            | no  | no                            | 421748                          | 18/05/2016                    |
| 82                 |                   |                           | Area gare forniture e servizi | Servizio Politiche per l'Infanzia e l'Adolescenza | Istituto Tonolo                          | contratto per l'affidamento del servizio interventi nel campo del maltrattamento e dell'abuso all'infanzia  | SI            | no  | no                            | 461359                          | 30/05/2016                    |
| 83                 | REP. 85785        | 05/05/2016                | Area gare forniture e servizi | Servizio Turismo                                  | ORMU di Giovanni montella                | servizio hostess e steward  | SI            | no  | no                            |                                 |                               |
| 84                 | 16535             |                           |                               | SAT VIII Municipalità                             | Sirio                                    | lavori di manutenzione straordinaria di immobili comunali ricadenti nelle municipalità  | SI            | no  | no                            | 448584                          | 25/05/2016                    |
| 85                 | 16598             |                           | Area gare lavoro              | SAT II Municipalità                               | GI.VI Costruzioni                        | lavori complementari di cui ai lavori di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso i tratti dissestati di alcune strade ricadenti nell'ambito territoriale della II municipalità per il triennio 2013/2014/2015. | SI            | no  | no                            |                                 |                               |
| 86                 |                   |                           | Area Gare Lavori              | Servizio Edilizia Residenziale Pubblica           | ATT Rocco Appalti Due P/ DL costruttori  |   | SI            | no  | no                            | 452590                          | 26/05/2016                    |
| 87                 |                   |                           | Area Gare lavori              | SAT VIII Municipalità                             | Brasiliana                               | lavori complementari relativi alla manutenzione straordinaria delle strade 8 municipalità   | SI            | no  | no                            |                                 |                               |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO CONS / REP | DATA EVENTUALE ESTRAZIONE | EVENTUALE AREA CUAG           | SERVIZIO CONTINENTE                                       | DITTA CONTRAENTE   | OGGETTO  | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA ART 53 COMMA 16-TER DLGS 165/2001 | DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA' | NUMERO PG RECEPIMENTO DIRETTIVE | DATA PG RECEPIMENTO DIRETTIVE |
|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|---|--|--|---------------|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 88                 | rep. 85824        | 05/05/2016                | Area Gare Forniture e servizi | Servizio Politiche di Inclusioni sociale - città solidale | Novella Aurora   | contratto epr l'affidamento della proroga tecnica per l'esecuzione del servizio relativo alla gestione Lotto 2                                       | si            | no  | no                            |                                 |                               |
| 89                 |                   |                           | Area gare lavori              | SAT VI Municipalità                                       | la Rocca società cooperativa                                     | affidamento appalto dei lavori consistenti in manutenzione straordinaria degli impianti ed attrezzature sportive in assegnazione alla 6 municipalità | si            | no  | no                            | 461229                          | 30/05/2016                    |
| 90                 |                   |                           | Area gare lavori              | SAT VIII Municipalità                                     | la favorita 81   | lavori complementari relativi ai lavori di manutenzione straordinaria ed adeguamento SMS Sandro Pertini in via Filii Cervi                           | si            | no  | no                            |                                 |                               |
| 91                 | rep. 85878        | 05/05/2016                | Area gare Forniture e Servizi | SAA III municipalità                                      | Istituto comprensivo Russo Montale                               | convenzione tra Comune di Napoli e Istituto Comprensivo 19 Russo Montale   | si            | no  | no                            |                                 |                               |
| 92                 | REP 85916         | 05/05/2016                | Area Gare forniture e servizi | SAA II Municipalità                                       | Istituto comprensivo 9 Cuoco Schipa                              | convenzione tra il Comune di Napoli e Istituto comprensivo 9 Cuoco Schipa  | si            | no  | no                            |                                 |                               |
| 93                 | REP 85885         | 18/03/2016                | Area Gare Forniture e Servizi | SAA III Municipalità                                      | Istituto Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II Plesso Educando |  | si            | no  | no                            |                                 |                               |
| 94                 | 16757             |                           | Area Gare lavori              | SAT 8 Municipalità  | SERIDAN  | lavori di manutenzione straordinaria delle strade ricadenti nell'ambito della 8 municipalità   | si            | no  | no                            | 455097                          | 27/05/2016                    |
| 95                 |                   |                           | Area Gare lavori              | SAT IX Municipalità                                       | CO.RI.PAR.   | contratto di appalto relativo ai lavori di adeguamento della traversa di via padula  | si            | no  | no                            | 495322                          | 13/06/2016                    |
| 96                 | 16674             |                           | Area gare lavori              | SAT II Municipalità.                                      | Zara Appalti   | Accordo Quadro con un solo operatore per lavori di manutenzione straordinaria piazze ed elementi di arredo   | si            | no  | no                            | 525351                          | 22/06/2016                    |
| 97                 |                   |                           | Area Gare lavori              | SAT VI Municipalità                                       | Società Cooperativa la Rocca                                     | lavori di pavimentazione di via traversa Cupa Crinitero  | si            | no  | no                            | 505041                          | 15/06/2016                    |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO CONS / REP | DATA EVENTUALE ESTRAZIONE | EVENTUALE ARCA CUAG           | SERVIZIO CONTRAENTE                   | DITTA CONTRAENTE                    | OGGETTO  | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA ART 53 COMMA 16-TER DLGS 155/2001 | DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA' | NUMERO PG RECEPIMENTO DIRETTIVE | DATA PG RECEPIMENTO DIRETTIVE |
|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------|---|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 98                 | 16581             |                           | Area Gare lavori              | SAT III Municipalità                  | Thissenkrupp Elevator Italia spa    |  | SI            | no  | no                            |                                 |                               |
| 99                 | 16613             |                           | Area Gare lavori              | SAT III Municipalità                  | Green's Service di Riccio Paolo     |  | SI            | no  | no                            | 520362                          | 21/06/2016                    |
| 100                | REP 85850         | 05/05/2016                | Area gare lavori              | SAT III Municipalità                  | E.CO.EDILIZIA                       | lavori complementari di manutenzione straordinaria scuola materna maria crisina di savoja  | SI            | no  | no                            |                                 |                               |
| 101                | REP 85622         | 13/01/2016                | Area Gare lavori              | SAT III Municipalità                  | GE.CO. Costruzioni                  | affidamento lavori in economia per i muri di S. Genario dei Poveri e di via ottavio Morisani   | SI            | no  | no                            |                                 |                               |
| 102                | 16902             |                           | Area gare lavori              | SAT VIII Municipalità                 | Conte Costruzioni srl               | variante tecnica e suppletiva relativa a lavori di manutenzione straordinaria di strade e piazze   | SI            | no  | no                            |                                 |                               |
| 103                |                   |                           | Area Gare Forniture e Servizi | Servizio Autonomo Area Acquisti       | DFR sas di Giuliani Giuseppe        |  | SI            | no  | no                            | 546662                          | 29/06/2016                    |
| 104                | REP. N. 85940     | 05/05/2016                | Area gare lavori              | SAT V Municipalità                    | GVC Costruzioni Generali            | lavori di cui alla somma urgenza rimozione controsoffitti e consolidamento scuola 36° CD. Vanvitelli   | SI            | no  | no                            |                                 |                               |
| 105                |                   |                           | Area Gare Forniture e Servizi | Servizio Autonomo Avvocatura comunale | Avv. Nicola Laurenti                | affidamento biennale del servizio di domiciliazione legale dei giudizi pendenti innanzi al TAR Lazio, Consiglio di Stato, Corte dei Conti e varie. | SI            | no  | no                            |                                 |                               |
| 106                |                   |                           | Area Gare Forniture e Servizi | SAA VII Municipalità                  | Il Quadrifoglio                     | contratto per l'affidamento del servizio relativo alla gestione di ludoteche prima infanzia Lotto 1  | SI            | no  | no                            |                                 |                               |
| 107                |                   |                           | Area gare Forniture e Servizi | SAA VII Municipalità                  | Consorzio Confini                   | contratto per l'affidamento del servizio relativo alla gestione di ludoteche lotto 3,4,5.  | SI            | no  | no                            |                                 |                               |
| 108                | REP. 85783        | 05/05/2016                | Area Gare Forniture e Servizi | Servizio Turismo                      | società editrice Umberto Allienanti | affidamento ai sensi dell'art. 125 comma 11 ultimo capoverso per la redazione del progetto di uno speciale promozione turistica della città        | SI            | no  | SI                            |                                 |                               |





## CONTRATTI

| RILIEVI   | N. | DIRETTIVE SEGRETARIALI                                    | N. |
|---|----|---|----|
| In ordine all'oggetto dell'appalto, il Capitolato Speciale, all'art. (...), rubricato "OGGETTO DEL SERVIZIO" prevede la "(...) realizzazione, assistenza (...) e fornitura (...)", così come, peraltro, previsto nel dispositivo della determina dirigenziale di aggiudicazione definitiva (...); tuttavia, il testo contrattuale, in oggetto e all'art. (...), prevede l'affidamento del "servizio di progettazione" oltre che di "realizzazione e (...) assistenza (...) e fornitura (...)".  | 1  | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |    |
| Nelle premesse del contratto (...) si legge "non ricorrano le condizioni di cui al co. (...) 10, 10 bis (...) dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006". Quanto riportato appare contraddittorio, atteso che le due fattispecie non possono "non ricorrere" contestualmente.  | 1  | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |    |
| Nell'oggetto e nell'art. (...) del testo contrattuale è erroneamente riportato, quale corrispettivo dell'appalto, l'importo posto a base d'asta di € (...) piuttosto che l'importo di aggiudicazione di € (...).  | 1  | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |    |
| Nelle premesse contrattuali è riportato "che in data (...) il Servizio (...), giusta Protocolli (...) ha effettuato richiesta di informazioni ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011 relativamente (...) tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia; che ad oggi non risulta essere stato rilasciato dalla suddetta Banca Dati Nazionale Antimafia alcun nulla osta antimafia (...); pertanto il presente contratto viene stipulato, in applicazione dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. 159/2011, sotto condizione risolutiva ed è assoggettata, in via condizionale, a risoluzione immediata ed automatica e a revoca dell'autorizzazione di subappalto qualora dovessero pervenire, successivamente alla stipulazione, informazioni interdittive (...)". Sul punto, si rileva che la formulazione del testo contrattuale non appare pienamente conforme alla normativa vigente in materia, atteso che, ai sensi dell'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011, solo decorsi trenta giorni dalla richiesta di informazioni prefettizie, ovvero immediatamente nei casi di urgenza, si procede anche in assenza dell'informazione antimafia. Nel caso in esame, non appaiono trascorsi trenta giorni dalla richiesta di informazioni prefettizie né si dà atto dell'urgenza che consentirebbe di stipulare il contratto immediatamente all'atto della richiesta stessa. | 1  | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |    |
| Si rileva, ancora, che nella nota (...) di trasmissione dello schema di contratto si legge: "(...) che a seguito della variazione della composizione societaria si è provveduto a rinnovare il procedimento relativo ai controlli antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011 e, pertanto, ai fini della stipula, se ne attenderà il relativo esito."; tale precisazione non appare in linea con quanto asserito, sul punto, nel testo contrattuale.   |    |   |    |
| Nelle premesse del testo contrattuale, (...), è erroneamente riportata quale data di adozione della determinazione dirigenziale di affidamento (...) in luogo di (...).   | 2  | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |    |
| In merito al decorso del termine per la stipula del contratto in assenza di riscontro alla richiesta di informazioni prefettizie in capo all'affidataria e alla risoluzione del contratto (ai sensi del Protocollo di Legalità stipulato tra l'Ente e l'U.T.G di Napoli), qualora dovessero essere comunicate, successivamente alla stipula, informazioni interdittive – così come riportato all' art.6 del testo contrattuale – si rileva che, in conformità alla previsione di cui all'art. 99, c.2 bis del D.lgs. 159/2011, dal 7 gennaio 2016 è operativa la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA) di cui al DPCM n. 193 del 30 ottobre 2014; pertanto la documentazione antimafia, da richiedersi prima di stipulare contratti, è conseguita mediante consultazione della BDNA da parte dei soggetti di cui all'art. 97, c.1 del D.lgs.159/2011.   | 21 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |    |
| In ordine alla documentazione antimafia, le premesse contrattuali e l'art. (...) presentano, in parte, contenuti ripetitivi (condizione risolutiva). Si rammenta, infine, che, in conformità alla previsione di cui all'art. 99, c. 2 bis del D.lgs. 159/2011, dal 7 gennaio 2016 è operativa la Banca Dati Unica della documentazione antimafia, di cui al DPCM 193 del 30 ottobre 2014; pertanto, la documentazione antimafia da richiedersi prima di stipulare contratti, è conseguita mediante consultazione della Banca Dati da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, del D.lgs. 159/2011.   | 1  | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |    |
| Le premesse contrattuali riportano quale determinazione dirigenziale di aggiudicazione la n. (...) registrata all'indice generale in data (...), tuttavia la determinazione dirigenziale, reperita d'ufficio, inerente i lavori oggetto del contratto, riporta quali estremi di registrazione all'indice generale dei Servizi Finanziari il (...).  | 1  | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |    |
| L'art. (...) del contratto riporta quale amministratore unico dell'affidataria il sig. (...) in luogo del sig. (...) come indicato nell'oggetto e riportato nel Documento di verifica di autocertificazione della CC.JAA. di Napoli dell'affidataria, emesso il (...) e acquisito d'ufficio.  | 1  | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |    |
| A pag. (...) delle premesse contrattuali, appare inconferente il richiamo al c. 9 dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006.   | 1  | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |    |
| L'art. (...) del contratto riporta "Si dà atto che al presente contratto, (...), in caso di inosservanza (...), si applicheranno le penali previste dall'art. 24 del Capitolato Speciale d'Appalto, così come si evince dalla Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione (...) del Servizio (...)". Nella richiamata determinazione (...) si legge "in caso di disservizi durante il periodo di esecuzione dell'appalto si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 24 del CSA e le penali ivi previste. Tali penali verranno applicate, (...) anche a seguito di non osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (...)". Tuttavia, il Capitolato Speciale di Appalto trasmesso in visione, ai fini del controllo, non riporta l'art. 24 menzionato nel testo contrattuale e nella determinazione di aggiudicazione (...).   | 1  | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |    |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>Nelle premesse del contratto si riporta che in ottemperanza all'art. 1 del DPCM n. 187/91, il Legale Rappresentante dell'impresa affidataria dichiara l'assenza di intervenute modifiche dell'assetto societario o gestionale della propria impresa. Sul punto, si rileva che il richiamato art.1 del D.P.C.M. prevede "(...), le società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a responsabilità limitata aggiudicatari di opere pubbliche, (...), devono comunicare all'amministrazione committente o concedente prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria, (...)".</p>  | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |
| <p>Il testo contrattuale riporta quale rappresentante della Società (...), il sig. (...), in qualità di Amministratore Delegato della stessa; tuttavia, dal documento di verifica di autocertificazione, acquisito d'ufficio, tra i poteri attribuiti al sig. (...), si evince, soltanto, un generico potere di "rappresentare la società di fronte alle autorità amministrative competenti a firma singola". In particolare, non risulta precisato se il Sig. (...) abbia o meno il potere di stipulare con la pubblica amministrazione contratti di vendita di beni e servizi inerenti l'attività commerciale della società, così come, invece, specificato per altro procuratore della medesima società (...).</p>   | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |
| <p>L'art. (...) del testo contrattuale appare incompleto (v. Nota (...)); peraltro, la sua formulazione non appare in linea con l'attivazione della banca dati nazionale unica del Codice antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 disciplinata dal DPCM n. 193/2014.</p>  | 2 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |
| <p>Nelle premesse del contratto si riporta che con delibera di Consiglio di Municipalità n. (...), è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione ordinaria, annualità (...), degli edifici scolastici di proprietà comunale ricadenti nell'ambito territoriale della (...) Municipalità (...) con un importo complessivo di euro (...) oltre IVA. Tuttavia, nella determina di aggiudicazione n. (...) si riporta che con la richiamata delibera è stato approvato il progetto esecutivo per un totale complessivo di € (...). Inoltre nelle premesse del contratto si legge che il DURC - ON LINE- è stato emesso con Prot. INAIL (...), mentre dal DURC On Line trasmesso in visione al contratto si evince che il numero Protocollo coincide con (...). Infine si rileva che l'art. 45, comma 7, del DPR 207/2010, riportato all'art. (...) del contratto è inesistente. ...)</p> | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |
| <p>Dall'esame della documentazione trasmessa in visione al contratto si evince che l'aggiudicatario (...) è in possesso della certificazione qualità ISO in corso di validità che, ai sensi dell'art. 75, c. 7 del D.lgs. 163/2006, consentirebbe la riduzione dell'importo della garanzia del cinquanta per cento; tuttavia, sul punto, le premesse del contratto si limitano a riportare "a garanzia del presente appalto (...), ho presentato polizza fidejussoria n. (...)" senza nulla specificare in ordine all'eventuale ricorso alla menzionata normativa del Codice degli Appalti.</p>   | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |
| <p>La formulazione del testo contrattuale, a pag (...), non appare coerente con i contenuti dell'art. 140 co. 2 del D.lgs. 163/06, atteso che, ai sensi della richiamata disposizione, nell'ipotesi di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario, la stazione appaltante può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, (fino al quinto migliore offerente escluso l'aggiudicatario), al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori ma, in tal caso, l'affidamento avviene "alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta" e non alle condizioni "già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato."</p>  | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |
| <p>Nelle premesse del contratto, (...), si legge "non ricorrono le condizioni di cui al co. (...) 10, 10 bis (...) dell'art. 11 del D.Lgs. 163/2006". Quanto riportato appare contraddittorio, atteso che le due fattispecie di cui ai richiamati art. 10 e 10 bis non possono non ricorrere contestualmente.</p>   | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |
| <p>Lo schema contrattuale, nelle premesse, riporta, in relazione alla sede della ditta affidataria, quale numero civico (...) anziché (...), come riportato nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione.</p>  | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |
| <p>Il contratto, in conformità ai contenuti della determinazione di aggiudicazione definitiva n. (...), ha ad oggetto i «lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dei locali del piano seminterrato e piano terra dell'edificio scolastico (...), per realizzazione di nuove sezioni di asilo nido»; tuttavia, il Capitolo Speciale d'Appalto prevede, quale oggetto dell'affidamento, «lavori ristrutturazione dei locali del piano seminterrato e piano terra dell'edificio scolastico (...)».</p>  | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |
| <p>L'importo contrattuale, così come riportato in lettere nell'oggetto dell'atto, non appare in linea con l'importo contrattuale così come indicato nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. (...) e, peraltro, riportato all'art. 7. Del pari, un disallineamento appare anche tra l'importo a base d'asta come indicato nelle premesse contrattuali e l'importo a base d'asta riportato nella citata determinazione dirigenziale n. (...).</p>   | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |
| <p>Nelle premesse contrattuali è detto "che risulta assolto l'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 79 del D.Lgs. 163/2006 giusta nota prot. (...) del RUP, agli atti del CLIAG gare lavori". Tuttavia, dalla formulazione del testo contrattuale non si evince il rispetto, ai fini della stipula del contratto, del termine dilatorio di trentacinque giorni (c.d. stand still) dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva, stabilito dall'art. 11, comma 10 del D.Lgs. 163/2006. Sul punto, si richiama l'art. 121, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 104/2010 di attuazione dell', recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, in ordine alle conseguenze della violazione del termine dilatorio di cui al richiamato art. 11, comma 10 del Codice degli Appalti.</p>  | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |
| <p>Atteso che nelle premesse contrattuali, tra l'altro, è riportato che i lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data (...), si rammenta che, ai sensi del comma 9 del richiamato art. 11 del Codice degli Appalti, "L'esecuzione di urgenza (...) non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 (...), salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari."</p>   | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |
| <p>Nelle premesse del contratto (...), in riferimento alla "nota (...)", la data appare erroneamente riportata: "del (...)".</p>  | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <p>Nelle premesse del testo contrattuale, (...), in riferimento alla data del verbale di consegna dei lavori, è riportato in maniera contraddittoria: " (consegna non ancora avvenuta o verbale di consegna in via d'urgenza redatto in data (...) ai sensi dell'art. 153 comma 4 e 154 del D.P.R. 207/06)";</p>  | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |  |
| <p>Il testo contrattuale a pag. (...) recita "che, ai sensi dell'art. 153, comma 1, del DPR 207/2010 il responsabile del procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna degli stessi in via d'urgenza ai sensi dell'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 163/2006"; premesso che appare inconferente il richiamo all'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, a mente del richiamato art. 153 del DPR 207/2010, il RIUP autorizza, ai sensi dell'art. 11 comma 9, del Codice degli Appalti, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace. Tale ipotesi, si rammenta, costituisce una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse.</p>   | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |  |
| <p>La copia della polizza fidejussoria trasmessa in visione in uno all'appendice generica del (...) non sembra assicurare l'intero periodo di esecuzione delle prestazioni, atteso che la data di scadenza della polizza è (...), mentre l'art. (...) del contratto riporta che "la durata relativa all'affidamento del servizio è fino a (...)".</p>   | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |  |
| <p>L'oggetto del contratto "Lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dei locali (...)" non appare appieno in linea con l'oggetto della determinazione di aggiudicazione definitiva n.(...), «Lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dei locali del (...) piano dell'edificio scolastico (...), per realizzazione di nuove sezioni di MICRO nido».</p>  | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |  |
| <p>All'art. (...) del testo contrattuale si legge: "(...) il valore stimato per l'appalto (...) è pari ad € (...) di cui (...) oltre a € (...) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A", tuttavia nell'oggetto del contratto, così come nel dispositivo della determinazione di aggiudicazione n. (...) si riporta che l'importo di aggiudicazione è pari ad € (...) comprensivo di oneri di sicurezza, oltre IVA.</p>  | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |  |
| <p>L'art. (...) del contratto riporta che il servizio (...) con relativo smaltimento e Videispezione è stato affidato con determinazione di aggiudicazione definitiva n. (...), rimodulata come da determinazioni dirigenziale n. (...). Tuttavia la richiamata determinazione n. (...) è stata adottata il (...).</p>  | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |  |
| <p>Il testo contrattuale, in varie parti, rispetto agli oneri di sicurezza e agli oneri per smaltimento rifiuti, da pagarsi previa fattura, riporta "entrambi soggetti a ribasso", diversamente da quanto riportato e nel quadro economico della determinazione di aggiudicazione n. (...) e all'art. (...) del Capitolato Speciale d'Appalto e stabilito all'art. 131, comma 3, primo periodo del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs. 163/06. Inoltre, a pag. (...), primo capoverso, il contratto appare ripetitivo.</p>  | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |  |
| <p>L'art. (...) del contratto presenta contenuti poco chiari e incompleti, nonché richiamo a nota (prot. (...)) "(...) riferita ad altro appalto", ancorché nella nota (...) si riporta, peraltro con imprecisa terminologia "(...) di non aver ancora inoltrato richiesta di nulla osta antimafia alla Banca Dati Nazionale Antimafia (...)".</p>  | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |  |
| <p>L'art.(...) riporta "prot. (...)" in luogo di prot. (...).</p>   | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |  |
| <p>La copia del Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto è priva degli artt. (...) intitolati, rispettivamente, "oggetto dell'appalto" e "ammontare dell'appalto".</p>   | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |  |
| <p>Nelle premesse della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. (...) è precisato che "al fine di attestare la compatibilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000, prima della stipula del contratto, si procederà a concordare con il competente Servizio (...) un piano di rateizzo da sottoporre all'accettazione e sottoscrizione da parte dell'impresa affidataria e da allegare al contratto per formarne parte integrante e sostanziale", sebbene nel dispositivo della stessa si dia atto dell'accertamento preventivo di cui al richiamato art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000. Sul punto, si rileva che tra la documentazione facente parte integrante del contratto non è contemplato alcun piano di rateizzo né si rinvergono elementi istruttori in ordine al mancato richiamo.</p>   | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |  |
| <p>Nello schema di convenzione trasmesso gli articoli aggiunti all'articolato dello schema di convenzione così come approvato con Deliberazione di G. C. (...), sono stati inseriti dopo l'elencazione degli "Allegati". Inoltre, il testo contrattuale in alcuni punti non appare connotato da una coerente esposizione dei contenuti o ripete contenuti analoghi. In particolare, in ordine agli obblighi derivanti dall'adesione al Protocollo di Legalità e del Codice delle leggi antimafia, il testo della convenzione, all'art. (...), riporta che "il Comune di Napoli ha acquisito (...) la documentazione antimafia" peraltro, mantenendo, altresì, alla rubrica dell'articolo stesso, la nota (...) che, in calce, esplicita l'ipotesi normativa alternativa all'acquisizione della predetta documentazione antimafia; diversamente, all'art. (...), riporta "Essendo trascorsi trenta giorni dalla richiesta di informazione prefettizia antimafia di cui al Protocollo di Legalità, trasmessa con nota del Servizio (...) alla competente Prefettura di Napoli, il presente contratto è stipulato (...) sotto condizione risolutiva". Inoltre, all'art. 6, (...) il testo si limita a richiamare, quale decreto modificativo ed integrativo del Codice Antimafia, il D.Lgs. n. 218/2012 dopo il quale, si rileva, è intervenuta al medesimo fine il D.Lgs. 153 del 13 ottobre 2014; mentre in ordine all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010, il testo della convenzione "all'art. (...) riporta che " il Proponente si obbliga a rispettare la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010. La reiterata violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce circostanza rilevante ai fini delle verifiche antimafia ai sensi dell'art. 91 comma 6 D.Lgs. 159/2006, (...) " e, al contempo all'art. 13, si legge altresì che "La Società (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche; (...)".</p> | 4 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |  |
| <p>All'art. (...) tra gli atti facenti parte integrante e sostanziale dello schema di convenzione è richiamata la polizza fidejussoria rilasciata (...). Tuttavia, la polizza fidejussoria rilasciata (...) il (...), trasmessa in visione allo schema di convenzione, riporta quale data di termine della durata della garanzia il (...).</p>  | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |  |
| <p>In merito alla durata, la copia della polizza fidejussoria emessa da (...), trasmessa in visione, prevede "data inizio polizza fidejussoria (...), sebbene il contratto recita "l'appalto avrà la durata di (...) o decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori", relativo alle "manutenzione ordinaria (...)". Si rileva, pertanto, un disallineamento tra la durata della menzionata polizza fidejussoria e la durata dell'appalto.</p>  | 1 | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede. |  |

|   |    |  |    |
|---|----|--|----|
| <p>L'art. (...) del contratto riporta "La (...) società cooperativa attesta di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli (...) e che, pertanto, l'inosservanza dell'art. 2, co. 3, del suddetto Codice, determina l'applicazione delle sanzioni, secondo le quantificazioni definite nella lettera di invito (...) nella misura del 1% dell'importo contrattuale (...)". Tuttavia, nella nota del Servizio (...) si legge "Si fa presente inoltre che le sanzioni applicabili all'impresa affidataria in caso di violazione di quanto disposto dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli sono le seguenti: percentuale variabile dallo 0,5% al 5% dell'importo contrattuale (...)". Pertanto, sembra rilevarsi un disallineamento tra quanto riportato nel contratto e quanto disposto con la richiamata nota.</p>  | 1  | Operare le verifiche di cui al rilievo (...) che precede.  |    |
| <p>Nel contratto non si dà atto del rispetto del termine per la stipula del contratto di cui all'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006, né si dà atto di versare, nel caso di specie, nelle ipotesi di eccezione disciplinate dal Codice degli Appalti.</p>   | 31 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 31 |
| <p>Il contratto, (...) riporta che "nella medesima Determinazione Dirigenziale (...) il Dirigente del Servizio autorizzava, per le motivazioni ivi espresse, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e ai sensi dell'art. 302 comma 2 del DPR 207/2010, l'esecuzione anticipata delle attività oggetto dell'appalto". Sul punto si rileva che il ricorso all'esecuzione anticipata della prestazione costituisce una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto neutralizzati.</p> <p>Tanto più che, tra l'adozione della determinazione di affidamento (...) e la redazione del contratto, è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p> | 1  | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 20.02.2015 e dall'art. 6, c.1 lett.) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n.4 del 19.06.2014.</p> <p>Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p> |    |
| <p>Con le richiamate disposizioni (...), la competente dirigenza prende, altresì, atto che è stata disposta - ai sensi dell'articolo 302, comma 2, del DPR 207/2010 - l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto dell'affidamento in esame. In merito, si osserva che l'autorizzazione si configura come provvedimento preventivo con cui viene rimosso un limite imposto dall'ordinamento all'esercizio di un diritto soggettivo. Ne consegue che il RUP adotta detto provvedimento prima dell'avvio dell'esecuzione anticipata delle prestazioni e divenuta efficace la determinazione di affidamento, sul presupposto che ricorrano le circostanze contemplate al comma 2 e, più precisamente, alle lett. a) o b), della richiamata disposizione. Tali ipotesi, si rammenta, costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, nonché alla introduzione della condizione risolutiva del vincolo in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, sono di fatto neutralizzati.</p> <p>Tanto più che tra l'adozione della determinazione di affidamento (...) e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>   | 1  | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 20.02.2015 e dall'art. 6, c.1 lett.) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n.4 del 19.06.2014.</p> <p>Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p> |    |
| <p>Si rileva che dall'adozione della determinazione dirigenziale di affidamento (...) alla predisposizione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo; non si rinvergono elementi che giustificano il decorso del suddetto lasso temporale, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che nel caso di specie non sono esplicitate.</p> <p>Si rimarca, peraltro, che le attività relative al Programma di Lavoro riguardante l'anno (...), esse appaiono espletate in assenza della convenzione regolante i rapporti tra il Comune di Napoli e la "[...]Società Cooperativa"; tale ipotesi, di esecuzione della prestazione senza previa stipula della convenzione, di fatto comporta la neutralizzazione degli effetti connessi all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo, in caso di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, e all'introduzione della clausola che sancisce l'obbligo per l'affidatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 254/2014 in attuazione della Legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".</p> <p>Si richiamano, infine, le direttive segretariali espresse sulla Deliberazione di Giunta Comunale (...) avente ad oggetto «Approvazione del Programma di Lavoro per l'anno (...), consistente in n. (...) progetti di lavori (...) da affidare alla Società Cooperativa (...)». Autorizzazione alla stipula di una nuova convenzione con la Società Cooperativa (...).</p>  | 1  | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 20.02.2015 e dall'art. 6, c.1 lett.) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n.4 del 19.06.2014.</p> <p>Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p> |    |

|  |          |   |           |
|--|----------|---|-----------|
| <p>Nel testo contrattuale non si dà atto del rispetto dei termini per la stipula del contratto di cui al c. 9 dell'art. 11 del Codice degli Appalti, né di versare in una delle ipotesi di eccezione, di cui alla richiamata disciplina. Inoltre, nel contratto si legge "L'esecuzione del presente appalto è subordinata alle condizioni tutte di cui (...) al verbale di consegna lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D.P.R. n.207/2010 (...). Sul punto, atteso che la determinazione di aggiudicazione è stata adottata il (...), mentre la consegna dei lavori sotto riserva di legge è avvenuta, come si evince da verbale allegato, il (...) si rammenta che il richiamato art.153, comma 1 del D.P.R. 207/2010 recita: "Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell'art.11 comma 9 del codice, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace". Si rammenta, inoltre, che tale fattispecie costituisce una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione della prestazione deve naturalmente precedere l'esecuzione della stessa, difatti dall'esecuzione della prestazione in via d'urgenza, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risulteranno all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014 che, come è noto, risale alla L. n.190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" nonché alla introduzione della condizione risolutiva del vincolo in caso di rilascio di informativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, sono di fatto neutralizzati.</p> | <p>1</p> | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 20.02.2015 e dall'art. 6, c.1 lett.) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n.4 del 19.06.2014.</p> <p>Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.L.gs. n. 33/2013.</p> |           |
| <p>Dalla lettura dell'art. (...) del contratto si evince che le prestazioni oggetto dell'affidamento hanno avuto avvio prima della stipula contrattuale. In merito, si richiama l'art. 153 del DPR 207/2010, secondo cui il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 11 comma 9, del D.lgs. 163/2006, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva sia divenuta efficace. Tale ipotesi, tuttavia, costituisce una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risulteranno all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione o alla introduzione della condizione risolutiva del vincolo in caso di rilascio di informativa ostantiva antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, sono di fatto neutralizzati.</p> <p>Tanto più che tra l'adozione della determinazione di affidamento (...) e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>                                       | <p>1</p> | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 20.02.2015 e dall'art. 6, c.1 lett.) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n.4 del 19.06.2014.</p> <p>Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.L.gs. n. 33/2013.</p> |           |
| <p>Dall'avvio della procedura ad evidenza pubblica – avvenuta con la determinazione n. (...) – sono decorsi (...); appare pertanto, violato il principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che nel caso di specie non sono esplicitate.</p>   | <p>2</p> | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 20.02.2015 e dall'art. 6, c.1 lett.) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n.4 del 19.06.2014.</p> <p>Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.L.gs. n. 33/2013.</p> | <p>22</p> |
| <p>Si rileva che dall'avvio del procedimento per l'affidamento del servizio in esame, avvenuto (...) con determinazione dirigenziale (...), successivamente più volte modificata ed integrata, alla data di aggiudicazione definitiva, avvenuta (...) con determinazione (...), e fino alla predisposizione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo; non si rinvengono elementi che giustificano il decorso del suddetto lasso temporale, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>  | <p>1</p> | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 20.02.2015 e dall'art. 6, c.1 lett.) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n.4 del 19.06.2014.</p> <p>Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.L.gs. n. 33/2013.</p> |           |
| <p>Tra l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, (...) e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo; non si rilevano elementi che giustificano il decorso del suddetto lasso temporale, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>  | <p>6</p> | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 20.02.2015 e dall'art. 6, c.1 lett.) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n.4 del 19.06.2014.</p> <p>Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.L.gs. n. 33/2013.</p> |           |

|   |          |  |
|---|----------|--|
| <p>Dall'esame della documentazione trasmessa, si evince che con determinazione (...), resa esecutiva in data (...), la competente dirigenza si sia determinata in ordine alla "Corresponsione di oneri di urbanizzazione ex art. 16 DPR n. 380/2001, mediante cessione di un'area (...), individuata al N.C. E, U, sez. urb Spi Fgl. (...) part.Ia (...) subb. (...)".</p> <p>Dall'avvio della procedura ad oggi è decorso (...); appare, pertanto, violato il principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.</p>   | <p>1</p> | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 20.02.2015 e dall'art. 6, c.1 lett.I) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n.4 del 19.06.2014.</p> <p>Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.L.gs. n. 33/2013.</p> |
| <p>Dalla predisposizione del verbale di somma urgenza del (...) alla predisposizione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo; non si rinvenivano elementi che giustificano il decorso del suddetto lasso temporale, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>   | <p>1</p> | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 20.02.2015 e dall'art. 6, c.1 lett.I) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n.4 del 19.06.2014.</p> <p>Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.L.gs. n. 33/2013.</p> |
| <p>Tra la creazione del documento d'ordine diretto - avvenuta in data (...) - e la reperazione del contratto - avvenuta il (...) - è decorso (...), senza che si rilevino elementi istruttori giustificativi - atteso, altresì che il richiamato documento reca data di scadenza n. (...) gg (solari) - contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>  | <p>1</p> | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 20.02.2015 e dall'art. 6, c.1 lett.I) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n.4 del 19.06.2014.</p> <p>Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.L.gs. n. 33/2013.</p> |
| <p>Tra l'adozione della determinazione di affidamento (...) e la creazione del documento di ordine diretto - avvenuta il (...) - sono decorsi (...), senza che si rilevino elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>   | <p>1</p> | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 20.02.2015 e dall'art. 6, c.1 lett.I) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n.4 del 19.06.2014.</p> <p>Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.L.gs. n. 33/2013.</p> |
| <p>Con determinazione (...) è stata dichiarata efficace l'aggiudicazione definitiva giusta determinazione dirigenziale (...); del disposto affidamento sono decorsi (...); appare, pertanto, violato il principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria che, nel caso di specie non appaiono esplicitate.</p>   | <p>1</p> | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 20.02.2015 e dall'art. 6, c.1 lett.I) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n.4 del 19.06.2014.</p> <p>Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.L.gs. n. 33/2013.</p> |
| <p>Si rileva che dall'adozione della determinazione dirigenziale di affidamento (...) e la predisposizione del contratto sono intercorsi (...); non si rinvenivano elementi che giustificano il decorso di suddetto lasso temporale, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che nel caso di specie non sono esplicitate. Inoltre, tenuto conto che i lavori sono stati ultimati in data antecedente alla stipula del contratto, come si evince da verbale di ultimazione lavori e dal certificato di regolare esecuzione, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014, che, come noto, risale alla L. n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché alla introduzione della condizione risolutiva del vincolo in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, sono di fatto annullati.</p> | <p>1</p> | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 20.02.2015 e dall'art. 6, c.1 lett.I) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n.4 del 19.06.2014.</p> <p>Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.L.gs. n. 33/2013.</p> |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| <p>La determinazione a contrarre n. (...) quantifica in euro (...) le spese per incentivi di progettazione di cui all'art. 93, c. 7 ter, del D.lgs. 163/2006 che, tuttavia, esclude dall'ambito applicativo dell'istituto in parola "le attività manutentive"; sul punto, si richiama la deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, secondo cui deve escludersi l'erogazione degli incentivi di progettazione, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria. Sull'argomento, si rammenta che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015- sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR - Sezione Regionale di controllo per la Campania).</p>  | 20 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 20 |
| <p>Si rileva che dall'adozione della determinazione dirigenziale (...), di indizione della procedura di gara aperta, e la predisposizione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo; non si rinvergono elementi che giustificano il decorso del suddetto lasso temporale, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>   | 14 | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione della procedura (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato dall'Ente con con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 11 febbraio 2016 e dall'art. 6, c. 1, lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p> <p>Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p> |    |
| <p>Il contratto ha durata di (...) a decorrere dalla sottoscrizione (v. Art. (...)), tuttavia gli interventi di manutenzione a farsi sono ricondotti al "Programma Triennale (...)"; si rileva, pertanto, una discrasia tra la prevista durata del contratto e l'arco temporale di riferimento (...) del richiamato Programma Triennale dei lavori pubblici. Tanto più che la gara è stata bandita solo alla fine del (...) con determinazione dirigenziale n. (...) e che, ad oggi, non si è addivenuti alla stipula del contratto, trascorrendo un notevole lasso di tempo, senza che siano stati rappresentati, tuttavia, elementi che ne giustificano il decorso, in violazione del principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.</p>   | 1  | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione della procedura (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato dall'Ente con con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 11 febbraio 2016 e dall'art. 6, c. 1, lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p> <p>Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p> |    |
| <p>Dall'esame della documentazione trasmessa, si evince che con determinazione n. (...), è stata indetta la gara di appalto e con determinazione dirigenziale n. (...) è stato disposto l'affidamento. Dall'avvio della procedura ad evidenza pubblica - avvenuta con la predetta determinazione n. (...) - sono decorsi (...) e dal disposto affidamento (...); appare, pertanto, violato il principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria che, nel caso di specie non appaiono esplicitate.</p>   | 1  | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione della procedura (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato dall'Ente con con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 11 febbraio 2016 e dall'art. 6, c. 1, lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p> <p>Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p> |    |
| <p>Il testo contrattuale riporta, nelle premesse a pagina (...), che "in data (...) il Direttore dei Lavori, provvedeva alla consegna dei lavori d'urgenza ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.P.R. 207/2010". Sul punto si rappresenta che è stato richiamato il comma 4 dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010 in luogo del comma 1 del medesimo art. 153, D.P.R. 207/2010 ed inoltre, che l'ipotesi contemplata dal comma 1, secondo periodo, dell'art. 153 del DPR 207/2010, costituisce un'eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che sono di fatto neutralizzati, tra l'altro, gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché la neutralizzazione degli effetti, a tutela dell'Ente, risalenti all'obbligo di rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti. Su tale ultimo punto, si rappresenta che il testo contrattuale, all'art. 5, riporta "che a garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, la società (...) ha costituito cauzione definitiva (...) mediante polizza fidejussoria (...) rilasciata il (...) da (...)"; tuttavia la consegna dei lavori in via d'urgenza è intervenuta già in data anteriore il (...).</p> <p>Tanto più che, dall'adozione della determinazione a contrarre n. (...), alla data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. (...) e fino alla predisposizione del contratto, è intercorso un notevole lasso di tempo; non si rinvergono elementi che giustificano il decorso del suddetto lasso temporale, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p> | 1  | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione della procedura (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato dall'Ente con con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 11 febbraio 2016 e dall'art. 6, c. 1, lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p> <p>Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p> | 18 |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| <p>Si rievoca che dall'adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. (...) di approvazione della proposta di Giunta Comunale n. (...) e la predisposizione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo; non si rinvergono elementi che giustificano il decorso di suddetto lasso temporale, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che nel caso di specie non sono esplicitate. Inoltre, tenuto conto che i lavori sono stati ultimati in data antecedente alla stipula del contratto, come si evince dalla disposizione dirigenziale n. (...) di approvazione del certificato di regolare esecuzione - esibita in visione al contratto -, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24-04-2014, che, come noto, risale alla Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché alla introduzione della condizione risolutiva del vincolo in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, sono di fatto neutralizzati.</p>  |    | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione della procedura (...), atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 11 febbraio 2016 e dall'art. 6, c. 1, lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p> <p>Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p> |    |
| <p>Lo schema non reca in calce al testo contrattuale, l'attestazione di regolarità del procedimento ai sensi dell'art. 10 del regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente, nei termini sinora resi: "Visto, opposto con firma digitale, per la regolarità del procedimento ai sensi dell'art.10 del regolamento per la disciplina dei contratti, per la parte di competenza del CUAG".</p>  | 14 | <p>Lo schema deve recare in calce al testo contrattuale, l'attestazione di regolarità del procedimento ai sensi dell'art. 10 del regolamento per la disciplina dei contratti dell'Ente, nei termini sinora resi.</p>  | 14 |
| <p>Si rammenta che ai sensi dell'art. 217, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 - recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." - il D.Lgs. 163/2006 deve ritenersi espressamente abrogato a partire dall'entrata in vigore del citato decreto 50/2016 (ovvero 20 aprile 2016, come chiarito dall'ANAC con comunicazione del 3 maggio 2016 recante "Bandi e avvisi indicazioni sul regime transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni").</p> <p>Il regime transitorio è dettato dall'art. 216 che precede, secondo cui il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla suindicata data nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per procedure e per contratti i cui inviti a presentare le offerte non sono ancora stati inviati alla data del 20 aprile 2016. A tale ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: "indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016." - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006.</p> | 14 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>   | 14 |
| <p>Nelle premesse del testo contrattuale si dà atto dell'acquisizione del "DURC valido e regolare all'atto della stipula (...); tuttavia, la copia del documento trasmesso in visione riporta quale data di "Scadenza validità" il (...).</p>   | 2  | <p>Il DURC dell'affidataria deve essere valido e regolare all'atto della stipula.</p>   |    |
| <p>L'art. (...) del contratto riporta "Al fini dell'accertamento sulla regolarità contributiva, il DURC risulta acquisito ed agli atti della SAT (...) Municipalità con esito regolare", senza dare altrettanto atto della validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva all'atto della stipula.</p>  | 1  | <p>Il DURC dell'affidataria deve essere valido e regolare all'atto della stipula.</p>   |    |
| <p>Nelle premesse contrattuali (...) è riportato: "(...) agli atti (...) è depositato il DURC, regolare e valido (...), tuttavia al contratto è allegato un Documento Unico di Regolarità Contributiva emesso in data (...) e, dunque, scaduto.</p>   | 1  | <p>Il DURC dell'affidataria deve essere valido e regolare all'atto della stipula.</p>   |    |
| <p>Nelle premesse contrattuali (...) si legge "(...) si dà assicurazione sulla regolarità del DURC emesso in data (...), ed in corso di validità alla data di sottoscrizione del presente atto," tuttavia il menzionato Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'affidataria non risulta essere più in corso di validità.</p>  | 1  | <p>Il DURC dell'affidataria deve essere valido e regolare all'atto della stipula.</p>   |    |
| <p>Le premesse contrattuali (...) prevedono che "(...) il RUP ha acquisito (...) il Documento Unico attestante la Regolarità Contributiva, in corso di validità dell'impresa contraente (...) e dell'impresa ausiliaria (...)", tuttavia, i documenti trasmessi in visione non sono in corso di validità.</p>   | 1  | <p>Il DURC dell'affidataria deve essere valido e regolare all'atto della stipula.</p>   |    |
| <p>Il contratto non dà atto dell'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'affidataria regolare e valido all'atto della sottoscrizione del contratto.</p>  | 1  | <p>Il DURC dell'affidataria deve essere valido e regolare all'atto della stipula.</p>   | 13 |
| <p>Le premesse contrattuali prevedono che il documento unico di regolarità contributiva della consorziata esecutrice (...) è regolare e valido alla data della stipula; tuttavia, la copia del documento trasmessa in visione reca "Scadenza validità (...)".</p>   | 1  | <p>Il DURC dell'affidataria deve essere valido e regolare all'atto della stipula.</p>   |    |
| <p>Le premesse contrattuali prevedono che "(...) è stata acquisita documentazione attestante la regolarità e validità del DURC alla data della stipula del contratto così come si evince dal DURC emesso in data (...) dall'INAIL agli atti (...)", tuttavia, la copia del documento trasmessa in visione reca "Scadenza validità (...)".</p>   | 2  | <p>Il DURC dell'affidataria deve essere valido e regolare all'atto della stipula.</p>   |    |
| <p>Le premesse contrattuali, a p. (...), riportano che "(...) i DURC emessi in data (...) rispettivamente per l'impresa ausiliaria e quella contraente, ed in corso di validità alla data della sottoscrizione del presente atto, risultano regolari"; tuttavia, da determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. (...) si evince che il documento di regolarità contributiva dell'affidataria è stato emesso il (...), e, pertanto, non appare più in corso di validità.</p>   | 1  | <p>Il DURC dell'affidataria deve essere valido e regolare all'atto della stipula.</p>   |    |
| <p>Si rammenta, che il Documento Unico di Regolarità Contributiva riguardante l'impresa affidataria, esibito in visione in uno al presente schema contrattuale, è stato emesso in data (...) e, dunque, è scaduto.</p>  | 2  | <p>Il DURC dell'affidataria deve essere valido e regolare all'atto della stipula.</p>   |    |
| <p>All'art. (...) del contratto, (...) si richiama il Capitolato Speciale d'Appalto e l'elenco prezzi quali allegati al contratto, senza prevederne la materiale allegazione, contravvenendo alle prescrizioni dell'art. 137, c. 3 del DPR 207/2010, che prevede che il Capitolato Speciale d'Appalto e l'elenco prezzi siano non solo richiamati ma anche materialmente allegati al contratto.</p>   | 4  | <p>Il Capitolato Speciale di Appalto e l'elenco prezzi devono essere materialmente allegati al contratto ai sensi dell'art. 137, c. 3 del D.P.R. n. 207/2010.</p>   |    |



|  |   |  |    |
|--|---|--|----|
| <p>All'art. (...) del contratto si legge: "[...] per eventuali contrasti tra le norme del presente contratto e le norme del Capitolato e dell'offerta, le parti, di comune accordo, dichiarano prevalenti queste ultime."; tuttavia, il Capitolato Speciale d'Appalto ancorché richiamato nel menzionato art. (...) non è contemplato tra la documentazione allegata al contratto, contravvenendo a quanto statuito dall'art. 137, comma 3 del D.P.R. 207/2010. Peraltro, il richiamato art. (...), nella parte in cui prevede "[...] i documenti riportati in allegato al presente contratto, (...)", appare in evidente contrasto con quanto asserito all'art. (...) che precede, ovvero che "il presente contratto non comprende allegati".</p> | 1 | <p>Il Capitolato Speciale di Appalto e l'Elenco prezzi devono essere materialmente allegati al contratto ai sensi dell'art. 137, c. 3 del D.P.R. n. 207/2010.</p>                              |    |
| <p>L'Elenco Prezzi non è richiamato né si rinvia tra la documentazione allegata al contratto contravvenendo al disposto dell'art. 137, comma 3 del D.P.R. 207/2010, ancorché dagli atti presupposti, in particolare dal verbale di somma urgenza (...) e della deliberazione di Giunta Comunale n. (...) di proposta al Consiglio Comunale di approvazione del verbale di somma urgenza e di riconoscimento della relativa spesa, si evince che i prezzi applicati sono quelli desunti dal Tariffario Lavori Pubblici della Regione Campania edizione (...).</p>   | 1 | <p>Il Capitolato Speciale di Appalto e l'Elenco prezzi devono essere materialmente allegati al contratto ai sensi dell'art. 137, c. 3 del D.P.R. n. 207/2010.</p>                              | 11 |
| <p>Sebbene l'art. (...) del contratto riporti come allegati il Capitolato Speciale d'Appalto ("allegato sotto il medesimo titolo") e l'elenco prezzi ("allegato sotto il medesimo titolo"), tale documentazione non risulta materialmente allegata al contratto ai sensi dell'art. 137 c. 3 del D.P.R. n. 207/2010, così come, peraltro, indicato nella nota [...].</p>  | 1 | <p>Il Capitolato Speciale di Appalto e l'Elenco prezzi devono essere materialmente allegati al contratto ai sensi dell'art. 137, c. 3 del D.P.R. n. 207/2010.</p>                              |    |
| <p>Il testo contrattuale all'art. (...) riporta che il capitolato speciale di appalto e l'elenco prezzi unitari vengono congiunti al presente documento; tuttavia i documenti richiamati non sono materialmente allegati al contratto. Sul punto si rammenta che ai sensi dell'art. 137, c. 3 del D.P.R. n. 207/2010 "i documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale e l'elenco prezzi unitari, (...)".</p>   | 1 | <p>Il Capitolato Speciale di Appalto e l'Elenco prezzi devono essere materialmente allegati al contratto ai sensi dell'art. 137, c. 3 del D.P.R. n. 207/2010.</p>                              |    |
| <p>Il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi non sono versati in atti, benché all'art. (...) dello schema contrattuale si riporti che "vengono congiunti al presente documento (all. 1 e 2)".</p>   | 1 | <p>Il Capitolato Speciale di Appalto e l'Elenco prezzi devono essere materialmente allegati al contratto ai sensi dell'art. 137, c. 3 del D.P.R. n. 207/2010.</p>                              |    |
| <p>Il contratto richiama quali documenti allegati il capitolato speciale d'appalto e l'elenco prezzi, tuttavia la predetta documentazione non appare allegata al contratto.</p>  | 2 | <p>Il Capitolato Speciale di Appalto e l'Elenco prezzi devono essere materialmente allegati al contratto ai sensi dell'art. 137, c. 3 del D.P.R. n. 207/2010.</p>                              |    |
| <p>L'art. (...) del testo contrattuale è incompleto, in quanto non appare quantificato l'importo dell'imposta di bollo a carico della società aggiudicataria.</p>  | 2 | <p>Occorre completare il (...) testo contrattuale.</p>   |    |
| <p>L'art. (...) del testo contrattuale è incompleto, in quanto non appaiono quantificati l'importo delle spese contrattuali e l'imposta di bollo a carico della società aggiudicataria.</p>  | 2 | <p>Occorre completare il (...) testo contrattuale.</p>   |    |
| <p>All'art. (...) del contratto, rubricato "Documenti integranti l'appalto e allegazioni", si legge: "L'esecuzione dell'appalto è regolata (...) compresi, in specie, (...) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 la cui accettazione (...) nonché la redazione del piano operativo di sicurezza e il cronoprogramma costituiscono (...) adempimento delle disposizioni di cui all'art. 26 commi 1 lett. b-2, 3, e 5, e dell'art. 29 comma 3, che, sebbene non allegati (...)". Sul punto, si rileva l'incompletezza del testo contrattuale, posto il richiamo a disposizioni per le quali non si specifica il testo normativo cui afferiscono.</p>   | 3 | <p>Occorre completare il (...) testo contrattuale.</p>   |    |
| <p>All'art. (...), così come, peraltro, in oggetto e nelle premesse dello schema contrattuale, si omette l'indicazione, tra le voci che compongono l'importo contrattuale complessivo (oltre la voce lavori), degli "oneri di cassa", per €. (...).</p>  | 1 | <p>Occorre completare il (...) testo contrattuale.</p>   | 11 |
| <p>Il testo contrattuale appare incompleto in ordine agli estremi identificativi del mandato di Associazione Temporanea di Imprese di tipo misto e alla data di emissione dei DURC riferiti alle imprese costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese. Inoltre, risultano incompleti gli artt. (...) del contratto che fanno riferimento, rispettivamente, alla cauzione definitiva da presentare a garanzia degli obblighi assunti, alla nota del RUP con la quale sono quantificate le sanzioni previste ai sensi dell'art. 2, c. 3 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli e alla data di pagamento del bonifico delle spese relative alla stipulazione del contratto.</p>  | 1 | <p>Occorre completare il (...) testo contrattuale.</p>   |    |
| <p>Gli artt. (...) del testo contrattuale appaiono, rispettivamente, incompleti in ordine all'indicazione degli estremi della polizza fidejussoria ex art. 113 del D.lgs. 163/2006, del bonifico bancario concernente le spese contrattuali, così come, peraltro, riportato con nota (...).</p>  | 1 | <p>Occorre completare il (...) testo contrattuale.</p>   |    |
| <p>Il testo contrattuale appare incompleto dell'indicazione degli estremi anagrafici del dirigente che sottoscrive il contratto quale rappresentante dell'Ente.</p>  | 1 | <p>Occorre completare il (...) testo contrattuale.</p>   |    |
| <p>In vari punti del testo contrattuale, tra cui l'oggetto, l'affidataria è richiamata con «Società Cooperativa (...)»; tuttavia, si rileva che la corretta denominazione dell'affidataria è (...).</p>  | 1 | <p>Nel contratto occorre riportare correttamente la denominazione sociale dell'affidataria.</p>  |    |
| <p>Nel contratto la società affidataria è richiamata con (...), tuttavia, si rileva che la denominazione dell'affidataria è (...), come si evince, tra l'altro, dal documento di verifica effettuata d'ufficio della visura storica della società estratto in data (...).</p>  | 2 | <p>Nel contratto occorre riportare correttamente la denominazione sociale dell'affidataria.</p>  | 9  |
| <p>L'art. (...) del contratto riporta la denominazione di altro operatore economico, ovvero (...) in luogo di (...).</p>   | 1 | <p>Nel contratto occorre riportare correttamente la denominazione sociale dell'affidataria.</p>  |    |
| <p>Il Contratto non reca la corretta denominazione dell'operatore economico contraente, atteso che riporta (...), in luogo di (...), come si evince dal documento di verifica di autocertificazione acquisito d'ufficio.</p>   | 5 | <p>Nel contratto occorre riportare correttamente la denominazione sociale dell'affidataria.</p>  |    |
| <p>L'art. (...) del contratto - rubricato "Codice di comportamento del Comune di Napoli" - non definisce i casi di violazioni del richiamato Codice che determinano, in concreto, la risoluzione automatica del contratto, operando un mero richiamo a nota (...) del S.A.T. Della (...) Municipalità.</p>   | 2 | <p>L'art. (...) del contratto deve definire le ipotesi di violazioni del Codice di comportamento adottato dall'Ente che determinano, in concreto, la risoluzione automatica del contratto.</p> | 5  |
| <p>L'art. (...) del contratto - rubricato "Codice di comportamento del Comune di Napoli" - non definisce i casi di violazioni del richiamato Codice che determinano, in concreto, la risoluzione automatica del contratto.</p>   | 2 | <p>L'art. (...) del contratto deve definire le ipotesi di violazioni del Codice di comportamento adottato dall'Ente che determinano, in concreto, la risoluzione automatica del contratto.</p> |    |
| <p>L'art. (...) del contratto opera richiamo alla dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 1 del DPCM 187/1991, dall'Amministratore unico della "Società (...)", tuttavia la legittima affidataria risulta essere la (...), così come si desume dal contratto stesso e dagli atti ad esso presupposti.</p>   | 1 | <p>Il contratto deve operare il richiamo in ordine alla comunicazione della composizione societaria dell'affidataria, ai sensi dell'art. 1 del DPCM 187/1991.</p>                              |    |
| <p>Il contratto non opera richiamo alla comunicazione della composizione societaria dell'affidataria, ai sensi dell'art. 1 del DPCM 187/1991.</p>  | 5 | <p>Il contratto deve operare il richiamo in ordine alla comunicazione della composizione societaria dell'affidataria, ai sensi dell'art. 1 del DPCM 187/1991.</p>                              | 7  |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>Il contratto non dà atto della acquisizione della dichiarazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91, la cui ratio risiede nel garantire l'osservanza del divieto di intestazione fiduciaria che, ai sensi dell' art. 38, comma 1, lett. d) D.Lgs. 163/2006, si configura quale requisito generale, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché ai fini della stipula dei relativi contratti.</p>   | 1 | <p>il contratto deve operare il richiamo in ordine alla comunicazione della composizione societaria dell'affidataria, ai sensi dell'art. 1 del DPCM 187/1991.</p>   | 5 |
| <p>Al punto (...) del contratto si opera richiamo all'art. 302, cc.2 e 3, del DPR 207/2010, che disciplina l'esecuzione della prestazione anticipata rispetto alla stipula del contratto. Sul punto, si rammenta, che le ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione costituiscono una eccezione alla regola secondocui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n.254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto neutralizzati.</p> | 6 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>   | 6 |
| <p>All'art. (...) del contratto si riporta "[...] il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 (...) costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento delle disposizioni di cui all'art. 26 commi 1 lett. b- 2,3 e 5, e all'art. 29 comma 3 (...)"]omettendo, tuttavia, l'indicazione della fonte normativa degli articoli richiamati.</p>  | 6 | <p>Operare le integrazioni al contenuto dell'art. (...) del contratto così come richiesto dal rilievo (...) che precede.</p>  | 6 |
| <p>In ordine alle verifiche dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/06, in capo all'affidataria, il contratto non dà atto del perdurare dell'esito regolare delle predette verifiche all'atto della sottoscrizione.</p>  | 3 | <p>il contratto deve dare atto del perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del Codice degli Appalti, in capo all'affidataria all'atto della sottoscrizione.</p>   |   |
| <p>In ordine al possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del Codice degli Appalti, in capo all'affidataria all'atto della stipula, il contratto, nelle premesse, rimanda a quanto dichiarato in determinazione di aggiudicazione definitiva n. (...). Sul punto si rappresenta che i predetti requisiti devono essere posseduti, dall'affidataria, al momento della stipula del contratto e perdurare nel corso della sua esecuzione. Sul punto, si richiamano la determinazione dell'AN.A.C. (già A.V.C.P.) n. 1 del 12 gennaio 2010 e la successiva determinazione n. 1 del 16 maggio 2012, con la quale la stessa Autorità offre indicazioni integrative rispetto alla determinazione n. 1/2010 a seguito di numerose modifiche e novelle legislative intervenute nel merito.</p>  | 1 | <p>il contratto deve dare atto del perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del Codice degli Appalti, in capo all'affidataria all'atto della sottoscrizione.</p>   |   |
| <p>Il contratto non dà atto del perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/2006 in capo all'impresa (...). Sul punto, si richiama sia la determinazione dell'AVCP n.1 del 12 gennaio 2010 "Requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi", che la determinazione n. 1 del 16 maggio 2012 "Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici", con la quale la stessa Autorità offre indicazioni integrative rispetto alla determinazione n. 1/2010, a seguito di numerose modifiche e novelle legislative intervenute sul punto. Anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che "in materia di possesso dei requisiti partecipativi, vige il principio secondo cui questi ultimi devono essere posseduti dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto" (v. Sentenza TAR Campania n. 4293 del 01.09.2011).</p>  | 1 | <p>il contratto deve dare atto del perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del Codice degli Appalti, in capo all'affidataria all'atto della sottoscrizione.</p>   | 6 |
| <p>Nel testo contrattuale non si dà atto del perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del Codice degli Appalti, in capo all'affidataria all'atto della sottoscrizione del contratto. Sul punto, si richiamano la determinazione dell'A.V.C.P. n. 1 del 12 gennaio 2010 "Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi" e la determinazione n. 1 del 16 maggio 2012 "Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici", con la quale la stessa Autorità offre indicazioni integrative rispetto alla determinazione n. 1/2010 a seguito di numerose modifiche e novelle legislative intervenute sul punto.</p>   | 1 | <p>il contratto deve dare atto del perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del Codice degli Appalti, in capo all'affidataria all'atto della sottoscrizione.</p>   |   |
| <p>Il quadro economico riportato nella determinazione dirigenziale n. (...) - adottata sotto la vigenza dell'art. 82, c. 3 bis del D.Lgs. 163/06, così come novellato dalla L. 98 del 09/08/2013 - indica in € (...) l'incidenza della manodopera; in merito, si richiama il parere dell' ANAC n. 26 del 05/08/2014.</p>   | 5 | <p>Il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, va determinato in base alla reale capacità organizzativa di impresa e, come tale, non può essere predeterminato ex ante dalla stazione appaltante.</p>  | 5 |
| <p>Nel dispositivo della determinazione dirigenziale (...), è riportato: "Prendere atto che con nota (...) il Dirigente del Servizio disponeva l'esonero della cauzione per gli Enti affidatari". Sul punto, si osserva che non appaiono disciplinate dal Codice degli Appalti ipotesi di esonero dalla prestazione della cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs.163/2006; in via del tutto eccezionale, con il Parere AG n. 21/2012, l'ANAC ha ammesso, per le procedure in economia, l'esonero dalla cauzione, nell'ipotesi di cui all'art. 54, c. 8, del Regio Decreto n. 827/1924 (Regolamento di contabilità generale dello Stato), ricorrendo i seguenti presupposti:<br/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nei casi e materie previsti dalla legge;</li> <li>• gli aggiudicatari siano soggetti di notoria solidità economica e finanziaria;</li> <li>• l'esonero dalla cauzione sia subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.</li> </ul> La fattispecie di esenzione non appare, pertanto, applicabile al caso in esame.</p>  | 1 | <p>L'esecutore del contratto è tenuto ad assicurare il perfetto adempimento delle obbligazioni mediante apposita cauzione da costituirsi con garanzia fideiussoria a favore del Comune di Napoli nella misura stabilita dall'art. 113 del Codice degli Appalti.</p> |   |
| <p>Il contratto non opera richiamo alla polizza fideiussoria ai sensi della normativa ex art. 113 del D.Lgs. 163/06.</p>   | 2 | <p>L'esecutore del contratto è tenuto ad assicurare il perfetto adempimento delle obbligazioni mediante apposita cauzione da costituirsi con garanzia fideiussoria a favore del Comune di Napoli nella misura stabilita dall'art. 113 del Codice degli Appalti.</p> |   |

|   |          |  |          |
|---|----------|--|----------|
| <p>La polizza fidejussoria richiamata nelle premesse contrattuali, emessa in data [...], prevede: "Decorrenza: (...) "; tuttavia nelle premesse del testo contrattuale si legge "con nota [...], il Dirigente del Servizio [...] ha provveduto a comunicare [...] l'avvio delle attività a far data dal [...], per un periodo di [...]". In ordine alla durata della garanzia, dunque, la polizza non appare allineata alla durata delle prestazioni.</p>   | <p>1</p> | <p>L'esecutore del contratto è tenuto ad assicurare il perfetto adempimento delle obbligazioni mediante apposita cauzione da costituirsi con garanzia fidejussoria a favore del Comune di Napoli nella misura stabilita dall'art. 113 del Codice degli Appalti.</p>  | <p>5</p> |
| <p>Nel testo contrattuale non si dà atto del rispetto del termine per la stipula del contratto di cui al c. 9 dell'art.11 del Codice degli Appalti, né di versare in una delle ipotesi di eccezione, di cui alla richiamata disciplina. Inoltre, nelle premesse del contratto, [...], si legge: "le attività hanno avuto inizio il [...], giusta nota [...] del Servizio [...]". Sul punto, si rammenta che l'esecuzione anticipata della prestazione, rappresenta una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che sono di fatto neutralizzati gli effetti risulanti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come ancora rispetto all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L.190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione," nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, la neutralizzazione degli effetti, sempre a tutela dell'Ente, del rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti. Nel caso di specie, tra l'altro, la polizza fidejussoria, emessa in data [...] dalla [...], richiama, in ordine alla "Durata della garanzia", l'art. 2 dello Schema Tipo 1.2 il cui contenuto prevede: "L'efficacia della garanzia, come riportata nella Scheda Tecnica : a) decorre dalla data di stipula del contratto di appalto", non apparendo, pertanto, allineata al periodo di esecuzione della prestazione.</p> | <p>1</p> | <p>L'esecutore del contratto è tenuto ad assicurare il perfetto adempimento delle obbligazioni mediante apposita cauzione da costituirsi con garanzia fidejussoria a favore del Comune di Napoli nella misura stabilita dall'art. 113 del Codice degli Appalti.</p>  | <p>5</p> |
| <p>La durata dell'appalto prevista per il [...] non appare coerente con la tempistica della procedura di gara indetta con determinazione dirigenziale [...] e aggiudicata con determinazione dirigenziale [...].<br/>Si rimarca, altresì, il prolungamento del procedimento oltre i limiti della ragionevole durata (oltre [...] dalla determinazione di indizione della gara adottata in data [...]), contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che nel caso di specie non sono esplicitate.</p>  | <p>1</p> | <p>La durata dell'appalto deve essere coerente con la tempistica di svolgimento delle fasi della procedura di gara che viene indetta con la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 11, comma 2 del Codice degli Appalti. Inoltre, in assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione della gara [...] alla conclusione del relativo procedimento è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015/2017, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 20-02-2015, e dall'art. 6, comma 1 lett.i) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19-06-2014.<br/>Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p> | <p>5</p> |
| <p>La durata dell'appalto prevista per il biennio [...] non appare coerente con la tempistica della procedura di gara, indetta in procinto dell'inizio del biennio stesso con determinazione dirigenziale [...] e, quindi, senza tenere in debito conto i tempi di espletamento della gara, che, nel caso di specie, peraltro, si sono dilatati ben al di là di quelli previsti dalla normativa di settore, atteso che l'aggiudicazione definitiva è stata disposta con determinazione dirigenziale [...]. Inoltre, tra l'adozione della richiamata determinazione di aggiudicazione definitiva [...] e la redazione del contratto, è intercorso un notevole lasso di tempo, senza che si rilevino elementi che ne giustificano il decorso, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>   | <p>2</p> | <p>La durata dell'appalto deve essere coerente con la tempistica di svolgimento delle fasi della procedura di gara che viene indetta con la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 11, comma 2 del Codice degli Appalti. Inoltre, in assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione della gara [...] alla conclusione del relativo procedimento è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015/2017, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 20-02-2015, e dall'art. 6, comma 1 lett.i) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19-06-2014.<br/>Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p> | <p>5</p> |
| <p>Nella determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. [...] si legge di approvare l'aggiudicazione per l'affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria [...] e manutenzione straordinaria [...] degli impianti [...] ricadenti nell'ambito della Municipalità [...]. Sul punto, si rileva, che la disposta durata non appare congruente con la tempistica della procedura di gara prescelta e indetta, peraltro, solo sul finire dell'anno [...] con determinazione dirigenziale n. [...]; peraltro, nel caso di specie, i tempi di espletamento della procedura di scelta del contraente, si sono dilatati ben al di là di quelli previsti dalla normativa di settore e tra l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>  | <p>1</p> | <p>La durata dell'appalto deve essere coerente con la tempistica di svolgimento delle fasi della procedura di gara che viene indetta con la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 11, comma 2 del Codice degli Appalti. Inoltre, in assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione della gara [...] alla conclusione del relativo procedimento è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015/2017, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 20-02-2015, e dall'art. 6, comma 1 lett.i) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19-06-2014.<br/>Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p> | <p>5</p> |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>La durata dell'appalto prevista (...) non appare coerente con le tempistiche della procedura di gara, prescelta e indetta in procinto, ormai dell'inizio del biennio stesso, con determinazione dirigenziale (...) e, quindi, senza tenere in debito conto i tempi di espletamento della gara, che, nel caso di specie, peraltro, si sono dilatati ben al di là di quelli previsti dalla normativa di settore, atteso che l'aggiudicazione definitiva è stata disposta solo con determinazione dirigenziale (...) e che tra l'adozione della richiamata determinazione e la redazione del contratto, è intercorso un notevole lasso di tempo, senza che si rilevino elementi che ne giustificano il decorso, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p> | 1 | <p>La durata dell'appalto deve essere coerente con la tempistica di svolgimento delle fasi della procedura di gara che viene indetta con la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 11, comma 2 del Codice degli Appalti. Inoltre, in assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione della gara (...) alla conclusione del relativo procedimento è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015/2017, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 20-02-2015, e dall'art. 6, comma 1 lett.) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19-06-2014.</p> <p>Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p> |   |
| <p>Il contratto non dà atto della redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza; tuttavia, in merito alla possibilità, pur in presenza di presupposti, di non redigere il predetto documento, si richiama l'art. 96, c. 2, del D.lgs. 81/2008.</p>  | 1 | <p>Il contratto deve richiamare quale documento allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, ovvero menzionare gli elementi istruttori che hanno consentito di agire in deroga alle prescrizioni normative di cui al D.Lgs. 81/08 modif. dal D.L. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013 con modif.</p>   |   |
| <p>L'importo contrattuale complessivo è comprensivo della voce "oneri di sicurezza" tuttavia, il contratto, non richiama, né allega, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali. In merito alla possibilità, pur in presenza dei presupposti, di non redigere il predetto documento, si richiama l'art. 96, c. 2 del D.Lgs. 81/2008, secondo cui: "l'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato adempimento alle disposizioni (...) di cui all'art. 26, commi 1 (...), 2, 3 e 5 (...)".</p>   | 2 | <p>Il contratto deve richiamare quale documento allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, ovvero menzionare gli elementi istruttori che hanno consentito di agire in deroga alle prescrizioni normative di cui al D.Lgs. 81/08 modif. dal D.L. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013 con modif.</p>   | 5 |
| <p>Nel testo contrattuale sebbene sia specificato "per importo (...) di cui (...) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (...)", non appare richiamato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, né si precisa di versare, nel caso di specie, in una delle ipotesi di eccezione previste dalla normativa di settore.</p>  | 1 | <p>Il contratto deve richiamare quale documento allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, ovvero menzionare gli elementi istruttori che hanno consentito di agire in deroga alle prescrizioni normative di cui al D.Lgs. 81/08 modif. dal D.L. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013 con modif.</p>   |   |
| <p>L'oggetto del contratto riporta quale importo lavori complementari "€ (...) comprensivo di € (...) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (...)", mentre l'art. (...) riporta "l'importo degli oneri della sicurezza derivanti dall'esistenza dei rischi di interferenza di attività (DUVRI) è pari a zero (...) per quanto attiene agli oneri della sicurezza, si rimanda al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ed al POS presentato dall'impresa appaltatrice". Pertanto, in ordine all'assolvimento dell'obbligo di redarre il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) il testo contrattuale appare poco chiaro.</p>   | 1 | <p>Il contratto deve richiamare quale documento allegato il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza ovvero menzionare gli elementi istruttori che hanno consentito di agire in deroga alle prescrizioni normative di cui al D.Lgs. 81/08 modif. dal D.L. 69/2013, conv. in L. n. 98/2013 con modif.</p>  |   |
| <p>Dall'approvazione del progetto esecutivo – avvenuta con deliberazione di C.M. n. (...) - alla redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>   | 4 | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'approvazione del progetto esecutivo – avvenuta con deliberazione di C.M. n. (...) - alla redazione del contratto, è tale da apparire incongruo e configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, co. 9 lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione 2016 -2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016, e dall'art. 6, co.1 lett. l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità amministrativa. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p>   | 4 |
| <p>Nel contratto non si dà atto della comunicazione da parte (...) della (...) composizione societaria e delle altre informazioni previste dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.</p>   | 4 | <p>Il contratto deve dare atto della comunicazione da parte (...) della (...) composizione societaria e delle altre informazioni, in previsione dell'obbligo di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.</p>  | 4 |
| <p>Nelle premesse del contratto (...) si legge "con Determinazione Dirigenziale (...), esecutiva ai sensi di legge, il Dirigente del Servizio (...) affidava l'appalto di che trattasi, ai patti e alle condizioni stabiliti nel Capitolato Speciale di Appalto". Sul punto, si rileva che ai sensi dell'art. 137, c. 3 del D.P.R. n. 207/2010 "i documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale (...)" ma che dal testo contrattuale non sembra evincersi che il Capitolato Speciale sia contemplato quale documento allegato al contratto.</p>   | 1 | <p>Ai sensi dell'art. 137, c. 3 del D.P.R. n. 207/2010 il Capitolato Speciale di Appalto deve essere contemplato tra i documenti materialmente allegati al contratto.</p>  |   |
| <p>Pur se l'art. (...) del contratto annovera il Capitolato Speciale di Appalto tra gli atti allegati al medesimo, il documento non appare materialmente allegato.</p>  | 1 | <p>Ai sensi dell'art. 137, c. 3 del D.P.R. n. 207/2010 il Capitolato Speciale di Appalto deve essere contemplato tra i documenti materialmente allegati al contratto.</p>  |   |
| <p>All'art. (...) del contratto si legge: "(...), per eventuali contrasti tra le norme del presente contratto e le norme del Capitolato e dell'offerta, le parti, di comune accordo, dichiarano prevalenti queste ultime"; tuttavia, il Capitolato Speciale d'Appalto ancorché richiamato nel menzionato art. (...) non è contemplato tra la documentazione allegata al contratto, in base a quanto statuito dall'art. 137, comma 3 del D.P.R. 207/2010.</p>  | 1 | <p>Ai sensi dell'art. 137, c. 3 del D.P.R. n. 207/2010 il Capitolato Speciale di Appalto deve essere contemplato tra i documenti materialmente allegati al contratto.</p>  | 4 |
| <p>L'art. (...) del contratto riporta "Sono a carico dell'impresa tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto (...), che seppure non materialmente allegati, ne formano parte integrante". Sul punto, si rileva che ai sensi dell'art. 137, c. 3 del D.P.R. n. 207/2010 "i documenti elencati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il capitolato speciale (...)".</p>   | 1 | <p>Ai sensi dell'art. 137, c. 3 del D.P.R. n. 207/2010 il Capitolato Speciale di Appalto deve essere contemplato tra i documenti materialmente allegati al contratto.</p>  |   |
| <p>Il contratto non dà atto né del decorso del termine di cui all'art. 11, c. 10, del D.lgs. 163/06 né dell'esito dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 11, comma 10 ter, del medesimo D.lgs. 163/2006.</p>  | 2 | <p>Il contratto deve dare atto sia del decorso del termine di cui all'art. 11, c. 10, del D.lgs. 163/06 che dell'esito dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 11, comma 10 ter, del medesimo D.lgs. 163/2006.</p>  |   |
| <p>Il contratto non dà atto dello spirare del termine di cui all'art. 11, c. 10, del D.lgs. 163/2006, né di versare, nel caso di specie, in una delle ipotesi di eccezioni contemplate dal legislatore. In merito, si richiama, infine, l'art. 121, c. 1, lett. c. del D.lgs. 104/2010. Non viene dato atto, altresì, dell'esito dell'istruttoria ai sensi del c. 10 ter dell'art. 11 del richiamato decreto.</p>   | 2 | <p>Il contratto deve dare atto sia del decorso del termine di cui all'art. 11, c. 10, del D.lgs. 163/06 che dell'esito dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 11, comma 10 ter, del medesimo D.lgs. 163/2006.</p>  | 4 |
| <p>Il contratto non riporta il codice fiscale dell'affidatario.</p>   | 3 | <p>Il contratto deve riportare il numero di codice fiscale dell'affidatario.</p>   |   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>Il contratto non riporta il numero di codice fiscale dell'affidataria; peraltro, atteso che il Servizio telematico Verifiche PA della C.C.I.A.A., inserendo il codice di P.IVA dell'affidataria, ha negato l'accesso causa "c.f. inserito non è presente", il controllo è stato espletato in assenza degli elementi cognitivi desumibili dalla predetta consultazione.</p>   | 3 | Il contratto deve riportare il numero di codice fiscale dell'affidataria.   | 4 |
| <p>Al fini del perfezionamento dell'obbligazione con la sottoscrizione del testo contrattuale proposto, rileva esplicitare, nelle premesse dell'atto, la sussistenza degli stanziamenti in entrata e di spesa (ove iscritti a residui) in relazione all'operazione di riaccertamento straordinario dei residui di cui all'art. 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche e, dunque, i provvedimenti adottati per la reimputazione contabile degli stessi per accertare l'entrata e impegnare la spesa secondo le nuove regole di contabilità degli Enti Locali.</p>   | 3 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 3 |
| <p>Il contratto non reca i timbri di congiunzione, tra i fogli che lo compongono.</p>   | 3 | Tra i fogli che compongono il contratto devono essere apposti apposti timbri di congiunzione.   | 3 |
| <p>Si richiamano le osservazioni segretariali espresse in sede di adozione di deliberazione di G.C. n. (...) e, in particolare, la necessità di prevedere, da parte delle singole Istituzioni scolastiche una fase di rendicontazione della gestione del fondo assegnato ed, attraverso l'attività dei Dirigenti dei Servizi competenti, un controllo ed una verifica continua sull'adempimento da parte del personale delle istituzioni scolastiche delle funzioni di collaborazione oggetto delle Convenzioni.</p>  | 3 | Il trasferimento di risorse dall'Ente a funzionari esterni per l'erogazione di compensi per prestazioni (straordinarie) di servizi convenzionalmente convenute, obbliga, quantomeno, il funzionario stesso a rendere il conto della gestione ed il dirigente dell'Ente, preposto alla vigilanza e al controllo sulla corretta gestione dei fondi, all'adozione di apposito provvedimento a discarico delle somme.   | 3 |
| <p>Nel testo contrattuale si legge che "con <i>Disposizione Dirigenziale n. (...)</i>, il dirigente del Servizio (...) autorizzava, per le motivazioni ivi espresse, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 302 c. 2 del DPR 207/2010 l'esecuzione anticipata delle prestazioni". Si rammenta che le ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto neutralizzati. Peraltro, l'eccezionalità dell'anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, postula, necessariamente per sua stessa natura, una durata molto limitata, non potendo l'anticipazione stessa che riferirsi a motivi eccezionali. Sul punto, si richiamano i contenuti delle relazioni segretariali sulle risultanze del controllo ai sensi dell'art. 15, c.1 del regolamento del sistema dei controlli interni (v. da ultimo relazione semestrale n. 6 resa nota con PG/333229 del 18/04/2016).</p> | 3 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 3 |
| <p>La forma pubblica amministrativa adottata ai fini della stipula del contratto, non appare in linea con le prescrizioni del documento "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 10 marzo 2016, nonché con i contenuti della nota segretariale PG/284893 del 4 aprile 2016 che definisce il regime transitorio, in sede di prima applicazione del richiamato documento. La fattispecie configura un nuovo affidamento mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. a) del Codice degli Appalti.</p>   | 3 | Ai fini della stipula, la forma contrattuale deve essere in linea con le prescrizioni del documento "Linee Guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni" approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 10 marzo 2016, nonché con i contenuti della nota segretariale PG/284893 del 4 aprile 2016.  | 3 |
| <p>Il contratto non richiama il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, che ai sensi dell'art. 2, c. 3, del medesimo Codice, trova applicazione anche nei confronti delle "imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli (...)", non quantifica penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice, né prevede clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate ed, infine, non richiama la dichiarazione con la quale il contraente attesta il rispetto dei requisiti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, c. 42 della L. 196/2012 e recepito anche dal Codice di Comportamento dell'Ente, nonché ai sensi del punto 4.17. del Piano triennale di prevenzione alla corruzione 2015-2017 adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 20 febbraio 2015. Si richiama, altresì, la nota segretariale PG/2015/364907 del 7 maggio 2015, sventata ad oggetto «Piano Triennale della corruzione 2015-2017. Misura: "Attività successiva alla cessazione del rapporto di pubblico impiego" - direttiva in merito all'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001».</p>  | 3 | Il contratto deve richiamare il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, che trova applicazione anche nei confronti delle "imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli (...)", nonché quantificare penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice e prevedere clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportato ed, infine, richiamare specifica dichiarazione, da rendersi a cura del contraente, in merito al rispetto della previsione di cui all'art. 53, c. 16 ter, del D.lgs. 165/2001. | 3 |
| <p>La convenzione non riporta la data in cui è avvenuta la sottoscrizione della stessa.</p>   | 3 | La convenzione deve riportare la data in cui è avvenuta la sottoscrizione.  | 3 |
| <p>All'art. (...) del contratto - rubricato "Tracciabilità finanziaria" - è riportato il termine "cointimato" in luogo di "subcontraente".</p>  | 3 | Operare le opportune correzioni di cui al rilievo n. (...) che precede. Sul punto, si richiama l'Allegato 1 "Schema della clausola da inserire nel contratto tra stazione appaltante e appaltatore ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche" alla determinazione dell'A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 8 del 18 novembre 2010.   | 3 |
| <p>Si rappresenta che la nota di richiesta di informazioni antimafia è indicato essere pervenuta alla locale Prefettura in data (...); pertanto, per il tempo trascorso, essa può ritenersi concludente ai fini dell'ipotesi normativa prevista dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011 e richiamata nelle premesse contrattuali, ove il Servizio (...) abbia accertato che non siano intervenuti, nel frattempo, mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'impresa oggetto della predetta richiesta.</p>  | 3 | Operare le verifiche richieste dal rilievo (...) che precede, provvedendo al rinnovo della richiesta di informazioni antimafia nell'ipotesi in cui siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'affidataria.   | 3 |

|  |          |   |          |
|--|----------|---|----------|
| <p>L'art. (...) del testo contrattuale riporta: "Si dà atto che sono decorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte della Prefettura di Napoli della richiesta di informazioni prefettizie come da nota di consegna PEC del (...) di cui al Protocollo di legalità agli atti del Servizio (...). Per il tempo trascorso, la predetta richiesta può ritenersi concludente, ai fini dell'ipotesi normativa prevista dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/11, ove codesto Servizio (...) abbia accertato che non siano intervenuti, nel frattempo, mutamenti nell'assetto societario e gestionale della impresa oggetto della predetta richiesta.</p>  | <p>1</p> | <p>Operare le verifiche richieste dal rilievo (...) che precede, provvedendo al rinnovo della richiesta di informazioni antimafia nell'ipotesi in cui siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'affidataria.</p>  | <p>3</p> |
| <p>L'art. (...) del testo contrattuale riporta: "Il presente contratto, atteso l'infruttuoso decorso del termine di cui all'art. 92 comma 2 del D.lgs 159/2011, consistente in 30 giorni dalla avvenuta ricezione in data (...) da parte dell'UTG di Napoli della richiesta di informazione prefettizia in capo all'aggludicatario e all'ausiliario (...). Per il tempo trascorso, la predetta richiesta può ritenersi concludente, ai fini dell'ipotesi normativa prevista dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/11, ove codesto Servizio (...) abbia accertato che non siano intervenuti, nel frattempo, mutamenti nell'assetto societario e gestionale della impresa oggetto della predetta richiesta;</p>  | <p>1</p> | <p>Operare le verifiche richieste dal rilievo (...) che precede, provvedendo al rinnovo della richiesta di informazioni antimafia nell'ipotesi in cui siano intervenuti mutamenti nell'assetto societario e gestionale dell'affidataria.</p>  | <p>3</p> |
| <p>Il contratto richiama quali allegati una serie di documenti che, tuttavia, non compaiono in allegato allo stesso. Si richiama, sul punto, l'art. 137, c. 3, del DPR 207/2010 che disciplina i documenti che devono essere richiamati e materialmente allegati al contratto.</p>   | <p>1</p> | <p>Il contratto deve essere corredato da tutti i documenti che, ai sensi dell'art. 137, c. 3, del DPR 207/2010, devono essere richiamati e materialmente allegati allo stesso. Il contratto deve essere, altresì, corredato dai documenti richiamati nel testo quali allegati allo stesso.</p>  | <p>3</p> |
| <p>Il contratto richiama quali documenti allegati sub (...) e (...) il capitolato speciale d'appalto e la polizza fideiussoria, tuttavia la predetta documentazione non appare allegata al contratto.</p>  | <p>1</p> | <p>Il contratto deve essere corredato da tutti i documenti che, ai sensi dell'art. 137, c. 3, del DPR 207/2010, devono essere richiamati e materialmente allegati allo stesso. Il contratto deve essere, altresì, corredato dai documenti richiamati nel testo quali allegati allo stesso.</p>  | <p>3</p> |
| <p>Il Capitolato Speciale d'Appalto non è contemplato tra le documentazione trasmessa in uno al contratto pur essendo richiamato (all'art. (...) del contratto) quale documento materialmente allegato, in conformità alla previsione di cui all'art. 137, c. 3 del DPR 207/2010. Si rileva, altresì, che all'art. (...) del contratto si riporta contraddittoriamente che il Capitolato Speciale d'Appalto non è materialmente allegato allo stesso. Inoltre, il contratto, richiama una serie di altri documenti quali allegati da "sub (...) " a "sub (...)", tuttavia, il contratto non appare corredato da documenti allegati.</p>  | <p>1</p> | <p>Il contratto deve essere corredato da tutti i documenti che, ai sensi dell'art. 137, c. 3, del DPR 207/2010, devono essere richiamati e materialmente allegati allo stesso. Il contratto deve essere, altresì, corredato dai documenti richiamati nel testo quali allegati allo stesso.</p>  | <p>3</p> |
| <p>In merito alla procedura adottata ai fini dell'affidamento in esame, si rammenta che con l'accordo quadro la Stazione Appaltante effettua una gara unica, accorpando, per un determinato arco temporale, prestazioni omogenee e ripetitive, rispetto alle quali non v'è certezza ex ante in ordine alla quantità di lavori, servizi o prodotti che nel tempo dovranno essere acquisiti (ed ai relativi prezzi), cosicché essa procede all'affidamento dei singoli appalti man mano che l'esatta misura e consistenza delle attività viene definita, sulla base di clausole e condizioni economiche pattuite con l'operatore economico selezionato mediante procedura di evidenza pubblica. (cfr. Parere dell' ANAC n.24 del 23/02/2012). L' Autorità Nazionale Anticorruzione ha, altresì, precisato che "le condizioni dell'appalto e pertanto l'oggetto e le attività devono comunque essere individuate e definite nella loro tipologia, non potendo considerare tale accordo come un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'Amministrazione" (cfr. deliberazione 20 febbraio 2007 n. 40).</p> <p>Nel caso di specie, il contratto ha ad oggetto la manutenzione ordinaria delle strade, piazze, viali e loro pertinenze nell'ambito del territorio della Municipalità (...), che ai sensi dell'art. 1, c. 8 del Capitolato speciale d'Appalto, parrebbero individuate a mezzo dell'allegato (...) del menzionato capitolato, che, tuttavia, non compare in allegato allo stesso.</p>                    | <p>2</p> | <p>Il contratto deve individuare le opere oggetto dell'attività manutentiva, non potendo l'accordo quadro costituire un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'amministrazione. Il Capitolato Speciale di appalto deve essere corredato da copia degli atti in esso richiamati quale documentazione allegata.</p> | <p>3</p> |
| <p>In merito alla procedura adottata ai fini dell'affidamento in esame, si rammenta che con l'accordo quadro la Stazione Appaltante effettua una gara unica, accorpando, per un determinato arco temporale, prestazioni omogenee e ripetitive, rispetto alle quali non v'è certezza ex ante in ordine alla quantità di lavori, servizi o prodotti che nel tempo dovranno essere acquisiti (ed ai relativi prezzi), cosicché essa procede all'affidamento dei singoli appalti man mano che l'esatta misura e consistenza delle attività viene definita, sulla base di clausole e condizioni economiche pattuite con l'operatore economico selezionato mediante procedura di evidenza pubblica. (cfr. Parere dell' ANAC n.24 del 23/02/2012). L' Autorità Nazionale Anticorruzione ha, altresì, precisato che "le condizioni dell'appalto e pertanto l'oggetto e le attività devono comunque essere individuate e definite nella loro tipologia, non potendo considerare tale accordo come un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'Amministrazione" (cfr. deliberazione 20 febbraio 2007 n. 40).</p> <p>Nel caso di specie, il contratto ha ad oggetto la manutenzione ordinaria delle strade, piazze, parcheggi, arredo urbano e loro pertinenze nell'ambito del territorio della Municipalità (...), che, ai sensi dell'art. 7, c. 2 del Capitolato speciale d'Appalto, parrebbero individuate a mezzo dell'allegato "B.1" al menzionato capitolato, che, tuttavia, non compare in allegato allo stesso.</p> | <p>1</p> | <p>Il contratto deve individuare le opere oggetto dell'attività manutentiva, non potendo l'accordo quadro costituire un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'amministrazione. Il Capitolato Speciale di appalto deve essere corredato da copia degli atti in esso richiamati quale documentazione allegata.</p> | <p>3</p> |

|  |          |   |          |
|--|----------|---|----------|
| <p>Il contratto, (...) riporta che "con Determinazione Dirigenziale (...), il Dirigente del Servizio (...) ha autorizzato, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 ed ai sensi dell'art. 302 commi 2 del DPR 207/2010, la società (...) all'esecuzione anticipata (...)". Sul punto si ricorda che le ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente procedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto neutralizzati.</p> <p>Tanto più che tra l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva (...) e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>  | <p>2</p> | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva (...) - è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016, e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Contratti successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p> | <p>3</p> |
| <p>Il contratto, a p. (...) riporta che con determinazione dirigenziale n. (...) Coordinatore e il dirigente (...), affidavano l'appalto, autorizzando l'esecuzione anticipata in via di urgenza ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006. Sul punto si ricorda che le ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente procedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" nonché come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto neutralizzati.</p> <p>Tanto più che tra l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva n. (...) registrata all'I.G. con il n. (...), e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>  | <p>1</p> | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva (...) - è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016, e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p> | <p>3</p> |
| <p>In merito ai criteri adottati dalla Stazione Appaltante ai fini dell'individuazione dell'operatore affidatario, si osserva che l'art. 176, c. 2, del DPR 207/2010 prevede che "l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico". Sul punto, la nota segretariale PG/2014/188141 del 05/03/2014 chiarisce che «La ratio della norma è quella di superare ogni indugio nell'esercizio dell'azione amministrativa da porre in essere ai fini dell'immediata esecuzione dei lavori indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e, pertanto, la diligenza interessata opererà, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, rotazione e non discriminazione, con gli strumenti semplificati previsti nel Codice degli Appalti e ritenuti più idonei alla fattispecie da risolvere, non escludendosi l'ipotesi di formare elenchi aperti di operatori economici cui attingere per l'affidamento (esecuzione) di lavori di somma urgenza, con l'onere però di "[...] pubblicizzare adeguatamente la volontà dell'amministrazione di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare mediante la pubblicazione di un avviso reso conoscibile secondo modalità idonee." (...) A tanto aggiungasi che la Giunta comunale, con deliberazione n. 1002/2011, poi integrata con deliberazione n. 738/2012, ha disposto, nell'ambito delle iniziative volte a favorire l'azione di contrasto ai fenomeni delittuosi connessi al racket ed all'usura, l'istituzione di un elenco di operatori economici in possesso di specifici requisiti, cui attingere per l'esecuzione di lavori di somma urgenza nel rispetto dei principi di "rotazione e non discriminazione".». Si richiama, altresì, la deliberazione di G.C. n. 499 del 31 luglio 2015 con cui viene disposta, per le procedure "semplificate" di affidamento di lavori e forniture di beni e servizi (ovvero procedure ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006, lavori di somma urgenza, procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando) l'istituzione di elenchi aperti di operatori economici, che consente una maggiore celerità di reperimento degli stessi, assicurando nel contempo il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, non discriminazione e tutelando la libera concorrenza a mezzo della più ampia partecipazione degli operatori interessati.</p> <p>Nel caso di specie, tuttavia, dall'esame della determinazione dirigenziale (...) si evince che l'operatore è stato selezionato in quanto "già operante nel territorio (...)".</p> | <p>1</p> | <p>La selezione dell'operatore economico affidatario dei lavori di somma urgenza deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, rotazione e non discriminazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. 163/2006, previa consultazione dell'elenco di operatori economici istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 1002/2011, poi integrata con deliberazione n. 738/2012.</p>  | <p>3</p> |

Nelle premesse della determinazione dirigenziale [...] di affidamento dei lavori di somma urgenza, è riportato che "le circostanze risultavano tali da non consentire alcun indugio, visti gli artt. 176 del D.R.R. 207/2010 e art.18 L.R.3/2007 per cui [...] hanno provveduto a interpellare la ditta affidataria dell'appalto manutenzione impianti, [...], in quanto la suddetta impresa è in possesso dei requisiti, delle potenzialità e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione dell'intervento, [...]" In merito ai criteri adottati dalla Stazione Appaltante ai fini dell'individuazione dell'operatore affidatario dei lavori di somma urgenza, si rappresenta che essi sono, comunque, da rinvenirsi nelle vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, tra cui, in particolare, l'art. 176, comma 2 del DPR 207/2010 il quale prevede che "l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico". Sul punto, la nota segretariale PG/2014/188141 del 06-03-2014 avente ad oggetto "Affidamenti diretti per lavori di somma urgenza, per lavori variativi e supplementari conseguenti a varianti in corso d'opera e per proroghe o rinnovi contrattuali. Sussistenza dei presupposti e condizioni di Legge. Indicazioni e direttive esplicative della funzione di assistenza giuridico-amministrativa e di controllo.", chiarisce che «La ratio della norma è quella di superare ogni indugio nell'esercizio dell'azione amministrativa da porre in essere ai fini dell'immediata esecuzione dei lavori indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e, pertanto, la dirigenza interessata opererà, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, rotazione e non discriminazione, con gli strumenti semplificati previsti nel Codice degli Appalti e ritenuti più idonei alla fattispecie da risolvere, non escludendosi l'ipotesi di formare elenchi aperti di operatori economici cui attingere per l'affidamento (esecuzione) di lavori di somma urgenza, con l'onere però di [...] pubblicizzare adeguatamente la volontà dell'amministrazione di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare mediante la pubblicazione di un avviso reso conoscibile secondo modalità idonee." (...) A tanto aggiungasi che la Giunta comunale, con deliberazione n. 1002/2011, poi integrata con deliberazione n. 738/2012, ha disposto, nell'ambito delle iniziative volte a favorire l'azione di contrasto ai fenomeni delittuosi connessi al racket ed all'usura, l'istituzione di un elenco di operatori economici in possesso di specifici requisiti, cui attingere per l'esecuzione di lavori di somma urgenza nel rispetto dei principi di "rotazione e non discriminazione"». A tal fine, si richiama, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 499 del 31 luglio 2015 con cui viene disposta, per le procedure "semplificate" di affidamento di lavori e forniture di beni e servizi (ovvero procedure ex art. 125 del D.lgs. 163/2006, lavori di somma urgenza, procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando) l'istituzione di elenchi aperti di operatori economici, che consente una maggiore celerità di reperimento degli stessi, assicurando nel contempo il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, non discriminazione, nonché dei principi di rotazione e di concorrenza garantendo la più ampia partecipazione degli operatori interessati.

La selezione dell'operatore economico affidatario dei lavori di somma urgenza deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, rotazione e non discriminazione di cui all'art. 2 del D.lgs. 163/2006, previa consultazione dell'elenco di operatori economici istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 1002/2011, poi integrata con deliberazione n. 738/2012.

La motivazione in ordine ai criteri adottati dalla stazione appaltante ai fini dell'individuazione dell'operatore economico affidatario dei lavori di somma urgenza, si rinvia per relationem nella deliberazione di Giunta Comunale n. 778 del 21 novembre 2015, di proposta al Consiglio Comunale. Nella predetta deliberazione, si riporta che *Le condizioni rilevate ed il pericolo in concreto accertato hanno imposto l'attivazione delle procedure previste per la somma urgenza allertando la ditta [...] in possesso di capacità tecniche organizzative adeguate all'intervento richiesto accertate sulla base di precedenti interventi nei confronti dell' [...]".* Sul punto, giova ricordare che le modalità di individuazione dei soggetti affidatari dei lavori di somma urgenza sono, comunque, da rinvenirsi nell'art. 176, comma 2 del DPR 207/2010 il quale prevede che "l'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico". Al riguardo, la nota segretariale PG/2014/188141 del 06-03-2014 chiarisce che «[...] la dirigenza interessata opererà, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, rotazione e non discriminazione, con gli strumenti semplificati previsti nel Codice degli Appalti e ritenuti più idonei alla fattispecie da risolvere, non escludendosi l'ipotesi di formare elenchi aperti di operatori economici cui attingere per l'affidamento (esecuzione) di lavori di somma urgenza, [...]. A tanto aggiungasi che la Giunta comunale, con deliberazione n. 1002/2011, poi integrata con deliberazione n. 738/2012, ha disposto, nell'ambito delle iniziative volte a favorire l'azione di contrasto ai fenomeni delittuosi connessi al racket ed all'usura, l'istituzione di un elenco di operatori economici in possesso di specifici requisiti, cui attingere per l'esecuzione di lavori di somma urgenza nel rispetto dei principi di "rotazione e non discriminazione"». A tal fine, si richiama, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 499 del 31 luglio 2015 con cui viene disposta, per le procedure "semplificate" di affidamento di lavori e forniture di beni e servizi, l'istituzione di elenchi aperti di operatori economici.

La selezione dell'operatore economico affidatario dei lavori di somma urgenza deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, rotazione e non discriminazione di cui all'art. 2 del D.lgs. 163/2006, previa consultazione dell'elenco di operatori economici istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 1002/2011, poi integrata con deliberazione n. 738/2012.

L'oggetto del contratto non riporta l'esatta indicazione della sede legale della società aggiudicataria.

L'oggetto del contratto deve riportare la corretta indicazione della sede legale della società aggiudicataria.



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>Tramite il Mercato Elettronico i Punti Ordinanti (PO) possono effettuare, ai sensi dell'art. 328, c. 4, del D.P.R.207/2010, acquisti di beni e servizi sotto soglia:</p> <p>a) in applicazione delle procedure di acquisto in economia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cottimo fiduciario - per il quale lo strumento telematico a disposizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è la Richiesta di Offerta (RDO);</li> <li>• Affidamenti diretti - realizzabili sul MEPA mediante Ordine Diretto (OD) o RDO con un unico fornitore;</li> </ul> <p>b) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte - realizzabili sul MEPA mediante RDO rivolta ai fornitori abilitati.</p> <p>Dalla lettura della documentazione trasmessa si evince che l'Ente ha optato per la forma di affidamento diretto, ricorrendo allo strumento telematico dell'Ordine Diretto.</p> <p>Tanto premesso, si rappresenta che né nel testo contrattuale, né nella scarna documentazione ad esso allegata, si rinvergono richiami all'accertamento dei requisiti di ordine generale e di regolarità tributaria di cui al programma 100 della RPP (...) in capo all'affidatario ed, infine, alla costituzione della polizza fideiussoria ex art. 113 del D.lgs. 163/2006.</p> <p>In particolare, per quanto concerne l'accertamento dei requisiti ex art. 38 del Codice degli Appalti, si richiama l'art. 125, c. 12, del D.lgs. 163/2006 secondo cui "L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale".</p> | 2 | <p>Al fine di consentire una più agevole ricostruzione dell'iter procedimentale che mette capo alla stipula del contratto, appare opportuno allegare al medesimo gli atti costituenti le fasi salienti della procedura di affidamento. In particolare il medesimo deve dare atto dell'accertamento dei requisiti di ordine generale e di regolarità tributaria di cui al programma 100 della RPP 2015/2017 in capo all'affidatario ed, infine, della costituzione della polizza fideiussoria ex art. 113 del D.lgs. 163/2006.</p> | 2 |
| <p>L'art. (...) del contratto in ordine alle spese contrattuali appare incompleto, atteso che non è specificata la data del bonifico.</p>   | 2 | <p>L'art. (...) del contratto in ordine alle spese contrattuali deve essere completato con la data del bonifico.</p>  | 2 |
| <p>Il testo contrattuale reca, quale sede dell'operatore contraente, (...), in luogo di (...), come si evince da documento di verifica di autocertificazione acquisito d'ufficio.</p>   | 2 | <p>Il contratto deve indicare la corretta sede dell'operatore economico contraente.</p>   | 2 |
| <p>I contenuti dell'art. (...) del contratto che si riferiscono al Codice di Comportamento adottato dal Comune di Napoli con delibera di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, sono incompleti oltre che riportati con termini non propri; in particolare, non si quantificano le sanzioni economiche da irrogare nelle ipotesi di violazione dello stesso e non si prevedono espressamente clausole di risoluzione automatica, di cui all'art. 3, c. 2, del richiamato Codice.</p>   | 2 | <p>In conformità alla previsione di cui all'art. 3, c. 2, del Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dall'Ente, il contratto deve prevedere, espressamente, la quantificazione delle sanzioni economiche da irrogare nelle ipotesi di violazione del Codice di Comportamento nonché le clausole di risoluzione automatica nelle ipotesi di violazioni reiterate dello stesso.</p>  | 2 |
| <p>L'art. (...) del contratto appare ricondurre all'art. 92 del D.lgs. 159/2011 la prevista condizione risolutiva, cui è subordinata la stipula del contratto; tuttavia, la citata disposizione, nell'ipotesi di sopravvenienza di informazione antimafia interdittiva, riconosce all'Ente il diritto di recesso dal contratto. Si rileva, altresì, che non è esplicitato l'evento dedotto in condizione che, peraltro, appare una previsione punitiva, in luogo di una previsione obbligatoria che consegue all'applicazione del vigente Protocollo di Legalità sottoscritto dall'Ente con la locale Prefettura. (cfr. clausola n. 4 riportata all'art. 8 del richiamato Protocollo). Sul punto, si rammenta, infine, che, in conformità alla previsione di cui all'art. 99, c. 2 bis del D.lgs. 159/2011, dal 7 gennaio 2016 è operativa la Banca Dati Unica della documentazione antimafia, di cui al DPCM 193 del 30 ottobre 2014; pertanto, la documentazione antimafia da richiedersi prima di stipulare contratti, è conseguita mediante consultazione della Banca Dati da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, del D.lgs. 159/2011.</p>  | 2 | <p>I contenuti dell'art. (...) del contratto devono essere in linea con la richiamata disposizione di cui all'art. 92, c.3, del D.lgs. 159/2011 e con il vigente Protocollo di Legalità sottoscritto dall'Ente con la locale Prefettura. Operare le verifiche di cui all'ultimo capoverso del rilievo (...) che precede.</p>  | 2 |
| <p>Nel contratto non si dà atto della data di sottoscrizione dello stesso.</p>  | 2 | <p>Nel contratto occorre dare atto della data di sottoscrizione dello stesso.</p>   | 2 |
| <p>La durata dell'appalto prevista per il triennio (...) non appare coerente con le tempistiche della procedura di gara, indetta, tra l'altro, a dicembre del (...) - con determinazione dirigenziale n. (...) - ovvero quando ormai la prima annualità volgeva al termine.</p>   | 2 | <p>La durata dell'appalto deve essere coerente con le tempistiche di svolgimento delle fasi della procedura di gara che viene indetta con determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 11, c. 2 del Codice degli Appalti.</p>   | 2 |
| <p>Nel contratto non si riporta la clausola di cui all'art. 3 della L.136/2010 e succ. modif. e integr. in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; come chiarito dall'AVCP (oggi ANAC) con determinazione n.10 del 22.12.2010: " (...) le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applicano a tutti i casi in cui sia stipulato un contratto di appalto pubblico tra operatore economico e committente pubblico, indipendentemente dall'esperimento o meno di una gara per l'affidamento dell'opera o del servizio e senza deroghe per gli appalti di modico valore".</p>  | 2 | <p>Il contratto deve riportare la clausola di cui all'art. 3 della L.136/2010 e succ. modif. e integr. in materia di obblighi di tracciabilità finanziaria.</p>   | 2 |
| <p>Nelle premesse contrattuali è riportato che con la determinazione dirigenziale di affidamento si è proceduto ad autorizzare l'esecuzione anticipata della prestazione ai sensi dell'art. 11, comma 9 del D.Lgs. n. 163/06. Si rammenta che l'esecuzione anticipata della prestazione, rappresenta una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, discende che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n.254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L.190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, al rilascio della cauzione definitiva ex art.113 del codice degli Appalti, e garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione sono di fatto in tutto o in parte neutralizzati, come nel caso di specie ove l'efficacia della polizza definitiva è successiva alla data di inizio dei lavori.</p>  | 2 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>   | 2 |
| <p>Il contratto non dà atto della decorrenza del termine di 35 giorni di cui ai c. 10 dell'art.11 del D.lgs. 163/2006, dell'esito dell'istruttoria ai sensi del c. 10 ter, dell'art. 11 del D.lgs. 163/06, né del rispetto del termine per la stipula del contratto di cui all'art. 11, c. 9 del D.lgs. 163/2006 ovvero di versare, nel caso di specie, nelle relative ipotesi di eccezione disciplinate dal Codice degli Appalti.</p>  | 2 | <p>Il contratto deve dare atto del rispetto delle statuizioni di cui all'art.11, cc. 9, 10 e 10 ter del D.lgs. 163/2006 ovvero di versare nelle relative ipotesi di eccezione previste dal Codice degli Appalti.</p>  | 2 |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>Il testo contrattuale non dà atto della decorrenza del termine di 35 giorni di cui al c. 10 dell'art. 11 del D.lgs. 163/2006 né della ricorrenza di una delle ipotesi derogatorie espressamente disciplinate al successivo comma 10 bis; altresì non dà atto dell'esito dell'istruttoria ai sensi del c. 10 ter, dell'art. 11 del D.lgs. 163/06.</p>   | 2 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 2 |
| <p>All'art. (...) del testo contrattuale si legge: "Durata del servizio: (...), secondo la rimodulazione temporale del progetto come specificato nella Determinazione Dirigenziale n. (...) e dalla nota (...)", tuttavia, si rileva che, a fronte di una precisata riduzione delle ore lavorate, non appare disposta una proporzionale riduzione dell'importo contrattuale, né sono esplicitate le ragioni in forza delle quali l'importo contrattuale resta invariato. Sul punto, si rileva, altresì, che la richiamata rimodulazione temporale del progetto non appare disposta con atto gestionale della competente dirigenza.</p>  | 2 | Operare le verifiche richieste dal rilievo (...) che precede in ordine all'entità dell'importo contrattuale.  | 2 |
| <p>In merito alla conclusione di un Accordo Quadro, si rammenta che la Stazione Appaltante effettua una gara unica, accorpando, per un determinato arco temporale, prestazioni omogenee e ripetitive, rispetto alle quali non v'è certezza ex ante in ordine alla quantità di lavori, servizi o prodotti che nel tempo dovranno essere acquisiti (ed ai relativi prezzi), cosicché essa procede all'affidamento dei singoli appalti man mano che l'esatta misura e consistenza delle attività viene definita, sulla base di clausole e condizioni economiche pattuite con l'operatore economico selezionato mediante procedura di evidenza pubblica. (cfr. Parere dell' ANAC n.24 del 23/02/2012). L' Autorità Nazionale Anticorruzione ha, altresì, precisato che "le condizioni dell'appalto e pertanto l'oggetto e le attività devono comunque essere individuate e definite nella loro tipologia, non potendo considerare tale accordo come un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'Amministrazione" (cfr. deliberazione 20 febbraio 2007 n. 40).</p>   | 2 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 2 |
| <p>Il contratto in esame ha ad oggetto la proroga del servizio (...). In merito all'applicazione del divieto di proroga contrattuale di cui all' art. 57, c. 7, del D.lgs. 163/2006, si rammenta che il Consiglio di Stato - sez. III - con sentenza n. 3580 del 5 luglio 2013 ha chiarito che «[...] allorché la possibilità della "proroga" contrattuale sia resa nota ai concorrenti sin dall'inizio delle operazioni di gara, cosicché ognuno possa formulare le proprie offerte in considerazione della durata eventuale del contratto, nessuna lesione dell'interesse pubblico alla scelta del miglior contraente è possibile riscontrare, né alcuna lesione dell'interesse generale alla libera concorrenza, essendo la fattispecie del tutto analoga, dal punto di vista della tutela della concorrenza, a quella nella quale si troverebbero le parti contraenti nell'ipotesi in cui l'azienda avesse operato, ab initio, una scelta "secca" per la più lunga durata del contratto (...)».</p> <p>Si richiama, tuttavia, l'art. 12, c. 1, del R.D. n. 2440 del 1923, secondo cui "i contratti debbano avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto. (...)".</p> <p>Infine, recentemente l'A.N.AC. con comunicato del Presidente datato 4 novembre 2015, ha evidenziato che l'utilizzo improprio delle proroghe "può assumere profili di illegittimità e di danno erariale, allorché le amministrazioni interessate non dimostrino di aver attivato tutti quegli strumenti organizzativi/amministrativi necessari ad evitare il generale e tassativo divieto di proroga dei contratti in corso e le correlate distorsioni del mercato".</p> | 2 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 2 |
| <p>L'art. (...) del contratto non riporta né l'importo né gli estremi del deposito delle spese contrattuali. Sul punto si richiama l'art. 30, comma 2, del "Regolamento per la disciplina dei contratti" dell'Ente.</p>   | 2 | Il testo contrattuale deve dare atto dell'avvenuto pagamento nonché dell'importo delle spese contrattuali versate nella cassa comunale.   | 2 |
| <p>Pur essendo allegata al contratto nota (...) con cui il legale rappresentante dell'affidataria dichiara "di essere a conoscenza dell'obbligo di osservanza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente (...) e delle relative clausole sanzionatorie che si applicheranno in caso di violazione delle disposizioni in esso contenute", il contratto non definisce "penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato e clausole di risoluzione automatica del contratto (...)" da applicare all'affidataria nelle ipotesi di violazione del medesimo Codice e che, ai sensi dell'art. 2, c. 3, del richiamato Codice, vanno previste negli schemi contrattuali, né richiama la dichiarazione con la quale il contraente attesta il rispetto dei requisiti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, c. 42 della L. 196/2012 e recepito anche dal Codice di Comportamento dell'Ente, nonché ai sensi del punto 4.17. del Piano triennale di prevenzione alla corruzione 2015-2017 adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 20 febbraio 2015. Si richiama, altresì, la nota segretariale PG/2015/364907 del 7 maggio 2015, avente ad oggetto «Piano Triennale della corruzione 2015-2017. Misura: "Attività successiva alla cessazione del rapporto di pubblico impiego" - direttiva in merito all'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001».</p>   | 2 | Il contratto deve definire, nelle ipotesi di violazione del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente ed in conformità alla previsione di cui all'art. 2, c. 3 del medesimo Codice, "penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato e clausole di risoluzione automatica del contratto (...)" e richiamare specifica dichiarazione, da rendersi ad opera del contraente, in merito al rispetto della previsione di cui all'art. 53, c. 16 ter, del D.lgs. 165/2001. | 2 |
| <p>La determinazione dirigenziale n. (...), nell'elencare le forme di pubblicità cui è stato sottoposto il bando di gara, non dà atto della pubblicazione della lex specialis "sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio", ai sensi dell'art. 122, c. 5, del D.lgs. 163/2006; in merito, si richiama la deliberazione di Giunta regionale della Campania n. 45 del 28/02/2014, secondo cui: "Le attività di pubblicità di cui all'articolo 66 del D.lgs 12.04.2006, n.163, dei bandi e degli avvisi dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di competenza degli Enti aggiudicatori, delle Amministrazioni aggiudicatrici e delle stazioni appaltanti di ambito regionale e locale, debbono essere garantite attraverso il sito <a href="https://www.serviziopubblici.it/">https://www.serviziopubblici.it/</a> presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".</p>  | 2 | La determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva deve dare atto dell'assolvimento degli adempimenti in materia di pubblicità prescritti per legge.   | 2 |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>Tra l'adozione della determinazione dirigenziale n. (...) e la repertorizzazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>  | 2 | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione dirigenziale (...) e la repertorizzazione del contratto - è tale da apparire incongruo e configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016, e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p> | 2 |
| <p>Nelle premesse del testo contrattuale si riporta "che con Avviso Pubblico emanato con Disposizione n. (...), si procedeva ad invitare gli Enti del Terzo Settore (...)". Sul punto si richiama la nota del Segretario Generale PG/0451138 del 05.06.2015 avente ad oggetto: "Procedure di gara per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi. Report anni 2013 e 2014. Risultati. Considerazioni e indicazioni della funzione di assistenza giuridico-amministrativa e di controllo ex artt. 97 e 147 bis T.U. n. 267/2000. Monitoraggio delle procedure anche nel quadro più generale della funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Piano Anticorruzione".</p>  | 2 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 2 |
| <p>Il Capitolato Speciale di Appalto richiama disposizioni normative abrogate.</p>  | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   |   |
| <p>L'art. (...) del Capitolato Speciale di Appalto - rubricato "Oggetto dell'appalto" - si riferisce a lavori di ristrutturazione relativi ad un altro appalto; inoltre, lo stesso richiama disposizioni normative abrogate.</p>  | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 2 |
| <p>Tramite il Mercato Elettronico i Punti Ordinanti (PO) possono effettuare, ai sensi dell'art. 328, c. 4, del D.P.R.207/2010, acquisti di beni e servizi sotto soglia:</p> <p>a) in applicazione delle procedure di acquisto in economia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cottimo fiduciario - per il quale lo strumento telematico a disposizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è la Richiesta di Offerta (RDO);</li> <li>• Affidamenti diretti - realizzabili sul MEPA mediante Ordine Diretto (OD) o RDO con un unico fornitore;</li> </ul> <p>b) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte - realizzabili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante Richiesta di Offerta rivolta ai fornitori abilitati.</p> <p>Dalla lettura della documentazione trasmessa si evince che l'Ente ha optato per la forma di affidamento diretto, ricorrendo allo strumento telematico dell'Ordine Diretto.</p> <p>Tanto premesso, si rappresenta che né nel testo contrattuale, né nella scarna documentazione ad esso allegata, si rinvengono richiami all'accertamento dei requisiti di ordine generale in capo all'affidatario né alla costituzione della polizza fideiussoria ex art. 113 del D.lgs. 163/2006.</p> <p>In particolare, per quanto concerne l'accertamento dei requisiti ex art. 38 del Codice degli Appalti, si richiama l'art. 125, c. 12, del D.lgs. 163/2006 secondo cui "L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale".</p> <p>Infine, in merito agli accertamenti di regolarità tributaria di cui al programma 100 della RPP (...), nel contratto, alla riga denominata "Documenti allegati all'ordine", è riportato "DICHIARAZIONE PROGRAMMA 100"; tuttavia, il documento non è contemplato quale documento allegato al contratto.</p> | 1 | <p>Al fine di consentire una più agevole ricostruzione dell'iter procedimentale che mette capo alla stipula del contratto, appare opportuno allegare al medesimo gli atti costituenti le fasi salienti della procedura di affidamento. In particolare, il medesimo deve dare atto dell'accertamento dei requisiti di ordine generale e della costituzione della polizza fideiussoria ex art. 113 del D.lgs. 163/2006.</p>  | 3 |
| <p>Tramite il Mercato Elettronico i Punti Ordinanti (PO) possono effettuare, ai sensi dell'art. 328, c. 4, del D.P.R.207/2010, acquisti di beni e servizi sotto soglia:</p> <p>a) in applicazione delle procedure di acquisto in economia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cottimo fiduciario - per il quale lo strumento telematico a disposizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è la Richiesta di Offerta (RDO);</li> <li>• Affidamenti diretti - realizzabili sul MEPA mediante Ordine Diretto (OD) o RDO con un unico fornitore;</li> </ul> <p>b) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte - realizzabili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante Richiesta di Offerta rivolta ai fornitori abilitati.</p> <p>Dalla lettura della documentazione trasmessa si evince che l'Ente ha optato per la forma di affidamento diretto, ricorrendo allo strumento telematico dell'Ordine Diretto.</p> <p>Tanto premesso, si rappresenta che né nel testo contrattuale, né nella documentazione ad esso allegata, si rinvengono richiami all'accertamento dei requisiti di ordine generale e di regolarità tributaria di cui al programma 100 della RPP 2015/2017 in capo all'affidatario ed, infine, alla costituzione della polizza fideiussoria ex art. 113 del D.lgs. 163/2006.</p>  | 1 | <p>Al fine di consentire una più agevole ricostruzione dell'iter procedimentale che mette capo alla stipula del contratto, appare opportuno allegare al medesimo gli atti costituenti le fasi salienti della procedura di affidamento. In particolare, il medesimo deve dare atto dell'accertamento dei requisiti di ordine generale e della costituzione della polizza fideiussoria ex art. 113 del D.lgs. 163/2006.</p>  |   |
| <p>Nelle premesse contrattuali si legge che "non è stata presentata la polizza fideiussoria, ai sensi dell'art.113 del D.Lgs.n.163/2006, in quanto come emerge dalla nota (...) del Servizio (...) i lavori sono stati ultimati il giorno (...)". In merito, si rileva che non si rinvengono, nell'attuale quadro normativo in materia di contratti pubblici, ipotesi di esonero dalla prestazione della cauzione per la stipulazione dei contratti, fatta esclusione per l'art. 54 del R.D. 827/1924 che consente l'esonero dall'applicazione della cauzione - in casi speciali e subordinatamente al miglioramento del prezzo di aggiudicazione - nel caso di ditte, nazionali o estere, di cui sia nota la solidità economica e per particolari provviste. Tuttavia, l'A.N.AC. - da ultimo con parere AG 01/13 del 22 maggio 2013 - ha condiviso l'applicabilità di tale disposizione normativa solamente con riferimento agli acquisti in economia, "ove le esigenze di semplificazione e di celerità del procedimento prevalgono sulle garanzie richieste e sulla scorta di una prassi delle amministrazioni e di una conforme giurisprudenza della giurisdizione contabile (cfr. Corte dei Conti, Sez. centr. controllo, Deliberazione 18 ottobre 2011, n. 12, in AG 5 dicembre 2012, n. 21)", ipotesi non ravvisabile nel caso in esame.</p>   | 1 | <p>La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice degli Appalti è costituita dall'esecutore a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali. Più nello specifico, come chiaramente ricavabile dalla lettera della norma (art. 113, comma 5), la cauzione definitiva "copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione".</p>   | 2 |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>Nelle premesse contrattuali si legge che "che non è stata acquisita la polizza fiduciasoria, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs.n.163/2006, per le motivazioni riportate nella nota (...)". In merito, si rileva che non si rinvergono, nell'attuale quadro normativo in materia di contratti pubblici, ipotesi di esonero dalla prestazione della cauzione per la stipulazione dei contratti, fatta esclusione per l'art. 54 del R.D. 827/1924 che consente l'esonero dall'applicazione della cauzione - in casi speciali e subordinatamente al miglioramento del prezzo di aggiudicazione - nel caso di ditte, nazionali o estere, di cui sia nota la solidità economica e per particolari provviste. Tuttavia, l'ANAC - da ultimo con parere AG 01/13 del 22 maggio 2013 - ha condiviso l'applicabilità di tale disposizione normativa solamente con riferimento agli acquisti in economia, "ove le esigenze di semplificazione e di celerità del procedimento prevalgono sulle garanzie richieste e sulla scorta di una prassi delle amministrazioni e di una conforme giurisprudenza della giurisdizione contabile (cfr. Corte dei Conti, Sez. centr. controllo, Deliberazione 18 ottobre 2011, n. 12, in AG 5 dicembre 2012, n. 21)", ipotesi non ravvisabile nel caso in esame.</p>   |   | <p>La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Codice degli Appalti è costituita dall'esecutore a garanzia dell'esatto adempimento delle prestazioni contrattuali. Più nello specifico, come chiaramente ricavabile dalla lettera della norma (art. 113, comma 5), la cauzione definitiva "copre gli oneri per il mancato ed inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione".</p>   |   |
| <p>Dall'approvazione del progetto esecutivo - avvenuta con deliberazione di G.C. n. (...) - e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>   | 1 | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di approvazione del progetto esecutivo sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, c. 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal punto 5.1.14 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 85/2015 e dall'art. 6, c. 1 lett. l) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19-06-2014.</p> | 2 |
| <p>Dall'approvazione del progetto esecutivo - avvenuta con deliberazione di C.M. n. (...) - e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>   | 1 | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di approvazione del progetto esecutivo sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, c. 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal punto 5.1.14 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 85/2015 e dall'art. 6, c. 1 lett. l) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19-06-2014.</p> | 2 |
| <p>Il contratto, pur quantificando le sanzioni economiche da irrogare nelle ipotesi di violazione del Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dall'Ente - non prevede espressamente clausole di risoluzione automatica, di cui all'art. 3, c. 2 del richiamato Codice.</p>  | 1 | <p>In conformità alla previsione di cui all'art. 3, c. 2, del Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dall'Ente, deve prevedere espressamente clausole di risoluzione automatica, nelle ipotesi di violazione del richiamato Codice.</p>   | 2 |
| <p>Il contratto, pur richiamando l'osservanza del Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dall'Ente, non prevede apposite clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate, limitandosi a riportare che "L'Inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto".</p>   | 1 | <p>In conformità alla previsione di cui all'art. 3, c. 2, del Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dall'Ente, deve prevedere espressamente clausole di risoluzione automatica, nelle ipotesi di violazione del richiamato Codice.</p>   | 2 |
| <p>Il contratto ha ad oggetto l'approvazione della perizia di variante relativa ai lavori per la "realizzazione di un asilo nido (...) - Recupero locali (...)"; tuttavia, si rileva che non si definiscono gli interventi a farsi. Giova, inoltre, ricordare che l'istituto della variante in corso d'opera - disciplinato dall'art. 132 del D.lgs. 163/2006 - risponde all'esigenza di introdurre in un progetto in corso di esecuzione variazioni non previste dal contratto e che danno luogo ad alterazioni del prezzo d'appalto. Sul punto, l'ANAC con parere AG 52/2015/AP ha chiarito che "Lo jus variandi può essere legittimamente esercitato nei soli casi tassativamente previsti dall'art. 132 d.lgs. 163/2006. I rigorosi limiti entro cui la norma lo circoscrive sono finalizzati a garantirne la coerenza con il generale principio di immutabilità dell'oggetto del contratto, secondo il quale le modifiche o le estensioni apportate all'oggetto del contratto dopo l'aggiudicazione o dopo la stipula sono illegittime perché comportano la violazione delle direttive comunitarie e delle norme nazionali che dispongono l'obbligo della gara pubblica a garanzia della concorrenza, della par condicio tra i partecipanti, della correttezza e della trasparenza della condotta della stazione appaltante". Anche la Corte di Giustizia ha fornito chiarimenti sul tema statuendo che allorché le modifiche introdotte dalla committente incidano a tal punto sulle caratteristiche dell'appalto che, se fossero state previste nella gara originariamente indetta, avrebbero potuto comportare, anche in astratto, un diverso esito della procedura, sia con riferimento alla valutazione di altre offerte, sia in relazione alla possibilità per altri concorrenti di partecipare alla gara medesima, vi è la necessità di indire una nuova gara (C-454/06 Sentenza della Corte, Sez. III, 19 giugno 2008).</p> <p>Si richiamano, infine, la nota segretariale Prot. n. 1587/J del 27 maggio 2010 - con cui è chiarito che "la variante deve avere carattere accessorio rispetto all'opera progettata e contrattualmente stabilita; altrimenti si è in presenza non di una modificazione del progetto, ma di un nuovo contratto. La variante, dunque, ha il progetto come necessario punto di riferimento e parametro di rapporto, nel senso che le relative modifiche non possono essere tali da snaturarlo; né le varianti (al progetto) devono in alcun modo mutare essenzialmente la natura delle opere per le quali è stato indetto l'appalto." - e la nota segretariale PG/2014/188141 del 06/03/2014 secondo cui "il fenomeno del ricorso alle varianti, se non correttamente gestito attraverso una rigorosa applicazione della normativa codicistica (...) genera effetti patologici per l'Ente, anche di interesse sotto il profilo della responsabilità amministrativa/contabile, quali ad esempio la perdita del controllo della spesa, ovvero l'aumento (incontrollato) dei corrispettivi contrattuali originariamente previsti, attuando una sorta di affidamento diretto di lavori suppletivi e/o varianti, laddove, invece, la variante deve avere carattere accessorio rispetto all'opera progettata e contrattualmente stabilita. (...) Le varianti sono consentite nei soli casi previsti dall'art. 132 del D.lgs. 163/2006, non possono modificare sostanzialmente il progetto originario ed, in linea generale, devono essere determinate da eventi non noti o non prevedibili nella fase progettuale".</p> | 1 | <p>A mente dell'art. 1346 del Codice Civile, l'oggetto è un elemento essenziale del contratto, ovvero la "res" su cui lo stesso incide e deve essere possibile, lecito determinato o determinabile.</p>  | 2 |

Il contratto ha ad oggetto l'approvazione della perizia di variante relativa ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade e piazze ricadenti nell'ambito territoriale della (...) municipalità - messa in sicurezza di (...); tuttavia, si rileva che lo stesso appare carente in ordine alla definizione degli interventi oggetto della variante. Si richiamano la nota segretariale Prot. n. 1587/U del 27 maggio 2010 avente ad oggetto «Art. 132 D.lgs. 163/2006 - Varianti in corso d'opera - Esercizio della "ius variandi" dell'ente appaltante.» e la nota segretariale PG/2014/188141 del 06/03/2014, avente ad oggetto «Procedure di gara per l'affidamento dei lavori, forniture e servizi. Report anno 2012. Risultati. Programmazione nei settori dei servizi e delle forniture ai sensi dell'articolo 271 del DPR 207/2010 e strumenti di centralizzazione degli acquisti (CONSIP - MEPA). Affidamenti diretti per lavori di somma urgenza, per lavori variativi e suppletivi conseguenti a varianti in corso d'opera e per proroghe o rinnovi contrattuali. Sussistenza dei presupposti e condizioni di Legge. Indicazioni e direttive esplicative della funzione di assistenza giuridico-amministrativa e di controllo.» nonché, infine, il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 24 novembre 2014 - recante "Art. 37 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari). Prime valutazioni sulle varianti in corso d'opera trasmesse dalle Stazioni Appaltanti".

Il contratto non appare motivare adeguatamente il ricorso all' art.125, comma 8 e comma 11, del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs 163/2006, con particolare riferimento ai presupposti ed alle ragioni che hanno condotto alla scelta della procedura di affidamento; si limita, infatti, nelle premesse, a riportare "per la redazione del progetto esecutivo relativo ai lavori di messa in sicurezza (...) si rende necessario uno studio preventivo geologico, geotecnico e sismico (...)" e, inoltre, "l'impresa (...) ha presentato un preventivo per l'esecuzione delle sopraccitate indagini (...)". L' AVCP (oggi ANAC), già con deliberazione ANAC n. 4/2009 in tema di acquisizioni in economia di lavori, beni e servizi si era espressa nel senso che: "il ricorso a questo tipo di procedura deve essere opportunamente motivato. La mancata motivazione, pertanto, costituisce una ingiustificata sottrazione di questi affidamenti alle ordinarie procedure concorsuali". Invero, la possibilità di affidare in via diretta non esclude che l'azione amministrativa debba seguire lo strumento competitivo, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.2 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs 163/2006, secondo cui "le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici," e dai quali si può prescindere con il supporto di adeguate motivazioni, sussistendo, nel caso di specie, oltre al generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, di cui all'art.3 della L.241/90, uno specifico obbligo di motivare la scelta di affidare l'appalto senza alcun confronto tra concorrenti diversi. Si richiamano, sul punto, in trattazione, la nota segretariale P.G. 231531 del 20.03.2014 avente ad oggetto: "Acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture" facente parte integrante della deliberazione di Giunta Comunale n.288 dell' 8 maggio 2014 avente ad oggetto: "Individuazione di lavori, beni e servizi acquisibili in economia ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163", nonché la deliberazione di Giunta Comunale n.499 del 31 luglio 2015, adottata anche ai fini delle misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2015/2017, con cui viene disposta, per le procedure di affidamento "semplificate", l'istituzione di alenchi aperti di operatori economici, che consente una maggiore celerità di individuazione degli stessi nel rispetto dei principi anzidetti.

1

A mente dell'art. 1346 del Codice Civile, l'oggetto è un elemento essenziale del contratto, ovvero la "res" su cui lo stesso incide e deve essere possibile, lecito determinato o determinabile.

1

Il contratto deve motivare in modo esaustivo il ricorso alla tipologia di procedura concorsuale prescelta.

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>La determinazione dirigenziale di affidamento n. (...), richiamata nel contratto quale parte integrante, riporta " Considerato: (...) che, inoltre, i servizi culturali, elencati nell'allegato IIB - art. 21 del d.lgs n.163/2006, possono essere acquisiti in deroga all'applicazione dello stesso Codice Unico, salvi, laddove sono da applicarsi, gli artt. 68-65 e 225". Sul punto si rileva che agli affidamenti di cui all'Allegato II B si applicano obbligatoriamente gli articoli 20, 21, 27, 65, 68, 225 del D.lgs 163/2006. L'art. 20, in particolare, puntualizza che l'aggiudicazione degli appalti aventi ad oggetto i servizi elencati nell'Allegato II B è disciplinata esclusivamente dall'art. 68 (specifiche tecniche), dall'art. 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento) e dall'art. 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati). Di particolare rilevanza è l'art. 27, il quale dispone che anche se gli appalti dell'Allegato II B sono sottratti dall'applicazione delle disposizioni del Codice, soggiacciono comunque ai principi di derivazione comunitaria di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, principi generali che informano gli appalti pubblici. Invero, la possibilità di affidare in via diretta non esclude che l'azione amministrativa debba seguire lo strumento competitivo, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.2 del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs 163/2006, secondo cui "le stazioni appaltanti assicurano comunque che le procedure in economia avvengano nel rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici," e dai quali si può prescindere con il supporto di adeguate motivazioni, sussistendo, nel caso di specie, oltre al generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, di cui all'art.3 della L.241/90, uno specifico obbligo di motivare la scelta di affidare l'appalto senza alcun confronto tra concorrenti diversi. Si richiamano, sul punto in trattazione, la nota segretariale P.G. 231531 del 20.03.2014 avente ad oggetto: " Acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture" facente parte integrante della deliberazione di Giunta Comunale n.288 dell' 8 maggio 2014 avente ad oggetto : " Individuazione di lavori, beni e servizi acquisibili in economia ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163", nonché la deliberazione di Giunta Comunale n.499 del 31 luglio 2015, adottata anche ai fini delle misure di prevenzione della corruzione previste nel Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2015/2017, con cui viene disposta, per le procedure di affidamento "semplificate", l'istituzione di elenchi aperti di operatori economici, che consenta una maggiore celerità di individuazione degli stessi nel rispetto dei principi antidetti. Si rammenta, infine, che, per quanto non espressamente previsto dal Codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, nonché nel rispetto delle disposizioni stabilite dal codice civile.</p> | 1 | Il contratto deve motivare in modo esaustivo il ricorso alla tipologia di procedura concorsuale prescelta.   | 2 |
| <p>In varie parti del testo contrattuale, tra cui l'oggetto, è riportato che i lavori di manutenzione ordinaria programmata sono relativi al (...); tuttavia, all'art. (...) del contratto si legge che "La durata del contratto è stabilita in 365 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori". Sul punto, pertanto, si rileva un disallineamento nel testo contrattuale.</p>  | 1 | Il testo contrattuale deve indicare in modo chiaro ed univoco il periodo in cui sono prestati gli interventi dei lavori di manutenzione ordinaria da parte dell'affidataria, coerentemente con quanto previsto dagli atti amministrativi presupposti alla stipula contrattuale.  | 1 |
| <p>Nell'oggetto e nelle premesse contrattuali, a pag. (...), è richiamata in modo incompleto la determinazione dirigenziale di affidamento (...), atteso che non è riportata la data di adozione della stessa.</p>   | 1 | Nell'oggetto e nelle premesse contrattuali occorre completare il richiamo alla determinazione dirigenziale di affidamento, indicando, oltre al numero, anche la data di adozione della stessa da parte del competente Servizio (...).  | 1 |
| <p>Si rileva che, come riportato nel testo contrattuale, le parti hanno sottoscritto il verbale ex art. 106 del D.P.R. 207/2010 che attesta le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori solo in data (...) mentre, come si evince dalla nota (...) del Servizio (...), richiamata nello schema contrattuale in ordine ad altri contenuti, già "in data (...) si è provveduto alla consegna dei lavori sotto riserva di legge". Al riguardo, si richiama il comma 3 dell'art. 106 del D.P.R. 207/2010 a mente del quale "In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, se il responsabile del procedimento e l'esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentano l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c)". Si rammenta, altresì, che la consegna anticipata dei lavori costituisce una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione delle prestazioni, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24-04-2014, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti, a garanzia dell'esatta e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché alla previsione della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, sono di fatto neutralizzati. Peraltro, l'eccezionalità della anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, postula, necessariamente, per sua stessa natura, una durata molto limitata, non potendo l'anticipazione stessa che riferirsi a motivi eccezionali. Sul punto, si richiamano i contenuti delle relazioni segretarie sulle risultanze del controllo ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Regolamento del sistema dei controlli interni (v. da ultimo relazione semestrale n. 5 - PG/883584 del 11 novembre 2015).</p>   | 1 | La consegna dei lavori prima della stipula del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del D.P.R. 207/2010, non può essere autorizzata se il responsabile del procedimento e l'esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e c) dell'art. 106 del D.P.R. 207/2010. | 1 |
| <p>Il contratto in esame è stipulato interamente a misura ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice degli Appalti e dell'art. 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010, così come riportato all'art. (...) del Capitolato Speciale d'Appalto. Tuttavia, nel contratto non è precisato l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee in conformità alla previsione di cui all'art. 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010 richiamato nel Capitolato Speciale d'Appalto nel quale, peraltro, non appare rinvenirsi alcuna specificazione in ordine ai gruppi di lavorazioni omogenee.</p>  | 1 | Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, lo schema di contratto deve precisare l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie ritenute omogenee desumendolo dal computo metrico estimativo, ai sensi dell'art. 43, comma 7 del D.P.R. 207/2010.   | 1 |
| <p>All'art. (...) del contratto gli atti facenti parte integrante dello stesso non appaiono richiamati in modo chiaro e sistematico.</p>   | 1 | Gli atti facenti parte integrante del contratto devono essere richiamati nello stesso in modo chiaro e sistematico.  | 1 |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>All'art. (...) del contratto non sono riportati gli estremi che identificano la nota del dirigente del Servizio (...) di quantificazione delle penalità economiche da applicarsi all'affidataria in ipotesi di violazione delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, in conformità all'art. 2, comma 3 del medesimo.</p>   | 1 | <p>L'art. (...) del contratto nel richiamare la nota del dirigente del Servizio (...) in ordine alla quantificazione delle penalità economiche da applicarsi all'affidataria in ipotesi di violazione delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, in conformità all'art. 2, comma 3 del medesimo Codice, deve riportarne gli estremi identificativi.</p>           | 1 |
| <p>L'importo della garanzia fidejussoria pari a € (...) non appare essere in linea con le previsioni di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006; in merito, si rileva che né nel contratto né negli atti ad esso presupposti si dà atto del possesso in capo all'affidataria della certificazione del sistema di qualità di cui all'art. 75, comma 7 del Codice degli Appalti.</p>   | 1 | <p>Operare le verifiche richieste dal rilievo (...) che precede e, se del caso, il contratto deve opportunamente richiamare il possesso in capo all'affidataria della certificazione del sistema di qualità, per effetto della quale è possibile fruire della riduzione del cinquanta per cento dell'importo della garanzia da prestare, in conformità all'art. 75, comma 7 del Codice degli Appalti.</p> | 1 |
| <p>L'art. (...) del contratto elenca le clausole di cui all'art. 8 del Protocollo di Legalità sottoscritto dall'Ente in data 01-08-2007 senza, tuttavia, riportare la clausola risolutiva espressa di cui al comma 2 dell'art. 3 del protocollo medesimo.</p>   | 1 | <p>L'art. (...) del contratto deve riportare anche la clausola risolutiva espressa di cui al comma 2 dell'art. 3 del Protocollo di Legalità sottoscritto dall'Ente in data 1 agosto 2007.</p>   | 1 |
| <p>Nel contratto si legge che "L'esecuzione del presente appalto è subordinata (...) al verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 (...)". Sul punto, tuttavia, si rileva che la consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace è disciplinata dal c. 1, secondo periodo, del richiamato art. 154 del DPR 207/2010 (al quale rinvia l'art. 153, c. 4) che recita: "Il responsabile del procedimento autorizza, altresì, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del codice, il direttore dei lavori alla consegna dei lavori subito dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace".</p>   | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>   | 1 |
| <p>Il testo contrattuale non riporta le clausole in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, c. 9 della L. 136/2010. Sul punto si richiama la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'ANAC sventata ad oggetto "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136".</p>  | 1 | <p>Il testo contrattuale deve riportare le clausole in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, c. 9 della L. 136/2010.</p>   | 1 |
| <p>Il dispositivo della determinazione di aggiudicazione definitiva (...) prevede una elencazione di contenuti e clausole, stabilendo che debbano essere inseriti nel testo del contratto di appalto, così come indicato, peraltro, nella nota (...) del Servizio (...) - richiamata ad altri fini nel testo contrattuale - nella quale, sul punto, si riporta "Si rammenta infine che il contratto dovrà contenere alcune clausole a disciplina dello specifico programma che finanzia l'intervento, così come elencate nella determinazione dirigenziale (...) di aggiudicazione definitiva della gara d'appalto". Tuttavia, si rileva che nel testo contrattuale non appaiono inseriti tutti i contenuti e le clausole riportate nella menzionata determinazione dirigenziale (...). Inoltre, nelle premesse del contratto si legge "che con nota (...) ha comunicato l'intervenuta aggiudicazione definitiva"; tuttavia la richiamata nota non è sottoscritta dal (...), bensì dal Responsabile Unico del Procedimento.</p>   | 1 | <p>Operare le integrazioni e le correzioni al testo contrattuale richieste dal rilievo n. (...) che precede.</p>  | 1 |
| <p>La determinazione a contrarre (...) e la determinazione di aggiudicazione definitiva (...) quantificano in € (...) gli incentivi di progettazione, comprensivi di oneri riflessi e irap, la cui disciplina è ora confluita nell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti dall'art. 13-bis della Legge 114/2014 di conversione del Decreto Legge 90/2014, che, tuttavia, esclude dall'ambito applicativo dell'istituto in parola "le attività manutentive". Sul punto, si richiama la deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, secondo cui «l'applicazione dei comuni canoni ermeneutici sanciti nell'art. 12 delle preleggi impone all'interprete di privilegiare, tra le possibili interpretazioni, quella più conforme alla lettera della norma (la quale, come già detto, esclude espressamente dall'incentivo in argomento "le attività manutentive"). In definitiva, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, a partire dal 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 114/2014), parrebbe escludersi l'erogazione degli incentivi di progettazione, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria. Si rammenta, altresì, che gli Enti Locali dovranno fare riferimento, per la disciplina degli incentivi al personale interno, alla nuova disciplina legislativa, con conseguente necessaria adozione di un nuovo regolamento che stabilisce la percentuale massima destinata a tali compensi ed un accordo integrativo decentrato, da recepire nel predetto regolamento, che stabilisce i criteri di ripartizione. Anche la giurisprudenza contabile si è espressa con diverse pronunce in merito - da ultimo il parere della Corte dei Conti 20/2015/PAR - Sezione Regionale di controllo per la Campania - che ha espressamente deliberato che "In assenza del regolamento (e della (...) contrattazione decentrata), la corresponsione è illecita e determina danno erariale (cfr. Sezione Puglia; n. 114/2014/PAR)". Il giudice contabile ha, altresì, provveduto a dirimere la questione di diritto intertemporale in merito al diritto alla liquidazione dell'incentivo di progettazione per attività svolte dal personale interno prima della riforma attuata con il D.L. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014. Infatti, con deliberazione n. 11/2015, la Corte dei Conti - sezione delle Autonomie - in assenza di una specifica disposizione che regolamenti la fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina ed in conformità all'orientamento delineato dalla medesima - ha chiarito, in conformità al principio di irretroattività delle norme giuridiche, che "il diritto al compenso nasce nel momento del compimento dell'attività di progettazione e che eventuali disposizioni riduttive, successivamente intervenute, non hanno alcuna efficacia retroattiva, poiché la misura dell'incentivo spettante deve calcolarsi in base alla normativa vigente al momento del compimento delle specifiche attività."</p> | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>   | 1 |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>Con lo schema di convenzione in esame l'amministrazione comunale, a fronte dell'acquisizione di un'area funzionale alla realizzazione dell'intervento di ampliamento della sede stradale (...), previsto nell'ambito della programmazione triennale dei lavori pubblici (...) annualità (...), rinuncia all'introito di contributi di costruzione per un importo pari al valore dell'area; tuttavia la competente dirigenza, nell'ambito del potere di vigilanza e controllo ad essa demandato ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, non dà espressamente atto, con proprio provvedimento gestionale, del vaglio della compatibilità urbanistica cui l'intervento deve essere preliminarmente sottoposto né che l'area da acquisire sia effettivamente destinata all'ampliamento della sede stradale (...) di cui al progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale (...) e, secondo quanto attestato agli atti, inserito nella programmazione dei lavori pubblici (...) annualità (...).</p> <p>Si richiamano le Osservazioni segretariali alle deliberazioni di Giunta Comunale (...).</p>  | 1 | <p>Il testo della convenzione deve richiamare apposito provvedimento con il quale la competente dirigenza attesti la compatibilità urbanistica dell'intervento volto all'ampliamento della sede stradale (...) di cui al progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale (...) e, secondo quanto attestato agli atti, inserito, ai fini della sua realizzazione, nella programmazione dei lavori pubblici (...) annualità (...).</p> | 1 |
| <p>Il testo contrattuale appare disorganico, incompleto e, a tratti, contraddittorio. In particolare, si rileva che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il termine finale di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto è indicato nel (...), ma si precisa, altresì contraddittoriamente, che il rapporto con l'affidatario è cessato (...);</li> <li>- in ordine all'importo contrattuale, peraltro indicato quale ridotto, non si richiamano provvedimenti dirigenziali che riportino l'importo di affidamento né l'importo successivamente ridotto, ma ci si limita ad operare richiamo ad una nota del Servizio (...).</li> </ul>   | 1 | <p>Il testo del contratto deve essere connotato da una chiara sequenza degli argomenti. Inoltre, le premesse e l'articolo devono essere allineati ai contenuti degli atti presupposti, cui va fatto necessario e conferente richiamo.</p>  | 1 |
| <p>Gli atti presupposti allo schema contrattuale non esplicitano se il servizio oggetto dell'affidamento rientra tra quelli indicati nell'allegato B del Codice degli Appalti di cui al D.Lgs 163/2006; qualora vi rientri si rammenta che l'affidamento deve in ogni caso rispettare i principi di derivazione comunitaria di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e di proporzionalità, nonché quello di pubblicità che devono informare l'azione della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 2 del Codice degli Appalti. Si richiama, sul punto, l'ANAC parere di precontenzioso n.192 del 20.11.2013 Rif. PREC.223/13/5.</p>   | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  | 1 |
| <p>Dall'esame della disposizione dirigenziale n. (...) del Servizio (...) si evince che le prestazioni contrattuali hanno avuto avvio a partire dal (...), pur se di tanto, nelle premesse dello schema di contratto, non si dà atto. Sul punto, si rammenta che, a mente dell' art. 302 del DPR 207/2010, si può procedere all'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e nelle sole ipotesi contemplate al comma 2 e, più precisamente, alle lettere a) e b).</p> <p>Difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, nonché alla introduzione della condizione risolutiva del vincolo in caso di rilascio di informativa ostensiva antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, sono di fatto neutralizzati.</p> <p>Tanto più che tra l'adozione del provvedimento dirigenziale con cui è disposta la proroga contrattuale del (...) e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p> <p>Peraltro, l'eccezionalità della anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, postula, necessariamente, per sua stessa natura, una durata molto limitata, non potendo l'anticipazione stessa che riferirsi a motivi eccezionali.</p> <p>Si richiamano, altresì, i contenuti delle relazioni segretariali sulle risultanze del controllo ai sensi dell'art. 15, c. 1 del Regolamento del sistema dei controlli interni (v. da ultimo Relazione semestrale n. 5, PG/0883584 del 11 novembre 2015).</p>                  | 1 | <p>Le premesse dello schema di contratto devono ricostruire compiutamente l'iter logico-giuridico proprio del procedimento contrattuale, in particolare dando anche atto dell'avvio anticipato delle prestazioni oggetto dell'affidamento.</p>   | 1 |
| <p>In ordine all'esonerazione, per l'affidatario, dal prestare cauzione definitiva "in quanto il rapporto è cessato in data (...)", il Codice dei Contratti non prevede ipotesi di esonerazione in capo all'esecutore del contratto; tanto più che non si dà neanche atto, nel caso di specie, della regolare esecuzione della prestazione resa. Infatti il testo contrattuale, ai fini della definizione delle condizioni dell'affidamento, opera generico richiamo al "seguente disciplinare" che, peraltro, non compare neanche tra la documentazione allegata allo schema e non prevede alcun riferimento alle dovute forme di controllo da dispiegarsi, a cura della competente dirigenza, in ordine alla regolare esecuzione delle prestazioni in affidamento, né al loro esito. In materia di controllo sulle prestazioni oggetto dell'appalto, appare opportuno richiamare L'AVCP (oggi ANAC) che con determinazione n. 5 del 2013 avente ad oggetto: "Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture," ha precisato che "Oltre ad auspicare una maggiore attenzione nella redazione dei contratti e dei capitolati, dai quali dipende poi la possibilità concreta di verifica del rispetto delle prestazioni richieste, occorre altresì fornire indicazioni sulle modalità con cui effettuare le verifiche stesse. In proposito, appare utile il richiamo a quanto disposto dall'art. 313 il quale, al terzo comma, introduce la facoltà per le stazioni appaltanti di procedere - « a verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni». È, in tal modo, prevista la possibilità di effettuare i controlli nel corso dell'intera durata del rapporto- dunque in itinere ed ex post - da realizzarsi con criteri di misurabilità della qualità come quelli evidenziati in precedenza e non limitati, quindi, al generico richiamo alle regole dell'arte. Nel corso dell'esecuzione del contratto, le verifiche volte ad accertare il regolare svolgimento delle prestazioni sono propedeutiche alla liquidazione dei corrispettivi per l'aggiudicatario."</p> | 1 | <p>Il testo contrattuale deve richiamare forme e modalità delle verifiche di conformità, da dispiegarsi a cura della competente dirigenza, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.</p>   | 1 |



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>Il testo della convenzione, all'art. (...), riporta che l'area che sarà ceduta al Comune di Napoli è individuata al "N.C.E.U. sez. urb Spi Fgl (...) part.III (...) subb. (...)". Tuttavia, la certificazione per notaio (...) sull'attuale stato ipocatastale di bene immobile del (...) riporta in ordine all'identificazione dell'immobile "Zona di terreno della superficie di mq. (...) a confine con il complesso edilizio p. Lia (...) del foglio (...) sez Spi edificato dalla Società (...), riportata in catasto terreni del Comune di Napoli al foglio (...) p.III (...) e, ancora, in ordine alla storia ipocatastale dell'immobile "La descritta particella di terreno deriva dalla soppressione delle particelle identificate in catasto fabbricati alla sezione Spi foglio (...) p.III (...) subalterni (...) in corso di definizione di cui al tipo mappale del (...) contenente anche il frazionamento della p.III (...) che ha generato la neoparticella (...) del foglio (...) come innanzi descritta". Peraltro, nelle note (...) del S.A.T. (...) Municipalità si legge in oggetto "(...) cessione volontaria di un'area (...) individuata al N.C.T. Fgl (...) part. (...) (già N.C.E. U, sez. urb Spi Fgl (...) part.III (...) subb. (...)). Pertanto, si rileva che in ordine all'identificazione dell'immobile da acquisire, il testo dello schema di convenzione non appare in linea con i contenuti della richiamata relazione notarile.</p>   | 1 | <p>Il testo della convenzione deve richiamare apposito provvedimento con il quale la competente dirigenza deve dare atto della piena corrispondenza tra l'area, così come individuata con deliberazione di giunta comunale (...) (N.C.E.U. Particella (...) subb. (...)) e l'area riportata al Catasto terreni del Comune di Napoli al foglio (...) p. Lia (...) semin irrig cl. (...) are (...) di cui alla certificazione per notaio (...) sull'attuale stato ipocatastale di bene immobile del (...), esplicitando, altresì, le ragioni che sorreggono la differente identificazione dell'area in questione. Diversamente, occorrerà che l'organo deliberante si esprima nuovamente circa la volontà di acquisire un'area differente rispetto a quella individuata con la citata deliberazione di Giunta Comunale (...).</p>  | 1 |
| <p>L'art. (...) dello schema di convenzione si limita a riportare "Il Servizio (...), con nota (...) attestata (...) l'esito dei controlli di cui all'art. 38 (...), senza nulla esplicitare in ordine alla regolarità del richiamato esito dei controlli.</p>  | 1 | <p>Il testo della convenzione deve dare atto della regolarità dell'esito dei controlli di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006.</p>   | 1 |
| <p>L'oggetto del contratto ripete di seguito la parola " lavori".</p>   | 1 | <p>Correggere l'oggetto del testo contrattuale secondo quanto richiesto dal rilievo (...) che precede.</p>   | 1 |
| <p>Tramite il Mercato Elettronico i Punti Ordinanti (PO) possono effettuare, ai sensi dell'art. 328, c. 4, del D.P.R.207/2010, acquisti di beni e servizi sotto soglia:<br/> a) in applicazione delle procedure di acquisto in economia:<br/> * Cottimo fiduciario - per il quale lo strumento telematico a disposizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è la Richiesta di Offerta (RDO);<br/> * Affidamenti diretti - realizzabili sul MEPA mediante Ordine Diretto (OD) o RDO con un unico fornitore;<br/> b) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte - realizzabili sul MEPA mediante RDO rivolta ai fornitori abilitati.<br/> Dalla lettura della determinazione dirigenziale di affidamento si evince che l'Ente ha optato per la forma di affidamento diretto, ricorrendo allo strumento telematico dell'Ordine Diretto.<br/> Tanto premesso, si rappresenta che, pur se la determinazione dirigenziale di affidamento (...) da atto dell'esito regolare dell'accertamento dei requisiti di ordine generale in capo all'affidatario, detto accertamento appare risalente nel tempo rispetto alla creazione dell'ordine diretto e, pertanto, alla stipula contrattuale. In merito, si osserva che i predetti requisiti devono essere posseduti al momento della stipula del contratto e perdurare nel corso della sua esecuzione. Sul punto, si richiama sia la determinazione dell'A.V.C.P. n. 1 del 12 gennaio 2010 "Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi", che la determinazione n. 1 del 16 maggio 2012 "Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici", con la quale la stessa Autorità offre indicazioni integrative rispetto alla determinazione n. 1/2010, a seguito di numerose modifiche e novelle legislative intervenute sul punto.<br/> Infine, in merito agli accertamenti di regolarità tributaria di cui al programma 100 della RPP (...), nelle premesse della determinazione di affidamento (...) è riportato "visto la richiesta di regolarità tributaria, ai sensi del Programma 100", non dando atto, tuttavia, dell'esito di suddetto accertamento.</p> | 1 | <p>Il contratto deve dare atto della regolarità dei requisiti di ordine generale all'atto della stipula e della costituzione della polizza fidejussoria ex art. 113 del D.lgs. 163/2006.</p>   | 1 |
| <p>Dall'esame della documentazione trasmessa, si evince che il Piano Urbanistico Attuativo (PUA) avente valore di permesso a costruire, ai sensi dell'art. 26 comma 5 della Lr 16 del 22/12/2004, è stato proposto con nota recante protocollo (...). Dall'avvio della procedura ad oggi è decorso un notevole lasso di tempo; appare, pertanto, violato il principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.</p>  | 1 | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione (...), sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, c. 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal punto 5.1.14 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 85/2015 e dall'art. 6, c. 1 lett.f) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19-06-2014.</p> | 1 |
| <p>Le premesse contrattuali richiamano, (...), "polizza fidejussoria rilasciata (...) con atto n. (...)"; tuttavia, la copia della richiamata polizza trasmessa in visione, reca data di emissione (...).</p>   | 1 | <p>Il contratto deve riportare correttamente la data di emissione della polizza fidejussoria ex art. 113 del D.lgs. 163/2006.</p>  | 1 |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>La convenzione tra il Comune di Napoli e la Società (...), ha ad oggetto, per la stagione (...), l'uso dello Stadio (...) da parte della Società (...), statuendo che la stessa è regolata "dagli stessi patti e dalle stesse condizioni di cui al testo convenzionale rep. n. (...) nonché della delibera di Consiglio comunale n. (...), assumendo la (...) l'impegno a presentare lo studio di fattibilità ivi previsto" e detto "Il presente contratto è pienamente conforme al contenuto della delibera di Consiglio comunale n. (...) che si allega al presente atto", senza null'altro aggiungere o specificare in ordine ai contenuti delle reciproche pattuizioni regolate dalla convenzione in capo ai contraenti.</p> <p>Sul punto, si osserva che l'oggetto, elemento essenziale del contratto ai sensi dell'art. 1325 c.c. altro non è che il regolamento dei rapporti giuridici, ovvero quello che i contraenti stabiliscono in ordine al loro rapporto, e che, ai sensi dell'art. 1346 c.c., oltre a dover essere possibile e lecito, deve essere determinato o determinabile; pertanto, l'oggetto del contratto deve essere specificato in tutti i suoi elementi, ovvero i contraenti o la legge, devono fissare i criteri per la sua successiva determinazione. Nel caso di specie, tuttavia, i contenuti del contratto appaiono decisamente scarni, limitandosi, il testo della convenzione, ad operare un mero rinvio alla deliberazione di C.C. n. (...), (che, ancorché contemplata quale atto allegato, peraltro, non appare tra i documenti allegati alla convenzione) di approvazione della deliberazione di G.C. n. (...) di proposta al Consiglio comunale avente ad oggetto: "presa d'atto dello studio per la valutazione del canone di concessione per lo Stadio (...) svolto da (...) in attuazione dell'incarico conferito con deliberazione G.C. n. (...). Proposta al Consiglio Indirizzi sull'avvio del procedimento per l'ammodernamento dell'impianto secondo la procedura della L. 147/2013, art. 1 commi 303-305. Proroga tecnica sino al (...) della convenzione rep. (...) tra Comune e Società (...)", il cui deliberato appare articolato in un numero di punti, affatto esiguo, e i cui contenuti non appaiono tutti, almeno <i>prima facie</i>, di natura pattizia.</p> <p>Si richiamano le Osservazioni del Segretario Generale formulate in ordine alla citata deliberazione di G.C. n. (...).</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>L'importo contrattuale riportato in oggetto e all'art. (...) non corrisponde esattamente all'importo oggetto di affidamento, atteso che nel contratto è riportato € (...) in luogo di € (...).</p>   | 1 | L'importo contrattuale deve essere riportato correttamente nel testo contrattuale.   | 1 |
| <p>Per tabulas, si rileva che, nel corso del tempo, è variata la denominazione della gran parte delle particelle catastali oggetto del Piano di Recupero di iniziativa privata, approvato con deliberazione di Giunta Comunale (...); tuttavia, lo schema di convenzione non richiama alcun provvedimento con il quale la competente dirigenza dà atto della piena corrispondenza tra le aree oggetto del Piano di Recupero di iniziativa privata, così come individuate con deliberazione di G.C. n. (...), e le aree, avverti denominazioni diverse, indicate nella "Relazione Notarile Ipotecatale" del (...) e nello schema di convenzione, sottoposto al controllo successivo di regolarità amministrativa, ivi comprese, in particolare, le particelle che saranno cedute all'Ente a scomputo degli oneri di urbanizzazione, secondo la disciplina dell'art. 8 della convenzione. Su tale ultimo aspetto, occorre rilevare che le modalità attraverso le quali gli oneri di urbanizzazione sono scomputati, non appaiono di agevole comprensione, tanto più che non appare riportato, nel corpo della convenzione, il valore di stima delle particelle che saranno cedute a scomputo. Il richiamato art. 8 prevede, inoltre, che "alla stipula della presente convenzione verrà allegata la documentazione attestante l'avvenuto frazionamento delle aree"; tuttavia tale documentazione, necessaria al fine della corretta identificazione, non solo delle aree da acquisire al patrimonio indisponibile dell'Ente, ma dell'intera area oggetto di intervento, non appare né richiamata né allegata alla convenzione, così come, invece, originariamente previsto nello schema di convenzione approvato con deliberazione di G.C. n. (...). Inoltre con il "Contratto di permuta di complesso immobiliare con unità immobiliare a realizzarsi" per notaio (...), repertorio n. (...), allegato alla convenzione, la società proponente (...) è sostituita, quale parte contraente, con il Comune di Napoli, della convenzione in questione, dalla società (...), di cui la proponente (...) detiene l'intero capitale sociale; infatti, nel contratto di permuta è riportato che la (...) viene immessa "relativamente al compendio immobiliare (...) in tutti i diritti e obblighi assunti dalla (...)". Si premette che detta novazione soggettiva è stato oggetto di parere favorevole da parte dell'Avvocatura Comunale, così come si evince testualmente dalla convenzione; tuttavia, né nel citato contratto di permuta né nel successivo contratto integrativo al contratto di permuta (...), richiesto dalla stessa Avvocatura Comunale, si riporta, tra le aree oggetto del trasferimento di proprietà, la particella (...), menzionata nel testo della convenzione approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. (...) e nella richiamata Relazione Notarile Ipotecatale; per contro, appare riportata la particella n. (...) che, invece, non è menzionata né nel testo della convenzione approvato né nella predetta Relazione notarile.</p> | 1 | <p>La convenzione deve richiamare apposito provvedimento con il quale la competente dirigenza dà atto della piena corrispondenza tra le aree di intervento oggetto del Piano di Recupero di iniziativa privata, così come individuate con deliberazione di giunta comunale n. (...) e le aree indicate nello schema di convenzione, sottoposto al controllo successivo di regolarità amministrativa (...) nonché nella "Relazione notarile ipotecatale" del (...), per notaio (...), ivi comprese, in particolare, le particelle che saranno cedute all'Ente a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondo la disciplina dell'art. 8 della convenzione. Inoltre, in ordine alla particella in Catasto Urbano (...), la convenzione deve operare opportuno richiamo ad un contratto integrativo del "Contratto di permuta di complesso immobiliare con unità immobiliare a realizzarsi" in virtù del quale il diritto di proprietà dell'area, di cui alla predetta particella, risulti, anch'esso, trasferito dagli eredi (...), in capo alla (...). Diversamente, l'organo deliberante, occorrerà che si esprima, nuovamente, circa l'approvazione del Piano di Recupero (...) avente valore di permesso di costruire ai sensi dell'art. 26, comma 5, della LRC n. 16/2004 -avente ad oggetto aree differenti rispetto a quelle individuate con la citata deliberazione di Giunta Comunale n. (...).</p> <p>Operare, altresì, le verifiche richieste in ordine allo "scomputo degli oneri di urbanizzazione", così come previsto dall'art. 8 della convenzione, al fine della certa individuazione delle obbligazioni pecuniarie assunte dal proponente del (...). Allegare, infine, alla convenzione "la documentazione attestante l'avvenuto frazionamento delle aree", nonché le visure catastali aggiornate, così come originariamente previsto nello schema di convenzione approvato con deliberazione di G.C. n. (...), al fine della corretta identificazione, non solo delle aree da acquisire al patrimonio indisponibile dell'Ente ma dell'intera area oggetto (...) di iniziativa privata.</p> | 1 |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>La determinazione dirigenziale (...) dispone l'impegno, tra l'altro, della somma di € (...) per oneri di progettazione per il personale interno, comprensivi di oneri riflessi e trap, in conformità all'art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006. In merito, si rileva che la disciplina in tema di incentivi per la progettazione è ora confluita nell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti dall'art. 13-bis della Legge 114/2014 di conversione del Decreto Legge 90/2014, che, tuttavia, esclude dall'ambito applicativo dell'istituto in parola "le attività manutentive". Sul punto, si richiama la deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, secondo cui «l'applicazione dei comuni canoni ermeneutici sanciti nell'art. 12 delle preleggi impone all'interprete di privilegiare, tra le possibili interpretazioni, quella più conforme alla lettera della norma (la quale, come già detto, esclude espressamente dall'incentivo in argomento "le attività manutentive"). Ad ogni buon conto, anche precedentemente all'entrata in vigore della richiamata Legge 114/2014, la giurisprudenza contabile si era espressa sull'argomento sancendo che "l'incentivo alla progettazione non può venire riconosciuto per qualunque lavoro di manutenzione ordinaria/straordinaria su beni dell'ente locale ma solo per lavori di realizzazione di un'opera pubblica alla cui base vi sia una necessaria attività di progettazione." (v. parere n. 72/2013 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia). In definitiva, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, a partire dal 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 114/2014), parrebbe escludersi l'erogazione degli incentivi di progettazione, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria. Si rammenta, altresì, che gli Enti Locali dovranno fare riferimento, per la disciplina degli incentivi al personale interno, alla nuova disciplina legislativa, con conseguente necessaria adozione di un nuovo regolamento che stabilisce la percentuale massima destinata a tali compensi ed un accordo integrativo decentrato, da recepire nel predetto regolamento, che stabilisca i criteri di ripartizione. Anche la giurisprudenza contabile si è espressa con diverse pronunce in merito – da ultimo il parere della Corte dei Conti 20/2015/PAR - Sezione Regionale di controllo per la Campania – che ha espressamente deliberato che "In assenza del regolamento (e della (...) contrattazione decentrata), la corresponsione è illecita e determina danno erariale (cfr. Sezione Puglia; n. 114/2014/PAR)".</p> | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>Nel contratto non si rinviengono richiami alla costituzione della polizza fideiussoria ex art. 113 del D.lgs. 163/2006.</p>  | 1 | Il contratto deve dare atto della regolarità dei requisiti di ordine generale all'atto della stipula e della costituzione della polizza fideiussoria ex art. 113 del D.lgs. 163/2006.   | 1 |
| <p>La convenzione, così come già rappresentato dal (...) con nota (...), non riporta né l'importo né gli estremi del deposito delle spese contrattuali. Sul punto si richiama l'art. 30 del "Regolamento per la disciplina dei contratti" dell'Ente che al comma 2 prevede "Il relativo corrispettivo è versato, prima della stipulazione del contratto, nella cassa comunale."</p>   | 1 | Il testo della convenzione deve dare atto dell'avvenuto pagamento nonché dell'importo delle spese contrattuali versate.   | 1 |
| <p>Il contratto non dà atto della sussistenza, in capo all'operatore economico contraente, dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e dell'esito regolare delle verifiche di cui al Programma 100 della RPP 2015/2017, nonché della costituzione della cauzione integrativa, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006; non richiama, inoltre, il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, che ai sensi dell'art. 2, c. 3, del medesimo Codice, trova applicazione anche nei confronti delle "imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli (...)", non quantifica penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice, né prevede clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso contenute.</p>   | 1 | Il contratto deve dare atto della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e dell'esito regolare delle verifiche di cui al Programma 100 della RPP 2015/2017 in capo all'operatore economico contraente, nonché della costituzione della polizza fideiussoria integrativa ex art. 113 del D.lgs. 163/2006; deve, altresì, richiamare il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e quantificare penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice, nonché prevedere clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso contenute. | 1 |
| <p>L'art. (...) della convenzione rubricato "Garanzie per il completo adempimento della Convenzione – Assicurazione" prevede il rilascio di polizze fideiussorie a garanzia del corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella convenzione. E' richiesta, infatti, una garanzia per un importo corrispondente al valore delle opere di urbanizzazione primaria (...) ed una garanzia di importo corrispondente al 10% del valore delle opere di urbanizzazione secondaria ad uso pubblico (...), tuttavia il testo della convenzione, come già rappresentato dal (...) con nota (...), non riporta gli estremi identificativi delle polizze fideiussorie, bancarie o assicurative, rilasciate a garanzia. Occorre, inoltre, rammentare che l'art. (...) della convenzione prevede che, a garanzia del pagamento, dovuto al Comune di Napoli, di ogni singola rata (più interessi legali), a seguito della monetizzazione per il residuo fabbisogno di aree e di attrezzature pubbliche (...), "dovranno essere prestote idonee garanzie fideiussorie rilasciate da istituti bancari o assicurativi autorizzati ai sensi dell'art. 113 D.lgs. n. 136/2006". In ordine, inoltre, all'importo di € (...) corrispondente al valore del costo parametrico complessivo del residuo fabbisogno di attrezzature pubbliche, l'art. 13 della convenzione riporta "Prima della sottoscrizione della presente convenzione il costo parametrico delle suddette attrezzature pubbliche dovrà essere aggiornato secondo l'indice ISTAT di variazione dei costi di costruzione di un fabbricato residenziale."</p>   | 1 | All'atto della stipula, la convenzione deve essere corredata delle polizze bancarie o assicurative, richieste dagli artt. (...) della stessa, al fine di garantire il perfetto adempimento delle obbligazioni assunte dal proponente verso il Comune di Napoli, tenuto conto dell'aggiornamento del costo parametrico delle attrezzature pubbliche previsto dal richiamato art. (...) della convenzione.  | 1 |
| <p>Il contratto in ordine all'importo contrattuale, sia in oggetto che all'art. (...), non riporta l'ammontare dell'IVA, così come quantificata nella determinazione di affidamento n. (...).</p>   | 1 | Il contratto deve riportare in ordine all'importo, sia in oggetto che all'art. (...), l'ammontare dell'IVA così come quantificata nella determinazione di aggiudicazione.   | 1 |
| <p>Il testo contrattuale all'art. 12 riporta che l'appalto è soggetto al Protocollo di Legalità, sottoscritto dal Comune di Napoli il 1 agosto 2007; tuttavia il testo contrattuale non dà atto del conseguente inoltro alla locale Prefettura della richiesta di informativa antimafia di cui all'art. 84 del D.lgs. 159/2011. Sul punto si ricorda che il Protocollo di legalità non prevede l'obbligo di applicazione per appalti di lavori di importo pari o superiore a € 250.000.000.</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Nelle premesse contrattuali si legge: «[...] l'importo della presente convenzione, concernente l'affidamento alla Società Cooperativa a r.l. (...) delle attività di cui al Programma di Lavoro (...) a decorrere dal (...) e fino al (...), ammonta ad € (...);». In merito, si rileva che la determinazione (...) recante il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 – richiamata nel testo contrattuale – pur disponendo l'affidamento, alla predetta società cooperativa, della realizzazione del Programma di lavoro (...) (per l'importo di € (...)) nonché l'approvazione del relativo schema di convenzione, impegna, nelle more dell'assegnazione del finanziamento da parte del Ministero dell'Interno, la sola spesa di € (...) per il pagamento dei corrispettivi fino al (...), peraltro senza precisare a far data da quando saranno pagati i corrispettivi delle attività svolte.</p> <p>Pertanto, si rileva il mancato richiamo ad atti e provvedimenti gestionali d'impegno della competente dirigenza, recanti l'attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000 della restante somma (€ (...)) che concorre a formare l'importo contrattuale complessivo per il Programma di lavoro (...) oggetto dell'affidamento in questione.</p> | 1 | <p>Le premesse contrattuali devono essere connotate da una corretta e compiuta ricostruzione dell'iter procedimentale e richiamare tutti gli atti presupposti.</p> <p>In particolare, nel testo contrattuale devono essere richiamati tutti gli atti presupposti attestanti la copertura finanziaria della spesa, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, e per le spese finanziate con entrate aventi vincolo di destinazione – come nel caso di specie – nei limiti del correlato accertamento di entrata, in conformità all'art. 153, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 26, comma 4 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.</p>   | 1 |
| <p>L'oggetto del contratto appare incompleto atteso che è riportato "Contratto relativo alla Convenzione per l'anno (...) con la Società Cooperativa (...)" senza specificare che la convenzione ha ad oggetto la realizzazione del Programma di Lavoro per l'anno (...), consistente in n. (...) progetti di lavori (...), approvato con Deliberazione di Giunta Comunale (...).</p>  | 1 | <p>L'oggetto del contratto deve essere completo di tutti gli elementi informativi e immediatamente identificabile.</p>   | 1 |
| <p>Il contenuto dell'art. (...) del contratto appare incompiuto, atteso che, pur quantificando le sanzioni economiche da comminare all'affidatario nei casi di violazioni delle disposizioni del Codice di Comportamento adottato dall'Ente, non individua le ipotesi ai verificarsi delle quali si applicano le clausole di risoluzione automatica, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del medesimo Codice.</p>   | 1 | <p>Il contratto deve individuare le ipotesi ai verificarsi delle quali si applicano, nei confronti dell'affidataria, le clausole di risoluzione automatica, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del Codice di Comportamento.</p>  | 1 |
| <p>Il contratto è stato repertoriato solo in data (...) ancorché la determinazione dirigenziale n. (...) è stata adottata in data (...), senza che si rilevino elementi istruttori giustificativi, contravvenendo, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>  | 1 | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione dirigenziale e la sua registrazione al repertorio dei contratti dell'Ente, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 253/2014, e dall'art. 6, c.1 lett. f) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n.4 del 19.06.2014.</p> | 1 |
| <p>La deliberazione di Giunta Comunale n. (...), prende atto "della disposizione dirigenziale del Servizio (...), conferendo alla presente delibera di approvazione del piano, ai sensi dell'art. 26 comma 5 della legge regionale 16/2004, valore di permesso di costruire, con le subordinazioni contenute nella medesima disposizione dirigenziale;". La menzionata disposizione dirigenziale, infatti, subordina il permesso di costruire all'approvazione del Piano di Recupero con valore di permesso a costruire, al definitivo parere favorevole dell'Ente (...) e alla sottoscrizione della convenzione relativa al suddetto Piano di Recupero. Premesso che il Piano di Recupero, avente valore di permesso a costruire, è stato approvato con la richiamata deliberazione di G.C. n. (...), si rileva che la stipulanda convenzione non sembra dare atto del rilascio del parere favorevole definitivo dell'Ente (...).</p>   | 1 | <p>Il testo della convenzione deve dare atto del rilascio del parere favorevole definitivo dell'Ente (...), al quale è subordinato il permesso a costruire, come si evince dalla deliberazione di G.C. n. (...).</p>   | 1 |
| <p>La formulazione dell'art. (...) non appare coerente con la natura del contratto in esame (concessione di servizi), atteso che riporta "(...) valore del relativo appalto (...)".</p>  | 1 | <p>La formulazione del testo contrattuale deve essere coerente con la natura del medesimo (concessione di servizi).</p>  | 1 |
| <p>La convenzione, così come già rappresentato dal (...) con nota (...), non dà atto del perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del Codice degli Appalti, in capo al proponente. I predetti requisiti devono essere posseduti al momento della stipula della convenzione e perdurare nel corso della sua esecuzione. Per completezza si rappresenta che l'art. (...) della convenzione prevede che "Il Proponente dichiara che l'impresa aggiudicataria che realizzerà le opere di urbanizzazione secondaria dovrà possedere e comprovare i requisiti di ordine generale previsti dall'art. 38 del D.lgs. 163/2006".</p>  | 1 | <p>Il testo della convenzione deve dare atto del perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, in capo al proponente.</p>  | 1 |
| <p>All'art. (...) del testo contrattuale si legge: "Durata del servizio dal (...), secondo la rimodulazione temporale del progetto come specificato nella Determinazione Dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. (...) e dalla nota (...)", tuttavia nel dispositivo della citata determinazione si riporta: "affidare il servizio (...) per il periodo (...)" e solo nella richiamata nota (...) si comunica (...) la differente data di inizio delle attività (...) senza specificarne i motivi a sostegno né indicare il provvedimento con il quale si è inteso modificare, sul punto, la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. (...). Si rileva quindi un disallineamento tra quanto riportato nel testo contrattuale e quanto stabilito nella determinazione n. (...) di aggiudicazione definitiva.</p>  | 1 | <p>La durata del servizio oggetto dell'affidamento deve essere in linea con quanto disposto sul punto con gli atti e i provvedimenti ad esso presupposti.</p>  | 1 |
| <p>Nel testo contrattuale non si opera richiamo alla determinazione dirigenziale (...), avente ad oggetto "Lavori di manutenzione straordinaria di "Adeguamento funzionale ed impiantistico (...)". Approvazione dell'aggiudicazione pronunciata in sede di gara e per l'effetto affidamento dei lavori all'impresa (...). Assunzione dell'impegno di spesa di € (...)", Pertanto, si rileva una carenza nella ricostruzione dell'iter logico-giuridico al quale il contratto è riconducibile.</p>   | 1 | <p>Le premesse dello schema di contratto devono ricostruire in modo esaustivo e compiuto l'iter logico-giuridico al quale il contratto è riconducibile.</p>  | 1 |

|  |          |  |          |
|--|----------|--|----------|
| <p>Il contratto ha ad oggetto: "la proroga per il periodo (...) dei servizi per la gestione (...) e la manutenzione straordinaria (...)". Sulla legittimità del rinnovo contrattuale senza gara, in favore del medesimo contraente si è espresso il Consiglio di Stato - sez. III - con sentenza n. 3580 del 5 luglio 2013 secondo cui "Ad avviso di questo Collegio, né l'art. 23 della l. 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), né l'art. 57 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, né i principi comunitari consolidati in materia contrattuale, impediscono il rinnovo espresso dei contratti, allorché la facoltà di rinnovo, alle medesime condizioni e per un tempo predeterminato e limitato, sia ab origine prevista negli atti di gara e venga esercitata in modo espresso e con adeguata motivazione.</p> <p>Al riguardo, la Giunta comunale con deliberazione (...) ha adottato la proposta di proroga tecnica dell'appalto in scadenza al (...), "limitatamente all'autorizzazione della spesa in oggetto, fermo restando che le procedure per l'individuazione del contraente ricadono nell'esclusiva competenza del dirigente chiamato a determinarsi autonomamente ai sensi degli articoli 107 e 192 del D.Lgs. 267/2000". Sul punto, si rileva che ancorché il Capitolato Speciale d'Appalto, all'art. 2.3, prevede "L'appalto avrà la durata di anni 5 (cinque) consecutivi, (...). Il contratto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, potrà essere prorogato per un periodo non superiore a due anni agli stessi patti, norme, condizioni e prezzi dell'appalto originario (...)", tuttavia, la determinazione dirigenziale (...) - con la quale la competente dirigenza determina di "dare esecuzione alla Delibera di Giunta Comunale (...) - non opera alcun richiamo, nell'esposizione delle motivazioni a sostegno dell'adozione del provvedimento, alla menzionata previsione.</p> <p>Si richiamano, altresì, le osservazioni del Segretario Generale formulate in ordine alla deliberazione di Giunta comunale (...) avente ad oggetto: "Proroga tecnica del (...) dell'appalto in corso del servizio per la gestione (...); la manutenzione straordinaria e la fornitura ed installazione (...).</p>   | <p>1</p> | <p>La determinazione dirigenziale deve esplicitare elementi sufficienti ed univoci dai quali possono ricostruirsi le concrete ragioni e l'iter motivazionale a sostegno del provvedimento adottato. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso articolo.</p> | <p>1</p> |
| <p>Nelle premesse contrattuali si riporta "che con Determinazione Dirigenziale (...) il Dirigente affidava i maggiori lavori di riqualificazione (...)", il dispositivo della richiamata determinazione dirigenziale riporta "Affidare, i maggiori lavori per l'esecuzione della variante al progetto di riqualificazione dell'area (...) redatto ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettere a) e b) del d.lgs. 163/06 (...)", tuttavia si rileva che la richiamata normativa disciplina alle lett. a) e b) fattispecie differenti ovvero, rispettivamente "a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari" e "b) per cause impreviste e imprevedibili oppure per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali e tecnologie nuove".</p> <p>Sul punto si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 24 novembre 2014 - "Art. 37 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari). Prime valutazioni sulle varianti in corso d'opera trasmesse dalle stazioni Appaltanti" - secondo cui "(...) nell'esecuzione dei lavori pubblici, al fine di tutelare l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera nei modi e al costo pattuito nel contratto iniziale, la variante in corso d'opera è ammessa soltanto nei casi tassativamente elencati all'art. 132 del Codice. Per dare concreta attuazione a tale previsione normativa, è demandato al responsabile del procedimento l'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 132, comma 1, del codice consentano di disporre varianti in corso d'opera. Questi vi deve provvedere con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria con riguardo ai casi di variante per «cause impreviste ed imprevedibili» (art. 132 comma 1 lett. b) (...) E' chiarito che l'analisi del RUP deve riguardare la sussistenza di tutti i presupposti che qualificano la variante come indotta da forza maggiore, ossia la necessità della modifica progettuale, la non imputabilità alla stazione appaltante della situazione di fatto, la sua imprevedibilità (...). Tuttavia, la citata determinazione dirigenziale n. 32/2015 non riporta esaustive indicazioni sugli sviluppi e sull'esito dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 né opera richiamo alla menzionata "Relazione Tecnica Illustrativa". In materia di varianti in corso d'opera, si richiamano le note segretariali prot. n. 1587/U del 27 maggio 2010 avente ad oggetto "art. 132 D.Lgs. 163/06 - Varianti in corso d'opera - Esercizio dello "Jus variandi" dell'ente appaltante" e PG/2014188141 del 06.03.2014 avente ad oggetto "procedure di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. Report anno 2012. Risultati (...)".</p> <p>Si ricorda, inoltre, ai sensi dell'art. 37 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con L. 114/2014, gli obblighi di comunicazione all'ANAC informazioni relative alle varianti in corso d'opera e alle procedure di affidamento dei lavori complementari. Sul punto si richiamano il comunicato dell'ANAC del 17.03. 2015 e la nota segretariale PG/2014/609156 del 28.07.2014, avente ad oggetto: "Art. 37 - D.L. 24 giugno 2014 n. 90 - Trasmissione ad ANAC delle varianti in corso d'opera".</p> <p>Si richiamano, infine le Osservazioni Segretariali espresse in merito alla Delibera di Giunta comunale (...) avente ad oggetto: "approvazione della variante al progetto di riqualificazione (...) ai sensi dell'art. 132 comma 1 lettere a) e b) del d.lgs. 163/2006 con le modalità di cui all'art. 161 del DPR 207/2010".</p> | <p>1</p> | <p>La determinazione dirigenziale di affidamento deve richiamare la normativa applicata alla fattispecie in esame in modo chiaro e univoco.</p>  | <p>1</p> |
| <p>L'art. (...) del contratto pur prevedendo l'applicazione di penalità economiche in caso di violazione, da parte dell'aggiudicatario, delle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli non contempla "opposte clausole di risoluzione automatica nei casi di più grave inosservanza", secondo il disposto dell'art. 2, comma 3, del citato Codice.</p>   | <p>1</p> | <p>Il contratto deve prevedere apposita clausola risolutiva espressa in conformità alla previsione di cui all'art. 2, comma 3 del Codice di Comportamento, adottato dall'Ente.</p>   | <p>1</p> |
| <p>Il contratto recita: "Ai fini dell'accertamento sulla regolarità contributiva (...) ed il DURC risultano acquisiti presso la direzione (...)"; tuttavia, il testo contrattuale non dà, espressamente, atto della validità, all'atto della sottoscrizione del contratto, degli accertamenti contributivi, in capo all'affidatario. Non dà atto, inoltre, della costituzione della polizza fidejussoria, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.</p>  | <p>1</p> | <p>Il contratto deve dare espressamente atto oltre che della regolarità, anche della validità degli accertamenti contributivi (DURC), in capo all'affidatario, nonché della costituzione della polizza fidejussoria integrativa ex art. 113 del D.lgs. 163/2006.</p>   | <p>1</p> |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>Il contratto prevede l'affidamento dell'esecuzione di lavori [...], approvati con determinazione dirigenziale n. [...], alla medesima affidataria [...] dell'esecuzione dei lavori [...], di cui alla perizia di variante (contratto repertorio n. [...]). Tuttavia, né le premesse contrattuali né la richiamata determinazione dirigenziale danno atto delle norme di legge o regolamentari in forza delle quali il predetto affidamento è stato disposto.</p> <p>Peraltro, nella parte motiva della determinazione dirigenziale n. [...], si dà atto di avere autorizzato l'esecuzione dei lavori (attesa la necessità e l'urgenza d'intervento per la messa in sicurezza) nelle more dell'adozione della stessa determinazione che impegnava la spesa, senza, altresì, richiamare, sul punto la normativa in applicazione.</p> <p>Si richiamano, infine, le Osservazioni segretariali espresse in ordine alla Deliberazione di Giunta comunale n. [...] avente ad oggetto: "approvazione ai sensi dell'art. 162 co. 9 del regolamento n. 207/2010 del progetto di variante [...] autorizzazione all'utilizzo dell'importo di € [...] derivante dalla predetta variante sul fondo ex art. 183 capitolo [...]".</p>  | 1 | <p>Il contratto, nelle premesse, e gli atti ad esso presupposti, devono dare espressamente atto delle norme di legge e/o regolamentari in forza delle quali si è disposto l'affidamento dei lavori.</p>  | 1 |
| <p>L'importo del contratto appare non corrispondere all'importo di affidamento di cui alla determina [...], atteso che in oggetto e all'art. [...] il contratto riporta come importo contrattuale la somma di € [...] comprensivo di € [...] per oneri di sicurezza, oltre IVA, mentre il dispositivo della determina di affidamento riporta "affidare [...], per un importo lavori di € [...] comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre iva per un totale di € [...]", ancorché alla voce [...] del quadro economico di cui alle premesse della richiamata determinazione [...] si indichi in € [...] l'importo maggiori lavori. In particolare, dal richiamato quadro economico, si rileva, altresì, alla voce [...] che gli oneri di sicurezza per un importo pari ad € [...], appaiono riferirsi ai lavori principali.</p> <p>Sul punto, la nota [...], del Servizio [...], allegata alla documentazione in visione al contratto, peraltro, non richiamata nel testo contrattuale, motiva e specifica che "l'importo dei maggiori lavori e, quindi, del contratto aggiuntivo è pari ad € [...] oltre IVA". Tuttavia, il contratto non opera richiamo ad un provvedimento gestionale con il quale, la competente dirigenza, rettifichi l'importo di affidamento dei maggiori lavori di cui alla richiamata determinazione [...]. Si rileva, altresì, che il punto [...] del dispositivo della determina dirigenziale [...], appare incoerente rispetto alla data di adozione della determina stessa, atteso che si riporta "Stabilire [...] il nuovo termine di ultimazione lavori è fissata nel [...]".</p>  | 1 | <p>Operare le verifiche di cui al rilievo [...] che precede e, se del caso, richiamare il provvedimento gestionale di rettifica dell'importo dei maggiori lavori affidati con determinazione [...].</p>  | 1 |
| <p>Il contratto ha ad oggetto: "la proroga, nelle more del completamento del collaudo [...] della fornitura, per il periodo dal [...] del servizio di assistenza [...], oltre la manutenzione [...] del Servizio [...]". In ordine alla proroga e rinnovo dei contratti pubblici si richiama la Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4192 del 20 agosto 2013, secondo cui "non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio in forza del quale, salvo espressa previsioni dettate dalla legge in conformità con la normativa comunitaria, l'Amministrazione, una volta scaduto un contratto, deve, qualora abbia necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, effettuare una nuova gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 445 del 2 febbraio 2010, Cons. Stato sez. IV, n. 2866 del 31 maggio 2007, Cons. Stato, Sez. V, n. 3391 del 8 luglio 2008)". Inoltre, la deliberazione dell'AVCP n. 6 del 20 febbraio 2013, nel ribadire quanto affermato con la determina n. 34/2011, chiarisce che "la proroga [...] è un istituto assolutamente eccezionale ed, [...], è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice. Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge (art. 23 della Legge 62/2005) la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi enunciati dall'art. 2 del decreto Lgs. 163/2006 e, [...], dalla libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. La proroga [...], ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un contratto, quindi, l'amministrazione, qualora abbia necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara (Cons. di Stato n. 3391/2008)".</p> <p>Si richiamano, altresì, le osservazioni del Segretario Generale formulate in ordine alla deliberazione di Giunta comunale [...] avente ad oggetto: "Autorizzazione, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione [...], all'assunzione dell'impegno di spesa in sede di esercizio provvisorio [...], che si configura quale spesa non suscettibile di frazionamento ai sensi dell'art. 163, co. 1 del D.lgs. 267/2000, [...] fino al [...], nelle more del completamento del collaudo [...]".</p> | 1 | <p>La proroga contrattuale è un istituto assolutamente eccezionale ed, in quanto tale, è teorizzabile, ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione, nei soli limiti ed eccezionali casi in cui per ragioni, oggettivamente non ascrivibili a responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice e per uno stretto e preciso intervallo temporale, in quanto di per sé costituisce una violazione dei principi enunciati all'art. 2 del Codice degli Appalti e, in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.</p> | 1 |
| <p>Non si rinviene nel testo contrattuale alcun richiamo all'acquisizione della dichiarazione - resa dall'affidataria - di cui all'art. 1, c. 1, del DPCM n. 187/1991, la cui ratio risiede nel garantire l'osservanza del divieto di intestazione fiduciaria che, ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. d), D.lgs. 163/2006, si configura quale requisito generale, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché ai fini della stipula dei relativi contratti.</p>  | 1 | <p>Il testo contrattuale deve dare atto dell'acquisizione della dichiarazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 contratto, ovvero richiamare la ipotesi di esenzione che si configura nella fattispecie in esame.</p>   | 1 |
| <p>La determinazione di aggiudicazione definitiva richiama nelle premesse, in materia di copertura finanziaria, "l'art. 151, comma 4 del TUELL D.Lg. 18.08.2000 n. 267, [...]". Sul punto, si rammenta che la disciplina della copertura finanziaria relativa ai provvedimenti comportanti impegno di spesa è confluita nell'art. 183, comma 7 del medesimo Testo Unico, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011 introdotto dal D.Lgs. 126/2014, la cui applicazione decorre dall'esercizio finanziario 2015 secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 80 del D.Lgs. 118/2011, recante "Disposizioni finali ed entrati in vigore".</p>  | 1 | <p>La determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva deve richiamare disposizioni che siano conferenti rispetto all'oggetto del provvedimento e coerenti rispetto al quadro normativo in materia di contabilità pubblica degli Enti Locali così come delineato a seguito dell'adozione D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..</p>  | 1 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Le premesse contrattuali, nel richiamare gli atti che formano la procedura ad evidenza pubblica, prevedono che con determinazione dirigenziale n. (...) del SAT della (...) Municipalità veniva "indetto gara d'appalto (...) per l'importo di base di gara di € (...) oltre IVA, senza oneri per la sicurezza, in quanto non venivano rilevati rischi da interferenza per i quali fosse necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI". Tuttavia, la determinazione n. (...) - con cui si rimodula il quadro economico a causa del tardivo avvio delle prestazioni - quantifica in € (...) gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; peraltro, l'importo contrattuale così come riportato nel corpo del testo contrattuale, sebbene non se ne dia espressamente atto, è comprensivo di suddetti oneri. In merito, si richiama il parere n. 77 del 9 maggio 2013 dell'AVCP (ora ANAC), secondo cui "si ritiene opportuno specificare che gli oneri della sicurezza devono essere distinti tra oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati e individuati dalla stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte e che sono, pertanto, aperti al confronto concorrenziale, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità (anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all'entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura."</p>  | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>Nel preambolo della determinazione dirigenziale di affidamento (...) è riportato: "(...) con Determinazione Dirigenziale (...), è stato pubblicato l'Avviso Pubblico per selezionare le manifestazioni d'interesse degli organismi sociali intenzionati a collaborare alla realizzazione delle attività (...)". Sul punto si richiama la nota del Segretario Generale P.G./0451138 del 05/06/2015 avente ad oggetto: "Procedure di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. Report anni 2013 e 2014. Risultati. Considerazioni e indicazioni della funzione di assistenza giuridico-amministrativa e di controllo ex artt. 97 e 147 bis T.U. n.267/2000. Monitoraggio delle procedure anche nel quadro più generale della funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Piano Anticorruzione", nella quale al paragrafo n. 4 "Area Sociale", si riporta che « Secondo l'ANAC - con deliberazione n.7 del 30/09/2014 la manifestazione di interesse (con riferimento ad una fattispecie del settore sociale - accoglienza e protezione dei rifugiati) non può qualificarsi come un'autonoma procedura di scelta del contraente, diversa e ulteriore rispetto a quelle normativamente previste dal d.lgs. n.163/2006" e il settore sociale, sebbene considerato speciale, non esula dal rispetto dei principi stabiliti dall'art 27 del Codice", per cui "l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito dell'applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità". Quanto precede, tanto più vale nel caso di specie, attesa la partecipazione alla "manifestazione di interesse" per la realizzazione del Progetto, di un unico operatore economico. Conclude, quindi, sul tema la richiamata nota del Segretario Generale, nel senso che "Porre sullo stesso piano manifestazione di interesse e procedura di appalto significa, dunque, per l'Autorità commettere in grave errore, in quanto anche il settore cd. escluso ex art. 20 allegato I/B del Codice è comunque un genus dell'appalto pubblico e, come tale, deve rispettare, in caso di utilizzo di risorse pubbliche, le fondamentali regole della concorrenza garantendo che "l'individuazione del soggetto privato affidatario dei servizi va effettuata mediante confronto concorrenziale nel rispetto dei principi generali della trasparenza e par condicio"; diversamente ci troveremo di fronte ad una procedura di gara "che di fatto non rispetta alcuna dei principi sopra richiamati, così creando, di fatto, una tipologia di procedura selettiva che non trova riscontro in alcuna normativa comunitaria e/o nazionale". Il ricorso alla "manifestazione d'interesse" può essere inteso, dunque, solo quale mezzo per acquisire elementi a supporto delle future scelte dell'Ente.</p> | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>Non appare esaustiva la sottoscrizione del contratto "per accettazione", per conto dell'affidataria, atteso che non si evince né il nominativo del sottoscrittore né la qualità con la quale interviene nell'atto. Sul punto, si richiama la circolare esplicativa del Segretario Generale PG/2010/99326 avente ad oggetto: Deliberazione di G.C. n. 828 del 18 maggio 2010 "Misure e modalità organizzative per la razionalizzazione dell'attività di ricontra della regolarità amministrativa delle operazioni di gara da parte del Segretario Generale o del Vicesegretario Generale. Modifica della deliberazione di Giunta comunale nr. 17 del 15/01/97 relativa ai limiti di importo per lavori, forniture e servizi entro i quali stipulare il contratto d'appalto nella forma dell'atto di sottomissione ovvero della scrittura privata semplice, con registrazione in caso d'uso".</p>   | 1 | La sottoscrizione del contratto da parte del rappresentante legale dell'affidataria deve essere chiara e leggibile ed essere preceduta dalla qualità con cui interviene nell'atto e dagli estremi identificativi dello stesso. | 1 |
| <p>Nell'avviso pubblico approvato con determina dirigenziale (...), alla voce "Rapporti con il Comune e obblighi dell'affidatario" è riportato "(...) L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre verifiche e ispezioni ogni qualvolta lo riterrà opportuno, in ordine alla regolare esecuzione delle attività, nonché al livello quantitativo delle stesse (...)". In materia di controllo sulle prestazioni oggetto dell'appalto, appare opportuno richiamare l'ANAC - "Linee guida per l'affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali" che nella sezione intitolata "Le procedure per l'acquisto e l'affidamento di servizi sociali agli enti no-profit", alla voce "d) Controlli" precisa: "Si ravvisa l'opportunità di richiamare le amministrazioni al rispetto delle previsioni normative in materia di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità. Ciò oltre ad essere un preciso obbligo imposto dalla normativa, nazionale e comunitaria, in materia di appalti pubblici, assume una valenza peculiare nel caso dei servizi sociali per la particolare valenza delle prestazioni. (...) in materia di affidamenti di servizi alle imprese del terzo settore, l'art. 6 comma 4, del d.p.c.m. 30 marzo 2001, prevede: « I contratti previsti dal presente articolo prevedono forme e modalità per la verifica degli adempimenti oggetto del contratto ivi compreso il mantenimento dei livelli qualitativi concordati e i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto »;</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>All'art. (...) del contratto si riporta "il signor (...) nato a (...) il (...), nella qualità, dichiara (...)". Tuttavia il predetto signor (...) non è il rappresentante dell'impresa affidataria (...).</p>   | 1 | L'art. (...) del contratto deve riportare il nominativo corretto del rappresentante dell'impresa affidataria (...).  | 1 |
| <p>A pagina (...) del contratto è riportato "(-)", nella qualità di dirigente del Servizio Attività Tecniche della Municipalità (...)", in luogo di Municipalità (...).</p>  | 1 | Operare la correzione di cui al rilievo n. (...) che precede.  | 1 |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>Il contratto ha durata [...] e decorre dalla sottoscrizione (v. Art. [...]), tuttavia gli interventi di manutenzione a farsi sono ricondotti al "Programma Triennale [...]"; si rileva, pertanto una discrasia tra la prevista durata del contratto e l'arco temporale di riferimento [...] del richiamato Programma Triennale dei lavori pubblici. Tanto più che la gara è stata bandita solo alla fine [...] con determinazione dirigenziale n. [...] e che ad oggi non si è addivenuti alla stipula del contratto, trascorrendo un notevole lasso di tempo, senza che siano stati rappresentati, tuttavia, elementi che ne giustificano il decorso, in violazione del principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.</p>  | 1 | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione a contrarre, atteso che non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 253/2014, e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p>   | 1 |
| <p>Nel preambolo della determinazione dirigenziale n. [...] si riporta "[...] con determinazione dirigenziale n. [...] veniva indetto apposita selezione mediante avviso pubblico rivolto agli enti interessati a convenzionarsi con l'Amministrazione Comunale [...]". Sul punto, si richiama la nota del Segretario Generale PG/0451138 del 05.06.2015 avente ad oggetto "Procedure di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. Report anni 2013 e 2014. Risultati. Considerazioni e indicazioni della funzione di assistenza giuridico-amministrativa e di controllo ex artt. 97 e 147 bis T.U. n. 267/2000. Monitoraggio delle procedure anche nel quadro più generale della funzione di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Piano Anticorruzione". Tanto più che, dagli atti esibiti in visione, si evince che solo due operatori economici hanno manifestato interesse alla predetta selezione; si richiamano, sul punto, i principi di derivazione comunitaria di rispetto della concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità che devono informare l'azione della pubblica amministrazione nell'espletamento delle procedure di scelta del contraente.</p>  | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>   | 1 |
| <p>L'art. [...] del testo contrattuale, ai fini della quantificazione delle sanzioni da applicare ai sensi dell'art. 2, comma 3, del Codice di Comportamento in caso di inosservanza dello stesso, richiama la determina n. [...] del Servizio [...]; tuttavia, nella citata determina n. [...] non si rinviengono né la quantificazione delle penalità economiche commisurate all'eventuale danno, anche di immagine, arrecato dall'affidataria in caso di inosservanza del Codice in parola, né clausole di risoluzione automatica del contratto, secondo le previsioni del citato art. 2, comma 3, del Codice di Comportamento.</p>   | 1 | <p>L'art. [...] del testo contrattuale deve operare richiami documentali conferenti ai contenuti del testo.</p>   | 1 |
| <p>Nel testo del contratto non si dà atto del perdurare dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 in capo all'impresa aggiudicataria e all'impresa ausiliaria. Sul punto, si richiama sia la determinazione dell'AVCP n.1 del 12 gennaio 2010 "Requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n.163/2006 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi", che la determinazione n. 1 del 16 maggio 2012 "Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici", con la quale la stessa Autorità offre indicazioni integrative rispetto alla determinazione n. 1/2010, a seguito di numerose modifiche e novelle legislative intervenute sul punto. Anche la giurisprudenza amministrativa ha ribadito che "In materia di possesso dei requisiti partecipativi, vige il principio secondo cui questi ultimi devono essere posseduti dai concorrenti non solo al momento della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ma anche in ogni successiva fase del procedimento di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto" (v. Sentenza TAR Campania n. 4293 del 01.09.2011).</p> | 1 | <p>Nel testo contrattuale deve darsi atto del perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti, in capo all'impresa affidataria e all'impresa ausiliaria all'atto della stipula del contratto.</p>   | 1 |
| <p>In ordine all'attestazione di assenza di attribuzione di incarichi a dipendenti del Comune di Napoli, anche non più in servizio, il testo contrattuale richiama il comma 16 dell'art. 53 del D.Lgs. 165/01 in luogo del 16 ter del medesimo articolo.</p>   | 1 | <p>Il testo contrattuale deve operare richiami normativi corretti.</p>  | 1 |
| <p>All'art. [...] del contratto gli atti facenti parte integrante dello stesso non appaiono richiamati in modo chiaro e sistematico. Si rileva, inoltre, che il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi non appaiono uniti allo schema contrattuale, sebbene richiamati, al predetto art. [...], quali documenti materialmente allegati allo stesso.</p>   | 1 | <p>Gli atti facenti parte integrante del contratto devono essere richiamati nello stesso in modo chiaro e sistematico. Il Capitolato Speciale d'Appalto e l'Elenco Prezzi devono essere richiamati e allegati al contratto, in conformità all'art. 137, comma 3 del D.P.R. 207/2010.</p>  | 1 |
| <p>Nella nota [...] di trasmissione dello schema di contratto è precisato che lo stesso è carente di "dichiarazione da parte del servizio proponente circa il perdurare del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 in capo al proponente", nonché del "D.U.R.C. [...] in quanto quello ricevuto risulta essere scaduto in data [...]".</p>  | 1 | <p>All'atto della stipula occorre acquisire valida documentazione relativa alla regolarità contributiva e dare atto del perdurare della sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti in capo alla società [...] e alla consorziata esecutrice [...].</p>  | 1 |
| <p>Il contratto richiama, quale documento allegato, la determinazione dirigenziale n. [...] tuttavia la predetta documentazione non compare quale atto materialmente allegato allo stesso.</p>   | 1 | <p>Il contratto deve essere corredato da tutti i documenti che, nel testo, sono indicati quali allegati allo stesso.</p>  | 1 |
| <p>Lo schema di contratto ha ad oggetto la manutenzione ordinaria e periodica [...] per il triennio [...]. Sul punto, si rileva che il termine iniziale di esecuzione delle prestazioni [...] non appare congruente con la tempistica della relativa procedura di gara, indetta in procinto dell'inizio del triennio stesso con la determinazione dirigenziale n. [...], quindi senza tenere in debito conto i tempi di espletamento della procedura di selezione del contraente prescelta. Tanto più che l'aggiudicazione definitiva è intervenuta solo in data [...] (determinazione dirigenziale n. [...]) e, ad oggi, non si è ancora addivenuti alla stipula del contratto. Il notevole lasso di tempo intercorso dall'indizione della gara contravviene, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che nel caso di specie non appaiono esplicitate.</p>  | 1 | <p>Il termine iniziale di esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto deve essere congruente con la tempistica di svolgimento delle fasi della procedura di gara prescelta e indetta con la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 11, comma 2 del Codice degli Appalti. Inoltre, in assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate dagli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione della gara del [...], posto che il relativo procedimento non si è ancora concluso, è tale da apparire incongruo, configurando ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 54/2016, e dall'art. 6, comma 1 lett.) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa.</p> | 1 |
| <p>Si rileva che la nota [...] del Servizio [...] - recante, peraltro, la data del [...] e non del [...], come indicato nel testo contrattuale - si limita a trasmettere copia del "Documento unico di regolarità contributiva" (D.U.R.C.) e dell'esito dell'accertamento tributario di cui al Programma 100 effettuato dal competente Ufficio dell'Ente, in ordine all'affidataria. Si rileva, altresì, che il predetto D.U.R.C. è stato rilasciato in data [...] e, pertanto, non è più valido.</p>  | 1 | <p>Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dell'affidataria deve essere regolare e valido alla data di stipula del contratto. Il testo contrattuale, inoltre, deve riportare contenuti in linea con la richiamata documentazione, oltre agli estremi corretti con i quali la stessa viene identificata.</p>  | 1 |
| <p>Il testo contrattuale non richiama né allega, quale parte integrante del contratto, l'Avviso Pubblico, approvato con determinazione n. [...] del Servizio [...] contenente la definizione tecnica ed economica dell'appalto nonché la specificazione delle prescrizioni tecniche.</p>   | 1 | <p>Il testo contrattuale deve richiamare l'Avviso Pubblico quale parte integrante del contratto, al quale deve, altresì, essere materialmente allegato, così come previsto dal comma 3 dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010.</p>   | 1 |



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>Il Contratto ha ad oggetto "l'esecuzione dei maggiori lavori di cui alla perizia di variante relativi alla Sistemazione e Riqualificazione (...) e realizzazione dell'impianto elevatore di collegamento (...)". In merito all'istituto della variante in corso d'opera, si rammenta che esso risponde all'esigenza di introdurre in un progetto in corso di esecuzione variazioni non previste dal contratto e che danno luogo ad alterazioni del prezzo d'appalto. Sul punto, l'ANAC con parere AG 52/2015/AP ha chiarito che "La <i>ius variandi</i> può essere legittimamente esercitata nei soli casi tassativamente previsti dall'art. 132 d.lgs. 163/2006. I rigorosi limiti entro cui la norma lo circoscrive sono finalizzati a garantire la coerenza con il generale principio di immodificabilità dell'oggetto del contratto, secondo il quale le modifiche o le estensioni apportate all'oggetto del contratto dopo l'aggiudicazione o dopo la stipula sono illegittime perché comportano la violazione delle direttive comunitarie e delle norme nazionali che dispongono l'obbligo della gara pubblica a garanzia della concorrenza, della par condicio tra i partecipanti, della correttezza e della trasparenza della condotta della stazione appaltante". Anche la Corte di Giustizia ha fornito chiarimenti sul tema statuendo che allorché le modifiche introdotte dalla committente incidono a tal punto sulle caratteristiche dell'appalto che, se fossero state previste nella gara originariamente indetta, avrebbero potuto comportare, anche in astratto, un diverso esito della procedura, sia con riferimento alla valutazione di altre offerte, sia in relazione alla possibilità per altri concorrenti di partecipare alla gara medesima, vi è la necessità di indire una nuova gara (C-454/06 Sentenza della Corte, Sez. III, 19 giugno 2008).</p> <p>Si richiamano, infine, la nota segretariale Prot. n. 1587/U - con cui è chiarito che "la variante deve avere carattere accessorio rispetto all'opera progettata e contrattualmente stabilita; altrimenti si è in presenza non di una modificazione del progetto, ma di un nuovo contratto. La variante, dunque, ha il progetto come necessario punto di riferimento e parametro di rapporto, nel senso che le relative modifiche non possono essere tali da snaturarlo; né le varianti (al progetto) devono in alcun modo mutare essenzialmente la natura delle opere per le quali è stato indetto l'appalto." - e la nota segretariale PG/2014/188141 del 06/03/2014 secondo cui "il fenomeno del ricorso alle varianti, se non correttamente gestito attraverso una rigorosa applicazione della normativa codicistica (...) genera effetti patologici per l'Ente, anche di interesse sotto il profilo della responsabilità amministrativa/contabile, quali ad esempio la perdita del controllo della spesa, ovvero l'aumento (incontrollato) dei corrispettivi contrattuali originariamente previsti, attuando una sorta di affidamento diretto di lavori suppletivi e/o varianti, laddove, invece, la variante deve avere carattere accessorio rispetto all'opera progettata e contrattualmente stabilita. (...) Le varianti sono consentite nei soli casi previsti dall'art. 132 del D.lgs. 163/2006, non possono modificare sostanzialmente il progetto originario ed, in linea generale, devono essere determinate da eventi non noti o non prevedibili nella fase progettuale."</p> | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>Il contratto non riporta il Codice Identificativo di Gara (CIG) - come tra l'altro riportato nella nota (...) con cui il Servizio (...) trasmette lo schema in parola - generato dal sistema SIMOG della ANAC con la funzione di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall'importo dell'affidamento stesso, nel rispetto della normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, dell' L. 136/2010 ( cfr. FAQ dell'ANAC in merito alla "Tracciabilità dei flussi finanziari" ).</p>   | 1 | Il contratto deve riportare il Codice identificativo di gara, in conformità alla normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010.   | 1 |
| <p>Il contratto non riporta il Codice Identificativo Gara (CIG). Si richiama, in proposito, la determinazione AVCP (ora ANAC) n. 4/2011 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2012 n.136".</p>  | 1 | Il Codice Identificativo Gara, divenuto obbligatorio per tutti gli appalti a prescindere dal valore e dalla procedura di scelta del contraente, deve essere riportato nel contratto così come in tutti gli atti destinati alle imprese concorrenti.   | 1 |
| <p>In ordine alla quantificazione delle voci in cui è ripartito l'importo a base di gara dell'affidamento, nelle premesse del contratto, a p. (...), appare riportata la generica voce "e oneri" che non trova, peraltro, alcun riscontro nella medesima quantificazione riportata nelle premesse della determinazione di aggiudicazione definitiva n. (...). Inoltre, l'art. (...) del contratto riporta che l'ammontare dei lavori è pari ad € (...) mentre nella determinazione n. (...) di rettifica della determinazione n. (...) si legge che l'ammontare dei lavori è pari a € (...).</p>  | 1 | Operare le verifiche richieste dal rilievo n. (...) che precede e riportare correttamente l'importo dei lavori così come previsto dalla determinazione n. (...).  | 1 |
| <p>L' art. (...) del contratto richiama, ai fini della documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D.lgs. 159/2011, la richiesta di informazioni antimafia ricevuta dalla locale Prefettura in data (...); per il tempo trascorso, essa può ritenersi conclusiva ai fini dell'ipotesi normativa prevista dall'art. 92, comma 3 D.lgs. 159/11, ove il Servizio (...) abbia accertato che non siano intervenuti, nel frattempo, mutamenti nell'assetto gestionale dell'impresa oggetto della predetta richiesta.</p>  | 1 | Il contratto deve dare atto delle verifiche espletate dal competente Servizio (...) in ordine all'assenza di mutamenti dell'assetto societario e gestionale dell'impresa affidataria o, se del caso, deve dare atto di avere provveduto al rinnovo della richiesta di informazioni antimafia.   | 1 |
| <p>Il testo contrattuale, nelle premesse, non esplicita che le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/06 siano state operate sia in capo all'impresa affidataria che in capo all'impresa ausiliaria. Sul punto, secondo giurisprudenza costante, sussiste una totale equiparazione tra gli operatori economici offerenti e gli operatori economici in rapporto di avvalimento. Detto principio risponde a elementari ragioni di trasparenza e di tutela effettiva degli interessati sottesi alle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/06, in relazione all'ineludibile esigenza che tutti gli operatori economici chiamati, a qualunque titolo, all'esecuzione di prestazioni di lavori, servizi o forniture, siano dotati dei requisiti morali di cui all'art. 38 citato. Sul punto, si richiamano le determinazioni dell'A.V.C.P. n. 1 del 12 gennaio 2010 "Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonché per gli affidamenti di subappalti. Profili interpretativi ed applicativi" e n. 1 del 16 maggio 2012 "Indicazioni applicative sui requisiti di ordine generale per l'affidamento dei contratti pubblici", con la quale la stessa Autorità offre indicazioni integrative rispetto alla determinazione n. 1/2010 a seguito di numerose modifiche e novelle legislative intervenute sul punto.</p>   | 1 | Il testo contrattuale deve dare atto, esplicitamente, della operata verifica, con esito regolare, ad opera del responsabile del procedimento, del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/06, (art. 80 del nuovo Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 50/2016), anche nei confronti della società ausiliaria e del perdurare all'atto della stipula contrattuale dell'esito regolare delle verifiche in ordine al possesso dei requisiti dell'art. 38 in capo all'affidataria e alla società ausiliaria, che devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, alla stipula del contratto e perdurare nel corso della sua esecuzione. | 1 |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>Si rileva che dall'adozione della deliberazione di Consiglio Comunale n. (...) di approvazione della proposta di Giunta Comunale n. (...) e la predisposizione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo; non si rinvergono elementi che giustificano il decorso di suddetto lasso temporale, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che nel caso di specie non sono esplicitate. Inoltre, tenuto conto che i lavori sono stati ultimati in data antecedente alla stipula del contratto, come si evince dalla determinazione dirigenziale n. (...), ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di G.C. n. 254 del 24-04-2014, che, come noto, risale alla Legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti, a garanzia dell'esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto in tutto o in parte neutralizzati, come nel caso di specie ove la data di rilascio della polizza definitiva appare successiva alla data di inizio dei lavori.</p> | 1 | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. (...) di approvazione della proposta di Giunta Comunale n. (...) alla conclusione del relativo procedimento è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016, e dall'art. 6, comma 1 lett.) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa.</p> | 1 |
| <p>Le premesse contrattuali recano, quali estremi della polizza fideiussoria prestata dal contraente ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006, (...), in luogo di (...).</p>  | 1 | <p>Il contratto deve riportare i corretti estremi della polizza fideiussoria prestata dal contraente ai sensi dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006.</p>  | 1 |
| <p>Il testo contrattuale, in più parti, riporta due volte di seguito - la stessa parola, in particolare, a p. (...) e (...), a p. (...) "f...f".</p>  | 1 | <p>Eliminare dal testo contrattuale le parole riportate, erroneamente, due volte di seguito.</p>  | 1 |
| <p>Il testo contrattuale non riporta, in calce alle premesse, la sottoscrizione del Dirigente del Servizio (...), per la regolarità del procedimento ai sensi dell'art. 10 del Regolamento dei Contratti dell'Ente.</p>   | 1 | <p>Il testo contrattuale deve riportare in calce alle premesse la sottoscrizione del Dirigente (...) per la regolarità del procedimento ai sensi dell'art. 10 Regolamento dei Contratti.</p>  | 1 |
| <p>Dall'approvazione del progetto esecutivo - avvenuta con deliberazione di Giunta Comunale n. (...) - e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>  | 1 | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di approvazione del progetto esecutivo sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016, e dall'art. 6, comma 1 lett.) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa.</p>  | 1 |
| <p>Il testo contrattuale, (...); preliminarmente, riporta "[...] innanzi a me (...), attesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 D.lgs. n. 82/2005 che (...)". Tuttavia, sul punto, il richiamo all'art. 25 del D.lgs. n. 82/2005 rubricato "Firma autenticata", appare inconferente. Si rileva, altresì, l'assenza di richiami normativi (art. 25 del D.lgs. 82 del 7 marzo 2005) nella parte testuale dedicata all'autenticazione della firma elettronica dei contraenti da parte del pubblico ufficiale rogante.</p>  | 1 | <p>Il testo contrattuale deve richiamare l'art. 25 del D.lgs. 82 del 7 marzo 2005 nella parte testuale dedicata all'autenticazione della firma elettronica dei contraenti da parte del pubblico ufficiale rogante.</p>  | 1 |
| <p>Posto che l'art. 57, comma 5, lett. a) del D.lgs. 163/2006 consente il ricorso alla procedura negoziata per i servizi complementari, non ricompresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, si rileva che né il testo contrattuale, né la determina dirigenziale di affidamento (...), appaiono esplicitare "la circostanza imprevista" quale necessario presupposto per il ricorso a tale procedura. Si richiama il parere espresso, in merito, dall'ANAC l' 11 aprile 2013 (AG 40/12).<br/>Si ricorda che, in ordine alla procedura d'appalto, l'articolo 107 del T.U. n. 267/2000 attribuisce la responsabilità alla dirigenza; si richiamano, altresì, le osservazioni segretariali espresse in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. (...).</p>   | 1 | <p>Il testo contrattuale e la determinazione dirigenziale di affidamento devono dare conto con adeguata motivazione della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 57, comma 5, lett. a) del D.lgs. 163/2006.</p>   | 1 |
| <p>Il testo contrattuale pur riportando all'art. (...) le clausole del Protocollo di Legalità, sottoscritto dal Comune di Napoli con la locale Prefettura di Napoli il 1 agosto 2007, tuttavia non dà altresì atto dell'inoltro della richiesta di informativa antimafia di cui all'art. 84 del D.lgs. 159/2011, né dell'esito del relativo riscontro ai fini della stipula contrattuale.</p>   | 1 | <p>IL RILEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  | 1 |
| <p>Il contratto riporta quale importo contrattuale "€ (...) oltre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (...)". Si rileva sul punto che la determinazione dirigenziale n. (...), di rettifica ed integrazione della determinazione dirigenziale n. (...), ha approvato un quadro economico rimodulato "con una variazione in meno dell'importo totale già prenotato (...)". In ordine al quadro economico così come variato e approvato al punto (...) del dispositivo della citata determinazione n. (...), si rileva, altresì, che non esplicita l'importo relativo ai lavori oggetto della perizia di variante in questione.</p>   | 1 | <p>Il contratto deve indicare l'importo dei lavori variativi, in linea con gli atti gestionali presupposti.</p>   | 1 |
| <p>Con determinazione dirigenziale n. (...), successiva al provvedimento di aggiudicazione definitiva ed all'avvio anticipato delle prestazioni, viene disposta, rispetto all'originaria previsione di cui all'art. (...) del Capitolato Speciale d'Appalto, una riduzione del periodo di affidamento del progetto in esame, da cui discende una contestuale contrazione dell'importo contrattuale, senza, tuttavia, che siano esplicitate e/o richiamate le norme di legge o di regolamento in applicazione delle quali la competente dirigenza ha disposto tale variazione.</p>   | 1 | <p>Gli atti presupposti al contratto devono esplicitare le norme di legge o regolamento in applicazione delle quali la competente dirigenza dispone variazioni della durata contrattuale.</p>   | 1 |
| <p>Il testo contrattuale in calce alle premesse, non riporta gli estremi identificativi della nota con la quale il Dirigente del Servizio (...) ha attestato di avere verificato la corrispondenza degli atti e dei fatti citati alla documentazione d'ufficio, al fine della regolarità del procedimento ai sensi dell'art. 10 del regolamento per la disciplina dei contratti.</p>  | 1 | <p>Il testo contrattuale in calce alle premesse, deve essere completato così come richiesto dal rilievo n. (...) che precede.</p>   | 1 |

|   |          |  |          |
|---|----------|--|----------|
| <p>In tema di contrattualizzazione dell'appalto, si rileva che nelle determinazioni dirigenziali n. (...) non sono esplicitate le straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, quali elementi giustificativi della mancata contrattualizzazione, ad oggi, dell'appalto, nonostante l'aggiudicazione definitiva sia stata adottata con provvedimento dirigenziale n. (...). Tanto più che, l'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa condotta sullo schema di contratto in questione, si è conclusa già in data (...) e che, con la richiamata determinazione di aggiudicazione definitiva n. (...) la competente dirigenza ha, altresì, autorizzato l'esecuzione anticipata delle prestazioni, ai sensi dell'art. 302, comma 2, lettera b), del D.P.R. 207/2010. In ordine ai ritardi nella contrattualizzazione dell'appalto si richiama l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, nonché l'art. 11, comma 9 del Codice degli Appalti mentre, nel merito della fattispecie dell'esecuzione anticipata delle prestazioni, si rammenta che questa costituisce una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse. Difatti, dall'esecuzione delle prestazioni, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risulteranno all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, nonché alla introduzione della condizione risolutiva del vincolo in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, sono di fatto neutralizzati e, quindi, vanificati. Peraltro, l'eccezionalità della anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, postula, necessariamente, per sua stessa natura, una durata molto limitata, non potendo l'anticipazione stessa che riferirsi a motivi eccezionali ai sensi del già menzionato art. 302 del D.P.R. 207/2010. Sul punto, si richiamano i contenuti delle relazioni segretariali sulle risultanze del controllo ai sensi dell'art. 15, comma 1 del Regolamento del sistema dei controlli interni (v. da ultimo relazione semestrale n. 5 - PG/883584 del 11 novembre 2015).</p>   | <p>1</p> | <p>La contrattualizzazione dell'appalto rientra tra i compiti espressamente demandati alla dirigenza nei termini indicati all'art. 11, comma 9 del D.Lgs. 163/2006. In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva n. 22 del 24 giugno 2014 alla stipula del relativo contratto, è tale da apparire incongruo e configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, aggiornato con deliberazione di Giunta comunale n. 64 del 11 febbraio 2016, e dall'art. 6, comma 1 lett. l) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa.</p> | <p>1</p> |
| <p>Le determinazioni dirigenziali n. (...) pur disponendo, nei modi indicati, la rettifica del cronoprogramma di cui al Capitolato Speciale d'Appalto e delle modalità di fatturazione, nonché la rimodulazione dell'importo dell'affidamento, non esplicitano né operano richiamo alle norme di legge o regolamento in applicazione delle quali la competente dirigenza abbia disposto tali variazioni. Sul punto, si rileva, altresì, che il Capitolato Speciale d'Appalto, costituendo un documento integrativo del bando, vincola i partecipanti alla gara e, ancora di più, l'aggiudicatario e la stazione appaltante, all'osservanza dei suoi contenuti. Le prescrizioni tecnico-prestazionali previste dal Capitolato Speciale d'Appalto non possono mutare sul presupposto che l'aggiudicazione di un appalto postula l'avvenuta verifica dell'applicazione del principio della piena corrispondenza tra l'oggetto della prestazione richiesta nella <i>lex specialis</i> e l'oggetto della prestazione offerta, nonché del principio della <i>par condicio</i> tra i potenziali partecipanti (cfr. A.N.AC. deliberazione n. 56 Adunanza del 30 maggio 2012).</p> <p>Trattasi di elementi di merito che, pertanto, si rimettono alle valutazioni della competente dirigenza che ne assume la responsabilità.</p> <p>In particolare, la determinazione dirigenziale n. (...):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ha disposto la modifica del termine finale dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto: (...) in luogo del (...); prevedendo, altresì, che il nuovo termine finale è differito di un numero di giorni pari alla differenza tra la data effettiva di messa in esercizio del modulo finanziario e la data del (...) (data stimata di entrata in esercizio del medesimo modulo). Di fatto, operando una dilatazione della durata dell'appalto, il cui termine finale risulterebbe condizionato al completamento del collaudo del modulo finanziario, rendendo incerta la durata del contratto. Si richiama, in proposito, l'art. 12 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato" secondo cui "I contratti debbono avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto";</li> <li>- ha previsto l'entrata in esercizio non contemporanea dei tre moduli (demografico, tributario e finanziario);</li> </ul> <p>la determinazione dirigenziale n. (...) - oltre a rimodulare la spesa complessiva dell'appalto, in ragione della dilatazione della durata contrattuale, varia in aumento l'importo contrattuale da € (...) oltre iva a € (...) oltre iva.</p> <p>Si rileva, inoltre, che all'art. (...) dello schema contrattuale sono stati introdotti una serie di valori (normali o limite) riferiti ad alcuni indicati parametri di qualità, in riferimento al par. (...) del Capitolato Speciale d'Appalto, a seguito di una pattuizione che appare (v. nota (...) del Servizio (...)) concordata tra il Raggruppamento Temporaneo d'Imprese aggiudicatario e il Responsabile del Procedimento, nella fase successiva all'aggiudicazione definitiva. Sul punto si rileva che non appare esplicitato se tale pattuizione rappresenti una naturale specificazione della prestazione contrattuale derivante dall'offerta dell'aggiudicatario e non un elemento integrativo di qualificazione dell'offerta.</p> | <p>1</p> | <p>Gli atti presupposti al contratto devono esplicitare le norme di legge o regolamento in applicazione delle quali la competente dirigenza dispone variazioni degli elementi contrattuali. Il Capitolato Speciale d'Appalto, costituendo un documento integrativo del bando, vincola i partecipanti alla gara e, ancora di più, l'aggiudicatario e la stazione appaltante, all'osservanza delle prescrizioni tecnico-prestazionali ivi contenute.</p>   | <p>1</p> |
| <p>All'art. (...) della convenzione si riporta che: "con nota (...) ricevuta in Prefettura il (...) il Servizio (...) ha richiesto informazione ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 ed è trascorso il termine di 30 giorni previsto per il rilascio e l'acquisizione della stessa ai fini della stipulazione della presente convenzione". Sul punto, si rileva che per il tempo trascorso, la predetta richiesta può ritenersi conclusa ai fini dell'ipotesi normativa prevista dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/11 e richiamata all'art. 33 della convenzione, ove codesto Servizio (...) abbia accertato che non siano intervenuti, nel frattempo, mutamenti nell'assetto societario e gestionale delle imprese oggetto della predetta richiesta.</p>   | <p>1</p> | <p>Operare le verifiche richieste dal rilievo (...) che precede e, se del caso, procedere al rinnovo della richiesta di informazioni prefettizie in capo al proponente.</p>  | <p>1</p> |
| <p>Il contratto recita: "Ai fini dell'accertamento sulla regolarità contributiva e su quella relativa ai tributi locali, il DURC ed il Programma 100 risultano acquisiti presso il Servizio (...)"; tuttavia, il testo contrattuale non dà, espressamente, atto della validità, all'atto della sottoscrizione del contratto, degli accertamenti contributivi, in capo all'affidataria né dell'esito regolare delle verifiche tributarie in riferimento al Programma 100.</p>  | <p>1</p> | <p>Il contratto deve dare atto della regolarità e validità degli accertamenti contributivi e della regolarità degli accertamenti tributari di cui al Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, in capo all'affidataria.</p>  | <p>1</p> |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>Non si dà atto, nel testo contrattuale, della verifica nonché della regolarità tributaria nei confronti dell'affidataria, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla RPP 2014-2016 "Programma 100".</p>   | 1 | <p>Il testo contrattuale deve dare atto della verifica e della regolarità tributaria nei confronti dell'affidataria, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla RPP 2014-2016 "Programma 100".</p> | 1 |
| <p>La determinazione dirigenziale n. (...) dispone, tra l'altro, "[...] Approvare il seguente quadro economico, integrato ai sensi dell'art. 57 c. 5 del D.lgs. 163/2006 [...]", sebbene nella parte motiva del medesimo provvedimento l'esecuzione dei lavori in questione è ricondotta all'istituto della variante in corso d'opera di cui all'art. 132 del richiamato decreto. In merito si rappresenta che la procedura di lavori complementari ex art. 57, co. 5, lett. a), del Codice configura, diversamente dalla variante, un nuovo affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.</p>  | 1 | <p>I provvedimenti dirigenziali devono con chiarezza ed univocità indicare la procedura cui ha fatto ricorso l'Ente al fine dell'individuazione dell'operatore economico esecutore dei lavori in questione.</p>   | 1 |
| <p>All'art. (...) del Capitolato Speciale di Appalto, rubricato "Indirizzo e controllo sull'attività della ditta appaltatrice" appaiono delineate le attività di controllo sulle prestazioni - attività oggetto dell'affidamento, nonché le modalità e gli strumenti con cui tali controlli dovranno essere espletati. Si richiama sul punto la determinazione dell'ANAC n. 5 del 2013 avente ad oggetto "Linee guida su programmazione, ed esecuzione del controllo nei servizi e forniture" con la quale si chiarisce che, "Oltre ad auspicare una maggiore attenzione nella redazione dei contratti e dei capitolati, dai quali dipende poi la possibilità concreta di verifica del rispetto delle prestazioni richieste, occorre altresì fornire indicazioni sulle modalità con cui effettuare le verifiche stesse. In proposito, appare utile il richiamo a quanto disposto dall'art. 313 il quale, al terzo comma, introduce la facoltà per le stazioni appaltanti di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni. E', in tal modo, prevista la possibilità di effettuare i controlli nel corso dell'intera durata del rapporto - dunque, ex ante, in itinere ed ex post- da realizzarsi con criteri di misurabilità della qualità come quelli evidenziati in precedenza e non limitati, quindi, al generico richiamo alle regole dell'arte. Nel corso dell'esecuzione del contratto, le verifiche volte ad accertare il regolare svolgimento delle prestazioni sono propedeutiche alla liquidazione dei corrispettivi per l'aggiudicatario."</p> | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>   | 1 |
| <p>L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti richiamato nell'atto in esame quale parametro di riferimento ai fini dell'assolto obbligo di cui all'art. 183 co. 8 T.U.E.L. n. 267/2000 sembra attagliarsi alla funzione dell'art. 33 del D.lgs. 33/2013 e dunque alle finalità di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., piuttosto che alla fase di accertamento preventivo delle condizioni costitutive dell'impegno di spesa di cui alla richiamata norma del T.U.E.L. introdotta allo scopo di evitare ritardi e la formazione di debiti pregressi all'atto dell'esigibilità della prestazione.</p>  | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>   | 1 |
| <p>All'art. (...) del contratto si riporta "Il Comune di Napoli, quale corrispettivo di detto appalto, pagherà (...), la somma di € (...) di cui € (...) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed oltre IVA". Tuttavia dal quadro economico approvato con la determinazione dirigenziale di affidamento (...), si evince che l'importo contrattuale dei lavori già al netto del ribasso è pari ad € (...) di cui € (...) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA, così come, peraltro, riportato nell'oggetto del contratto.</p>   | 1 | <p>L'art. (...) del contratto deve riportare l'importo dell'affidamento così come risulta quantificato nella determinazione dirigenziale (...).</p>   | 1 |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>Ancorché nella parte motiva del contratto si riporti che durante il corso dei lavori (...) "si è manifestata l'esigenza, derivata da circostanze sopravvenute e imprevedibili, di eseguire alcune opere finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità che non comportano modifiche sostanziali al progetto (...)" e che all'impresa esecutrice dei lavori devono corrispondersi gli oneri di discarica di fatto, nella parte dispositiva, il contratto si limita a rimodulare il quadro economico riportato nella determinazione dirigenziale (...) (contratto repertorio (...)), con cui l'Ente affidava (...) i lavori complementari di messa in sicurezza della porzione di struttura (...), senza specificare, pertanto, la volontà di affidare al suddetto operatore economico i lavori in questione, che, peraltro, sono genericamente individuati, mancando del tutto la definizione degli interventi a farsi, (cfr determinazione dell'ANAC n. 5 del 6 novembre 2013). Il contratto, inoltre, non individua neanche nella parte motiva la procedura in forza della quale potersi procedere all'affidamento dei lavori, seppur ricondotti ai lavori complementari affidati al medesimo operatore economico con determinazione (...) (contratto repertorio (...)). Al riguardo, laddove la competente dirigenza intendesse far ricorso all'istituto della variante in corso d'opera disciplinato dall'art. 132 del D.lgs. 163/2006, giova ricordare che detto istituto risponde all'esigenza di introdurre in un progetto in corso di esecuzione variazioni non previste dal contratto e che danno luogo ad alterazioni del prezzo d'appalto. Sul punto, l'ANAC con parere AG 52/2015/AP ha chiarito che "Lo jus variandi può essere legittimamente esercitato nei soli casi tassativamente previsti dall'art. 132 d.lgs. 163/2006. I rigorosi limiti entro cui la norma lo circoscrive sono finalizzati a garantire la coerenza con il generale principio di immutabilità dell'oggetto del contratto, secondo il quale le modifiche o le estensioni apportate all'oggetto del contratto dopo l'aggiudicazione o dopo la stipula sono illegittime perché comportano la violazione delle direttive comunitarie e delle norme nazionali che dispongono l'obbligo della gara pubblica o garanzia della concorrenza, della par condicio tra i partecipanti, della correttezza e della trasparenza della condotta della stazione appaltante.". Anche la Corte di Giustizia ha fornito chiarimenti sul tema statuendo che allorché le modifiche introdotte dalla committente incidano a tal punto sulle caratteristiche dell'appalto che, se fossero state previste nella gara originariamente indetta, avrebbero potuto comportare, anche in astratto, un diverso esito della procedura, sia con riferimento alla valutazione di altre offerte, sia in relazione alla possibilità per altri concorrenti di partecipare alla gara medesima vi è la necessità di indire una nuova gara (C-454/06 Sentenza della Corte, Sez. III, 19 giugno 2008). Si richiamano, infine, la nota segretariale Prot. n. 1587/J del 27 maggio 2010 - con cui è chiarito che "la variante deve avere carattere accessorio rispetto all'opera progettata e contrattualmente stabilita; altrimenti si è in presenza non di una modificazione del progetto, ma di un nuovo contratto. La variante, dunque, ha il progetto come necessario punto di riferimento e parametro di rapporto, nel senso che le relative modifiche non possono essere tali da snaturarlo; né le varianti (al progetto devono in alcun modo mutare essenzialmente la natura delle opere per le quali è stato indetto l'appalto." - e la nota segretariale PG/2014/188141 del 06/03/2014 secondo cui "il fenomeno del ricorso alle varianti, se non correttamente gestito attraverso una rigorosa applicazione della normativa codicistica (...) genera effetti patologici per l'Ente, anche di interesse sotto il profilo della responsabilità amministrativa/contabile, quali ad esempio la perdita del controllo della spesa, ovvero l'aumento (incontrollato) dei corrispettivi contrattuali originariamente previsti, attuando una sorta di affidamento diretto di lavori suppletivi e/o varianti, laddove, invece, la variante deve avere carattere accessorio rispetto all'opera progettata e contrattualmente stabilita. (...) Le varianti sono consentite nei soli casi previsti dall'art. 132 del D.lgs. 163/2006, non possono modificare sostanzialmente il progetto originario ed, in linea generale, devono essere determinate da eventi non noti o non prevedibili nella fase progettuale".</p> | 1 | <p>A mente dell'art. 1346 del Codice Civile, l'oggetto è un elemento essenziale del contratto, ovvero la "res" su cui lo stesso incide e deve essere possibile, lecito determinato o determinabile; il contratto deve prevedere espressamente l'affidamento dei lavori all'operatore economico, nonché indicare espressamente la procedura - conforme alle previsioni di cui al D.lgs. n. 163/2006 e DPR n. 207/2010 - ai sensi della quale i lavori si intendono affidare.</p> | 1 |
| <p>I documenti unici di regolarità contributiva degli operatori economici costituenti il Raggruppamento Temporaneo di Imprese affidatarie - trasmessi in visione ai fini del controllo - risultano scaduti alla data del (...).</p>  | 1 | <p>Il Documento Unico di Regolarità Contributiva di ciascuna delle imprese costituenti il Raggruppamento Temporaneo deve essere regolare ed in corso di validità alla data della stipula.</p>   | 1 |
| <p>La convenzione non richiama le determinazioni dirigenziali con la quale si è provveduto alla rettifica dell'importo complessivo del fondo da riconoscere alla istituzione scolastica.</p>   | 1 | <p>La convenzione deve richiamare le determinazioni dirigenziali con la quale si è provveduto alla rettifica dell'importo complessivo del fondo da riconoscere alla istituzione scolastica.</p>   | 1 |
| <p>Con il contratto in esame il dirigente del Servizio (...) dispone di "impegnare (...) quale rimborso degli oneri di discarica (...) relativo alla manutenzione straordinaria (...) per adeguamento normativo alla 81/08 prelevando € (...) dagli oneri per smaltimento ed € (...) dagli imprevisti (...), importi già impegnati con Det. n. (...) in favore della (...)". Dalla lettura dell'atto si evince che le predette prestazioni contrattuali non hanno connotazione autonoma ma discendono dall'appalto di "lavori di manutenzione straordinaria da eseguirsi nei locali ubicati in (...)", affidato con determinazione dirigenziale n. (...) del Servizio (...), che, tra l'altro, già disponeva l'impegno di parte della spesa oggetto dell'atto in esame. Tanto premesso, si rileva che non si rinviene nel testo contrattuale alcun richiamo al contratto principale di affidamento alla (...), né appare esaurientemente e compiutamente individuato l'oggetto della prestazione contrattuale, limitandosi, il testo del contratto, a prevedere un generico e non meglio specificato "rimborso degli oneri di discarica (...) in favore della (...), ancorché la richiamata delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011, al punto 2. del deliberato, precisi "(...) che le stazioni appaltanti faranno fronte al pagamento degli oneri per gli smaltimenti dai quali sono sempre da escludere gli oneri relativi ai trasporti sino al sito della discarica, previa presentazione di apposita attestazione dello smaltimento e relativa fattura maggiorata solo del 15% a titolo di spese generali."</p>   | 1 | <p>Il contratto deve individuare compiutamente ed esaurientemente l'oggetto delle prestazioni contrattualizzate, nonché le disposizioni in materia di contratti pubblici applicate, in particolare, le norme in ordine alla procedura di scelta del contraente.</p>   | 1 |
| <p>Non si rinviene nel contratto alcun richiamo al Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali, né si dà atto di versare, nel caso di specie, in una delle ipotesi di eccezione contemplate dall'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.</p>  | 1 | <p>Il testo contrattuale deve dare atto della redazione del D.U.V.R.I. o di versare, nel caso di specie, in una delle ipotesi di eccezione ex art. 26 del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.</p>  | 1 |
| <p>Il testo contrattuale riporta, nelle premesse a pagina (...), la data di inizio delle prestazioni tuttavia non definisce la durata delle prestazioni oggetto dell'affidamento.</p>  | 1 | <p>Il testo contrattuale deve definire la durata delle prestazioni oggetto dell'affidamento.</p>  | 1 |
| <p>Nella parte dispositiva del contratto, compare una integrazione del testo contrattuale seguita da una sigla non riconducibile al soggetto che la ha apposta e alla qualità con la quale quest'ultimo interviene nell'atto.</p>  | 1 | <p>Qualsiasi postilla integrativa del testo contrattuale deve essere sottoscritta in maniera chiara e leggibile ed essere preceduta dalla qualità con la quale il sottoscrittore interviene nell'atto.</p>  | 1 |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>La competente dirigenza ha autorizzato con provvedimento dirigenziale n. (...) l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto di affidamento, a partire dal (...). Sul punto, si rammenta che, a mente dell' art. 302 del DPR 207/2010, si può procedere all'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace (ovvero, ai sensi dell'art. 11, c. 8 del D.lgs. 163/2006, dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti); tuttavia, nella richiamata determinazione, pur dandosi atto dell'immediato avvio delle verifiche di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 in capo all'impresa affidataria e ausiliaria, non se ne esplicita l'esito.</p> <p>Si rileva, altresì, che pur essendo stata autorizzata l'esecuzione anticipata della prestazione prima dello spirare del termine dilatorio di cui all'art. 11, c. 10 del Codice degli Appalti e del periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal successivo comma 10-ter, tuttavia nelle premesse contrattuali, sul punto, non si dà espressamente atto di versare in una delle ipotesi derogatorie pur disciplinate dall'art. 11, c. 10 del D.lgs. 163/2006. In particolare, in ordine alle conseguenze riconosciute alla violazione del termine dilatorio ("stand and still period"), si richiama l'art. 121, c. 1, lett. c) del D.lgs. 104/2010, rubricato "Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo".</p> <p>Si rammenta, inoltre, che dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, nonché alla introduzione della condizione risolutiva del vincolo in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, sono di fatto neutralizzati.</p> | 1 | L'esecuzione del contratto in via d'urgenza può essere disposta solo qualora il provvedimento di aggiudicazione definitiva sia divenuto efficace e, salvo le deroghe previste dall'art. 11, c. 9, del D.lgs. 163/2006, allo spirare dei termini di cui ai successivi commi 10 e 10 ter della medesima disposizione. | 1 |
| <p>I contenuti delle premesse del testo contrattuale appaiono non coerenti rispetto all'assetto normativo dettato dal richiamato art. 11, del D.lgs. 163/2006; in particolare, si rammenta che la disciplina del termine dilatorio - la cui ratio risiede nell'evitare che si pervenga alla stipula del contratto nell'immediatezza dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, impedendo ai soggetti interessati di proporre eventuale ricorso - è riportata al comma 10 (e non 10 ter) dell'art. 11. Il comma 10 ter regolamenta, invece, come noto, il c.d. "stand and still period processuale", ovvero il termine minimo che deve decorrere prima della stipula del contratto qualora venga proposta impugnazione avverso l'aggiudicazione definitiva.</p>  | 1 | Il testo contrattuale deve essere allineato al quadro normativo di cui all'art. 11, commi 10 e 10 ter del D.lgs. 163/2006.  | 1 |
| <p>Il contratto ha ad oggetto "Accordo quadro con un solo operatore economico per i lavori di manutenzione ordinaria per gli anni (...) degli immobili scolastici nell'ambito del territorio della Municipalità (...)". Sul punto, si rammenta che con l'accordo quadro la Stazione Appaltante effettua una gara unica, accorpando, per un determinato arco temporale, prestazioni omogenee e ripetitive, rispetto alle quali non vi è certezza ex ante in ordine alla quantità di lavori, servizi o prodotti che nel tempo dovranno essere acquisiti (ed ai relativi prezzi). (cfr. Parere ANAC n. 24 del 23.02.2012). Al riguardo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha, altresì, precisato che "nell'accordo quadro con un solo operatore le condizioni dell'appalto e pertanto l'oggetto e le attività devono comunque essere individuate e definite nella loro tipologia, non potendo considerare tale accordo come un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'amministrazione." (cfr. Deliberazione n.40 del 20 febbraio 2007).</p>   | 1 | Il contratto deve individuare le opere oggetto dell'attività manutentiva, non potendo l'accordo quadro costituire un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'amministrazione.  | 1 |
| <p>Le premesse contrattuali non riportano correttamente la data della nota con cui la competente dirigenza ha ottemperato all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 79, comma 1, lett. a) del D.lgs. 163/2006, atteso che è indicato (...), in luogo di (...), come si evince da copia della richiamata nota trasmessa in visione.</p>  | 1 | Le premesse contrattuali devono indicare correttamente la data della nota con cui la S.A. ha ottemperato all'obbligo di comunicazione di cui all'art. 79, comma 1, lett. a) del D.lgs. 163/2006.  | 1 |
| <p>Il contratto all'art. (...), appare incompleto, atteso che non riporta la quantificazione delle spese contrattuali poste a carico dell'aggiudicatario né la data del relativo bonifico, come, peraltro, rappresentato con la nota (...).</p>  | 1 | I contenuti del testo contrattuale devono essere completi.  | 1 |
| <p>Dagli atti gestionali presupposti al contratto si evince la disposta regolarizzazione dell'affidamento dei lavori di somma urgenza per un importo complessivo di (...) in favore della ditta (...); tuttavia, si rileva che l'ammontare totale dei lavori (come da quadro economico) è pari ad (...), comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e oneri di discarica comprensivi di IVA. A tale ultimo riguardo, si rileva che gli oneri di discarica sono oneri a rimborso previa fattura ai sensi dell'art. 178 del D.P.R. 207/2010 e che il contratto non esplicita modalità e presupposti per la loro corresponsione all'affidatario.</p>  | 1 | L'importo contrattuale per l'affidamento dei lavori non può ricomprendere anche le somme a disposizione della stazione appaltante di cui al quadro economico. Gli oneri di discarica sono oneri corrisposti a rimborso a fronte dell'esibizione di regolare fattura.  | 1 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>In ordine alla durata dell'accordo quadro si rileva che il testo contrattuale indica il biennio [...], ancorchè all'art. [...] rubricato "Durata [...]" si preveda, invece, che l'accordo avrà durata massima di [...] a decorrere dalla data della stipula, richiamando, sul punto, l'art. [...] del Capitolato Speciale d'Appalto e specificando, altresì, che l'indicato valore economico del contratto rappresenta la somma degli importi dei futuri interventi manutentivi. Si rileva, pertanto, nel testo contrattuale, un disallineamento in ordine alla indicazione della durata dell'appalto. Il predetto disallineamento si rileva, altresì, dagli atti presupposti allo schema di contratto, atteso che la determinazione dirigenziale n. [...] dispone l'aggiudicazione per gli anni [...] mentre il richiamato art. [...] del Capitolato Speciale d'Appalto rubricato "Durata dell'Appalto", prevede la durata di [...] e decorrere di consegna dei lavori che avverrà entro 45 giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 153, comma 2 del D.P.R. 207/2010.</p> <p>Sul punto, si rileva, altresì, che la disposta (con determinazione dirigenziale n. [...]) durata, per il biennio [...], dell'accordo quadro, non appare coerente con la tempistica della procedura di gara prescelta e indetta, peraltro, in procinto dell'inizio del biennio stesso, con determinazione dirigenziale n. [...]; quindi, senza tenere in debito conto i tempi di espletamento della procedura di selezione dei contraenti che, nel caso di specie, peraltro, si sono dilatati ben al di là di quelli previsti dalla normativa di settore (aggiudicazione definitiva disposta con determinazione dirigenziale n. [...]) e che tra l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>  | 1 | <p>La durata dell'appalto deve essere indicata nel testo dello schema di contratto in modo univoco e in linea con gli atti presupposti; inoltre la durata dell'appalto deve essere coerente con la tempistica di svolgimento delle fasi della procedura di gara prescelta e indetta con la determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 11, comma 2 del Codice degli Appalti. Inoltre, in assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva n. [...] - è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016, e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p> | 1 |
| <p>Il contratto in esame ha ad oggetto la proroga della concessione di servizi ex art. 30 del D.lgs. 163/2006 affidata alla (...). In merito all'applicazione del divieto di proroga contrattuale di cui all' art. 57, c. 7, del D.lgs. 163/2006, anche per la concessione di servizi, si richiama la Sentenza n. 1807 del T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, del 3 settembre 2013, secondo cui tale divieto "(...) pure se fissato dal legislatore in modo espresso (...) con riguardo agli appalti di servizi, opere e forniture, esprime un principio generale attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato e, come tale, operante per la generalità dei contratti pubblici ed estensibile anche alle concessioni di beni pubblici (casi Cons. Stato, VI, 21 maggio 2009, n. 3145; n. 3642/2008; V, n. 2825/2007; VI, n. 168/2005)."</p> <p>In deroga al generale divieto, il Consiglio di Stato - sez. III - con sentenza n. 3580 del 5 luglio 2013 ha chiarito che «(...) allorché la possibilità della "proroga" contrattuale sia resa nota ai concorrenti sin dall'inizio delle operazioni di gara, cosicché ognuno possa formulare le proprie offerte in considerazione della durata eventuale del contratto, nessuna lesione dell'interesse pubblico alla scelta del miglior contraente è possibile riscontrare, né alcuna lesione dell'interesse generale alla libera concorrenza, essendo la fattispecie del tutto analoga, dal punto di vista della tutela della concorrenza, a quella nella quale si troverebbero le parti contraenti nell'ipotesi in cui l'azienda avesse operato, ab initio, una scelta "secca" per la più lunga durata del contratto (...)».</p> <p>Si richiama, tuttavia, l'art. 12, c. 1, del R.D. n. 2440 del 1923, secondo cui "i contratti debbano avere termini e durata certa e non possono essere stipulati con onere continuativo per lo Stato, se non per ragioni di assoluta convenienza o necessità da indicarsi nel decreto di approvazione del contratto. (...)".</p> <p>Infine, recentemente l'A.N.A.C. con comunicato del Presidente datato 4 novembre 2015, ha evidenziato che l'utilizzo improprio delle proroghe "può assumere profili di illegittimità e di danno erariale, allorché le amministrazioni interessate non dimostrino di aver attivato tutti quegli strumenti organizzativi/amministrativi necessari ad evitare il generale e tassativo divieto di proroga dei contratti in corso e le correlate distorsioni del mercato".</p> | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>All'art. [...] del contratto è richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 828 del 18 maggio 2010; in merito, si rileva che la deliberazione di Giunta Comunale n. 146 del 10 marzo 2016, avente ad oggetto "Linee guida per la stipula dei contratti pubblici e degli accordi con altre pubbliche amministrazioni" ne ha disposto l'abrogazione.</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>Nelle premesse contrattuali si riporta che con determinazione dirigenziale n. [...], ricorrendone i presupposti previsti per legge, venivano affidati i servizi analoghi per il periodo dal [...], alla medesima affidataria del precedente contratto Rep. n. [...] agli stessi patti e condizioni. Sul punto, preliminarmente, si fa osservare che la disposizione normativa di cui all'art.57 comma 5, lett.b) del D.Lgs. 163/2006 è di stretta interpretazione, infatti, il ricorso alla procedura della "ripetizione di servizi analoghi" è legittimato solo in presenza di specifici presupposti e di requisiti particolarmente restrittivi previsti dalla legge, affinché tale istituto giuridico non si risolva in una modalità per aggirare il divieto di rinnovo, trattandosi di procedura di carattere eccezionale, in deroga alle procedure ordinarie di scelta del contraente (Cfr. TAR Piemonte n. 803/2011). Sul punto, si richiama la Deliberazione n. 22 Adunanza del 8 maggio 2013 dell'A.V.C.P. (ora A.N.A.C.) avente ad oggetto "appalto per l'affidamento dei servizi di [...], [...]". Prema rilevare, inoltre, come l'esatta individuazione del valore complessivo dell'affidamento assume un particolare rilievo, non solo ai fini della conformità al principio della pubblicità ed alle previsioni di cui all'art. 28 del Codice degli Appalti sugli importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria ma, anche, al fine della congruità dei requisiti speciali di partecipazione, dell'importo della cauzione e del contributo dovuto all'Autorità nonché, dal punto di vista dell'offerente, della possibilità di formulare un'offerta informata, seria e corretta. [Cfr. Deliberazione dell'A.N.A.C. n. 10 Adunanza del 6 marzo 2013]. Si ricorda che in ordine alla procedura d'appalto l'art. 107 del T.U. n. 267/2000 attribuisce la responsabilità alla dirigenza; si richiamano, altresì le osservazioni segretariali espresse in ordine alla deliberazione di Giunta comunale n. [...].</p>   | 1 | <p>L'applicazione dell'ipotesi di cui all'art.57, comma 5, lett.b) del Codice degli Appalti deve essere di stretta interpretazione e praticabile soltanto in presenza di limiti e condizioni prescritte dalla stessa normativa. La ripetizione di servizi analoghi postula una nuova aggiudicazione alla stregua di un progetto base e comporta un nuovo e diverso vincolo contrattuale, con un diverso oggetto (cfr. Consiglio di Stato n.2882/2009).</p> <p>Si richiama, sul punto, la nota segretariale PG/2012/532603 del 27-06-2012 avente ad oggetto "Indicazioni ex art. 97 T.U. n.267/2000 per la corretta applicazione della procedura negoziata: necessità dei presupposti giustificativi e adeguatezza e congruità della motivazione".</p>  | 1 |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>Si rappresenta che il controllo effettuato per le verifiche preordinate alla stipula, è stato reso nonostante che la nota (...), con la quale è stato trasmesso il contratto allo scrivente Servizio, precisi che: "Il contratto viene trasmesso a codesto servizio nelle more del decorso dei 30 giorni di cui all'art. 92 c. 3 del D.Lgs. 159/2011, pertanto in caso di rogito precedente al decorso del suddetto termine, si provvederà ad acquisire dal servizio proponente l'attestazione di urgenza, richiamando nel testo contrattuale la relativa nota". Sul punto, l'art. 6 del testo contrattuale dà atto che le richieste di informazioni prefettizie, in capo all'impresa affidataria e all'impresa ausiliaria, sono state accettate dalla competente Prefettura il (...) e che la stipula del contratto ai sensi dell'art. 92, c. 3, del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii., interviene "vista l'urgenza", ma appare incompleto in ordine alla indicazione degli estremi della nota con la quale il competente Servizio attesterebbe l'urgenza stessa.</p>   | 1 | <p>All'atto della stipula, i contenuti dell'art. (...) del contratto devono essere conformi al disposto dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011.</p>  | 1 |
| <p>Le premesse contrattuali non recano la corretta data di adozione di deliberazione di Consiglio di Municipalità con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in questione, atteso che si riporta (...) in luogo di (...).</p>   | 1 | <p>Il contratto deve riportare la corretta data di adozione della deliberazione di Consiglio di Municipalità con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in questione.</p>  | 1 |
| <p>Le premesse contrattuali, (...), non danno espressamente atto che gli accertamenti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e di cui al Programma 100 della RPP 2015/2017 sono stati espletati anche in capo all'impresa ausiliaria.</p>   | 1 | <p>Il contratto deve dare espressamente atto che gli accertamenti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 e di cui al Programma 100 della RPP 2015/2017 sono stati espletati anche in capo all'impresa ausiliaria.</p>  | 1 |
| <p>Il testo contrattuale non dà atto in modo compiuto ed esaustivo dell'esito regolare delle verifiche tributarie in riferimento al Programma 100 della Relazione Previsionale e programmatica in capo alla società aggiudicataria e in capo alla società ausiliaria.</p>   | 1 | <p>Il testo contrattuale deve dare atto espressamente e compiutamente della regolarità degli accertamenti tributarie di cui al Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, in capo all'affidataria e alla società ausiliaria.</p>  | 1 |
| <p>Il contratto ha ad oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, annualità (...), degli edifici scolastici di proprietà comunale ricadenti nell'ambito territoriale della (...) Municipalità (...). Sul punto, si rileva che la disposta durata, per il biennio (...), non appare coerente con la tempistica della procedura di gara prescelta e indetta in procinto dell'inizio del biennio stesso, con determinazione dirigenziale n. (...); quindi, senza tenere in debito conto i tempi di espletamento della procedura di selezione del contraente che, nel caso di specie, peraltro, si sono dilatati ben al di là di quelli previsti dalla normativa di settore (aggiudicazione definitiva disposta con determinazione dirigenziale n. (...)) e che tra l'adozione della determinazione di aggiudicazione definitiva e la redazione del contratto è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>   | 1 | <p>La durata dell'appalto, così come disposta, deve essere coerente con la tempistica di svolgimento delle fasi della procedura di gara prescelta e indetta con la determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 11, comma 2 del Codice degli Appalti. Inoltre, in assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dall'adozione della determinazione di indizione n. (...); e la redazione del contratto è tale da apparire incongruo e tale da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 64/2016, e dall'art. 6, c. 1 lett. 1) del Piano Operativo dei Controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato ed integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19.06.2014. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p> | 1 |
| <p>Tra la creazione del documento d'ordine diretto - avvenuta in data (...) - e la repertorizzazione del contratto - avvenuta il (...) - sono decorsi (...) - senza che si rilevino elementi istruttori giustificativi - atteso, altresì che il richiamato documento reca data di scadenza (...) - contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>   | 1 | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, non rilevate negli atti esaminati, il tempo trascorso dalla creazione del documento d'ordine diretto alla repertorizzazione del contratto, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, c. 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal punto 7.13 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016 e dall'art. 6, c. 1 lett. f) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19-06-2014.</p>   | 1 |
| <p>La determinazione dirigenziale (...) dispone l'impegno, tra l'altro, della somma di € (...) per oneri di progettazione per il personale interno, comprensivi di oneri riflessi e trap. In conformità all'art. 92, comma 5 del D.Lgs. 163/2006, sebbene nelle premesse contrattuali è precisato che «Con nota (...) del (...) il Dirigente del Servizio (...) ha attestato che non ci sono atti tecnici "in quanto si è operato in somma urgenza e quindi non è stato predisposto alcun progetto"». In merito, si rileva che la disciplina in tema di incentivi per la progettazione è ora confluita nell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.Lgs. 163/2006, così come introdotti dall'art. 13-bis della Legge 114/2014 di conversione del Decreto Legge 90/2014, che, tuttavia, esclude dall'ambito applicativo dell'istituto in parola "le attività manutentive". Sul punto, si richiama la deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, secondo cui «l'applicazione dei comuni canoni ermeneutici sanciti nell'art. 12 delle preleggi impone all'interprete di privilegiare, tra le possibili interpretazioni, quella più conforme alla lettera della norma (la quale, come già detto, esclude espressamente dall'incentivo in argomento "le attività manutentive"). In definitiva, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, a partire dal 19 agosto 2014 [data di entrata in vigore della Legge n. 114/2014], parrebbe escludersi l'erogazione degli incentivi di progettazione, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria. Si rammenta, altresì, che gli Enti Locali dovranno fare riferimento, per la disciplina degli incentivi al personale interno, alla nuova disciplina legislativa, con conseguente necessaria adozione di un nuovo regolamento che stabilisce la percentuale massima destinata a tali compensi ed un accordo integrativo decentrato, da recepire nel predetto regolamento, che stabilisca i criteri di ripartizione. Anche la giurisprudenza contabile si è espressa con diverse pronunce in merito - da ultimo il parere della Corte dei Conti 20/2015/PAR - Sezione Regionale di controllo per la Campania - che ha espressamente deliberato che "in assenza del regolamento (e della (...) contrattazione decentrata), la corresponsione è illecita e determina danno erariale (cfr. Sezione Puglia; n. 114/2014/PAR)».</p> | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  | 1 |
| <p>Nel testo contrattuale non viene riportata la sede legale del contraente (...).</p>  | 1 | <p>Operare la modifica richiesta dal rilievo (...) che precede.</p>  | 1 |



|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>L'art. (...) del contratto rimanda, in ordine alla sua durata, all'art. (...) del Capitolato Speciale D'Appalto che prevede che "L'appalto si intenderà aggiudicato dallo stipula del contratto e sino alla concorrenza dell'intero importo aggiudicato. All'esaurimento dei fondi il rapporto contrattuale si intenderà risolto di diritto senza obbligo di didatta, fermo restando la possibilità per la stazione appaltante di avvalersi della facoltà di cui all'art. 125 comma 10 lettera c) del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.". Sull'argomento si rappresenta che il richiamato art. 125 comma 10 lett c) del D.Lgs. 163/06, prevede la possibilità di acquisizioni in economia in caso di "prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria"; in ordine alla c.d. "proroga tecnica" si richiama il "Parere sulla Normativa del 29/07/2015 - rif. AG 61/15/AP" dell'ANAC che testualmente riporta "Conformemente all'orientamento espresso da una parte della giurisprudenza, l'Autorità ha individuato alcune ristrettissime ipotesi nelle quali la proroga può ritenersi ammessa, riferite a «casi limitati ed eccezionali nei quali, per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione, vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento, con le ordinarie procedure, di un nuovo contraente (ex multis, Deliberazione 19 gennaio 2011, n. 7, Deliberazione 19 dicembre 2012, n. 110, Deliberazione 19 settembre 2012, n. 82, Deliberazione 10 settembre 2008, n. 36, Deliberazione 6 ottobre 2011, n. 86; in giurisprudenza, Consiglio di Stato, V, 11 maggio 2009, n. 2882, Consiglio di Stato, V, 7 aprile 2011, n. 2151)». Compete alla stazione appaltante di valutare la sussistenza dei presupposti come sopra indicati, fornendone un'adeguata motivazione nei conseguenti atti deliberativi con particolare riferimento alle ragioni di interesse pubblico giustificanti la proroga e obiettivamente indipendenti da responsabilità dell'amministrazione medesima. L'eventuale ritardo con il quale fosse stata avviata la nuova procedura, imputabile all'amministrazione, non giustificerebbe il ricorso alla proroga tecnica".</p> | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>Nel testo contrattuale all'art. (...) si riporta che costituiscono parte integrante del contratto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, richiesto il (...), senza, tuttavia, precisare se lo stesso è regolare e valido all'atto della stipula, e l'esito del controllo sulla regolarità tributaria di cui alla RPP 2014/2016 senza tuttavia specificare se lo stesso è regolare.</p>  | 1 | Il testo contrattuale deve dare atto del possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare e valido all'atto della stipula nonché dell'esito positivo del controllo sulla regolarità tributaria di cui alla RPP (...) in capo all'affidataria.                           | 1 |
| <p>Il contratto non riporta la corretta denominazione sociale della società mandante, atteso che indica (...) in luogo di (...), così come si evince da copia dell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Repertorio n. (...) e Raccolta n. (...), a cura del dott. (...), trasmessa in visione.</p>  | 1 | Il contratto deve riportare la corretta denominazione della società mandante nonché indicare i corretti estremi della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva.   | 1 |
| <p>Nel testo contrattuale si dà atto dell'esito regolare degli accertamenti di cui al programma 100 nonché della mancanza di variazioni nell'assetto societario della società aggiudicataria, tuttavia il (...), con nota (...), rappresenta che, al momento dell'inoltro del contratto ai fini del controllo, si era ancora in attesa delle dichiarazioni da parte, rispettivamente, del Servizio competente e della ditta affidataria, in ordine alla regolarità tributaria di cui al Programma 100 e all'assetto societario dell'affidataria.</p>   | 1 | Il testo contrattuale deve dare atto della verifica e della regolarità tributaria nei confronti dell'affidataria, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alla RPP 2014-2016 "Programma 100", nonché della mancanza di mutamenti nell'assetto societario dell'affidataria. | 1 |
| <p>L'oggetto del contratto si limita a riportare: "Contratto per l'esecuzione dei lavori complementari di adeguamento del campo sportivo di via Hugo Pratt (...)", senza tuttavia, operare richiamo alla norma di legge in forza alla quale si procede all'affidamento in questione (art. 57 co.5, lett.a) del D.Lgs. 163/2006, così come precisato nella determinazione dirigenziale di affidamento n. (...). Sul punto si richiama inoltre, la relazione semestrale n. 6 del Segretario Generale "sulle risultanze del controllo (periodo 1 luglio - 31 dicembre 2015) ai sensi dell'art. 15, c.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni. Relazione compendio annuale 2015" resa nota con PG/2016/333229 del 18.04.2016.</p>  | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>Dal contratto si evince che la competente dirigenza ha autorizzato l'esecuzione anticipata degli interventi in questione. Sul punto, si rammenta che l'istituto in esame costituisce una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse. Difatti, dall'esecuzione delle prestazioni, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicataria di osservare il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del codice degli Appalti, sono di fatto neutralizzati. Peraltro, l'eccezionalità della anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, postula, necessariamente, per sua stessa natura, una durata molto limitata, non potendo l'anticipazione stessa che riferirsi a motivi eccezionali. In merito, si richiamano i contenuti delle relazioni segretarie sulle risultanze del controllo ai sensi dell'art. 15, c. 1 del Regolamento del sistema dei controlli interni (v. da ultimo Relazione semestrale n. 6, PG/0333229 del 18 aprile 2016).</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>Il contratto non dà atto del possesso, in capo all'affidataria, dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 38 del Codice degli Appalti, di cui al D.Lgs 163/2006, né dà atto della regolarità e validità dell'esito dell'accertamento, in capo all'affidataria, sulla regolarità tributaria di cui al Programma 100 della Relazione previsionale e programmatica. Sul punto, si richiamano l'art. 125 c. 12 e l'art. 11 c. 8 del Codice degli Appalti, di cui al D.Lgs 163/2006, secondo cui "l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti"; pertanto, la verifica con esito regolare del possesso dei prescritti requisiti in capo all'affidataria si configura quale condizione sospensiva del provvedimento di affidamento, che non potrà dispiegare i suoi effetti se non all'avverarsi dell'evento dedotto in condizione.</p>  | 1 | Il contratto deve dare atto dell'esito regolare degli accertamenti previsti dal Codice degli Appalti, di cui al D.Lgs 163/2006.   | 1 |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>In materia di affidamento per lavori di somma urgenza, si richiamano le note segretariali PG/855052 del 14-11-2013 e PG/188141 del 06-03-2014 aventi ad oggetto, rispettivamente, "Articolo 191 - comma 3 - D.Lgs. 267/2000 nel testo vigente per effetto dell'articolo 3 del D.L. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012. Regolarizzazione dell'ordinazione di spesa fatta a terzi per lavori di somma urgenza - note interpretative." e "Affidamenti diretti per lavori di somma urgenza, per lavori variativi e suppletivi conseguenti a varianti in corso d'opera e per proroghe o rinnovi contrattuali. Sussistenza dei presupposti e condizioni di Legge. Indicazioni e direttive esplicative della funzione di assistenza giuridico-amministrativa e di controllo.", nonché la nota segretariale PG/313484 del 14-04-2015 avente ad oggetto "Articolo 191 - comma 3 - D.Lgs. 267/2000 nel testo vigente per effetto dell'articolo 3 del D.L. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012. Regolarizzazione dell'ordinazione di spesa fatta a terzi per lavori di somma urgenza. Segretariale prot. 855052 del 14.11.2013. Note e chiarificazioni ulteriori".</p> <p>Si richiamano, altresì, le osservazioni del Segretario Generale espresse in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale (...) avente ad oggetto: «Approvazione del Verbale di Somma Urgenza (...) relativa ai "Lavori di somma urgenza (...), per il ripristino statico idraulico e funzionale (...) e per il riempimento delle cavità formatai (...)».</p> <p>Infine, per completezza, si rappresenta che il Servizio Avvocatura Comunale, interessato dal dirigente del Servizio (...), ha reso un parere - protocollo n. (...) - ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva relativo ad un diverso appalto, a seguito di notizie di stampa in ordine a vicende giudiziarie connesse ad appalti pubblici che vedrebbero coinvolta la stessa società, ancorché il suddetto parere sia stato reso in una fase procedimentale diversa.</p> | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>Il richiamo, nelle premesse della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. (...), all'art. 191, c. 5, del D.lgs. 267/2000 - così come emendato dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 - appare inconferente; si rammenta, altresì, che l'originaria formulazione della suindicata disposizione è confluita, a seguito della richiamata novella legislativa, nell'art. 188, c. 1 quater 4, del T.U.E.L.</p>  | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>Atteso che l'operatore economico contraente ha partecipato alla gara in avvalimento con la società (...), si richiamano i contenuti della determinazione dell'ANAC n.2 del 01/08/2012, recante "Avvalimento nelle procedure di gara".</p>  | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>La determinazione dirigenziale di affidamento, nel dispositivo, riporta: " Si attesta che la prestazione sarà effettuata entro il (...)", senza null'altro specificare sul punto; tuttavia, si rileva che la determinazione dirigenziale di affidamento n.(...) è stata adottata il (...) e registrata all'indice generale dei Servizi Finanziari solo in data (...) e che il contratto appare sottoscritto in data (...). A tale ultimo riguardo, si richiama l'art. 302 del D.P.R. 207/2010 secondo cui l'esecuzione anticipata può essere autorizzata solo nei modi e alle condizioni di cui al comma 3, con apposito provvedimento che indichi in concreto i motivi del ricorso alla richiamata normativa e nelle sole ipotesi contemplate al comma 2 lettere a) e b). Si rammenta, infatti, che le ipotesi di cui al comma 2, lettere a) e b) costituiscono un'eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse.</p>   | 1 | L'esecuzione anticipata delle prestazioni deve ricondursi alla disciplina prevista dall'art. 302 del DPR 207/2010 . | 1 |
| <p>Vista la partecipazione alla gara di un unico concorrente, appare, altresì opportuno richiamare alcuni principi di derivazione comunitaria di cui all'art. 2 del Codice degli Appalti costantemente applicati dalla Corte di Giustizia Europea, che devono informare l'attività delle stazioni appaltanti nella indizione delle procedure di gara e nel loro espletamento, quali il principio di concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalità. In particolare, al fine di favorire lo sviluppo di una efficace concorrenza tra gli operatori economici che partecipano all'appalto pubblico, l'applicazione del principio di parità di trattamento, richiede che tutti i concorrenti dispongano delle stesse possibilità di formulazione delle loro offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per ciascun concorrente (Sentenza della Corte di Giustizia CE 29.04.2004 causa C 496/99). Invece, in ordine al principio di trasparenza, la stessa Corte di Giustizia evidenzia che: " (...) consiste, nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione (Corte di Giustizia CE 7.12.2000 causa C 324/98). Con riguardo, poi, al principio di proporzionalità emerge la necessità di rispettare l'equilibrio tra gli obiettivi da perseguire ed i mezzi da utilizzare. Ne deriva che la stazione appaltante non può imporre obblighi e restrizioni in misura superiore a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo.</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>Il quadro economico approvato con la determinazione a contrarre n. (...), quantifica, nelle somme a disposizione dell'Ente, in euro (...) le spese per incentivi di progettazione di cui all'art. 93, c. 7 ter, del D.lgs. 163/2006 che, tuttavia, esclude dall'ambito applicativo dell'istituto in parola "le attività manutentive"; sul punto, si richiama la deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, secondo cui deve escludersi l'erogazione degli incentivi di progettazione, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria. Sull'argomento, si rammenta che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015- sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR - Sezione Regionale di controllo per la Campania). Si rileva, altresì, che lo stesso quadro economico, riportato nella determinazione dirigenziale n. (...) adottata sotto la vigenza dell'art. 82, c. 3 bis del D.lgs. 163/06- indica in € (...) l'incidenza della manodopera; in merito si richiama il parere dell'ANAC n. 26 del 05/08/2014.</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>Il testo contrattuale appare formulato in modo incoerente riguardo agli oneri della sicurezza. L'importo contrattuale è comprensivo, infatti, di € (...) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (così come, peraltro, indicato nel quadro economico di cui al dispositivo della determinazione dirigenziale n. (...)) mentre l'art. (...) dello stesso specifica che "L'importo degli oneri della sicurezza derivanti dall'esistenza dei rischi da interferenza di attività (DUVRI) è pari a zero (...)".</p>  | 1 | Il testo contrattuale, riguardo agli oneri della sicurezza, deve essere formulato in modo chiaro e coerente.        | 1 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>L'art. (...) del contratto si limita a prevedere che la parte contraente "attesta di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al Patto di integrità (...) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 3 dicembre 2015", senza, tuttavia, dare atto della sottoscrizione del medesimo.</p>   | 1 | <p>Il contratto deve dare atto della sottoscrizione del Patto di integrità per l'affidamento di commesse approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 3 dicembre 2015</p>   | 1 |
| <p>La determinazione dirigenziale di affidamento è stata adottata in data (...) e, quindi, sotto la vigenza della deliberazione di Giunta Comunale n.797 del 03.12.2015, la quale, in ottemperanza al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) - adottato dalla C.I.V.I.T. (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 72/2013 - ha approvato il documento "Patto di integrità" recante regole comportamentali tra Comune di Napoli e operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo il quale, come, peraltro, già previsto dal P.T.P.C. 2015 - 2017 adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n.85/2015 al punto 4.1.11, deve essere inserito nei bandi di gara e nei contratti. Tuttavia, si rileva che il richiamato documento "Patto di integrità" non è stato inserito nel contratto.</p>  | 1 | <p>Nel contratto deve essere inserito il documento denominato "Patto di integrità", così come approvato dalla deliberazione di Giunta Comunale n.797 del 03.12.2015, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) adottato dalla C.I.V.I.T. (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n.72/2013 e previsto al punto 4.1.11 "Patti di integrità negli affidamenti" del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017 adottato con deliberazione di Giunta comunale n.85 del 20 febbraio 2015. Si rammenta che tale obbligo è richiamato, altresì punto 7.11 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016/2018 adottato con deliberazione di G.C. n.64 /2016.</p> | 1 |
| <p>Il contratto riporta quale rappresentante legale dell'affidataria, "giusto certificato camerale" che, tuttavia, non è contemplato tra gli atti allegati al contratto, un soggetto differente (...) da quello indicato nel Documento di verifica di autocertificazione della C.C.I.A.A. di Napoli, emesso in data (...). Inoltre, non appare sottoscritto dalla competente dirigenza e non dà atto della data di sottoscrizione dello stesso. Al riguardo, si richiama la circolare esplicativa del Segretario Generale n. 99326 del 12.07.2010.</p>   | 1 | <p>Il contratto deve essere sottoscritto da tutti i soggetti individuati quali contraenti e dare atto della data di sottoscrizione dello stesso.</p>   | 1 |
| <p>Il testo contrattuale riporta che l'esecuzione anticipata delle prestazioni, nelle more dell'esecutività della determinazione di aggiudicazione definitiva, è motivata dalla necessità di non produrre soluzioni di continuità con le attività progressive e dalla necessità di garantire, medio tempore, la continuità del servizio di domiciliazione secondo quanto previsto al punto (...) del disciplinare di gara e giusta nota (...). Al riguardo, si rileva che l'esplicitazione delle motivazioni a fronte delle quali la dirigenza competente ha fatto ricorso all'istituto dell'esecuzione anticipata della prestazione, trova naturale collocazione, più propriamente che nelle premesse contrattuali, nelle premesse del provvedimento dirigenziale autorizzatorio della predetta anticipazione. Ciò detto, si rileva che, nel caso di specie, la prestazione è stata eseguita in via anticipata (...) ancora prima che il ragioniere generale apponesse sul provvedimento gestionale di aggiudicazione definitiva il visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 183, c. 7 del D.lgs 267/2000 e che lo stesso fosse registrato all'indice generale dei Servizi Finanziari. Infine, la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. 1 è stata adottata solo in data (...) (ovvero, in tempi non congrui per assicurare la previsione di cui al punto (...) del disciplinare di gara); nè appaiono esplicitati, sul punto, elementi istruttori giustificativi.</p>                           | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  | 1 |
| <p>Il contratto recita: "Al fini della conclusione del presente atto, si è attestato (...) e delle risultanze di cui al Programma 100 (...)"; tuttavia, il testo contrattuale non dà, espressamente, atto dell'esito regolare delle verifiche tributarie in riferimento al Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica in capo all'affidataria.</p>   | 1 | <p>Il contratto deve dare atto della regolarità degli accertamenti tributarie di cui al Programma 100 della Relazione Previsionale e Programmatica, in capo all'affidataria.</p>   | 1 |
| <p>La numerazione che contrassegna l'articolato non è consecutiva.</p>   | 1 | <p>La numerazione che contrassegna l'articolato deve essere consecutiva.</p>   | 1 |
| <p>L'estrazione del campione dei contratti senza intervento effettuato dall'elenco fornito dal Servizio (...), secondo le modalità stabilite dal Piano di controllo successivo di regolarità amministrativa, ha determinato la sottoposizione a controllo del provvedimento dirigenziale n.(...), registrato all'I.G. al numero (...) in data (...). L'atto estratto, nei fatti, si connota quale determinazione dirigenziale di affidamento dei lavori in questione, ai sensi dell'art. 57, co. 5, lett. a) , del D.lgs. 163/2006, e non quale contratto che, ai sensi dell'art. 1321 del c.c., è definito quale "accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale". In particolare, la determinazione dirigenziale non appare sottoscritta dal legale rappresentante dell'operatore economico affidatario, operando un semplice richiamo all'atto di somministrazione del (...) (tra l'altro antecedente al citato provvedimento con cui la competente dirigenza assume l'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. 267/2000, allegato alla medesima determinazione) con cui (...) "assume l'impegno di eseguire (...) gli ulteriori lavori previsti in perizia (...)". In merito a quest'ultimo punto, si rammenta, altresì che la procedura di lavori complementari ex art. 57, co. 5, lett. a) del Codice, configura, diversamente dalla variante, un nuovo affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando.</p>              | 1 | <p>Il contratto, in conformità ai contenuti dell'art. 1321 c.c., si traduce nell'accordo di due o più parti e, pertanto, deve essere sottoscritto anche dall'operatore economico affidatario dei lavori in questione.</p>  | 1 |
| <p>Il contratto in esame, concernente "l'affidamento di lavori in economia per (...) alla ditta (...)", riporta su ogni pagina il timbro della ditta affidataria ed una sigla, in uno, sul solo frontespizio, alla dicitura "x accettazione" seguita da una data; tuttavia nel contratto non si rinvengono elementi cognitivi in ordine alle generalità del sottoscrittore, nonché alla qualità con la quale interviene nell'atto, né si opera richiamo a documentazione che ne comprovi la legittimazione alla stipula contrattuale. Sul punto, si richiama la circolare esplicativa del Segretario Generale PG/2010/99326 avente ad oggetto: Deliberazione di G.C. n. 828 del 18 maggio 2010 "Misure e modalità organizzative per la razionalizzazione dell'attività di riscontro della regolarità amministrativa delle operazioni di gara da parte del Segretario Generale o del Vicesegretario Generale. Modifica della deliberazione di Giunta comunale nr. 17 del 15/01/97 relativa ai limiti di importo per lavori, forniture e servizi entro i quali stipulare il contratto d'appalto nella forma dell'atto di somministrazione ovvero della scrittura privata semplice, con registrazione in caso d'uso". Si rileva, inoltre, che l'accesso, effettuato d'ufficio, sul sito Verifiche PA, relativo all'affidataria, ha dato il seguente esito: "Il codice fiscale inserito non è presente"; pertanto, il controllo è stato espletato in assenza degli elementi cognitivi desumibili dalla predetta consultazione.</p> | 1 | <p>Il contratto deve recare le generalità del sottoscrittore, nonché la qualità con la quale interviene nell'atto, richiamando la documentazione che ne comprovi il possesso all'atto della sottoscrizione.</p>  | 1 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Nel contratto si riporta "con Determinazione Dirigenziale del Servizio [...], è stato approvata, ai sensi dell'art. 311, comma 2, lettera b)- prima ipotesi, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., la perizia di variante in aumento, [...]". Sul punto si richiama la Determinazione dell'AN.A.C. n. 5 del 6 novembre 2015. Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture, secondo cui "[...] La deroga al principio di immodificabilità del contratto è dunque di stretta interpretazione ed agisce in presenza di specifici presupposti, come indicati dall'art. 311 del Regolamento. [...] Il citato art. 311 del Regolamento contempla, quindi, per il ricorso alle varianti, le stesse ipotesi previste dall'art. 132 del Codice per gli appalti di lavori, ad eccezione della sorpresa geologica e dell'errore progettuale; ciò nel rispetto dell'art. 114, comma 2 del Codice, che ha stabilito come la disciplina del Regolamento in tema di varianti negli appalti di servizi e forniture dovesse rispettare il predetto art.132, nei limiti della compatibilità. Le varianti negli appalti di servizi e forniture, pertanto, possono essere introdotte solo nei seguenti casi:<br/>- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;<br/>- per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per l'intervenuta impossibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;<br/>- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.[...]".</p>  | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>Si rammenta, che il Documento Unico di Regolarità Contributiva riguardante l'impresa ausiliaria, esibito in visione in uno al presente schema contrattuale, è stato emesso in data [...].</p>   | 1 | Il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'ausiliaria deve essere regolare ed in corso di validità al momento della stipula contrattuale.  | 1 |
| <p>Il contratto, nelle premesse riporta che " con Determinazione Dirigenziale [...], il dirigente del Servizio [...] ha provveduto, altresì, ad autorizzare, per le motivazioni di urgenza ivi espresse, il rinvio delle attività nelle more della sottoscrizione all'atto aggiuntivo, ai sensi dell'art. 11 commi 9 e 12 del D.Lgs. 163/2006, [...]". Sul punto si ricorda che le ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto neutralizzati. Infine, si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 33/2013.</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA.  | 1 |
| <p>Dall'esame della documentazione si evince che le prestazioni contrattuali hanno avuto avvio a partire dal [...], ovvero ancor prima dell'adozione del provvedimento dirigenziale con cui viene disposta la proroga della concessione dei servizi, tant'è che nelle premesse della determinazione dirigenziale n. (...) è riportato "risultato opportuno, per la continuità del servizio [...] per l'efficienza e l'efficacia dello stesso, affidare la proroga alla su citata [...] sanando e coprendo anche il pregresso periodo di vacanza contrattuale fino all'esecutività del presente atto.". Si rileva, pertanto, che prima della data di adozione della richiamata determinazione dirigenziale di affidamento in proroga del servizio, le prestazioni sono state rese in assenza di idoneo titolo giuridico.<br/>In ordine ai ritardi nella contrattualizzazione dell'appalto si richiama l'art. 107 del D.Lgs. 167/2000, nonché l'art. 11, comma 9 del Codice degli Appalti mentre, nel merito della fattispecie dell'esecuzione anticipata delle prestazioni, si rammenta che questa costituisce una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse. Difatti, dall'esecuzione delle prestazioni, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del codice degli Appalti, nonché alla introduzione della condizione risolutiva del vincolo in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, sono di fatto neutralizzati. Peraltro, l'eccezionalità della anticipazione dell'esecuzione dell'appalto, postula, necessariamente, per sua stessa natura, una durata molto limitata, non potendo l'anticipazione stessa che riferirsi a motivi eccezionali.<br/>Sul punto, si richiamano i contenuti delle relazioni segretarie sulle risultanze del controllo ai sensi dell'art. 15, c. 1 del Regolamento del sistema dei controlli interni (v. da ultimo Relazione semestrale n. 5, PG/0883584 del 11 novembre 2015).</p> | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>Il contratto non reca la corretta denominazione sociale dell'operatore economico contraente, ovvero [...], giusta documento di verifica di autocertificazione dell'affidataria acquisito d'ufficio.</p>   | 1 | Il contratto deve indicare correttamente la denominazione sociale dell'operatore economico contraente, le generalità del legale rappresentante dell'affidataria, la somma garantita di cui alla polizza definitiva ex art. 113 del D.lgs. 163/2006, nonché la data di rilascio della medesima. | 1 |
| <p>Il contratto non reca le corrette generalità del legale rappresentante dell'operatore economico contraente, atteso che riporta [...], in luogo di [...], giusta documento di verifica di autocertificazione dell'affidataria acquisito d'ufficio.</p>   | 1 | Il contratto deve indicare correttamente la denominazione sociale dell'operatore economico contraente, le generalità del legale rappresentante dell'affidataria, la somma garantita di cui alla polizza definitiva ex art. 113 del D.lgs. 163/2006, nonché la data di rilascio della medesima. | 1 |

|  |          |   |          |
|--|----------|---|----------|
| <p>L'art. (...) del contratto richiama polizza n. (...), rilasciata (...) in data (...) - e non (...) come erroneamente riportato - indicando, tuttavia, quale somma garantita, (...) in luogo di (...), giusta copia dell'appendice di polizza ex art. 113 del D.lgs. 163/2006, trasmessa in visione.</p>   | <p>1</p> | <p>il contratto deve indicare correttamente la denominazione sociale dell'operatore economico contraente, le generalità del legale rappresentante dell'affidataria, la somma garantita di cui alla polizza definitiva ex art. 113 del D.lgs. 163/2006, nonché la data di rilascio della medesima.</p>   |          |
| <p>Il contratto non indica la corretta denominazione sociale dell'operatore contraente, atteso che riporta (...) in luogo di (...) così come si evince da copia della visura ordinaria dell'affidataria.</p>   | <p>1</p> | <p>il contratto deve indicare la corretta denominazione sociale dell'operatore economico contraente, nonché i corretti estremi degli atti presupposti e del "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso" ed, infine, deve richiamare disposizioni normative esistenti e conferenti rispetto al contenuto e alla natura del medesimo.</p> |          |
| <p>Le premesse contrattuali, a p. (...), non recano i corretti estremi del "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso", atteso che riportano "D.P.C.M. 11.5.1991 n. 18" in luogo di "D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187". Si rammenta, infine, che la ratio della dichiarazione di cui all'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/91 risiede nel garantire l'osservanza del divieto di intestazione fiduciaria che, ai sensi dell' art. 38, comma 1, lett. d), D.Lgs. 163/2006, si configura quale requisito generale, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché ai fini della stipula dei relativi contratti.</p>  | <p>1</p> | <p>Il contratto deve indicare la corretta denominazione sociale dell'operatore economico contraente, nonché i corretti estremi degli atti presupposti e del "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso" ed, infine, deve richiamare disposizioni normative esistenti e conferenti rispetto al contenuto e alla natura del medesimo.</p> | <p>1</p> |
| <p>Le premesse contrattuali non riportano la corretta data di registrazione all'indice generale del provvedimento di aggiudicazione definitiva, atteso che è indicato (...), in luogo di (...), come si evince da copia della determinazione dirigenziale trasmessa in visione.</p>  | <p>2</p> | <p>Il contratto deve indicare la corretta denominazione sociale dell'operatore economico contraente, nonché i corretti estremi degli atti presupposti e del "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso" ed, infine, deve richiamare disposizioni normative esistenti e conferenti rispetto al contenuto e alla natura del medesimo.</p> |          |
| <p>L'art. (...) del contratto - rubricato "Modalità di stipulazione del contratto" - richiama il comma 7 dell'art. 45, del DPR 207/2010 che, tuttavia, è inesistente.</p>  | <p>1</p> | <p>Il contratto deve indicare la corretta denominazione sociale dell'operatore economico contraente, nonché i corretti estremi degli atti presupposti e del "Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche e per il divieto delle intestazioni fiduciarie, previsto dall'art. 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla prevenzione della delinquenza di tipo mafioso" ed, infine, deve richiamare disposizioni normative esistenti e conferenti rispetto al contenuto e alla natura del medesimo.</p> |          |
| <p>Dall'oggetto del contratto si evince che le prestazioni in esame sono state affidate, in regime di proroga, sin dal (...); appare, pertanto, che il RUP abbia disposto l'esecuzione anticipata della prestazione, tuttavia nel testo contrattuale non si opera richiamo al provvedimento con il quale il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 302, comma 2, del DPR 207/2010, l'esecuzione anticipata delle prestazioni. Inoltre, sul punto, si rammenta che il ricorso all'esecuzione anticipata delle prestazioni, costituisce una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, all'introduzione di clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto neutralizzati.</p> <p>Tanto più che, tra l'adozione della determinazione (...), avente ad oggetto la proroga tecnica, e la redazione del contratto, è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p> |          | <p>Il contratto deve esplicitare lo sviluppo dell'iter istruttorio e gli interessi presi in esame da parte dell'Amministrazione procedente, attesa la centralità della fase istruttoria per la ricostruzione dei passaggi essenziali del ragionamento compiuto dall'autorità per pervenire alla decisione finale. In particolare, deve dare atto del provvedimento con il quale il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 302, comma 2, del DPR 207/2010, l'esecuzione anticipata delle prestazioni.</p>   | <p>1</p> |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>Dall'oggetto del contratto si evince che le prestazioni in esame sono state affidate, in regime di proroga, sin dal (...); appare, pertanto, che il RUP abbia disposto l'esecuzione anticipata della prestazione, tuttavia nel testo contrattuale non si opera richiamo al provvedimento con il quale il RUP autorizza, ai sensi dell'art. 302, comma 2, del DPR 207/2010, l'esecuzione anticipata delle prestazioni. Inoltre, sul punto, si rammenta che il ricorso all'esecuzione anticipata delle prestazioni, costituisce una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, all'introduzione di clausole che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto neutralizzati.</p> <p>Tanto più che, tra l'adozione della determinazione (...), avente ad oggetto la proroga tecnica, e la redazione del contratto, è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p> |   | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di affidamento della determinazione n. (...), sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, c. 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal punto S.1.14 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 85/2015 e dall'art. 6, c. 1 lett.) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19-06-2014.</p> | 1 |
| <p>La copia della polizza fideiussoria allegata al contratto non appare riconducibile all'affidamento dei lavori di cui alla determinazione n. (...).</p>  | 1 | <p>La documentazione allegata al contratto deve essere conferente all'oggetto prestazionale dell'affidamento e riportare il contrassegno con il quale è individuata nel testo contrattuale.</p>   | 1 |
| <p>La documentazione richiamata quale allegata al contratto, non appare contrassegnata così come riportato nel testo contrattuale.</p>   | 1 | <p>La documentazione allegata al contratto deve essere conferente all'oggetto prestazionale dell'affidamento e riportare il contrassegno con il quale è individuata nel testo contrattuale.</p>   | 1 |
| <p>Nel contratto è richiamato il Capitolato Speciale d'Appalto quale "AIL D"; tuttavia, il Capitolato Speciale d'Appalto, in allegato al contratto sub "D" è relativo ai "Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici per le annualità (...) relativi all'ambito territoriale della Municipalità (...)".</p>   | 1 | <p>Il contratto deve essere corredato della documentazione conferente rispetto agli interventi oggetto dell'affidamento e deve richiamare correttamente gli atti presupposti.</p>   | 1 |
| <p>Nell'oggetto del contratto è richiamata erroneamente la determinazione dirigenziale n. (...) in luogo della determinazione dirigenziale n. (...).</p>   | 1 | <p>Il contratto deve essere corredato della documentazione conferente rispetto agli interventi oggetto dell'affidamento e deve richiamare correttamente gli atti presupposti.</p>   | 1 |



# Determinazioni con impegno di spesa

Periodo di riferimento  
01 gennaio - 30 giugno 2016

**Sub "C"**

DIRETTIVA  
CONFLITTO DI  
INTERESSI ART 6  
RIS L.241/90

| NUMERO<br>PROGRESSIVO | NUMERO INDICE<br>GENERALE | DATA INDICE<br>GENERALE | SERVIZIO  | DATA ESTRAZIONE | OGGETTO   | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA<br>CONFLITTO DI<br>INTERESSI ART 6<br>RIS L.241/90 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|---|-----------------|---|---------------|--|
| 1                     | 1640                      | 02/10/2015              | SAT IX Municipalità   | 09/11/2015      | approvazione della perizia di variante senza variazione di spesa redatta ai sensi dell'art. 132 co. 1 lett. B) del D.lgs. 163/06 per la realizzazione di un centro polifunzionale per anziani     | SI            | SI   |
| 2                     | 1513                      | 22/09/2015              | SAT X Municipalità  | 12/10/2015      | rimodulazione del quadro economico e trasformazione dell'obbligazione giuridica n. 301 del 26/5/2015  | SI            | NO   |
| 3                     | 1376                      | 17/08/2015              | Servizio Turismo  | 12/10/2015      | affidamento alla associazione culturale per ferie del mondo dell'evento Imbavagliati  | NO            | NO   |
| 4                     | 1515                      | 22/09/2015              | PRM Strade e Grandi Assi Viali  | 12/11/2015      | rimodulazione del quadro economico del progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele   | SI            | NO   |
| 5                     | 1358                      | 13/08/2015              | Servizio partecipazioni   | 12/10/2015      | impegno a valere sull'esercizio 2015 in favore del Consorzio di gestione degli impianti di depurazione dei liquami  | SI            | NO   |
| 6                     | 1583                      | 28/09/2015              | Coordinamento dipartimento consiglio comunale                                   | 12/11/2015      | assunzione impegno spesa per lavoro straordinario   | SI            | NO   |
| 7                     | 1643                      | 02/10/2015              | Servizio Eventi   | 12/11/2015      | assunzione impegno di spesa per consentire il pagamento dei canoni e spese amministrative relative al noleggio di vetture per assicurare la mobilità degli organi istituzionali                   | SI            | NO   |
| 8                     | 1679                      | 07/10/2015              | Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del territorio                     | 12/11/2015      | assunzione dell'impegno di spesa per lavoro straordinario   | SI            | NO   |
| 9                     | 1980                      | 04/11/2015              | SAT IV Municipalità   | 16/12/2015      | determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e approvazione del bando per interventi di riqualificazione previsti dal Piano di Azione e Coesione presso la scuola Via stadera | NO            | NO   |
| 10                    | 1967                      | 03/11/2015              | Servizio Turismo  | 12/11/2015      | aggiudicazione definitiva alla società cooperativa tea del servizio di adeguamento, impaginazione (...) delle campagne e di tutte le iniziative promosse dal Servizio Turismo                     | SI            | NO   |
| 11                    | 1658                      | 05/10/2015              | Affari generali e controlli interni della direzione centrale servizi finanziari | 12/11/2015      | proroga del nuovo sistema informativo integrato di gestione dei servizi demografici, tributari e finanziari per il periodo 01/10/2015 - 31/12/2015  | SI            | NO   |
| 12                    | 1843                      | 26/10/2015              | SAT I Municipalità  | 16/12/2015      | assunzione impegno di spesa per P.A.C. Istituto comprensivo Baracca   | NO            | NO   |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO INDICE GENERALE | DATA INDICE GENERALE | SERVIZIO   | DATA ESTRAZIONE | OGGETTO   | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA<br>COMPLETTO DI<br>INTERESSI ART 6<br>BIS L.241/90 |
|--------------------|------------------------|----------------------|--|-----------------|---|---------------|--|
| 13                 | 1881                   | 28/10/2015           | Servizio Antibusivismo e Condono Edilizio  | 16/12/2015      | assunzione con la cassa depositi e prestiti dell'anticipazione di € 65.116,76 sul fondo per le demolizioni delle opere abusive  | no            | no   |
| 14                 | 1959                   | 03/11/2015           | Servizio Affari Generali e Controlli Interni della Direzione Centrale Servizi Finanziari | 16/12/2015      | appalto attraverso richiesta di offerta sul mercato elettronico della P.A. per la fornitura di n. 6 PC  | si            | si   |
| 15                 | 2279                   | 03/12/2015           | Servizio Programma Unesco e valorizzazione città storica                                 | 15/01/2016      | assunzione impegno per lavori di completamento restauro villa Savetti   | si            | no   |
| 16                 | 2036                   | 12/11/2015           | SAT II Municipalità  | 16/12/2015      | determinazione a contrarre per progetto relativo a lavori di estrema urgenza  | si            | si   |
| 17                 | 1928                   | 30/10/2015           | Servizio Cimiteri cittadini  | 16/12/2015      | assunzione dell'impegno di spesa di € 78.750,00 per produttività anno 2015  | si            | no   |
| 18                 | 2617                   | 31/12/2015           | U.O.A. Coordinamento Programmi e Grandi Progetti Dipartimento Gabinetto del Sindaco      | 18/02/2016      | autorizzazione all'esecuzione anticipata  | no            | no   |
| 19                 | 1550                   | 22/09/2015           | direzione 5 municipalità   | 12/11/2016      | Impegno di spesa relativamente alle disponibilità residue sugli stanziamenti dei capitoli denominati fondi economici  | si            | no   |
| 20                 | 1549                   | 22/09/2015           | Direzione VI Municipalità  | 12/11/2015      | assunzione dell'impegno fondi economici   | si            | no   |
| 21                 | 2523                   | 24/12/2015           | Direzione centrale Welfare e servizi educativi   | 18/02/2016      | determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 D.lgs. 267/2000. acquisizione di personale computer mediante convenzione consip   | si            | no   |
| 22                 | 2274                   | 03/12/2015           | PRM Edifici scolastici   | 15/01/2016      | trasformazione di obbligazioni giuridiche in impegno di spesa relative ai lavori di consolidamento stativo dell'edificio scolastico G. leopardi   | si            | no   |
| 23                 | 2789                   | 31/12/2015           | Servizio PRM Grandi Assi Viari e Sottoservizi  | 14/03/2016      | variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 comma 1 D. Lgs. 163/06   | si            | no   |
| 24                 | 2798                   | 31/12/2015           | Servizio Gestione IMU secondaria ed altri tributi  | 14/03/2016      | impegno della spesa relativa alla regolarizzazione contabile della trattenuta operata dai gestori delle strutture ricettive per le attività di riscossione e rendicontazione dell'imposta di soggiorno 2015 | si            | no   |



| NUMERO<br>PROGRESSIVO | NUMERO INDICE<br>GENERALE | DATA INDICE<br>GENERALE | SERVIZIO   | DATA ESTRAZIONE | OGGETTO  | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA<br>CONFLITTO DI<br>INTERESSI ART 6<br>BIS L.241/90 |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------|--|-----------------|--|---------------|--|
| 25                    | 2236                      | 01/12/2015              | Servizio Attività<br>Tecniche VIII<br>Municipalità                 | 15/01/2016      | Impegno di spesa per pagamento emolumenti per progetto di produttività   | SI            | no   |
| 26                    | 2768                      | 31/12/2015              | Servizio Autonomo<br>Avvocatura                                    | 14/03/2016      | conferimento di incarichi di domiciliazione all'Avv. Guido Favla   | SI            | no   |
| 27                    | 2660                      | 31/12/2015              | Servizio Attività<br>tecniche II<br>Municipalità                   | 14/03/2016      | impegno di spesa per emolumenti connessi a produttività anno 2015  | SI            | no   |
| 28                    | 2247                      | 02/12/2015              | Direzione 7<br>municipalità  | 15/01/2016      | assunzione impegno di spesa per produttività anno 2015   | SI            | no   |
| 29                    | 2631                      | 31/12/2015              | Servizio Rimborsi<br>TARSU   | 14/03/2016      | assunzione impegno spese per interessi a titolo di rimborso TARES/TARI in favore di<br>Argenio Luigi + 28 contribuenti   | SI            | no   |
| 30                    | 2365                      | 11/12/2015              | Servizio Autonomo<br>Polizia Locale                                | 15/01/2016      | assunzione impegno di spesa per spese prelievo, trasporto e custodia di veicoli<br>sottoposti a sequestro fermo amministrativo   | SI            | no   |
| 31                    | 2826                      | 31/12/2015              | Servizio Politiche di<br>Inclusione Sociale -<br>Città Solidale    | 18/02/2016      | approvazione schema lettera di invito per assistenza scolastica  | SI            | no   |
| 32                    | 2290                      | 04/12/2015              | Servizio Politiche di<br>Inclusione Sociale -<br>Città Solidale    | 15/01/2016      | assunzione impegno di spesa per le attività rese dalla Napoli Sociale  | SI            | no   |
| 33                    | 2643                      | 31/12/2015              | SAT III Municipalità   | 14/03/2016      | progetto di produttività monitoraggio delle condizioni di decoro e sicurezza delle<br>piazze e aree di pregio  | SI            | no   |
| 34                    | 1783                      | 19/10/2015              | Servizio Relazioni<br>Istituzionali<br>Internazionali e<br>dell'UE | 16/12/2015      | assunzione impegno di spesa per il versamento della quota associativa per l'anno<br>2015 all'associazione nazionale lavoratori mutilati ed invalidi del lavoro               | no            | no   |
| 35                    | 2937                      | 31/12/2015              | SAT X Municipalità   | 14/03/2016      | affidamento dei lavori di somma urgenza per eliminazione del pericolo per la<br>pubblica e privata incolumità  | SI            | SI   |
| 36                    | 2077                      | 16/11/2015              | Servizio Demanio e<br>Patrimonio                                   | 15/01/2016      | assunzione impegno spesa in favore di GORI e ABC per la fornitura idrica alle parti<br>comuni degli immobili di proprietà comunale reddito del comune di napoli anno<br>2015 | SI            | no   |
| 37                    | 2857                      | 30/12/2015              | Servizio Autonomo<br>Personale Area<br>Previdenza e<br>Protezione  | 14/03/2016      | Indizione di gara mediante procedura aperta secondo il criterio di cui agli art. 54<br>comma 2 e 83 D.Lgs. 163/2006.   | SI            | no   |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO INDICE GENERALE | DATA INDICE GENERALE | SERVIZIO   | DATA ESTRAZIONE | OGGETTO   | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA CONFLITTO DI INTERESSI ART 6 BIS L. 241/90 |
|--------------------|------------------------|----------------------|--|-----------------|---|---------------|--|
| 38                 | 78                     | 23/02/2016           | Servizio Attività Amministrative I Municipalità    | 14/03/2016      | aggiudicazione definitiva della gara per l'affidamento del servizio di gestione asilo nido della municipalità I   | no            | no   |
| 39                 | 2517                   | 24/12/2015           | Servizio Cimiteri                                  | 18/02/2016      | lavori di messa in sicurezza del Quadro monumentale   | si            | no   |
| 40                 | 2486                   | 21/12/2015           | Servizio gabinetto del sindaco                     | 18/02/2016      | missione assessore al bilancio a Roma   | si            | no   |
| 41                 | 2303                   | 09/12/2015           | Servizio Demanio e patrimonio                      | 15/01/2016      | pagamento imposte di registrazione sentenze a favore dell'Agenda delle entrate  | si            | si   |
| 42                 | 2500                   | 23/12/2015           | Servizio gabinetto del Sindaco                     | 18/02/2016      | missione istituzionale assessore alla cultura a Martina Franca  | si            | no   |
| 43                 | 2518                   | 24/12/2015           | Servizio Cimiteri                                  | 18/02/2016      | lavori di somma urgenza ai sensi dell'art. 176 del DPR 207/2010   | si            | no   |
| 44                 | 2415                   | 16/12/2015           | servizio IUC TARI                                  | 18/02/2016      | rimborsio per spese di notifica   | si            | no   |
| 45                 | 2808                   | 31/12/2015           | Servizio Attività amministrative X Municipalità    | 18/02/2016      | aggiudicazione definitiva della gara per affidamento del servizio ludoteche   | si            | no   |
| 46                 | 1908                   | 20/10/2015           | SAT III Municipalità                               | 16/12/2015      | appalto per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico   | si            | no   |
| 47                 | 2548                   | 28/12/2015           | Servizio Gestione IMU                              | 18/02/2016      | Impegno a favore di equitalia per compensi per riscossione dei versamenti effettuati nell'anno 2015 a titolo Cospa e canoni di depurazione e fognatura                        | si            | no   |
| 48                 | 2056                   | 16/11/2015           | Servizio Sistema delle infrastrutture di trasporto | 15/01/2016      | Impegno degli importi relativi agli oneri per il trasporto a discarica autorizzata e smaltimento di materiale inquinato   | si            | no   |
| 49                 | 349                    | 08/04/2016           | Servizio Autonomo CUAG Area Acquisti               | 17/05/2016      | aggiudicazione definitiva con procedura negoziata art. 57 c. 2 lett. C per acquisizione servizio di trasporto materiale elettroale e allestimento seggi referendum 17.4.2016. | si            | no   |
| 50                 | 1907                   | 20/10/2015           | SAT X Municipalità                                 | 16/12/2015      | aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili   | si            | no   |
| 51                 | 301                    | 28/03/2016           | Direzione III Municipalità                         | 17/05/2016      | assunzione impegno di spesa quale budget per lavoro straordinario per le consultazioni referendarie del 17.04.2016  | si            | no   |

## DETERMINAZIONI CON IMPEGNO DI SPESA

| RILIEVI  | N. | DIRETTIVE SEGRETARIALI   | N. |
|--|----|--|----|
| Nelle premesse della Determinazione Dirigenziale n. [...], oggetto del controllo, non si ravvisa il richiamo agli Artt. 107 e 183 del T.U.E.L. [...]. Non appare, inoltre, alcun richiamo al vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente. Non viene, altresì, richiamata la normativa specifica sulla produttività individuale, in particolare non si rievoca il richiamo agli Artt. 17 e 18 CCNL 1.4.1999 e all'Art. 37 CCNL 22.1.2004.  | 1  | La determinazione dirigenziale, nel preambolo, deve operare richiamo alla norme di legge, regolamentari e provvedimenti che regolano la fattispecie. |    |
| La Determinazione Dirigenziale non opera, altresì, richiamo alla deliberazione di Giunta Comunale n. 604 del 13/08/2014 avente ad oggetto "Costituzione del Fondo delle risorse decentrate - Anno 2014", alla deliberazione di Giunta Comunale n. 803 del 14/11/2014 avente ad oggetto "Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva della ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo sulle modalità di utilizzo delle risorse decentrate anno 2014", dato che la richiamata deliberazione di G.C. n. 12 del 16/01/2015 autorizza al punto 6 del dispositivo "le attività che danno luogo all'erogazione della produttività di gruppo, secondo le modalità e nei medesimi termini previsti nell'anno 2014," nonché al "Regolamento sulla performance individuale collettiva ed organizzativa" di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 652 del 29/08/2013.  | 1  | La determinazione dirigenziale, nel preambolo, deve operare richiamo alla norme di legge, regolamentari e provvedimenti che regolano la fattispecie. |    |
| Nelle premesse della determinazione dirigenziale non si ravvisa richiamo alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 06/08/2015 con la quale il Comune di Napoli ha adottato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed il Bilancio pluriennale 2015-2017, alla deliberazione di Giunta Comunale n. 573 del 04/09/2015 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015", altresì non si ravvisa richiamo all'art. 107 né all'art. 183 del T.U.E.L. né al vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.<br>Non si ravvisa, altresì, richiamo alla specifica normativa sulla produttività individuale, in particolare all'art. 17 e all'art. 18 del C.C.N.L. dell'01/04/1999, così come modificato dall'art. 37 CCNL 22.1.2004.  | 1  | La determinazione dirigenziale, nel preambolo, deve operare richiamo alla norme di legge, regolamentari e provvedimenti che regolano la fattispecie. |    |
| Nelle premesse della determinazione dirigenziale n. [...], oggetto del controllo, non si ravvisa richiamo alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 573 del 04/09/2015 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015", alla deliberazione di Giunta Comunale n. 604 del 13/08/2014 avente ad oggetto "Costituzione del Fondo delle risorse decentrate - Anno 2014", alla deliberazione di Giunta Comunale n. 803 del 14/11/2014 avente ad oggetto "Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva della ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo sulle modalità di utilizzo delle risorse decentrate anno 2014", posto che la richiamata deliberazione di G.C. n. 12 del 16/01/2015 autorizza al punto 6 del dispositivo "le attività che danno luogo all'erogazione della produttività di gruppo, secondo le modalità e nei medesimi termini previsti nell'anno 2014," nonché al "Regolamento sulla performance individuale collettiva ed organizzativa" di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 652 del 29/08/2013. Appare inconfidente il richiamo all'art. 191 del D.lgs. 267/2000 di cui al T.U.E.L., i cui contenuti sono stati modificati dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 e confluiti nell'art. 188, comma 1-quoter, del citato D.lgs. 267/2000. | 1  | La determinazione dirigenziale, nel preambolo, deve operare richiamo alla norme di legge, regolamentari e provvedimenti che regolano la fattispecie. |    |
| Non si ravvisa, altresì, richiamo alle deliberazioni di Giunta Comunale n. 515 del 04/07/2013 avente ad oggetto "Fondo delle risorse decentrate - Anno 2013. Modifiche alla deliberazione G.C. n. 189 del 21/03/2013- approvazione pre-intesa e autorizzazione agli adempimenti successivi." e n. 738 del 11/10/2013 avente ad oggetto "Attuazione del contratto integrativo decentrato del comparto - fondo salario accessorio 2013" (punti 4 e 5 del dispositivo); nonché alla deliberazione di Giunta Comunale n. 604 del 13/08/2014 avente ad oggetto "Costituzione del Fondo delle risorse decentrate - Anno 2014" e alla deliberazione di Giunta Comunale n. 803 del 14/11/2014 avente ad oggetto "Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva della ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo sulle modalità di utilizzo delle risorse decentrate anno 2014", posto che la deliberazione di G.C. n. 12 del 16/01/2015, richiamata nella determinazione dirigenziale, autorizza al punto 6 del dispositivo "le attività che danno luogo all'erogazione della produttività di gruppo, secondo le modalità e nei medesimi termini previsti nell'anno 2014,". Infine non si opera richiamo al "Regolamento sulla performance individuale collettiva ed organizzativa" di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 652 del 29/08/2013.     | 1  | La determinazione dirigenziale, nel preambolo, deve operare richiamo alla norme di legge, regolamentari e provvedimenti che regolano la fattispecie. | 7  |
| Nelle premesse della determinazione dirigenziale n. [...], oggetto del controllo, non si ravvisa richiamo alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 06/08/2015 con la quale il Comune di Napoli ha adottato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed il Bilancio pluriennale 2015-2017, alla deliberazione di Giunta Comunale n. 573 del 04/09/2015 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015", alla deliberazione di Giunta Comunale n. 766 del 19/11/2015 avente ad oggetto "Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva della ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo sulle modalità di utilizzo delle risorse decentrate anno 2015", nonché al "Regolamento sulla performance individuale collettiva ed organizzativa" di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 652 del 29/08/2013. Non si ravvisa richiamo all'art. 37 del C.C.N.L. 22/01/2004, rubricato "Compensi per produttività", che sostituisce l'art. 18 del C.C.N.L. dell'01/04/1999.   | 1  | La determinazione dirigenziale, nel preambolo, deve operare richiamo alla norme di legge, regolamentari e provvedimenti che regolano la fattispecie. |    |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Nelle premesse della determinazione dirigenziale n. (...), oggetto del controllo, non si ravvisa richiamo alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 06/08/2015 con la quale il Comune di Napoli ha adottato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 ed il Bilancio pluriennale 2015-2017, alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 573 del 04/09/2015 avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2015"; alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 684 del 26/10/2015 avente ad oggetto "Costituzione del Fondo delle risorse decentrate - Anno 2015" ed alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 766 del 19/11/2015 avente ad oggetto "Autorizzazione alla sottoscrizione definitiva della ipotesi di Contratto Decentrato Integrativo sulle modalità di utilizzo delle risorse decentrate anno 2015". Non si ravvisa, altresì, richiamo alla specifica normativa sulla produttività individuale, in particolare all'art. 17 e all'art. 18 del C.C.N.L. dell'01/04/1999, così come modificato dall'art. 37 CCNL 22.1.2004. Appare inconferente il richiamo al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., così come all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 di cui al T.U.E.L., i cui contenuti sono stati modificati dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 e confluiti nell'art. 183, comma 7, del citato D.Lgs. 267/2000.</p> | 1 | La determinazione dirigenziale, nel preambolo, deve operare richiamo alle norme di legge, regolamentari e provvedimenti che regolano la fattispecie.   |   |
| <p>Nella determinazione dirigenziale non si rinviene l'inserimento della dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, da rendersi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62 del 2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. Si richiama la nota segretariale PG 902100 del 18.11.2014 avente ad oggetto "Conflitto di interessi e obbligo di astensione".</p>  | 6 | Nella determinazione dirigenziale occorre inserire apposita dichiarazione della competente dirigenza di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62 del 2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. | 6 |
| <p>Nelle premesse della determinazione dirigenziale in esame si legge "I... che la spesa di cui si dispone l'impegno rientra nella previsione dell'art. 191 D.Lgs. 267/2000 (...)", tuttavia, il richiamo all'art. 191 del D.Lgs. 267/2000, appare inconferente, atteso che i contenuti dell'art. 191, co. 5 del D.Lgs. 267/2000 che prevedeva il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge sono confluiti nell'art. 188, co. 1 quater dello stesso decreto, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014, la cui applicazione decorre dall'esercizio finanziario 2015 secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 80 del D.Lgs. 118/2011 recante "Disposizioni finali ed entrata in vigore".</p>   | 1 | La determinazione dirigenziale deve operare corretto e opportuno richiamo alle norme di legge in forza delle quali è adottata.   |   |
| <p>I richiami all'art. 191, c.5 e all'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, i cui contenuti sono ora confluiti nell'art. 188 c. 1-quater e nell'art. 183, comma 7 dello stesso D.Lgs. 267 /2000, appaiono inconferenti così come il richiamo all'art. 192 del D.lgs. n.267/2000.</p>  | 1 | La determinazione dirigenziale deve operare corretto e opportuno richiamo alle norme di legge in forza delle quali è adottata.   |   |
| <p>Si rileva l'inconferenza del richiamo all'art.163 del D.Lgs 267/2000, rubricato "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria", posto che, così come riportato nelle premesse dell'atto, "con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 06.09.2015 è stato approvato il Bilancio annuale di previsione 2015 e pluriennale 2015/2017".</p>   | 2 | La determinazione dirigenziale deve operare corretto e opportuno richiamo alle norme di legge in forza delle quali è adottata.   | 6 |
| <p>Posto che la determinazione dirigenziale è stata adottata successivamente all'approvazione del Bilancio di previsione e del Piano esecutivo di gestione per l'esercizio finanziario 2015, così come, peraltro, riportato nelle premesse del provvedimento, appare inconferente il richiamo [Visti gli artt. (...), 163 (...)] all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000, rubricato "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria". Altrettanto inconferente appare il richiamo, nella parte dispositiva della determinazione, all'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000, allorché si riporta: "l'adozione dello stesso avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. 267/2000", atteso che il menzionato art. 183, comma 7 del D.lgs. 267/2000 fa espresso riferimento al visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, apposto dal responsabile del servizio finanziario sui provvedimenti che comportano impegni di spesa trasmessi, a tal fine, dai responsabili dei servizi.</p>  | 1 | La determinazione dirigenziale deve operare corretto e opportuno richiamo alle norme di legge in forza delle quali è adottata.   |   |

In ordine agli incentivi di progettazione interna, si rileva che la relativa disciplina è ora confluita nell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.lgs. 163/2006, come introdotti dall'art. 13-bis della Legge 114/2014 di conversione del Decreto Legge 90/2014, che, tuttavia, esclude dall'ambito applicativo dell'istituto in parola "le attività manutentive". Sul punto, si richiama la deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, secondo cui «l'applicazione dei comuni canoni ermeneutici sanciti nell'art. 12 delle preleggi impone all'interprete di privilegiare, tra le possibili interpretazioni, quella più conforme alla lettera della norma (la quale, come già detto, esclude espressamente dall'incentivo in argomento "le attività manutentive")». Ad ogni buon conto, anche precedentemente all'entrata in vigore della richiamata Legge 114/2014, la giurisprudenza contabile si era espressa sull'argomento sancendo che "l'incentivo alla progettazione non può venire riconosciuto per qualunque lavoro di manutenzione ordinaria/straordinaria su beni dell'ente locale ma solo per lavori di realizzazione di un'opera pubblica alla cui base vi sia una necessaria attività di progettazione." (v. parere n. 72/2013 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia).

In definitiva, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, prima, e a partire dal 19 agosto 2014 con l'entrata in vigore della Legge n. 114/2014, poi, parrebbe escludersi l'erogazione degli incentivi di progettazione, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria. Si rammenta, altresì, che gli Enti Locali dovranno fare riferimento, per la disciplina degli incentivi al personale interno, alla nuova disciplina legislativa, con conseguente necessaria adozione di un nuovo regolamento che stabilisce la percentuale massima destinata a tali compensi ed un accordo integrativo decentrato, da recepire nel predetto regolamento, che stabilisca i criteri di ripartizione. Anche la giurisprudenza contabile si è espressa con diverse pronunce in merito - da ultimo il parere della Corte dei Conti 20/2015/PAR - Sezione Regionale di controllo per la Campania - che ha espressamente deliberato che "in assenza del regolamento (e della (...) contrattazione decentrata), la corresponsione è illecita e determina danno erariale (cfr. Sezione Puglia; n. 114/2014/PAR);".

Il giudice contabile ha, altresì, provveduto a dirimere la questione di diritto intertemporale in merito al diritto alla liquidazione dell'incentivo di progettazione per attività svolte dal personale interno prima della riforma attuata con il D.L. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014. Infatti, con deliberazione n. 11/2015, la Corte dei Conti - sezione delle Autonomie - in assenza di una specifica disposizione che regolamenti la fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina ed in conformità all'orientamento delineato dalla medesima - ha chiarito, in conformità al principio di irretroattività delle norme giuridiche, che "il diritto al compenso nasce nel momento del compimento dell'attività di progettazione e che eventuali disposizioni riduttive, successivamente intervenute, non hanno alcuna efficacia retroattiva, poiché la misura dell'incentivo spettante deve calcolarsi in base alla normativa vigente al momento del compimento delle specifiche attività."

1

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

La determinazione dirigenziale quantifica in euro (...) le spese per incentivi di progettazione di cui all'art. 93, c. 7 ter, del D.lgs. 163/2006 che, come noto, esclude dall'ambito applicativo dell'istituto in parola "le attività manutentive"; sul punto, si richiama la deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, secondo cui deve escludersi l'erogazione degli incentivi di progettazione, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria. Sull'argomento, si rammenta che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015- sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR - Sezione Regionale di controllo per la Campania).

1

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

L'oggetto della determinazione di affidamento n. (...) riporta quale importo dei lavori € (...); tuttavia, il quadro economico del medesimo provvedimento prevede per lavori a misura e a corpo € (...). Inoltre, la richiamata determinazione n. (...) riporta che gli oneri di progettazione sono pari a € (...). In merito agli incentivi di progettazione, si rammenta che l'art. 92, c. 5 del D.lgs. 163/2006 è stato abrogato dall'art. 13 della Legge n. 114/2014, la cui disciplina è ora confluita nell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.lgs. 163/06 - così come introdotti dall'art. 13-bis della Legge 114/2014 di conversione del Decreto Legge 90/2014 e che gli Enti Locali dovranno fare riferimento, per la disciplina degli incentivi al personale interno, alla nuova disciplina legislativa, con conseguente necessaria adozione di un apposito regolamento che stabilisca la percentuale massima destinata a tali compensi ed un accordo integrativo decentrato, da recepire nel predetto regolamento, che stabilisca i criteri di ripartizione. Sull'argomento, si evidenzia che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015 - Sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR - Sezione Regionale di controllo per la Campania).

1

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

5

|   |          |   |          |
|---|----------|---|----------|
| <p>La determinazione dirigenziale impegna € (...) per incentivi per la progettazione disposti in favore di dipendenti dell'Ente. In merito all'istituto in esame – in primo momento disciplinato dall'art. 92 c. 5, del D.lgs. 163/2006, rivisitato, poi, in chiave di contenimento della spesa pubblica dal DL 90/2014, modificato in sede di conversione dalla legge 114/2014 con l'articolo 13-bis, confluenso nell'art. 93, c. 7 ter, del Codice degli Appalti – si rammenta che la nuova disciplina normativa ha escluso dall'ambito applicativo dell'istituto in parola "le attività manutentive", come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, con deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti – secondo cui «l'applicazione dei comuni canoni ermeneutici sanciti nell'art. 12 delle preleggi impone all'interprete di privilegiare, tra le possibili interpretazioni, quella più conforme alla lettera della norma (la quale, come già detta, esclude espressamente dall'incentivo in argomento "le attività manutentive")». In conclusione, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, a partire dal 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della L. n. 114/2014), è esclusa l'erogazione degli incentivi di progettazione, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria.</p> <p>Il giudice contabile ha provveduto, altresì, a dirimere la questione di diritto intertemporale, individuando il <i>discrimen</i> di applicazione della nuova normativa e chiarendo, con deliberazione n. 11/2015- sezione delle Autonomie, in conformità al principio di irretroattività delle norme giuridiche, che "il diritto al compenso nasce nel momento del compimento dell'attività di progettazione e che eventuali disposizioni riadattive, successivamente intervenute, non hanno alcuna efficacia retroattiva, poiché la misura dell' incentivo spettante deve calcolarsi in base alla normativa vigente al momento del compimento delle specifiche attività.". Pertanto, viene assunto quale elemento di discrimine per l'applicazione della nuova normativa il momento dell'effettiva prestazione dell'attività di progettazione e non il momento del pagamento degli incentivi.</p> <p>Si rappresenta, infine, che, a partire dal 19 agosto 2014, gli Enti Locali dovranno fare riferimento, per la disciplina degli incentivi al personale interno, incaricato di attività tecniche nell'ambito del procedimento di aggiudicazione ed esecuzione di un'opera pubblica, alla nuova disciplina legislativa, con conseguente necessaria adozione di un nuovo regolamento che stabilisca la percentuale massima destinata a tali compensi ed un accordo integrativo decentrato, da recepire nel predetto regolamento, che stabilisca i criteri di ripartizione. Sul punto, recentemente, la Corte dei Conti con parere 20/2015/PAR – Sezione Regionale di controllo per la Campania ha deliberato che "in assenza del regolamento (e della precedente contrattazione decentrata), la corresponsione è illecita e determina danno erariale (cfr. Sezione Puglia; n. 114/2014/PAR).".</p> | <p>2</p> | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>   |          |
| <p>Con la determinazione dirigenziale si attesta che "ai sensi dell'art. 6 bis della 241/90 introdotto dall'art. 1 co. 41 della Legge 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interessi tali da impedirne l'adozione". Il richiamato art. 6 bis della L. 241/90 impone un dovere di astensione in ipotesi di situazione di conflitto di interesse, nonché di segnalazione in ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014. Si richiama la nota segretariale P.G./2014/902100 del 18/11/2014 avente ad oggetto "Conflitto di interessi e obbligo di astensione".</p>  | <p>3</p> | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>   |          |
| <p>La determinazione dirigenziale riporta che "l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto d'interesse, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013". Si rammenta che il richiamato art. 6 bis della L. 241/90 impone un dovere di astensione in ipotesi di situazione di conflitto di interesse, nonché di segnalazione in ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così come, peraltro, sancito dagli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014. Si richiama la nota segretariale P.G./2014/902100 del 18/11/2014 avente ad oggetto "Conflitto di interessi e obbligo di astensione".</p>  | <p>1</p> | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>   | <p>4</p> |
| <p>Il richiamo, nel dispositivo della determinazione dirigenziale, all'art. 191, c. 5, del D.lgs. 267/2000 - così come emendato dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 - appare inconferente; si rammenta, altresì, che l'originaria formulazione della suindicata disposizione è confluita, a seguito della richiamata novella legislativa, nell'art. 188, c. 1 quater 4, del T.U.E.L.</p>   | <p>4</p> | <p>La determinazione dirigenziale deve richiamare disposizioni che siano conferenti rispetto all'oggetto del provvedimento e coerenti rispetto al quadro normativo in materia di contabilità pubblica degli Enti Locali così come delineato a seguito dell'adozione D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.</p> | <p>2</p> |
| <p>Il richiamo, nel dispositivo della determinazione dirigenziale, all'art. 191, c. 5, del D.lgs. 267/2000 - così come emendato dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 - appare inconferente; si rammenta, altresì, che l'originaria formulazione della suindicata disposizione è confluita, a seguito della richiamata novella legislativa, nell'art. 188, c. 1 quater 4, del T.U.E.L.</p>   | <p>4</p> | <p>La determinazione dirigenziale deve richiamare correttamente le norme di legge in forza delle quali è stata adottata.</p>  | <p>2</p> |
| <p>Nelle premesse della determinazione dirigenziale in esame si legge "I... detti fondi economici, nelle more dell'approvazione degli atti previsti dall'art. 50 del vigente regolamento attuativo delle Municipalità, sono gestiti in osservanza delle disposizioni dettate dall'art. 31 del vigente Regolamento di Contabilità (...); tuttavia, il richiamo all'art. 50 del vigente Regolamento delle Municipalità appare inconferente, atteso che tale articolo risulta rubricato <i>Fondi necessari per il funzionamento dei Consigli</i>.</p>  | <p>4</p> | <p>La determinazione dirigenziale deve operare corretto e opportuno richiamo alle norme di legge e regolamentari in forza delle quali è adottata.</p>   |          |
| <p>Nelle premesse della determinazione dirigenziale n. (...) non si ravvisa il richiamo all'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 15/12/1997, "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni", al vigente Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente, al Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C. D. S. A. P.) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 6/8/2015.</p>   | <p>1</p> | <p>La determinazione dirigenziale deve operare corretto e opportuno richiamo alle norme di legge e regolamentari in forza delle quali è adottata.</p>   |          |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>Nelle premesse della determinazione dirigenziale, non viene richiamato il Decreto del Presidente della Repubblica del 15/02/2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16/02/2016, con cui sono stati convocati i comizi elettorali per la consultazione referendaria del 17/04/2016, né il Regolamento di contabilità dell'Ente. Non viene, altresì, richiamata la normativa specifica che regola le prestazioni di lavoro in regime di straordinario in occasione di consultazioni elettorali. In particolare non si rileva il richiamo all'art. 15 del D.L. n. 8/1993 convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 così come modificato dalla Legge 147/2013, nonché agli artt. 24 e 39 del CCNL Integrativo 14/09/2000 ed all'art. 38 del succitato CCNL del 14/09/2000, in relazione alla determinazione della misura oraria dei compensi per lavoro straordinario. Non si rileva, inoltre, richiamo all'art. 6, comma 2, del CCNL del 14.9.2000 e all'art. 16, comma 2 del CCNL del 14.9.2000, in relazione alle prestazioni di lavoro straordinario effettuato da eventuale personale in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo orizzontale.</p>   | 1 | La determinazione dirigenziale deve operare corretto e opportuno richiamo alle norme di legge e regolamentari in forza delle quali è adottata.  | 4 |
| <p>Nelle premesse della determinazione dirigenziale n. (...) non si ravvisa il richiamo alla L. 147/2013 (Legge di stabilità 2014) e s.m.i., con la quale è stata istituita l'imposta unica comunale (I.U.C.); al D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni recante "Disposizioni sul processo tributario [...]"; al D.lgs. 472 del 18 dicembre 1997 recante disposizioni in materia di sanzioni amministrative tributarie; alla circolare 21 settembre 2011, n. 1/DF, avente ad oggetto disposizioni in merito al contributo unificato nel processo tributario ai sensi del DM nn. 98/2011 e 13/2011, al "Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.)" dell'Ente, approvato con deliberazione consiliare n° 27 del 21 maggio 2014 e modificato con deliberazione consiliare n° 46 del 7 agosto 2014, nonché alle sezioni del citato "Regolamento I.U.C." denominate "TASI e TARI" (così come da ultime modificate con deliberazioni consiliari, rispettivamente, n. 35 e n. 41 del 6 agosto 2015). Non si rinviene, altresì, richiamo al vigente Regolamento Generale delle Entrate dell'Ente. Appare, inoltre, inconferente il richiamo all'art. 191 del D.lgs. 267/2000 di cui al T.U.E.L., i cui contenuti sono stati modificati dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 e confluiti nell'art. 188, comma 1-quoter, del citato D.lgs. 267/2000.</p>   | 1 | La determinazione dirigenziale deve operare corretto e opportuno richiamo alle norme di legge e regolamentari in forza delle quali è adottata.  |   |
| <p>Nella determinazione dirigenziale non si rinviene attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis c.1 d.lgs 267/2000 e artt. 13 c. 1 lett.b e 17 c.2 lett.a del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con delibera di C.C. 28 febbraio 2013 n.4. Detta attestazione si inserisce nell'ambito del controllo preventivo di regolarità assegnato alla dirigenza stessa nella fase di formazione dell'atto.</p>   | 3 | Nella determinazione dirigenziale occorre inserire attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis c.1 d.lgs 267/2000 e artt. 13 c. 1 lett.b e dell'art. 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni.   | 3 |
| <p>Nulla si osserva</p>  | 3 | Nulla si osserva  | 3 |
| <p>L'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti richiamato nell'atto in esame quale parametro di riferimento ai fini dell'assoluto obbligo di cui all'art. 183 co. 8 T.U.E.L. n. 267/2000 sembra ettagliarsi alla funzione dell'art. 33 del D.lgs. 33/2013 e dunque alle finalità di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della P.A., piuttosto che alla fase di accertamento preventivo delle condizioni costitutive dell'impegno di spesa di cui alla richiamata norma del T.U.E.L. introdotta allo scopo di evitare ritardi e la formazione di debiti pregressi all'atto dell'esigibilità della prestazione.</p>  | 3 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 3 |
| <p>Non appaiono descritte in modo chiaro, le modalità di partecipazione del personale della (...) Municipalità al progetto di produttività (...), limitandosi la determinazione dirigenziale a richiamare, genericamente, la disposizione n. (...), con la quale sono stati formalizzati i criteri per l'erogazione dei compensi al personale della Municipalità, impegnato nelle attività progettuali; inoltre, si rileva che l'impegno di spesa (€ (...)), - tra l'altro non corrispondente - ai (...) del budget per produttività di gruppo assegnato (...), con nota (...) pari ad € (...) - è stato assunto, dalla competente dirigenza, senza fornire alcuna indicazione in ordine allo svolgimento nonché alla tempistica delle attività, di cui al progetto. Si rileva che, al punto (...) del dispositivo, si riporta "Municipalità (...)" in luogo di "Municipalità II".</p>   | 1 | La determinazione dirigenziale deve riportare adeguata motivazione in merito alle modalità di erogazione dei compensi al personale della Municipalità impegnato nelle attività progettuali e in ordine alla tempistica di svolgimento di tali attività, anche al fine di assicurare la compatibilità del raggiungimento dell'obiettivo finale con la durata delle prestazioni progettuali effettivamente rese. Sul punto, si richiama l'art. 18 del D. Lgs. 150/2009 che vieta "la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto" ed il comma 4, dell'art. 45 del D. Lgs. 165/2001, secondo cui il dirigente è responsabile dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori. |   |
| <p>Non si rinviene, nella determinazione n. (...), alcun richiamo alle modalità secondo cui, il personale impegnato nel progetto di produttività debba essere valutato, al fine della liquidazione dei compensi relativi alla produttività per progetti. Si precisa che la liquidazione di tali compensi deve avvenire, anche, sulla base dei parametri indicati nel "Regolamento sulle performance individuale collettivo ed organizzativo" di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 652 del 29/08/2013, avente ad oggetto "Approvazione del regolamento concernente la misurazione e valutazione delle Performance del comparto".</p> <p>Si ricorda, infatti, che l'art. 40, comma 3 bis del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 54 del D.lgs. 150/2009, prevede tra l'altro, che la contrattazione collettiva integrativa debba assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, ai sensi dell'art. 45 comma 3.</p> <p>Pertanto, per l'erogazione dei compensi connessi alla produttività e, quindi al miglioramento dei servizi resi dall'amministrazione, occorre richiamarsi, non solo al citato Regolamento di cui alla deliberazione di G.C. n. 652/2013, ma al complessivo sistema di valutazione delle performance che trova nella redazione del Piano delle Performance (di cui all'articolo 10 del D.lgs. 150/2009) la sua massima espressione, ma che nel tempo deve necessariamente confluire in maniera organica, in uno al Piano dettagliato degli Obiettivi, nel Piano Esecutivo di Gestione, come prescritto dall'art. 169, comma 3bis del D.lgs. 267/2000.</p> <p>Si rappresenta che il sistema di gestione degli incentivi per il personale, adottato dal Comune di Napoli, afferma il principio in base al quale il riconoscimento e l'attribuzione di qualsiasi incentivo economico, lavorativo o di carriera è subordinato agli accertamenti e alle attestazioni che valutino e misurino il merito delle prestazioni contrattuali del dipendente. Pertanto la determinazione dirigenziale deve riportare adeguata motivazione in merito alle modalità, secondo cui il personale deve essere valutato. Si richiama l'art. 18 del D. Lgs. 150/2009 che vieta "la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto".</p> | 2 | La determinazione dirigenziale deve riportare adeguata motivazione in merito alle modalità di erogazione dei compensi al personale della Municipalità impegnato nelle attività progettuali e in ordine alla tempistica di svolgimento di tali attività, anche al fine di assicurare la compatibilità del raggiungimento dell'obiettivo finale con la durata delle prestazioni progettuali effettivamente rese. Sul punto, si richiama l'art. 18 del D. Lgs. 150/2009 che vieta "la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto" ed il comma 4, dell'art. 45 del D. Lgs. 165/2001, secondo cui il dirigente è responsabile dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori. | 3 |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>La determinazione dirigenziale non indica la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis del D.lgs. 163/2006.</p>   | 2 | <p>La determinazione dirigenziale deve indicare la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis del D.lgs. 163/2006.</p>   | 2 |
| <p>Nella determinazione dirigenziale in esame non si dà atto dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183, co. 8, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74, del D.Lgs. 118/2011 e introdotto dal D.Lgs. 126/2014.</p>  | 2 | <p>La determinazione dirigenziale deve dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183, co. 8, del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dall'art. 74, del D.Lgs. 118/2011 e introdotto dal D.Lgs. 126/2014. In merito, si rappresenta che l'obbligo di cui al richiamato art. 183, co. 8, del D.Lgs. 267/2000, preesisteva già nella L. 107/2009, conversione del D.L. 78/2009, all'art. 9, co. 1, lett. a), secondo periodo.</p>   | 2 |
| <p>Il dispositivo della determinazione dirigenziale prevede: "Assumere l'impegno di spesa e trasferire la somma complessiva per € (...) dal capitolo (...) - già accertata in entrata sul capitolo (...)", descrivendo un' articolata operazione contabile finalizzata alla liquidazione e al successivo pagamento degli incentivi.<br/>Su quest'ultimo punto, peraltro, quest'Ufficio - con direttive segretariali (trasmesse con nota (...)), formulate all'esito dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa espletato sulla determinazione n. (...) del Servizio (...) - ha già avuto modo di rilevare che l'atto "non esplicita la necessità dell'operazione contabile disposta, costituendo, l'atto adottato, un ingiustificato aggravamento del procedimento per la liquidazione degli incentivi al personale tecnico ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006, in assenza di sufficienti elementi istruttori e motivazionali a supporto. In particolare, con l'atto in esame si duplica un'operazione contabile che non avrebbe uno scopo diverso da quello ugualmente raggiungibile attraverso l'imputazione contabile allo stanziamento di spesa previsto per l'investimento, potendo, anche in tal caso, essere rilevata la natura della spesa (di personale) ai fini dei vincoli di finanza pubblica."</p> | 2 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>   | 2 |
| <p>La determinazione dirigenziale in esame dispone, tra l'altro, di impegnare la somma di € (...) "per il recupero degli oneri tecnici per incentivi ai dipendenti" prelevandola dalla voce "imprevisti" (pari ad € (...)) del quadro economico di variante relativa a "lavori di riqualificazione (...)", approvato con Deliberazione del Consiglio della (...) Municipalità (...). La predetta somma di € (...) non era stata prevista nel quadro economico dei lavori principali "di manutenzione straordinaria (...)" per "mero errore materiale", come specificato nelle premesse della determinazione dirigenziale in esame. Dall'esame del provvedimento dirigenziale si rileva che lo stesso non appare adeguatamente motivato rispetto all'operazione sopra descritta; in proposito si rammenta che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge 241/1990 "La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".</p>   | 1 | <p>La determinazione dirigenziale deve esplicitare elementi sufficienti ed univoci dai quali possono ricostruirsi le concrete ragioni e l'iter motivazionale a sostegno del provvedimento adottato. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso articolo.<br/>La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'adozione del provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.</p> | 2 |
| <p>Nelle premesse della determinazione dirigenziale è riportato che "[...] la procedura (...) non si è ancora definitivamente completata e che, pertanto, come richiesto dal Commissario liquidatore, è necessario assicurare al medesimo Ente una rimessa mensile in dodicesimi al fine di provvedere al pagamento delle spese indifferibili, quali quelle per il personale";<br/>In proposito, si rileva che l'atto in esame appare connotato da carenza di istruttoria, atteso che non fornisce esplicite motivazioni in ordine al mancato completamento della richiamata procedura (...). Al riguardo, si rammenta che la Deliberazione di Giunta Comunale n. (...) e, successivamente, la Deliberazione di Giunta Comunale n. (...) hanno deliberato il trasferimento delle attività e del personale (...) con decorrenza immediata (...).</p>  | 1 | <p>La determinazione dirigenziale deve esplicitare elementi sufficienti ed univoci dai quali possono ricostruirsi le concrete ragioni e l'iter motivazionale a sostegno del provvedimento adottato. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/1990, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2 dello stesso articolo.<br/>La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l'adozione del provvedimento, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.</p> | 2 |



Con determinazione n. (...) viene indetta procedura di gara per l'affidamento dei lavori in esame, ai sensi dell'art. 57, c. 2, lett. c) del D.lgs. 163/2006.

Preliminarmente si osserva che la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è ammessa esclusivamente per alcune fattispecie eccezionali che consentono la deroga all'obbligo delle stazioni appaltanti di scegliere il contraente mediante confronto concorrenziale e presuppone una valutazione da parte della stazione appaltante che deve essere controllata con rigore dal giudice amministrativo, per quanto concerne l'individuazione dei presupposti - da interpretare restrittivamente - che consentano il ricorso a tale specifica procedura. (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2013, n. 26).

Con particolare riferimento alla fattispecie contemplata dal comma 2, lett. c), il Giudice amministrativo ha, poi, chiarito che il ricorso a tale modulo impone che l'estrema urgenza sia imprevedibile e non imputabile alla stazione appaltante, e che la deroga alla pubblicità e alla massima concorsualità sia ammessa nella misura strettamente necessaria (Consiglio di Stato, sez. V, 18 aprile 2012, sentenza n. 2222). Recentemente, sul tema in esame, si è pronunciato il TAR Campania - Salerno statuendo, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che " (...) il ricorso alla procedura di qua deve ritenersi illegittimo le quante volte difetti (...) il presupposto dell'estrema urgenza richiesto dall'art. 57, 2° comma, lett. c), d.leg. n. 163/2006; (...) " e che detto requisito dell'estrema urgenza non può ritenersi sussistere nelle ipotesi in "la stessa maturazione di una situazione necessitata rimontasse a scelte organizzative della medesima stazione appaltante (...)" (cfr. TAR Campania - Salerno, sentenza 4 febbraio 2015 n. 250). Con decreto legge 133/2014 (cosiddetto «Sblocca Italia») il legislatore ha previsto, poi, per alcune tipologie di interventi (in materia di vincolo idrogeologico, di normativa antisismica e di messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica) il ricorso alla procedura negoziata per importi fino alla soglia comunitaria e, per lavori relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e dell'Alfam di importo fino a 200.000 euro, il ricorso all'affidamento «diretto» da parte del responsabile del procedimento, con procedura riconducibile all'affidamento in economia. In merito, si richiama il comunicato dell'ANAC del 5 febbraio 2015 con cui è stato evidenziato che la legge di conversione del suindicato decreto ha assoggettato gli appalti in esame agli obblighi informativi di cui all'art. 7, comma 8 del D.lg. 163/2006 e di cui all'art. 37 del D.lgs. 33/2013, prevedendo, altresì, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione possa disporre controlli a campione per i relativi contratti. «Per consentire all'Autorità l'espletamento dei compiti di vigilanza, è necessario che le stazioni appaltanti, in applicazione della norma in argomento, effettuino preventivamente la ricognizione volta a verificare la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di "estrema urgenza", certificando come inderogabile l'intervento da realizzare con estrema urgenza e compilino le schede di rilevazione dei dati da inviare all'Autorità ai sensi dell'art. 7, comma 8 del Codice (...)».

Si rammenta, infine che l'art. 121, c. 1, lett. b), del D.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), prevede che l'Autorità Giudiziarica che annulla l'aggiudicazione definitiva, dichiara l'inefficacia del contratto - "precisando in funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della gravità della condotta della stazione appaltante e della situazione di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del dispositivo o opera in via retroattiva" - nell'ipotesi in cui "l'aggiudicazione definitiva è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

Con determinazione dirigenziale n. (...) viene affidato il "servizio di assistenza tecnica alla chiusura dei progetti (...), per il periodo (...)" alla (...), ai sensi dell'art. 57, c. 5, lett. b) del D.lgs. 163/2006.

Preliminarmente si osserva che la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è ammessa esclusivamente per alcune fattispecie eccezionali che consentono la deroga all'obbligo delle stazioni appaltanti di scegliere il contraente mediante confronto concorrenziale e presuppone una valutazione da parte della stazione appaltante che deve essere controllata con rigore dal giudice amministrativo, per quanto concerne l'individuazione dei presupposti - da interpretare restrittivamente - che consentano il ricorso a tale specifica procedura. (cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2013, n. 26).

In merito alla specifica procedura adottata dall'Ente si richiama la deliberazione dell'ANAC n. 6 del 20 febbraio 2013 secondo cui "l'art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. n. 163/2007 ripristina indirettamente la possibilità di ricorrere al rinnovo dei contratti, ammettendo la ripetizione dei servizi analoghi, purché tale possibilità sia stata espressamente prevista e stimata nel bando e rientri in determinati limiti temporali (Parere n. 242/2008; Deliberazione n. 183/2007). Ma soprattutto, condizione inderogabile per l'affidamento diretto dei servizi successivi è che il loro importo complessivo stimato sia stato computato per la determinazione del valore globale del contratto iniziale, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 e degli altri istituti e adempimenti che la legge relaziona all'importo stimato dell'appalto (cfr. deliberazione AVCP 20 giugno 2012 n. 61)."

Si rammenta, infine che l'art. 121, c. 1, lett. b), del D.lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo), prevede che l'Autorità Giudiziarica che annulla l'aggiudicazione definitiva, dichiara l'inefficacia del contratto - nell'ipotesi in cui "l'aggiudicazione definitiva è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>La determinazione dirigenziale opera un generico richiamo al Progetto di produttività, senza, tuttavia, specificare in maniera chiara e misurabile, l'obiettivo da raggiungere né il termine entro il quale raggiungere lo stesso.</p> <p>Inoltre, non appare alcun richiamo alle modalità secondo cui, il personale impegnato nel progetto di produttività debba essere valutato, al fine della liquidazione dei compensi relativi alla produttività per progetti. Sul punto si richiamano le osservazioni segretariali espresse nella deliberazione, sopra richiamate, di G.C. n. 604/2014 n. 803/2014. Si rappresenta inoltre che l'art. 40, comma 3 bis del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 54 del D.lgs. 150/2009, prevede tra l'altro, che la contrattazione collettiva integrativa debba assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, ai sensi dell'art. 45 comma 3. Pertanto, per l'erogazione dei compensi connessi alla produttività e, quindi al miglioramento dei servizi resi dall'amministrazione, occorre richiamarsi, non solo al citato Regolamento di cui alla deliberazione di G.C. n. 652/2013, ma al complessivo sistema di valutazione delle performance che trova nella redazione del Piano delle Performance (di cui all'articolo 10 del D.lgs. 150/2009) la sua massima espressione, che in uno al Piano dettagliato degli Obiettivi, di cui all'art. 108, comma 1 del T.U.E.L., devono confluire in maniera organica nel Piano Esecutivo di Gestione, così come prescritto dall'art. 169, comma 3bis del D.lgs. 267/2000.</p> <p>Si rappresenta, infine, che il sistema di gestione degli incentivi per il personale, adottato dal Comune di Napoli, afferma il principio in base al quale il riconoscimento e l'attribuzione di qualsiasi incentivo economico, lavorativo o di carriera è subordinato agli accertamenti e alle attestazioni che valutino e misurino il merito delle prestazioni contrattuali del dipendente.</p>   |   | <p>La Determinazione dirigenziale deve riportare adeguata motivazione in merito alle modalità secondo cui il personale deve essere valutato, nonché in ordine alla compatibilità del raggiungimento dell'obiettivo finale da perseguire con la durata delle prestazioni progettuali effettivamente rese. In particolare, al fine di consentire le verifiche propedeutiche alla liquidazione dei compensi, legati alla performance, per i dipendenti partecipanti al Progetto, l'obiettivo finale da perseguire deve essere chiaro, quantificato e misurabile; il risultato finale, a cui tendere, deve essere specificato in termini quantitativi e non solo qualitativi; gli indicatori di risultato, da cui si evince il raggiungimento dell'obiettivo prefissato nonché quelli relativi alla prestazione individuale del personale coinvolto nelle attività progettuali, devono essere altrettanto chiari e misurabili, proprio al fine di assicurare che la valutazione delle prestazioni individuali avvenga, anche, sulla base dei parametri indicati nel Regolamento sulla performance individuale collettiva ed organizzativa di cui alla Deliberazione di G.C. n. 652 del 29/08/2013 e, non in maniera indifferenziata. Sul punto, si richiama l'art. 18 del D. Lgs. 150/2009 ed, il comma 4 dell'art. 45 del D. Lgs. 165/2001.</p> |   |
| <p>Non appaiono descritte, nella determinazione dirigenziale le modalità di partecipazione del personale della (...) Municipalità al progetto di produttività (...), limitandosi la determinazione n. (...) a richiamare la disposizione n. (...), con la quale sono stati formalizzati i criteri per l'erogazione dei compensi al personale della Municipalità (...), impegnato nelle attività progettuali; inoltre, si rileva che l'impegno di spesa, pari ai (...) del budget per produttività di gruppo assegnato alla (...) Municipalità (...), con nota (...), è stato assunto, dalla competente dirigenza, in prossimità della fine dell'esercizio finanziario (...), senza, fornire alcuna indicazione in ordine allo svolgimento nonché alla tempistica delle attività, di cui al progetto.</p> <p>Inoltre, non si rinvia alcun richiamo alle modalità secondo cui, il personale impegnato nel progetto di produttività debba essere valutato, al fine della liquidazione dei compensi relativi alla produttività per progetti. Si precisa, sul punto, che la liquidazione di tali compensi deve avvenire, anche, sulla base dei parametri indicati nel "Regolamento sulla performance individuale collettiva ed organizzativa" di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 652 del 29/08/2013, avente ad oggetto "Approvazione del regolamento concernente la misurazione e valutazione delle Performance del comparto".</p> <p>Si ricorda, infatti, che l'art. 40, comma 3 bis del D.lgs. 165/2001, così come modificato dall'art. 54 del D.lgs. 150/2009, prevede tra l'altro, che la contrattazione collettiva integrativa debba assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance, ai sensi dell'art. 45 comma 3.</p> <p>Pertanto, per l'erogazione dei compensi connessi alla produttività e, quindi al miglioramento dei servizi resi dall'amministrazione, occorre richiamarsi, non solo al citato Regolamento di cui alla deliberazione di G.C. n. 652/2013 ma anche al complessivo sistema di valutazione delle performance che trova nella redazione del Piano delle Performance (di cui all'articolo 10 del D.lgs. 150/2009) la sua massima espressione, ma che nel contempo deve necessariamente confluire in maniera organica, in uno al Piano dettagliato degli Obiettivi, nel Piano Esecutivo di Gestione, come prescritto dall'art. 169, comma 3bis del D.lgs. 267/2000.</p> <p>Si rappresenta che il sistema di gestione degli incentivi per il personale, adottato dal Comune di Napoli, afferma il principio in base al quale il riconoscimento e l'attribuzione di qualsiasi incentivo economico, lavorativo o di carriera è subordinato agli accertamenti e alle attestazioni che valutino e misurino il merito delle prestazioni contrattuali del dipendente. Pertanto la determinazione dirigenziale deve riportare adeguata motivazione in merito alle modalità, secondo cui il personale deve essere valutato. Si richiama l'art. 18 del D. Lgs. 150/2009 che vieta "la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto", ed, il comma 4 dell'art. 45 del D. Lgs. 165/2001, secondo cui il dirigente è responsabile dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.</p> |   | <p>La Determinazione dirigenziale deve riportare adeguata motivazione in merito alle modalità secondo cui il personale deve essere valutato, nonché in ordine alla compatibilità del raggiungimento dell'obiettivo finale da perseguire con la durata delle prestazioni progettuali effettivamente rese. In particolare, al fine di consentire le verifiche propedeutiche alla liquidazione dei compensi, legati alla performance, per i dipendenti partecipanti al Progetto, l'obiettivo finale da perseguire deve essere chiaro, quantificato e misurabile; il risultato finale, a cui tendere, deve essere specificato in termini quantitativi e non solo qualitativi; gli indicatori di risultato, da cui si evince il raggiungimento dell'obiettivo prefissato nonché quelli relativi alla prestazione individuale del personale coinvolto nelle attività progettuali, devono essere altrettanto chiari e misurabili, proprio al fine di assicurare che la valutazione delle prestazioni individuali avvenga, anche, sulla base dei parametri indicati nel Regolamento sulla performance individuale collettiva ed organizzativa di cui alla Deliberazione di G.C. n. 652 del 29/08/2013 e, non in maniera indifferenziata. Sul punto, si richiama l'art. 18 del D. Lgs. 150/2009 ed, il comma 4 dell'art. 45 del D. Lgs. 165/2001.</p> |   |
| <p>Il provvedimento non riporta indicazioni sugli sviluppi e sull'esito dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90.</p>   | 1 | <p>La determinazione dirigenziale deve riportare l'indicazione dei soggetti a vario titolo intervenuti nella formazione e adozione del provvedimento ed il risultato dell'istruttoria compiuta. Dunque assume rilievo anche l'attività svolta dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90.</p>  |   |
| <p>La determinazione dirigenziale, nonostante riporti il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, non fornisce dettagliate indicazioni sugli sviluppi e sull'esito dell'istruttoria condotta dallo stesso, in particolare, non risultano esplicitati gli elementi, sia fissi che variabili, su cui si fonda il calcolo del compenso dovuto all'ATI gestore del Servizio.</p>  | 1 | <p>La determinazione dirigenziale deve riportare l'indicazione dei soggetti a vario titolo intervenuti nella formazione e adozione del provvedimento ed il risultato dell'istruttoria compiuta. Dunque assume rilievo anche l'attività svolta dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90.</p>  | 2 |
| <p>Tra l'adozione della determinazione e contrarre n. (...) - registrata all'indice generale al n. (...) - e l'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva (...), sono decorsi circa (...); appare, pertanto, violato il principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che nel caso di specie non sono esplicitate nel provvedimento dirigenziale.</p> <p>Si richiamano, altresì, le direttive segretariali formulate ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 14 del Regolamento del Sistema dei controlli interni dell'Ente, sul verbale di gara - Cons. (...) - ed inoltrate con nota (...) al Servizio (...).</p>  | 1 | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione a contrarre n. (...) al provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 85/2015 e dall'art. 6, comma 1 lett.) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19-06-2014.</p>  |   |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>Dall'adozione della determinazione di indizione di gara n. (...) all'adozione della determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva n. (...), è intercorso un notevole lasso di tempo. La documentazione in esame non riporta obiettivi elementi che giustificano il decorso di suddetto termine; appare, pertanto, violato il principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che nel caso di specie non sono esplicitate.</p>  | 1 | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione a contrarre n. (...) al provvedimento dirigenziale di aggiudicazione definitiva, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9 lett. d) della Legge n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 85/2015 e dall'art. 6, comma 1 lett.) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19-06-2014.</p> | 1 |
| <p>Nelle premesse della determinazione dirigenziale è richiamata esclusivamente la Deliberazione di Consiglio della (...) Municipalità (...) di approvazione della variante in corso d'opera ai lavori senza, tuttavia, richiamare il provvedimento della competente dirigenza che dispone l'assunzione dell'impegno per la suddetta spesa.</p>   | 1 | <p>La determinazione dirigenziale deve correttamente richiamare tutti gli atti presupposti dai quali possa ricostruirsi agevolmente l'iter dell'intero procedimento.</p>  | 1 |
| <p>Il dispositivo della determinazione dirigenziale dispone che <b>"La spesa (...) impegnata viene ripartita in funzione del seguente quadro economico rimodulato"</b>, nonché il quadro economico rimodulato per effetto della variante - riportato quale ("QUADRO C") - non appare immediatamente comprensibile poiché non è illustrato in comparazione con il quadro economico dei lavori principali.</p>  | 1 | <p>Il quadro economico rimodulato in virtù della variante in corso d'opera deve essere illustrato in comparazione con il quadro economico dei lavori principali, al fine di individuare agevolmente gli effetti in termini quantitativi sulle singole voci che compongono il quadro economico.</p>  | 1 |
| <p>Nelle premesse della determinazione dirigenziale è riportato che con Deliberazione del Consiglio della (...) Municipalità è stata chiesta "un'addizione di fondi" che ha comportato la sottoscrizione dell'atto di sottomissione da parte dell'impresa aggiudicatrice dell'appalto originario in conformità all'art. 161 del D.P.R. 207/2010. In merito, in primis, appare opportuno delineare l'attuale quadro normativo e regolamentare dello <i>ius variandi</i> nei contratti pubblici di lavori.</p> <p>Al sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 <b>"Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentita il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:</b></p> <p>a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;</p> <p>b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possano determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;</p> <p>c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;</p> <p>d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;</p> <p>e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista;</p> <p>e-bis) nei casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati (...)"</p> <p>Al riguardo si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 24 novembre 2014 avente ad oggetto <b>"Art. 37 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari). Prime valutazioni sulle varianti in corso d'opera trasmesse dalle Stazioni Appaltanti"</b>. Il predetto Comunicato, ribadendo l'ammissibilità della variante in corso d'opera soltanto nelle ipotesi tassativamente previste dall'art. 132 del Codice degli Appalti, precisa che <b>"Per dare concreta attuazione a tale previsione normativa, è demandata al responsabile del procedimento l'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'art. 132, comma 1, del codice consentano di disporre varianti in corso d'opera. Questi vi deve provvedere «con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti». (...) È chiarito che l'analisi del RUP deve riguardare la sussistenza di tutti i presupposti che qualificano la variante come indotta da forza maggiore, ossia la necessità della modifica progettuale, la non imputabilità alla stazione appaltante della situazione di fatto, la sua imprevedibilità, (...)".</b> A ciò si aggiunge - puntualizza sempre il Comunicato - che <b>"il presupposto necessario di qualsiasi variante è, (...), l'esistenza di uno stretto nesso di causalità con il contratto principale, tale da renderla necessaria al perfezionamento del contratto stesso (...). In assenza di tale collegamento, la modifica introdotta in corso d'opera rappresenta una novazione del contratto finalizzata alla realizzazione di un aliud, e pertanto non è qualificabile come variante progettuale"</b>. Su questo ultimo aspetto si richiama anche la nota segretariale Prot. nr. 1587/U del 27-05-2010 avente ad oggetto <b>"Art. 132 D.Lgs. 163/2006- Varianti in corso d'opera-Esercizio della "Ius variandi" dell'ente appaltante"</b>.</p> <p>Si rammenta, altresì, l'introduzione dell'obbligo di trasmissione all'ANAC delle varianti in corso d'opera dei contratti pubblici di lavori, ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito in Legge n. 114/2014; nello specifico, il richiamato art. 37, comma 2 stabilisce che <b>"Per gli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera (...), sono comunicate all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori (...), tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza dell'ANAC. In caso di inadempimento si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 11, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006."</b></p> | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>   | 1 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Nelle premesse della determinazione dirigenziale, che dispone l'affidamento, ai sensi dell' art. 57 comma 2, lett. b), del D.lgs 163/2006, per la realizzazione dell' evento (...), non si dà atto della preliminare valutazione della procedura di gara più conveniente per l'Ente, ad opera del competente Coordinamento del Servizio Autonomo CUAG, in forza della disposizione del Direttore Generale pro tempore n. 28/2012. In merito, poi, al ricorso alla procedura di scelta del contraente di cui all'art. 57 c. 2 lett. b), l'ANAC (già AVCP), intervenendo con deliberazione n.83 del 27.09.2012, ha precisato « tale norma prevede che si possa ricorrere alla c.d. negoziazione con unico prestatore qualora, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato. Essa è peraltro di strettissima interpretazione, come da sempre ribadito in giurisprudenza e in dottrina, e vi si può ricorrere quando l'unicità del fornitore sia davvero oggettiva e comprovata. La Corte dei Conti, ad esempio, ha considerato legittima l'applicazione della procedura negoziata senza gara quando vi sia "l'accertata esistenza di un unico operatore economico in grado di soddisfare l'esigenza dell'Amministrazione" (cfr. Corte dei Conti, sez. contr., deliberazione del 30.07.2008, n. 8). La certezza circa l'unicità dell'operatore presuppone un'accurata indagine ad esito della quale si accerti che le soluzioni tecniche da adottare per l'esecuzione dei servizi/forniture possano essere prestate soltanto da un operatore determinato. Quest'ultima, di conseguenza, deve rappresentare l'unico soggetto in condizione di svolgere il tipo di prestazioni richieste dall'ente appaltante e conformi alle sue esigenze. In questi casi, la stazione appaltante deve seguire un percorso procedurale particolarmente severo, a conclusione del quale appaia ben chiaro ed indiscusso che il ricorso alla procedura negoziata, in particolar modo quella di selezione di un operatore determinato per "motivi tecnici", costituisca l'unica soluzione concretamente praticabile, definendo anzitutto tecnicamente il bene/servizio da ricercare e dimostrando, così, che non vi sono sul mercato altri operatori in grado di fornire quel bene.</p> <p>Si richiama l'art. 121, c.1 del Codice del processo amministrativo di cui al D.lgs. 104 del 2 luglio 2010, secondo cui "Il giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva dichiara l'inefficacia del contratto nei seguenti casi (...): b)se l'aggiudicazione definitiva è avvenuta con procedura negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dei casi consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicità del bando o avviso con cui si indice una gara nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, quando tale pubblicazione è prescritta dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;(...)".</p> | 1 | <p>La determinazione dirigenziale deve dare atto delle valutazioni espresse dal Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG in ordine alla convenienza della procedura di gara prescelta, e cui i dirigenti devono attenersi ai sensi della disposizione n.28/2012 del Direttore Generale pro tempore. Inoltre, atteso il carattere di eccezionalità rivestito dalla procedura di gara prescelta [ art. 57, c.2, lett.b) ] rispetto all'obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, la determinazione dirigenziale deve dare atto, in maniera rigorosa, delle corrette giustificazioni motivazionali a sostegno della scelta operata che devono essere, soprattutto, dimostrate e provate nella loro oggettiva sussistenza (v. C.d.S. sent. n.6256 del 6 dicembre 2012 poi ribadita da C.d.S. sent. n.25 dell' 8 gennaio 2013).</p> | 1 |
| <p>Al (...) punto del dispositivo della determinazione dirigenziale di affidamento si legge: "Demandare al Dirigente del Servizio (...) l'adozione di tutti gli atti consequenziali e connessi all'evento in parola ivi incluso la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs.163/2006". Al riguardo si rileva che, ai sensi dell'art. 11 c. 8 del D.lgs 163/2006, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti; pertanto, la verifica con esito regolare del possesso dei prescritti requisiti in capo all'affidataria si configura quale condizione sospensiva del provvedimento di affidamento, che non potrà dispiegare i suoi effetti se non all'avverarsi dell'evento dedotto in condizione.</p>  | 1 | <p>Il provvedimento di affidamento dispiega i suoi effetti all'esito regolare delle verifiche dei prescritti requisiti.</p>  | 1 |
| <p>La determinazione dirigenziale non riporta indicazioni sugli sviluppi e sull'esito dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90.</p> <p>Inoltre, al punto (...) del dispositivo della determinazione dirigenziale si legge "Approvare la rimodulazione del quadro economico a seguito della modifica al progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria (...)", ancorché nella premesse del richiamato provvedimento si riporta che già "Con deliberazione di G.C. n. (...) è stata approvata la modifica al progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria (...)" per un importo complessivo di € (...), secondo il quadro economico di seguito riportato"; rappresentando, pertanto la predetta disposizione una duplicazione di quanto già disposto dall'organo giuntale e, conseguentemente, un appesantimento del procedimento amministrativo di specie.</p>  | 1 | <p>La determinazione dirigenziale deve riportare l'indicazione dei soggetti a vario titolo intervenuti nella formazione ed adozione del provvedimento ed il risultato dell'istruttoria compiuta. Dunque assume rilievo anche l'attività svolta dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90. Inoltre, la determinazione dirigenziale deve essere redatta in modo da evidenziare chiaramente lo sviluppo dell'iter istruttorio e gli interessi coinvolti presi in esame da parte dell'Amministrazione procedente, richiamando gli elementi congrui e necessari alla decisione finale evitando duplicazione dei contenuti disposti e ingiustificati appesantimenti del procedimento amministrativo di specie.</p>  | 1 |
| <p>Nelle premesse della determinazione dirigenziale non è richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. (...) di rideterminazione delle tariffe dell'imposta di soggiorno per l'annualità (...), al fine di consentire all'Ente di allinearsi con le previsioni contenute nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale di cui all'art. 243-bis del D.lgs. 267/2000.</p>   | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  | 1 |
| <p>La determinazione dirigenziale appare carente sotto il profilo istruttorio, atteso che non riporta indicazioni sugli sviluppi e sull'esito dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, né ricostruisce adeguatamente l'iter logico-giuridico seguito dall'Ente e posto a base dell'adozione del provvedimento in esame. In particolare, il punto (...) del dispositivo della determinazione dirigenziale prevede "Disimpegnare la somma complessiva di (...) oltre IVA pari a (...) per complessivi (...) a favore della (...)", senza, tuttavia, riportare nella premesse del provvedimento alcun richiamo in merito all'operazione contabile in parola - che, ad ogni modo, appare presupporre l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'Ente - né alle circostanze di fatto o ragioni di diritto a sostegno dell'atto di disimpegno della spesa.</p>  | 1 | <p>La determinazione dirigenziale deve richiamare esaurientemente e congruamente gli interessi coinvolti nel procedimento, nonché gli elementi necessari e utili alla decisione finale. In particolare, deve evidenziare chiaramente lo sviluppo dell'iter istruttorio e gli interessi presi in esame da parte dell'Amministrazione procedente, attesa la centralità della fase istruttorio per la ricostruzione dei passaggi essenziali del ragionamento compiuto dall'autorità per pervenire alla decisione finale.</p>  | 1 |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>Nella parte dispositiva della determinazione dirigenziale si aggiudica definitivamente l'affidamento del servizio al costituendo R.T.I. precisando che l'affidamento è subordinato alla costituzione, nelle forme di legge, del RTI; al contempo, si autorizza, in conformità a quanto disposto dagli artt. 11 commi 9 e 12 del decreto legislativo 163/2006 e 302 comma 2 lett.b e comma 3 del DPR 207/2010 l'esecuzione anticipata del servizio in questione. In merito, si richiama l'art. 34, c.1, lett. d) del D.lgs.163/2006 che annovera tra i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici "i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alla lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi qualificato come mandatario [...]"; nonché l'art. 37, c.8 del medesimo decreto che, pur ammettendo la presentazione di offerte da parte di RTI ancora non costituiti, precisa che, in tale ipotesi, l'offerta debba "contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale, con rappresentanza ad uno di essi [...]". Dal combinato disposto delle richiamate norme, pertanto, appare doverosi ritenere che la costituzione del RTI - con contestuale conferimento di mandato alla società mandataria - può aver luogo successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva ma, comunque, antecedentemente alla stipula contrattuale, cui di norma, segue l'avvio dell'esecuzione delle prestazioni. Pertanto, nel caso in cui si dia avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, la costituzione del Raggruppamento Temporaneo d'Impresa deve aver luogo prima dell'inizio della prestazione del servizio oggetto dell'affidamento; tuttavia, nel caso di specie, il provvedimento in esame parrebbe autorizzare all'esecuzione anticipata delle prestazioni, il costituendo RTI affidatario.</p> <p>Inoltre, all'art. 18 del disciplinare di gara, allegato alla determinazione di indizione di gara n. (...), rubricato "Aggiudicazione definitiva" è riportato "(...) Qualora la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.lgs. 163/2006, autorizzasse l'esecuzione anticipata nelle more della stipula contrattuale, la garanzia definitiva dovrà decorrere dalla data di effettivo inizio attività (e non dalla stipula contrattuale), il provvedimento di aggiudicazione definitiva, tuttavia, non opera richiamo della costituzione, da parte dell'esecutore del contratto, della garanzia fideiussoria ex art. 113 D.lgs. 163/2006.</p> <p>Si rammenta, inoltre, che l'esecuzione anticipata della prestazione di cui al citato art. 302 del D.P.R. 207/2010 costituisce un'eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse, difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che sono di fatto neutralizzati, tra l'altro, gli effetti risalenti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia, ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, quelli relativi all'introduzione della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con deliberazione di G.C. n.254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L.190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e al repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".</p> <p>Sul punto, si richiamano i contenuti delle relazioni segretariali sulle risultanze del controllo ai sensi dell'art. 15 c.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni ( v. da ultimo Relazione semestrale n.5 P.G. 333229 del 18.04.2016).</p> | 1 | Nel caso si ricorra all'esecuzione anticipata delle prestazioni, la costituzione dell'affidatario in Raggruppamento Temporaneo d'Impresa deve aver luogo prima dell'avvio dell'esecuzione delle prestazioni.  | 1 |
| <p>Nella determinazione dirigenziale non si rinviene alcun richiamo al quadro normativo in materia di acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria attraverso gli strumenti dell'e-procurement. Sul punto, si richiamano, in particolare, l'art. 1, c. 450 della L. 296/2006 secondo cui gli E.E.L.L. sono tenuti "(...) per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario (...) a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure." e l'art. 328 del DPR 207/2010. Si rammenta che, ai sensi del richiamato art. 328, c. 4, tramite il Mercato Elettronico i Punti Ordinari (PO) possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia:</p> <p>a) in applicazione delle procedure di acquisto in economia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cottimo fiduciario - per il quale lo strumento telematico a disposizione sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) è la Richiesta di Offerta (RDO);</li> <li>• Affidamenti diretti - realizzabili sul MEPA mediante Ordine Diretto (OD) o RDO con un unico fornitore;</li> <li>b) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte - realizzabili sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione mediante Richiesta di Offerta rivolta ai fornitori abilitati.</li> </ul> <p>Dalla lettura della documentazione trasmessa si evince che l'Ente ha optato per il confronto concorrenziale delle offerte, ricorrendo allo strumento telematico di Richiesta Di Offerta.</p>  | 1 | La determinazione dirigenziale deve richiamare il quadro normativo in materia di acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria attraverso gli strumenti dell'e-procurement.   | 1 |
| <p>Il quadro economico di cui alle premesse della determinazione dirigenziale non appare chiaro in ordine all'indicazione degli importi delle voci economiche che vanno a comporre l' "importo da impegnare al netto della IVA" pari ad € (...). Inoltre, il predetto quadro economico indica l'importo relativo all'incidenza del costo del personale, in merito al quale si richiama il parere dell'ANAC n.26 del 05.08.2014.</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>Non si dà atto, nella determinazione dirigenziale, dell'accertamento preventivo di cui all'art.183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, a cura del responsabile della spesa.</p>   | 1 | Ai sensi dell'art. 183, comma 8, "il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa." | 1 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>All'art. (...) del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato alla determinazione di indizione di gara n. (...), rubricato "Indirizzo e controllo sull'attività della ditta appaltatrice" appaiono delineate le attività di controllo sulle prestazioni-attività oggetto dell'affidamento, nonché le modalità con cui tali controlli devono essere espletati. L'AVCP (oggi ANAC) con determinazione n. 5 del 2013 avente ad oggetto: "Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture," sul punto ha precisato che "Oltre ad auspicare una maggiore attenzione nella redazione dei contratti e dei capitolati, dai quali dipende poi la possibilità concreta di verifica del rispetto delle prestazioni richieste, occorre altresì fornire indicazioni sulle modalità con cui effettuare le verifiche stesse. In proposito, appare utile il richiamo a quanto disposto dall'art. 313 il quale, al terzo comma, introduce la facoltà per le stazioni appaltanti di procedere - « a verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni». E, in tal modo, prevista la possibilità di effettuare i controlli nel corso dell'intera durata del rapporto- dunque in itinere ed ex post - da realizzarsi con criteri di misurabilità della qualità come quelli evidenziati in precedenza e non limitati, quindi, al generico richiamo alle regole dell'arte. Nel corso dell'esecuzione del contratto, le verifiche volte ad accertare il regolare svolgimento delle prestazioni sono propedeutiche alla liquidazione dei corrispettivi per l'aggiudicatario."</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>La determinazione dirigenziale (...) richiama nelle premesse l'art. 151, comma 4 del T.U.EE.LL. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. Pertanto, il richiamo appare inconferente atteso che l'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 è confluito nell'art. 183, comma 7 dello stesso Testo Unico, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011 introdotto dal D.Lgs.126/2014, la cui applicazione decorre dall'esercizio finanziario 2015 secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 80 del D.Lgs. 118/2011, recante "Disposizioni finali ed entrata in vigore". Inoltre, viene richiamato il D.P.R. 34/2000 e ss.mm. e ii., il quale tuttavia non è più vigente.</p>   | 1 | La determinazione dirigenziale, in merito al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto sui provvedimenti comportanti impegni di spesa, deve richiamare la normativa ad oggi in vigore, ovvero l'art. 183, comma 7 del D.lgs. 267/2000, nonché richiamare disposizioni legislative vigenti.   | 1 |
| <p>La determinazione dirigenziale di rimodulazione del quadro economico quantifica in € (...) "l'accantonamento per incentivi 2% (art. 92 e 93 D.lgs. n. 163/2006)". Sul punto si rammenta che la disciplina concernente gli incentivi della progettazione è stata innovata con il D.L. 90/2014, convertito in Legge 114/2014. In particolare il nuovo art. 93, c. 7 bis, 7-ter e 7-quater del D.lgs. 163/2006, esclude dall'ambito applicativo dell'istituto in parola "le attività manutentive". Sul punto, si richiama la deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, secondo cui «l'applicazione dei comuni canoni ermeneutici sanciti nell'art. 12 delle preleggi impone all'interprete di privilegiare, tra le possibili interpretazioni, quella più conforme alla lettera della norma (la quale, come già detto, esclude espressamente dall'incentivo in argomento "le attività manutentive"). In definitiva, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, a partire dal 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 114/2014), parrebbe escludersi l'erogazione degli incentivi di progettazione, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria. Il giudice contabile ha, altresì, provveduto a dirimere la questione di diritto intertemporale in merito al diritto alla liquidazione dell'incentivo di progettazione per attività svolte dal personale interno prima della riforma attuata con il D.L. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014. Infatti, con deliberazione n. 11/2015, la Corte dei Conti - sezione delle Autonomie - in assenza di una specifica disposizione che regolamenti la fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina ed in conformità all'orientamento delineato dalla medesima - ha chiarito, in conformità al principio di irretroattività delle norme giuridiche, che "il diritto al compenso nasce nel momento del compimento dell'attività di progettazione e che eventuali disposizioni riduttive, successivamente intervenute, non hanno alcuna efficacia retroattiva, poiché la misura dell'incentivo spettante deve calcolarsi in base alla normativa vigente al momento del compimento delle specifiche attività."</p> | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>La determinazione dirigenziale riporta, in calce, alcuni riferimenti normativi inconferenti; nello specifico, in ordine al conflitto di interessi è richiamato l'art. 6-bis della Legge 241/1990, come "introdotto dall'art. 4 co. 41 della legge 190/12" in luogo dell'art. 1, comma 41 della Legge 190/2012. Relativamente, poi, all'attestazione della regolarità e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, è richiamato, oltre all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, erroneamente l'art. 151, comma 4 del medesimo decreto.</p>  | 1 | La determinazione dirigenziale deve correttamente richiamare le norme di legge in forza delle quali l'atto medesimo è stato adottato.  | 1 |
| <p>L'atto non chiarisce se l'attività di "(...) conferimento a discarica autorizzata dei materiali provenienti dagli scavi effettuati in cantiere e lo smaltimento di materiale inquinato (...)" è stata contrattualizzata in capo al soggetto aggiudicatario o se rappresenta un onere a parte per l'amministrazione, quantificato tra le somme a disposizione nel quadro economico.</p>  | 1 | L'atto deve chiarire se l'attività di "(...) conferimento a discarica autorizzata dei materiali provenienti dagli scavi effettuati in cantiere e lo smaltimento di materiale inquinato (...)" è stata contrattualizzata in capo al soggetto aggiudicatario o se rappresenta un onere a parte per l'amministrazione, quantificato tra le somme a disposizione nel quadro economico. | 1 |
| <p>L'atto non indica i riferimenti normativi che consentirebbero di affidare in via diretta tali prestazioni prescindendo da una procedura concorsuale.</p>  | 1 | L'atto deve indicare i riferimenti normativi che consentirebbero di affidare in via diretta tali prestazioni prescindendo da una procedura concorsuale.  | 1 |
| <p>Si richiamano le osservazioni segretariali espresse in ordine alla Deliberazione di Giunta Comunale n. (...) avente ad oggetto "Autorizzazione all'assunzione dell'impegno, (...), della somma complessiva di € (...), a titolo di acconto sulla partecipazione a carico del Comune fino (...)" e alla Deliberazione di Giunta Comunale n. (...) avente ad oggetto "modifica della delibera n. (...) di trasferimento delle attività e delle funzioni del sistema (...), limitatamente alla tempistica di attuazione delle disposizioni ivi contenute".<br/>In ultimo, si richiamano le osservazioni segretariali espresse in ordine alla Deliberazione di Giunta Comunale n. (...) avente ad oggetto "Trasferimento delle attività e funzioni del sistema (...)", Completamento della liquidazione (...) dell'impianto (...); passaggio delle attività e delle risorse umane economiche e strumentali (...).</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>La Determinazione Dirigenziale (...) riporta, "che il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario è necessario per assicurare la completa funzionalità e lo svolgimento delle attività (...); che con apposito atto il Coordinatore del Dipartimento (...) provvede ad individuare (...) il personale che è autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario (...).". Sul punto l'art. 38 del C.C.N.L. del 14/09/2000, ai commi 1 e 2, prevede che la prestazione di lavoro straordinario deve essere resa per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e deve essere espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Pertanto il conseguente atto di liquidazione dovrà dare atto dell'espressa autorizzazione del competente dirigente ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 2, del CCNL. Inoltre, appare inconferente il richiamo all'art. 191 c. 5 del D.Lgs. 267/2000, i cui contenuti sono stati modificati dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 e confluiti nell'art. 188 c. 1 quater del D.Lgs. 267/2000.</p>   | 1 | <p>Lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 38 CCNL 2000, deve essere "espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione." Il comma 1 dell'art. 38 del CCNL 2000 afferma che "Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro."</p> | 1 |
| <p>La competente dirigenza ha autorizzato – ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto di affidamento. Sul punto, si richiama l'art. 302 del DPR 207/2010, secondo cui il RUP può autorizzare il direttore dell'esecuzione a dare avvio all'esecuzione della prestazione, dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, nelle sole ipotesi contemplate al comma 2 e, più precisamente, alle lettere a) e b). Tali ipotesi, si rammenta, costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, nonché alla introduzione della condizione risolutiva del vincolo in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, sono di fatto neutralizzati.</p> <p>Si rammenta, infine, che con deliberazione di G.C. n. 797 del 3 dicembre 2015, in conformità all' art. 1, comma 17, della L. 190/2012 e al punto 4.1. 11 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 adottato dal Comune, è stato approvato il documento denominato "Patto di integrità", recante regole comportamentali da osservarsi tra l'Ente e gli operatori economici, volte a prevenire il fenomeno corruttivo ed affermare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza nell'ambito delle procedure di affidamento di commesse e nella esecuzione dei relativi contratti.</p>  | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>La competente dirigenza ha autorizzato l'esecuzione anticipata delle prestazioni oggetto di affidamento. Sul punto, si rammenta che, a mente dell' art. 302 del DPR 207/2010, si può procedere all'esecuzione anticipata della prestazione dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace e nelle sole ipotesi contemplate al comma 2 e, più precisamente, alle lettere a) e b); si rammenta, altresì, che, ai sensi dell'art. 11, c. 9 del D.lgs. 163/2006, l'esecuzione di urgenza, salvo le deroghe richiamate nella medesima disposizione, non è consentita durante il termine dilatorio di cui all'art. 11, c. 10 del Codice degli Appalti e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal successivo comma 10-ter.</p> <p>Difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti all'introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della clausola che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, nonché alla introduzione della condizione risolutiva del vincolo in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, sono di fatto neutralizzati.</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>Nella relazione istruttoria a firma del RUP riportata nella parte motiva della determinazione dirigenziale, si dà atto "che è risultato necessario rimodulare il quadro economico approvato nella Delibera di CC n. (...), avendo utilizzato gli imprevisti per l'esecuzione di alcune modeste opere necessarie a conseguire una migliore funzionalità dell'opera, (...); nel dispositivo si impegna la somma di € (...) oltre Iva in favore della "Società (...)", già affidataria dei lavori di somma urgenza, con la determinazione n. (...), utilizzando la voce "Imprevisti – art. 42, comma 3, lett. b) D.P.R. n. 207/2010" del quadro economico dei lavori di somma urgenza. Tuttavia, il provvedimento non individua la procedura in forza della quale si affidano tali maggiori lavori al medesimo operatore economico affidatario dei lavori di somma urgenza. Al riguardo, laddove la competente dirigenza avesse inteso far ricorso all'istituto della variante in corso d'opera, disciplinato dall'art. 132 del D.Lgs. 163/2006, giova ricordare che detto istituto risponde all'esigenza di introdurre in un progetto in corso di esecuzione variazioni non previste dal contratto e che danno luogo ad alterazioni del prezzo d'appalto. Sul punto, si richiama il parere AG 52/2015/AP dell'A.N.AC.</p> <p>Anche la Corte di Giustizia ha fornito chiarimenti sul tema statuendo che allorché le modifiche introdotte dalla committente incidano a tal punto sulle caratteristiche dell'appalto che, se fossero state previste nella gara originariamente indetta, avrebbero potuto comportare, anche in astratto, un diverso esito della procedura, sia con riferimento alla valutazione di altre offerte, sia in relazione alla possibilità per altri concorrenti di partecipare alla gara medesima, vi è la necessità di indire una nuova gara [C-454/06 Sentenza della Corte, Sez. III, 19 giugno 2008].</p> <p>Si richiamano, infine, la nota segretariale Prot. n. 1587/U del 27 maggio 2010 e la nota segretariale PG/2014/188141 del 06/03/2014.</p> | 1 | La determinazione dirigenziale deve richiamare le disposizioni normative in forza delle quali il provvedimento è stato adottato.   | 1 |
| <p>Non si rinviene nella determinazione dirigenziale alcun richiamo all'art. 1, c. 449 del l. 296/2006, secondo cui gli E.E.LL. "possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma (...) ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti".</p> <p>Si richiama la nota segretariale PG 593905 del 21 luglio 2015, avente ad oggetto "gli strumenti di e-Procurement, nell'ambito degli obiettivi di riduzione e riqualificazione della spesa pubblica, di prevenzione e contrasto al fenomeno corruttivo, di trasparenza dell'azione amministrativa degli organi gestionali e di abbattimento dei tempi del procedimento".</p>  | 1 | La determinazione dirigenziale deve richiamare, tra le norme in forza delle quali l'atto è stato adottato, l'art. 1, c. 449 del l. 296/2006.   | 1 |
| <p>La determinazione dirigenziale non opera esplicito richiamo all'art. 3 del D.lgs. 118/2011.</p>  | 1 | La determinazione dirigenziale deve operare esplicito richiamo all'art. 3 del D.lgs. 118/2011.   | 1 |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>Dalla determinazione dirigenziale in esame si evince che con determinazione (...) veniva disposto di "Assumere impegni di spesa, per l'annualità (...), per complessivi € (...) al fine di consentire il pagamento dei canoni e spese amministrative concernenti la vigente convenzione per il servizio (...) stipulata dalla CONSIP ai sensi dell'art. 26 della legge 23.12.199 n. 488 e successive modificazioni dell'art. 58 della Legge 23.12.2000". Sul punto occorre precisare che, non si opera richiamo alla Legge 27/12/2006 n° 296, che all'art. 1 comma 449, secondo periodo, prevede che "Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, (...) possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. (...)". alla deliberazione di G.C. n. 573 del 04/09/2015 con la quale è stato approvato il PEG 2015, pur operando richiamo all'art. 169, c. 3 bis, del T.U.E.L., mentre, appare inconferente sia il richiamo all'art. 191 c. 5 del D.Lgs. 267/2000, i cui contenuti sono stati modificati dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 e confluiti nell'art. 188 c. 1 quater del D.Lgs. 267/2000, che all'art. 63 del D.Lgs. 267/2000 rubricato "Incompatibilità". Non è precisato, altresì, il numero della Legge 23.12.2000, al cui art. 58 si rimanda. Inoltre, per completezza, si ricorda che, così come specificato nelle FAQ per le P.A. "Requisiti dei fornitori" pubblicato sul sito "Acquistinrete.pa", in caso di adesione a Convenzioni Consip, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) deve essere acquisito, dall'Amministrazione contraente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, spetta invece a Consip effettuare la verifica del possesso dei requisiti prescritti - ivi compresa la regolarità contributiva - in capo all'aggiudicatario delle Convenzioni, prima della stipula delle stesse.</p>   | 1 | La determinazione dirigenziale deve operare corretto e esaustivo richiamo alle norme di legge e provvedimenti che disciplinano la fattispecie.  | 1 |
| <p>La Determinazione Dirigenziale (...) riporta "atteso che il collocamento a riposo di personale assegnato alla Direzione (...) nel corrente anno, ha determinato la necessità di impegnare, oltre l'orario di lavoro, il personale allo stato in servizio al fine di assicurare il regolare svolgimento delle attività di competenza di questa Direzione". Sul punto, il richiamato art. 38 del C.C.N.L. del 14/09/2000, ai commi 1 e 2, prevede che la prestazione di lavoro straordinario deve essere resa per fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e deve essere espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'Ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Pertanto il conseguente atto di liquidazione dovrà dare atto dell'espressa autorizzazione del competente dirigente, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 2, del CCNL. Inoltre, appare inconferente il richiamo all'art. 191 c. 5 del D.Lgs. 267/2000, i cui contenuti sono stati modificati dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 e confluiti nell'art. 188 c. 1 quater del D.Lgs. 267/2000, nonché all'art. 27 del Regolamento di Contabilità dell'Ente, atteso che esso è rubricato "Liquidazione". Non appare, invece, richiamato l'art. 24 del citato Regolamento rubricato "L'impegno di spesa".</p>   | 1 | La prestazione di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 38 CCNL 2000, deve essere "espressamente autorizzata dal dirigente, sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dall'ente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione.". Il comma 1 dell'art. 38 del CCNL 2000 stabilisce che "Le prestazioni di lavoro straordinario sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e pertanto non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro." - Operare opportuno richiamo all'art. 24 del Regolamento di Contabilità dell'Ente. | 1 |
| <p>Nella determinazione dirigenziale non si rinviene richiamo al seguente presupposto normativo rinvenibile nel T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000: l'art. 107, che reca disposizioni in ordine alle funzioni e responsabilità dei dirigenti.</p>   | 1 | La determinazione dirigenziale deve operare esaustivo richiamo alle norme di legge in forza delle quali è adottata.   | 1 |
| <p>La determinazione dirigenziale ha ad oggetto "Approvazione della perizia di variante, senza variazione della spesa, redatta ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006, (...)". Sul punto si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 24 novembre 2014 - "Art. 37 decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari). Prime valutazioni sulle varianti in corso d'opera trasmesse dalle Stazioni Appaltanti"- secondo cui "(...) nell'esecuzione dei lavori pubblici, al fine di tutelare l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera nei modi e al costo pattuito nel contratto iniziale, la variante in corso d'opera è ammessa soltanto nei casi tassativamente elencati dall'art. 132 del Codice. Per dare concreta attuazione a tale previsione normativa, è demandato al responsabile del procedimento l'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 132, comma 1, del codice consentano di disporre varianti in corso d'opera. Questi vi deve provvedere «con apposita relazione o seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti». In particolare, la norma definisce nel dettaglio i contenuti di tale istruttoria con riguardo ai casi di varianti per «cause impreviste ed imprevedibili» (art. 132 comma 1 lett. b) (...) E' chiarito che l'analisi del RUP deve riguardare la sussistenza di tutti i presupposti che qualificano la variante come indotta da forza maggiore, ossia la necessità della modifica progettuale, la non imputabilità alla stazione appaltante della situazione di fatto, la sua imprevedibilità (...)". Tuttavia, nelle premesse della determinazione dirigenziale pur richiamandosi "la Relazione Tecnica illustrativa", null'altro si specifica sull'esito della richiamata istruttoria; pertanto la determinazione dirigenziale non riporta esaustive indicazioni sugli sviluppi e sull'esito dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90. Infine, si rammenta, altresì, che "la variante deve avere carattere accessorio rispetto all'opera progettata e contrattualmente stabilita; altrimenti si è in presenza non di una modificazione del progetto, ma di un nuovo contratto. La variante, dunque, ha il progetto come necessario punto di riferimento e parametro di rapporto, nel senso che le relative modifiche non possono essere tali da snaturarlo; né le varianti (al progetto) devono in alcun modo mutare essenzialmente la natura delle opere per le quali è stato indetto l'appalto", così già indicato nella nota segretariale Prot. nr. 1587/U del 27.05.2010, avente ad oggetto "Art. 132 D.Lgs. 163/2006- Varianti in corso d'opera- Esercizio dello "Jus variandi" dell'ente appaltante".</p> | 1 | La determinazione dirigenziale deve riportare esaustivamente il risultato dell'istruttoria compiuta dal responsabile unico del procedimento; dando atto dell'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti per "cause impreviste ed, imprevedibili di cui all'art. 132, c. 1, lett. b) del D.lgs. 163/2006". Dunque, assume rilievo anche l'attività svolta dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90.  | 1 |
| <p>Le premesse della determinazione dirigenziale si intrattengono diffusamente nella descrizione di "opere complementari approvate con deliberazione di G.C. n. (...)", senza tuttavia che le stesse siano oggetto della parte dispositiva del provvedimento. Si rileva, sul punto, una carenza di consequenzialità e chiarezza dei contenuti tra quanto riportato nelle premesse e quanto disposto con la determinazione dirigenziale in esame.</p>  | 1 | Il preambolo della determinazione dirigenziale deve riportare in modo chiaro i fatti e/o atti concreti che, sul piano logico-giuridico si pongono come naturale premessa del dispositivo. Infatti, il dispositivo non solo costituisce la parte precettiva del provvedimento amministrativo ma anche la logica conclusione della decisione adottata dall'organo deliberante, in aderenza e conseguentemente a quanto evidenziato nella parte premessa: tra le premesse e il dispositivo deve esistere una assoluta coerenza interna.  | 1 |



|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>Il dispositivo della determinazione dirigenziale indica in "€ (...) l'importo dei lavori in esame, così come rimodulato a seguito della perizia di variante in corso d'opera; tuttavia, il quadro economico, riportato nel medesimo dispositivo, riporta "€ (...)".</p>  | 1 | La determinazione dirigenziale deve indicare con chiarezza ed univocità l'importo dei lavori in esame.  | 1 |
| <p>Nel dispositivo della determinazione dirigenziale in esame si legge "... precisare che la spesa di cui si dispone l'impegno rientra nella previsione di cui al comma 5 dell'art. 191 del D.lgs. 267/2000 (...); tuttavia, la determinazione dirigenziale dispone esclusivamente di (...) impegnare la somma di € (...) senza specificare la natura della spesa impegnata. Si rileva, altresì, che i contenuti del richiamato art. 191, co. 5 del D.lgs. 267/2000 sono confluiti nell'art. 188, co. 1 quater dello stesso decreto, come modificato dall'art.74 del D.lgs 118/2011, introdotto dal D.Lgs 126/2014, la cui applicazione decorre dall'esercizio finanziario 2015 secondo quanto espressamente stabilito dall'art.80 del D.Lgs 118/2011 recante "Disposizioni finali ed entrata in vigore".</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>Il quadro economico riportato nella determinazione dirigenziale n. (...) - di aggiudicazione definitiva dei «Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di alcuni tratti della pavimentazione di via (...) e dei marciapiedi di via (...)», adottata sotto la vigenza dell'art. 82, c. 3 bis del D.Lgs. 163/06, così come novellato dalla L. 98 del 09/08/2013 - indica in € (...) l'incidenza della manodopera; in merito, si richiama il parere dell' ANAC n. 26 del 05/08/2014.</p>   | 1 | Il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, va determinato in base alla reale capacità organizzativa di impresa e, come tale, non può essere predeterminato ex ante dalla stazione appaltante.   | 1 |
| <p>Si rammentano gli obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi di cui agli art. 23 e 24 del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni". In particolare, l'art. 23, comma 1 del D.Lgs. 33/2013 stabilisce che "Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, (...), gli elenchi dei provvedimenti adottati (...) dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di (...), b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; (...)".</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>Appare inconferente il richiamo all'art. 191 c. 5 e al "visto di regolarità contabile ai sensi del 151" del D.Lgs. 267/2000, i cui contenuti sono stati modificati dall'art. 74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 e confluiti, rispettivamente, nell'art. 188 c. 1 quater e nell'art. 183, c. 7, dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000. Si rileva, inoltre, il mancato richiamo al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 280 "Testo unico dell'Edilizia".</p>  | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>Le premesse del provvedimento dirigenziale richiamano - in merito alla definizione della quota di compartecipazione a carico degli utenti volta ad assicurare la copertura delle spese connesse all'espletamento del servizio in esame - il Regolamento approvato con deliberazione di G.C. n. 120 del 10 aprile 1997, il quale appare disciplinare la gestione diretta dei nidi da parte dell'Ente e non la gestione dei nidi affidati a soggetti terzi; deve, pertanto, ritenersi che la competente dirigenza abbia inteso richiamare il predetto Regolamento ai fini della quantificazione della quota di compartecipazione di spettanza dei privati cittadini fruitori del medesimo servizio, in quanto applicabile.</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>Il dispositivo della determinazione dirigenziale prevede che "quanto su determinato è condizionata all'acquisizione del preventivo accertamento circa la compatibilità del programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica di competenza della Ragioneria generale.", contravvenendo alla previsione di cui all'art. 183, c. 8, del D.lgs. 267/2000, secondo cui il responsabile della spesa ha l'obbligo di operare il richiamato accertamento prima dell'adozione del provvedimento di impegno della spesa.</p>   | 1 | Il dispositivo della determinazione dirigenziale deve essere conforme alla previsione di cui all'art. 183, c. 8, del D.lgs. 267/2000.   | 1 |
| <p>La determinazione dirigenziale n. (...) ha ad oggetto la "Assunzione dell'impegno di spesa di € (...) per le attività rese dalla (...) nell'anno (...)". Sul punto, si rammenta che allorché l'Ente pubblico decide di ricorrere all'affidamento in house, lo stesso è tenuto a dimostrare la convenienza della scelta gestionale operata sulla base di stime di costo. Pertanto, la motivazione dell'affidamento diretto deve dare conto della convenienza economica della scelta di provvedere in house, rispetto alla selezione del contraente, in esito ad una pubblica gara (Consiglio di Stato, sentenza n. 5732/2015).</p>  | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>Nella determinazione dirigenziale non si rinviene alcuna valutazione da parte della competente dirigenza in ordine alla coerenza dei contenuti dell'atto adottato con il contratto di servizio.</p>  | 1 | Sul presupposto che i rapporti tra l'Ente e (...) sono regolati dal contratto di servizio, gli atti gestionali che ne derivano devono dare atto delle valutazioni della competente dirigenza in ordine alla coerenza dei contenuti con le condizioni contrattuali in essere.  | 1 |
| <p>Nella determinazione a contrarre n. (...) è stabilito che per la scelta del contraente si provvederà mediante esperimento con procedura negoziata tra le ditte invitate. In merito, si rileva che nella richiamata determinazione non si dà atto della preventiva consultazione dell'elenco degli operatori economici denunciati fenomeni di racket, cui ricorrere nelle ipotesi di procedure "semplificate" di scelta del contraente, istituito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1002 del 13 ottobre 2011, come integrata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 738 del 4 ottobre 2012. A tal fine, si richiama, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 499 del 31 luglio 2015 con cui viene disposta, per le procedure "semplificate" di affidamento di lavori e forniture di beni e servizi (ovvero procedure ex art. 125 del D.lgs. 163/2006, lavori di somma urgenza, procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando) l'istituzione di elenchi aperti di operatori economici, che consente una maggiore celerità di reperimento degli stessi, assicurando nel contempo il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, non discriminazione, nonché dei principi di rotazione e di concorrenza garantendo la più ampia partecipazione degli operatori interessati. Si richiamano, altresì, le direttive segretariali formulate in ordine al relativo verbale di gara, trasmesse al Servizio (...) con nota (...), ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs 267/2000 e ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 28 febbraio 2013 n. 4 e dell'art. 1, comma 1, lett.a) del Piano Operativo del controllo successivo di regolarità amministrativa.</p> | 1 | La determinazione a contrarre deve dare atto anche della preventiva consultazione dell'elenco degli operatori economici che denunciavano fenomeni di racket, istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 1002 del 13 ottobre 2011, come integrata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 738 del 4 ottobre 2012. In merito si richiamano i principi di derivazione comunitaria di libera concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità, nonché quello di pubblicità che devono informare l'azione della pubblica amministrazione nell'espletamento di procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 2 del Codice degli Appalti. | 1 |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>Nella relazione istruttoria a firma del RUP riportata nella parte motiva della determinazione dirigenziale, si dà atto "che è risultato necessario rimodulare il quadro economico approvato nella Delibera di CC n. (...), avendo utilizzato gli imprevisti per l'esecuzione di alcune modeste opere necessarie a conseguire una migliore funzionalità dell'opera; (...)."; nel dispositivo si impegna la somma di € (...) oltre Iva in favore della "Società (...)", già affidataria dei lavori di somma urgenza, con la determinazione n. (...), utilizzando la voce "Imprevisti - art. 42, comma 3, lett. b) D.P.R. n. 207/2010" del quadro economico dei lavori di somma urgenza. Tuttavia, il provvedimento non individua la procedura in forza della quale si affidano tali maggiori lavori al medesimo operatore economico affidatario dei lavori di somma urgenza. Sul punto, in particolare, giova rimarcare che i presupposti, rinvenibili nel nostro ordinamento, per l'affidamento diretto dei lavori di somma urgenza sono definiti all'art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 (verificarsi di eventi eccezionali o imprevedibili), all'art. 176, comma 1 del D.P.R. 207/2010 (verificarsi di circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio), nonché all'art. 18, comma 3 della L.R. 3/2007 (grave ed imminente pregiudizio alla incolumità pubblica).</p> <p>La ratio della norma è quella di superare ogni indugio all'esercizio dell'azione amministrativa da porre in essere ai fini dell'immediata esecuzione dei lavori indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Dalle considerazioni innanzi svolte, si conclude affermando che i lavori di somma urgenza devono essere circoscritti a quelli necessari per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e che, pertanto, gli eventuali lavori complementari e/o corredo devono essere affidati con le usuali procedure consentite dal Codice degli Appalti (v. deliberazione A.V.C.P. n. 55/2012).</p> <p>In materia di affidamento per lavori di somma urgenza, si richiamano le note segretariali PG/855052 del 14-11-2013 e PG/188141 del 06-03-2014 aventi ad oggetto, rispettivamente, "Articolo 191 - comma 3 - D.Lgs. 267/2000 nel testo vigente per effetto dell'articolo 3 del D.L. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012. Regolarizzazione dell'ordinazione di spesa fatto a terzi per lavori di somma urgenza - note interpretative." e "Affidamenti diretti per lavori di somma urgenza, per lavori variativi e suppletivi conseguenti a varianti in corso d'opera e per proroghe o rinnovi contrattuali. Sussistenza dei presupposti e condizioni di legge. Indicazioni e direttive esplicative della funzione di assistenza giuridico-amministrativa e di controllo.", nonché la nota segretariale PG/313484 del 14-04-2015 avente ad oggetto "Articolo 191 - comma 3 - D.Lgs. 267/2000 nel testo vigente per effetto dell'articolo 3 del D.L. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012. Regolarizzazione dell'ordinazione di spesa fatto a terzi per lavori di somma urgenza. Segretariale prot. 855052 del 14.11.2013. Note e chiarificazioni ulteriori".</p> | 1 | La determinazione dirigenziale deve richiamare le disposizioni normative in forza delle quali il provvedimento è stato adottato. Il ricorso alla procedura per interventi di somma urgenza è ammesso dall'ordinamento giuridico solo ai verificarsi di eventi eccezionali o imprevedibili (art. 191, comma 3 del D.Lgs. 267/2000), tali da arrecare grave ed imminente pregiudizio alla pubblica incolumità (art. 18, comma 3 della L.R. 3/2007) e da non consentire, quindi, alcun indugio nell'azione amministrativa (art. 176, comma 1 del D.P.R. 207/2010). Si chiarisce, altresì, che l'individuazione del soggetto affidatario dei lavori di somma urgenza, consentita con modalità derogatorie rispetto alle ordinarie procedure previste dal Codice degli Appalti, impone che gli interventi di somma urgenza siano necessariamente circoscritti a quelli volti all'eliminazione del pericolo immediato e che, quindi, gli eventuali lavori a corredo debbano essere affidati con le usuali procedure previste dal Codice stesso. | 1 |
| <p>Nella premessa della determinazione dirigenziale in esame è riportato "che a seguito di accertamenti di violazione alle norme del C.d.S., si è proceduto al sequestro e al fermo amministrativo di veicoli, affidandoli in custodia ad una delle ditte autorizzate dalla Prefettura di Napoli ex art. 8 D.P.R. 571/82". Sul punto, si richiama l'art. 214-bis del D.Lgs. 285/1992 (Codice della Strada) che ha introdotto la figura del custode-acquirente, convenzionato con il Ministero dell'Interno e con l'Agenzia del Demanio, al quale devono essere affidati i veicoli sequestrati o fermati, che non sono stati consegnati al proprietario o ad altri soggetti che sul veicolo esercitano un diritto reale, con l'onere di custodia e con l'eventuale obbligo di acquisirne successivamente la proprietà.</p> <p>In proposito, la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/26711 del 21 settembre 2007 chiarisce che il custode-acquirente, cui è affidato il servizio di recupero e custodia nell'ambito di ogni provincia, è individuato a seguito di procedure ad evidenza pubblica. Con lo stesso la Prefettura e la Filiale dell'Agenzia del Demanio competente stipulano un contratto, sulla base del contratto-tipo predisposto dal Ministero dell'Interno. Pertanto, "gli organi di polizia stradale che procedono all'applicazione delle misure di cui agli artt. 213 o 214 del Codice della Strada devono consegnare il veicolo sequestrato o fermato al custode-acquirente convenzionato competente per la provincia in cui è avvenuto l'accertamento. Per le Province in cui non sono ancora stati individuati custodi-acquirenti, si applicano le disposizioni del D.P.R. 571/1982 (...)", che prevedono, invece, il deposito dei veicoli presso i soggetti autorizzati, inseriti nell'elenco annuale formato dalle Prefetture.</p> <p>Nella determinazione dirigenziale in esame, tuttavia, non si rinvenivano elementi istruttori in ordine all'assenza sul territorio di competenza di operatori economici individuati quali custodi-acquirenti ai sensi dell'art. 214-bis del Codice della Strada.</p>  | 1 | La determinazione dirigenziale deve esplicitare elementi istruttori con i quali possono ricostruirsi le concrete ragioni e l'iter motivazionale a sostegno del provvedimento adottato.  | 1 |
| <p>Nel bando di gara, approvato con determinazione a contrarre n. (...) ed a questa allegato, non appaiono individuate né individuabili (né come tali possono connotarsi a mezzo del generico richiamo al "Programma Triennale 2014-2016, che dovrà essere pubblicato nel mod. di legge" operato al punto (...) del dispositivo della determinazione a contrarre n. (...) nella loro tipologia le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro con un solo operatore economico di cui all'appalto in parola. Sul punto, si richiama quanto precisato dall'ANAC con deliberazione n. 40 del 20.02.2007.</p>   | 1 | L'istituto giuridico dell' accordo quadro con un solo operatore economico, di cui all'art. 59, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, presuppone che l'amministrazione aggiudicatrice stabilisca ex ante tutte le condizioni contrattuali e che la competizione, pertanto, si esaurisca nella fase di aggiudicazione dell'accordo quadro, pertanto, il bando di gara deve individuare e definire le prestazioni, oggetto dell'appalto, nella loro tipologia.  | 1 |
| <p>Si rammenta che, ai sensi dell' art.183, comma 7 del D.Lgs 267/2000, gli impegni di spesa sono esecutivi con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ad opera del responsabile del servizio finanziario.</p>  | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>Il "considerato" della parte narrativa appare incoerente con quanto riportato nella narrativa stessa nonché rispetto al dispositivo dell'atto.</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>Posto che con la determinazione in esame si aggiudicano lavori di manutenzione straordinaria all'esito di una procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 125 del vigente Codice degli Appalti di cui al D.lgs. 163/06, si richiamano la deliberazione di Giunta comunale n. 288/2014 avente ad oggetto "individuazione di lavori, beni e servizi acquisibili in economia ai sensi dell'art. 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.", con la quale è stata approvata la "Tabella dei lavori eseguibili in economia nel Comune di Napoli", nonché la deliberazione di Giunta comunale n. 499 del 31 luglio 2015, adottata anche ai fini delle misure di prevenzione della corruzione prevista nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione aggiornato al triennio 2015/2017, con cui viene disposta per la procedura "semplificata" di affidamento di lavori e forniture di beni e servizi l'istituzione di elenchi aperti di operatori economici, che consente una maggiore celerità degli stessi, nel rispetto dei principi di derivazione comunitaria di trasparenza, economicità, rotazione e non discriminazione che, altrettanto si richiamano, attesa la partecipazione di un unico operatore economico alla procedura selettiva in questione.</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>Nella parte narrativa della determinazione dirigenziale in esame (...), si riporta che con determinazione dirigenziale n. (...) veniva indetta procedura aperta ai sensi del D.lgs. 163/06 per l'affidamento dei lavori di cui trattasi e che, con nota (...), il Servizio (...) rilevava la necessità che l'appalto venisse affidato mediante procedura negoziata. Sul punto, si rileva che la tempistica seguita non appare in linea con quanto statuito con disposizione del Direttore Generale pro-tempore n. 28 del 30/07/2012 e succ. modif. e integr. secondo cui spetta al Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG, sulla scorta di tutta la documentazione necessaria da fornirsi a cura dei Dirigenti responsabili della spesa, la scelta della tipologia di gara più conveniente a cui i Dirigenti medesimi si dovranno attenere.</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>La determinazione dirigenziale non opera richiamo al provvedimento, da adottare in via preventiva, con il quale la competente dirigenza autorizza il personale "stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio", allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 8/1993 convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 così come modificato dalla Legge 147/2013.</p>   | 1 | La determinazione dirigenziale deve operare richiamo al provvedimento, adottato preventivamente, con il quale la competente dirigenza autorizza il personale addetto agli uffici interessati, nonché quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, allo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 15 del D.L. n. 8/1993 convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 così come modificato dalla Legge 147/2013.   | 1 |
| <p>Tra la determina a contrattare n. (...), e l'aggiudicazione definitiva intervenuta con determinazione n. (...) è trascorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che nel caso di specie non sono esplicitate.</p>   | 1 | in assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione a contrattare alla conclusione della procedura di gara con verbale di aggiudicazione provvisoria, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento. Si contravviene, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento e non appare rispettato il principio generale sui termini del procedimento ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., che se disatteso, senza giustificato motivo, potrebbe essere foriero di responsabilità amministrativa contabile dei funzionari intervenuti nel procedimento stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, nonché dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione aggiornato al triennio 2016 - 2018 con deliberazione di G.C. n. 64 del 11 febbraio 2016, nonché dall'art. 6 lettera l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità amministrativa. | 1 |
| <p>Nella determinazione dirigenziale n. (...) di aggiudicazione definitiva - così come, peraltro, all'art. 14 dello schema di convenzione con la stessa approvato - in ordine alla durata del servizio di assistenza scolastica, si rileva che la cadenza temporale delle prestazioni assistenziali non appare congrua, laddove, da un lato, si richiama la necessità di assicurare la continuità delle prestazioni, senza, peraltro, precisarne il termine iniziale e, dall'altro, si riporta che la durata delle attività assistenziali è prevista per un periodo di (...), nonché in ultimo, che il termine della convenzione dovrà coincidere con la fine dell'anno scolastico (...), autorizzando l'espletamento delle prestazioni fino a concorrenza delle somme disponibili.</p>   | 1 | Fermi i rilievi che precedono la cadenza temporale delle prestazioni assistenziali deve essere indicata in maniera congrua ed univoca.   | 1 |
| <p>Si rammenta che ai sensi dell'art. 217, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 - recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." - il D.Lgs. 163/2006 deve ritenersi espressamente abrogato a partire dall'entrata in vigore del citato decreto 50/2016 (ovvero 20 aprile 2016, come chiarito dall'ANAC con comunicazione del 3 maggio 2016 recante "Bandi e avvisi indicazioni sul regime transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni"). Il regime transitorio è dettato dall'art. 216 che precede, secondo cui il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla suindicata data nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per procedure e per contratti i cui inviti a presentare le offerte non sono ancora stati inviati alla data del 20 aprile 2016. A tal ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016." - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006.</p> | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>Si richiama l'art. 4 del D.lgs. n. 165/2001 ai sensi del quale, il dirigente è altresì responsabile, in via esclusiva, dell'attività amministrativa della gestione e dei relativi risultati, e, pertanto, attraverso l'esercizio della attività e di controllo e di vigilanza, della verifica della qualità e dell'effettività delle prestazioni fornite dai soggetti convenzionati, a fronte delle risorse impegnate.</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |

Preliminarmente, attese la procedura prescelta per l'affidamento dei lavori oggetto della determinazione, si richiamano la nota segretariale PG/2014/188141 del 06/03/2014 secondo cui "il ricorso a tale eccezionale procedura presuppone la sussistenza delle seguenti condizioni: verificarsi di un evento eccezionale e imprevedibile (art. 191, comma 3, del D.lgs. 267/2000); verificarsi di circostanze di somma urgenza che non consentano alcun indugio (176, comma 1, del DPR 207/2010), grave ed imminente pregiudizio alla incolumità pubblica (art. 18, comma 3 della L. R. 3/2007)", nonché la nota segretariale PG/2015/313484 del 14/04/2015 avente ad oggetto "Articolo 191 – comma 3 – D.Lgs. 267/2000 nel testo vigente per effetto dell'articolo 3 del D.L. 174/2012 convertito, con modificazioni, dalla L. 213/2012. Regolarizzazione dell'ordinazione di spesa fatta a terzi per lavori di somma urgenza. Segretariale prot. 855052 del 14.11.2013. Note e chiarificazioni ulteriori".

In merito ai criteri adottati dalla Stazione Appaltante ai fini dell'individuazione dell'operatore affidatario, si osserva che l'art. 176, c. 2, del DPR 207/2010 prevede che "L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad uno o più operatori economici individuati dal responsabile del procedimento o dal tecnico.". Sul punto, la richiamata nota segretariale PG/2014/188141 del 06/03/2014 chiarisce che «La ratio della norma è quella di superare ogni indugio nell'esercizio dell'azione amministrativa da porre in essere ai fini dell'immediata esecuzione dei lavori indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità e, pertanto, la dirigenza interessata opererà, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, rotazione e non discriminazione, con gli strumenti semplificati previsti nel Codice degli Appalti e ritenuti più idonei alla fattispecie da risolvere, non escludendosi l'ipotesi di formare elenchi aperti di operatori economici cui attingere per l'affidamento [esecuzione] di lavori di somma urgenza, con l'onere però di "[...] pubblicizzare adeguatamente la volontà dell'amministrazione di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare mediante la pubblicazione di un avviso reso conoscibile secondo modalità idonee;" [...] A tanto aggiungasi che la Giunta comunale, con deliberazione n. 1002/2011, poi integrata con deliberazione n. 738/2012, ha disposto, nell'ambito delle iniziative volte a favorire l'azione di contrasto ai fenomeni delittuosi connessi al racket ed all'usura, l'istituzione di un elenco di operatori economici in possesso di specifici requisiti, cui attingere per l'esecuzione di lavori di somma urgenza nel rispetto dei principi di "rotazione e non discriminazione".». Si richiama, altresì, la deliberazione di G.C. n. 499 del 31 luglio 2015 con cui viene disposta, per le procedure "semplificate" di affidamento di lavori e forniture di beni e servizi (ovvero procedure ex art. 125 del D.lgs. 163/2006, lavori di somma urgenza, procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando) l'istituzione di elenchi aperti di operatori economici, che consente una maggiore celerità di reperimento degli stessi, assicurando nel contempo il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, non discriminazione e tutelando la libera concorrenza a mezzo della più ampia partecipazione degli operatori interessati.

Nel caso di specie, tuttavia, dall'esame della determinazione dirigenziale si evince che l'operatore è stato selezionato in quanto "già operante, per la manutenzione [...], sul territorio della [...] Municipalità [...]".

1

La selezione dell'operatore economico affidatario dei lavori di somma urgenza deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità, rotazione e non discriminazione di cui all'art. 2 del D.lgs. 163/2006, previa consultazione dell'elenco di operatori economici istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 1002/2011, poi integrata con deliberazione n. 738/2012.

1

Vista la partecipazione alla gara di due operatori economici, appare, altresì, opportuno richiamare alcuni principi di derivazione comunitaria di cui all'art. 2 del Codice degli Appalti costantemente applicati dalla Corte di Giustizia Europea, che devono informare l'attività delle stazioni appaltanti nella indizione delle procedure di gara e nel loro espletamento, quali il principio di concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalità. In particolare, al fine di favorire lo sviluppo di una efficace concorrenza tra gli operatori economici che partecipano all'appalto pubblico, l'applicazione del principio di parità di trattamento, richiede che tutti i concorrenti dispongano delle stesse possibilità di formulazione delle loro offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per ciascun concorrente (Sentenza della Corte di Giustizia CE 29.04.2004 causa C. 496/99). Invece, in ordine al principio di trasparenza, la stessa Corte di Giustizia evidenzia che: "[...] consiste, nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione" (Corte di Giustizia CE 7.12.2000 causa C 324/98). Con riguardo, poi, al principio di proporzionalità, emerge la necessità di rispettare l'equilibrio tra gli obiettivi da perseguire ed i mezzi da utilizzare. Ne deriva che la stazione appaltante non può imporre obblighi e restrizioni in misura superiore a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo.

1

IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA

1

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Con la determinazione dirigenziale viene disposta l'approvazione della perizia di variante e suppletiva relativa ai «Lavori di manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza di alcuni tratti della pavimentazione di via (...) e del marciapiedi di via (...)». In merito, si rammenta che l'Istituto in esame risponde all'esigenza di introdurre in un progetto in corso di esecuzione variazioni non previste dal contratto e che danno luogo ad alterazioni del prezzo d'appalto. Sul punto, si richiama parere AG 52/2015/AP dell' ANAC; anche la Corte di Giustizia ha fornito chiarimenti sul tema statuendo che, allorché le modifiche introdotte dalla Stazione Appaltante incidano a tal punto sulle caratteristiche dell'appalto che, se fossero state previste nella gara originariamente indetta, avrebbero potuto comportare, anche in astratto, un diverso esito della procedura, sia con riferimento alla valutazione di altre offerte, sia in relazione alla possibilità per altri concorrenti di partecipare alla gara medesima, vi è la necessità di indire una nuova gara (C-454/06 Sentenza della Corte, Sez. III, 19 giugno 2008).</p> <p>Si richiamano, infine, la nota segretariale Prot. n. 1587/U - con cui è chiarito che "la variante deve avere carattere accessorio rispetto all'opera progettata e contrattualmente stabilita; altrimenti si è in presenza non di una modificazione del progetto, ma di un nuovo contratto. La variante, dunque, ha il progetto come necessario punto di riferimento e parametro di rapporto, nel senso che le relative modifiche non possono essere tali da snaturarlo; né le varianti (al progetto) devono in alcun modo mutare essenzialmente la natura delle opere per le quali è stato indetto l'appalto." - e la nota segretariale PG/2014/188141 del 06/03/2014 secondo cui "il fenomeno del ricorso alle varianti, se non correttamente gestito attraverso una rigorosa applicazione della normativa codicistica (...) genera effetti patologici per l'Ente, anche di interesse sotto il profilo della responsabilità amministrativa/contabile, quali ad esempio la perdita del controllo della spesa, ovvero l'aumento (incontrollato) dei corrispettivi contrattuali originariamente previsti, attuando una sorta di affidamento diretto di lavori suppletivi e/o varianti, laddove, invece, la variante deve avere carattere accessorio rispetto all'opera progettata e contrattualmente stabilita. (...) Le varianti sono consentite nei soli casi previsti dall'art. 132 del D.lgs. 163/2006, non possono modificare sostanzialmente il progetto originario ed, in linea generale, devono essere determinate da eventi non noti o non prevedibili nella fase progettuale".</p>  | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>La determinazione dirigenziale in esame ha ad oggetto la "Proroga, nelle more del completamento del collaudo (...), dell'affidamento alla Società (...) della fornitura, per il periodo (...), del servizio di assistenza applicativa e sistemistica, (...), necessaria per il mantenimento in esercizio (...)". Nelle premesse della determinazione si dà atto che con la determinazione n. (...), "si è proceduto alla proroga per l'affidamento alla Società (...) per la fornitura, per il periodo (...), del servizio (...)" e che "al fine di assicurare la continuità delle predette attività, nelle more della conclusione del collaudo (...), è necessario concedere, (...), la proroga dell'affidamento temporaneo attualmente in corso per ulteriori (...) mesi a decorrere (...)". In ordine, poi, alla durata del contratto, l'art. (...) del Capitolato Speciale d'Appalto, allegato alla determinazione in oggetto, stabilisce che "il contratto (...) ha validità per il periodo (...) con scadenza al (...); dopo tale periodo è facoltà dell'Amministrazione rinnovare o dare il contratto di fornitura del servizio e comunque non obbliga l'Amministrazione al rinnovo tacito del contratto". In tema di proroga e rinnovo dei contratti pubblici, si richiama l'art. 23 della L. 62/2005 (c.d. Legge Comunitaria 2004), che ha sancito il divieto esplicito di rinnovo dei contratti pubblici, statuendo al comma 2 che "i contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario allo stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi (...)". Come ribadito dalla Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 4192 del 20 agosto 2013, non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti, "in quanto vige il principio in forza del quale, salvo espressa previsione dettata dalla legge in conformità con la normativa comunitaria, l'Amministrazione, una volta scaduto un contratto, deve, qualora abbia necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, effettuare una nuova gara (cfr. Cons. Stato, Sez. V, n. 445 del 2 febbraio 2010, Cons. Stato, Sez. IV, n. 2866 del 31 maggio 2007, Cons. Stato, Sez. V, n. 3391 del 8 luglio 2008)".</p> <p>Da ultimo è opportuno richiamare il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 4 novembre 2015 avente ad oggetto "Utilizzo improprio delle proroghe/rinnovi di contratti pubblici", che oltre a ribadire quanto affermato dall'Autorità con la deliberazione n. 34/2011 e con parere AG38/13 del 24-07-2013, ovvero che "la proroga (...) è un istituto assolutamente eccezionale ed, (...), è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice. Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge (art. 23 della Legge 62/2005) la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi enunciati all'articolo 2 del decreto lgs. 163/2006 e, (...), della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. La proroga, (...), ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un contratto, quindi, l'amministrazione, qualora abbia necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara (Cons. di Stato n. 3391/2008)", rimarca che "Quanto sopra evidenziato sull'uso improprio delle proroghe, può assumere profili di illegittimità e di danno erariale, allorché le amministrazioni interessate non dimostrino di aver attivato tutti quegli strumenti organizzativi/amministrativi necessari ad evitare il generale e tassativo divieto di proroga dei contratti in corso e le correlate distorsioni del mercato".</p> <p>Nel caso di specie si rileva che la nuova gara per l'affidamento del servizio de quo per il periodo (...) è stata già espletata con l'aggiudicazione in favore (...), richiamando, nel merito, la nota segretariale (...), indirizzata, tra gli altri, per conoscenza, al (...), avente ad oggetto: "Appalto per la realizzazione e manutenzione (...) del Comune di Napoli. Ricostruzione nota (...)".</p> | 1 | La proroga contrattuale è un istituto assolutamente eccezionale ed, in quanto tale, è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice. Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge (art. 23, legge n. 62/2005) la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi enunciati all'art. 2 del Codice degli Appalti e, in particolare, della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. | 1 |
| L'anno di adozione della determinazione dirigenziale è riportato in modo errato.   | 1 | L'anno di adozione della determinazione dirigenziale deve essere riportato correttamente.  | 1 |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>La determinazione dirigenziale dispone di "Impegnare, ai sensi dell'art. 183 D.lgs.267/2000, la somma di € (...) in favore (...)", tuttavia, posta l'abolizione delle tariffe obbligatorie, ex art.9 del D.L. 24.01.2012 n.1 convertito nella L.24.03.2012 n. 27, la determinazione dirigenziale non dà atto dell'accordo, intervenuto tra le parti, in ordine alla definizione del compenso, da corrispondere all' incaricando professionista.</p>  | 1 | <p>La determinazione dirigenziale deve dare atto che sia intervenuto un preventivo accordo tra le parti in ordine al compenso da corrispondere al professionista per l'espletamento dell'incarico di domiciliatario e delle motivazioni a supporto dell'individuazione del soggetto contraente.</p> |   |
| <p>Nel preambolo della determinazione dirigenziale si riporta: "Ritenuta indispensabile la costituzione in giudizio del Comune di Napoli dinanzi al Tribunale di Bari; Visto la D.G.C. n. (...) con la quale si propone la costituzione in giudizio (...); Visto il Regolamento per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna, approvato con DGM (...), e ritenuta la peculiarità dell'incarico nonché la fiduciarietà dello stesso; tuttavia, premesso che trattasi di incarico da conferire intutu personae, nulla è esplicitato in ordine ai criteri e alle valutazioni che hanno condotto alla individuazione dell'avvocato Guido Favia per il conferimento dell'incarico de quo.</p> | 1 | <p>La determinazione dirigenziale deve dare atto che sia intervenuto un preventivo accordo tra le parti in ordine al compenso da corrispondere al professionista per l'espletamento dell'incarico di domiciliatario e delle motivazioni a supporto dell'individuazione del soggetto contraente.</p> | 1 |



# Verbali di gara

Periodo di riferimento  
01 gennaio - 30 giugno 2016

# Sub "D"

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO CONS CUAG | DATA EVENTUALE ESTRAZIONE | EVENTUALE AREA CUAG              | SERVIZIO                                   | DETERMINA A CONTARRE                                    | OGGETTO  | AGGIUDICATARIA PROVVISORIA      | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA ART 53 COMMA 16-TER D LGS 165/2001 | DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA' |
|--------------------|------------------|---------------------------|----------------------------------|--|---|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------|
| 1                  |                  |                           |                                  | Area Gare lavori<br>SAT X<br>Municipalità  | n. 4 del<br>20/02/2015                                  | lavori di manutenzione ordinaria relativi alla ristrutturazione dei servizi igienici dell'1.C. Nevio, plesso di via Torre Cervati 9, ricadenti nel territorio della X municipalità   | Soc. coop. San<br>Gennaro       | SI            | SI   | no                            |
| 2                  | 16644            |                           | Area Gare lavori                 | SAT III<br>Municipalità                    | n. 40 del<br>15/12/2014 I.G.<br>2384                    | Lavori di manutenzione ordinaria nonché di manutenzione straordinaria delle strade, piazze, parcheggi, arredo urbano e loro pertinenze di proprietà del Comune di Napoli ricadenti nel territorio della II Municipalità            | Tecno Appalti                   | SI            | no   | no                            |
| 3                  |                  |                           | Area Gare<br>Forniture e Servizi | Servizio Criteri<br>cittadini              | n. 40 del<br>31/12/2013 I.G.<br>22268 del<br>31/12/2013 | affidamento in appalto per acquisto in leasing di auto funebre per la gestione dei trasporti funebri a pagamento come servizio a domanda individuale   | Alea Italia srl                 | SI            | no   | no                            |
| 4                  | 16782            |                           | Area Gare lavori                 | SAT VIII<br>Municipalità                   | n. 30 del<br>23/12/2014                                 | lavori di manutenzione ordinaria dei mercatini rionali della municipalità VIII   | New verde srl                   | SI            | no   | no                            |
| 5                  | 16628            |                           | Area Gare<br>forniture e servizi | Servizio Ciclo<br>Integrato delle<br>Acque | n. 48 del<br>31/12/2014 I.G.<br>2624 del<br>31/12/2014  | gara per l'affidamento dell'appalto relativo alla manutenzione e assistenza veicoli in dotazione al servizio ciclo integrato delle Acque e automezzi per la pulizia del sistema di drenaggio e captazione delle acque superficiali | gara non<br>aggiudicata         | SI            | no   | no                            |
| 6                  | 16600            |                           | Area Gare lavori                 | PRM Patrimonio<br>comunale                 | n. 26 del<br>29/12/2014 I.G.<br>2357 del<br>31/12/2014  | lavori di adeguamento ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m. e.l. dell'immobile di proprietà comunale di via Nuova Pazzigno  | new Group<br>Infrastrutture srl | SI            | no   | no                            |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO CONS CUAG | DATA EVENTUALE ESTRAZIONE | EVENTUALE AREA CUAG | SERVIZIO                | DETERMINA A CONTRARRE                              | OGGETTO  | AGGIUDICATARIA PROVVISORIA      | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA ART 53 COMMA 16-TER O LGS 165/2001 | DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA' |
|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|--|--|---------------------------------|---------------|--|-------------------------------|
| 7                  | 16621            |                           | Area Gare lavori    | SAT III Municipalità    | n. 39 del 15 dicembre 2014 IG. 2315 del 31/12/2014 | lavori di manutenzione straordinaria del sistema di captazione delle acque superficiali e della rete fognaria con sezione fino ad un mq ricadenti nell'ambito territoriale della 3ª Municipalità | I.C.M. Costruzioni              | SI            | no   | no                            |
| 8                  | 16657            |                           | Area gare lavori    | SAT I Municipalità      | n. 175 del 30/12/2014 IG. 2659 del 31/12/2014      | lavori di riqualificazione di alcune strade ricadenti sul territorio della I Municipalità  | la Rocca Società cooperativa    | SI            | no   | no                            |
| 9                  | 16371            |                           | Area Gare lavori    | SAT VI Municipalità     | n. 11 del 26.02.2015                               | manutenzione straordinaria del verde pubblico sito sul territorio della municipalità 6   | Simbol Giardin srl Unipersonale | SI            | no   | no                            |
| 10                 |                  |                           | Area Gare Lavori    | SAT VI Municipalità     | n. 71 del 31.12.2014                               | lavori di riqualificazione della passeggiata a mare quartier san giovanni a Teduccio   | Soc. coop. Edil Viscella        | SI            | no   | no                            |
| 11                 | 16768            |                           | Area gare lavori    | SAT VIII Municipalità   | n. 33 del 24 dicembre                              | lavori di segnaletica d indicazione nelle strade ricadenti nella VIII municipalità   | MEECO SNC                       | SI            | no   | no                            |
| 12                 |                  |                           | Area gare lavori    | servizio PRM Patrimonio | n. 29 del 31/12/2014                               | accordo quadro con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria di immobili di proprietà esclusiva e non esclusiva destinati a sedi di uffici dell'Amministrazione              | PRO R EDIL                      | SI            |  | no                            |
| 13                 | 16740            |                           | Area Gare lavori    | SAT IX Municipalità     | n. 4 del 23 marzo 2015                             | lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza degli impianti presso gli edifici scolastici ricadenti nell'ambito territoriale nella IX Municipalità                             | Società cooperativa SCICCONI    | SI            | no   | no                            |
| 14                 |                  |                           | Area Gare lavori    | PRM Patrimonio          | n. 25 del 24 dicembre 2014                         | lavori di adeguamento dell'immobile alla via G. leopardi 2   | SCICCONI                        | SI            | no   | no                            |
| 15                 | 16372            |                           | Area gare lavori    | SAT VI Municipalità     | n. 8 del 26.02.2015                                | manutenzione straordinaria degli impianti ed attrezzature sportive in assegnazione alla 6 municipalità   | Rocca soc. coop                 | SI            | no   | no                            |



| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO CONS CUAG | DATA EVENTUALE ESTRAZIONE | EVENTUALE AREA CUAG           | SERVIZIO                            | DETERMINA A CONTRARRE                               | OGGETTO  | AGGIUDICATARIA PROVVISORIA | IRTCOLARITA' | DIRETTIVA ART 53 COMMA 16-TER O LGS 165/2001 | DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA' |
|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|--|----------------------------|--------------|--|-------------------------------|
| 16                 |                  |                           | Area Gare Forniture e Servizi | Servizio Giovani e pari opportunità | n. 14 del 13/11/2014                                | affidamento per la realizzazione delle attività e dei servizi previsti dal Progetto del Comune di noli denominato Viva Scampia Viva            | RTI Gesco                  | SI           | no   | no                            |
| 17                 | 16737            |                           | Area Gare lavori              | PIIM Strade e Scotoservi            | n. 22 del 31/12/2015                                | lavori di manutenzione del capostrada di piazza Carlo III  | TAIAPPALTI                 | SI           | no   | no                            |
| 18                 | 16730            |                           | Area Gare Lavori              | SAT IX Municipalità                 | n. 3 del 12 marzo 2015                              | Lavori di adeguamento della traversa di via Padula   | CO.RI.PAR                  | SI           | no   | no                            |
| 19                 | 16754            |                           | Area gare lavori              | SAT VIII Municipalità               | n. 36 del 31/12/2014                                | lavori di riqualificazione urbana piazza chiesa a Marianella   | Vivai barretta garden      | SI           | no   | no                            |
| 20                 | 16558            |                           | Area Gare lavori              | SAT X Municipalità                  | n. 20 del 19.12.2013                                | lavori di manutenzione ordinaria delle strade secondarie ricadenti nell'ambito territoriale della X Municipalità                               | MENS Costruzioni           | SI           | no   | no                            |
| 21                 | 16559            |                           | Area Gare Lavori              | SAT X Municipalità                  | n. 19 del 19.12.2013                                | lavori di manutenzione ordinaria delle strade secondarie ricadenti nell'ambito territoriale della X Municipalità                               | Archinova                  | SI           | no   | no                            |
| 22                 | 16557            |                           | Area Gare Lavori              | Servizio Cimiteri Cittadini         | n. 35 del 1 dicembre 2014 - IG 1940 del 11.12. 2014 | Interventi urgenti di manutenzione servizi igienici e gabinetti  | Soc. coop. SIRIO           | SI           | no   | no                            |
| 23                 |                  |                           | Area Gare Lavori              | SAT I Municipalità                  | n. 27 del 15.04.2015                                | realizzazione di una scala di emergenza esterna per adeguamento alle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi presso l'I.C. Viviani | Templa srl                 | SI           | no   | no                            |
| 24                 |                  |                           | Area Gare lavori              | SAT X Municipalità                  | n. 28 del 22.12.2014 IG 2352 del 31.12.2014         | affidamento lavori di messa in sicurezza della scarpata di via Tacito  | Alba 81                    | SI           | no   | no                            |
| 25                 |                  |                           | Area Gare lavori              | SAT VIII Municipalità               | n. 38 DEL 31/12/2014                                | lavori di manutenzione straordinaria degli impianti elevatori installati in uffici e servizi ricadenti nell'ambito della 8 Municipalità        | DEL VECCHIO srl            | SI           | no   | no                            |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO CONS CUAG | DATA EVENTUALE ESTRAZIONE | EVENTUALE AREA CUAG           | SERVIZIO   | DETERMINA A CONTRARRE                         | OGGETTO  | AGGIUDICATARIA PROVVISORIA                   | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA ART 53 COMMA 16-TER D LGS 165/2001 | DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA' |
|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|--|---|--|--|---------------|--|-------------------------------|
| 26                 |                  |                           | Area gare forniture e Servizi | Servizio Politiche per l'infanzia e l'Adolescenza                  | n. 69 del 14.10.2015                          | attività di prevenzione e intervento nel campo di maltrattamento e dell'abuso all'infanzia   | Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori | SI            | no   | no                            |
| 27                 |                  |                           | Area gare lavori              | SAT VIII Municipalità  | n. 33 del 14.09.2015 IG 1567 del 28.09.2015   | lavori di manutenzione straordinaria dei plessi scolastici   | soc. Coop. SIRIO                             | SI            | no   | no                            |
| 28                 |                  |                           | Area Gare lavori              | SAT VI Municipalità  | n. 65 del 15.12.2014 IG, 2310 del 31.12.2014  | lavori di manutenzione ordinaria per gli anni 2015/2016 degli immobili scolastici nell'ambito del territorio della VI Municipalità           | A.B.R.A.M. srl                               | SI            | no   | no                            |
| 29                 | 16596            |                           | Area gare Lavori              | SAT VIII Municipalità  | n. 35 del 30.12.2014 IG, 2415 del 31.12.2014  | appalto relativo ai lavori di riqualificazione di piazza Marianiella   | A.D.V. Associati srl                         | SI            | no   | no                            |
| 30                 | 16609            |                           | Area Gare Lavori              | SAT VIII Municipalità  | n. 34 del 24.12.2014 IG, 2414 del 31.12.2014  | lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici di competenza della 8 municipalità   | EDILCAR                                      | SI            | no   | no                            |
| 31                 | 16798            |                           | Area Gare Forniture e Servizi | Servizio PRM Strade e Sottoservizi                                 | n. 23 del 31.12.2014 IG, 2419 del 31.12.2014  | lavori di manutenzione del capostrada di via Masoni, via Morelli e galleria Vittoria   | D.R. Group                                   | SI            | no   | no                            |
| 32                 | 16551            |                           |                               | Servizio Autonomo Personale  | n. 201 del 15.12.2014 IG, 2194 del 28.12.2014 | fornitura di 12 motocicli tipo scooter occorrenti per le esigenze della polizia locale impegnata in attività connesse alla tutela ambientale | CISAUTO                                      | SI            | NO   | no                            |
| 33                 | 16763            |                           | Area gare lavori              | SAT IX Municipalità  | n. 8 del 20.03.2015                           | manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di tratti di capostrada e di tratti foghni di competenza della municipalità 10          | D'Alessandro costruzioni                     | SI            | no   | no                            |
| 34                 | 16631            |                           | Area Gare lavori              | Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa | 14 del 23.12.2014 IG, 2511 del 31.12.2014     | lavori di messa in sicurezza del fabbricato dissestato alla via lanfolla   | Giemme sas                                   | SI            | no   | no                            |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO CONS CUAG | DATA EVENTUALE ESTIMAZIONE | EVENTUALE AREA CUAG           | SERVIZIO                  | DETERMINA A CONTRARRE                        | OGGETTO   | AGGIUDICATARIA PROVVISORIA               | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA ART 53 CDMM 16-TER D LGS 155/2001 | DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA' |
|--------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------|--|---|--|---------------|---|-------------------------------|
| 35                 | 16747            |                            | Area Gare Lavori              | SAT II Municipalità       | n. 19 del 14.05.2015                         | lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dei locali dell'edificio scolastico R. Jemma   | Tartaglia società cooperativa            | SI            | no  | no                            |
| 36                 | 16576            |                            | Area Gare lavori              | SAT VI Municipalità       | n. 56 del 10.12.2014                         | manutenzione straordinaria per gli anni 2014,2015, 2016 delle strade piazze viale nell'ambito della municipalità 6  | EURO SAF                                 | SI            | no  | no                            |
| 37                 | 16795            |                            | Area gare Forniture e Servizi | PRM Impianti Sportivi     |  | servizio di gestione completa funzionale degli impianti per il periodo di anni tre degli impianti termici e produzione acqua calda sanitaria a servizio degli impianti sportivi | Combustibili Nuova Prenestina            | SI            | no  | no                            |
| 38                 | 16674            |                            | Area Gare lavori              | SAT II Municipalità       | n. 43 del 22/12/2014                         | lavori di manutenzione straordinaria delle strade, piazze ed elementi di arredo urbano ricadenti nell'ambito territoriale della II Municipalità                                 | ZARA Appalti srl                         | SI            | no  | no                            |
| 39                 | 16679            |                            | Area gare lavori              | SAT V Municipalità        | n. 29 del 12/12/2014                         | lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade secondarie ricadenti nell'ambito territoriale della V Municipalità  | New Verde                                | SI            | SI  | no                            |
| 40                 | 16228            |                            | Area gare lavori              | Servizio programma Unesco | n. 38 del 15/12/2014 IG. 2299 del 29/12/2014 | accordo quadro con un solo operatore economico per la manutenzione ordinaria delle gallerie monumentali   | Soc. coop. ITALIA 2000                   | SI            | NO  | no                            |
| 41                 | 16667            |                            | Area Gare lavori              | SAT V Municipalità        | n. 31 del 12/12/2014                         | lavori di manutenzione ordinaria delle strade piazze e fore pertinenze  | Atalante Costruzioni                     | SI            | SI  | no                            |
| 42                 |                  |                            | Area Gare lavori              | SAT V municipalità        | n. 7 del 7/7/2015 IG. 1097 del 22.07.2015    | lavori di realizzazione di uno spazio Bebi presso i locali della scuola materna Sany Lopez  | Edil Car                                 | SI            | NO  | no                            |
| 43                 |                  |                            | Area Gare Lavori              | SAT VI Municipalità       | n. 10 del 26 febbraio 2015.                  | lavori di manutenzione straordinaria della sede municipale di San Giovanni a Teduccio   | Società cooperativa San Gennaro          | SI            | no  | no                            |
| 44                 | 16778            |                            | Area gare forniture e Servizi | SAA I Municipalità        | n. 3 del 30/09/2016 Ig. 433 del 3.4.2015     | servizio di gestione asilo nido   | Consorzio di cooperative sociale La rada | SI            | no  | no                            |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO CONS CUAG | DATA EVENTUALE ESTRAZIONE | EVENTUALE AREA CUAG           | SERVIZIO  | DETERMINA A CONTRARRE                            | OGGETTO   | AGGIUDICATARIA PROVVISORIA         | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA ART. 53 COMMA 16-TER D LGS 165/2001 | DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA' |
|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|---|--|---|------------------------------------|---------------|---|-------------------------------|
| 45                 | 16743            |                           | Area Gare lavori              | SAT II Municipalità                                   | n. 17 del 14 maggio 2015 IG 747/19.5.2015        | lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dei locali al piano seminterrato edificio scolastico Giaturco  | Soc. coop. La Rocca                |               | no  | no                            |
| 46                 | 16820            |                           | Area gare forniture e servizi | Servizio Autonomo Avvocatura comunale                 | n. 31 del 24.11.2015 IG. 2153 del 25.11.2015     | servizio di domiciliazione legale dei giudici pendenti innanzi al TAR Lazio, Consiglio di Stato, Corte del Cont. ecc  | Studio legale Avv. Nicola Laurenti | SI            | no  | no                            |
| 47                 |                  |                           | Area Gare Forniture e Servizi | Servizio Autonomo Polizia Locale                      | n. 195 del 13.12/2014 IG. 2250 del 28.12.2014    | servizio di previdenza complementare per gli appartenenti al Corpo di Polizia locale  | UNIPOLSAI assicurazioni            | SI            | no  | no                            |
| 48                 | 16578            |                           | Area gare Lavori              | SAT VI Municipalità                                   | n. 57 del 10. 12 2014 IG. 2309 del 31.12.2014    | manutenzione ordinaria per gli anni 2014/15/16 delle strade e loro pertinenze   | ADV Associati                      | SI            | no  | no                            |
| 49                 | 16598            |                           | Area Gare Lavori              | Servizio Ciclo Integrato delle Acque                  | n. 44 del 30.12.2014 IG. 2367 del 31.12.2014     | lavori di manutenzione ordinaria delle vasche e dei canali (credenti nel territorio Pianura Soccavo anno 2014   | G.L.M. Costruzioni                 | SI            | no  | no                            |
| 50                 | 16825            |                           | Area Gare lavori              | SAT VIII Municipalità                                 | n. 27 del 7 ottobre 2015 IG. 1764 del 15.10.2015 | Interventi del realizzazione di un asilo nido presso Istituto comprensivo Radice  | Ginevra Costruzioni                | SI            | no  | no                            |
| 51                 | 16821            |                           | Area gare lavori              | SAT IV Municipalità                                   | n. 21 del 2.11.2015 IG. 1979 del 4.11.2015       | Interventi di riqualificazione previsti dal Piano di Azione e Coesione per l'infanzia da realizzarsi presso la scuola dell'infanzia Beltramelli                                       | Edil Pessina di Carandente Carmine | SI            | no  | no                            |
| 52                 | 16783            |                           | Area Gare lavori              | Servizio PRM Strade, grandi assi viari e sottoservizi | n. 27 del 7 9 2015                               | lavori di manutenzione straordinaria di Corso Vittorio Emanuele   | GLVI Costruzioni                   | SI            | SI  | no                            |
| 53                 |                  |                           | Area Gare Lavori              | PRM Patrimonio comunale                               | n. 31 del 31.12.2015                             | accordo quadro con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria di immobili di proprietà esclusiva e non esclusiva strutture polivalenti validità fino al 31.12.2016 | LEUCONE                            | SI            | NO  | no                            |

NUMERO PROGRESSIVO      NUMERO CONS CUAG      DATA EVENTUALE ESTRAZIONE      EVENTUALE AREA CUAG      SERVIZIO      DETERMINA A CONTIABILE      OGGETTO      AGGIUDICATARIA PROVVISORIA      IRESCOLARITA'      DIRETTIVA ART 53 COMMA 16-TER D LGS 165/2001      DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'

|    |       |  |                               |                                       |   |  |                        |    |    |    |
|----|-------|--|-------------------------------|---------------------------------------|---|--|------------------------|----|----|----|
| 54 | 16608 |  | Area Gare Lavori              | SAT X<br>Municipalità                 | n. 22 del<br>18.12.2014                       | lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza di tratti di capostada e di marciapiedi della rete stradale   | Brasiliana soc. coop.  | SI | SI | no |
| 55 | 16549 |  | Area gare forniture e Servizi | Servizio Autonomo Polizia Locale      | n. 202 del 15.12.2014 IG. 2191 del 29.12.2014 | procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/06 per la fornitura di vestiario per il personale della polizia locale  | RTI Eurofor/Kaama      | SI | no | no |
| 56 | 16634 |  | Area Gare lavori              | Servizio PRM Strade grandi assi viari | n. 10 del 31.12.2014 IG. 2475 del 31.12.2014  | lavori di manutenzione ordinaria su tratti di strada (denominato 2° lotto)   | Soc. Coop. Brasiliana  | SI | no | no |
| 57 | 16539 |  | Area gare lavori              | SAT II<br>Municipalità                | n. 29 del 9.10.2014                           | concorso di idee per il progetto relativo la realizzazione di una scala di accesso alla torre campanaria della basilica di santa Chiara                                  | RTI di professionisti  | SI | no | no |
| 58 | 16784 |  | Area gare lavori              | SAT III<br>Municipalità               | n. 49 del 09.11.2015 IG. 1491 del 18.09.2015  | lavori di manutenzione straordinaria delle coperture della scuola G. Verga Via Bosco di Capodimonte  | Di Genaro edilizia     | SI | no | no |
| 59 | 16803 |  | Area Gare Lavori              | SAT IV<br>Municipalità                | n. 22 del 3.11.2015 OG. 2005 del 11.11.2015   | lavori di cui al programma straordinario stralcio interventi urgenti sul patrimonio scolastico   |                        | SI | no | no |
| 60 |       |  | Area Gare Lavori              | SAT IV<br>Municipalità                | n. 20 del 2.11.2015 IG. 1980/2015             | Interventi di riqualificazione previsti dal Piano di Azione e Coesione per l'infanzia della Municipalità 4 da realizzarsi presso la scuola dell'infanzia Chiara d'Assisi | Techna Immobiliare srl | SI | no | SI |
| 61 | 16823 |  | Area Gare lavori              | SAT VII<br>Municipalità               | n. 26 del 7.10.2015 IG. 1765 del 15.10.2015   | Interventi di riqualificazione e manutenzione tesi alla realizzazione di una sezione primavera già previsti dal Piano di Azione e Coesione per l'infanzia                | Giulia 78              | SI | no | SI |
| 62 | 16641 |  | Area Gare Lavori              | Servizio PRM Patrimonio comunale      | 28 del 31.12.2014 IG. 2471 del 31.12.2014     | accordo quadro per la manutenzione ordinaria immobili di proprietà comunale validità fino al 31.12.2015  |                        | SI | no | no |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO CONS CUAG | DATA EVENTUALE ESTRAZIONE | EVENTUALE AREA CUAG           | SERVIZIO                               | DETERMINA A CONTRARRE                      | OGGETTO  | AGGIUDICATARIA PROVVISORIA | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA ART 53 COMMA 16-TER D LGS 165/2001 | DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA' |
|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|--|--|--|----------------------------|---------------|--|-------------------------------|
| 63                 |                  | 11/01/2016                | Area Gare lavori              | Attività tecniche VI Municipalità      | n. 68 del 16.11.2015                       | Interventi di manutenzione straordinaria sulla copertura e sugli intonaci ammalorati inerenti la scuola per l'infanzia   |                            | SI            | no   | no                            |
| 64                 | 16746            |                           | Area Gare Forniture e Servizi | Attività amministrative 5 municipalità | 5 del 23.07.2015                           | affidamento della gestione del micro nido il cucciolo  |                            | SI            | no   | no                            |
| 65                 |                  |                           | Area Gare Lavori              | SAT 2 Municipalità                     | n. 20 del 14 maggio 2015                   | lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione dei locali del piano rialzato dell'istituto scolastico pergolella                                 |                            | SI            | no   | no                            |
| 66                 |                  | 07/03/2016                | AREA GARE LAVORI              | SAT 8 Municipalità                     | 57 del 29.12.2015                          | lavori di estrema urgenza degli interventi nel plesso scolastico Aganoor di via Ramaglia 51  |                            | SI            | no   | no                            |
| 67                 | 16373            |                           | Area Gare Lavori              | SAT 4 Municipalità                     | n. 7 del 26.02.2015 rg. 248 del 11.03.2015 | manutenzione straordinaria di alcuni tratti delle seguenti strade: Via G. B. Vela, Via Sanleandro, Via provincial delle Brecce.                                |                            | SI            | no   | no                            |
| 68                 | 16699            |                           | Area Gare Lavori              | SAT X Municipalità                     | n. 2 del 20.02.2015                        | lavori di manutenzione straordinaria relativi alla ristrutturazione delle facciate e restituzione dell'agibilità area esterna scuola dell'infanzia via Illoneo |                            | SI            | no   | no                            |
| 69                 | 16796            | 03/12/2015                | Area Gare Lavori              | SAT 3 Municipalità                     | n. 46 del 4 settembre 2015 RG. 1452        | gara mediante procedura negoziata per affidamento dei lavori di riqualificazione da eseguirsi presso la sede scolastica asilo nido Via Giuseppe Piazzi         |                            | SI            | no   | no                            |
| 70                 | 16728            |                           | Area Gare lavori              | SAT IX Municipalità                    | n. 5 del 23.03.2015                        | lavori di manutenzione straordinaria per l'anno 2015 di alcuni edifici scolastici  |                            | SI            | no   | no                            |
| 71                 | 16830            |                           | Area gare Forniture e Servizi | Servizio Demanio e patrimonio          | 54 del 4.12.2015                           | affidamento in gestione temporanea per la durata di 12 mesi dell'impianto denominato Ippodromo di Agrano   |                            | SI            | no   | no                            |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO CONS CUAG | DATA EVENTUALE ESTRAZIONE | EVENTUALE AREA CUAG | SERVIZIO | DETERMINA A CONTRARRE | OGGETTO | AGGIUDICATARIA PROVVISORIA | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA ART 53 COMMA 16-TER O LGS 165/2001 | DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA' |
|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------|-----------------------|---------|----------------------------|---------------|--|-------------------------------|
|--------------------|------------------|---------------------------|---------------------|----------|-----------------------|---------|----------------------------|---------------|--|-------------------------------|

|    |       |  |                               |  |  |   |                               |    |    |    |
|----|-------|--|-------------------------------|--|--|---|-------------------------------|----|----|----|
| 72 | 16627 |  | Area gare lavori              | Servizio PRM Patrimonio comunale                                   | n. 30 del 31.12.2014 IG. 2473 del 31.12.2014       | accordo quadro con un solo operatore economico per la manutenzione straordinaria di immobili di proprietà comunale                            | Costruzioni srls              | SI | no | no |
| 73 |       |  | Area Gare Lavori              | SAT VI Municipalità  | 09 del 26 febbraio 2015 rep. 088 del 20 marzo 2015 | manutenzione straordinaria di scuole  | Soc. Coop. Aquileia           | SI | no | no |
| 74 | 16647 |  | Area gare lavori              | Servizio PRM Strade grandi Assi Viari e Sottoservizi               | n. 29 del 31.12.2014 IG. 2425 del 31.12.2014       | lavori di manutenzione straordinaria di via Iannelli  |                               | SI | no | no |
| 75 | 16759 |  | Area Gare Lavori              | SAT II Municipalità  | 12 del 21 aprile 2015 rep. 238 del 14.07.2015      | lavori di manutenzione straordinaria edile per adeguamento edifici scolastici   | società cooperativa Itaca     | SI | no | no |
| 76 | 16854 |  | Area Gare forniture e Servizi | Servizio Politiche per l'infanzia e l'adolescenza                  | n. 95 del 22.12.2015 IG. 2708 del 31.12.2015       | servizio di fornitura e distribuzione pasti per le attività del centro polifunzionale San Francesco d'assisi a Marechiaro                     | vegezio srl                   | SI | no | no |
| 77 | 16749 |  | Area Gare lavori              | SAT X Municipalità   | n. 22 del 16.06.2015 IG. 966 del 24.06.2015        | PAC servizi per l'infanzia presso l'asilo nido 25 circolo didattico   | Riccio Costruzioni            | SI | no | no |
| 78 | 16649 |  | Area Gare lavori              | Servizio PRM strade e grandi assi Viari                            | n. 24 del 31.12.2014                               | lavori di manutenzione del capostrada di via Pigna  | coeffe strade                 | SI | no | SI |
| 79 | 16786 |  | Area Gare lavori              | SAT I Municipalità   | n. 16 del 4 marzo 2015 IG. 318 del 17 marzo 2015   | interventi straordinari di riqualificazione e arredo urbano di alcune strade  | società cooperativa SCICCONE  | SI | no | SI |
| 80 | 16789 |  | Area Gare Lavori              | Servizio Difesa Idrogeologica del Territorio e Sicurezza Abitativa | n. 2 del 15.09.2015 IG. 1537 del 22.09.2015        | lavori di messa in sicurezza per la eliminazione del pericolo di crollo della facciata del fabbricato sito in Vico delle Trone 8              | Falco Primo srl               | SI | no | no |
| 81 |       |  | Area gare Forniture e Servizi | Servizio Autonomo Area Acquisti                                    | n. 23 del 2.3.2016 IG. 181 del 8.3.2016            | servizio di trasporto del materiale elettorale e di allestimento seggi per lo svolgimento della consultazione referendaria del 17 aprile 2016 | Giulia 78 società cooperativa | SI | no | no |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO CONS CUAG | DATA EVENTUALE ESTRAZIONE | EVENTUALE AREA CUAG           | SERVIZIO                                  | DETERMINA A CONTRARRE                              | OGGETTO   | AGGIUDICATARIA PROVVISORIA                          | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA ART 53 COMMA 16-TER D LGS 165/2001 | DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA' |
|--------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------|---|--|---|---|---------------|--|-------------------------------|
| 82                 |                  |                           | Area gare Lavori              | SAT VII Municipalità                      | n. 28 del 07.10.2015                               | affidamento lavori per interventi di riqualificazione e manutenzione tesi alla realizzazione di una ludoteca presso l'istituto Rodari-Moscatti                | Sciccone Società cooperativa di produzione e lavoro | SI            | SI   | no                            |
| 83                 |                  |                           | Area Gare Forniture e servizi | Servizio Gestione Sanzioni Amministrative | n. 1 del 29.04.2015                                | appalto per l'affidamento del servizio di gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni alle norme del codice della strada                         | RTI Fimmeccanica SPA                                | SI            | no   | no                            |
| 84                 | 16738            |                           | Area Gare lavori              | SAT II Municipalità                       | n. 7 del 13 marzo 2015 IG. 325 del 9.3.2015        | lavori di manutenzione straordinaria del sistema di captazione delle acque superficiali e della rete fognaria   | DAC 87 Costruzioni soc. coop.                       | SI            | no   | no                            |
| 85                 | 16729            |                           | Area gare lavori              | SAT IX Municipalità                       | n. 15 del 4 maggio 2015 IG. 686 del 7 maggio 2015  | lavori di messa in sicurezza e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'edificio scolastico marotta Basile |   | SI            | no   | no                            |
| 86                 |                  |                           | Area gare lavori              | SAT IV Municipalità                       | n. 17 del 2.11.2015 IG. 1981 del 4.11.2015         | Interventi di riqualificazione previsti dal PAC per l'infanzia 4 Municipalità   | Soc. Coop. S. G. G. Costruzioni                     | SI            | no   | no                            |
| 87                 |                  |                           | Area Gare Forniture e Servizi | SAA IV municipalità                       | n. 5 del 22.09.2015 IG. 1589 del 28.09.2015        | affidamento del servizio Integrativo al nido Ludoteche prima infanzia dicembre 2015-giugno 2016 presso plesso Gesmundo  |   | SI            | no   | no                            |
| 88                 |                  |                           | Area gare e forniture         | Area acquisti                             | n. 27 del 3.3.2016                                 | servizio di allestimento dei tabelloni elettorali per la propaganda elettorale in occasione delle consultazioni elettorali 2016                               | DFR sas   | SI            | no   | no                            |
| 89                 |                  |                           | Area gare lavori              | SAT V municipalità                        | n. 30 del 12 dicembre 2014 IG. 2323 del 31.12.2014 | affidamento dei lavori e delle attività di manutenzione ordinaria (anni 2015-2016) e manutenzione straordinaria (anni 2014-2016) degli impianti elevatori     | Thyssenkrupp elevator italia                        | SI            | no   | no                            |



NUMERO PROGRESSIVO      NUMERO CONS CUAG      DATA EVENTUALE ESTIMAZIONE      EVENTUALE AREA CUAG      SERVIZIO      DETERMINA A CONTRARRE      OGGETTO      AGGIUDICATARIA PROVVISORIA      IRREGOLARITA'      DIRETTIVA ART 53 COMMA 16-TER D LGS 165/2001      DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'

|    |  |       |                               |  |  |   |                       |    |    |    |
|----|--|-------|-------------------------------|--|--|---|-----------------------|----|----|----|
| 90 |  |       | Area Gare Forniture e Servizi | Servizio Contrasto delle Nuove poverta                       | n. 43 del 31.12.2015                         | avviso pubblico per la partecipazione di stamne di prosecuzione del progetto ragazzi oggi 2000  | gesco soc. coop.      | SI | no | no |
| 91 |  |       | Area Gare lavori              | Servizio PRM grandi assi viari e sottoservizi                | n. 59 del 22.12.2015 (G. 2928 del 31.12.2015 | lavori urgenti di manutenzione straordinaria del marciapiede di Via Posillipo n. 238.   |                       | SI | no | no |
| 92 |  |       | Area gare Forniture e servizi | Servizio cimiteri cittadini                                  | n. 50 del 7.12.2015 (G. 2409 DEL 14.12.2014  | affidamento dei servizi cimiteriali suddiviso in tre lotti  |                       | SI | no | no |
| 93 |  |       | Area gare lavori              | SAT 4 Municipalita   | n. 19 del 2.11.2015                          | Interventi di riqualificazione previsti dal piano di azione e coesione per l'infanzia della municipalita 4 da realizzarsi per la scuola d'infanzia San Francesco d'Assisi | DBS group Soc Coop.   | SI | no | SI |
| 94 |  |       | Area Gare lavori              | Servizio Cimiteri cittadini                                  | n. 10 del 02.04.2015                         | lavori di manutenzione straordinaria dei muri perimetrali del cimitero nuovissimo di poggioreale ed ebraico   |                       | SI | no | no |
| 95 |  |       | Area gare Lavori              | SAT IV Municipalita  | n. 18 del 02.11.2015                         | Interventi di riqualificazione previsti dal Piano di azione e coesione presso la municipalita 4 asilo nido via della Pazrolia circolo Beltramelli                         | Sigismondo Soc. Coop. | SI | no | SI |
| 96 |  | 16745 | Area gare lavori              | Direzione Centrale Infrastrutture lavori pubblici e mobilita | n. 136 del 8.6.2015 (G. 919 del 18.06.2015   | progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione urbanistica e ambientale di via Miraglia e sottopasso esistente                                      |                       | SI | SI | no |
| 97 |  | 16759 | Area Gare lavori              | SAT VII Municipalita   | 37 del 19/12/2014                            | lavori di rifacimento coperture varie scuole ricadenti nell'ambito territoriale della Municipalita 7  |                       | SI | no | no |
| 98 |  |       | Area Gare lavori              | Servizio PRM Strade e Grandi Assi viari                      | n. 42 del 30.10.2015 rep. 367 del 4.11.2015  | lavori di manutenzione corso meridionale  |                       | SI | no | no |

NUMERO PROGRESSIVO      NUMERO CONS CUAG      DATA EVENTUALE ESTRAZIONE      EVENTUALE AREA CUAG      SERVIZIO      DETERMINA A CONTRARRE      OGGETTO      AGGIUDICATARIA PROVVISORIA      IRREGOLARITA'      DIRETTIVA ART 53 COMMA 16-TER O LGS 165/2001      DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA'

|     |       |            |                                  |  |   |   |  |    |    |    |
|-----|-------|------------|----------------------------------|--|---|---|--|----|----|----|
| 99  | 16804 |            | Area Gare lavori                 | SAT I Municipalità   | 23 del 3/11/2015<br>IG. 2007 del<br>11.11.2015            | programma straordinario<br>interventi urgenti sul patrimonio  |  | SI | no | no |
| 100 |       | 05/05/2016 | Area Gare<br>Forniture e Servizi | Servizio Gestione<br>Sanzioni<br>Amministrative                      | n. 1 del 5.1.2016   | forniture del servizio di stampa ed<br>imbustamento dei plichi<br>contenenti le contravvenzioni   |  | SI | SI | no |
| 101 |       |            | Area Gare Lavori                 | SAT X<br>Municipalità  | n. 13 del<br>25.03.2015                                   | lavori di manutenzione<br>straordinaria degli edifici scolastici  |  | SI | no | no |
| 102 |       |            | Area Gare Lavori                 | SAT VIII<br>Municipalità   | n. 52 del<br>29.12.2015 Ig.<br>2909 del<br>31.12.2015     | lavori di manutenzione ordinaria<br>degli edifici municipali da attuare<br>tramite accordo quadro   |  | SI | no | no |
| 103 |       |            | Area Gare lavori                 | Servizio<br>Programma<br>Unesco e<br>valorizzazione<br>città storica | n. 17 del<br>29.04.2015                                   | valorizzazione dell'area della<br>Gaiola e della Villa di Polliano a<br>Posillipo e realizzazione nuovo<br>museo archeologico nell'area<br>Ilegra                     |  | SI | no | no |
| 104 |       |            | Area Gare lavori                 | SAT IV<br>Municipalità   | n. 13 del 13<br>luglio 2015 Ig.<br>1102 del<br>22.07.2015 | lavori di manutenzione<br>straordinaria del verde pubblico<br>tramite accordo quadro con un<br>solo operatore   |  | SI | no | no |
| 105 |       |            | Area gare lavori                 | SAT VIII<br>Municipalità   | n. 50 del<br>29.12.2015 Ig.<br>2883 del<br>31.12.2015     | lavori di manutenzione ordinaria<br>delle strade e pertinenze<br>mediante accordo quadro ex art.<br>3 c.13 e 59 del D. lgs. 163/06 con<br>un solo operatore economico |  | SI | no | no |
| 106 | 16833 |            | Area Gare<br>Forniture e Servizi | Area Gare Servizi<br>e Forniture                                     | n. 40 del<br>15.12.2015                                   | centri anti violenza città di Napoli<br>E.R.A. Esperienza Rete<br>Anti violenza   | Arcidonna Lotto<br>1: Società<br>cooperativa<br>Confini Lotto 2:<br>RTI BeFree/Xenia<br>lotto 3:<br>Consorzio Co. Re.<br>Lotto 4: Società<br>Be Free/Xenia<br>lotto 5. | SI | no | no |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO CONS CUAG | DATA EVENTUALE ESTIMAZIONE | EVENTUALE AREA CUAG           | SERVIZIO  | DETERMINA A CONTRARRE | OGGETTO  | AGGIUDICATARIA PROVVISORIA | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA ART 53 COMMA 16-TER D.LGS. 165/2001 | DIRETTIVA PATTO DI INTEGRITA' |
|--------------------|------------------|----------------------------|-------------------------------|---|-----------------------|--|----------------------------|---------------|---|-------------------------------|
| 107                | 16817            |                            | Area Gare Forniture e Servizi | Direzione Centrale Ambiente, Tutela del Territorio e del mare | n. 30 del 09/10/2015  | affidamento delle attività di supporto tecnico giuridico ai comuni dell'ambito territoriale Napoli 1 - Città di Napoli e impianto costiero |                            | SI            | SI  | no                            |

107

## VERBALI DI GARA

| RILIEVI  | N. | DIRETTIVE SEGRETARIALI  | N. |
|--|----|---|----|
| L'art. 55, c. 3 del DPR 207/2010 dispone: "Il bando e la lettera di invito per l'affidamento di lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara"; tuttavia, nel bando di gara in esame non sono riportati gli estremi dell'atto formale di validazione sottoscritto dal responsabile del procedimento alla stregua di quanto previsto dal comma 1 del richiamato art. 55.  | 65 | In conformità con la previsione dell'art. 55, c. 3 del DPR 207/2010 il bando deve contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. Si rammenta che ai sensi del comma 1 del richiamato art. 55 "La validazione del progetto posto a base di gara è fatto formale che riporta gli esiti delle verifiche. La validazione è sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all'articolo 54, comma 7, del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista." | 54 |
| L'art. 55, c. 3 del DPR 207/2010 dispone: "Il bando e la lettera di invito per l'affidamento di lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara"; tuttavia, nel bando di gara in esame non sono riportati gli estremi dell'atto formale di validazione sottoscritto dal responsabile del procedimento alla stregua di quanto previsto dal comma 1 del richiamato art. 55.  |    | Il bando di gara, in conformità con la previsione dell'art. 55, co. 3, del DPR 207/2010, deve contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara, alla stregua di quanto previsto dal co. 1 del richiamato art. 55.  | 31 |
| Da verbale di seduta di gara (...) si evince che "Il Presidente accertato che le imprese ammesse sono in possesso ed hanno prodotto copia conforme all'originale dell'attestazione SOA per la categoria richiesta dal bando, non procede alla consultazione del casellario informatico, istituito presso l'Osservatorio dell'A.V.C.P. per l'effettuazione del controllo dei requisiti ex art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006". Sul punto, l'ANAC, con determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014, ha chiarito che "l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice."    | 6  | Il verbale di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale, in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.   |    |
| Il verbale di seduta di gara (...) riporta che "avendo tutte le partecipanti prodotto copia dell'attestato SOA, non si procede alla verifica dei requisiti tecnici sul casellario informatico istituito presso l'ANAC". Sul punto, l'ANAC, con determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014, ha chiarito che "l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice."   | 2  | Il verbale di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale, in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.   |    |
| Da verbale di seduta di gara (...) si evince che "Non si procede alla verifica dei requisiti tecnici dal Casellario istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici, in quanto tutte le imprese hanno prodotto copia dell'attestato SOA in corso di validità". Sul punto, l'ANAC, con determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014, ha chiarito che "l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice."   | 3  | Il verbale di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale, in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.   |    |
| In merito alla verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario (indicati alla Sez. (...) del bando di gara), da verbale di seduta di gara (...) si evince che la Commissione non procede alla consultazione del casellario informatico per l'effettuazione del controllo dei requisiti avendo tutti gli operatori economici prodotto copia conforme all'originale dell'attestazione SOA. Sul punto, l'ANAC, con determinazione n.1 del 15 gennaio 2014, ha chiarito che "l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice" | 3  | Il verbale di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale, in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.   |    |
| Da verbale di seduta di gara (...) si evince che "Non si procede alla verifica dei requisiti tecnici dal casellario informatico istituito presso l'Osservatorio dei Contratti pubblici avendo le imprese partecipanti copia dell'attestato SOA in corso di validità"; sul punto, si richiama la determinazione dell' ANAC n. 1 del 15 gennaio 2014.  | 7  | Il verbale di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale, in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.   |    |
| Nel verbale di cui alla seduta di gara del (...) si legge che "Il Presidente accerta che tra le imprese ammesse che non hanno fatto ricorso ai requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 tutte hanno prodotto copia conforme all'originale dell'attestazione SOA per la categoria richiesta dal bando, pertanto non si procede alla consultazione del casellario informatico, istituito presso l'Osservatorio dell'A.V.C.P. per l'effettuazione del controllo dei requisiti ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D. L.vo n° 163/2006". In ordine alla verifica del possesso dei requisiti tecnici, si richiama la determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 dell'ANAC.   | 4  | Il verbale di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale, in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.   |    |
| In merito alla verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario (indicati alla Sez. (...) Capacità tecnica" del bando di gara), il verbale della seduta di gara del (...) riporta che 3 ditte sono state sorteggiate "ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 (...) con riserva di comprovare i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 di cui ha dichiarato il possesso (...)". Si rammenta che la verifica della documentazione comprovante i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, deve avvenire mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.  | 4  | Il verbale di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale, in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.   |    |

In merito alla verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario (indicati alla Sez. (...) Capacità tecnica" del bando di gara), il verbale della seduta di gara del (...) riporta che "ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.lgs. 163/2006, (...) la ditta (...) all'uopo sorteggiata, sarà invitata a produrre la documentazione comprovante i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (...) e che "il Presidente, accertato che le imprese ammesse sono in possesso ed hanno prodotto copia conforme all'originale dell'attestazione SOA" e, pertanto, non procede alla consultazione del casellario informatico, istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici. Sul punto, si richiama la determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 recante "Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs 12 aprile 2006, n.163" con la quale l'ANAC, (già A.V.C.P.) "ha fornito indicazioni interpretative in merito al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" precisando che "l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti mediante accesso alla banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice. Con comunicazione del Presidente del 22 ottobre 2014 - recante "Decorrenza dell'obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass" l'ANAC ha chiarito che "la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014".

2

il verbale di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale, in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.

Nel verbale di gara la seduta non si dà atto dell'avvenuta verifica del possesso e della validità temporale, in capo a tutti i concorrenti, dell'attestazione di qualificazione, rilasciata dalle società organismo di attestazione, mediante accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice degli Appalti. In ordine alla verifica del possesso dei requisiti tecnici, si richiama la determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 dell'ANAC.

5

il verbale di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale, in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.

Da verbale di seduta di gara del (...), si evince che "(...) tra le imprese ammesse, 4 hanno dichiarato di partecipare avvalendosi dei requisiti tecnici di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, procede ad effettuare il sorteggio (...) ai sensi dell'art. 48, comma 1", del D.lgs. 163/2006, (...) la ditta (...) all'uopo sorteggiata, sarà invitata a produrre la documentazione comprovante i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 (...). Inoltre, sono ammesse con riserva (...) 7 ditte (...). Il Presidente, non procede alla verifica dei requisiti tecnici dal casellario informatico istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici per gli altri partecipanti i quali hanno tutti prodotto copia dell'attestato SOA (...); sul punto, si richiama la determinazione dell'ANAC, n. 1 del 15 gennaio 2014.

1

il verbale di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale, in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.

Dal verbale di seduta di gara (...) si evince che la verifica ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. nei confronti del I e il classificato è stata già assolta in sede di gara con la produzione dei rispettivi attestati SOA in corso di vigenza e giusta verifica operata su casellario imprese dell'ANAC. Sul punto, l'ANAC, con determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014, ha chiarito che "l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice."

1

il verbale di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale, in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.

Nel verbale della seduta di gara (...) si riporta "La Commissione, accertato che i restanti (...) operatori economici partecipanti sono in possesso ed hanno prodotto copia conforme all'originale dell'attestazione SOA per la categoria richiesta dal bando, non procede alla consultazione del casellario informatico, istituito presso l'Osservatorio dell'A.V.C.P. (...). Sul punto, l'ANAC, con determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014, ha chiarito che "l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice."

3

il verbale di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale, in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.

In merito alla verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario (indicati alla Sez. (...) Capacità tecnica" del bando di gara), da verbale di seduta di gara (...) si evince che tutti gli operatori economici, anche quelli ammessi con riserva, sono in possesso ed hanno prodotto copia conforme all'originale dell'attestazione SOA e, pertanto, non si procede alla consultazione del casellario informatico, istituito presso l'Osservatorio dei Contratti Pubblici. Sul punto, si richiama la determinazione dell'ANAC, (già A.V.C.P.), n. 1 del 15 gennaio 2014 recante "Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs 12 aprile 2006, n.163". Con comunicazione del Presidente del 22 ottobre 2014 - recante "Decorrenza dell'obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass" l'ANAC ha chiarito che "la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014".

2

il verbale di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale, in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.

Tra la determinazione e contrattare (...), la pubblicazione del bando di gara (...) e l'aggiudicazione provvisoria, che è intervenuta il (...), è trascorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo così al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.

24

in assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione a contrattare alla conclusione della procedura di gara con il verbale di aggiudicazione provvisoria, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento. Si contravviene, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento e non appare rispettato il principio generale sui termini del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.m.i., che se disatteso, senza giustificato motivo, potrebbe essere foriero di responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari intervenuti nel procedimento stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d), L. n. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 85/2015, nonché dall'art. 6 lettera l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.

|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| <p>La determinazione a contrarre, nonché di approvazione del bando di gara, (...) è stata adottata in data (...) e registrata presso i Servizi Finanziari in data (...). Tuttavia, la gara si è tenuta solo in data (...). Si è contravenuto, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>   | <p>6</p>  | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione a contrattare alla conclusione della procedura di gara con il verbale di aggiudicazione provvisoria, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento. Si contravviene, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento e non appare rispettato il principio generale sui termini del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., che se disatteso, senza giustificato motivo, potrebbe essere foriero di responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari intervenuti nel procedimento stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d), L. n. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 85/2015, nonché dall'art. 6 lettera l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p> | <p>33</p> |
| <p>Si rileva che dall'adozione della determinazione a contrarre all'aggiudicazione provvisoria di cui alla seduta di gara (...) sono trascorsi circa (...); in particolare, ne risultano trascorsi circa (...) tra l'adozione della determinazione a contrarre e l'approvazione del relativo bando di gara, e la pubblicazione del bando di gara stesso, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che nel caso di specie non sono esplicitate nel verbale di gara né negli atti presupposti.</p>  | <p>1</p>  | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione a contrattare alla conclusione della procedura di gara con il verbale di aggiudicazione provvisoria, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento. Si contravviene, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento e non appare rispettato il principio generale sui termini del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., che se disatteso, senza giustificato motivo, potrebbe essere foriero di responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari intervenuti nel procedimento stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d), L. n. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 85/2015, nonché dall'art. 6 lettera l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p> |           |
| <p>Si rileva che dall'adozione della determinazione a contrarre n. (...) all'aggiudicazione provvisoria di cui alla seduta di gara del (...) sono trascorsi (...) contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento, se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.</p>  | <p>2</p>  | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione a contrattare alla conclusione della procedura di gara con il verbale di aggiudicazione provvisoria, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento. Si contravviene, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento e non appare rispettato il principio generale sui termini del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e ss.mm.ii., che se disatteso, senza giustificato motivo, potrebbe essere foriero di responsabilità amministrativo-contabile dei funzionari intervenuti nel procedimento stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d), L. n. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2015-2017, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 85/2015, nonché dall'art. 6 lettera l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa.</p> |           |
| <p>La determinazione a contrarre (...) quantifica in euro (...) le spese per incentivi di progettazione di cui all'art. 93, c. 7 ter, del D.lgs. 163/2006 che, tuttavia, esclude dall'ambito applicativo dell'istituto in parola "le attività manutentive". Sul punto, si richiama la deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, secondo cui «l'applicazione dei comuni canoni ermeneutici sanciti nell'art. 12 delle preleggi impone all'interprete di privilegiare, tra le possibili interpretazioni, quella più conforme alla lettera della norma (la quale, come già detto, esclude espressamente dall'incentivo in argomento "le attività manutentive"). In definitiva, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, a partire dal 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della Legge n. 114/2014), parrebbe escludersi l'erogazione degli incentivi di progettazione, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria. Il giudice contabile ha, altresì, provveduto a dirimere la questione di diritto intertemporale in merito al diritto alla liquidazione dell'incentivo di progettazione per attività svolte dal personale interno prima della riforma attuata con il D.L. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014. Infatti, con deliberazione n. 11/2015, la Corte dei Conti - sezione delle Autonomie - in assenza di una specifica disposizione che regolamenti la fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina - ha chiarito, in conformità al principio di irretroattività delle norme giuridiche, che "il diritto al compenso nasce nel momento del compimento dell'attività di progettazione e che eventuali disposizioni riduttive, successivamente intervenute, non hanno alcuna efficacia retroattiva, poiché la misura dell'incentivo spettante deve calcolarsi in base alla normativa vigente al momento del compimento delle specifiche attività".</p> | <p>3</p>  | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>   |           |
| <p>La determinazione a contrarre n. (...) quantifica in euro (...) le spese per incentivi di progettazione di cui all'art. 93, c. 7 ter, del D.lgs. 163/2006 che, tuttavia, esclude dall'ambito applicativo dell'istituto in parola "le attività manutentive"; sul punto, si richiama la deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, secondo cui deve escludersi l'erogazione degli incentivi di progettazione, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria. Sull'argomento, si rammenta che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015- sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR - Sezione Regionale di controllo per la Campania).</p>   | <p>22</p> | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>   |           |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| <p>La determinazione a contrarre (...) quantifica in € (...) comprensivi di oneri riflessi ed IRAP, gli incentivi di progettazione, la cui disciplina è ora confluita nell'art. 93, comm 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.Lgs. 163/2006 - così come introdotti dall'art. 13-bis della Legge 114/2014 di conversione del Decreto Legge 90/2014. In merito si rammenta che, gli Enti Locali dovranno fare riferimento, per la disciplina degli incentivi al personale interno, alla nuova disciplina legislativa, con conseguente necessaria adozione di un apposito regolamento che stabilisce la percentuale massima destinata a tali compensi ed un accordo integrativo decentrato, da recepire nel predetto regolamento, che stabilisce i criteri di ripartizione. Anche la giurisprudenza contabile si è espressa con diverse pronunce in merito - da ultimo il parere della Corte dei Conti 20/2015/PAR - Sezione Regionale di controllo per la Campania - che ha espressamente deliberato che "In assenza del regolamento (e della (...) contrattazione decentrata), la corresponsione è illecita e determina danno erariale (cfr. Sezione Puglia; n. 114/2014/PAR)". Al di là delle modalità e dei criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento, i parametri normativi per l'erogazione sono definiti al comma 7-ter del richiamato art. 93 del Codice degli Appalti, secondo cui la ripartizione avviene tra "il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; (...). Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previa accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale". Si tratta, per questo ultimo punto, di una scelta legislativa discrezionale volta a ritenere prevalente, per tale categoria di dipendenti, il principio di omnicomprensività della retribuzione in relazione all'ampiezza di compiti e responsabilità che gravano sui dirigenti.</p> | 5  | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 30 |
| <p>La determinazione a contrarre, nonché di approvazione del bando di gara, n. (...) è stata adottata in data (...) e registrata ai Servizi Finanziari in data (...). Tuttavia, l'aggiudicazione provvisoria è avvenuta solo in data (...). Si è contravvenuto, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>  | 28 | In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi tra la data di adozione della determinazione a contrarre e la data di aggiudicazione provvisoria della procedura di gara, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d), L. n. 190/2012, nonché dal punto 5.1.14 del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016 e dall'art. 6, c. 1 lett.f) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n. 4 del 19-06-2014. | 28 |
| <p>Nel verbale di gara del (...) si legge che la Commissione demanda al RUP la verifica dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti. L'aggiudicazione definitiva in capo all'affidataria, pertanto, ai sensi dell'art. 11, c. 8, del D.Lgs. 163/06 è subordinata all'esito regolare delle verifiche del possesso dei requisiti d'ordine generale di cui all'articolo richiamato.</p>  | 26 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 26 |
| <p>L'art. 2, c. 3, del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 prevede che "(...) nei relativi bandi e contratti sono previste disposizioni specifiche di rispetto del codice, nonché penali economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato e clausole di risoluzione automatica del contratto in caso di inosservanza". Con riguardo alla quantificazione delle richiamate penali economiche, tuttavia, la previsione del bando di gara appare carente e generica, laddove riporta: "determina l'applicazione, secondo il sistema in uso, di penali economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato all'ente e la risoluzione automatica del contratto."</p>   | 3  | In conformità alla previsione dell'art. 2, c.3 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, il bando di gara deve prevedere criteri predeterminati di quantificazione delle penali economiche in caso di inosservanza del Codice in parola.  |    |
| <p>Il bando di gara, pur richiamando l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti adottato dall'Ente in capo all'affidataria, non quantifica penali economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente, né prevede le ipotesi di violazioni in ordine alle quali si applicano clausole di risoluzione automatica contravvenendo alla previsione di cui all'art. 2, c. 3, del medesimo Codice.</p>   | 21 | In conformità alla previsione dell'art. 2, c.3 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, il bando di gara deve prevedere criteri predeterminati di quantificazione delle penali economiche in caso di inosservanza del Codice in parola.  | 26 |
| <p>La previsione del bando di gara appare carente e generica, in ordine alla quantificazione delle penali economiche di cui all'art. 2, c. 3, del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, laddove riporta: "determina l'applicazione, secondo il sistema in uso, di penali economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato all'ente e la risoluzione automatica del contratto."</p>  | 1  | In conformità alla previsione dell'art. 2, c.3 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, il bando di gara deve prevedere criteri predeterminati di quantificazione delle penali economiche in caso di inosservanza del Codice in parola.  |    |
| <p>In ordine alla quantificazione delle penali economiche da applicarsi in caso d'inosservanza del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, per effetto dell'art. 2, comma 3, dello stesso Codice, la previsione del disciplinare di gara appare carente e generica laddove riporta: "determina l'applicazione, secondo il sistema in uso, di penali economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato all'ente e la risoluzione automatica del contratto."</p>   | 1  | In conformità alla previsione dell'art. 2, c.3 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, il bando di gara deve prevedere criteri predeterminati di quantificazione delle penali economiche in caso di inosservanza del Codice in parola.  |    |

|   |          |   |
|---|----------|---|
| <p>Il bando di gara, (...), prevede "in caso di offerte uguali si procede per sorteggio". In merito l'ANAC con parere n.102 del 27/06/2012 ha chiarito che "Ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924, quando nelle aste al ribasso due o più concorrenti presenti all'asta facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione esclusivamente fra detti concorrenti e colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che hanno presentato le medesime offerte sia presente o nel caso in cui i presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario. Pertanto, la norma prevede che si proceda all'esperimento immediato della migliorata e ciò avviene o in presenza di tutte le ditte offerenti o in presenza anche di una sola tra esse, trattandosi in entrambe le fattispecie di ipotesi nelle quali non ha ragione d'essere negata la possibilità del miglioramento". Proseguendo, la medesima Autorità ha previsto che "l'esperimento del tentativo di migliorata delle offerte, di cui al primo comma del cit. art. 77 del R.D. n. 827/24, va in ogni caso ammesso da parte del seggio di gara, prima che possa procedersi al sorteggio tra le offerte uguali; e ciò quando anche la lex specialis di gara indicasse nel sorteggio l'unica modalità di scioglimento della parità tra più offerte".</p>  | <p>9</p> | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p> |
| <p>Nel verbale di cui alla seduta di gara del (...) si legge che la seconda classificata (...) è stata individuata a seguito di sorteggio, atteso che ha presentato l'offerta con identico ribasso (...) della (...).</p> <p>In merito, l'A.V.C.P. (ora A.N.A.C.) con parere n. 102 del 27-06-2012 ha chiarito che "Ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924, quando nelle aste al ribasso due o più concorrenti presenti all'asta facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione esclusivamente fra detti concorrenti e colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che hanno presentato le medesime offerte sia presente o nel caso in cui i presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario. Pertanto, la norma prevede che si proceda all'esperimento immediato della migliorata e ciò avviene o in presenza di tutte le ditte offerenti o in presenza anche di una sola di esse, trattandosi in entrambe le fattispecie di ipotesi nelle quali non deve essere negata la possibilità del miglioramento".</p> <p>Proseguendo l'A.V.C.P. prevede, "in conformità all'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, di cui sono autorevole espressione, fra le tante: C.G.A., 28 luglio 2006 n. 456; 15 febbraio 2005, n. 61; 8 maggio 2006, n. 182; 22 giugno 2006, n. 309; 19 marzo 2002, n. 144 (...)", che "[...] l'esperimento del tentativo di migliorata delle offerte, di cui al primo comma del cit. art. 77 del R.D. 827/24, va in ogni caso ammesso da parte del seggio di gara, prima che si possa procedere al sorteggio tra le offerte uguali; e ciò quando anche la lex specialis di gara indicasse il sorteggio come unica modalità di scioglimento della parità tra più offerte".</p> <p>Solo in caso di "effettiva e definitiva parità tra le offerte" - quando non si sono avute offerte migliorative, ovvero queste siano risultate di pari importo tra loro - è ammesso il sorteggio.</p> <p>Nel caso di specie, dal verbale di gara non si evince se i concorrenti che hanno offerto lo stesso ribasso sono presenti ovvero, se sono presenti ma non hanno voluto migliorare l'offerta.</p> | <p>1</p> | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p> |
| <p>Il disciplinare di gara, alla Sezione (...), prevede "in caso di offerte uguali si procede per sorteggio."; sul punto, si richiama parere dell'ANAC n. 102 del 27/06/2012.</p>   | <p>1</p> | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p> |
| <p>Il bando di gara, alla Sezione (...), prevede "[...] in caso di offerte uguali si procede per sorteggio.". In merito si richiama parere n. 102 del 27.06.2012 dell'ANAC.</p>   | <p>7</p> | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p> |
| <p>Nel bando di gara, alla SEZ. (...), relativamente al criterio di aggiudicazione si riporta che l'aggiudicazione avverrà in base al massimo ribasso percentuale ai sensi dell'art. 118 comma 1, lettera e) del DPR 207/2010, in presenza di almeno due offerte valide e che in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. Inoltre, nel verbale di aggiudicazione provvisorio del (...) si legge che, risultando seconde classificate due imprese, viene effettuato il sorteggio pubblico. In merito si precisa che ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924, quando nelle aste al ribasso due o più concorrenti presenti all'asta facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione esclusivamente fra detti concorrenti e colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che hanno presentato le medesime offerte sia presente o nel caso in cui i presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario (c.f.r. parere n.102 del 27/06/2012 dell'AVCP).</p>   | <p>2</p> | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p> |
| <p>Nel bando di gara è precisato che "in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio". In merito, l'A.V.C.P. (ora A.N.A.C.) con parere n. 102 del 27-06-2012 ha chiarito che "Ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924, quando nelle aste al ribasso due o più concorrenti presenti all'asta facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione esclusivamente fra detti concorrenti e colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che hanno presentato le medesime offerte sia presente o nel caso in cui i presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario. Pertanto, la norma prevede che si proceda all'esperimento immediato della migliorata e ciò avviene o in presenza di tutte le ditte offerenti o in presenza anche di una sola di esse, trattandosi in entrambe le fattispecie di ipotesi nelle quali non deve essere negata la possibilità del miglioramento".</p> <p>Proseguendo l'A.V.C.P. prevede, "in conformità all'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, di cui sono autorevole espressione, fra le tante: C.G.A., 28 luglio 2006 n. 456, 15 febbraio 2005, n. 61; 8 maggio 2006, n. 182; 22 giugno 2006, n. 309; 19 marzo 2002, n. 144 (...)", che "[...] l'esperimento del tentativo di migliorata delle offerte, di cui al primo comma del cit. art. 77 del R.D. 827/24, va in ogni caso ammesso da parte del seggio di gara, prima che si possa procedere al sorteggio tra le offerte uguali; e ciò quando anche la lex specialis di gara indicasse il sorteggio come unica modalità di scioglimento della parità tra più offerte". Solo in caso di "effettiva e definitiva parità tra le offerte" - quando non si sono avute offerte migliorative, ovvero queste siano risultate di pari importo tra loro - è ammesso il sorteggio.</p>   | <p>4</p> | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p> |



|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| <p>Il bando di gara non prevede la suddivisione dell'appalto in lotti funzionali. La determinazione a contrarre [...], non appare riportare alcuna motivazione in ordine alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 2, comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006 secondo cui "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti".</p>   | 5 | <p>La determina a contrarre deve indicare, così come prescritto dall'art. 2, comma 1 bis del D.Lgs. 163/06, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.</p>   |  |
| <p>Nel bando di gara alla SEZ. (...) si riporta "Divisione in Lotti No"; tuttavia, nella determinazione di indizione di gara n. (...), rettificata con determinazione n. (...) non si rinviene alcuna motivazione in ordine alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti, in conformità alla previsione di cui all'art. 2, comma 1-bis del D.Lgs. 163/2006.</p>  | 1 | <p>La determina a contrarre deve indicare, così come prescritto dall'art. 2, comma 1 bis del D.Lgs. 163/06, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.</p>   |  |
| <p>Il bando di gara alla Sez. (...) riporta: "Appalto non suddiviso in lotti", tuttavia la determina a contrarre, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 2 comma 1 bis del D.Lgs 163/06, non motiva la mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali.</p>   | 1 | <p>La determina a contrarre deve indicare, così come prescritto dall'art. 2, comma 1 bis del D.Lgs. 163/06, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.</p>   |  |
| <p>Il bando di gara prevede la mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali. Sul punto, tuttavia, nulla è previsto nella determina a contrarre, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 2, comma 1 bis del D.Lgs 163/06.</p>  | 1 | <p>La determina a contrarre deve indicare, così come prescritto dall'art. 2, comma 1 bis del D.Lgs. 163/06, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.</p>   |  |
| <p>La determinazione a contrarre (...) non indica la motivazione in merito alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti, così come previsto dall'art. 2, c. 1 bis, del D.Lgs. 163/2006.</p>  | 7 | <p>La determina a contrarre deve indicare, così come prescritto dall'art. 2, comma 1 bis del D.Lgs. 163/06, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.</p>   |  |
| <p>La determina a contrarre ed il bando di gara nulla prevedono in ordine alla suddivisione dell'appalto in lotti funzionali, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 2 comma 1 bis del D.Lgs 163/06 secondo cui "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione in lotti. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese".</p>  | 1 | <p>La determina a contrarre deve indicare, così come prescritto dall'art. 2, comma 1 bis del D.Lgs. 163/06, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.</p>   |  |
| <p>Il bando di gara prevede la mancata suddivisione dell'appalto in lotti funzionali. Sul punto, tuttavia, nulla è previsto nella determina a contrarre, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 2, comma 1 bis del D.Lgs 163/06 secondo cui "Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese".</p>   | 6 | <p>La determina a contrarre deve indicare, così come prescritto dall'art. 2, comma 1 bis del D.Lgs. 163/06, la motivazione circa la mancata suddivisione dell'appalto in lotti.</p>   |  |
| <p>Nel verbale della seduta di gara (...) si legge "La Commissione, inoltre, nel constatare che (...) Impresa (...) ha partecipato alla procedura avvalendosi dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), del D.P.R. 207/2010 decide, ai sensi dell'art. 48, comma 1", del D. Lgs. 163/2006, di sottoporre la medesima a verifica (...)". Nel verbale della seduta di gara (...) si riporta "All'esito della verifica la Commissione: (...) attesta che la Impresa (...) ha fatto pervenire dichiarazione con cui rinvia alla documentazione già trasmessa con riferimento alla procedura di affidamento dei lavori (...). La Commissione, effettuate le verifiche sulla documentazione di cui sopra (...), attesta la comprova del possesso dei requisiti (...)". Sul punto si rammenta che per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000,00, il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti sia di ordine generale che di tipo economico-finanziario e tecnico-organizzativo, esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20/1/2012. Sul punto la determinazione n. 1 del 15/01/2014 dell'AVCP (ora A.N.A.C.) riporta che " (...) gli accertamenti d'ufficio (...) riguardano (...) dichiarazioni sostitutive che gli artt. 41 e 42 del codice dei contratti pubblici consentano ai concorrenti di utilizzare per comprovare i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-professionale, salva verifica successiva da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2, (...). Al riguardo, è stato altresì precisato come la norma contenga una disciplina transitoria secondo cui, fino alla data di avvio della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art. 6-bis, comma 5, del Codice). (...) ne consegue che, l'entrata a pieno regime della medesima, (...) la documentazione a comprova dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati, secondo le modalità previste nella Deliberazione dell'Autorità n. 111/2012 (...) e la stessa dovrà essere messa a disposizione del sistema esclusivamente secondo quanto prescritto dall'art. 6 della citata Deliberazione."</p> | 3 | <p>Per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000,00, il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti, generali e speciali, esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20/1/2012.</p> |  |

Nel verbale della seduta di gara di aggiudicazione provvisoria (...) si legge "La verifica di cui all'art. 48 risulta assolta in sede di gara". Sul punto si rammenta che per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000,00, il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti sia di ordine generale che di tipo economico-finanziario e tecnico-organizzativo, esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20/1/2012. Sul punto la determinazione n. 1 del 15/01/2014 dell'AVCP (ora A.N.A.C.) riporta che " (...) gli accertamenti d'ufficio (...) riguardano (...) dichiarazioni sostitutive che gli artt. 41 e 42 del codice dei contratti pubblici consentano ai concorrenti di utilizzare per comprovare i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-professionale, salvo verifica successiva da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2, (...). Al riguardo, è stato altresì precisato come la norma contenga una disciplina transitoria secondo cui, fino alla data di avvio della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art. 6-bis, comma 5, del Codice). (...) ne consegue che, l'entrata a pieno regime della medesima, (...) la documentazione a comprova dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati, secondo le modalità previste nella Deliberazione dell'Autorità n. 111/2012 (...) e la stessa dovrà essere messa a disposizione del sistema esclusivamente secondo quanto prescritto dall'art. 6 della citata Deliberazione."

Per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000,00, il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti, generali e speciali, esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20/1/2012.

In merito alla verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dei partecipanti alla gara ad opera della stazione appaltante, si rileva che la verbalizzazione delle sedute di gara non fornisce una chiara lettura della procedura adottata. Si rileva, preliminarmente, che, con determinazione n. (...), di rettifica della determinazione a contrarre n. (...), la S.A. ha disposto di integrare il disciplinare di gara invitando "i concorrenti, per motivi di urgenza, a provvedere già in sede di partecipazione alla gara alla comprova dei requisiti"; sul punto si richiama l'ANAC che, con determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014, avente ad oggetto "Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163", ha precisato che «il d.lgs. n. 152/2008 ha introdotto l'ulteriore comma l-bis, (...) eliminando il sorteggio previsto per la verifica a campione dalla procedura in argomento, in caso di applicazione della c.d. forcella alla procedura ristretta (art. 62, comma 1), (...). Si rammenta che tale possibilità è attualmente ammessa, dall'articolo 62 del Codice, solo nelle procedure ristrette, relative a servizi e forniture e a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto". Inoltre nel verbale n. (...), si riporta che nella seduta del (...): "per economia di procedimento attesa l'urgenza di aggiudicare l'appalto, veniva contestualmente richiesto a tutte le concorrenti di comprovare i requisiti di capacità tecnico-organizzativa, fissando il termine perentorio (...); nel medesimo verbale si riporta anche "Non risulta pervenuto, entro il termine perentorio (...) il plico della (...), contenente la documentazione ex art. 48 del D.lgs 163/2006 (...)" e "Si dà atto che tale documentazione non risulta presente neanche nella piattaforma dell'AVCPass". Pertanto la commissione decreta l'esclusione della (...). Al contempo, si riporta che la commissione ammette alla fase successiva le altre due concorrenti senza dare atto delle avvenute verifiche attraverso il sistema dell'AVCPass, limitandosi a riportare per l'una: "Il concorrente ha prodotto, altresì, tutta la documentazione utile a comprovare il possesso del requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al par. 8.3 lett.a) e b)" e per l'altra: "Il concorrente ha, altresì, comprovato il possesso del requisito di capacità tecnico-organizzativa di cui al par. 8.3 lett.b) del disciplinare di gara". Sul punto che precedono la già menzionata determinazione ANAC n. 1 del 15 gennaio 2014 "ha fornito indicazioni interpretative in merito al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" precisando che per le procedure di affidamento di importo pari o superiore a € 40.000,00, il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti, sia di ordine generale che di tipo economico-finanziario e tecnico-organizzativo, esclusivamente sulla Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPass, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20.01.2012.

Per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000,00, il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti, generali e speciali, esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20/1/2012.

In merito alla verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario (indicati alla Sez. (...) del bando di gara), nel verbale della seduta di gara (...) è riportato che la Commissione non procede alla verifica del casellario informatico istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici poiché tutti i partecipanti hanno prodotto copia dell'attestato SOA. Sul punto, si richiama la determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 recante "Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163" con la quale l'AVCP (ora ANAC) ha fornito indicazioni interpretative in merito al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con comunicazione del Presidente del 22 ottobre 2014 - recante "Decadenza dell'obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass" l'ANAC ha chiarito che la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatorio per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a €40.000,00 il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014.

Per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000,00, il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti, generali e speciali, esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20/1/2012.

|  |    |   |    |
|--|----|---|----|
| <p>Nel verbale della seduta di gara del (...) si evince che la Società (...) è invitata a produrre la documentazione comprovante i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 e il possesso delle abilitazioni di cui all'art. 1, comma 2 lettera a), c) d) e g) del D.M. N. 37/2008 o dichiarazione di subappalto a ditta qualificata e che per le imprese che hanno prodotto copia conforme all'originale dell'attestazione SOA per la categoria richiesta dal bando, il Presidente non procede alla consultazione del casellario informatico, per l'effettuazione del controllo dei requisiti ex art. 48, comma 1, del D.Lgs. 163/2006. Sul punto si rileva che per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000,00, il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti sia di ordine generale che di tipo economico-finanziario e tecnico-organizzativo, così come le verifiche circa il possesso e la validità temporale dell'attestato SOA, esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20/1/2012, così come statuito sul punto dalla determinazione n. 1 del 15/01/2014 dell'AVCP (ora A.N.A.C.).</p> |    | <p>Per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000,00, il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti, generali e speciali, esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20/1/2012.</p> |    |
| <p>Nel verbale del (...) della seduta di gara delle ore (...), si legge che la (...) veniva ammessa con riserva di comprovare il possesso dei requisiti ex art. 48 del Codice degli Appalti. Nel verbale di gara del (...) della seduta delle ore (...) si legge che il Dirigente (...) determina l'aggiudicazione provvisoria in favore della (...) e che la verifica dell'art. 48 è assolta in sede di gara. Sul punto si rammenta che per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000,00, il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti sia di ordine generale che di tipo economico-finanziario e tecnico-organizzativo, esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20/1/2012, così come statuito sul punto dalla determinazione n. 1 del 15/01/2014 dell'AVCP (ora A.N.A.C.).</p>  |    | <p>Per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000,00, il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti, generali e speciali, esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20/1/2012.</p> |    |
| <p>Nel verbale della seduta di gara (...) si evince che la Società (...), a seguito del sorteggio ai sensi dell'art. 48 c. 1, del D. Lgs. 163/2006 è ammessa con riserva di comprovare i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 di cui ha dichiarato il possesso. Sul punto si rileva che per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000,00, il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti sia di ordine generale che di tipo economico-finanziario e tecnico-organizzativo, così come le verifiche circa il possesso e la validità temporale dell'attestato SOA, esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20/1/2012, così come statuito sul punto dalla determinazione n. 1 del 15/01/2014 dell'AVCP (ora A.N.A.C.).</p>  |    | <p>Per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000,00, il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti, generali e speciali, esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20/1/2012.</p> |    |
| <p>Nel verbale della seduta di gara (...) si riporta che la società (...) ha comprovato il requisito di capacità tecnico-organizzativa ex art. 8.2 lett. a) del disciplinare di gara. Sul punto si rammenta che per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000,00, il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti sia di ordine generale che di tipo economico-finanziario e tecnico-organizzativo, esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20/1/2012, così come statuito sul punto dalla determinazione n. 1 del 15/01/2014 dell'AVCP (ora A.N.A.C.).</p>   |    | <p>Per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000,00, il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti, generali e speciali, esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20/1/2012.</p> |    |
| <p>Nel verbale della seduta di gara del (...) la Commissione richiede ad (...) operatori economici le documentazioni ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 163/2006. Sul punto si rileva che per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000,00, il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti sia di ordine generale che di tipo economico-finanziario e tecnico-organizzativo, esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20/1/2012, così come statuito sul punto dalla determinazione n. 1 del 15/01/2014 dell'AVCP (ora A.N.A.C.).</p>   |    | <p>Per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000,00, il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti, generali e speciali, esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'AVCP n. 111 del 20/1/2012.</p> |    |
| <p>La determinazione a contrarre (...), nelle premesse, prevede che "non si è proceduto alla richiesta di validazione al CUAG della procedura di scelta del contraente, attesa la consistenza dell'importo complessivo degli appalti, sia la scelta della procedura aperta (...) che in casi analoghi precedenti è stato oggetto di validazione da parte del CUAG"; tuttavia, la richiamata previsione non appare coerente con la disposizione del Direttore Generale pro-tempore n. 28 del 30/07/2012 - secondo cui, fatte salve le ipotesi richiamate nella medesima disposizione, competono al Coordinatore del Servizio Autonomo C.U.A.G. le valutazioni in ordine alla scelta della procedura di gara più conveniente per il Comune.</p>  | 1  | <p>La determinazione a contrarre deve dare atto delle valutazioni espresse dal Coordinatore del Servizio Autonomo C.U.A.G. - a cui i dirigenti si devono attenere, fatte salve le esposte deroghe - in ordine alla convenienza della procedura di gara prescelta.</p>   |    |
| <p>Non si dà atto nella determinazione a contrarre n. (...), dell'esito del procedimento di valutazione della scelta della tipologia di gara più conveniente per il Comune a cura del competente Coordinamento del Servizio Autonomo CUAG, cui i Dirigenti responsabili della spesa devono attenersi ai sensi della disposizione del Direttore Generale pro-tempore n. 28 del 30/07/2012 e succ modif. e integr..</p>  | 10 | <p>La determinazione a contrarre deve dare atto delle valutazioni espresse dal Coordinatore del Servizio Autonomo C.U.A.G. - a cui i dirigenti si devono attenere, fatte salve le esposte deroghe - in ordine alla convenienza della procedura di gara prescelta.</p>   | 13 |
| <p>Nella determinazione a contrarre n. (...), si riporta che per il tipo di procedura prescelta è stata richiesta validazione al competente Servizio Autonomo CUAG, ma non si dà atto dell'esito di tale richiesta.</p>  | 1  | <p>La determinazione a contrarre deve dare atto delle valutazioni espresse dal Coordinatore del Servizio Autonomo C.U.A.G. - a cui i dirigenti si devono attenere, fatte salve le esposte deroghe - in ordine alla convenienza della procedura di gara prescelta.</p>   |    |
| <p>Il preambolo della determinazione di indizione di gara n. (...) non opera richiamo all'esito della valutazione del competente Coordinamento del Servizio Autonomo del CUAG, in forza della disposizione del Direttore Generale pro tempore n. 28/2012, in ordine alla scelta della procedura di gara più conveniente per l'Ente, ma riporta: "Ritenuto che si possa avviare alla richiesta di parere, relativamente alla procedura di gara, al CUAG in quanto la procedura di gara scelta da questo Servizio (procedura aperta) è un procedimento che rispetta le norme legislative e di trasparenza degli atti pubblici".</p>  | 1  | <p>La determinazione a contrarre deve dare atto delle valutazioni espresse dal Coordinatore del Servizio Autonomo C.U.A.G. - a cui i dirigenti si devono attenere, fatte salve le esposte deroghe - in ordine alla convenienza della procedura di gara prescelta.</p>   |    |

|   |   |  |    |
|---|---|--|----|
| <p>Nel bando di gara, (...) è specificato "incidenza monodopera pari ad € (...)". In merito, si richiama il parere dell'ANAC n. 26 del 05/08/2014 secondo cui "(...) il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante. Infatti, una quantificazione predeterminata del costo del personale offre maggiori profili di criticità se si pensa, ad esempio, che in alcuni lavori e in alcuni servizi, l'eccessiva incidenza del costo del personale determinerebbe la sottrazione al ribasso di una quota rilevante di prezzo, con la conseguenza che il rilancio competitivo avverrebbe su una quota molto ridotta dello stesso e le imprese presenterebbero ribassi maggiori al crescere della loro produttività".</p>  | 3 | <p>Il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, va determinato in base alla reale capacità organizzativa di impresa e, come tale, non può essere predeterminato ex ante dalla stazione appaltante.</p> |    |
| <p>La determinazione dirigenziale (...) è stata adottata sotto la vigenza dell'art. 82, c. 3 bis del D.Lgs. 163/06, così come novellato dalla L. 98 del 09/08/2013 e prevede, nel quadro economico, "incidenza monodopera (...)". In merito, si richiama il parere dell'ANAC n. 26 del 05/08/2014 secondo cui "(...) il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante. Infatti, una quantificazione predeterminata del costo del personale offre maggiori profili di criticità se si pensa, ad esempio, che in alcuni lavori e in alcuni servizi, l'eccessiva incidenza del costo del personale determinerebbe la sottrazione al ribasso di una quota rilevante di prezzo, con la conseguenza che il rilancio competitivo avverrebbe su una quota molto ridotta dello stesso e le imprese presenterebbero ribassi maggiori al crescere della loro produttività; (...)".</p>   | 1 | <p>Il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, va determinato in base alla reale capacità organizzativa di impresa e, come tale, non può essere predeterminato ex ante dalla stazione appaltante.</p> |    |
| <p>Il bando di gara - adottato sotto la vigenza dell'art. 82, c. 3 bis del D.Lgs. 163/06, così come novellato dalla L. 98 del 09/08/2013 - prevede, alla SEZ (...), "L'incidenza del costo della monodopera è stimata in € (...)"; in merito, si richiama il parere dell'ANAC n. 26 del 05/08/2014.</p>   | 2 | <p>Il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, va determinato in base alla reale capacità organizzativa di impresa e, come tale, non può essere predeterminato ex ante dalla stazione appaltante.</p> | 10 |
| <p>Il bando di gara appare pubblicato sotto la vigenza dell'art. 82, c. 3 bis del D.Lgs. 163/06, così come novellato dalla L. 98 del 09/08/2013. Nel bando di gara, alla SEZ (...), è specificato "L'incidenza della monodopera è stimata in euro (...)". In merito, si richiama il parere dell'ANAC n. 26 del 05/08/2014 secondo cui "(...) il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante. Infatti, una quantificazione predeterminata del costo del personale offre maggiori profili di criticità se si pensa, ad esempio, che in alcuni lavori e in alcuni servizi, l'eccessiva incidenza del costo del personale determinerebbe la sottrazione al ribasso di una quota rilevante di prezzo, con la conseguenza che il rilancio competitivo avverrebbe su una quota molto ridotta dello stesso e le imprese presenterebbero ribassi maggiori al crescere della loro produttività; (...)".</p>   | 1 | <p>Il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, va determinato in base alla reale capacità organizzativa di impresa e, come tale, non può essere predeterminato ex ante dalla stazione appaltante.</p> |    |
| <p>Il quadro economico riportato nella determinazione dirigenziale a contrarre, indica in € (...) il costo del personale e nella premessa riporta "(...) che il costo del personale è stato determinato ai sensi dell'art. 81 comma 3 bis del D.lvo 163/2006 (...)"; in merito, si richiama il parere dell'ANAC n. 26 del 05/08/2014, rappresentando, altresì, che il richiamato art. 81, co. 3 bis del D.Lgs.163/2006 è stato abrogato dall'art. 44, co. 2, della L. n. 214/2011.</p>  | 1 | <p>Il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, va determinato in base alla reale capacità organizzativa di impresa e, come tale, non può essere predeterminato ex ante dalla stazione appaltante.</p> |    |
| <p>Il quadro economico riportato nella determinazione dirigenziale n. (...) - adottata sotto la vigenza dell'art. 82, c. 3 bis del D.Lgs. 163/06, così come novellato dalla L. 98 del 09/08/2013 - indica in € (...) l'incidenza della monodopera; in merito, si richiama il parere dell'ANAC n. 26 del 05/08/2014.</p>   | 2 | <p>Il costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, va determinato in base alla reale capacità organizzativa di impresa e, come tale, non può essere predeterminato ex ante dalla stazione appaltante.</p> |    |
| <p>In ordine alle verifiche di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti, l'art. 11, c.8, del D.Lgs. 163/06 prevede che "l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti", pertanto l'aggiudicazione definitiva resta subordinata all'esito favorevole dei controlli demandati al RUP riguardo al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 in capo all'affidataria; i predetti requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, alla stipula del contratto e perdurare nel corso della sua esecuzione. Appare opportuno rammentare che la verifica in ordine al possesso dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 è da effettuarsi sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS.</p>   | 9 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  | 9  |
| <p>Si rammenta che ai sensi dell'art. 217, co. 1, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 - recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture." - il D.Lgs. 163/2006 deve ritenersi espressamente abrogato a partire dall'entrata in vigore del citato decreto 50/2016 (ovvero 20 aprile 2016, come chiarito dall'ANAC con comunicazione del 3 maggio 2016 recante "Bandi e avvisi indicazioni sul regime transitorio nel nuovo Codice degli appalti e delle concessioni"). Il regime transitorio è dettato dall'art. 216 che precede, secondo cui il nuovo Codice trova applicazione per le procedure e per i contratti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla suindicata data nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, per procedure e per contratti i cui inviti a presentare le offerte non sono ancora stati inviati alla data del 20 aprile 2016. A tal ultimo riguardo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 11 maggio 2016 - avente ad oggetto: "Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell'entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del 18.4.2016." - che fornisce chiarimenti in ordine al periodo transitorio relativo al passaggio dal vecchio al nuovo Codice, individuando gli affidamenti cui continuano ad applicarsi le disposizioni del D.Lgs. 163/2006.</p> | 9 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  | 9  |

|  |          |  |          |
|--|----------|--|----------|
| <p>In ordine alle verifiche di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti, nel verbale di gara (...), è detto "L'aggiudicazione definitiva resta subordinata all'esito favorevole dei controlli demandati al RUP riguardo alla regolarità dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti, in capo alla I e il classificata, unitamente alle rispettive imprese ausiliarie (...)" tuttavia nei verbali esaminati non è riportato che le ditte in parola abbiano partecipato alla gara in avvalimento con altre imprese.</p>  | <p>1</p> | <p>Attesa la funzione di documentazione probante del verbale di gara in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una immediata e corretta ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, anche con particolare riferimento alle imprese che partecipano alla gara. Si richiama, la segretariale P.G./2011/673423 del 20 ottobre 2011, con cui si esprimono "Linee guida per la redazione dei verbali di gara".</p> |          |
| <p>Dall'esame del verbale di gara e dalla ricostruzione dei fatti nello stesso riportati, si ricava che il numero dei concorrenti ammessi alla fase della valutazione dell'offerta economica, al netto delle esclusioni decretate, è pari a (...) in luogo di (...), come complessivamente riportato.</p>  | <p>1</p> | <p>Attesa la funzione di documentazione probante del verbale di gara in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una immediata e corretta ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, anche con particolare riferimento alle imprese che partecipano alla gara. Si richiama, la segretariale P.G./2011/673423 del 20 ottobre 2011, con cui si esprimono "Linee guida per la redazione dei verbali di gara".</p> |          |
| <p>Dal verbale della seduta di gara (...) si evince che nei confronti di tre concorrenti, che hanno espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo - di cui all'art. 90 comma 1, lettere a), b) e c) del DPR 207/2010 "per lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto riconducibili alla categoria prevalente (...) per un importo non inferiore a quello posto a base di gara (...)", si è proceduto, ai fini della verifica di cui all'art. 48 del d.lgs 163/2006, all'effettuazione del sorteggio pubblico, all'esito del quale è risultata 1^ estratta la ditta (...). Sul punto, tuttavia, il verbale di gara si limita a riportare "(...) il Presidente rende noto ai presenti che di seguito alla verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo già effettuata, con esito positivo, in capo alla (...), i cui atti sono stati assunti nella precedente gara relativa ai lavori di «Realizzazione (...)» dal medesimo presieduto, dispone l'ammissione della (...) al prosieguo della gara", senza dare espressamente atto della regolarità e validità della richiamata verifica in ordine alla comprova del possesso dei requisiti richiesti ai fini dell'aggiudicazione della procedura di appalto in corso.</p> | <p>1</p> | <p>Attesa la funzione di documentazione probante del verbale di gara in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una immediata e corretta ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, anche con particolare riferimento alle imprese che partecipano alla gara. Si richiama, la segretariale P.G./2011/673423 del 20 ottobre 2011, con cui si esprimono "Linee guida per la redazione dei verbali di gara".</p> |          |
| <p>Il verbale di gara - I seduta del (...) riporta che "entro il termine di scadenza previsto dal bando, sono regolarmente pervenuti 40 plichi per la partecipazione alla gara, giusta nota verbale (...)"; tuttavia la citata nota elenca n. 43 plichi, pervenuti entro il termine utile per la partecipazione alla gara. Successivamente, il verbale di aggiudicazione provvisoria (...) riporta, a pagina (...), che sono state ammesse "n. 41 ditte alla fase successiva, di cui 2 ditte con riserva di integrare la documentazione amministrativa" e la verbalizzazione continua riportando che "Il Presidente quindi procede, (...), all'apertura delle buste (...) prodotte dalle n. 43 ditte ammesse". I verbali delle due sedute di gara sono, pertanto, disallineati sul punto. In merito, si richiama la Segretariale PG/2011/673423 del 20/10/2011 in ordine alla "Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara - Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara".</p>   | <p>1</p> | <p>Attesa la funzione di documentazione probante del verbale di gara in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una immediata e corretta ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, anche con particolare riferimento alle imprese che partecipano alla gara. Si richiama, la segretariale P.G./2011/673423 del 20 ottobre 2011, con cui si esprimono "Linee guida per la redazione dei verbali di gara".</p> |          |
| <p>Nel verbale della seduta di gara n. (...) si legge che sono pervenuti (...) plichi come da verbale (...) così come riportato nel verbale della (...) seduta di gara del (...). Tuttavia, il (...) si è tenuta la (...) seduta di gara. Inoltre, nel verbale della seduta di gara n. (...) si legge che gli operatori (...) non hanno prodotto il Passoe per le ausiliarie di cui si avvalgono tramite contratto di avvalimento e che la Commissione ammette le stesse con riserva di acquisire il PASSOE anche per le imprese ausiliarie. Tuttavia, nel verbale della seduta successiva di gara n. (...) nulla si riporta in ordine alla produzione del Passoe per le ausiliarie di cui si avvalgono gli operatori (...) tramite contratto di avvalimento.</p>  | <p>1</p> | <p>Attesa la funzione di documentazione probante del verbale di gara in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una immediata e corretta ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, anche con particolare riferimento alle imprese che partecipano alla gara. Si richiama, la segretariale P.G./2011/673423 del 20 ottobre 2011, con cui si esprimono "Linee guida per la redazione dei verbali di gara".</p> | <p>9</p> |
| <p>Si rileva che il ribasso offerto dall'aggiudicatario provvisorio (...) è del (...) % e non del (...) % come riportato nel verbale di gara del (...).</p>  | <p>1</p> | <p>Attesa la funzione di documentazione probante del verbale di gara in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una immediata e corretta ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, anche con particolare riferimento alle imprese che partecipano alla gara. Si richiama, la segretariale P.G./2011/673423 del 20 ottobre 2011, con cui si esprimono "Linee guida per la redazione dei verbali di gara".</p> |          |
| <p>Il verbale di gara della seduta (...) non dà atto della fissazione di un termine per la presentazione delle offerte differente da quello indicato nel bando di gara (...).</p>  | <p>1</p> | <p>Attesa la funzione di documentazione probante del verbale di gara in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una immediata e corretta ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, anche con particolare riferimento alle imprese che partecipano alla gara. Si richiama, la segretariale P.G./2011/673423 del 20 ottobre 2011, con cui si esprimono "Linee guida per la redazione dei verbali di gara".</p> |          |
| <p>Nel verbale di gara (...) è riportato "[...] giuste note (...) che si allegano al presente verbale per farne parte integrante (...)"; tuttavia, nel verbale in esame (...), appare allegata e richiamata un'unica nota (...).</p>   | <p>1</p> | <p>Attesa la funzione di documentazione probante del verbale di gara in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una immediata e corretta ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, anche con particolare riferimento alle imprese che partecipano alla gara. Si richiama, la segretariale P.G./2011/673423 del 20 ottobre 2011, con cui si esprimono "Linee guida per la redazione dei verbali di gara".</p> |          |
| <p>Da verbale di gara del (...), appare che il bando di gara è stato affisso all'Albo Pretorio del Comune a decorrere dal (...); tuttavia la determina a contrarre, nonché di approvazione del bando di gara, risulta registrata all'indice generale al n. (...), pertanto appare una incongruenza tra quanto verbalizzato e quanto risultante dagli atti in esame. Inoltre, i verbali delle riunioni della Commissione giudicatrice delle sedute riservate nn. (...), nell'intestazione, riportano tutti la medesima data "[...] DEL (...)"; tuttavia, nel testo dei richiamati verbali, appare indicata una data diversa per ognuna delle sedute riservate. Si rappresenta, altresì, che nel verbale di gara del (...), in merito alla composizione della Commissione giudicatrice, appare indicata la disposizione dirigenziale n. (...); tuttavia, nel verbale della RIUNIONE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE DEL (...) seduta riservata n. (...), appare indicata la disposizione dirigenziale n° (...).</p>   | <p>1</p> | <p>Attesa la funzione di documentazione probante del verbale di gara in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una immediata e corretta ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, anche con particolare riferimento alle imprese che partecipano alla gara. Si richiama, la segretariale P.G./2011/673423 del 20 ottobre 2011, con cui si esprimono "Linee guida per la redazione dei verbali di gara".</p> |          |

Il visto ex art. 151. c. 4, del D.lgs. 267/2000 riportato nella determinazione a contrarre (...) – come formulato prima degli emendamenti apportati dall'art. 74 del D.lgs. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014 – prevede che "Per quanto attiene l'intervento (...) finanziato da mutuo già riscosso, la copertura finanziaria potrà essere rilasciata dopo approvazione definitiva del progetto con Delibera di Giunta Comunale giusta quanto disposto con Delibera di G.M. (...)".

Sul punto, si richiama parere dell'AVCP n. 11 del 12/01/2011 secondo cui «(...) l'azione dell'amministrazione conosce dei limiti interni, costituiti dal necessario rispetto dei principi costituzionali ed in particolare dei principi di contabilità pubblica ex art. 81 e di legalità e buon andamento ex art. 97. Pertanto, secondo la giurisprudenza amministrativa, "il corretto svolgimento dell'azione amministrativa ed un generale principio di contabilità dello Stato risalente all'art. 81 della Costituzione esigono che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati solo se provvisti di adeguata copertura finanziaria" (Cons. Stato, sez. IV, 19.3.2003 n. 1457)». L'autorità ha, altresì, chiarito, in conformità con consolidato orientamento giurisprudenziale, che la facoltà di negare l'aggiudicazione definitiva quando non sarebbe possibile l'assunzione dell'impegno di spesa presuppone la sopravvenuta assenza di finanziamenti, non l'indisponibilità ab origine delle necessarie risorse economiche. In tale ultimo caso, si potrebbero profilare pretese risarcitorie connesse ad eventuali responsabilità precontrattuali dell'Ente.

Recentemente, l'ANAC con comunicato del Presidente del 6 ottobre 2015, ritornando sul tema dell'indizione di procedura di gara in assenza di risorse, ha chiarito che la stazione appaltante, nel rispetto dei principi costituzionali che impongono alle amministrazioni di adottare provvedimenti comportanti una spesa solo in presenza di idonea copertura finanziaria e nel rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità, ha l'onere di verificare ex ante la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare. Solo in via del tutto eccezionale, il bando potrà indicare le condizioni oggettive e specificamente individuate, che impediscono alla stazione appaltante il pagamento, purché queste non derogino al dovere generale che grava sulle amministrazioni pubbliche di verificare la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti e le regole di finanza pubblica. Infine, è stato evidenziato che la previsione di termini e modalità di pagamento incerti, in quanto legati a finanziamenti ottenuti ma non ancora erogati, oltre a non poter garantire la tassatività dei termini di pagamento prescritta dal diritto comunitario e nazionale, altera la concorrenza sul mercato degli appalti, poiché introduce problematiche connesse alla sostenibilità della partecipazione alle gare stesse da parte dei soggetti privati.

La determinazione a contrarre n. (...) nelle premesse riporta " (...) l'affidamento dei lavori resta subordinato all'autorizzazione, da parte della Cassa Depositi e Prestiti, per diverso utilizzo dei citati mutui"; Sul punto, si richiama il parere A.N.A.C. espresso in ordine al quesito giuridico posto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - struttura di missione per l'edilizia scolastica - sulla possibilità per i Comuni di procedere agli appalti di lavori pubblici la cui aggiudicazione definitiva sia condizionata al perfezionarsi dei procedimenti in essere volti all'assegnazione del finanziamento regionale, con il quale si ribadisce che "l'adeguata copertura finanziaria dei provvedimenti comportanti una spesa" è un principio di carattere generale, da cui non si può prescindere nelle gare di appalto. Tale principio era stato già chiarito nel parere di precontenzioso dell'ANAC, già A.V.C.P. n. 11 del 12 gennaio 2011 – secondo cui «(...) l'azione dell'amministrazione conosce dei limiti interni, costituiti dal necessario rispetto dei principi costituzionali ed in particolare dei principi di contabilità pubblica ex art. 81 e di legalità e buon andamento ex art. 97. Pertanto, secondo la giurisprudenza amministrativa, "il corretto svolgimento dell'azione amministrativa ed un generale principio di contabilità dello Stato risalente all'art. 81 della Costituzione esigono che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati solo se provvisti di adeguata copertura finanziaria" (Cons. Stato, sez. IV, 19.3.2003 n. 1457), e tale non può considerarsi il riferimento contenuto in un bando di gara ad un finanziamento solo ipotetico e potenziale ». L'autorità ha, altresì, chiarito, in conformità con consolidato orientamento giurisprudenziale, che la facoltà di negare l'aggiudicazione definitiva quando non sarebbe possibile l'assunzione dell'impegno di spesa presuppone la sopravvenuta assenza di finanziamenti, non l'indisponibilità ab origine delle necessarie risorse economiche. In tale ultimo caso, si potrebbero profilare pretese risarcitorie connesse ad eventuali responsabilità precontrattuali dell'Ente.

Le spese che discendono dall'affidamento degli appalti pubblici devono trovare adeguata copertura finanziaria. Si precisa che al fine di apprestare idonee forme di tutela nei confronti dell'Ente rispetto a pretese risarcitorie connesse ad eventuale responsabilità precontrattuale, l'aggiudicazione definitiva può essere legittimamente denegata o revocata nell'ipotesi di sopravvenuta assenza del finanziamento e non per mancata realizzazione della copertura finanziaria, insussistente fin dall'origine. (cfr. - T.A.R. CAMPANIA – Sez. I - 4 marzo 2013, n. 01233 ).

Le spese che discendono dall'affidamento degli appalti pubblici devono trovare adeguata copertura finanziaria. Si precisa che al fine di apprestare idonee forme di tutela nei confronti dell'Ente rispetto a pretese risarcitorie connesse ad eventuale responsabilità precontrattuale, l'aggiudicazione definitiva può essere legittimamente denegata o revocata nell'ipotesi di sopravvenuta assenza del finanziamento e non per mancata realizzazione della copertura finanziaria, insussistente fin dall'origine. (cfr. - T.A.R. CAMPANIA – Sez. I - 4 marzo 2013, n. 01233 ).

La determina a contrarre n. (...) dispone di indire la gara per l'affidamento delle "opere di realizzazione di una scala di emergenza esterna per adeguamento alle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi (...)". "ricadente nell'ambito territoriale della (...) Municipalità", precisando che "l'aggiudicazione definitiva resta subordinata all'autorizzazione alla devoluzione da parte della Cassa Depositi e Prestiti. Sul punto, si richiama il parere A.N.A.C. del 2 settembre 2015 Protocollo n. 0110143, espresso in ordine al quesito giuridico posto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - struttura di missione per l'edilizia scolastica - sulla possibilità per i Comuni di procedere agli appalti di lavori pubblici la cui aggiudicazione definitiva sia condizionata al perfezionarsi dei procedimenti in essere volti all'assegnazione del finanziamento, con il quale si ribadisce che "l'adeguata copertura finanziaria dei provvedimenti comportanti una spesa" è un principio di carattere generale, da cui non si può prescindere nelle gare di appalto, così come, peraltro già chiarito dalla stessa ANAC già AVCP nel parere di precontenzioso n. 11 del 12 gennaio 2011 - secondo cui "[...] l'azione dell'amministrazione conosce dei limiti interni, costituiti dal necessario rispetto dei principi costituzionali ed in particolare dei principi di contabilità pubblica ex art. 81 e di legalità e buon andamento ex art. 97. Pertanto, secondo la giurisprudenza amministrativa, "il corretto svolgimento dell'azione amministrativa ed un generale principio di contabilità dello Stato risale all'art. 81 della Costituzione esigono che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati solo se provvisti di adeguata copertura finanziaria" (Cons. Stato, sez. IV, 19.3.2003 n. 1457). L'autorità ha, altresì, chiarito, in conformità con consolidato orientamento giurisprudenziale, che la facoltà di negare l'aggiudicazione definitiva qualora non fosse possibile l'assunzione dell'impegno di spesa presuppone la sopravvenuta assenza di finanziamenti, non l'indisponibilità ab origine delle necessarie risorse economiche. In tale ultimo caso, si potrebbero profilare pretese risarcitorie connesse ad eventuali responsabilità precontrattuali dell'Ente. Da ultimo, si richiama il Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. Del 06 ottobre 2015 nel quale si rileva che la previsione nella *lex specialis* di termini e modalità di pagamento incerti, "in quanto legati a finanziamenti ottenuti ma non ancora erogati, oltre a non poter garantire la tassatività dei termini di pagamento prescritta dal diritto comunitario e nazionale, genera problematiche connesse alla sostenibilità della partecipazione alle gare stesse da parte dei soggetti privati, riducendone gli incentivi ed alterando, in tal modo, le condizioni di concorrenza sul mercato". Inoltre, nei verbali delle sedute di gara (...) si legge "PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n. (...) del Servizio (...), registrata all'ufficio esecutività in data (...), è stata indetta procedura aperta (...)". Sul punto, si rileva che dagli atti presupposti sembra evincersi che la procedura di gara è stata indetta con determinazione dirigenziale n. (...), poi rettificata con determinazione dirigenziale n. (...). Pertanto, il richiamo alla determinazione n. (...), appare incoferente.

1

Le spese che discendono dall'affidamento degli appalti pubblici devono trovare adeguata copertura finanziaria. Si precisa che al fine di apprestare idonee forme di tutela nei confronti dell'Ente rispetto a pretese risarcitorie connesse ad eventuale responsabilità precontrattuale, l'aggiudicazione definitiva può essere legittimamente denegata o revocata nell'ipotesi di sopravvenuta assenza del finanziamento e non per mancata realizzazione della copertura finanziaria, insussistente fin dall'origine. (cfr. - T.A.R. CAMPANIA - Sez. I - 4 marzo 2013, n. 01233 ).

Il bando di gara, in ordine alla modalità di finanziamento dell'appalto *de quo*, riporta che "l'aggiudicazione definitiva dei lavori, finanziati con fondi P.A.C. (Piano di Azione e Coesione) nell'ambito del Programma Nazionale Servizi di cura all'infanzia e agli anziani non autosufficienti, resta subordinata alla effettiva erogazione dell'imparto che, per il presente appalto è pari a euro (...)". Sul punto, si richiama il parere A.N.A.C. espresso in ordine al quesito giuridico posto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - struttura di missione per l'edilizia scolastica - sulla possibilità per i Comuni di procedere agli appalti di lavori pubblici la cui aggiudicazione definitiva sia condizionata al perfezionarsi dei procedimenti in essere volti all'assegnazione del finanziamento regionale, con il quale si ribadisce che "l'adeguata copertura finanziaria dei provvedimenti comportanti una spesa" è un principio di carattere generale, da cui non si può prescindere nelle gare di appalto. Sul punto si richiama, altresì, il parere di precontenzioso dell'A.N.A.C. (già A.V.C.P.) n. 11 del 12 gennaio 2011. L'autorità ha, altresì, chiarito, in conformità con consolidato orientamento giurisprudenziale, che la facoltà di negare l'aggiudicazione definitiva quando non sarebbe possibile l'assunzione dell'impegno di spesa presuppone la sopravvenuta assenza di finanziamenti, non l'indisponibilità ab origine delle necessarie risorse economiche. In tale ultimo caso, si potrebbero profilare pretese risarcitorie connesse ad eventuali responsabilità precontrattuali dell'Ente. Da ultimo si richiama il Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 6 ottobre 2015.

1

Le spese che discendono dall'affidamento degli appalti pubblici devono trovare adeguata copertura finanziaria. Si precisa che al fine di apprestare idonee forme di tutela nei confronti dell'Ente rispetto a pretese risarcitorie connesse ad eventuale responsabilità precontrattuale, l'aggiudicazione definitiva può essere legittimamente denegata o revocata nell'ipotesi di sopravvenuta assenza del finanziamento e non per mancata realizzazione della copertura finanziaria, insussistente fin dall'origine. (cfr. - T.A.R. CAMPANIA - Sez. I - 4 marzo 2013, n. 01233 ).

8

Il punto (...) del dispositivo della determinazione a contrarre (...) - in uno all'art. (...) del bando pubblico - prescrive che il pagamento del premio è subordinato all'erogazione del mutuo, a seguito di autorizzazione di diverso utilizzo da parte della Cassa Depositi e Prestiti e all'effettivo accredito dei fondi da parte della stessa all'Ente Banditore, nel rispetto dei parametri relativi ai saldi finanziari imposti dalla vigente normativa. Sul punto, si richiama parere dell'AVCP n. 11 del 12/01/2011 secondo cui «(...) l'azione dell'amministrazione conosce dei limiti interni, costituiti dal necessario rispetto dei principi costituzionali ed in particolare dei principi di contabilità pubblica ex art. 81 e di legalità e buon andamento ex art. 97. Pertanto, secondo la giurisprudenza amministrativa, "il corretto svolgimento dell'azione amministrativa ed un generale principio di contabilità dello Stato risale all'art. 81 della Costituzione esigono che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati solo se provvisti di adeguata copertura finanziaria" (Cons. Stato, sez. IV, 19.3.2003 n. 1457)». L'autorità ha, altresì, chiarito, in conformità con consolidato orientamento giurisprudenziale, che la facoltà di negare l'aggiudicazione definitiva quando non sarebbe possibile l'assunzione dell'impegno di spesa presuppone la sopravvenuta assenza di finanziamenti, non l'indisponibilità ab origine delle necessarie risorse economiche. In tale ultimo caso, si potrebbero profilare pretese risarcitorie connesse ad eventuali responsabilità precontrattuali dell'Ente.

Recentemente, l'ANAC con comunicato del Presidente del 6 ottobre 2015, ritornando sul tema dell'indizione di procedura di gara in assenza di risorse, ha chiarito che la stazione appaltante, nel rispetto dei principi costituzionali che impongono alle amministrazioni di adottare provvedimenti comportanti una spesa solo in presenza di idonea copertura finanziaria e il rispetto dei limiti posti dal patto di stabilità, ha l'onere di verificare ex ante la sostenibilità finanziaria degli interventi che intende realizzare. Solo in via del tutto eccezionale, il bando potrà indicare le condizioni oggettive e specificamente individuate, che impediscono alla stazione appaltante il pagamento, purché queste non derogino al dovere generale che grava sulle amministrazioni pubbliche di verificare la compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti e le regole di finanza pubblica. Infine, è stato evidenziato che la previsione di termini e modalità di pagamento incerti, in quanto legati a finanziamenti ottenuti ma non ancora erogati, oltre a non poter garantire la tassatività dei termini di pagamento prescritta dal diritto comunitario e nazionale, altera la concorrenza sul mercato degli appalti, poiché introduce problematiche connesse alla sostenibilità della partecipazione alle gare stesse da parte dei soggetti privati.

1

Le spese che discendono dall'affidamento degli appalti pubblici devono trovare adeguata copertura finanziaria. Si precisa che al fine di apprestare idonee forme di tutela nei confronti dell'Ente rispetto a pretese risarcitorie connesse ad eventuale responsabilità precontrattuale, l'aggiudicazione definitiva può essere legittimamente denegata o revocata nell'ipotesi di sopravvenuta assenza del finanziamento e non per mancata realizzazione della copertura finanziaria, insussistente fin dall'origine. (cfr. - T.A.R. CAMPANIA - Sez. I - 4 marzo 2013, n. 01233).

Il bando di gara, in ordine alla modalità di finanziamento dell'appalto de quo, riporta che "l'affidamento dei lavori resta subordinato all'effettiva devoluzione del mutuo da parte della Cassa DD.PP.". Sul punto, si richiama il parere A.N.A.C. espresso in ordine al quesito giuridico posto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - struttura di missione per l'edilizia scolastica - sulla possibilità per i Comuni di procedere agli appalti di lavori pubblici la cui aggiudicazione definitiva sia condizionata al perfezionarsi dei procedimenti in essere volti all'assegnazione del finanziamento regionale, con il quale si ribadisce che "l'adeguata copertura finanziaria dei provvedimenti comportanti una spesa" è un principio di carattere generale, da cui non si può prescindere nelle gare di appalto. Sul punto si richiama, altresì, il parere di precontenzioso dell'A.N.A.C. (già A.V.C.P.) n. 11 del 12 gennaio 2011. L'autorità ha, altresì, chiarito, in conformità con consolidato orientamento giurisprudenziale, che la facoltà di negare l'aggiudicazione definitiva quando non sarebbe possibile l'assunzione dell'impegno di spesa presuppone la sopravvenuta assenza di finanziamenti, non l'indisponibilità ab origine delle necessarie risorse economiche. In tale ultimo caso, si potrebbero profilare pretese risarcitorie connesse ad eventuali responsabilità precontrattuali dell'Ente. Da ultimo si richiama il Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 6 ottobre 2015.

2

Le spese che discendono dall'affidamento degli appalti pubblici devono trovare adeguata copertura finanziaria. Si precisa che al fine di apprestare idonee forme di tutela nei confronti dell'Ente rispetto a pretese risarcitorie connesse ad eventuale responsabilità precontrattuale, l'aggiudicazione definitiva può essere legittimamente denegata o revocata nell'ipotesi di sopravvenuta assenza del finanziamento e non per mancata realizzazione della copertura finanziaria, insussistente fin dall'origine. (cfr. - T.A.R. CAMPANIA - Sez. I - 4 marzo 2013, n. 01233).

La determinazione dirigenziale (...) dispone l'indizione della gara, nonché l'approvazione del relativo bando di gara, per l'affidamento dei "lavori di manutenzione straordinaria (...)", precisando che "l'aggiudicazione definitiva è subordinata alla concessione del mutuo". Nel bando di gara, inoltre, in ordine alla modalità di finanziamento dell'appalto de quo, si legge: "previa autorizzazione di diverso utilizzo del mutuo dalla Cassa DD. & PP. (...)". Sul punto, si richiama il parere A.N.A.C. espresso in ordine al quesito giuridico posto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - struttura di missione per l'edilizia scolastica - sulla possibilità per i Comuni di procedere agli appalti di lavori pubblici la cui aggiudicazione definitiva sia condizionata al perfezionarsi dei procedimenti in essere volti all'assegnazione del finanziamento regionale, con il quale si ribadisce che "l'adeguata copertura finanziaria dei provvedimenti comportanti una spesa" è un principio di carattere generale, da cui non si può prescindere nelle gare di appalto. Tale principio era stato già chiarito nel parere di precontenzioso dell'A.N.A.C. (già A.V.C.P.) n. 11 del 12 gennaio 2011 - secondo cui " (...) l'azione dell'amministrazione conosce dei limiti interni, costituiti dal necessario rispetto dei principi costituzionali ed in particolare dei principi di contabilità pubblica ex art. 81 e di legalità e buon andamento ex art. 97. Pertanto, secondo la giurisprudenza amministrativa, "il corretto svolgimento dell'azione amministrativa ed un generale principio di contabilità dello Stato risale all'art. 81 della Costituzione esigono che i provvedimenti comportanti una spesa siano adottati solo se provvisti di adeguata copertura finanziaria" (Cons. Stato, sez. IV, 19.3.2003 n. 1457). L'autorità ha, altresì, chiarito, in conformità con consolidato orientamento giurisprudenziale, che la facoltà di negare l'aggiudicazione definitiva quando non sarebbe possibile l'assunzione dell'impegno di spesa presuppone la sopravvenuta assenza di finanziamenti, non l'indisponibilità ab origine delle necessarie risorse economiche. In tale ultimo caso, si potrebbero profilare pretese risarcitorie connesse ad eventuali responsabilità precontrattuali dell'Ente. Da ultimo si richiama il Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 6 ottobre 2015 nel quale si rileva che la previsione nella lex specialis di termini e modalità di pagamento incerti, "in quanto legati a finanziamenti ottenuti ma non ancora erogati, oltre a non poter garantire la tassatività dei termini di pagamento prescritta dal diritto comunitario e nazionale, genera problematiche connesse alla sostenibilità della partecipazione alle gare stesse da parte dei soggetti privati, riducendone gli incentivi ad alterando, in tal modo, le condizioni di concorrenza sul mercato."

3

Le spese che discendono dall'affidamento degli appalti pubblici devono trovare adeguata copertura finanziaria. Si precisa che al fine di apprestare idonee forme di tutela nei confronti dell'Ente rispetto a pretese risarcitorie connesse ad eventuale responsabilità precontrattuale, l'aggiudicazione definitiva può essere legittimamente denegata o revocata nell'ipotesi di sopravvenuta assenza del finanziamento e non per mancata realizzazione della copertura finanziaria, insussistente fin dall'origine. (cfr. - T.A.R. CAMPANIA - Sez. I - 4 marzo 2013, n. 01233).



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>il bando di gara, pur richiamando l'applicazione del Codice di comportamento dei dipendenti adottato dall'Ente, non quantifica le penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza delle disposizioni del predetto Codice, né prevede clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate.</p>  | 5 | <p>In conformità alla previsione dell'art. 2, comma 3 del Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, il bando di gara deve quantificare le sanzioni economiche commisurate al danno, anche all'immagine, nonché deve prevedere clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni riportate nel medesimo Codice.</p>  |   |
| <p>L'art. 2, c. 3, del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 prevede che "(...) nei relativi bandi e contratti sono previste disposizioni specifiche di rispetto del codice, nonché penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato e clausole di risoluzione automatica del contratto in caso di inosservanza.". Con riguardo alla quantificazione delle richiamate penalità economiche, tuttavia, la previsione del bando di gara appare carente e generica, laddove riporta: "determina l'applicazione, secondo il sistema in uso, di penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato all'ente e la risoluzione automatica del contratto."</p>   | 1 | <p>In conformità alla previsione dell'art. 2, comma 3 del Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, il bando di gara deve quantificare le sanzioni economiche commisurate al danno, anche all'immagine, nonché deve prevedere clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni riportate nel medesimo Codice.</p>  |   |
| <p>Il bando di gara si limita a riportare, genericamente, che "L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato in applicazione del d.P.R. 62/2013, le cui clausole saranno inserite nel contratto di affidamento, (...)". In ordine all'osservanza del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, estesa anche alle imprese che realizzano opere in favore dell'Ente, si richiama l'art. 2, co. 3 dello stesso Codice, che, in maniera puntuale, prevede che "A tal fine (...) nei (...) bandi (...) sono previste disposizioni specifiche di rispetto del codice, nonché penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato e clausole di risoluzione automatica del contratto in caso di inosservanza.". Nel caso di specie il bando di gara, pur richiamando l'obbligo all'osservanza del Codice di Comportamento dell'Ente in capo all'aggiudicatario, non prevede espressamente criteri predeterminati di quantificazione di dette penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente in caso di inosservanza del predetto Codice né si ravvisa l'inserimento di apposite clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate, contravvenendo alla previsione di cui all'art. 2, co. 3, del richiamato Codice di Comportamento.</p> | 1 | <p>In conformità alla previsione dell'art. 2, comma 3 del Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, il bando di gara deve quantificare le sanzioni economiche commisurate al danno, anche all'immagine, nonché deve prevedere clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni riportate nel medesimo Codice.</p>  | 5 |
| <p>Il bando di gara riporta, genericamente, nella sezione (...), che "L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, le cui clausole saranno inserite nel contratto di affidamento.". In ordine all'osservanza del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, estesa anche alle imprese che realizzano opere in favore dell'Ente, si richiama l'art. 2, comma 3 dello stesso Codice, che, in maniera puntuale, prevede che "A tal fine (...) nei (...) bandi (...) sono previste disposizioni specifiche di rispetto del codice, nonché penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato e clausole di risoluzione automatica del contratto in caso di inosservanza.". Nel caso di specie il bando di gara, pur richiamando l'obbligo all'osservanza del Codice di Comportamento dell'Ente in capo all'aggiudicatario, non quantifica dette penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente in caso di inosservanza del predetto Codice né prevede apposite clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate, contravvenendo alla previsione di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo Codice.</p>  | 1 | <p>In conformità alla previsione dell'art. 2, comma 3 del Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, il bando di gara deve quantificare le sanzioni economiche commisurate al danno, anche all'immagine, nonché deve prevedere clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni riportate nel medesimo Codice.</p>  |   |
| <p>Il bando di gara appare pubblicato sotto la vigenza del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014. L'art. 2, c. 3 prevede che "Il Codice si applica altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, così come ai prestatori di opera professionale su incarico del Comune. A tal fine, nei relativi bandi e contratti sono previste disposizioni specifiche di rispetto del codice, nonché penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato e clausole di risoluzione automatica del contratto in caso di inosservanza."; tuttavia, il bando di gara, pur richiamando l'applicazione del Codice di comportamento dell'Ente in capo all'affidataria, non prevede espresse penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice, né clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate.</p>   | 4 | <p>Il bando di gara oltre ad operare il dovuto richiamo in ordine all'estensione dell'osservanza del Codice di Comportamento, adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, nei confronti dell'impresa aggiudicataria, deve prevedere opportune sanzioni pecuniarie, commisurate al danno, anche di immagine, arrecato all'Ente, nonché clausole di risoluzione automatica del contratto, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate.</p> |   |
| <p>L'art. 2, c. 3 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 prevede che "Il Codice si applica altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, così come ai prestatori di opera professionale su incarico del Comune. A tal fine, nei relativi bandi e contratti sono previste disposizioni specifiche di rispetto del codice, nonché penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato e clausole di risoluzione automatica del contratto in caso di inosservanza."; tuttavia, il bando di gara, pur richiamando l'applicazione del Codice di comportamento dell'Ente in capo all'affidataria, non prevede espresse penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice, né clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate;</p>  | 1 | <p>Il bando di gara oltre ad operare il dovuto richiamo in ordine all'estensione dell'osservanza del Codice di Comportamento, adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, nei confronti dell'impresa aggiudicataria, deve prevedere opportune sanzioni pecuniarie, commisurate al danno, anche di immagine, arrecato all'Ente, nonché clausole di risoluzione automatica del contratto, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate.</p> | 5 |
| <p>Il bando di gara, pur richiamando l'applicazione del Codice di comportamento dell'Ente in capo all'affidataria, non prevede, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, espresse penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice, né clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate.</p>  | 5 | <p>Il bando di gara oltre ad operare il dovuto richiamo in ordine all'estensione dell'osservanza del Codice di Comportamento, adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, nei confronti dell'impresa aggiudicataria, deve prevedere opportune sanzioni pecuniarie, commisurate al danno, anche di immagine, arrecato all'Ente, nonché clausole di risoluzione automatica del contratto, nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate.</p> |   |
| <p>Il bando di gara, pur richiamando l'applicazione del Codice di comportamento dell'Ente in capo all'affidataria, non prevede espressamente penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente e clausole di risoluzione automatica nel caso di inosservanza del predetto Codice.</p>   | 7 | <p>Il bando di gara deve prevedere espressamente penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente e clausole di risoluzione automatica nel caso di inosservanza del predetto Codice.</p>   | 7 |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>Il bando di gara è stato pubblicato nell'Albo Pretorio dell'Ente in data (...) e quindi sotto la vigenza della deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 3 dicembre 2015, la quale, in ottemperanza al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) - adottato dalla C.I.V.I.T. (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 72/2013 - ha approvato il documento "Patto di Integrità" recante regole comportamentali tra il Comune di Napoli e gli operatori economici volte a prevenire il fenomeno corruttivo. Il predetto documento, come, peraltro, previsto al punto 7.11 del P.T.P.C. 2016-2018 adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016, deve essere inserito nei bandi di gara e nei contratti. In merito, si rileva che il richiamato documento "Patto di Integrità" non è stato inserito nel bando di gara.</p>   | 6 | <p>Nel bando di gara deve essere inserito il documento denominato "Patto di Integrità", così come approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 797 del 03-12-2015, in ottemperanza a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) adottato dalla C.I.V.I.T. (oggi Autorità Nazionale Anticorruzione) con delibera n. 72/2013, nonché in conformità al punto 7.11 - "Patti di Integrità negli affidamenti" - del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018 adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 64/2016.</p>  | 6 |
| <p>A p. (...) del bando di gara si legge: "Il costo dell'incidenza della manodopera è pari a € (...). In merito alla verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico finanziario (indicati alla Sez. III del bando di gara), dal verbale di seduta di gara del (...) si evince che la Commissione non procede alla consultazione del casellario informatico per l'effettuazione del controllo dei requisiti (...), per gli altri partecipanti i quali hanno tutti prodotto copia dell'attestato SOA". Sul punto, si richiama l'art. 6 bis del D.Lgs. Secondo cui "Dal 1° luglio 2014, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziaria per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, (...) istituita presso l'AVCP (ora ANAC). Sul punto, con comunicazione del Presidente 22 ottobre 2014 - recante "Decorrenza dell'obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass" - l'ANAC ha chiarito che "la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014".</p>                               | 1 | <p>Il costo complessivo del personale non deve essere predeterminato ex ante dalla stazione appaltante; diversamente, rischia di diventare un sovrapprezzo erogato all'aggiudicatario, in taluni casi, ovvero, per le ipotesi di eventuale sottostima operata dalla stazione appaltante, una penalizzazione. Spetta, invece, al concorrente la definizione puntuale del costo della manodopera che lo stesso stima dover sopportare in ragione della tipologia dell'appalto, mentre compete alla stazione appaltante la verifica del rispetto della normativa sul costo del personale in sede di verifica di congruità dell'offerta sensi dell'art.86, comma 3 del d.l.gs n.163/06".</p> |   |
| <p>A p. (...) del bando di gara si legge: "Il costo dell'incidenza della manodopera è pari a € (...)" in ordine alle disposizioni in materia di costo del personale di cui all'art. 82, c.3-bis del Codice degli Appalti, si richiama il parere n. 26 del 05.08.2014 dell'ANAC, che in accordo a quanto già segnalato dall'A.V.C.P. con atto n.2 del 19.03.2014, afferma che "la predeterminazione del costo complessivo del personale, (...) rischia di diventare un sovrapprezzo erogato all'aggiudicatario, in taluni casi, ovvero, per le ipotesi di eventuale sottostima operata dalla stazione appaltante, una penalizzazione. (...) Pertanto la valutazione del prezzo deve avvenire mediante lo scorporo del costo del personale dal resto delle voci indicate in sede di offerta dal concorrente, in quanto il prezzo più basso scaturisce proprio dall'offerta prospettata dal concorrente e, quindi, compete al concorrente la definizione puntuale del costo della manodopera che lo stesso stima dover sopportare in ragione della tipologia dell'appalto. Altresì si ritiene che lo strumento per verificare il rispetto della normativa sul costo del personale è individuabile nell'istituto della verifica di congruità dell'offerta, condotta dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.86, comma 3 del d.l.gs n.163/06".</p> | 3 | <p>Il costo complessivo del personale non deve essere predeterminato ex ante dalla stazione appaltante; diversamente, rischia di diventare un sovrapprezzo erogato all'aggiudicatario, in taluni casi, ovvero, per le ipotesi di eventuale sottostima operata dalla stazione appaltante, una penalizzazione. Spetta, invece, al concorrente la definizione puntuale del costo della manodopera che lo stesso stima dover sopportare in ragione della tipologia dell'appalto, mentre compete alla stazione appaltante la verifica del rispetto della normativa sul costo del personale in sede di verifica di congruità dell'offerta sensi dell'art.86, comma 3 del d.l.gs n.163/06".</p> | 6 |
| <p>Nel bando di gara si riporta che l'incidenza del costo della manodopera è stimata in € (...). In ordine alle disposizioni in materia di costo del personale di cui all'art.82, c. 3-bis del Codice degli Appalti, si richiama il parere n. 26 del 05.08.2014 dell'ANAC, in accordo a quanto già segnalato dall'A.V.C.P. con atto n. 2 del 19.03.2014.</p>  | 2 | <p>Il costo complessivo del personale non deve essere predeterminato ex ante dalla stazione appaltante; diversamente, rischia di diventare un sovrapprezzo erogato all'aggiudicatario, in taluni casi, ovvero, per le ipotesi di eventuale sottostima operata dalla stazione appaltante, una penalizzazione. Spetta, invece, al concorrente la definizione puntuale del costo della manodopera che lo stesso stima dover sopportare in ragione della tipologia dell'appalto, mentre compete alla stazione appaltante la verifica del rispetto della normativa sul costo del personale in sede di verifica di congruità dell'offerta sensi dell'art.86, comma 3 del d.l.gs n.163/06".</p> |   |
| <p>L'art. 53, c. 16 ter, del D.Lgs. 165/01 prevede che "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (...) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (...)", tuttavia a pagina (...) del bando di gara, viene erroneamente riportato: "L'impresa (...) non deve aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti dell'Amministrazione comunale (...) che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri (...) amministrativi o negoziali per conto dell'Amministrazione".</p>  | 4 | <p>Il bando di gara, deve riferirsi correttamente ai contenuti di cui all'art. 53, c. 16 ter, del D.Lgs. 165/01.</p>   | 6 |
| <p>Al punto (...) "Adempimenti dell'aggiudicatario" della sezione (...) "Altre informazioni" del disciplinare di gara, in ordine ai contenuti dell'art. 53, c. 16 ter, del D.Lgs. 165/01, viene erroneamente riportato "poteri (...) amministrativi" in luogo di "poteri autoritativi".</p>   | 8 | <p>Il bando di gara, deve riferirsi correttamente ai contenuti di cui all'art. 53, c. 16 ter, del D.Lgs. 165/01.</p>   |   |
| <p>La determinazione dirigenziale di indizione della gara (...) appare munita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000. Sul punto, si rileva che i contenuti dell'art. 151, co. 4 del D.Lgs. 267/2000 sono confluiti nell'art. 183, co. 7 dello stesso Testo Unico, come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011 introdotto dal D.Lgs. 126/2014, la cui applicazione decorre dall'esercizio finanziario 2015 secondo quanto espressamente stabilito dall'art. 80 del D.Lgs. 118/2011, recante "Disposizioni finali ed entrate in vigore".</p>   | 5 | <p>La determinazione dirigenziale, in merito al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto sui provvedimenti comportanti impegni di spesa, deve richiamare la normativa ad oggi in vigore, ovvero l'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 267/2000.</p>  | 5 |
| <p>La determinazione dirigenziale di indizione della gara n. (...), pur richiamando la nota con cui viene richiesto parere al Servizio Autonomo CUAG in merito alla procedura di gara più conveniente per l'Ente - in conformità alla disposizione del Direttore Generale pro-tempore n. 28 del 30/07/2012 e ss.mm.ii - non dà atto della valutazione espressa dal Coordinatore del medesimo Servizio Autonomo; non indica, inoltre, la motivazione in merito alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, del D.lgs. 163/2006.</p>   | 5 | <p>La determinazione a contrarre deve dare atto della valutazione espressa dal Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG in merito alla procedura di gara più conveniente per l'Ente, in conformità alla disposizione del Direttore Generale pro-tempore n. 28 del 30.07.2012 e ss.mm.ii., nonché, riportare la motivazione in merito alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 2, co. 1 bis, del D.lgs. 163/2006.</p>   | 5 |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>Nel verbale di aggiudicazione provvisoria (...) non si dà atto che in sede di gara siano state assolate le verifiche di cui all'art. 86 c.3 del Codice degli Appalti, in ordine al costo del personale, al fine di accertare se l'offerta stessa assicuri il rispetto dei minimi salariali e delle misure di sicurezza aziendali, nonché in ordine ai costi di sicurezza aziendale, ai sensi degli artt. 86 comma 3-bis e 87 comma 4 del D.Lgs. 163/06, né si dà atto che tale verifiche siano state assolte in sede di gara. In ordine, invece, alle verifiche di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti, l'art. 11, c.8, del D.Lgs. 163/06 prevede che "L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.", pertanto l'aggiudicazione definitiva resta subordinata all'esito favorevole dei controlli demandati al RUP riguardo al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 in capo all'affidataria e alla sua ausiliaria; i predetti requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, alla stipula del contratto e perdurare nel corso della sua esecuzione. Appare opportuno rammentare che la verifica in ordine al possesso dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 è da effettuarsi sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS.</p> |   | <p>Secondo l'art. 86, c. 3 bis, del D.Lgs. 163/06 "Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture".</p>               | 2 |
| <p>Nel verbale di aggiudicazione provvisoria (...) non si dà atto che in sede di gara siano state assolate le verifiche di cui all'art. 86 c.3 del Codice degli Appalti, in ordine al costo del personale, al fine di accertare se l'offerta stessa assicuri il rispetto dei minimi salariali e delle misure di sicurezza aziendali, nonché in ordine ai costi di sicurezza aziendale, ai sensi degli artt. 86 comma 3-bis e 87 comma 4 del D.Lgs. 163/06, né si dà atto che tale verifiche siano state assolte in sede di gara. In ordine, invece, alle verifiche di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti, l'art. 11, c.8, del D.Lgs. 163/06 prevede che "L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.", pertanto l'aggiudicazione definitiva resta subordinata all'esito favorevole dei controlli demandati al RUP riguardo al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 in capo all'affidataria e alla sua ausiliaria; i predetti requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, alla stipula del contratto e perdurare nel corso della sua esecuzione. Appare opportuno rammentare che la verifica in ordine al possesso dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 è da effettuarsi sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPASS.</p> | 5 | <p>il verbale di gara deve dare atto della verifica della congruità dell'offerta, con particolare riferimento al costo del personale e ai costi di sicurezza aziendale.</p>   | 3 |
| <p>Il disciplinare di gara, alla Sezione (...), pur richiamando l'applicazione del Codice di comportamento dell'Ente in capo all'affidataria, non prevede espressamente penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice, né clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate; inoltre, nel riportare la clausola di cui all'art. 17, c. 5, del Codice di Comportamento, prevede "[...] poteri istruttori, amministrativi o negoziali [...]", in luogo di "poteri istruttori, autoritativi o negoziali".</p>   | 3 | <p>In conformità alla previsione dell'art. 2, c. 3, del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, il bando di gara deve quantificare sanzioni economiche commisurate al danno, anche all'immagine per le ipotesi di violazioni delle disposizioni del medesimo Codice, nonché individuare le ipotesi al verificarsi delle quali si applicano clausole di risoluzione automatica; deve, altresì, riportare la clausola di prevenzione del rischio corruttivo così come indicata dall'art. 17, c. 5, del richiamato Codice.</p> |   |
| <p>Il bando di gara, pur richiamando l'applicazione del Codice di comportamento dell'Ente in capo all'affidataria, non prevede espressamente penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice, né clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate; inoltre, nel riportare la clausola di cui all'art. 17, c. 5, del Codice di Comportamento, prevede "[...] poteri istruttori, amministrativi o negoziali [...]", in luogo di "poteri istruttori, autoritativi o negoziali".</p>  | 1 | <p>In conformità alla previsione dell'art. 2, c. 3, del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, il bando di gara deve quantificare sanzioni economiche commisurate al danno, anche all'immagine per le ipotesi di violazioni delle disposizioni del medesimo Codice, nonché individuare le ipotesi al verificarsi delle quali si applicano clausole di risoluzione automatica; deve, altresì, riportare la clausola di prevenzione del rischio corruttivo così come indicata dall'art. 17, c. 5, del richiamato Codice.</p> | 5 |
| <p>La lettera di invito, pur richiamando l'applicazione del Codice di comportamento dell'Ente in capo all'affidataria, non prevede espressamente penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente e clausole di risoluzione automatica nel caso di inosservanza del predetto Codice né prevede il contenuto della clausola di cui all'art. 17, c. 5 del Codice di Comportamento dell'Ente.</p>  | 1 | <p>In conformità alla previsione dell'art. 2, c. 3, del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, il bando di gara deve quantificare sanzioni economiche commisurate al danno, anche all'immagine per le ipotesi di violazioni delle disposizioni del medesimo Codice, nonché individuare le ipotesi al verificarsi delle quali si applicano clausole di risoluzione automatica; deve, altresì, riportare la clausola di prevenzione del rischio corruttivo così come indicata dall'art. 17, c. 5, del richiamato Codice.</p> |   |
| <p>Dal verbale di seduta di gara (...) si evince che entro il termine di scadenza previsto è pervenuto un unico plico; sul punto, si richiamano i principi di derivazione comunitaria di rispetto della concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità che devono informare l'azione della pubblica amministrazione nell'espletamento di procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 163/2006.</p>   | 4 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>   | 5 |
| <p>Dal verbale di cui alla seduta di gara (...) si evince che entro il termine di scadenza previsto sono pervenuti n. 3 plichi; sul punto, si richiamano i principi di derivazione comunitaria di rispetto della concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione e di proporzionalità, nonché quello di pubblicità che devono informare l'azione della pubblica amministrazione nell'espletamento di procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 2 del Codice degli Appalti.</p>  | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>   |   |
| <p>La lettera di invito, nella sezione (...) rubricata "Adempimenti dell'aggiudicatario" riporta genericamente che "L'aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle prestazioni di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, adottato in applicazione del DPR 62/13, le cui clausole saranno inserite nel contratto di affidamento". Sul punto si rileva che l'art. 2, c. 3, del Codice prevede "Il Codice si applica altresì alle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore del Comune di Napoli, così come ai prestatori di opera professionale su incarico del Comune. A tal fine, nei relativi bandi e contratti sono previste disposizioni specifiche di rispetto del codice, nonché penalità economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato e clausole di risoluzione automatica del contratto in caso di inosservanza"; nel caso di specie, la lettera di invito non prevede criteri predefiniti di quantificazione di dette penalità economiche, né l'inserimento di apposite clausole di risoluzione automatica del contratto in caso di inosservanza del Codice stesso.</p>  | 2 | <p>In conformità alla previsione dell'art. 2, c. 3 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, la lettera di invito deve prevedere criteri predefiniti di quantificazione delle penalità economiche commisurate al danno, anche d'immagine, nonché clausole di risoluzione automatica del contratto in caso di inosservanza del Codice in parola.</p>   |   |

|   |          |   |          |
|---|----------|---|----------|
| <p>La lettera di invito alla gara, pur richiamando l'applicazione del Codice di comportamento dell'Ente in capo all'affidataria, non prevede espressamente penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice, né clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate.</p>  | <p>3</p> | <p>In conformità alla previsione dell'art. 2, c. 3 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, la lettera di invito deve prevedere criteri predeterminati di quantificazione delle penalità economiche commisurate al danno, anche d'immagine, nonché clausole di risoluzione automatica del contratto in caso di inosservanza del Codice in parola.</p>  | <p>3</p> |
| <p>In ordine all'osservanza del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014, estesa anche alle imprese che realizzano opere in favore dell'Ente, ai sensi dell'art. 2, comma 3 dello stesso Codice, nel caso di specie la lettera di invito, pur richiamando il predetto obbligo, non prevede espressamente criteri predeterminati di quantificazione di dette penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente in caso di inosservanza del predetto Codice né si ravvisa l'inserimento di apposite clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate, contravvenendo alla previsione di cui all'art. 2, comma 3, dello stesso Codice di Comportamento.</p>  | <p>3</p> | <p>In conformità alla previsione dell'art. 2, c. 3 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli, la lettera di invito deve prevedere criteri predeterminati di quantificazione delle penalità economiche commisurate al danno, anche d'immagine, nonché clausole di risoluzione automatica del contratto in caso di inosservanza del Codice in parola.</p>  | <p>3</p> |
| <p>Tra la determina a contrattare n. (...), e l'aggiudicazione provvisoria intervenuta il (...) è trascorso un notevole lasso di tempo: in particolare, appaiono immotivatamente dilatati i tempi tra l'adozione della determinazione a contrarre (...) e la pubblicazione del bando di gara (...), contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che nel caso di specie non sono esplicitate.</p>   | <p>4</p> | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione a contrattare alla conclusione della procedura di gara con verbale di aggiudicazione provvisoria, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento. Si contravviene, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento e non appare rispettato il principio generale sui termini del procedimento ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., che se disatteso, senza giustificato motivo, potrebbe essere foriero di responsabilità amministrativi/contabile dei funzionari intervenuti nel procedimento stesso, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012, dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.253/2014, nonché dall'art. 6 lettera l) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità amministrativa.</p> | <p>4</p> |
| <p>Nella Sezione (...) del bando di gara si legge: "Passano partecipare le imprese che siano in possesso, (...), dell'attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, per la categoria di lavori oggetto dell'appalto (...); in alternativa, i concorrenti devono essere in possesso, (...), dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo stabiliti dall'art. 90, comma 1, lett. a), b) e c), del D.P.R. 207/2010.". In merito, si rileva che, in conformità all'art. 60 del D.P.R. 207/2010, l'attestazione SOA è obbligatoria solo per gli appalti di lavori superiori a € 150.000,00. Per gli appalti di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00 – come nel caso in esame – si applicano le disposizioni di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, fermo restando che, qualora il concorrente sia comunque in possesso della attestazione SOA per categoria analoga ai lavori indicati nel bando di gara, la stessa è sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti (cfr. Parere A.N.AC. n. 13 del 29 luglio 2014). Pertanto, la formulazione del bando di gara non appare perfettamente coerente alla normativa vigente, atteso che contempla il possesso dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010 in capo ai concorrenti solo in via alternativa e non quale condizione sufficiente per partecipare alla gara in oggetto.</p> | <p>4</p> | <p>Il bando di gara deve essere formulato in modo coerente rispetto alla normativa vigente.</p>   | <p>4</p> |
| <p>Tra la determinazione a contrarre (...), e la seduta di gara di aggiudicazione provvisoria (...) è trascorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>   | <p>4</p> | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla data di adozione della determinazione a contrarre alla conclusione della procedura di gara con il verbale di aggiudicazione provvisoria, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento.</p>  | <p>4</p> |
| <p>Il bando di gara, pur prevedendo la clausola di cui all' art. 17, c. 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dall'Ente, riporta "[...] poteri istruttori, amministrativi o negoziali (...)", in luogo di "poteri istruttori, autoritativi o negoziali".</p>   | <p>3</p> | <p>Il bando di gara deve prevedere l' apposita clausola, finalizzata a prevenire "il rischio corruttivo connesso all'impiego dei dirigenti/responsabili di procedimenti in fasi successive alla cessazione del rapporto di lavoro presso imprese che intrattengono rapporti con l'Amministrazione Comunale", così come formulata all'art. 17, c. 5, del Codice di Comportamento dell'Ente.</p>  | <p>4</p> |
| <p>Il richiamo, nel bando di gara, all'art. 17, co. 5, del Codice di Comportamento dell'Ente, appare incompleto, atteso che non riporta, pedissequamente, la clausola prevista nel medesimo articolo.</p>   | <p>3</p> | <p>Il bando di gara deve prevedere l' apposita clausola, finalizzata a prevenire "il rischio corruttivo connesso all'impiego dei dirigenti/responsabili di procedimenti in fasi successive alla cessazione del rapporto di lavoro presso imprese che intrattengono rapporti con l'Amministrazione Comunale", così come formulata all'art. 17, c. 5, del Codice di Comportamento dell'Ente.</p>  | <p>4</p> |
| <p>La gara ha ad oggetto la fornitura di beni e servizi sotto soglia comunitaria, per la quale, in materia di pubblicità, trova applicazione l'art. 124, c. 5, del D.lgs 163/2006 nonché l'art. 19 della L.R. Campania n. 3 del 2007. I verbali delle sedute di gara (...), riportano "che il bando veniva pubblicato sulla GURI (...), sul BUR Campania (...), sul sito informatico dell'Ente e sull'Albo Pretoria del Comune di Napoli (...)". La Giunta regionale della Campania con deliberazione n. 45 del 28/02/2014, pubblicata sul BURC n. 16 del 03/03/14, ha tra l'altro disposto di modificare in parte la deliberazione di Giunta Regionale n. 967 del 06/06/2008, stabilendo che le attività di pubblicità di cui all'articolo 66 del D.Lgs 12.04.2006, n.163, dei bandi e degli avvisi dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture debbano essere garantite attraverso il sito <a href="https://www.serviziopubblici.it/">https://www.serviziopubblici.it/</a> presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Entrambi i verbali di gara non danno atto dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità ex art. 66 c. 7 del D.Lgs. 163/06, secondo le modifiche introdotte dalla D.G. della Regione Campania n. 45/2014.</p>  | <p>2</p> | <p>Il verbale di gara deve dare atto dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità prescritti dalla normativa di settore.</p>  | <p>4</p> |
| <p>Trattasi di lavori sotto soglia comunitaria superiori a cinquecentomila euro, il cui bando di gara deve essere pubblicato ai sensi dell'art. 122, comma 5 del D.lgs. n. 163/2006. Nel verbale di gara del (...) non si dà atto che le modalità di pubblicazione del bando di gara assolvono all'obbligo previsto dalla normativa di settore di pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.</p>  | <p>1</p> | <p>Il verbale di gara deve dare atto dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità prescritti dalla normativa di settore.</p>  | <p>4</p> |

|   |          |   |          |
|---|----------|---|----------|
| <p>Il verbale di gara [...], riporta che il bando di gara è stato pubblicato "[...] sulla GURI n. [...] sul B.U.R. Campania n. [...], all'affissione all'Albo Pretorio del Comune a decorrere dal [...], alla pubblicazione sui quotidiani del [...] e sul sito informatico del Comune di Napoli [...]" Sul punto, si rappresenta che la Giunta regionale della Campania con deliberazione n. 45 del 28.02.2014, pubblicata sul BURC n. 16 del 03.03.2014, ha, tra l'altro, disposto di modificare in parte la deliberazione di Giunta Regionale n. 967 del 06.06.2008, stabilendo che attività di pubblicità (in particolare sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio) di cui all'articolo 66 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, dei bandi e degli avvisi dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture debbano essere garantite attraverso il sito <a href="https://www.serviziopubblici.it/">https://www.serviziopubblici.it/</a> presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.</p> <p>Il verbale di gara non dà atto dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità ex art. 122 co. 5 del D.Lgs. 163/06, secondo le modifiche introdotte dalla deliberazione di Giunta della Regione Campania n. 45/2014.</p>  | <p>2</p> | <p>il verbale di gara deve dare atto dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità prescritti dalla normativa di settore.</p>  |          |
| <p>Nel verbale della seduta di gara [...] si legge: "Il Presidente constatato che l'offerta che rappresenta il ribasso percentuale più vantaggioso, immediatamente inferiore alla soglia di anomalia, è risultato il [...]%, parimenti prodotto dalle seguenti [...] ditte: [...] procede a sorteggio pubblico per individuare la Aggiudicatario provvisoria dell'appalto di cui trattasi" In merito alla correttezza dell'operato della stazione appaltante che a fronte di medesimi ribassi offerti da due ditte concorrenti, ha proceduto ad effettuare "sorteggio pubblico per individuare la Aggiudicatario provvisoria", si richiama l'AVCP (oggi ANAC) - Parere di precontenzioso n.102 del 27.06.2012 secondo cui " ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924 quando nelle aste al ribasso due o più concorrenti presenti all'asta facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione esclusivamente fra detti concorrenti e colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che hanno presentato le medesime offerte sia presente o nel caso in cui i presenti non vogliono migliorare l'offerta, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario. Pertanto, la norma prevede che si proceda all'esperimento immediato della migliororia e ciò avviene o in presenza di tutte le ditte offerenti o in presenza anche di una sola tra esse, trattandosi in entrambe le fattispecie di ipotesi nelle quali non ha ragione d'essere negata la possibilità del miglioramento. [...] Alla stregua del suddetto orientamento [...] l'esperimento del tentativo di migliororia delle offerte, di cui al primo comma del cit. art. 77 del R.D. n. 827/24, va in ogni caso ammesso da parte del seggio di gara, prima che possa procedersi al sorteggio tra le offerte eguali; e ciò quand'anche la lex specialis di gara indicasse nel sorteggio l'unica modalità di scioglimento della parità tra più offerte. Infatti, un'effettiva e definitiva parità tra le offerte - che è l'unica condizione che normalmente legittima l'affidamento alla sorte della scelta dell'aggiudicatario - deve ritenersi realizzata solo ove non si siano avute, per qualsiasi causa, offerte migliorative, ovvero che queste ultime siano risultate di pari importo tra loro. Solo in difetto di offerte migliorative e, se anomale, in difetto di valido giustificazione, potrà quindi procedersi al sorteggio. La disposizione in parola, che è contenuta nel regolamento di contabilità generale dello Stato - che trova applicazione indipendentemente dal suo richiamo nei bandi di gara - non è stata peraltro abrogata né implicitamente né esplicitamente dalla successiva normativa in materia di appalti, con la conseguenza che deve trovare applicazione in tutte le procedure di gara. Ne consegue che, in caso di offerte eguali, il sorteggio è un metodo di aggiudicazione meramente residuale, esperibile solo qualora non sia possibile l'esperimento migliorativo, il quale deve ritenersi rispondente ad un principio generale, in quanto consente all'Amministrazione, nel rispetto anche della libera concorrenza, di ottenere la prestazione oggetto dell'appalto alle migliori condizioni di mercato. In virtù di tale principio, non è necessaria la presenza di tutti i concorrenti classificatisi in parità per procedere all'esperimento migliorativo, stante che il su richiamato art. 77 inibisce tale procedura solo "ove nessuno di coloro che fecero offerte eguali sia presente, o i presenti non vogliono migliorare l'offerta". Di tanto non si dà atto nel verbale della seduta di gara.</p> | <p>3</p> | <p>il sorteggio tra concorrenti che hanno offerto il medesimo ribasso percentuale va espletato solo all'esito infruttuoso del tentativo di migliororia dell'offerta tra i predetti concorrenti . Di tanto deve darsi atto nel verbale della seduta di gara .</p>  | <p>4</p> |
| <p>Nel verbale della seduta di gara [...], così come nei verbali delle sedute di gara del [...] si legge che la commissione, al fine di individuare la II<sup>a</sup> classificata tra le ditte che hanno offerto il medesimo ribasso, procede a sorteggio pubblico. In merito al sorteggio effettuato dalla Commissione in sede di gara, si richiama l'AVCP (oggi ANAC) - Parere di precontenzioso n.102 del 27.06.2012 .</p>  | <p>1</p> | <p>il sorteggio tra concorrenti che hanno offerto il medesimo ribasso percentuale va espletato solo all'esito infruttuoso del tentativo di migliororia dell'offerta tra i predetti concorrenti . Di tanto deve darsi atto nel verbale della seduta di gara .</p>  |          |
| <p>Nelle premesse della determinazione dirigenziale di indizione della gara, [...], si legge che "[...] la scelta del contraente [...] dovrà essere fatta tramite il sistema del pubblico incanto [...] invitando tutte le ditte in possesso dei requisiti ivi descritti [...]. Si rilevano, pertanto, elementi incongruenti e non in linea con la tipologia di gara prescelta (procedura aperta ex art. 55 del D.lgs. 163/2006).</p>   | <p>3</p> | <p>Il preambolo della determinazione dirigenziale a contrarre deve riportare elementi congruenti e in linea con la tipologia di gara prescelta (procedura aperta ex art. 55 del D.lgs. 163/2006).</p>   | <p>3</p> |
| <p>L'art.55, c. 3 del DPR 207/2010 dispone: "il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara"; tuttavia, nel caso in esame, il bando di gara non reca gli estremi dell'atto formale di validazione sottoscritto dal responsabile del procedimento alla stregua di quanto previsto dal richiamato art.55, c. 1. Si richiama, infine, la nota PG/2014/188141 del 06 marzo 2014, avente ad oggetto "Procedure di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. Report anno 2012. Risultati. Programmazione nei settori dei servizi e delle forniture ai sensi dell'art. 271 del DPR 207/2010 e strumenti di centralizzazione degli acquisti (CONSIP – MEPA). Affidamenti diretti per lavori di somma urgenza, per lavori variativi e suppletivi conseguenti a varianti in corso d'opera e per proroghe o rinnovi contrattuali. Sussistenza dei presupposti e condizioni di Legge. Indicazioni e direttive esplicative della funzione di assistenza giuridico-amministrativa e di controllo."</p>  | <p>3</p> | <p>In conformità alla previsione dell'art. 55, co.3 del DPR 207/201, il bando di gara deve contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara. Si rammenta che, ai sensi del richiamato art.55, c. 1, "La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti delle verifiche [...] sottoscritta dal responsabile del procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo, di cui all'art. 54, comma 7 , del soggetto preposto alla verifica ed alle eventuali controdeduzioni del progettista."</p> | <p>3</p> |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>In merito alla verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico – finanziario (indicati alla Sez. (...) del bando di gara), il verbale della seduta di gara del (...), con riferimento alla comprova dei requisiti ex art. 90 D.P.R. n. 207/2010 a seguito del sorteggio di cui all'art. 48, comma 1 del D.Lgs 163/06, si limita a riportare "Dopo attento esame, la documentazione prodotta da ognuno di esse risulta esaustiva e pertanto le stesse vengono tutte ammesse alla fase successiva della gara", senza null'altro aggiungere o specificare. In merito al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, si richiamano la determinazione dell'AVCP (ora ANAC) n. 1 del 15 gennaio 2014 recante "Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163", nonché la successiva comunicazione del Presidente dell'ANAC del 22 ottobre 2014 - recante "Decorrenza dell'obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPpass" con le quali si precisa che la verifica del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari deve essere effettuata mediante accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice degli Appalti per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000,00 il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014.</p>   | 3 | <p>Per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a € 40.000,00 il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014, le stazioni appaltanti sono obbligate ad eseguire le verifiche dei requisiti, generali e speciali, esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 6 bis del Codice dei Contratti, attraverso il sistema AVCPpass, secondo le modalità previste dalla deliberazione dell'AVCP n. 11 del 20.01.2012 e di cui si deve dare atto nel verbale di gara, il quale deve esternare in modo compiuto ed esaustivo le ragioni giustificative dell'attività della commissione, così come già espresso con nota segretariale PG/2011/673423 del 20 ottobre 2011, riguardante la verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara.</p> | 3 |
| <p>Il bando di gara, pur richiamando il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli, non prevede espresse penalità economiche per il caso di inosservanza del predetto Codice e rinvia per le clausole di risoluzione automatica, al contratto (v. art. 2 co. 3 del Codice di Comportamento del Comune di Napoli).</p>  | 3 | <p>Il bando di gara deve essere redatto in conformità delle previsioni di cui all'art. 2, co. 3, del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014.</p>   | 3 |
| <p>La gara è articolata in (...) sedute pubbliche: tra la prima seduta pubblica del (...) e l'ultima del (...) sono trascorsi (...). Il principio di continuità e concentrazione delle procedure di gara esige che le stesse siano esplesate in unica seduta o in più sedute immediatamente consecutive. La giurisprudenza ha evidenziato che il principio di concentrazione e continuità delle operazioni di gara è un principio solo tendenziale, derogabile in presenza di ragioni oggettive, quali la complessità delle operazioni di valutazione delle offerte, il numero delle offerte in gara, l'eventuale indisponibilità dei membri della commissione, la correlata necessità di nominare sostituti ecc. che giustificano il ritardo anche in relazione al preminente interesse alla effettuazione di scelte ponderate (Cons. Stato, V, 25 luglio 2006 n.4657; IV, 5 ottobre 2005 n.5360). Nel caso di specie dalla formulazione dei verbali di seduta di gara, non emergono elementi che giustificano la dilatazione dei tempi procedurali (considerando il numero degli offerenti [...] e che già con nota PG (...) il RUP comunicava l'esito della verifica della congruità dell'offerta), contravvenendo, pertanto, al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.</p>  | 2 | <p>Le operazioni di gara devono svolgersi nel rispetto dei principi di continuità e concentrazione.</p>  | 2 |
| <p>Con determinazione n. (...) viene indetta procedura di gara per l'affidamento dei lavori in esame, ai sensi dell'art. 57, c. 2, lett. c) del D.lgs. 163/2006.<br/>Preliminarmente si osserva che la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è ammessa esclusivamente per alcune fattispecie eccezionali che consentono la deroga all'obbligo delle stazioni appaltanti di scegliere il contraente mediante confronto concorrenziale e presuppone una valutazione da parte della stazione appaltante che deve essere controllata con rigore dal giudice amministrativo, per quanto concerne l'individuazione dei presupposti – da interpretare restrittivamente – che consentano il ricorso a tale specifica procedura. [cfr. Cons. Stato, sez. III, 8 gennaio 2013, n. 26].<br/>Con particolare riferimento alla fattispecie contemplata dal comma 2, lett. c), il Giudice amministrativo ha, poi, chiarito che il ricorso a tale modulo impone che l'estrema urgenza sia imprevedibile e non imputabile alla stazione appaltante, e che la deroga alla pubblicità e alla massima concorsualità sia ammessa nella misura strettamente necessaria (Consiglio di Stato, sez. V, 18 aprile 2012, sentenza n. 2222). Recentemente, sul tema in esame, si è pronunciato il TAR Campania - Salerno statuendo, in conformità ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che " (...) il ricorso alla procedura de qua deve ritenersi illegittimo le quante volte difetti (...) il presupposto dell'estrema urgenza richiesto dall'art. 57, 2° comma, lett. c), d.leg. n. 163/2006; (...)." e che detto requisito dell'estrema urgenza non può ritenersi sussistere nelle ipotesi in cui "la stessa maturazione di una situazione necessitata rimontasse a scelte organizzative della medesima stazione appaltante (...)" (cfr. TAR Campania - Salerno, sentenza 4 febbraio 2015 n. 250).<br/>Si richiama, infine, la nota segretariale PG 532603 del 27 giugno 2012 avente ad oggetto "Procedure di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi. Report anno 2011. Risultati. Indicazioni ex art. 97 T.U. n. 267/2000 per la corretta applicazione della procedura negoziata: necessità dei presupposti giustificativi e adeguatezza e congruità della motivazione."</p> | 2 | <p>La procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando è ammessa esclusivamente per alcune fattispecie eccezionali, tassativamente indicate dal legislatore, in presenza di determinati presupposti da interpretare restrittivamente.</p>  | 2 |
| <p>Nel verbale di gara i seduta si riporta che entro il termine di scadenza previsto dal bando sono pervenuti n. (...) plichi come da nota PG. (...) e che, all'esito dell'esame della documentazione presentata dalle imprese concorrenti, il Presidente ammette n. (...) imprese alla fase successiva di gara, mentre decreta l'ammissione con riserva di n. (...) ditte. Sul punto, si rileva l'erronea indicazione nel verbale oggetto di disamina del numero delle imprese ammesse tout court alla fase successiva della gara (n. (...) imprese, anziché n. (...)). Si richiama la nota segretariale PG/2011/673423 del 20 ottobre 2011, riguardante la verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara.</p>  | 2 | <p>Il verbale di gara deve indicare con esattezza il numero di imprese ammesse alla gara.</p>  | 2 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Il bando di gara a (...), in riferimento al tipo di appalto, riporta: « i lavori oggetto dell'Accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massimo prestabilito nell'arco di tempo di vigenza del contratto, per interventi di manutenzione non predeterminati, ma indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione delle strade, piazze e loro pertinenze. Gli interventi che saranno determinati in numero e specie nell'arco della durata temporale dell'accordo Quadro si esplicheranno nell'esecuzione di lavori di manutenzione, da contabilizzare a misura, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione. Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari di cui al Prezzario dei lavori pubblici della Regione Campania anno 2013.» Sul punto l'AVCP (oggi ANAC) con deliberazione n.40 del 20.02.2007 ha precisato: « nell'accordo quadro con un solo operatore le condizioni dell'appalto e, pertanto, l'oggetto e le attività devono essere individuate e definite nella loro tipologia, non potendosi considerare tale accordo come un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'Amministrazione»; aggiunge, inoltre « Come evidenziato dall'Autorità nella deliberazione n. 86 del 14 novembre 2006 "sulla base delle regole generali civilistiche (artt. 1325, 1346, 1418 del cod. civ.), l'oggetto della prestazione deve essere determinato o il contratto contenere criteri certi per la sua determinabilità, pena la nullità." ed inoltre, "non appare ammissibile una formulazione del contratto in base al quale si assume sin dal principio l'inconoscibilità dell'oggetto concreto della prestazione". Nel caso di specie si rileva che le prestazioni oggetto dell'appalto non sono individuate né individuabili nella loro tipologia, limitandosi il bando di gara ad un generico riferimento a "qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari di cui al Prezzario dei lavori Pubblici della Regione Campania anno 2013";.</p> | 2 | L'istituto giuridico dell' accordo quadro con un solo operatore economico, di cui all'art. 59, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, presuppone che l'amministrazione aggiudicatrice stabilisca ex ante tutte le condizioni contrattuali e che la competizione, pertanto, si esaurisca nella fase di aggiudicazione dell'accordo quadro, pertanto, il bando di gara deve individuare e definire le prestazioni, oggetto dell'appalto, nella loro tipologia.   | 2 |
| <p>In merito alla definizione dei requisiti di capacità tecnica richiesti agli operatori economici, il bando di gara, (...), pur richiamando l' art. 90, c. 1, lettere a), b) e c), del DPR 207/2010, prevede, altresì, che "i concorrenti devono essere in possesso dell'Attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata [...]" per la categoria "OG1 classif. 1". Sul punto, si richiama l'art. 60, c. 2, del DPR 207/2010 secondo cui "La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro.". Si richiama, altresì, il parere n. 13 del 28 luglio 2014 dell'ANAC che, coerentemente con l'indirizzo espresso con determinazione n. 4 del 10 ottobre 2011, ha evidenziato "l'obbligatorietà dell'attestazione SOA solo per gli appalti superiori a 150.000,00 euro (...).". Nella fattispecie in esame, l'importo dei lavori è pari ed € (...).</p>   | 2 | Il bando di gara deve definire requisiti di ordine speciale che siano coerenti rispetto alle previsioni di cui all'art. 90 del DPR 207/2010.   | 2 |
| <p>In merito alla verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario (indicati alla Sez. (...) del bando di gara), si rileva, nel verbale della seduta di gara (...) la Commissione non ha proceduto, alla verifica, ex art. 48 c.1 del D.lgs 163/2006, del possesso dei requisiti dichiarati dall'impresa sorteggiata tramite la Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici di cui all'art. 6-bis del C.d.A. Si richiama, sul punto, la determinazione ANAC n.1/2014. Il verbale, inoltre, riporta: "Non si procede alla verifica dei requisiti tecnici dal casella rio informatico (...) per le altre imprese in quanto hanno prodotto copia dell' attestato SOA, in corso di validità". Sul punto, l'ANAC, con la medesima determinazione n.1 del 15 gennaio 2014, ha chiarito che "l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice".</p>  | 2 | In merito alla verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, il verbale di gara deve dare atto che la Commissione di gara abbia proceduto alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'impresa sorteggiata, ai sensi dell' articolo 48 c.1 del D.lgs 163/2006, nonché alla verifica del possesso e della validità temporale, dell'attestazione di qualificazione rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione, in capo agli altri concorrenti, mediante accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.  | 2 |
| <p>La sezione (...) del bando di gara, pur essendo rubricata "PROTOCOLLO DI LEGALITÀ", reca prescrizioni non riconducibili alla richiamata normativa.</p>  | 2 | Attesa la sua funzione di lex specialis, il bando di gara deve essere connotato dalla coerenza dei contenuti.  | 2 |
| <p>Le circostanze che giustificano il ricorso alla procedura negoziata ex art. 125, commi 5, 6 lett. b) e 8, del D.Lgs. n. 163/2006, non sono riportate in maniera esplicita nel verbale di gara, come richiesto dall'art. 78, co. 1, lett. f), del Codice degli Appalti.</p>  | 2 | Ai sensi dell'art. 78, co. 1, lett. f), del D.Lgs. 163/2006, le circostanze che giustificano il ricorso alla procedura negoziata ex art. 125, commi 5, 6 lett. b) e 8, del medesimo decreto legislativo, devono essere riportate in maniera esplicita nel verbale di gara.   | 2 |
| <p>La lettera di invito non prevede, tra le attestazioni da rendere da parte degli operatori economici, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., la dichiarazione sostitutiva con la quale ciascun soggetto proponente attesta che nei propri confronti non sussista il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art.53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1 comma 42, legge 190 del 2012 e recepito anche dal Codice di comportamento adottato dall'Ente e dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2015/2017, successivamente, aggiornato al triennio 2016 -2018 con deliberazione di G.C. n.64 del 11 febbraio 2015. Sul punto, si richiama la nota Segretariale PG/2015/364907 del 07/05/2015 avente ad oggetto:"Piano triennale di prevenzione della corruzione 2015-2017. Misura: "Attività successiva alla cessazione del rapporto di pubblico impiego" direttiva in merito all'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001".</p>   | 2 | La lettera di invito deve prevedere, tra le attestazioni da rendere da parte degli operatori economici, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., la dichiarazione sostitutiva con la quale ciascun soggetto proponente attesta che nei propri confronti non sussista il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1 comma 42, legge 190 del 2012 e recepito anche dal Codice di comportamento e dal Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2016/2018 adottati dall'Ente.  | 2 |
| <p>Nel verbale di gara (...), si rileva che la commissione tecnica è stata nominata con Disposizione dirigenziale (...), data prevista dal bando di gara come termine ultimo per la presentazione delle offerte, senza null'altro specificare sul punto in ordine al rispetto della statuizione dell'art. 84, c. 10 del Codice dei Contratti Pubblici.</p>   | 2 | Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'atto di nomina della commissione giudicatrice deve avvenire in un momento successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi dell'art. 84, c. 10 del D.Lgs. 163/2006 secondo cui "la nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte", rispondendo ad esigenze di buono andamento e imparzialità dell'attività della Pubblica Amministrazione e diretta ad esprimere l'imparzialità dei commissari e la loro terzietà ed estraneità rispetto agli offerenti. | 2 |
| <p>In merito al criterio prescelto ai fini dell'aggiudicazione, ovvero l' offerta economicamente più vantaggiosa, si richiamano le determinazioni dell'ANAC n. 7 del 24 novembre 2011 e n. 9 del 22 luglio 2015.</p>   | 2 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 2 |
| <p>Il verbale di gara il seduta risulta carente laddove nulla riporta sull'integrità delle buste contenenti le offerte economiche, sulla loro apertura, sull'esistenza di eventuali offerte escluse, nonché sul numero di offerte ammesse. Sul punto, si richiama la nota segretariale PG/2011/673423 del 20 ottobre 2011, riguardante la verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara.</p>  | 1 | In ordine alla incompiuta o errata verbalizzazione dell'attività della Commissione, atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza.   |   |

|  |          |  |          |
|--|----------|--|----------|
| <p>Il verbale della seduta di gara del (...) non riporta la data di trasmissione della lettera di invito agli operatori economici e indica erroneamente che entro il termine perentorio del (...) risultano pervenuti (...) in luogo di quattro.</p>   | <p>1</p> | <p>in ordine alla incompiuta o errata verbalizzazione dell'attività della Commissione, atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza.</p>  | <p>1</p> |
| <p>Nel bando di gara (...) si riporta: "I lavori oggetto dell'accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massima prestabilito nell'arco di tempo di vigenza del contratto, per interventi di manutenzione straordinaria non predeterminati ma indispensabili (...). Gli interventi che saranno determinati in numero e specie nell'arco della durata temporale dell'Accordo Quadro si esplicheranno nell'esecuzione di lavori di manutenzione, da contabilizzare a misura, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione. Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari di cui al C.S.A.(...). Si rileva che nel bando di gara non appaiono sufficientemente individuate e definite nella loro tipologia le prestazioni oggetto dell'appalto. Sul punto si rammenta che l'AVCP ( oggi ANAC) con deliberazione n.40 del 20.02.2007 ha precisato che nel caso di accordo quadro con un solo operatore " le condizioni dell'appalto e, pertanto, l' oggetto e le attività devono comunque essere individuate e definite nella loro tipologia, non potendosi considerare tale accordo come un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'Amministrazione".</p>  | <p>2</p> | <p>Il bando di gara deve individuare e definire le prestazioni oggetto dell'appalto nella loro tipologia, non potendo l'accordo quadro con un solo operatore economico costituire un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'amministrazione.</p>   | <p>1</p> |
| <p>Nel bando di gara (...) si riporta: "I lavori oggetto dell'accordo Quadro sono pattuiti con riferimento all'importo contrattuale massima prestabilito nell'arco di tempo di vigenza del contratto, per interventi di manutenzione straordinaria non predeterminati ma indispensabili (...). Gli interventi che saranno determinati in numero e specie nell'arco della durata temporale dell'Accordo Quadro si esplicheranno nell'esecuzione di lavori di manutenzione, da contabilizzare a misura, sulla base dei prezzi unitari di aggiudicazione. Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari di cui al C.S.A.(...). Si rileva che nel bando di gara non appaiono sufficientemente individuate e definite nella loro tipologia le prestazioni oggetto dell'appalto. Sul punto si rammenta che l'AVCP ( oggi ANAC) con deliberazione n.40 del 20.02.2007 ha precisato che nel caso di accordo quadro con un solo operatore " le condizioni dell'appalto e, pertanto, l' oggetto e le attività devono comunque essere individuate e definite nella loro tipologia, non potendosi considerare tale accordo come un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'Amministrazione".</p>  | <p>2</p> | <p>L'istituto giuridico dell'accordo quadro con un solo operatore economico di cui all'art. 59, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, presuppone che l'amministrazione aggiudicatrice stabilisca ex ante tutte le condizioni contrattuali e che la competizione, pertanto, si esaurisca nella fase di aggiudicazione dell'accordo quadro senza possibilità di riaprire il confronto concorrenziale (accordo quadro completo). Il bando di gara deve individuare e definire le prestazioni oggetto dell'appalto nella loro tipologia, non potendo l'accordo quadro con un solo operatore economico costituire un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'amministrazione.</p> | <p>1</p> |
| <p>Nel verbale di gara (...) si legge " Il Presidente domanda al RUP l'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., nei confronti (...) alla seconda classificata (...), quest'ultimo oggetto di sorteggio pubblico (...). Sul punto, atteso che il Presidente ha proceduto al sorteggio al fine di individuare il secondo classificato, in analogia con quanto disposto dall'art. 77 del R.D. 827/24 per l'individuazione dell'aggiudicatario nelle ipotesi di presentazione di offerte uguali, si richiama il parere dell'A.V.C.P. (ora ANAC) n. 102 del 27.06.2012 con il quale viene chiarito che "Ai sensi dell'art. 77 del R.D. n. 827/1924, quando nelle aste al ribasso due o più concorrenti presenti all'asta facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione esclusivamente fra detti concorrenti e colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che hanno presentato le medesime offerte sia presente o nel caso in cui i presenti non vogliono migliorare l'offerta, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario. Pertanto, la norma prevede che si proceda all'esperimento immediato della migliorìa e ciò avviene o in presenza di tutte le ditte offerenti o in presenza anche di una sola tra esse, trattandosi in entrambe le fattispecie di ipotesi nelle quali non ha ragione d'essere negata la possibilità del miglioramento".<br/>Proseguendo, l'A.V.C.P. (ora A.N.A.C.) prevede, in conformità all'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, di cui sono autorevole espressione, fra le tante: C.G.A., 28 luglio 2006 n. 456; 15 febbraio 2005, n. 61; 8 maggio 2006, n. 182; 22 giugno 2006, n. 309; 19 marzo 2002, n. 144 (...), che "[...] l'esperimento del tentativo di migliorìa delle offerte, di cui al primo comma del cit. art. 77 del R.D. n. 827/24, va in ogni caso ommesso da parte del seggio di gara, prima che possa procedersi al sorteggio tra le offerte eguali; e ciò quando anche la lex specialis di gara indicasse nel sorteggio l'unica modalità di scioglimento della parità tra più offerte".<br/>Nel caso di "effettiva e definitiva parità tra le offerte"- quando non si sono avute offerte migliorative, ovvero queste siano risultate di pari importo tra loro- è ammesso il sorteggio.<br/>Nel caso di specie, dal verbale di gara (...), si evince che il Presidente ha proceduto direttamente al sorteggio senza esperire il tentativo di migliorìa dell'offerta tra i concorrenti; per di più, nel richiamato verbale di gara (...) non si dà atto delle motivazioni in ordine al mancato esperimento di cui al cennato tentativo.</p> | <p>1</p> | <p>Il ricorso alla procedura del sorteggio - espletata al fine di individuare, nel caso di specie l'operatore economico secondo classificato, in analogia con quanto disposto dall'art. 77 del R.D. 827/24 per l'individuazione dell'aggiudicatario nelle ipotesi di presentazione di offerte uguali - ha carattere residuale, ed è ammesso solo in assenza di offerte migliorative da parte dei concorrenti presenti; altresì, il verbale di gara, in caso di mancato esperimento del tentativo di migliorìa dell'offerta, deve dare atto delle motivazioni in ordine a tale mancanza.</p>  | <p>2</p> |
| <p>Nel verbale di seduta di gara del (...) è riportato che il presidente, constatato che due ditte "hanno offerto pari ribasso procede a sorteggio pubblico per individuare la II classificata nell'appalto di cui trattasi (...). Viene estratta la concorrente (...) che quindi risulta II classificata nella gara di cui trattasi.". Sul punto, atteso che il Presidente ha proceduto al sorteggio al fine di individuare il secondo classificato, in analogia con quanto disposto dall'art. 77 del R.D. n. 827/1924, per l'individuazione dell'aggiudicatario nelle ipotesi di presentazione di offerte uguali, si richiama il parere n.102 del 27/06/2012 dell'AN.A.C. (già A.V.C.P.), con il quale viene chiarito che in caso di offerte uguali, si dovrà procedere in sede di gara, ad un tentativo di migliorìa delle offerte da parte degli operatori economici che hanno presentato offerte identiche, prima che possa procedersi al sorteggio tra offerte che risultassero ancora uguali, anche quando il bando di gara indichi nel sorteggio l'unica modalità di scioglimento della parità tra più offerte.</p>  | <p>1</p> | <p>Il ricorso alla procedura del sorteggio - espletata al fine di individuare, nel caso di specie l'operatore economico secondo classificato, in analogia con quanto disposto dall'art. 77 del R.D. 827/24 per l'individuazione dell'aggiudicatario nelle ipotesi di presentazione di offerte uguali - ha carattere residuale, ed è ammesso solo in assenza di offerte migliorative da parte dei concorrenti presenti; altresì, il verbale di gara, in caso di mancato esperimento del tentativo di migliorìa dell'offerta, deve dare atto delle motivazioni in ordine a tale mancanza.</p>  | <p>2</p> |



|  |          |   |          |
|--|----------|---|----------|
| <p>Nel verbale (...) si legge che "Non si procede alla verifica o campione mediante il Casellario Informatico istituito presso l'Osservatorio dell'A.N.A.C. in capo alle restanti ditte ammesse in quanto hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti e adempimenti per la partecipazione alla gara, allegando in copia conforme ai sensi del DPR n. 445/2000 l'Attestato SOA in corso di validità per la categoria e classifica - OS12 Classif.1- richieste nel bando". In ordine alla verifica del possesso dei requisiti tecnici, si rappresenta che l'A.N.A.C. con determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 ha chiarito che "l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice degli Appalti".</p> <p>Inoltre, nel medesimo verbale è riportato che si procede, contestualmente, all'operazione di sorteggio pubblico ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 ai fini della comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, in quanto "tre ditte concorrenti (...) hanno espressamente dichiarato nella domanda di partecipazione il possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo di cui all'art. 90 comma 1, lettere: a), b), e c), del DPR.207/2010- per lavori analoghi a quelli oggetto dell'appalto per un importo non inferiore a quello posto a base di gara, (...). All'esito del sorteggio effettuato risulta estratta la ditta (...)". Dal verbale di gara (...) si evince che si è proceduto alla verifica del plico trasmesso dalla ditta (...) all'esito della quale si ammette la ditta al prosieguo della gara dopo aver "riscontrato la regolarità e la rispondenza a quanto espressamente richiesto". Al riguardo, si richiamano le FAQ AVCpass - aggiornate al 3 aprile 2014 - le quali prevedono che in caso in cui l'operatore economico venga sorteggiato per la verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 48, comma 1 del Codice degli Appalti, "La SA effettua la verifica dei requisiti mediante la visualizzazione al sistema AVCPASS dei documenti trasmessi dall'OE o messi a disposizione dagli operatori economici". In caso di necessità di integrazione di documenti e/o richiesta di chiarimenti la SA effettua una nuova istanza all'OE o agli EC tramite sistema, i quali rendono disponibili i documenti richiesti".</p> | <p>1</p> | <p>Il verbale di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale, in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione, rilasciata dalle società organismo di attestazione, mediante accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice degli Appalti. Nel caso in cui l'operatore economico venga sorteggiato, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, per la comprova dei requisiti prescritti, la verifica degli stessi deve essere effettuata dalla stazione appaltante mediante accesso al sistema AVCpass, con la visualizzazione dei documenti trasmessi dall'operatore economico o messi a disposizione dagli enti certificanti.</p> | <p>2</p> |
| <p>Nel verbale di cui alla seduta di gara (...) si legge che "La Commissione, accertato che i restanti (...) operatori economici partecipanti sono in possesso ed hanno prodotto copia conforme all'originale dell'attestazione SOA per la categoria richiesta dal bando, non procede alla consultazione del casellario informatico, istituito presso l'Osservatorio dell'A.V.C.P. per l'effettuazione del controllo dei requisiti ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.L.vo n° 163/2006". In ordine alla verifica del possesso dei requisiti tecnici, si richiama la determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 dell'A.N.A.C..</p> <p>Dal verbale di cui alla seduta di gara (...) si evince che si è proceduto alla verifica del plico trasmesso dalla società (...), all'esito della quale si ammette la stessa al prosieguo della gara dopo aver attestato che ha fatto pervenire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 90, comma 1, lettere a), b) e c) del D.P.R. 207/2010. Al riguardo, si richiamano le FAQ AVCpass - aggiornate al 3 aprile 2014 - le quali prevedono che in caso in cui l'operatore economico venga sorteggiato per la verifica dei requisiti ai sensi dell'art. 48, comma 1 del Codice degli Appalti, "La SA effettua la verifica dei requisiti mediante la visualizzazione al sistema AVCPASS dei documenti trasmessi dall'OE o messi a disposizione dagli operatori economici". In caso di necessità di integrazione di documenti e/o richiesta di chiarimenti la SA effettua una nuova istanza all'OE o agli EC tramite sistema, i quali rendono disponibili i documenti richiesti".</p>   | <p>1</p> | <p>Il verbale di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale, in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione, rilasciata dalle società organismo di attestazione, mediante accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice degli Appalti. Nel caso in cui l'operatore economico venga sorteggiato, ai sensi dell'art. 48, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, per la comprova dei requisiti prescritti, la verifica degli stessi deve essere effettuata dalla stazione appaltante mediante accesso al sistema AVCpass, con la visualizzazione dei documenti trasmessi dall'operatore economico o messi a disposizione dagli enti certificanti.</p> | <p>2</p> |
| <p>Il verbale di seduta di gara (...) non dà atto del rispetto della previsione di cui all'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, c. 46 della L. 190/2012.</p>   | <p>1</p> | <p>Il verbale di seduta di gara deve dare atto del rispetto della previsione di cui all'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, c. 46 della L. 190/2012.</p>   | <p>2</p> |
| <p>Il verbale della seduta di gara (...) non dà atto dell'accertamento dell'assenza di precedenti penali in capo ai membri della Commissione di gara. Si richiama, sul punto, l'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 - recante "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici", introdotto dall'art. 1, c. 46 della Legge n. 190/2012 - a mente del quale "Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (...); c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere".</p>  | <p>1</p> | <p>Il verbale di seduta di gara deve dare atto del rispetto della previsione di cui all'art. 35 bis del D.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, c. 46 della L. 190/2012.</p>   | <p>2</p> |
| <p>Vista la partecipazione alla gara di due operatori economici, appare, altresì, opportuno richiamare alcuni principi di derivazione comunitaria di cui all'art. 2 del Codice degli Appalti costantemente applicati dalla Corte di Giustizia Europea, che devono informare l'attività delle stazioni appaltanti nella indicazione delle procedure di gara e nel loro espletamento, quali il principio di concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalità. In particolare, al fine di favorire lo sviluppo di una efficace concorrenza tra gli operatori economici che partecipano all'appalto pubblico, l'applicazione del principio di parità di trattamento, richiede che tutti i concorrenti dispongano delle stesse possibilità di formulazione delle loro offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per ciascun concorrente (Sentenza della Corte di Giustizia CE 29.04.2004 causa C 496/99). Invece, in ordine al principio di trasparenza, la stessa Corte di Giustizia evidenzia che: "(...) consiste, nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione" (Corte di Giustizia CE 7.12.2000 causa C 324/98). Con riguardo, poi, al principio di proporzionalità, emerge la necessità di rispettare l'equilibrio tra gli obiettivi da perseguire ed i mezzi da utilizzare. Ne deriva che la stazione appaltante non può imporre obblighi e restrizioni in misura superiore a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo. Tra l'altro anche l'A.N.A.C., con Parere n. 21 del 30/01/2014, ha ribadito che la concessione di servizi, pur sfuggendo all'applicazione del codice dei contratti, è sottoposta al "(...) rispetto dei noti principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, par condicio nonché delle disposizioni espressamente richiamate dalla lex specialis di Gara".</p>  | <p>2</p> | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>   | <p>2</p> |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Vista la partecipazione alla gara di due operatori economici, appare, altresì, opportuno richiamare alcuni principi di derivazione comunitaria di cui all'art. 2 del Codice degli Appalti costantemente applicati dalla Corte di Giustizia Europea, che devono informare l'attività delle stazioni appaltanti nella indizione delle procedure di gara e nel loro espletamento, quali il principio di concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalità. In particolare, al fine di favorire lo sviluppo di una efficace concorrenza tra gli operatori economici che partecipano all'appalto pubblico, l'applicazione del principio di parità di trattamento, richiede che tutti i concorrenti dispongano delle stesse possibilità di formulazione delle loro offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per ciascun concorrente ( Sentenza della Corte di Giustizia CE 29.04.2004 causa C 496/99). Invece, in ordine al principio di trasparenza, la stessa Corte di Giustizia evidenzia che : "(...) consiste, nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione" (Corte di Giustizia CE 7.12.2000 causa C 324/98). Con riguardo, poi, al principio di proporzionalità, emerge la necessità di rispettare l'equilibrio tra gli obiettivi da perseguire ed i mezzi da utilizzare. Ne deriva che la stazione appaltante non può imporre obblighi e restrizioni in misura superiore a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo.</p> | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   |   |
| <p>L'art. 2, c. 3, del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 prevede che "(...) nei relativi bandi e contratti sono previste disposizioni specifiche di rispetto del codice, nonché penali economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato e clausole di risoluzione automatica del contratto in caso di inosservanza"; tuttavia il bando di gara pur richiamando l'applicazione del predetto Codice di comportamento dell'Ente in capo all'affidataria, non prevede espresse penali economiche per il danno, anche di immagine.</p>   | 1 | In conformità alla previsione di cui all'art. 2, c. 3, del Codice di Comportamento dell'Ente, il bando di gara deve prevedere espresse sanzioni economiche commisurate al danno, anche all'immagine. | 2 |
| <p>Il bando di gara, pur richiamando l'applicazione del Codice di comportamento dell'Ente in capo all'affidataria, non prevede espresse penali economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice.</p>   | 1 | In conformità alla previsione di cui all'art. 2, c. 3, del Codice di Comportamento dell'Ente, il bando di gara deve prevedere espresse sanzioni economiche commisurate al danno, anche all'immagine. |   |
| <p>Il lasso di tempo previsto dall'invio della lettera di invito agli operatori economici individuati (...) - come riportato nel verbale di gara del (...) - e il termine previsto per la ricezione delle offerte (...) è di 9 giorni; pertanto, non appare rispettato il termine previsto all'art. 124, comma 6, lett. d) del D.Lgs. 163/2006, il quale prevede per questo tipo di procedure un termine non inferiore a 10 giorni dalla data di invio della lettera di invito né nel verbale di gara si dà atto di specifiche ragioni di urgenza che giustificerebbero la previsione di termini ridotti.</p>  | 1 | La stazione appaltante deve assicurare il rispetto del termine di presentazione delle domande e delle offerte al fine di garantire la massima partecipazione alla gara.                              |   |
| <p>Il lasso di tempo trascorso tra la trasmissione del bando per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (...), come riportato nel verbale della seduta di gara n. (...), e il termine previsto per la ricezione delle offerte (...) è di 42 giorni, pertanto, non appare rispettato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e ricezione delle offerte, contravvenendo all'art. 70, comma 2 del D.Lgs. 163/2006. Nel verbale di gara, peraltro, non si dà atto di ulteriori forme di pubblicazione degli atti di gara, che giustificerebbero la previsione di termini ridotti ai fini della presentazione delle domande di partecipazione alla gara e ricezione delle offerte.</p>   | 1 | La stazione appaltante deve assicurare il rispetto del termine di presentazione delle domande e delle offerte al fine di garantire la massima partecipazione alla gara.                              | 2 |
| <p>In ordine alle disposizioni in materia di costo del personale di cui all'art.82, c.3-bis del Codice degli Appalti, si richiama il parere n.26 del 05.08.2014 dell'ANAC, che in accordo a quanto già segnalato dall'A.V.C.P. con atto n.2 del 19.03.2014, afferma che "la predeterminazione del costo complessivo del personale, (...) rischia di diventare un sovrapprezzo erogato all'aggiudicatario, in taluni casi, ovvero, per le ipotesi di eventuale sottostima operata dalla stazione appaltante, una penalizzazione. (...). Pertanto la valutazione del prezzo deve avvenire mediante lo scorporo del costo del personale dal resto delle voci indicate in sede di offerta dal concorrente, in quanto il prezzo più basso scaturisce proprio dall'offerta prospettata dal concorrente e, quindi, compete al concorrente la definizione puntuale del costo della manodopera che lo stesso stima dover sopportare in ragione della tipologia dell'appalto. Altresì si ritiene che lo strumento per verificare il rispetto della normativa sul costo del personale è individuabile nell'istituto della verifica di congruità dell'offerta, condotta dalla stazione appaltante ai sensi dell'art.86, comma 3 del d.lgs n.163/06."</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>Nel verbale di seduta di gara (...) si legge "Premesso che (...) che nello seduta di cui al verbale (...) la (...) veniva esclusa per non aver quantificato l'importo per gli oneri di sicurezza (...) che l'esclusione suddetta risulta operata per mero errore materiale in quanto l'offerta presentata dalla predetta ditta risultava completa di contestuale quantificazione degli oneri di sicurezza (...) che il CUAG gare lavori, pertanto, procedeva alla riapertura della gara per il riesame dell'aggiudicazione (...)" Si rileva, sul punto, la irrituale riapertura della gara per il riesame dell'aggiudicazione ad opera "del CUAG - gare lavori", atteso che tale onere appare essere proprio della Commissione di gara; si richiama, in merito, quanto precisato dall'AVCP (oggi ANAC) nel parere di precontenzioso n. 74 del 09/07/2009 PREC 15/09/5 secondo cui « (...) un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che la Commissione di gara sia titolare di un potere di autotutela decisoria, sostenendo che la stessa possa riesaminare il procedimento di gara già espletato, riaprendolo per emendarlo da errori commessi e da illegittimità verificatesi, "anche in relazione all'eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla gara di un'impresa concorrente", (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5360), (...) senza che ciò possa configurare un autonomo procedimento cui ricollegare l'obbligo di comunicazione dell'avvio del procedimento (in tal senso, Cons. Stato, Sez. V, 1 dicembre 2003, n. 7833), essendo unitario, ancorché articolato in varie fasi, il procedimento per la scelta del contraente da parte della stazione appaltante che si conclude con l'aggiudicazione definitiva (tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 2 aprile 2001, n. 1909)» nonché nel parere di precontenzioso n. 54 del 28/02/2008 - rif. PREC32/08/L secondo cui "[...] Il potere di riesame della commissione giudicatrice costituisce concreta attuazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e può essere espletato in relazione a regole di comportamento chiare e precostituite, di modo che la rideterminazione dei risultati raggiunti sia l'effetto di una mera operazione tecnica e non discrezionale. La s.a., peraltro, deve garantire piena conoscibilità della riapertura delle operazioni di gara e degli esiti del riesame delle operazioni di verifica del possesso dei requisiti, adottando strumenti di comunicazione diretta nei confronti delle ditte concorrenti". Si rileva, altresì, che nulla viene esplicitato nel verbale di gara, in ordine alle operazioni compiute dalla commissione che hanno consentito la rilevazione del "mero errore materiale" cui è stata ricondotta l'esclusione della (...); si richiama, in merito alla corretta verbalizzazione delle operazioni di gara, Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 02/05/2011 n. 2579 : "Il verbale redatto dalla Commissione di gara fa fede fino a querela di falso delle operazioni effettuate da essa, in relazione alla constatazione degli atti e dei documenti inseriti dalle partecipanti alla gara nelle relative buste. Qualora la medesima Commissione constatò di aver redatto il verbale sulla base di erronei accertamenti o comunque di errori di fatto, in coerenza col principio di legalità essa stessa può constatare l'accaduto e redigere un verbale (che a sua volta fa fede fino a querela di falso), il quale spieghi le circostanze emerse e adotti le relative determinazioni. Quindi, la Commissione ben può prevenire la proposizione di contestazioni e di ricorsi, constatando i propri precedenti errori di percezione e redigendo l'ulteriore verbale con cui sia ripristinata la legalità", nonché la nota segretariale P.G. 673423 del 20.10.2011 avente ad oggetto : "Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara - Contenuti- Criticità - Linee guida per la redazione dei verbali di gara".</p> | 1 | <p>La commissione di gara, qualora accerti che il procedimento di gara già espletato richieda un riesame, ha il potere, in autotutela, di riaprire la gara emendandola da eventuali errori o irregolarità .</p>  | 1 |
| <p>Nel verbale di gara si legge che "La Commissione accerta che tutte le (...) imprese ammesse sono in possesso ed hanno prodotto attestazione di qualificazione per la categoria richiesta nel bando per l'ammissione alla gara; pertanto, non procede alla consultazione del casellario informatico istituito presso l'Osservatorio dell'A.V.C.P. per l'effettuazione del controllo dei requisiti ai sensi dell'art.48, comma1, del D.lgs 163/2006". Inoltre, nel verbale di gara è riportato che l'impresa (...) - provvisoriamente aggiudicataria - "ha partecipato alla gara mediante avvalimento del requisito dell'attestazione SOA relativa alla categoria di lavori (...), in possesso della ditta ausiliaria (...)" In ordine alla verifica del possesso dei requisiti tecnici, si rappresenta che l'A.N.A.C. con determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 ha chiarito che "l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice degli Appalti". Inoltre, si rileva che nel verbale di gara non è esplicitato che le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 sono demandate al RUP anche nei confronti dell'impresa ausiliaria. Sul punto, si richiama la determinazione dell'A.V.C.P. n. 2 del 1 agosto 2012, avente ad oggetto "l'avvalimento nelle procedure di gara", secondo cui i requisiti generali o soggettivi non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, in quanto attingono alla situazione personale del soggetto, alla sua affidabilità morale e professionale, né per essi è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento; pertanto, per essi l'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, prescrive che sia l'impresa ausiliaria sia quella ausiliata ne siano provviste direttamente.</p>   | 1 | <p>Il verbale di gara deve dare atto della verifica del possesso e della validità temporale, in capo ai concorrenti, dell'attestazione di qualificazione, rilasciata dalle società organismo di attestazione, mediante accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice degli Appalti. Tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono all'esecuzione di appalti pubblici, anche in veste di prestatori di requisiti nell'ambito dell'istituto dell'avvalimento, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti (cfr. Tar Campania - Salerno, Sez. I, 10 gennaio 2014, n. 54). Si richiama, in proposito, l'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 che prevede: "Dal 1° luglio 2014, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice."</p> | 1 |
| <p>Da verbale di seduta di gara (...) si evince che l'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario viene individuato a seguito di procedura di sorteggio, atteso che, sia (...) che (...) hanno presentato il medesimo ribasso; in merito si richiama parere n.102 del 27/06/2012 dell'ANAC.</p>   | 1 | <p>Nelle ipotesi in cui i partecipanti hanno presentato il medesimo ribasso, la migliore offerta viene individuata a mezzo di procedura di sorteggio, nei soli casi in cui non siano presenti i rappresentanti degli operatori economici nella seduta di gara, ovvero, pur presenti, non vogliano apportare miglioramenti all'offerta.</p>   | 1 |
| <p>Nel verbale di seduta di gara (...) si riporta che "all'esito del sorteggio pubblico, vengono estratti (...) , cui verrà inoltrata richiesta a mezzo pec. (...) al fine della comprova del possesso dei (...) requisiti" di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010; in maniera conforme a quanto riportato alla SEZ. (...) del bando di gara. Su tale ultimo punto, si richiama l'art. 6 bis del D.lgs. 163/2006 che prevede che "Dal 1° luglio 2014, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, (...). Al riguardo, l'ANAC, con comunicazione del 22 ottobre 2014 - recante "Decorrenza dell'obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass" - ha chiarito che "la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014."</p>  | 1 | <p>L'accertamento dei requisiti di ordine generale, di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario deve aver luogo in conformità alla previsione di cui all'art. 6 bis del D.lgs. 163/2006.</p>   | 1 |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>Il disciplinare di gara riporta, al paragrafo (...), che "La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, avverrà ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema dell'AVCPass, reso disponibile dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)". Nonostante ciò i verbali di gara danno atto che, ai fini della comprova dei requisiti di "Capacità economica e finanziaria" e "Capacità tecnica e professionale", ai sensi degli artt. 41 e 42 del Codice degli Appalti, è richiesta integrazione agli operatori commerciali, senza specificare alcunché circa le motivazioni della loro mancata acquisizione, ai fini della loro verifica, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Su tale ultimo punto, si richiama la Segretariale PG/2011/673423 del 20/10/2011 in ordine alla "Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara - Contenuti- Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara." che tra l'altro prevede che, in merito alla redazione dei verbali, "(...) di scrivere testi, quanto più possibili, chiari e accessibili. Si tratta, propriamente di un dovere che discende direttamente dai principi di semplificazione e trasparenza della pubblica amministrazione. Un atto amministrativo formulato in termini chiari e comprensibili consente di comprendere l'effettivo contenuto del documento, evitando interpretazioni divergenti connesse ai diversi interessi coinvolti. (...)".</p>  | 1 | L'accertamento dei requisiti di ordine generale, di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario deve aver luogo in conformità alla previsione di cui all'art. 6 bis del D.lgs. 163/2006. Atteso, che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve fornire, idonea motivazione in ordine alla mancata acquisizione, ai fini della comprova dei requisiti di "Capacità economica e finanziaria" e "Capacità tecnica e professionale", di tale documentazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, così come prescritto dalla vigente normativa. | 1 |
| <p>Nella determina a contrarre (...), nonché nel bando di gara, si evince l'indizione di una gara di appalto con più operatori economici tramite il sistema dell'Accordo Quadro, di cui all'art. 59, c. 5 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006.<br/>Sul punto, l'art. 59, c. 5 del D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 prevede "Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione". Tuttavia, nel verbale (...) di aggiudicazione provvisoria, pur dandosi atto di un cospicuo numero (...) di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, si legge " Il Presidente (...) decreta l'aggiudicazione provvisoria a favore (...)".</p>   | 1 | Lo svolgimento della procedura di evidenza pubblica deve essere coerente con la normativa richiamata dalla documentazione di gara, in particolare dalla determinazione di indizione di gara (...) e dal bando di gara.   | 1 |
| <p>In merito alla verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario (indicati alla Sez. (...) del bando di gara), nel verbale della seduta di gara (...) è riportato " La Commissione non procede alla verifica del casellario informatico istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici per gli altri partecipanti i quali hanno tutti prodotto copia dell'attestato SOA. Sul punto, si richiama la determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 recante " Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163" con la quale l'AVCP ( ora ANAC) ha fornito indicazioni interpretative in merito al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" precisando che "l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziario; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti mediante accesso alla banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice. Con comunicazione del Presidente del 22 ottobre 2014 - recante " Decorrenza dell'obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass" l'ANAC ha chiarito che " la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1 luglio 2014";</p>   | 1 | L'accertamento dei requisiti di ordine generale, di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario deve aver luogo in conformità alla natura dell'appalto e alla previsione di cui all'art. 6 bis del D.lgs. 163/2006.   | 1 |
| <p>A pag. (...) del verbale di gara (...) è riportato " stante al rilievo di un mero refuso riportato nel bando (...) in ordine alla registrazione obbligatoria degli operatori economici al sistema AVCPASS, il Servizio CUAG- Area Lavori ha provveduto, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione AVCP n. 111/2012 e s.m.l., mediante avviso pubblicato in data (...), sul sito istituzionale dell'Ente alla rettifica, integrativa e correttiva in ragione dell'importo posto a base di gara (...) mantenendo inalterati i termini di ricezione delle offerte già fissato (...). In ordine alla mancata riapertura dei termini per la ricezione delle offerte, a seguito della modifica del bando di gara, si richiama, ex multis, la deliberazione ANAC n.92 - Adunanza del 7 novembre 2012 : " (...) L'Autorità si è già pronunciata su questioni inerenti la necessità di ripubblicazione dei bandi e la conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle offerte. La pubblicazione di ogni bando di gara ha come finalità precipua quella di garantire, ai soggetti interessati ed in possesso di idonei requisiti, di partecipare alle procedure di selezione poste in essere dall'amministrazione, realizzando da un lato l'interesse degli operatori stessi alla par condicio e nel contempo l'interesse pubblico alla massimizzazione delle domande presentate. In tale ottica una qualunque modifica del bando di gara, che sia idonea ad incidere sulla soddisfazione degli interessi richiamati, non può ritenersi sottratta all'obbligo di un'ulteriore pubblicazione con decorrenza ex novo dei termini previsti dalla normativa di riferimento (AVCP, deliberazioni n. 361 del 17/12/2002 e n. 84 del 15/11/2006)(...). Non è inoltre conforme ai principi di trasparenza e tutela della parità di trattamento la mancata riapertura dei termini per la ricezione delle offerte nei confronti di tutti i potenziali concorrenti (AVCP, deliberazione n. 16 del 24/01/2007)".</p> | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>L'art. 2, c. 3, del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014 prevede che "(...) nei relativi bandi e contratti sono previste disposizioni specifiche di rispetto del codice, nonché penali economiche commisurate al danno, anche di immagine, arrecato e clausole di risoluzione automatica del contratto in caso di inosservanza.". Riguardo alla quantificazione delle richiamate penali economiche, il disciplinare di gara, al paragrafo (...) riporta: "Le sanzioni applicabili (...) sono le stesse applicate alle altre violazioni citate nell'art. (...) del C.S.A.". Sul punto, si rileva che il C.S.A., allegato agli atti di gara, è composto da soli (...) articoli e, pertanto, il rinvio all'art. (...) è errato. Si rileva, inoltre, che la quantificazione di tali penali non è disciplinata nel corpo del C.S.A., infatti anche l'art. (...) dello stesso, rubricato "Inadempienze contrattuali e (...) sanzione del Codice di Comportamento", effettua rinvio, in maniera erronea, all'art. (...) del C.S.A.</p>  | 1 | In conformità alla previsione dell'art. 2, c.3 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, il bando di gara e/o gli atti in esso richiamati, devono prevedere criteri predeterminati di quantificazione delle penali economiche in caso di inosservanza del Codice in parola. La formulazione del paragrafo (...) del disciplinare di gara deve essere allineata e trovare piena corrispondenza nel contenuto del richiamato C.S.A.  | 1 |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>In merito alla verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario (Indicati alla Sez. (...) del bando di gara), nel verbale della seduta di gara del (...) è riportato "La Commissione non procede alla verifica del casellario informatico Istituito presso l'Osservatorio dei contratti pubblici per gli altri partecipanti i quali hanno tutti prodotto copia dell'attestato SOA". Sul punto, si richiama la determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 recante "Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163" con la quale l'AVCP (ora ANAC) ha fornito indicazioni interpretative in merito al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, precisando che "l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti mediante accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.". Con comunicazione del del Presidente del 22 ottobre 2014 - recante "Decorrenza dell'obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass" l'ANAC ha chiarito che la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatorio per le procedure di affidamento nei settori ordinari di importo superiore o uguale a €40.000,00 il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014".</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>Nel verbale della seduta di gara (...) si riporta "Il Presidente ammette con riserva le seguenti 3 (tre) ditte: (...) con riserva di integrare la documentazione amministrativa in quanto la stessa risulta carente della copia conforme del contratto di verifica relativa al mantenimento dei requisiti di qualificazione SOA richiesto dall'art. 77 del D.P.R. 207/2010 ai fini della partecipazione alla gara". Nel verbale di aggiudicazione provvisoria (...) si riporta "Per (...), non avendo ricevuto alcun riscontro e non avendo prova della ricezione della richiesta fatta alla ditta, il Presidente acquisisce d'ufficio dalla Banca dati dell'ANAC la SOA aggiornata, pertanto anche la suddetta impresa viene ammessa (...)". Sul punto si rammenta che con parere n. 7 del 29/07/2014 l'ANAC ha statuito "Nel parere di precontenzioso n. 16/2014 si specifica, altresì, che in applicazione del principio del favor partecipativa, cioè del principio di favorire la più ampia partecipazione nei procedimenti di evidenza pubblica, l'impresa che ha presentato diligentemente le suddette domande (di rinnovo o di verifica triennale), almeno 90 giorni prima della scadenza del termine e che ha confidato nella tempestiva evasione delle domande da parte della SOA entro il termine di 90 giorni stabilito dall'art. 76, comma 3, d.P.R. n. 207/2010, non può essere penalizzata con l'esclusione dalla gara, ma deve essere consentita l'ultravigenza della SOA scaduta con la saldatura del periodo decorrente dalla scadenza fino all'esito positivo della domanda di rinnovo e/o verifica triennale, che ha efficacia retroattiva ex tunc, sempre che tali atti sopraggiungano prima della data fissata dal provvedimento di aggiudicazione definitiva per la stipula del contratto di appalto. (...) Va, quindi, conclusivamente ritenuto che il principio di ultrattività si applica anche quando l'impresa abbia avanzato istanza, nel termine prescritto, di nuova attestazione SOA invece che di verifica triennale, tanto quindi da coprire anche il periodo intercorrente tra la data di scadenza del precedente certificato e quella di rilascio del successivo, che si impone ai soli fini della stipulazione del contratto d'appalto".</p> | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>Per completezza, in merito all'istituto dell'accordo quadro concluso con più operatori economici di cui all'art. 59, del D.Lgs. 163/2006, si richiamano le considerazioni espresse dal Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con nota AG/62/15/AP del 29.07.2015, nella quale è riportato che "(...) L'accordo quadro è definito dall'art. 1, comma 5, della Direttiva 2004/18/CE e dall'art. 3, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (...). Né la direttiva del 2004 né la normativa italiana di recepimento vietano, per gli accordi quadro conclusi con più operatori economici, che la fase del rilancio del "confronto competitivo" si incentri anche sulla rinegoziazione del prezzo, a partire da quello offerto da ciascun operatore nella gara per la stipula dell'accordo, che potrà essere soltanto modificata in senso migliorativo per la stazione appaltante. Non vi è ragione, sul piano giuridico e sistematico (...) per negare che le imprese selezionate possano offrire, nell'ambito del rilancio competitivo, un ulteriore ribasso sul prezzo insieme ad eventuali migliorie tecniche e ad ogni ulteriore elemento di specificazione delle condizioni qualitative e quantitative fissate con la stipula dell'accordo quadro".</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>La formulazione del bando di gara, a pp. 5 e 6, appare poco chiara e ripetitiva.</p>  | 1 | Attesa la funzione di <i>lex specialis</i> , il bando di gara deve essere redatto con chiarezza e linearità, evitando reiterazioni del testo.   | 1 |
| <p>Il bando di gara pubblicato riporta, nella sez. (...) "Determinazione Dirigenziale (...) come successivamente rettificata con Determinazione Dirigenziale (...)". Pertanto, non appare menzionata, ai sensi dell'art. 55, c. 3, del D.Lgs. 163/2006, la Determinazione (...) con la quale si «Rettifica determinazione (...) concernente l'indicazione della procedura aperta ai sensi degli art. 3, comma 37, artt. 54, 55 e 82 del D.Lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso per l'affidamento in appalto...».</p>  | 1 | Il bando di gara deve richiamare la determina a contrarre, in uno ai provvedimenti successivi di rettifica e/o integrazione, così come previsto dall'art. 55, c. 3, del D.Lgs. 163/2006.    | 1 |
| <p>L'art. 86, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 prevede che "Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara". Si rappresenta che, nel caso di specie, l'offerta tecnica ha ottenuto un punteggio pari a 36,40/40 mentre l'offerta economica ha ottenuto un punteggio pari a 60/60, superando, in entrambi i casi, i quattro quinti dei punti massimi previsti, (paragrafo 16 del Disciplinare di Gara); pertanto, l'offerta dell'aggiudicatario appare superare la soglia di anomalia. Nonostante ciò, il verbale di aggiudicazione provvisoria non dà atto che l'offerta sia stata ritenuta comunque congrua, e a seguito del procedimento di verifica disciplinato dall'art. 88 del D.Lgs. 163/2006.</p> <p>Per completezza, si richiama, in ordine all'individuazione della soglia di anomalia, la risposta alla domanda DB, pubblicato sul sito dell'ANAC, nella sezione FAQ - Contratti Pubblici - Verifica congruità offerta, secondo la quale "Nel caso di appalti pubblici da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono giudicate anomale le offerte che sia per la componente tecnica sia per quella economica ottengano un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara. Pertanto, è anomala l'offerta che ottiene un punteggio alto sul piano tecnico e, contemporaneamente, un punteggio alto relativamente all'offerta economica in virtù di un ribasso consistente".</p>   | 1 | Il verbale di aggiudicazione provvisoria deve dare atto della verifica della congruità dell'offerta dell'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. 163/2006 e del suo esito. | 1 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Il frontespizio della determinazione a contrarre n. (...), riporta: "DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA APERTA", mentre nella parte narrativa, nonché in quella dispositiva della richiamata determinazione n. (...), si indica, quale modalità prescelta per l'individuazione del contraente per l'affidamento dei lavori in parola, la procedura negoziata, così come, parimenti, riportato nella lettera di invito alla sezione (...) ove si legge: "Tipo di procedura. Negoziata.". Si rileva, pertanto, il mancato allineamento del frontespizio con la parte motivata e dispositiva della determinazione a contrarre n. (...), quale atto presupposto al procedimento di gara in parola.</p>  | 1 | <p>Occorre vi sia allineamento tra il frontespizio e la parte motivata e dispositiva della determinazione a contrarre.</p>   | 1 |
| <p>In merito alla verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, la lettera d'invito, alla sezione (...) CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA (II.2.3) CAPACITA' TECNICA, riporta "I concorrenti devono essere in possesso dell'attestazione SOA per la categoria e classifica indicata nella presente lettera di invito". Sul punto si rileva che, in conformità all'art. 60 del D.P.R. 207/2010, l'attestazione SOA è obbligatoria solo per gli appalti di lavori superiori a € 150.000,00. Per gli appalti di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000,00 - come nel caso in esame - si applicano le disposizioni di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/2010, fermo restando che, qualora il concorrente sia comunque in possesso della attestazione SOA per categoria analoga ai lavori indicati nella lettera di invito, la stessa è sufficiente a comprovare il possesso dei requisiti (cfr. Parere ANAC n.13 del 29 luglio 2014). Si rileva, inoltre, che nel verbale della seduta di gara, conclusivamente, si rinvia un generico riferimento al controllo in capo all'operatore economico, unico offerente, del possesso dei requisiti ex art.48 del dlgs. 163/2006 ("La verifica di cui all'art. 48 D.Lgs. n. 163/2006 risulta assolta in sede di gara") ma non è esplicitato se lo stesso abbia allegato il documento PASSOE, come richiesto dalla lettera di invito. In ordine alla mancata o carente verbalizzazione dell'attività della Commissione, finalizzata all'accertamento del possesso dei requisiti di carattere speciale ex art. 48, si richiama la nota segretariale PG/2011/673423 del 20.10.2011 avente ad oggetto "Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara - Contenuti - Criticità- Linee guida per la redazione dei verbali di gara";</p>   | 1 | <p>Al sensi dell'art. 2 del D.lgs. 163/2006 i requisiti speciali - ovvero le caratteristiche di professionalità necessarie per contrarre con la pubblica amministrazione in relazione ad un determinato affidamento - costituiscono presupposti di natura sostanziale per la partecipazione alla gara e la lettera d'invito deve essere formulata in linea con la normativa di settore vigente. Inoltre, attesa la funzione di documentazione probante del verbale di gara in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una immediata e corretta ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura.</p> | 1 |
| <p>Nella parte dispositiva della determinazione a contrarre n. (...) si definisce quale criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del Codice degli appalti, mentre nel bando di gara (sezione (...)) si indica il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 del medesimo Codice. Sul punto, si rileva, pertanto, la contraddittorietà tra la determinazione a contrarre n. (...) e il bando, quali atti presupposti al procedimento di gara in parola, svoltasi con il criterio del prezzo più basso.</p>  | 1 | <p>Occorre vi sia allineamento tra i contenuti della determinazione a contrarre e i contenuti del bando di gara.</p>   | 1 |
| <p>Vista la manifestazione d'interesse da parte di un unico operatore economico all'appalto in parola, appare opportuno richiamare alcuni principi di derivazione comunitaria, di cui all'art. 2 del Codice degli Appalti, a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa e che sono costantemente applicati dalla Corte di Giustizia Europea, quali il principio di concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di mutuo riconoscimento e proporzionalità. Sull'argomento si rappresenta che il principio di non discriminazione si esplica nel divieto di operare irragionevoli restrizioni all'accesso alle procedure di gara ovvero irragionevoli penalizzazioni che rendano difficile la predisposizione delle offerte oppure ne impediscano la corretta valutazione. Con riferimento al principio di non discriminazione, si richiama il comma 2 dell'art. 68 del D.Lgs. 163/2006, rubricato "Specifiche Tecniche" che prevede che "Le specifiche tecniche devono consentire pari accesso agli offerenti e non devono comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza.". Pertanto le specifiche tecniche che descrivono e dettagliano le prestazioni e/o i servizi richiesti dalla Stazione Appaltante per la realizzazione del fine contrattuale, devono essere redatte secondo criteri di oggettività e di funzionalità rispetto allo scopo dell'appalto, per scongiurare il riferimento alle particolarità soggettive proprie dei singoli offerenti e rispettare, pertanto, il principio di non discriminazione sopra richiamato, e tutela dell'effettività della concorrenza.</p>   | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  | 1 |
| <p>Vista la partecipazione alla gara di un unico operatore economico, appare, opportuno richiamare alcuni principi di derivazione comunitaria di cui all'art. 2 del Codice degli Appalti costantemente applicati dalla Corte di Giustizia Europea, che devono informare l'attività delle stazioni appaltanti nella indicazione delle procedure di gara e nel loro espletamento, quali il principio di concorrenza, di parità di trattamento, di trasparenza, di non discriminazione, di proporzionalità. In particolare, al fine di favorire lo sviluppo di una efficace concorrenza tra gli operatori economici che partecipano all'appalto pubblico, l'applicazione del principio di parità di trattamento, richiede che tutti i concorrenti dispongano delle stesse possibilità di formulazione delle loro offerte e che queste siano soggette alle medesime condizioni per ciascun concorrente ( Sentenza della Corte di Giustizia CE 29.04.2004 causa C 496/99). Invece, in ordine al principio di trasparenza, la stessa Corte di Giustizia evidenzia che: " (...) consiste, nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un controllo sull'imparzialità delle procedure di aggiudicazione" (Corte di Giustizia CE 7.12.2000 causa C 324/98). Con riguardo, poi, al principio di proporzionalità, emerge la necessità di rispettare l'equilibrio tra gli obiettivi da perseguire ed i mezzi da utilizzare. Ne deriva che la stazione appaltante non può imporre obblighi e restrizioni in misura superiore a quella strettamente necessaria per il raggiungimento dello scopo. Peraltro, la mancanza di un confronto concorrenziale richiede, ai fini dell'aggiudicazione, una attenta valutazione di congruità e convenienza per l'Ente da parte del RUP. In proposito l'art. 86, c. 3 del D.Lgs. 163/2006 prevede "In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa" attribuendo, pertanto, alla stazione appaltante la facoltà di procedere alla valutazione della congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.</p> | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  | 1 |
| <p>L'oggetto della determinazione a contrarre (...) riporta " (...) Impianto lavori (...), oltre IVA al 10%", tuttavia sia il quadro economico che il dispositivo della determinazione prevedono l'IVA al 22%. Pertanto, si rileva un disallineamento tra quanto riportato in oggetto e quanto disposto sul punto.</p>   | 1 | <p>L'oggetto della determinazione dirigenziale deve essere in linea con i contenuti disposti dall'atto, in particolare deve riportare correttamente la percentuale di IVA applicata.</p>   | 1 |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>In merito al criterio prescelto ai fini dell'aggiudicazione, ovvero l'offerta economicamente più vantaggiosa, l'ANAC con Determinazione n. 9 del 22 luglio 2015 ha chiarito che "Come l'Avcp ha avuto modo di evidenziare in più occasioni (da ultima, bando-tipo n.1/2014), l'utilizzo dell'OEPV permette di prestare maggiore o minore attenzione alla qualità del servizio reso (ovvero maggiore o minore valore all'elemento prezzo) adottando alcuni accorgimenti consentiti dalla normativa vigente. Si evidenziano, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la possibilità di limitare il peso della componente del prezzo;</li> <li>- la fissazione di un coefficiente X elevato (0,85 o 0,9) nella calibrazione della formula bilineare di cui Allegato P del Regolamento;</li> <li>- la fissazione di una soglia di sbarramento al punteggio tecnico, in modo da selezionare solo le offerte che soddisfano determinati standard qualitativi;</li> <li>- la possibilità di effettuare la riparametrazione dei punteggi tecnici, con la quale si premiano le offerte di maggiore qualità (cfr. determinazione Avcp del 24 novembre 2011, n. 7).</li> </ul> <p>Si ricorda che la riparametrazione assolve all'esigenza di garantire un rapporto invariabile tra il fattore prezzo ed il fattore qualità in modo che, in relazione ad entrambe le componenti, l'offerta migliore ottenga il massimo punteggio, con conseguente rimodulazione delle altre offerte (cfr. Cons. Stato, sez. V, 12 giugno 2009, n. 3716).</p> <p>Si sottolinea pertanto l'importanza di tale operazione, così come più ampiamente indicata nella predetta determinazione n.7/2011, a cui si rinvia per un approfondimento della tematica in esame."</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>Il bando di gara, alla sezione (...), riporta tra le cause di esclusione l'omessa allegazione all'offerta della ricevuta di pagamento di contributo all'ANAC, ex art. 1, c. 67, della L. 266/2005; sul punto, si richiama la determinazione dell'ANAC n. 1 del 8 gennaio 2015 - rubricata "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163".</p>   | 1 | Attesa la sua funzione di <i>lex specialis</i> , il bando di gara deve essere connotato dalla coerenza dei contenuti ed essere redatto in conformità al principio di tassatività delle cause di esclusione di cui all'art. 46, c. 1-bis, del D.lgs. 163/2006, anche in considerazione del potenziato ruolo dell'istituto del soccorso istruttorio, evincibile dal combinato disposto dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.   | 1 |
| <p>L'oggetto dei verbali di gara riporta "Gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, (...) in esecuzione della determinazione Dirigenziale (...)"; tuttavia la richiamata determinazione (...), al punto (...) del dispositivo, prevede di "approvare il Capitolato Speciale d'Appalto ed il Bando di Gara," per gara (...) da esperirsi con il sistema della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, secondo quanto previsto dal D.L. 133/2014 - art. 57 comma 6 del 163/2006, con il metodo del massimo ribasso percentuale unico sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 82, comma 2, lett. b) del D.lgs. 163/06 (...). Ciò nonostante, in merito alla procedura di scelta del contraente, il bando di gara pubblicato sulla GU.RI, nonché sull'albo pretorio del Comune di Napoli, indica "Procedura aperta", (Sez. IV.1.1.), il disciplinare di gara riporta, all'art. 1, "Gara, mediante procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, e artt. 54 comma 2 e 82 comma 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (...) per l'affidamento dell'accordo quadro relativo al Servizio (...) in dotazione al Servizio (...), e il Capitolato Speciale d'Appalto, all'art. 1, prevede di concludere "un accordo quadro da stipulare con un Unico Operatore Economico (art. 59 D.Lgs. 163/2006)". Pertanto, si rileva che, sul punto, i contenuti del bando di gara e dei verbali di gara non appaiono allineati con il dispositivo della richiamata determinazione a contrarre (...) né coerenti con gli artt. 1 sia del Disciplinare di Gara che del Capitolato Speciale d'Appalto.</p> <p>Si rileva, altresì, che la citata determinazione dirigenziale non opera richiamo alla preliminare valutazione della procedura di gara più conveniente per l'Ente, ad opera del competente Coordinamento del Servizio Autonomo del CUAG, in forza della disposizione del Direttore Generale pro tempore n. 28/2012, ancorché il verbale di gara richiami 3 differenti note (...) con le quali "il SACUAG Area Gare Lavori ha inteso validata la scelta tipologia di gara".</p> | 1 | Dal combinato disposto dell'art.11 del D.lgs. 163/2006 e dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 deriva che con la determinazione a contrarre, in quanto primo atto del procedimento ad evidenza pubblica, l'Amministrazione, per il tramite del dirigente, manifesta la propria volontà negoziale, per cui essa deve, tra le altre previsioni, obbligatoriamente indicare in maniera inequivocabile "le modalità di scelta del contraente" e le ragioni che ne sono alla base, di conseguenza, gli atti di gara che ne discendono, devono essere in linea con le indicazioni di cui alla richiamata determinazione a contrarre. Si richiama in merito la Segretariale prot. 3020/0 del 21.07.2008 ad oggetto "La determinazione a contrarre" nella quale si evidenzia, in particolare, che « (...) la mancata adozione (inesistenza) della determinazione a contrarre, la sua nullità o la presenza di un vizio di legittimità che la renda annullabile, determinando un vizio nell'iter procedimentale che riguarda la formazione della volontà contrattuale del soggetto pubblico, si riflette inevitabilmente su tutti gli atti del procedimento di gara compreso il provvedimento di aggiudicazione ed il successivo contratto (...) secondo la teoria degli effetti cd. "a cascata", o della cd. "invalidità derivata". Inoltre, la determinazione dirigenziale a contrarre deve dare atto delle valutazioni espresse dal Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG in ordine alla convenienza della procedura di gara prescelta, a cui i dirigenti devono attenersi ai sensi della disposizione n.28/2012 del Direttore Generale pro tempore . | 1 |
| <p>In merito al criterio prescelto ai fini dell'aggiudicazione, ovvero l'offerta economicamente più vantaggiosa, si richiamano le Determinazioni dell'ANAC n. 9 del 22 luglio 2015 n. 7 del 24 novembre 2011.</p>  | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>I verbali di seduta di gara (...) non danno atto della individuazione e della verifica delle offerte anormalmente basse, in conformità alle previsioni di cui agli artt. 86, commi 2 e 3, 87 e 88 del D.lgs. 163/2006, rammentando che nel caso di specie non trova applicazione l'art. 86 c. 4, atteso l'Ente ha adottato il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In merito al mancato esercizio della facoltà di cui al richiamato art. 86, c. 3 del Codice degli Appalti si richiama Parere dell'ANAC n. 94 del 5 giugno 2013.</p>  | 1 | Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi, consentendo una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza. <p>In particolare, il verbale di seduta di gara deve dare atto dell'individuazione e della verifica delle offerte anormalmente basse nel rispetto della normativa di settore.</p> <p>In merito alla verbalizzazione dell'attività della commissione, si richiama la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011.</p>  | 1 |
| <p>In ordine alla scelta del criterio di aggiudicazione, si ribadisce che il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa prescelto dalla stazione appaltante "consiste nella valutazione di una molteplicità di criteri, a ciascuno dei quali corrisponde un peso da indicarsi tassativamente nel bando o nella lettera di invito, in ossequio al principio di parità di trattamento tra i concorrenti" (Avcp - determinazione n. 7/2011) e "trova il proprio fondamento nel fatto che consente l'aggiudicazione non tanto con una valutazione meramente qualitativo-economica, quanto con una complessa integrazione tra il dato economico, quello tecnico e quello qualitativo (...)" (Avcp - determinazione n. 4/2009). Inoltre, si aggiunge che "con riferimento ai criteri di aggiudicazione si osserva che la scelta degli stessi è rimessa dall'art. 81, d.lgs. 163/2006 esclusivamente alla stazione appaltante, che deve indicare o il prezzo più basso o l'OEPV. Tale opzione, tuttavia, deve essere ancorata al parametro indicato dallo stesso art. 81, comma 2, d.lgs. 163/2006, ossia alle caratteristiche dell'oggetto del contratto. Conseguentemente lo stesso non può essere dettata esclusivamente dalla necessità di evitare ribassi eccessivi e l'eventuale utilizzo dell'OEPV deve essere motivata in funzione degli elementi oggettivi del contratto e prevedere criteri di valutazione dell'offerta tecnica idonei a far emergere le differenze qualitative tra le offerte presentate (...) e che " Come l'AVCP ha avuto modo di evidenziare in più occasioni (da ultimo, bando-tipo n. 1/2014), l'utilizzo dell'OEPV permette di prestare maggiore o minore attenzione alla qualità del servizio reso (ovvero maggiore o minore valore all'elemento prezzo) adottando alcuni accorgimenti consentiti dalla normativa vigente (...)" (Avcp-determinazione n. 9/2015).</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Tra la seduta di gara del (...) e la seduta del (...) - nella quale si decreta l'aggiudicazione provvisoria dopo la verifica di congruità dell'offerta - è trascorso oltre (...). In merito, si rileva che il principio di continuità e concentrazione delle procedure di gara esige che le stesse siano espletate in unica seduta o in più sedute immediatamente consecutive. La giurisprudenza ha evidenziato che il principio di concentrazione e continuità delle operazioni di gara è un principio solo tendenziale, derogabile in presenza di ragioni oggettive quali la complessità delle operazioni di valutazione delle offerte, il numero delle offerte in gara, l'eventuale indisponibilità dei membri della commissione, la correlata necessità di nominare sostituti ecc. che giustificano il ritardo anche in relazione al preminente interesse alla effettuazione di scelte ponderate (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25 luglio 2006 n.4657; Sez. IV, 5 ottobre 2005 n. 5360), che, nel verbale di gara in esame, non sono esplicitate.</p>   | 1 | <p>il principio di continuità e concentrazione delle operazioni di gara costituisce esplicitazione dei più generali principi di buon andamento, trasparenza e correttezza dell'operato dell'amministrazione e mira a garantire che le operazioni di gara si svolgano con imparzialità, nel rispetto della par condicio dei concorrenti e senza il sospetto di favoritismi, che potrebbero verificarsi se le sedute della commissione giudicatrice fossero distanziate nel tempo (cfr. TAR Lombardia - Brescia - sentenza n. 554/2005).</p> <p>Al riguardo, si richiama la segretariale PG/2011/673423 del 20 ottobre 2011 avente ad oggetto "Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara - Contenuti - Criticità - Linee guida per la redazione dei verbali di gara".</p> | 1 |
| <p>Il verbale della seduta di gara (...), riporta: "[...] l'impresa (...) è stata ammessa con riserva di comprovare i requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n.207/2010, in quanto è stata sorteggiata ai sensi dell'art. 48 D.lgs.263/2006, avendo dichiarato, tra le altre, di partecipare avvalendosi di tali requisiti. Pertanto lo stesso sarà invitato a produrre la documentazione del caso." Si rileva, sul punto, la mancata verbalizzazione in ordine alle indicazioni di quante e quali imprese abbiano dichiarato di essere in possesso dei requisiti ex art.90 del D.P.R. n.207/2010 e tra le quali la Commissione abbia proceduto ad effettuare il sorteggio ai sensi dell' art. 48 del D.lgs. 263/2006.</p>  | 1 | <p>In ordine alla incompiuta verbalizzazione dell'attività della Commissione, si rammenta che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, pertanto la sua redazione deve essere chiara ed esauriente al fine di consentire la ricostruzione di quanto di particolare rilevanza nella procedura, anche in ordine, nella fattispecie, alle operazioni di sorteggio effettuate tra gli operatori economici per il controllo sul possesso dei requisiti ex art. 48 D.lgs. 163/2006.</p>   | 1 |
| <p>Nella determinazione di indizione di gara n. (...), si riporta che ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006 viene autorizzata l'esecuzione anticipata della fornitura. Sul punto si ricorda che le ipotesi di esecuzione anticipata della prestazione costituiscono una eccezione alla regola secondo cui la contrattualizzazione delle prestazioni deve naturalmente precedere l'esecuzione delle stesse; difatti, dall'esecuzione della prestazione, anticipata rispetto alla stipula del contratto, ne discende che gli effetti risalenti alla introduzione, a tutela dell'Ente, nel testo contrattuale, della condizione risolutiva del vincolo, in caso di rilascio di informativa ostativa antimafia ai sensi del vigente Protocollo di Legalità stipulato con la locale Prefettura, così come, ancora, all'introduzione di clausole che sancisce l'obbligo per l'aggiudicatario di osservare il vigente Codice di Comportamento dell'Ente, adottato con Deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014, che, come noto, risale alla L. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", nonché, come spesso rilevato nell'espletamento dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, al rilascio della cauzione definitiva ex art. 113 del Codice degli Appalti, a garanzia della esatta e regolare esecuzione della prestazione, sono di fatto neutralizzati.</p> | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>Il dispositivo della determinazione a contrarre (...), al punto (...), prevede che "si procederà a sottoporre all'approvazione della Giunta Comunale gli elaborati di dettaglio al momento dell'affidamento dei singoli interventi (...)"; pertanto, ai fini delle definizioni delle puntuali prestazioni oggetto dell'appalto in esame, si opera un rinvio a successiva attività progettuale da sottoporre ad approvazione da parte dell'organo esecutivo, né le medesime prestazioni appaiono sufficientemente individuate nel bando di gara. In merito, si richiama la deliberazione n. 40 del 20.02.2007 dell'ANAC, secondo cui: "[...] nell'accordo quadro con un solo operatore le condizioni dell'appalto e pertanto l'oggetto e le attività devono comunque essere individuate e definite nella loro tipologia, non potendo considerare tale accordo come un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'amministrazione."</p>   | 1 | I documenti della procedura ad evidenza pubblica - in primis la lex specialis - devono individuare e definire nella loro tipologia le prestazioni oggetto dell'appalto, non potendo l'accordo quadro costituire un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'amministrazione.   | 1 |
| <p>Nel verbale della seduta di gara (...) si legge "All'esito della verifica la Commissione attesta che (...) ha fatto pervenire contratto di avvalimento, debitamente sottoscritto dallo stesso e dall'operatore economico ausiliario (...)". Sul punto si rammenta che " (...) il contratto di avvalimento è evidentemente funzionale al possesso dei requisiti prescritti dal bando. Tuttavia, in ordine allo stesso si ritiene che possa operare l'istituto del nuovo soccorso istruttorio limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione, per mera dimenticanza, del contratto che, in ogni caso, sia stato già siglato alla data di presentazione dell'offerta (...)"; così come riportato nella determinazione dell'ANAC n. 1 dell'8 gennaio 2015 "Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163".</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>In ordine alla procedura di gara prescelta, si rammenta che il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art.57, c.2 lett.c) del D.Lgs 163/06, è ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti. Peraltro, negli atti di avvio della procedura deve essere data puntuale e dettagliata motivazione ( ex multis TAR Roma n.1656/2009, Cons. Di Stato sez. V n. 8006/2010, TAR Catania sez.III n.524/2011 ). Per quanto attiene "all'urgenza" quale presupposto per il ricorso alla predetta procedura, si richiama la segretariale P.G./2012/532603 del 27 giugno 2012, avente ad oggetto "(...) Indicazioni ex art.97 T.U. 267/2000 per la corretta applicazione della procedura negoziata: necessità dei presupposti giustificativi e adeguatezza e congruità della motivazione" i cui contenuti sono stati ribaditi con nota segretariale P.G./2014/188141 del 06.03.2014.</p>  | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>La determinazione dirigenziale n. (...) non dà atto della valutazione espressa dal Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG in merito alla procedura di gara più conveniente per l'Ente in conformità alla disposizione del Direttore Generale pro-tempore n. 28 del 30/07/2012 e ss.mm.ii., né indica la motivazione in merito alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, del D.lgs. 163/2006, ed, infine, richiama nelle premesse, il DPR 554/99, abrogato ai sensi dell'art. 358, c. 1, lett. c) del DPR/207/2010.</p>  | 1 | La determinazione dirigenziale a contrarre deve riportare la motivazione in merito alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, del D.lgs. 163/2006, nonché dare atto della valutazione espressa dal Coordinatore del Servizio Autonomo CUAG in merito alla procedura di gara più conveniente per l'Ente in conformità alla disposizione del Direttore Generale pro-tempore n. 28 del 30/07/2012 e ss.mm.ii. ed, infine, richiamare disposizioni normative in vigore alla data di adozione.  | 1 |



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Nel verbale conclusivo del (...), la Commissione (...) prende atto della relazione del (...), (...), nella quale, esaminati i giustificativi prodotti da (...), viene attestata la congruità dell'offerta della suddetta società. In ordine alla verifica della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 86, c. 2, del D.lgs. 163/2006 vale ricordare che "nel caso di appalti pubblici da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sono giudicate anomale le offerte che sia per la componente tecnica sia per quella economica ottengono un punteggio pari o superiore ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti nel bando di gara. Pertanto, è anomala l'offerta che ottiene un punteggio alto sul piano tecnico e, contemporaneamente, un punteggio alto relativamente all'offerta economica in virtù di un ribasso consistente" così l'AVCP (oggi ANAC) sulla verifica di congruità, nelle FAQ aggiornate al 26 gennaio 2011). Nel verbale si legge, inoltre, "Pertanto, la Commissione decreta l'aggiudicazione provvisoria a favore di (...)". In ordine al profilo del requisito motivazionale dei verbali, si richiama la nota segretariale PG/2011/673423 del 20 ottobre 2011. La stessa, nel ribadire l'obbligo generale di motivazione sancito per ciascun provvedimento dall'art. 3 della L. 241/90, chiarisce che "La motivazione rileva (...) riguardo all'estrinsecazione delle modalità attraverso le quali le commissioni aggiudicatrici effettuano le loro valutazioni. La giurisprudenza ha chiarito che occorre che tali scelte siano motivate in forma intellegibile, sia per ovvie ragioni di trasparenza dell'azione amministrativa (e per consentire così la comprensione delle scelte operate), sia per permettere alla stessa amministrazione di poter procedere all'aggiudicazione della gara, oltre che consentire poi (eventualmente) al giudice amministrativo di poter effettuare il controllo di legittimità. (Cons. di Stato - sez. III - sent. Nr 4163 del 12 luglio 2011)".</p> | 1 | IL RIEUVE NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>Nella lettera di invito, alla Sez. (...), è specificato "L'incidenza della manodopera è stimata in € (...)", in merito, si richiama il parere dell'A.N.A.C. n. 26 del 05-08-2014 secondo cui "L'incidenza del costo complessivo del personale, per ciascun concorrente, è da ritenere che si determini in base alla reale capacità organizzativa d'impresa che è funzione della libera iniziativa economica e imprenditoriale e come tale non può essere in alcun modo compressa mediante predeterminazioni operate ex ante. Infatti, una quantificazione predeterminata del costo del personale offre maggiori profili di criticità se si pensa, ad esempio, che in alcuni lavori e in alcuni servizi, l'eccessiva incidenza del costo del personale determinerebbe la sottrazione al ribasso di una quota rilevante di prezzo, con la conseguenza che il rilancio competitivo avverrebbe su una quota molto ridotta dello stesso e le imprese presenterebbero ribassi maggiori al crescere della loro produttività".</p>  | 1 | IL RIEUVE NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>Il bando di gara, nel disciplinare lo svolgimento della procedura di gara, precisa che "Le operazioni di gara avranno luogo, in prima seduta, il giorno (...) e, in seconda seduta, il giorno (...)", ed, inoltre, a pag. (...), riporta che «Eventuali rinvii delle sedute di gara (...) saranno pubblicati, a tutti gli effetti giuridici, sul sito Internet <a href="http://www.comune.napoli.it">www.comune.napoli.it</a> alla sezione Bandi di Gara - lavori, "avvisi di rinvio"». Peraltro, nella verbale di cui alla seduta di gara del (...) è riportato che "la II seduta per il proseguo dei lavori è fissata per il giorno (...)". Tuttavia, sul punto si rileva che non si rinviene dal verbale di gara né dalla documentazione trasmessa in allegato allo stesso, alcun richiamo alla pubblicazione di un avviso di rinvio della seduta di gara per il giorno in cui la stessa risulta espletata (...).</p> <p>Sul punto si richiama il Parere A.N.A.C. (già A.V.C.P.) n. 131 del 07-07-2011 secondo cui «(...) il principio di pubblicità delle sedute della Commissione, "quanto meno per ciò che riguarda la fase di verifica della integrità dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica e di apertura dei plichi stessi, è inderogabile" (Cons. Stato, Sez. V, 7 novembre 2006, n.6529). (...) La pubblicità è la principale manifestazione della trasparenza amministrativa e costituisce un'essenziale garanzia partecipativa dei concorrenti, la quale contribuisce a qualificare un procedimento di evidenza pubblica come "giusto" e rispettoso della par condicio (...).»</p>  | 1 | Atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza dei fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza; in particolare, il verbale di gara deve riportare l'avvenuta pubblicazione dell'avviso di rinvio della seduta di gara per il giorno in cui la stessa risulta espletata. | 1 |
| <p>Nella parte dispositiva della determinazione a contrarre n. (...) si legge: "Indivie gara mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs. 163/06, (...)", mentre, nella parte narrativa della richiamata determinazione n. 35/2014, si indica, quale modalità prescelta per l'individuazione del contraente per l'affidamento dei lavori in parola, la procedura aperta, così come, parimenti, riportato nel bando di gara alla sezione (V.1.1) ove si legge: "Tipo di procedura. Aperta." Si rileva, pertanto, la contraddittorietà tra il dispositivo e la motivazione della determinazione a contrarre n. (...), quale atto presupposto al procedimento di gara in parola, svoltasi con procedura aperta.</p>   | 1 | Ai fini della legittimità dell'atto amministrativo, occorre che sussista coerenza tra il dispositivo del provvedimento e la sua motivazione.   | 1 |
| <p>I verbali di gara danno atto della (...) non ricorrenza delle condizioni di cui (...) art. 53 comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001 introdotto dall'art. 1 co. 46, della legge n.190/2012, per alcuno dei membri della commissione." Sul punto, si rappresenta che il richiamato comma 16-ter dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001 è stato introdotto dall'art. 1 comma 42 della L. 190/2012 e inoltre appare inconferente.</p>   | 1 | I verbali delle sedute di gara devono operare richiami normativi conferenti e coerenti con la parte testuale. Si richiama la nota segretariale PG. 673423 del 20 ottobre 2011, avente ad oggetto "Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara- Contenuti-Criticità-Linee guida per la redazione dei verbali di gara".   | 1 |
| <p>Nel verbale della seduta di gara del (...) si riporta "Il Presidente, preventivamente, dichiara la totale indifferenza rispetto ai concorrenti ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile (...)". Tuttavia ai sensi dell'art. 84, c. 7 del Codice degli Appalti, ai commissari si applicano le cause d'incompatibilità previste dall'art. 51 del codice di procedura civile allorché il criterio di aggiudicazione adottato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mentre nel caso in esame il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.</p>   | 1 | Fermi i rilievi che precedono ai sensi dell'art. 84, c. 7 del Codice degli Appalti, ai commissari si applicano le cause d'incompatibilità previste dall'art. 51 del codice di procedura civile allorché il criterio di aggiudicazione adottato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.   | 1 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Nel verbale delle sedute di gara del (...) vengono verbalizzate alcune circostanze verificatesi nella precedente seduta del (...) ancorchè non riportate nel relativo verbale (la doppia digitazione per errore del ribasso offerto dalla ditta (...), il rinvenimento di una duplice offerta presentata dalla (...), la erronea esclusione della (...) per non aver quantificato l'importo degli oneri di sicurezza da rischio specifico o interni aziendali) e viene riportato che il CUAG- gare lavori procede alla riapertura della gara per il riesame dell'aggiudicazione.</p> <p>In merito alla disarticolata verbalizzazione delle operazioni di gara, si richiama la nota segretariale PG 673423 del 20.10.2011 avente ad oggetto: "Verbalizzazione delle attività della commissione di gara - contenuti - criticità - Linee guida per la redazione dei verbali di gara", nonché la Sentenza 02/05/2011 n. 2579, del Consiglio di Stato, Sezione VI. In merito, poi, alla riapertura della gara ad opera del CUAG Area Gare Lavori si richiama il parere di precontenzioso n. 74 del 09/07/2009 PREC 15/09/S dell'AVCP (oggi ANAC). Nel richiamato parere l'Autorità precisa che "[...] un consolidato orientamento giurisprudenziale ritiene che la Commissione di gara sia titolare di un potere di autotutela decisoria, sostenendo che la stessa possa riesaminare il procedimento di gara già espletato, riaprendolo per emendarlo da errori commessi e da illegittimità verificatesi, anche in relazione all'eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla gara di un'impresa concorrente", (ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5360).</p> | 1 | <p>La commissione di gara, qualora accerti che il procedimento di gara già espletato richieda un riesame, ha il potere, in autotutela, di riaprire la gara emendandola da eventuali errori o irregolarità.</p>   | 1 |
| <p>I verbali di seduta di gara (...) riportano quale importo dei lavori a base d'asta "€(-)", tuttavia la determinazione a contrarre (...) quantifica in € (...) il suddetto importo.</p>  | 1 | <p>Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi; tali sono, in particolare, quelli necessari per consentire la verifica della correttezza delle operazioni eseguite dall'organo collegiale.</p> <p>Nello specifico, il verbale di seduta di gara deve riportare la corretta indicazione dell'importo dei lavori a base d'asta.</p> <p>In merito alla verbalizzazione dell'attività della commissione, si richiama la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011, in cui è chiarito che "una precisa cristallizzazione di quanto è avvenuto consente piena tutela della stazione appaltante, che, innanzi a contestazioni, è in grado di replicare sulla base della verbalizzazione prodotta, la quale deve avere le caratteristiche della completezza sia pure espressa in una sintesi che non deve pregiudicare una immediata ricostruzione (T.A.R. Piemonte-Sez. II-nr. 598/2003), attesa la funzione di costituire, esso verbale, una documentazione probante circa l'esistenza di fatti ed atti ritenuti di particolare rilevanza nella procedura [...]."</p> | 1 |
| <p>Il verbale della seduta del (...) di aggiudicazione provvisoria non dà atto della verifica dei requisiti speciali di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 in capo all'operatore economico risultato provvisoriamente aggiudicatario.</p>   | 1 | <p>Il verbale della seduta di gara del (...) di aggiudicazione provvisoria deve dare atto dell'esito delle verifiche di cui all'art. 48 del D.Lgs. 163/2006 in capo all'operatore economico risultato provvisoriamente aggiudicatario.</p>   | 1 |
| <p>Le prestazioni oggetto dell'appalto (Accordo Quadro con un solo operatore economico) non appaiono individuate né individuabili nella loro tipologia, limitandosi il bando di gara a riportare "Gli interventi potranno interessare qualsiasi tipologia di lavoro presente nell'elenco prezzi unitari di cui al CSA". Sul punto l'AVCP (oggi ANAC) con deliberazione n.40 del 20.02.2007 ha precisato: « nell'accordo quadro con un solo operatore le condizioni dell'appalto e, pertanto, l'oggetto e le attività devono comunque essere individuate e definite nella loro tipologia, non potendosi considerare tale accordo come un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'Amministrazione»; aggiunge, inoltre « Come evidenziato dall'Autorità nella deliberazione n. 85 del 14 novembre 2006 "sulla base delle regole generali civilistiche (artt. 1325, 1346, 1418 del cod. civ.), l'oggetto della prestazione deve essere determinato o il contratto contenere criteri certi per la sua determinabilità, pena la nullità, "ed inoltre, "non appare ammissibile una formulazione del contratto in base al quale si assume sin dal principio l'inconoscibilità dell'oggetto concreto della prestazione"».</p>  | 1 | <p>Il bando di gara deve individuare e definire le prestazioni oggetto dell'appalto nella loro tipologia, non potendo l'accordo quadro con un solo operatore economico costituire un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'amministrazione.</p>   | 1 |
| <p>Nel verbale di gara si legge "[...] che si è adempito alla pubblicità del bando di gara a termini di legge mediante pubblicazione sulla G.U.R.I. (...), sul B.U.R.C. (...), per estratto sui giornali (...), all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale del Comune di Napoli, (...)". Tuttavia, non si rileva il pieno allineamento alla normativa di cui all'art. 122, comma 5 del Codice degli Appalti, atteso che nel verbale di gara non si dà atto della pubblicazione del bando di gara sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 5 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Sul punto, si rammenta, altresì, che con deliberazione n. 45 del 28-02-2014 la Giunta Regionale della Campania ha, tra l'altro, disposto di modificare in parte la deliberazione di Giunta Regionale n. 967 del 06-06-2008, ai fini di semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa, nonché di coordinamento con le intervenute modifiche legislative e con le relative funzioni svolte dall'A.N.A.C. (già A.V.C.P.), stabilendo che "Le attività di pubblicità di cui all'art. 66 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, dei bandi e degli avvisi dei contratti pubblici, servizi e forniture (...), debbano essere garantite attraverso il sito <a href="http://www.servizioccontrattipubblici.it">www.servizioccontrattipubblici.it</a> presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".</p>   | 1 | <p>Il bando di gara deve essere pubblicato in conformità alle previsioni della normativa di settore; il verbale di gara deve dare atto dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità del bando di cui all'art. 122, comma 5 del D.Lgs. 163/2006.</p>  | 1 |
| <p>La determinazione dirigenziale di indizione alla gara n. (...) appare carente sotto il profilo istruttorio, atteso che non ricostruisce adeguatamente l'iter logico-giuridico seguito dall'Ente, posto a base dell'adozione del provvedimento. In particolare, dall'esame della medesima si evince che già con determinazione dirigenziale n. (...) - successivamente emendata con determinazione n. (...), entrambe richiamate sia nel bando che nel disciplinare di gara - è stata indetta gara avente ad oggetto l'appalto in esame a mezzo, però, di procedura ristretta; tuttavia, non viene dato atto dell'esercizio del potere di autotutela da parte dell'autorità competente rispetto ai pregressi provvedimenti dirigenziali, né la determinazione dirigenziale n. (...) appare configurarsi quale provvedimento di rettifica dei medesimi atti di gara.</p>  | 1 | <p>La determinazione dirigenziale deve evidenziare chiaramente lo sviluppo dell'iter istruttorio e gli interessi presi in esame da parte dell'Amministrazione procedente, attesa la centralità della fase istruttorio per la ricostruzione dei passaggi essenziali del ragionamento compiuto dall'autorità per pervenire alla decisione finale.</p>  | 1 |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>Nel verbale di gara di cui alla seduta di gara (...) si legge: "Si procede all'esame della completezza della documentazione presentata e della regolarità delle dichiarazioni fornite dalle imprese concorrenti". Tuttavia, nel verbale di gara di cui alla seduta di gara (...) non si dà atto dell'esito regolare della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti in capo all'aggiudicatario provvisorio, né si demandano al RUP le predette verifiche.</p>   | 1 | <p>Il verbale di gara deve dare atto della regolarità dell'esito delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti, in capo all'aggiudicatario provvisorio (v. Determinazione A.V.C.P. n. 1 del 12 gennaio 2010 integrata dalla Determinazione A.V.C.P. n. 1 del 16 maggio 2012), ovvero deve demandare al RUP le predette verifiche. In proposito, si richiama l'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006 che prevede: "Dal 1° luglio 2014, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice."</p> | 1 |
| <p>In merito alla prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni di gara, il verbale di seduta di gara del 16 marzo 2016 richiama sia l'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 che l'art. 1. c. 46, della L. 190/2012, considerandole disposizione autonome che regolano la materia in esame; tuttavia, il suddetto art. 35 bis è stato introdotto dall'art. 1, c. 46, L. n. 190 del 2012.</p>  | 1 | <p>Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi, consentendo una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza. In particolare, il verbale di seduta di gara deve indicare con chiarezza, ed evitando reiterazioni, la normativa in materia di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni di gara. In merito alla verbalizzazione dell'attività della commissione, si richiama la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011.</p>   | 1 |
| <p>La determinazione dirigenziale a contrarre ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000, così come trasmessa con nota (...) del Servizio (...), pur disponendo la prenotazione della spesa per la realizzazione dei lavori da appaltare, appare priva del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del D.Lgs. 267/2000 e, altresì, della registrazione all'Indice generale dei Servizi Finanziari e della pubblicazione all'albo pretorio, ancorché, nel frontespizio appare apposto a penna un numero e data preceduti da "ig." ma altrettanto privo di firma della competente dirigenza.</p>   | 1 | <p>La determinazione dirigenziale a contrarre deve essere completa del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, co. 7, del D.Lgs. 267/2000, nonché, corredata da tutti gli elementi connessi agli adempimenti necessari al suo perfezionamento.</p>  | 1 |
| <p>Nella determinazione a contrarre n. (...) si dispone di indire la gara mediante procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 10 lettera d) del D.Lgs. 163/2006; in merito, si rileva che l'ipotesi di cui alla lettera d) della richiamata norma non appare coerente con la fattispecie in esame. In merito, poi, all'individuazione dell'operatore economico, né nella determinazione a contrarre né nel verbale di gara si dà atto della preventiva consultazione dell'elenco degli operatori economici denunciati fenomeni di racket cui ricorrere nelle ipotesi di procedure ex art. 125 del Codice degli Appalti, istituito dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 1002 del 13 ottobre 2011, come integrata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 738 del 4 ottobre 2012. A tal fine, si richiama, altresì, la deliberazione di Giunta Comunale n. 499 del 31 luglio 2015 con cui viene disposta, per le procedure "semplificate" di affidamento di lavori e forniture di beni e servizi (ovvero procedure ex art. 125 del D.Lgs. 163/2006, lavori di somma urgenza, procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando) l'istituzione di elenchi aperti di operatori economici, che consente una maggiore celerità di reperimento degli stessi, assicurando nel contempo il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, non discriminazione, nonché dei principi di rotazione e di concorrenza garantendo la più ampia partecipazione degli operatori interessati.</p> | 1 | <p>La determinazione a contrarre deve richiamare norme di legge coerenti con la realtà dei fatti che si vanno a disciplinare. La determinazione a contrarre, inoltre, deve dare atto anche della preventiva consultazione dell'elenco degli operatori economici che denunciano fenomeni di racket, istituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 1002 del 13 ottobre 2011, come integrata dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 738 del 4 ottobre 2012.</p>  | 1 |
| <p>Il bando di gara, così come il disciplinare ed i verbali delle sedute di gara, richiama la determinazione (...), registrata all'U.G. n. (...); tuttavia, la menzionata determinazione - peraltro datata (...) - si limita ad approvare la rimodulazione del quadro economico dei lavori oggetto dell'appalto, confermando l'indizione di gara e il bando di gara approvato con una non meglio specificata "Determinazione Dirigenziale n. (...) citata". Si rileva, pertanto, la mancata indicazione nel bando di gara della determinazione a contrarre ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000, contravvenendo a quanto statuito dall'art. 55, c. 3, del D.Lgs. 163/2006, in uno all'incompletezza e genericità del richiamo alla determinazione a contrarre operato, peraltro, nella sola determinazione di rimodulazione del quadro economico sopra menzionato.</p>   | 1 | <p>Ai sensi dell'art. 55, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, il bando di gara deve menzionare la determina a contrarre ex art. 192 del D.Lgs. 267/2000, atteso che con la determinazione a contrarre, in quanto primo atto del procedimento ad evidenza pubblica, l'Amministrazione manifesta la propria volontà negoziale, prevedendo obbligatoriamente l'indicazione in maniera inequivocabile delle "modalità di scelta del contraente" e delle ragioni che ne sono alla base; di conseguenza, gli atti di gara che ne discendono, devono essere in linea con le predette indicazioni.</p>   | 1 |
| <p>Il bando di gara reitera, a p. (...), la clausola di cui all' art. 17. c. 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti adottato dall'Ente, prevedendo, tuttavia, nella prima formulazione "(...) poteri istruttori, amministrativi o negoziali (...)", in luogo di "poteri istruttori, autoritativi o negoziali".</p>   | 1 | <p>Attesa la sua funzione di <i>lex specialis</i>, il bando di gara deve essere redatto con chiarezza e linearità, evitando reiterazioni e riportando la clausola di prevenzione del rischio corruttivo così come indicata dall'art. 17, c. 5, del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente</p>  | 1 |
| <p>Dalla determinazione dirigenziale a contrarre, nonché dai verbali di gara del (...), si evince che l'appalto de quo si basa su un accordo quadro con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 59, co. 4 del D.Lgs. 163/2006. Sul punto si richiama la deliberazione n. 40 del 20.02.2007 con cui l'AVCP (oggi ANAC) ha precisato che nel caso di accordo quadro con un solo operatore "le condizioni dell'appalto e, pertanto, l'oggetto e le attività devono comunque essere individuate e definite nella loro tipologia, non potendosi considerare tale accordo come un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'Amministrazione".</p>  | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  | 1 |
| <p>Il bando di gara nella Sezione (...), impone, agli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara, la registrazione al sistema AVCPASS. Sul punto si richiama la Deliberazione dell'ANAC n. 111/2012, tra l'altro, indicata nel verbale di gara (...), adottata in conformità dell'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006.</p>   | 1 | <p>Il bando di gara, attesa la sua funzione di <i>lex specialis</i>, deve riportare prescrizioni che siano corrispondenti alle previsioni di cui alla Deliberazione dell'ANAC n. 111/2012, adottata in conformità dell'art. 6-bis del D.Lgs. 163/2006.</p>   | 1 |
| <p>Il bando e il disciplinare di gara richiamano la determinazione dirigenziale n. (...) e la determinazione dirigenziale di rettifica n. (...) con cui viene indetta la gara avente ad oggetto l'appalto in esame a mezzo, però, di procedura ristretta; non richiamano invece la determinazione dirigenziale n. (...) con cui viene avviata la gara, ricorrendo alla procedura aperta.</p>  | 1 | <p>La <i>Lex specialis</i> deve indicare la determinazione a contrarre, ai sensi dell'art. 55, c. 3 del D.Lgs. 163/2006.</p>   | 1 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Da verbale della seduta di gara (...) si evince che il Presidente non ha esercitato la facoltà di verificare la congruità dell'offerta dell'operatore economico dichiarato provvisoriamente aggiudicatario "in base ad elementi specifici", ai sensi dell'art. 86, c. 3 del Codice degli Appalti. In merito si rappresenta che il mancato esercizio di tale facoltà, essendo espressione di un potere discrezionale riconosciuto dalla legge alla Stazione Appaltante, è sindacabile solo "[...] in presenza di macroscopica irragionevolezza [...]" ovvero qualora "si rappresentino circostanze particolari che evidenzino una possibile anomalia dell'offerta e che quindi mostrino come offerta da illogicità manifesta la mancata verifica(...). In conclusione, esclusa una possibile violazione di legge in quanto nessuna norma imponeva nel caso concreto alla S.A. di procedere alla individuazione della soglia di anomalia dell'offerta ed alla valutazione delle congruità delle offerte risultate anomale, l'azione amministrativa potrebbe nondimeno (sempre in concreto) rivelarsi viziata da eccesso di potere, per la sussistenza di "elementi specifici" che, in base ad un criterio di ragionevolezza, avrebbero dovuto indurre alla verifica della congruità dell'offerta".(cfr. Parere dell'A.N.A.C. n. 94 del 5 giugno 2013).</p>  | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>La lettera di invito nella sezione (...) riporta: "Gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 57, co.2 lett.c) del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i., per l'affidamento dei lavori di cui al progetto di estrema urgenza ai sensi dall'art. 9 co. 1 lett. a) del D.L. n.133/2014 convertito con modificazioni dalla L.11/11/2014 n.164 [...]" così come, peraltro, previsto con la determinazione a contrarre n. (...) che, nelle premesse, richiama la deliberazione di Consiglio della municipalità (...) nella quale, tra l'altro, si riporta "sulla base delle criticità emerse (...) ricorrono le condizioni per la dichiarazione di estrema urgenza ai sensi dell'art.9 comma1 lettera a) del DL. n. 133/2014 (...)". Si rammenta, in proposito, che l'art. 9 della predetta Legge stabilisce che costituisce "estrema urgenza" la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente che certifica come indifferibili gli interventi che, nel caso di specie, dall'esame degli atti presupposti alla procedura di gara non appare essere stata condotta. Sul punto, si richiama il comunicato del presidente ANAC del 5 febbraio 2015 avente ad oggetto "Art. 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164: obblighi informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e controlli a campione".</p> | 1 | Nell'ipotesi di ricorso a procedure di gara adottate in forza dell'art. (...) della Legge 164/2014 (c.d. Slocca Italia), gli atti presupposti devono espressamente dare atto della ricognizione da parte della stazione appaltante che verifichi la sussistenza dell'indifferibilità e dell'urgenza degli interventi.  | 1 |
| <p>In merito alla verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, il verbale della seduta di gara del (...) riporta che "attesa l'urgenza (...) il RUP procederà sia d'ufficio per i servizi prestati presso le Pubbliche Amministrazioni, sia con richiesta espressa alle società (...) a comprovare i requisiti", inoltre, il verbale della (...) seduta di gara del (...) riporta che "sono state richieste alle concorrenti -che non avevano già comportato i requisiti- le documentazioni ex art. 48 del D.Lgs. 163/06, [...]". Si rammenta che la verifica della documentazione comprovante i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ai sensi degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/06, deve avvenire mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.</p>  | 1 | Il verbale di gara deve dare atto della verifica della documentazione comprovante i requisiti di i requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario ai sensi degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/06,, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice.   | 1 |
| <p>Nel verbale di gara si riporta "Gara (...), per l'affidamento dei "lavori di estrema urgenza, ai sensi dell'art. 9 co. 1 D.L. 133/2014 convertito con modificazioni dalla L. 164/2014, [...]". Si rammenta che l'art. 9 della Legge n. 164/2014 stabilisce che costituisce "estrema urgenza" la situazione conseguente ad apposita ricognizione da parte dell'Ente che certifica come indifferibili gli interventi. Tuttavia, nel caso di specie, nel verbale di gara e negli atti presupposti non si dà atto di avere operato tale ricognizione a degli esiti riconducibili alla stessa.</p>   | 1 | Nell'ipotesi di ricorso a procedure di gara adottate in forza dell'art. 9 della Legge n. 164/2014, il verbale di gara e gli atti presupposti devono dare atto della ricognizione effettuata da parte della stazione appaltante che certifichi l'indifferibilità e l'urgenza degli interventi. In ordine, poi, all'applicazione della normativa di cui all'art. 9 della predetta Legge cosiddetta "Sblocca Italia", si segnala il Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 5 febbraio 2015 avente ad oggetto "Art. 9 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, coordinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 164: obblighi informativi nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e controlli a campione". Lo stesso Comunicato, prevede, tra gli altri, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione possa disporre controlli a campione sui contratti posti in essere in forza della normativa in oggetto, precisando che "Per consentire all'Autorità l'espletamento dei compiti di vigilanza, è necessario che le stazioni appaltanti, in applicazione della norma in argomento, effettuino preventivamente la ricognizione volta a verificare la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di estrema urgenza, certifichino come indifferibile l'intervento da realizzare con estrema urgenza e compilino le schede di rilevazione dei dati da inviare all'Autorità ai sensi dell'art. 7, comma 8 del Codice, [...]" e che "è necessario che i responsabili del procedimento delle stazioni appaltanti, in sede di acquisizione del CIG, richiama la riconducibilità degli interventi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 9 del d.l. 133/2014 mediante l'inserimento di tale indicazione nelle schede già in uso per la trasmissione dei dati, [...]". | 1 |
| <p>Da verbale di seduta di gara (...) si evince che, a seguito della verifica dei primi (...) plichi anonimi, ne vengono esclusi n. (...) in quanto "[...] contengono solo una stima dei costi a corpo non dettagliata e non il computo metrico delle lavorazioni da redigere secondo il prezzario della Regione Campania vigente al 2013, come richiesto all'art. (...) del bando [...]". In merito, si richiama, il principio di tassatività della cause di esclusione, così come enunciato dall' art. 46, c. 1-bis, del D.lgs. 163/2006, nonché si rammenta che il legislatore ha inteso potenziare il ruolo dell'istituto del soccorso istruttorio, così come evincibile dal combinato disposto dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Sul punto, si richiama la determinazione dell'ANAC n. 1 dell'8 gennaio 2015.</p>  | 1 | Le cause di esclusione dalla gara, in conformità alla previsione di cui all'art. 46, c. 1 bis, devono essere tassativamente previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento attuativo e da altre disposizioni di legge vigenti.  | 1 |
| <p>Nel verbale di gara del (...) si demanda al RUP la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Tuttavia, nel verbale di gara non si demanda espressamente al RUP la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 in capo ai progettisti.</p>  | 1 | Nel verbale di gara occorre specificare che si demanda al RUP la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti anche in capo ai progettisti (v. Parere A.N.A.C. n. 55 del 19 marzo 2014).   | 1 |
| <p>Dai verbali delle sedute di gara si evince che la determinazione a contrarre n. (...) è stata integrata con determinazione dirigenziale n. (...). Tuttavia nel bando di gara alla sez. (...) ci si limita ad indicare la sola determinazione n. (...).</p>  | 1 | Il bando di gara deve riportare compiutamente tutti gli atti presupposti all'espletamento della gara.  | 1 |
| <p>Nel verbale di gara (...) non risultano indicati i nomi dei candidati o degli offerenti che hanno presentato le offerte entro il termine previsto nella lettera di invito, ancorché, nel medesimo verbale si legga che "[...] risultano pervenuti n. (...) plichi come da verbale del Servizio (...) così come allegato (...), che, tuttavia, non risulta materialmente allegato.</p>   | 1 | Nel verbale di gara, ai sensi dell'art. 78, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006, devono essere indicati i nomi dei candidati o degli offerenti che hanno presentato le offerte entro il termine previsto nella lettera di invito; inoltre, gli atti richiamati quali allegati, devono essere materialmente acclusi.  | 1 |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>Nell'ambito dell'acquisizione di prestazioni attinenti ai servizi di architettura e di ingegneria per la realizzazione di opere pubbliche, l'art. 91, co. 5, del D.lgs. n. 163/2006, prevede che, quando la prestazione riguarda "la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee."</p> <p>Accanto alle procedure per l'individuazione di un progettista, il legislatore ha previsto, pertanto, delle procedure finalizzate alla individuazione di un progetto, ovvero i concorsi di idee e di progettazione.</p> <p>Come chiarito dall'ANAC il concorso di idee rappresenta una procedura che si conclude "con l'acquisto di un prodotto di Ingegno, ovvero il progetto, giudicato migliore sul piano qualitativo ed economico da un'apposita commissione, in relazione ad una preindicata esigenza, distinguendosi in ciò dall'appalto di servizi di progettazione nel quale l'oggetto del contratto è una prestazione professionale tesa ad un risultato, per cui la procedura è finalizzata alla selezione del relativo progettista." (cfr. deliberazione Avcp del 9 maggio 2007, n. 125). "Ne discende che il concorso di idee si distingue nettamente dall'appalto di progettazione: è infatti da considerare come una offerta al pubblico con la quale l'amministrazione aggiudicatrice promette di acquistare, premiandola o meno, un'idea progettuale. Di contro, nell'appalto di progettazione viene chiesta la redazione di un progetto." (cfr. parere AVCP n. 119 del 17 aprile 2008).</p> <p>Il quadro normativo che disciplina l'espletamento della procedura in esame è costituito dall' art. 108 del D.lgs. 163/2006, in uno agli artt. 258 e 259 del DPR 207/2010. In particolare, l'art. 259, c. 2, del DPR 2010 elenca gli elementi che il bando del concorso deve contenere, ovvero:</p> <p>a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e indirizzo di posta elettronica della stazione appaltante;</p> <p>b) nominativo del responsabile del procedimento;</p> <p>c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;</p> <p>d) modalità di presentazione e rappresentazione delle proposte ideative costituite almeno da elaborati grafici e da una relazione tecnico economica;</p> <p>e) elencazione della documentazione ritenuta utile messa a disposizione dei concorrenti;</p> <p>f) termine per la presentazione delle proposte;</p> <p>g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;</p> <p>h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso, e numero massimo di eventuali ulteriori premi con il relativo importo;</p> <p>i) data di pubblicazione.</p> <p>Nella fattispecie in esame, il bando non riporta, tuttavia, la data di pubblicazione del medesimo.</p> | 1 | <p>Al sensi dell'art. 259, c. 2, del DPR 207/2010, il bando del concorso deve indicare la data di pubblicazione del medesimo.</p>   | 1 |
| <p>La redazione del verbale di seduta di gara (...) appare poco chiara e reca reiterazioni del testo; il verbale di seduta di gara (...) non da atto dell'accertamento dei requisiti di ordine generale, di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006, in capo all'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario.</p>  | 1 | <p>Atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza; in particolare, il verbale di gara deve evitare reiterazioni e deve dare atto dell'accertamento dei requisiti ex art. 38 del D.lgs. 163/2006 in capo all'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario. In merito all'attività di verbalizzazione dell'attività della commissione, si richiama la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011.</p>   | 1 |
| <p>La determinazione dirigenziale a contrarre n. (...), nelle premesse, richiama l'art. 191, c. 5, del D.lgs. 267/2000, riportando, tuttavia i contenuti dell'art. 188, c. 1 quater, del T.U.E.L. - così come emendato dall'art.74 del D.lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.lgs. n. 126 del 2014.</p>  | 1 | <p>La determinazione dirigenziale deve richiamare disposizioni che siano conferenti rispetto all'oggetto del provvedimento e coerenti rispetto al quadro normativo in materia di contabilità pubblica degli Enti Locali così come delineato a seguito dell'adozione D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..</p>  | 1 |
| <p>Il bando di gara non prevede le sanzioni pecuniarie da irrogare nei confronti del progettista nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, c. 2 del D.lgs. 163/2006, in conformità alla previsione di cui al comma 2 bis della medesima disposizione.</p>  | 1 | <p>Il bando di gara deve prevedere le sanzioni pecuniarie da irrogare nei confronti del progettista nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 38, c. 2 del D.lgs. 163/2006, ai sensi del comma 2 bis della medesima disposizione.</p>   | 1 |
| <p>L'indirizzo dell'Amministrazione aggiudicatrice, pur se indicato nella lettera d'invito, non è riportato nel verbale della seduta di gara, così come richiesto dall'art. 78, c. 1 lett. a) D.lgs 106/06;</p>  | 1 | <p>L'indirizzo dell'Amministrazione aggiudicatrice deve essere riportato nel verbale della seduta di gara, così come richiesto dall'art.78 c. 1, lett. a) del D.lgs 106/06.</p>   | 1 |
| <p>Nel verbale della seduta di gara (...) si ripone che la procedura di pubblica evidenza adottata è quella aperta. Tuttavia, gli atti trasmessi e, in modo particolare, la determinazione di indizione (...) e l'avviso pubblico riportano l'indizione di una gara mediante procedura semplificata. Pertanto, si rileva un disallineamento sul punto tra il richiamato verbale di gara e gli atti presupposti.</p>  | 1 | <p>Il verbale della seduta di gara e gli atti ad essa presupposti devono essere in linea in ordine alla tipologia di gara prescelta per l'aggiudicazione della concessione.</p>   | 1 |
| <p>La copia della determinazione dirigenziale n. (...) trasmessa in visione - con cui è aggiornata la tabella (...) e modificato il criterio di aggiudicazione, con contestuale modificazione del CSA e del Bando di Gara - appare sprovvista del numero di repertorio, apposto dal Servizio Segreteria della Giunta Comunale, nonché degli estremi (data, sottoscrizione del responsabile ecc) della pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio dell'Ente.</p>   | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>   | 1 |
| <p>Il verbale di seduta di gara (...), a p. (...), presenta ripetizioni nei contenuti che inficiano la chiarezza degli stessi.</p>   | 1 | <p>Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportare, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi, consentendo una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza. In particolare, i contenuti del verbale di seduta di gara devono evitare inutili reiterazioni al fine di garantirne la chiarezza. In merito alla verbalizzazione dell'attività della commissione, si richiama la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011.</p> | 1 |
| <p>Il bando di gara, pur richiamando l'applicazione del Codice di comportamento dell'Ente in capo all'affidatario, non prevede espressamente penalità economiche per il danno, anche di immagine, arrecato all'Ente nel caso di inosservanza del predetto Codice, né clausole di risoluzione automatica del contratto nell'ipotesi di violazione delle disposizioni in esso riportate; inoltre, i periodi che richiamano il citato Codice appaiono reiterati.</p>  | 1 | <p>In conformità alla previsione di cui all'art. 2, co. 3, del Codice di Comportamento dell'Ente, il bando di gara deve quantificare sanzioni economiche commisurate al danno, anche all'immagine per i casi di violazioni delle disposizioni del medesimo Codice, nonché individuare le ipotesi in cui si applicano clausole di risoluzione automatica; deve, altresì, essere redatto evitando reiterazioni.</p>   | 1 |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>L'art. (...) del Capitolato Speciale d'appalto - rubricato "[...] - Revisione dei prezzi" - prevede: "I prezzi predetti si intendono offerti dalla ditta in base a calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. L'aggiudicatario, inoltre, non avrà diritto di pretendere sovrapprezzi o indennità speciali di alcun genere sia per l'aumento del costo dei materiali e delle [...], che per perdite e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza successiva all'aggiudicazione.". In merito, si richiama l'art. 115 del D.lgs. 163/2006, secondo cui "Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. [...]" La norma in esame ha natura cogente, non suscettibile di essere derogata parzialmente, atteso che la sua finalità primaria è quella di salvaguardare l'interesse pubblico a che le prestazioni di beni e servizi in favore delle pubbliche amministrazioni non possano col tempo subire una diminuzione qualitativa a causa della eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione e della conseguente incapacità del fornitore di farvi compiutamente fronte, con la conseguenza che le disposizioni negoziali contrastanti con la disposizione legislativa non solo sono colpite dalla nullità ai sensi dell'art. 1419 cod. civ., ma sostituite de iure, ex art. 1339 cod. civ., dalla disciplina imperativa di legge. Nel caso, quindi, la disciplina legale in materia di revisione prezzi si inserisce automaticamente e prevale sulla previsione pattizia, assunta in contratto. (cfr. TAR Bari, Sezione I - Sentenza 19/03/2010 n. 1085, Cons. St., sez. V, 20 agosto, 2008, n. 3994).</p> | 1 | <p>Il Capitolato Speciale d'appalto deve essere redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 115 del D.lgs. 163/2006.</p>  | 1 |
| <p>Nella determinazione dirigenziale di indizione di gara (...) si legge di autorizzare l'esperimento di una procedura di gara per individuare un soggetto cui affidare la gestione del complesso sportivo (...) a far data dal (...); tuttavia l'aggiudicazione provvisoria è avvenuta solo in data (...). Sul punto, si rileva, altresì, che il termine iniziale della concessione (...) non appare congruo rispetto alla tempistica richiesta dalla procedura di gara prescelta e indetta in data (...) con determinazione dirigenziale (...), ovvero in prossimità del termine iniziale dell'appalto.</p>  | 1 | <p>Il termine iniziale della concessione deve essere congruo rispetto alla tempistica richiesta per lo svolgimento delle fasi della procedura di gara prescelta e indetta con la determina a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D.lgs. 267/2000 e dell'art. 11, comma 2 del Codice degli Appalti.</p>   | 1 |
| <p>Il verbale della seduta di gara non dà atto della operata verifica dell'assenza di precedenti penali in capo ai componenti della commissione di gara, così come previsto dall'art.35-bis del D.Lgs 165/01 recante "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nell'assegnazione degli uffici", introdotto dall'art.1, comma 46 della legge n.190/2012, con la quale sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione".</p>  | 1 | <p>A mente dell'art. 35-bis del D.Lgs 165/01 recante "Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni o nell'assegnazione degli uffici", introdotto dall'art. 1, comma 46 della legge n. 190/2012, dell'accertata assenza di precedenti penali in capo ai componenti della commissione di gara, dovrà essere fatta espressa menzione nel provvedimento di costituzione della commissione di gara, dandone atto nel verbale della seduta di gara.</p>  | 1 |
| <p>Il verbale della seduta di gara non riporta l'orario di chiusura della seduta.</p>  | 1 | <p>Il verbale della seduta di gara deve riportare l'orario di chiusura della seduta.</p>  | 1 |
| <p>Il bando di gara è stato pubblicato all'Albo pretorio del Comune di Napoli a partire dal (...), mentre il termine perentorio del ricevimento delle offerte è fissato alle ore 12,00 del giorno (...); risultano, quindi, trascorsi (...) giorni, il valore complessivo dell'appalto di lavori, il cui verbale di aggiudicazione è oggetto di controllo, è inferiore ai 500.000,00 euro, quindi, trova applicazione l'art. 122, c. 6, lett. a) del Codice degli Appalti che prevede che "Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente (...) dalla pubblicazione del bando nell'Albo pretorio del Comune (...) non può essere inferiore a ventisei giorni". Pertanto, pare non rispettato il termine per la presentazione delle offerte, computato in base al noto principio generale: "Dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur".</p>  | 1 | <p>Il termine, previsto dalla normativa di settore per la presentazione delle offerte, decorrente dalla data di pubblicazione del bando di gara, deve essere rispettato, al fine di garantire la massima partecipazione alle procedure di gara, anche alla luce dei noti principi di derivazione comunitaria, di cui all'art. 2 del Codice degli Appalti, a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa e che sono costantemente applicati dalla Corte di Giustizia Europea, quali ad esempio il principio di concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione.</p> | 1 |
| <p>Il verbale della seduta di gara (...) nel riportare che il termine di scadenza previsto dal bando per la presentazione delle offerte è stato prorogato con avviso Prot. (...) non dà atto che l'avviso di rettifica sia stato pubblicato con le stesse modalità seguite per la pubblicazione del bando [(v. AVCP (oggi ANAC) - deliberazione n.92 Adunanza del 7 novembre 2012) ;</p>   | 1 | <p>Attesa la funzione di documentazione probante del verbale di gara in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una immediata e corretta ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura. In particolare la Commissione deve dare atto nel verbale che l'avviso di rettifica del bando di gara sia stato pubblicato con le stesse modalità seguite per la pubblicazione del bando.</p>   | 1 |
| <p>La lettera di invito alla gara, in ordine alla modalità di finanziamento dell'appalto de quo, precisa che "L'aggiudicazione definitiva della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori (...) è subordinata alla concessione da parte della C.D.P. dell'autorizzazione per l'utilizzo a favore delle opere di che trattasi, quali economie realizzate su mutui già concessi". Sul punto, si richiama il parere A.N.A.C. espresso in ordine al quesito giuridico posto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - struttura di missione per l'edilizia scolastica - sulla possibilità per i Comuni di procedere agli appalti di lavori pubblici la cui aggiudicazione definitiva sia condizionata al perfezionarsi dei procedimenti in essere volti all'assegnazione del finanziamento regionale, con il quale si ribadisce che "l'adeguata copertura finanziaria dei provvedimenti comportanti una spesa" è un principio di carattere generale, da cui non si può prescindere nelle gare di appalto. Sul punto si richiama, altresì, il parere di precontenzioso dell'A.N.A.C. (già A.V.C.P.) n. 11 del 12 gennaio 2011. L'autorità ha, altresì, chiarito, in conformità con consolidato orientamento giurisprudenziale, che la facoltà di negare l'aggiudicazione definitiva quando non sarebbe possibile l'assunzione dell'impegno di spesa presuppone la sopravvenuta assenza di finanziamenti, non l'indisponibilità ab origine delle necessarie risorse economiche. In tale ultimo caso, si potrebbero profilare pretese risarcitorie connesse ad eventuali responsabilità precontrattuali dell'Ente. Da ultimo si richiama il Comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 6 ottobre 2015.</p>                           | 1 | <p>Le spese che discendono dall'affidamento degli appalti pubblici devono trovare adeguata copertura finanziaria. Si precisa che al fine di apprestare idonee forme di tutela nei confronti dell'Ente rispetto a pretese risarcitorie connesse ad eventuale responsabilità precontrattuale, l'aggiudicazione definitiva può essere legittimamente denegata o revocata nell'ipotesi di sopravvenuta assenza del finanziamento e non per mancata realizzazione della copertura finanziaria, insussistente fin dall'origine. (cfr. TAR Lazio, sez. III bis, 26 giugno 2014).</p>   | 1 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>L'appalto in esame ha ad oggetti servizi e lavori pubblici, connotandosi, pertanto, quale contratto misto, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 163/2006; il successivo art. 15 prevede che "l'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto, deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente codice per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto". Sul punto si rileva che la determinazione dirigenziale di indizione della gara n. (...) dispone che, ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici devono essere in possesso "della certificazione SOA per la categoria OG 11 classifica II o superiore (...)", in conformità alla previsione di cui all' art. 60, c. 2, del DPR 207/2010 secondo cui "La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti, di importo superiore a 150.000 euro." (nel caso di specie, infatti, l'importo per i lavori di manutenzione straordinaria ammonta ad € 300.000).</p> <p>Tuttavia, il bando e il disciplinare di gara non annoverano, tra i requisiti di carattere speciale, per le prestazioni di lavori, il possesso di detta certificazione SOA. In merito si richiama la Deliberazione dell'ANAC n. 21 del 21/05/2014 secondo cui "Nei contratti misti di servizi e lavori occorre prevedere, a titolo di requisiti di partecipazione, sia la dimostrazione della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale per l'erogazione dei servizi, in base agli artt. 41 e 42 D.Lgs. 163/2006, sia il possesso della qualificazione SOA nella categoria e classifica corrispondenti alla natura e all'importo dei lavori da eseguire (cfr. <i>Parere Avcp n. 62/2008</i>)."</p> | 1 | Gli atti della procedura ad evidenza pubblica devono definire in modo univoco e coerente i requisiti di carattere speciale di partecipazione alla gara, in conformità alla normativa di settore di cui al D.gs. 163/2006 e al DPR 207/2010.  | 1 |
| <p>Nel verbale di cui alla seduta di gara del (...) non è esplicitato che le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 38 sono demandate al RUP anche nei confronti dell'impresa ausiliaria dell'aggiudicatario provvisorio. Sul punto, si richiama la determinazione dell'A.V.C.P. n. 2 del 1 agosto 2012, avente ad oggetto "L'avvalimento nelle procedure di gara", secondo cui i requisiti generali o soggettivi non sono suscettibili di alcuna forma di sostituzione, in quanto attengono alla situazione personale del soggetto, alla sua affidabilità morale e professionale, né per essi è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento; pertanto, per essi l'art. 49 del D.Lgs. 163/2006, prescrive che sia l'impresa ausiliaria sia quella ausiliata ne siano provviste direttamente.</p>  | 1 | Tutti i soggetti che a qualunque titolo concorrono all'esecuzione di appalti pubblici, anche in veste di prestatori di requisiti nell'ambito dell'istituto dell'avvalimento, devono essere in possesso dei requisiti morali di cui all'art. 38 del Codice degli Appalti (cfr. <i>Tar Campania - Salerno, Sez. I, 10 gennaio 2014, n. 54</i> ).   | 1 |
| <p>Si rileva che l'affidamento del servizio in oggetto, precedentemente all'indizione della procedura di gara de qua, è stato oggetto, più volte, di proroga in favore della società (...) - come si ricava dalle premesse della determinazione a contrarre n. (...) - nelle more dell'aggiudicazione della gara indetta con determinazione a contrarre n. (...). In tema di proroga, da ultimo è opportuno richiamare il Comunicato del Presidente dell'ANAC del 4 novembre 2015 avente ad oggetto "Utilizzo improprio delle proroghe/rinnovi di contratti pubblici", che oltre a ribadire quanto affermato dall'Autorità con la deliberazione n. 34/2011 e con parere AG38/13 del 24-07-2013, ovvero che "la proroga (...) - è un istituto assolutamente eccezionale ed, (...), è possibile ricorrervi solo per cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice. Al di fuori dei casi strettamente previsti dalla legge (art. 23 della Legge 62/2005) la proroga dei contratti pubblici costituisce una violazione dei principi enunciati all'articolo 2 del decreto lgs. 163/2006 e, (...), della libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza", rimarca che "Quanto sopra evidenziato sull'uso improprio delle proroghe, può assumere profili di illegittimità e di danno erariale, allorché le amministrazioni interessate non dimostrino di aver attivato tutti quegli strumenti organizzativi/amministrativi necessari ad evitare il generale e tassativo divieto di proroga dei contratti in corso e le correlate distorsioni del mercato".</p> <p>Si richiamano, altresì, le osservazioni del Segretario Generale espresse in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale n. (...).</p>                    | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>Il verbale di gara non esplicita le circostanze che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, in conformità all'art. 78, comma 1, lett.f) del Codice degli Appalti.</p>  | 1 | Il verbale di gara deve esplicitare "le circostanze" che giustificano il ricorso alle procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando di gara. In merito, si richiama la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011, in cui si pone l'attenzione, tra l'altro, sul contenuto minimo del verbale di gara di cui all'art. 78 del Codice degli Appalti. La medesima nota chiarisce che "anche il verbale di gara non deve essere inficiato da difetto di motivazione, (...) e che «Nel difetto di motivazione rientrano, altresì, i punti f) (...) del già citato art. 78, quando richiede di esplicitare nel verbale "le circostanze", previste dal codice degli appalti pubblici, "che giustificano il ricorso" alle procedure negoziate, previo o senza bando, (...)». Una prescrizione, quindi, che coinvolge e responsabilizza lo stesso commissione giudicatrice, che non sembra possa limitarsi ad un richiamo per relationem alle motivazioni indicate nella determinazione a contrarre». | 1 |
| <p>Gli allegati ai verbali di gara del (...) e del (...), contrassegnati entrambi con la lettera "A", nei citati verbali di gara, appaiono richiamati, rispettivamente, come "allegato 1" e "allegato B".</p>  | 1 | Atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una immediata e corretta ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura; in particolare, la documentazione allegata al verbale di gara deve riportare il contrassegno così come richiamato nel medesimo verbale di gara. Sul punto, si richiama la nota segretariale PG 673423 del 20 ottobre 2011, sventata ad oggetto "Verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara- Contenuti- Criticità-Linee guida per la redazione dei verbali di gara".  | 1 |
| <p>Il valore complessivo dell'appalto, oggetto del controllo, supera la soglia comunitaria (€ ...), pertanto, trova applicazione l'art. 70 c. 2 del Codice degli Appalti che prevede "Nelle procedure aperte, il termine (...) non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.", tuttavia le rettifiche al bando di gara sono state trasmesse alla Commissione, per la pubblicazione sulla GU.U.E., (...) e pubblicate il (...), mentre il termine perentorio del ricevimento delle offerte era fissato (...); risultano, quindi, trascorsi (...) dalla data di trasmissione delle rettifiche alla Commissione per la loro pubblicazione; ancorché i verbali di gara, non specificano che la stazione appaltante abbia usufruito della riduzione dei termini di pubblicazione, alternativamente o cumulativamente, secondo il disposto dell'art. 70, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. 163/06.</p>   | 1 | Ai sensi dell'art. 70 c. 2 del Codice degli Appalti che prevede "Nelle procedure aperte, il termine (...) non può essere inferiore a cinquantadue giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.", a meno che la stazione appaltante, per le procedure aperte, non usufruisca delle riduzioni dei termini previste, alternativamente o in maniera cumulata, dall'art. 70, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. 163/2006, della qual cosa, occorre dare atto nelle premesse del verbale della seduta del collegio di gara.  | 1 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Nella lettera di invito alla gara, in ordine ai requisiti di capacità tecnica e professionale, è riportato che "i concorrenti devono presentare (...) dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di aver svolto nel triennio 2010, 2011 e 2012 almeno una fornitura analoga per un importo pari all'importo posto a base di gara". Sul punto, si rievoca che l'art. 42, comma 1, lett. a) del Codice degli Appalti prevede, ai fini della dimostrazione della capacità tecnica dei concorrenti, la presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni; al riguardo, si richiama il parere dell'A.N.A.C. n. 201 del 18 dicembre 2013 - che ribadisce quanto asserito dall'Autorità con determinazione n. 5 del 21-05-2009 - secondo cui "la data da cui procedere a ritroso per l'individuazione del suddetto triennio è quella individuata dalla data di pubblicazione del bando". Tanto premesso, si rievoca che la predetta previsione nella lettera di invito non appare conforme alla richiamata norma.</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>Il disciplinare di gara, al punto (...), prevede che l'offerta economica deve contenere, tra l'altro: "l'indicazione, o pena di esclusione, dell'importo relativo ai costi di sicurezza (riferiti ai costi specifici o aziendali), ai sensi dell'art. 87 comma 4 del Codice. Ai sensi dell'art. 85 comma 3 del Codice il costo della sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso.". In merito si rammenta, tuttavia, che l'art. 86, c. 3, del Codice degli Appalti disciplina la facoltà della Stazione Appaltante di valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. Si richiama, infine, il parere n. 77 del 9 maggio 2013 dell'AVCP (ora ANAC), secondo cui "si ritiene opportuno specificare che gli oneri della sicurezza devono essere distinti tra oneri, non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze (che devono essere quantificati e individuati dalla stazione appaltante nel DUVRI) ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese che devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte e che sono, pertanto, aperti al confronto concorrenziale, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità (anche al di fuori del procedimento di verifica delle offerte anomale) rispetto all'entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura".</p>   | 1 | Attesa la funzione di <i>lex specialis</i> assunta dal disciplinare di gara, esso deve essere redatto con chiarezza e linearità, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 86, commi 3 e 3 ter, nonché di cui all'art. 87, c. 4, del D.lgs. 163/2006.  | 1 |
| <p>Il verbale di gara in esame, nonché il relativo bando di gara e la determinazione a contrarre, precisano che l'appalto in oggetto viene attuato mediante il sistema dell'accordo quadro con un solo operatore economico, richiamando i commi 5 e 8 dell'art. 59 del Codice degli Appalti che disciplinano, invece, l'accordo quadro con più operatori economici. Il bando di gara, a pag.(...), si limita a riportare che "l'appalto potrà avere durata (...) a decorrere dalla data della firma dell'accordo quadro ed entro i limiti di spesa, pari a € (...) al cui raggiungimento il contratto cesserà di produrre effetti, anche in anticipo rispetto alla scadenza contrattualmente prevista.". In merito, si richiama la Deliberazione dell'A.V.C.P. (oggi A.N.A.C.) n. 40 del 20 febbraio 2007 secondo cui "nell'accordo quadro con un solo operatore le condizioni dell'appalto e pertanto l'oggetto e le attività devono comunque essere individuate e definite nella loro tipologia, non potendo considerare tale accordo come un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'amministrazione".</p>   | 1 | Il verbale di gara e gli atti presupposti devono richiamare correttamente le norme di legge che disciplinano l'istituto giuridico dell'accordo quadro con un solo operatore economico. L'accordo quadro con un solo operatore economico di cui all'art. 59, comma 4 del D.Lgs. 163/2006, presuppone che l'amministrazione aggiudicatrice stabilisca ex ante tutte le condizioni contrattuali e che la competizione, pertanto, si esaurisca nella fase di aggiudicazione dell'accordo quadro senza possibilità di riaprire il confronto concorrenziale (accordo quadro completo). Il bando di gara deve individuare e definire le prestazioni oggetto dell'appalto nella loro tipologia, non potendo l'accordo quadro con un solo operatore economico costituire un contenitore nel quale far convergere le necessità, di volta in volta, rinvenute dall'amministrazione. | 1 |
| <p>All'art. (...) del Capitolato Speciale di Appalto, rubricato "Indirizzo e controllo sull'attività della ditta appaltatrice" appaiono delineate le attività di controllo sulle prestazioni - attività oggetto dell'affidamento, nonché le modalità e gli strumenti con cui tali controlli dovranno essere espletati. Si richiama sul punto la determinazione dell'ANAC n. 5 del 2013 avente ad oggetto "Linee guida su programmazione, ed esecuzione del controllo nei servizi e forniture", con la quale si chiarisce che, "Oltre ad auspicare una maggiore attenzione nella redazione dei contratti e dei capitolati, dai quali dipende poi la possibilità concreta di verifica del rispetto delle prestazioni richieste, occorre altresì fornire indicazioni sulle modalità con cui effettuare le verifiche stesse. In proposito, appare utile il richiamo a quanto disposto dall'art. 313 il quale, al terzo comma, introduce la facoltà per le stazioni appaltanti di procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni. E, in tal modo, prevista la possibilità di effettuare i controlli nel corso dell'intera durata del rapporto - dunque, ex ante, in itinere ed ex post - da realizzarsi con criteri di misurabilità della qualità come quelli evidenziati in precedenza e non limitati, quindi, al generico richiamo alle regole dell'arte. Nel corso dell'esecuzione del contratto, le verifiche volte ad accertare il regolare svolgimento delle prestazioni sono propedeutiche alla liquidazione dei corrispettivi per l'aggiudicatario."</p> | 1 | Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001, il dirigente ha il compito di controllare il corretto impiego delle risorse assegnate alla struttura di cui è titolare attraverso la vigilanza e il controllo della regolare esecuzione della prestazione contrattuale affidata a terzi.   | 1 |
| <p>Nel verbale di gara, (...), si legge che si "procede all'acquisizione dei partecipanti mediante il sistema AVCPass e alla gestione di tutte le attività collegandosi al sito dell'ANAC", ma non si esplicita con chiarezza se la Commissione abbia proceduto alla verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario (indicati alla Sez. (...) del bando di gara), mediante accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice degli Appalti. In ordine alla predetta verifica, si richiama la determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014 dell'A.N.A.C.. Si richiama, inoltre, la nota segretariale PG/2011/673423 del 20 ottobre 2011, riguardante la verbalizzazione delle attività delle commissioni di gara.</p>   | 1 | Il verbale di gara deve dare atto con chiarezza che la Commissione abbia proceduto alla verifica dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo ed economico-finanziario mediante accesso alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all'art. 6-bis del Codice degli Appalti.  | 1 |
| <p>Il bando di gara non prevede, tra le attestazioni da rendere da parte di tutti gli operatori economici, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., la dichiarazione con la quale ciascun soggetto proponente attesta il rispetto dei requisiti di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 42 della Legge 190/2012 e recepito anche dal Codice di Comportamento dell'Ente, nonché ai sensi del punto 7.7 del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2016-2018 adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 11 febbraio 2016. Sul punto si richiama la nota segretariale PG/2015/364907 del 7 maggio 2015 avente ad oggetto «Piano Triennale della corruzione 2015-2017. Misura: "Attività successiva alla cessazione del rapporto di pubblico impiego" - direttiva in merito all'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001».</p>   | 1 | Il bando di gara deve prevedere, tra la documentazione da presentare da parte degli operatori economici, specifica dichiarazione riguardante il rispetto del divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001.   | 1 |
| <p>Il bando di gara non opera richiamo all'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, co. 42, della Legge n. 190 del 2012.</p>  | 1 | Il bando di gara deve operare richiamo all'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, co. 42, della Legge n. 190 del 2012.  | 1 |



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Il bando di gara non prevede, tra la documentazione da presentare, specifica dichiarazione riguardante il rispetto del divieto di cui all'art. 53, c. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012, nonché ai sensi del punto 7.7 del Piano Triennale Prevenzione e Corruzione 2016-2018, adottato dall'Ente.</p>   | 1 | <p>Gli atti di gara devono prevedere l'inserimento di apposita dichiarazione riguardante il rispetto del divieto di cui all'art. 53, c. 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190 del 2012, nonché ai sensi del punto 7.7 del Piano Triennale Prevenzione e Corruzione 2016-2018.</p>  | 1 |
| <p>L'oggetto della determinazione a contrarre n. (...) riporta quale importo a base d'asta "€ (...) per lavori"; tuttavia il quadro economico del medesimo provvedimento prevede "lavori a misura € (...). Inoltre, la richiamata determinazione n. (...) riporta che gli oneri tecnici ai sensi dell'art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006 sono pari a € (...). Sul punto si rileva che l'art. 92, c. 5 del D.Lgs. 163/2006 è stato abrogato dall'art. 13 della Legge n. 114/2014. Inoltre, in merito agli incentivi di progettazione, la cui disciplina è ora confluita nell'art. 93, comma 7-bis, 7-ter e 7-quater del D. Lgs. 163/2006 – così come introdotti dall'art. 13-bis della Legge 114/2014 di conversione del Decreto Legge 90/2014, si rammenta che gli Enti Locali dovranno fare riferimento, per la disciplina degli incentivi al personale interno, alla nuova disciplina legislativa, con conseguente necessaria adozione di un apposito regolamento che stabilisce la percentuale massima destinata a tali compensi ed un accordo integrativo decentrato, da recepire nel predetto regolamento, che stabilisca i criteri di ripartizione. Sull'argomento, si rammenta che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015 – Sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR – Sezione Regionale di controllo per la Campania).</p> | 1 | <p>La determinazione a contrarre deve riportare con univocità l'importo dei lavori a base d'asta e richiamare riferimenti normativi vigenti.</p>   | 1 |
| <p>Il lasso di tempo trascorso tra la trasmissione del bando per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (...), come riportato nel verbale di cui alla seduta di gara (...), e il termine previsto per la ricezione delle offerte (...) è di (...); pertanto, non appare rispettato il termine per la presentazione delle domande di partecipazione e ricezione delle offerte, contravvenendo all'art. 70, comma 2 del Codice degli Appalti.<br/>Nel verbale di gara, peraltro, non si dà atto di ulteriori forme di pubblicazione degli atti di gara, che giustificerebbero la previsione di termini ridotti ai fini della presentazione delle domande di partecipazione alla gara e ricezione delle offerte.</p>   | 1 | <p>Ai sensi dell'art. 70, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, le stazioni appaltanti "Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, (...) tengano conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo".<br/>Il comma 2 del medesimo articolo prevede che "Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara".</p>  | 1 |
| <p>Nel verbale di seduta di gara del (...) è riportato: "Il Presidente domanda al RUP gli atti conseguenziali e le verifiche circa il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006 (...)". Sul punto si rammenta che ai sensi dell'art.11, c. 8 del D.Lgs.163/2006 l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti di cui all'art.38 del Codice degli Appalti; in merito si richiamano le determinazioni dell'AVCP (ora ANAC) n. 1 del 12/01/2010 e n. 1 del 16.05.2012 che indicano le corrette linee di azione che le stazioni appaltanti devono porre in essere. In merito alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 38, evidenziando che i requisiti devono essere posseduti al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte, perdurare alla stipula del contratto e nel corso della sua esecuzione, tanto più che il Servizio Attività Tecniche della (...) Municipalità, con nota (...), ha segnalato l'avvenuta variazione dell'Amministratore Unico e Direttore Tecnico della impresa provvisoriamente aggiudicataria.</p>   | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  | 1 |
| <p>La determinazione a contrarre (...), così come acquisita con nota (...) dal Servizio (...), appare priva del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 267/2000.</p>  | 1 | <p>La determinazione a contrarre deve essere munita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 183, co. 7 del D.Lgs. 267/2000.</p>  | 1 |
| <p>Il verbale di seduta di gara (...) riporta quale data della precedente seduta (...), in luogo di (...).</p>   | 1 | <p>Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi, consentendo una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza.<br/>In particolare, il verbale di seduta di gara deve indicare correttamente le date di svolgimento delle medesime sedute.<br/>In merito all'attività di verbalizzazione dell'attività della commissione, si richiama la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011.</p> | 1 |
| <p>Tra la determinazione di indizione n. (...) e la determinazione di modifica n. (...) è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>   | 1 | <p>L'azione della pubblica amministrazione, in assenza di particolari esigenze istruttorie, deve essere svolta nel rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto di detti termini, nonché dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016/2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.64/2016, e dall'art. 6, c.1 lett. i) del Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, così come modificato e integrato con Disposizione Dirigenziale n.4 del 19.06.2014.</p>  | 1 |

Nel verbale di gara (...) è constatato "[...] che il ribasso più alto al di sotto di tale soglia è pari al [...] % offerto da 2 operatori economici (...). Si procede, pertanto, al sorteggio pubblico come previsto dal bando di gara. (...)". Nel bando di gara, alla SEZ. IV.2.1), relativamente al criterio di aggiudicazione si riporta che "l'aggiudicazione avverrà in base al massimo ribasso ai sensi dell'art. 118 comma 1 lett. a) del DPR.207/2010, in presenza di almeno due offerte valide; in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. In merito l'AVCP con parere n. 102 del 27/06/2012 ha chiarito che "Ai sensi dell'art. 77 del RD. n. 827/1924, quando nelle aste al ribasso due o più concorrenti presenti all'asta facciano la stessa offerta ed essa sia accettabile, si procede nella medesima adunanza ad una licitazione esclusivamente fra detti concorrenti e colui che risulta migliore offerente è dichiarato aggiudicatario. Ove nessuno di coloro che hanno presentato le medesime offerte sia presente o nel caso in cui i presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario. Pertanto, la norma prevede che si proceda all'esperimento immediato della miglior e ciò avviene o in presenza di tutte le ditte offerenti o in presenza anche di una sola tra esse, trattandosi in entrambe le fattispecie di ipotesi nelle quali non ha ragione d'essere negata la possibilità del miglioramento". Proseguendo l'AVCP prevede, altresì "[...] in conformità all'orientamento giurisprudenziale consolidato in materia, di cui sono autorevole espressione, fra le tante: C.G.A., 28 luglio 2006 n. 456; 15 febbraio 2005, n. 61; 8 maggio 2006, n. 182; 22 giugno 2006, n. 309; 19 marzo 2002, n. 144[...]", che "[...] l'esperimento del tentativo di miglior delle offerte, di cui al primo comma del cit. art. 77 del RD. n. 827/24, va in ogni caso ammesso da parte del seggio di gara, prima che possa procedersi al sorteggio tra le offerte uguali; e ciò quando anche la lex specialis di gara indicasse nel sorteggio l'unica modalità di scioglimento della parità tra più offerte".

Solo in caso di "effettive e definitiva parità tra le offerte" - quando non si sono avute offerte migliorative, ovvero queste siano risultate di pari importo tra loro - è ammesso il sorteggio.

Alla luce di quanto argomentato, si rileva che, nel caso di specie, l'operato della stazione appaltante non appare improntato alla correttezza, atteso che, come si evince dal verbale di gara, la commissione ha proceduto direttamente al sorteggio senza esperire l'offerta migliorativa tra i due concorrenti.

Il ricorso alla procedura del sorteggio - da espletarsi al fine di individuare l'impresa provvisoriamente aggiudicataria nell'ipotesi di offerte con uguale ribasso - ha carattere residuale, ed è ammesso solo in assenza di offerte migliorative da parte dei concorrenti presenti.

Il verbale di seduta di gara (...) non dà atto della pubblicazione del bando di gara "sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio", ai sensi dell'art. 122, co. 5, del D.lgs. 163/2006; in merito, si richiama la deliberazione di Giunta regionale della Campania n. 45 del 28/02/2014, secondo cui: "Le attività di pubblicità di cui all'articolo 66 del D.lgs. 12.04.2006, n.163, dei bandi e degli avvisi dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di competenza degli Enti aggiudicatori, delle Amministrazioni aggiudicatrici e delle stazioni appaltanti di ambito regionale e locale, debbono essere garantite attraverso il sito <https://www.serviziococontrattipubblici.it/> presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".

Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi; tali sono, in particolare, quelli necessari per consentire la verifica della correttezza delle operazioni eseguite dall'organo collegiale.

Nello specifico, il verbale di seduta di gara deve dare atto, in modo espresso, dell'assolvimento delle forme di pubblicità prescritte dalla legge, dell'espletamento della procedura di cui all'art. 48 del D.lgs. 163/2006 ed, infine, della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario; inoltre deve riportare la corretta data di svolgimento delle operazioni di gara e l'orario di chiusura delle medesime.

In merito alla verbalizzazione dell'attività della commissione, si richiama la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011, in cui è chiarito che "una precisa cristallizzazione di quanto è avvenuto consente piena tutela della stazione appaltante, che, innanzi a contestazioni, è in grado di replicare sulla base della verbalizzazione prodotta, la quale deve avere le caratteristiche della completezza sia pure espressa in una sintesi che non deve pregiudicare una immediata ricostruzione (T.A.R. Piemonte-Sez. II-nr. 598/2003), atteso la funzione di costituire, esso verbale, una documentazione probante circa l'esistenza di fatti ed atti ritenuti di particolare rilevanza nella procedura [...].

I verbali di seduta di gara (...) non danno atto dell'espletamento della procedura di sorteggio di cui all'art. 48 del D.lgs. 163/2006, al fine di verificare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa - richiesti dal bando - in capo agli operatori economici sorteggiati. Sul punto, si richiama l'art. 6 bis del D.lgs. 163/2006 secondo cui "Dal 1° luglio 2014, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, (...) istituita presso l'AVCP (ora ANAC).

Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi; tali sono, in particolare, quelli necessari per consentire la verifica della correttezza delle operazioni eseguite dall'organo collegiale.

Nello specifico, il verbale di seduta di gara deve dare atto, in modo espresso, dell'assolvimento delle forme di pubblicità prescritte dalla legge, dell'espletamento della procedura di cui all'art. 48 del D.lgs. 163/2006 ed, infine, della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario; inoltre deve riportare la corretta data di svolgimento delle operazioni di gara e l'orario di chiusura delle medesime.

In merito alla verbalizzazione dell'attività della commissione, si richiama la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011, in cui è chiarito che "una precisa cristallizzazione di quanto è avvenuto consente piena tutela della stazione appaltante, che, innanzi a contestazioni, è in grado di replicare sulla base della verbalizzazione prodotta, la quale deve avere le caratteristiche della completezza sia pure espressa in una sintesi che non deve pregiudicare una immediata ricostruzione (T.A.R. Piemonte-Sez. II-nr. 598/2003), atteso la funzione di costituire, esso verbale, una documentazione probante circa l'esistenza di fatti ed atti ritenuti di particolare rilevanza nella procedura [...].

|   |          |   |
|---|----------|---|
| <p>Il verbale di seduta di gara (...) non dà atto dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006, in capo all'operatore economico dichiarato provvisoriamente aggiudicatario. In merito si osserva che, a mente della richiamata disposizione, la sussistenza dei requisiti di ordine morale costituisce condicio iuris ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché ai fini della stipula dei relativi contratti.</p> | <p>1</p> | <p>il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi; tali sono, in particolare, quelli necessari per consentire la verifica della correttezza delle operazioni eseguite dall'organo collegiale.</p> <p>Nello specifico, il verbale di seduta di gara deve dare atto, in modo espreso, dell'assolvimento delle forme di pubblicità prescritte dalla legge, dell'espletamento della procedura di cui all'art. 48 del D.lgs. 163/2006 ed, infine, della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario; inoltre deve riportare la corretta data di svolgimento delle operazioni di gara e l'orario di chiusura delle medesime.</p> <p>In merito alla verbalizzazione dell'attività della commissione, si richiama la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011, in cui è chiarito che "una precisa cristallizzazione di quanto è avvenuto consente piena tutela della stazione appaltante, che, innanzi a contestazioni, è in grado di replicare sulla base della verbalizzazione prodotta, la quale deve avere le caratteristiche della completezza sia pure espressa in una sintesi che non deve pregiudicare una immediata ricostruzione (T.A.R. Piemonte-Sez. II-nr. 598/2003), attesa la funzione di costituire, esso verbale, una documentazione probante circa l'esistenza di fatti ed atti ritenuti di particolare rilevanza nella procedura [...]."</p> |
| <p>Il verbale di seduta di gara (...) non reca la corretta data di svolgimento della gara, atteso che indica anno (...), in luogo di (...); il verbale di seduta di gara (...) non indica l'orario chiusura della seduta di gara.</p>   | <p>1</p> | <p>Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi; tali sono, in particolare, quelli necessari per consentire la verifica della correttezza delle operazioni eseguite dall'organo collegiale.</p> <p>Nello specifico, il verbale di seduta di gara deve dare atto, in modo espreso, dell'assolvimento delle forme di pubblicità prescritte dalla legge, dell'espletamento della procedura di cui all'art. 48 del D.lgs. 163/2006 ed, infine, della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario; inoltre deve riportare la corretta data di svolgimento delle operazioni di gara e l'orario di chiusura delle medesime.</p> <p>In merito alla verbalizzazione dell'attività della commissione, si richiama la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011, in cui è chiarito che "una precisa cristallizzazione di quanto è avvenuto consente piena tutela della stazione appaltante, che, innanzi a contestazioni, è in grado di replicare sulla base della verbalizzazione prodotta, la quale deve avere le caratteristiche della completezza sia pure espressa in una sintesi che non deve pregiudicare una immediata ricostruzione (T.A.R. Piemonte-Sez. II-nr. 598/2003), attesa la funzione di costituire, esso verbale, una documentazione probante circa l'esistenza di fatti ed atti ritenuti di particolare rilevanza nella procedura [...]."</p> |
| <p>I verbali di seduta di gara (...) non indicano il valore dell'accordo quadro.</p>  | <p>1</p> | <p>Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi; tali sono, in particolare, quelli necessari per consentire la verifica della correttezza delle operazioni eseguite dall'organo collegiale.</p> <p>Nello specifico, il verbale di seduta di gara deve indicare il valore dell'accordo quadro, in conformità alla previsione di cui all'art. 78, c. 1, lett. a), del D.lgs. 163/2006 e dare atto della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario.</p> <p>In merito alla verbalizzazione dell'attività della commissione, si richiama la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011, in cui è chiarito che "una precisa cristallizzazione di quanto è avvenuto consente piena tutela della stazione appaltante, che, innanzi a contestazioni, è in grado di replicare sulla base della verbalizzazione prodotta, la quale deve avere le caratteristiche della completezza sia pure espressa in una sintesi che non deve pregiudicare una immediata ricostruzione (T.A.R. Piemonte-Sez. II-nr. 598/2003), attesa la funzione di costituire, esso verbale, una documentazione probante circa l'esistenza di fatti ed atti ritenuti di particolare rilevanza nella procedura [...]."</p>   |
| <p>Il verbale di seduta di gara (...) non dà atto dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006, in capo all'operatore economico dichiarato provvisoriamente aggiudicatario. In merito si osserva che, a mente della richiamata disposizione, la sussistenza dei requisiti di ordine morale costituisce condicio iuris ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché ai fini della stipula dei relativi contratti.</p> | <p>1</p> | <p>Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi; tali sono, in particolare, quelli necessari per consentire la verifica della correttezza delle operazioni eseguite dall'organo collegiale.</p> <p>Nello specifico, il verbale di seduta di gara deve indicare il valore dell'accordo quadro, in conformità alla previsione di cui all'art. 78, c. 1, lett. a), del D.lgs. 163/2006 e dare atto della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario.</p> <p>In merito alla verbalizzazione dell'attività della commissione, si richiama la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011, in cui è chiarito che "una precisa cristallizzazione di quanto è avvenuto consente piena tutela della stazione appaltante, che, innanzi a contestazioni, è in grado di replicare sulla base della verbalizzazione prodotta, la quale deve avere le caratteristiche della completezza sia pure espressa in una sintesi che non deve pregiudicare una immediata ricostruzione (T.A.R. Piemonte-Sez. II-nr. 598/2003), attesa la funzione di costituire, esso verbale, una documentazione probante circa l'esistenza di fatti ed atti ritenuti di particolare rilevanza nella procedura [...]."</p>   |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>Il verbale di seduta di gara [...] prevede che "Il Presidente, constatata l'integrità della sigillatura dei plichi passa all'apertura degli stessi [...]", tuttavia, la nota [...] riporta: «Si precisa, relativamente al plico presentato da parte della ditta [...], che il medesimo viene trasmesso nello stato in cui è recapitato presso i nostri Uffici da parte di poste Italiane spa [...] con nota di accompagnamento avente ad oggetto: "Corrispondenza lacerata".» Sul punto si osserva che, ai sensi dell'art. 46, c. 1-bis, "La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti [...] in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; [...]."</p>  |   | <p>il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi, consentendo una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza.</p> <p>In particolare, il verbale di seduta di gara deve dare atto delle valutazioni che hanno indotto la Commissione di gara a non ritenere violato, nel caso di specie, il principio di segretezza delle offerte ed ad ammettere l'operatore economico alla fase successiva di gara ed, infine, deve dare atto della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario.</p> <p>In merito alla verbalizzazione dell'attività della commissione, si richiama la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011, in cui è chiarito che "una precisa cristallizzazione di quanto è avvenuto consente piena tutela della stazione appaltante, che, innanzi a contestazioni, è in grado di replicare sulla base della verbalizzazione prodotta, la quale deve avere le caratteristiche della completezza sia pure espressa in una sintesi che non deve pregiudicare una immediata ricostruzione (T.A.R. Piemonte-Sez. II-nr. 598/2003), attesa la funzione di costituire, esso verbale, una documentazione probante circa l'esistenza di fatti ed atti ritenuti di particolare rilevanza nella procedura [...]."</p> |   |
| <p>Il verbale di seduta di gara [...] non dà atto dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 38 del D.lgs. 163/2006, in capo all'operatore economico dichiarato provvisoriamente aggiudicatario. In merito si osserva che, a mente della richiamata disposizione, la sussistenza dei requisiti di ordine morale costituisce condicio iuris ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nonché ai fini della stipula dei relativi contratti.</p>  |   | <p>Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi, consentendo una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza.</p> <p>In particolare, il verbale di seduta di gara deve dare atto delle valutazioni che hanno indotto la Commissione di gara a non ritenere violato, nel caso di specie, il principio di segretezza delle offerte ed ad ammettere l'operatore economico alla fase successiva di gara ed, infine, deve dare atto della verifica del possesso dei requisiti di ordine generale in capo all'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario.</p> <p>In merito alla verbalizzazione dell'attività della commissione, si richiama la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011, in cui è chiarito che "una precisa cristallizzazione di quanto è avvenuto consente piena tutela della stazione appaltante, che, innanzi a contestazioni, è in grado di replicare sulla base della verbalizzazione prodotta, la quale deve avere le caratteristiche della completezza sia pure espressa in una sintesi che non deve pregiudicare una immediata ricostruzione (T.A.R. Piemonte-Sez. II-nr. 598/2003), attesa la funzione di costituire, esso verbale, una documentazione probante circa l'esistenza di fatti ed atti ritenuti di particolare rilevanza nella procedura [...]."</p> |   |
| <p>La determinazione dirigenziale n. [...] non indica la motivazione in merito alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, del D.lgs. 163/2006.</p>   | 1 | <p>La determinazione a contrarre deve riportare la motivazione in merito alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, del D.lgs. 163/2006, nonché indicare con chiarezza ed univocità l'importo impegnato.</p>  |   |
| <p>La determinazione a contrarre n. [...] dispone: "prenotare la spesa complessiva di € [...]"; tuttavia, l'importo complessivamente impegnato indicato nel quadro economico - riportato nel dispositivo del medesimo provvedimento - è pari ad € [...].</p>   | 3 | <p>La determinazione a contrarre deve riportare la motivazione in merito alla mancata suddivisione dell'appalto in lotti, ai sensi dell'art. 2, c. 1 bis, del D.lgs. 163/2006, nonché indicare con chiarezza ed univocità l'importo impegnato.</p>  | 1 |
| <p>L'art. 70, c. 2, del D.lgs. 163/2006 fissa in 52 gg. il termine minimo per la ricezione delle offerte nell'ipotesi di procedura aperta, per gli appalti sopra soglia comunitaria, specificando, altresì, che la decorrenza ha luogo dalla trasmissione del bando alla Commissione. Nel caso in esame, tuttavia, il bando veniva pubblicato sulla GUUE in data [...] e il termine ultimo di presentazione delle offerte veniva fissato [...], né i verbali di seduta di gara rappresentano elementi in forza dei quali possa ritenersi che l'Ente abbia beneficiato della riduzione di suddetti termini, ai sensi del richiamato art. 70, commi 8 e 9.</p>   | 5 | <p>Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi, consentendo una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza.</p> <p>In particolare, il verbale di seduta di gara deve dare atto dell'assolvimento degli adempimenti in materia di pubblicità prescritti per legge, nonché rappresentare gli elementi in forza dei quali l'Ente avrebbe beneficiato della riduzione dei termini minimi di ricezione dell'offerta di cui 70, commi 8 e 9, del D.lgs. 163/2006.</p> <p>In merito all'attività di verbalizzazione dell'attività della commissione, si richiama la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011.</p>  | 1 |
| <p>Il verbale di seduta di gara [...] non dà atto della pubblicazione del bando di gara "sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio", ai sensi dell'art. 66, c. 7, del D.lgs. 163/2006; in merito, si richiama la deliberazione di Giunta regionale della Campania n. 45 del 28/02/2014, secondo cui: "Le attività di pubblicità di cui all'articolo 66 del D.lgs. 12.04.2006, n.163, dei bandi e degli avvisi dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di competenza degli Enti aggiudicatori, delle Amministrazioni aggiudicatrici e delle stazioni appaltanti di ambito regionale e locale, debbono essere garantite attraverso il sito <a href="https://www.serviziopubblici.it/">https://www.serviziopubblici.it/</a> presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti."</p> | 1 | <p>Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi, consentendo una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza.</p> <p>In particolare, il verbale di seduta di gara deve dare atto dell'assolvimento degli adempimenti in materia di pubblicità prescritti per legge, nonché rappresentare gli elementi in forza dei quali l'Ente avrebbe beneficiato della riduzione dei termini minimi di ricezione dell'offerta di cui 70, commi 8 e 9, del D.lgs. 163/2006.</p> <p>In merito all'attività di verbalizzazione dell'attività della commissione, si richiama la nota segretariale PG/673423 del 20 ottobre 2011.</p>  |   |
| <p>A p. [...] del verbale n. [...] sono riportati erroneamente il numero e la data di adozione della disposizione dirigenziale di nomina della Commissione tecnica: [...] in luogo di [...].</p>   | 1 | <p>In ordine alla incompiuta o errata verbalizzazione dell'attività della Commissione, atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza. In particolare, nell'ipotesi di intervenuta sostituzione di un componente della commissione di gara, è necessario che si proceda, da parte del nuovo componente, alla presa d'atto delle operazioni concorsuali già svolte, e che di ciò si dia atto nel verbale della prima seduta di gara successiva alla sostituzione.</p>   |   |
| <p>Dal verbale n. [...], si evince che il Direttore della municipalità [...] ha assunto la presidenza della commissione di gara "[...] stante la temporanea assenza del Dirigente del Servizio Attività Amministrative [...]"; la qual cosa implica che il nuovo componente abbia preso atto delle precedenti operazioni concorsuali poste in essere (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. II Ter 21 luglio 2009 - sent. n. 7930); ipotesi, questa, che avrebbe dovuto essere esplicitata nel verbale di gara.</p>  | 5 | <p>In ordine alla incompiuta o errata verbalizzazione dell'attività della Commissione, atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza di fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura, chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza. In particolare, nell'ipotesi di intervenuta sostituzione di un componente della commissione di gara, è necessario che si proceda, da parte del nuovo componente, alla presa d'atto delle operazioni concorsuali già svolte, e che di ciò si dia atto nel verbale della prima seduta di gara successiva alla sostituzione.</p>   | 1 |

|  |          |  |          |
|--|----------|--|----------|
| <p>Il verbale di gara si limita a riportare che "il Presidente da' avvio alla seduta di gara con l'apertura delle buste "A" contenenti la documentazione amministrativa e, dopo ottenuto esame del contenuto delle stesse, ammette tutte le concorrenti alla fase successiva della gara, (...)" e che "La verifica di cui all'art. 48 del D.L. gs. n.163/2006 risulta assolto in sede di gara." senza, tuttavia, null'altro specificare in ordine alla documentazione presentata dai partecipanti alla gara, idonea a comprovare il possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria in capo ai medesimi.</p>  | <p>1</p> | <p>Atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza dei fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza; in particolare, il verbale di gara deve specificare la documentazione presentata dai partecipanti alla gara comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria in capo ai medesimi e nell'ipotesi di ricorso all'art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 per l'individuazione dell'aggiudicatario, deve indicare la soglia di anomalia individuata secondo il criterio disciplinato dall'art. 86, comma 1 del Codice degli Appalti.</p> | <p>1</p> |
| <p>Nel verbale di cui alla seduta di gara (...) si legge: "Considerato il numero dei partecipanti, il Dirigente dispone l'applicazione dell'art.122 comma 9 del D.L. gs. 163/2006 e s.m.i.. Pertanto prima in classifica risulta l'impresa Seridan soc. coop. (...)". Sul punto, si rileva che nel verbale di gara non è indicata la soglia di anomalia individuata secondo il criterio disciplinato dall'art. 86, comma 1 del Codice degli Appalti.</p>   | <p>1</p> | <p>Atteso che il verbale di gara riveste funzione di documentazione probante in ordine all'esistenza dei fatti ed atti in esso riportati, la sua redazione deve consentire una ricostruzione dei fatti di particolare rilevanza nella procedura chiara e aderente alla realtà di fatto che si verbalizza; in particolare, il verbale di gara deve specificare la documentazione presentata dai partecipanti alla gara comprovante il possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria in capo ai medesimi e nell'ipotesi di ricorso all'art. 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006 per l'individuazione dell'aggiudicatario, deve indicare la soglia di anomalia individuata secondo il criterio disciplinato dall'art. 86, comma 1 del Codice degli Appalti.</p> | <p>1</p> |
| <p>Il verbale di seduta di gara del (...) non dà atto della pubblicazione del bando di gara "sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio", ai sensi dell'art. 122, c. 5, del D.lgs. 163/2006; in merito, si richiama la deliberazione di Giunta regionale della Campania n. 45 del 28/02/2014, secondo cui: "Le attività di pubblicità di cui all'articolo 66 del D.Lgs 12.04.2006, n.163, dei bandi e degli avvisi dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di competenza degli Enti aggiudicatori, delle Amministrazioni aggiudicatrici e delle stazioni appaltanti di ambito regionale e locale, debbono essere garantite attraverso il sito <a href="https://www.serviziococontrattipubblici.it/">https://www.serviziococontrattipubblici.it/</a> presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti."</p> | <p>1</p> | <p>Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi; tali sono, in particolare, quelli necessari per consentire la verifica della correttezza delle operazioni eseguite dall'organo collegiale. Nello specifico, il verbale di seduta di gara deve dare atto, in modo espresso, dell'assolvimento delle forme di pubblicità prescritte dalla legge, nonché dell'accertamento dei requisiti ex art. 38 del D.lgs. 163/2006 in capo all'impresa ausiliaria.</p>  | <p>1</p> |
| <p>Da verbale di seduta di gara (...) appare che l'operatore economico provvisoriamente aggiudicatario ha partecipato alla gara in avvalimento (...); tuttavia, non si esplicita nel menzionato verbale di gara se l'accertamento dei requisiti ex art. 38 del D.lgs. 163/2006 investe anche l'impresa ausiliaria. In merito, si richiama l'art. 49 del D.Lgs. 163/06 e la determinazione dell'ANAC n.2 del 01/08/2012.</p>  | <p>1</p> | <p>Il verbale di gara, pur non dovendo operare una descrizione minuta di ogni singola modalità di svolgimento dell'azione amministrativa - che finirebbe per appesantire notevolmente la funzione verbalizzatrice senza una seria giustificazione - deve riportarne, tuttavia, gli aspetti salienti e significativi; tali sono, in particolare, quelli necessari per consentire la verifica della correttezza delle operazioni eseguite dall'organo collegiale. Nello specifico, il verbale di seduta di gara deve dare atto, in modo espresso, dell'assolvimento delle forme di pubblicità prescritte dalla legge, nonché dell'accertamento dei requisiti ex art. 38 del D.lgs. 163/2006 in capo all'impresa ausiliaria.</p>  | <p>1</p> |



# Atti di liquidazione della spesa

Periodo di riferimento  
01 gennaio - 30 giugno 2016

**Sub "E"**

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO ATTO | DATA ATTO  | SERVIZIO  | DATA ESTIMAZIONE | OGGETTO  | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA COMUNITO DI INTERESSI ART 6 BIS |
|--------------------|-------------|------------|---|------------------|--|---------------|---|
| 1                  | 536128      | 01/07/2015 | Coordinatore Dipartimento Segreteria Generale                         | 09/09/2015       | liquidazione di € 19.870,69 per il pagamento dei compensi di lavoro straordinario in occasione delle consultazioni elettorali regionali del 31/5/2015 da dipendenti incaricati in altri uffici | SI            | no  |
| 2                  | 631784      | 04/08/2015 | Servizio Contrasto delle nuove poverta e rete delle emergenze sociali | 09/09/2015       | liquidazione di € 63.782,40 all'associazione LESS per il progetto IARRA annualita 2014.  | SI            | no  |
| 3                  | 765194      | 07/10/2015 | SAT III Municipalita  | 10/11/2015       | disposizione di pagamento stato d'avanzamento lavori n. 1 a tutto il 29.09.2015 nei confronti della societa vasature   | SI            | no  |
| 4                  | 748691      | 01/10/2015 | Servizio Autonomo Personale   | 10/11/2015       | liquidazione in favore della Repas Lunch coupon  | SI            | no  |
| 5                  | 771768      | 08/10/2015 | SAT V Municipalita  | 10/11/2015       | liquidazione in favore di Del Gaudio Massimo per effetto della sentenza 40661/11   | SI            | SI  |
| 6                  | 497422      | 23/06/2015 | Direzione Municipalita I  | 10/11/2015       | regolarizzazione contabile per la ricostituzione del fondo organario assegnato alla I municipalita modelli avvalorati in lire non piu utilizzati   | SI            | SI  |
| 7                  | 572149      | 14/07/2015 | Servizio Politiche per l'infanzia e l'Adolescenza                     | 09/09/2015       | liquidazione della spesa in favore di diversi enti per il servizio di centro diurno polifunzionale   | SI            | no  |
| 8                  | 745006      | 30/09/2015 | Servizio Autonomo Area Acquisti                                       | 10/11/2015       | liquidazione di fondo economale  | SI            | SI  |
| 9                  | 778634      | 12/10/2015 | SAT III Municipalita  | 10/11/2015       | liquidazione in favore di capuozzo francesco e capuozzo pasquale   | SI            | SI  |
| 10                 | 815973      | 22/10/2015 | Servizio Attivita Amministrative IV Municipalita                      | 10/11/2015       | rimborso al sig. Pane Salvatore consigliere per le spese di viaggio sostenute periodo luglio settembre 2015  | SI            | no  |
| 11                 | 622         | 23/11/2015 | Servizio Demanio Patrimonio e Politiche per la casa                   | 21/01/2016       | liquidazione in favore dell'avv. Carlo La Forza  | NO            | no  |
| 12                 | 725580      | 23/09/2015 | Servizio Politiche per l'infanzia e l'Adolescenza                     | 10/11/2015       | liquidazione della spesa in favore di Provincia Italiana della congregazione dei servi della carita  | no            | no  |
| 13                 | 726570      | 23/09/2015 | Servizio Politiche per l'infanzia e l'Adolescenza                     | 10/11/2015       | liquidazione della spesa in favore di Il Verde giardino  | no            | no  |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO ATTO | DATA ATTO  | SERVIZIO   | DATA ESTRAZIONE | OGGETTO   | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 BIS L.241/90 |
|--------------------|-------------|------------|--|-----------------|---|---------------|--|
| 14                 | 346         | 29/09/2015 | Servizio Politiche di Inclusioni Sociale   | 10/11/2015      | liquidazione per prestazioni socio sanitarie soggette a compartecipazione della spesa in favore della congregazione piccole apostole della redenzione | si            | no   |
| 15                 | 234         | 30/11/2015 | SAT III Municipalità   | 21/01/2016      | liquidazione in favore di Rossi Angelina per effetto della sentenza 31392/13  | no            | no   |
| 16                 | 332         | 10/11/2015 | Polizia Locale   | 21/01/2016      | liquidazione in favore della ditta Pescatori Servizi  | si            | no   |
| 17                 | 45          | 30/10/2015 | Servizi Cimiteri cittadini   | 21/01/2016      | liquidazione globe trotter  | si            | no   |
| 18                 | 35          | 16/09/2015 | Servizio verde della Città   | 10/11/2015      | liquidazione straordinario su chiamata in reperibilità  | si            | no   |
| 19                 | 325         | 27/11/2015 | SAT IV Municipalità  | 21/01/2016      | liquidazione in favore di Di Rienzo Daniela per risarcimento danni e spese legali   | si            | si   |
| 20                 | 323         | 27/11/2015 | SAT VI Municipalità  | 21/01/2016      | liquidazione in favore di Imperatrice Vincenzo per pagamento danni e spese legali   | si            | si   |
| 21                 | 22          | 30/11/2015 | SAT V Municipalità   | 21/01/2016      | liquidazione in favore di Merolla Rosa per risarcimento danni   | si            | si   |
| 22                 | 28          | 19/02/2016 | SAT VI Municipalità  | 24/03/2016      | liquidazione in favore dell'avvocato De Luca Umberto  | si            | no   |
| 23                 | 12          | 01/02/2016 | Servizio PRM Strade e Grandi Assi Viari e Sottoservizi                             | 24/03/2016      | lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di via Comunale orsolone ai Guantai 1 Stralcio  | si            | no   |
| 24                 | 74912       | 28/01/2016 | Servizio Programma Unesco e Realizzazione della città storica                      | 30/03/2016      | liquidazione in favore del personale dipendente partecipante al progetto Censimento degli edifici di culto  | si            | si   |
| 25                 | 170922      | 26/02/2016 | SAT X Municipalità   | 30/03/2016      | pagamento a fattura degli oneri di discarica per i lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza del mercato coperto di via Metastasio          | si            | no   |
| 26                 | 46832       | 20/01/2016 | Servizio Eventi  | 30/03/2016      | liquidazione dei compensi dovuti per la partecipazione dei dipendenti al piano di lavoro di cui alla deliberazione di G.C. 515/2013                   | no            | no   |
| 27                 | 58835       | 22/01/2016 | Servizio Affari Generali e Controlli Interni Direzione Centrale Servizi Finanziari | 30/03/2016      | liquidazione della somma di € 3.002,00 in favore di Poste Italiane  | si            | no   |
| 28                 | 10          | 02/02/2016 | Capo di Gabinetto  | 30/03/2016      | fattura emessa da Expo 1 - acconto  | no            | no   |
| 29                 | 2           | 13/01/2016 | Servizio Protezione Civile   | 30/03/2016      | liquidazione dei compensi ai dipendenti per lavoro straordinario nel 2015   | si            | no   |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO ATTO | DATA ATTO  | SERVIZIO   | DATA ESTRAZIONE | OGGETTO   | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA CONFILITTO DI INTERESSI ART. 6 BIS L. 241/90 |
|--------------------|-------------|------------|--|-----------------|---|---------------|--|
| 30                 | 11          | 22/02/2016 | Sportello Unico Edilizia privata                               | 30/03/2016      | liquidazione in favore della società Vicoria Bet rimborso sanzione per CIL tardiva  | si            | no   |
| 31                 | 18          | 13/11/2015 | Direzione Municipalità <sup>9</sup>                            | 21/01/2016      | liquidazione per rimborso competenze corrisposte anticipatamente dal banco di Napoli  | si            | no   |
| 32                 | 288         | 25/11/2015 | SAT VI Municipalità  | 21/01/2016      | liquidazione in favore di Panico Luigi  | si            | no   |
| 33                 | 39          | 12/02/2016 | Polizia Municipale Affari Generali                             | 24/03/2016      | decreto di liquidazione a 325 dipendenti del corpo della polizia municipale per lavoro straordinario effettuato nel mese di dicembre 2015 | si            | no   |
| 34                 | 3           | 28/12/2015 | Servizio Verde della Città                                     | 21/01/2016      | liquidazione in favore di Bonifico group  | si            | no   |
| 35                 | 310842      | 12/04/2016 | SAT I Municipalità   | 17/05/2016      | liquidazione in favore di Pugli Maria sentenza 39871/2012   | si            | no   |
| 36                 | 225279      | 15/03/2016 | Servizio Programma Unesco e Valorizzazione della città storica | 17/05/2016      | liquidazione in favore di Technos Studio Tecnico Associato  | si            | no   |
| 37                 | 257317      | 24/03/2016 | Capo di Gabinetto  | 17/05/2015      | liquidazione dei compensi per lavoro straordinario dal personale di scorta del sindaco e dagli ausiliari                                  | no            | no   |
| 38                 | 288848      | 05/04/2016 | SAT X Municipalità   | 17/05/2016      | liquidazione Stato Finale Lavori per lavori mercantini rionale sito in Marco Polo   | si            | no   |



## ATTI DI LIQUIDAZIONE DELLA SPESA

| RILIEVI   | N. | DIRETTIVE SEGRETARIALI   | N. |
|---|----|--|----|
| L'atto di liquidazione della spesa non esplicita una compiuta ed esaustiva istruttoria che, in relazione al debito fuori bilancio, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche sottese, né indica il nominativo del responsabile del procedimento.  | 1  | L'atto di liquidazione della spesa deve riportare l'indicazione dei soggetti a vario titolo intervenuti nella formazione e adozione del provvedimento, l'istruttoria ed il risultato della stessa. Dunque, assume rilievo anche l'attività svolta dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90.  | 6  |
| L'atto di liquidazione della spesa non riporta indicazioni sugli sviluppi e sull'esito dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett.b) della Legge 241/1990.   | 5  | L'atto di liquidazione della spesa deve riportare l'indicazione dei soggetti a vario titolo intervenuti nella formazione e adozione del provvedimento, l'istruttoria ed il risultato della stessa. Dunque, assume rilievo anche l'attività svolta dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90.  | 5  |
| L'intestazione dell'atto di liquidazione della spesa non riporta l'indicazione della struttura competente che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa.   | 5  | L'intestazione dell'atto di liquidazione della spesa deve indicare la struttura competente che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa.   | 5  |
| Non si rinviene l'inserimento, nell'atto di liquidazione della spesa, di una dichiarazione di assenza di conflitto d'interessi, resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014. Sul punto, si richiama la nota segretariale PG. 902100 del 18.11.2014 avente ad oggetto "Conflitto di interessi e obbligo di astensione".  | 8  | Nell'atto di liquidazione della spesa occorre inserire apposita dichiarazione della competente dirigenza di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014.  | 5  |
| Non si rinviene l'inserimento nell'atto di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e l'art. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014.  | 1  | Nell'atto di liquidazione della spesa occorre inserire apposita dichiarazione della competente dirigenza di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli adottato dall'Ente con deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014.  | 5  |
| Si richiama la nota segretariale PG 902100 del 18-11-2014 avente ad oggetto "Conflitto di interessi e obbligo di astensione".<br>Si richiamano le osservazioni del Segretario Generale espresse in ordine alla Deliberazione di Giunta Comunale (...) avente ad oggetto "Preso d'atto del (...) rendiconto anno (...) Fondo Economato della somma di € (...) di cui alla deliberazione di GC n. (...)".   | 4  |  | 5  |
| Dalla formulazione dell'atto di liquidazione della spesa - tra l'altro poco chiara - parrebbe che le somme in esame siano state ricondotte nell'elenco di somme non soggette ad esecuzione forzata di cui all'art. 159, c. 2 del D.lgs. 267/2000, con conseguente non applicazione dell' art. 27, c. 7, del Regolamento di Contabilità dell'Ente.<br>Sul punto si rammenta che la richiamata disposizione riporta un elenco tassativo, ricomprensivo delle somme destinate:<br>- al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;<br>- al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;<br>- all'espletamento dei servizi locali indispensabili. | 4  | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 5  |
| Dalla formulazione dell'atto di liquidazione della spesa si evince che le somme liquidate sono state ricondotte nell'elenco delle somme non soggette ad esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D.Lgs. 267/2000. Sul punto, si rammenta che la richiamata norma riporta un elenco tassativo di somme non soggette ad esecuzione forzata, destinate:<br>- al pagamento delle retribuzioni del personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;<br>- al pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;<br>- all'espletamento dei servizi locali indispensabili.   | 1  | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 5  |
| Atteso l'importo delle somme da liquidare, si richiamano, ai fini della successiva fase di pagamento della spesa, gli artt. 2 e 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40 - rubricato "Modalità di attuazione dell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizione in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni".   | 4  | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 4  |
| Non si rinviene nell'atto di liquidazione della spesa attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147-bis, del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, co. 1, lett.b) e 17, co. 2 lett.a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni. Detta attestazione si inserisce nell'ambito del controllo di regolarità assegnato alla dirigenza stessa nella fase della formazione preventiva dell'atto.  | 4  | L'atto di liquidazione della spesa deve riportare attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, co. 1, del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, co. 1, lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 28.02.2013. Detta attestazione si inserisce nell'ambito del controllo di regolarità assegnato alla dirigenza stessa nella fase di formazione preventiva dell'atto. | 4  |
| Tra la deliberazione di Consiglio Comunale n. (...) di riconoscimento, tra l'altro, del debito fuori bilancio oggetto dell'atto di liquidazione in esame, e la trasmissione ai Servizi Finanziari del predetto atto, avvenuta con nota (...) del Servizio (...), è trascorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.  | 4  | In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. (...) con la quale si procede al riconoscimento, tra l'altro, del debito fuori bilancio attinente l'atto di liquidazione in esame, e la trasmissione della predetta liquidazione ai Servizi Finanziari, avvenuta con nota (...) del Servizio (...), sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento.                            | 4  |
| Nulla si osserva.   | 3  | Nulla si osserva.  | 3  |
| Il dispositivo dell'atto di liquidazione della spesa riporta genericamente l'importo liquidato in favore del creditore (...) senza, tuttavia, specificare le voci che concorrono alla determinazione dello stesso.  | 3  | Il dispositivo dell'atto di liquidazione della spesa deve indicare in modo analitico le voci che concorrono alla determinazione dell'importo liquidato.  | 3  |
| L'atto di liquidazione in esame, pur richiamando nel dispositivo l'art. 27 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, non dà atto dell'osservanza della previsione di cui al comma 5 del richiamato art. 27 secondo cui "Per l'invio degli atti di liquidazione al Servizio finanziario, le Strutture competenti osservano l'ordine cronologico delle fatture pervenute, ovvero se non è prescritta fattura, dei relativi provvedimenti di impegno".   | 2  | L'atto di liquidazione della spesa deve dare atto dell'osservanza della previsione di cui all'art. 27, comma 5 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.   | 3  |
| Nell'atto di liquidazione della spesa non si dà atto dell'osservanza dell'ordine cronologico delle fatture pervenute, in conformità all'art. 27, comma 5 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.  | 1  | L'atto di liquidazione della spesa deve dare atto dell'osservanza della previsione di cui all'art. 27, comma 5 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.   | 3  |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Dall'esame del provvedimento in questione appare liquidata "(...) la somma di € (...), per rimborso della sanzione pecuniaria prevista per CILA tardiva in favore della società (...)", pertanto, attesa la natura della spesa, i richiami all'art. 1 commi 629 e 639 della legge 150/2014 e al D.M. 23/01/2015, appaiono inconferenti, in quanto tali norme forniscono indicazioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).</p>  | 1 | L'atto di liquidazione della spesa deve operare opportuno e corretto richiamo alle norme di legge in forza delle quali è stato adottato.   |   |
| <p>Nell'atto di liquidazione della spesa appare richiamato, in merito alle attività di lavoro rese in regime di straordinario rilevate con sistemi automatici delle presenze, l'art. 3, comma 83 L.24/87; tuttavia, tale richiamo appare inconferente; si rammenta che la norma che statuisce "Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatico delle presenze" è l'art. 3, co. 83, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).</p>  | 1 | L'atto di liquidazione della spesa deve operare opportuno e corretto richiamo alle norme di legge in forza delle quali è stato adottato.   | 3 |
| <p>Il richiamo, nelle premesse dell'atto di liquidazione della spesa in esame, all'art. 164 del D.Lgs. 267/00 comma 4 appare inconferente, atteso che l'art. 164 del citato decreto legislativo è rubricato "Caratteristiche del bilancio" e non annovera al suo interno il comma 4.</p>   | 1 | L'atto di liquidazione della spesa deve operare opportuno e corretto richiamo alle norme di legge in forza delle quali è stato adottato.   |   |
| <p>L'atto di liquidazione della spesa non opera richiamo al Regolamento concernente "Misurazione e Valutazione delle Performance del comparto" approvato con Deliberazione di G. C. n. 652 del 29/08/2013 che definisce le modalità di valutazione del personale impiegato nel progetto di produttività, ai fini della liquidazione dei relativi compensi. Si rammenta che, ai sensi dell'art. 40, c. 3 bis, del D.lgs. 165/2001, la contrattazione collettiva integrativa deve assicurare adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, c. 3 del medesimo decreto. Pertanto, per l'erogazione dei compensi connessi alla produttività occorre rifarsi non solo al citato Regolamento, ma anche al complessivo sistema di valutazione delle performance che trova nella redazione del Piano della Performance (di cui all'art. 10 del D.lgs. 150/2009) la sua massima espressione, ma che nel contempo deve necessariamente confluire in maniera organica, in uno al piano dettagliato degli Obiettivi, nel Piano Esecutivo di Gestione, come prescritto dall'art. 169, c. 3 bis del D.lgs. 267/2000. Si osserva, altresì che il sistema di gestione degli incentivi per il personale, adottato dal Comune di Napoli, è informato al principio secondo cui il riconoscimento e l'attribuzione di qualsiasi incentivo economico, lavorativo o di carriera è subordinato alla valutazione e misurazione delle prestazioni contrattuali del dipendente. Si richiamano, infine, l'art. 18, c. 2, del D.lgs. 150/2009 che vieta "la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del presente decreto." ed l'art. 45, c. 4, del D.lgs. 165/2001, secondo cui il dirigente è responsabile dell'attribuzione dei trattamenti economici accessori.</p> | 2 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 2 |
| <p>L'atto di liquidazione della spesa non reca, ai fini della suddivisione in gruppi, la decade e il mese di arrivo delle fatture, ai sensi dell'art. 27, c. 7 del Regolamento di Contabilità dell'Ente.</p>   | 2 | L'atto di liquidazione della spesa, ai fini della suddivisione in gruppi, deve recare la decade e il mese di arrivo delle fatture, in conformità alla previsione dell'art. 27, c. 7, del Regolamento di Contabilità dell'Ente.   | 2 |
| <p>Nell'atto di liquidazione della spesa, nell'intestazione, non appare indicata la denominazione del tipo di provvedimento amministrativo adottato.</p>   | 2 | L'atto di liquidazione della spesa, nell'intestazione, deve riportare la denominazione del tipo di provvedimento amministrativo adottato.  | 2 |
| <p>L'elenco nominativo allegato all'atto di liquidazione della spesa in esame riporta: "Si attesta che non sono stati superati i limiti imposti dall'art. 15 del D.L. n. 8 del 18/1/1993, convertito in legge il 19/03/93 n. 68"; sul punto si richiama la L. 27 dicembre 2013, n. 147 che, con l'art. 1, co. 400, lett. d), ha apportato modifiche all'art. 15 del D.L. n. 8 del 18.01.1993, convertito con modificazioni dalla L. 19 marzo 1993, n. 68 in ordine al limite medio di spesa di ore mensili per persona e al limite massimo individuale di ore mensili.</p>   | 2 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 2 |
| <p>Nell'atto di liquidazione non è riportato il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), nonché nello stesso non è opportunamente specificato il conto corrente del creditore, dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, così come stabilito dall'art. 3 della Legge 136/2010 rubricata "Tracciabilità dei flussi finanziari".</p>  | 2 | L'atto di liquidazione della spesa deve riportare il Codice Identificativo Gara (C.I.G.) e deve specificare il conto corrente dedicato utilizzato dal creditore. Sul punto, si richiama l'art. 3, comma 1 della Legge 136/2010 - come modificato dall'art. 7, comma 1, lett.a) della Legge 217/2010 - che stabilisce: "Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori (...) devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali (...) dedicati, anche in via non esclusiva, (...), alle commesse pubbliche". Si rammenta, altresì, che ai sensi del comma 5 - come sostituito dall'art. 7, comma 1, lett.a) della Legge 217/2010 - del richiamato art. 3 della Legge 136/2010, "Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante (...), il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante, (...)". Al riguardo si richiamano le Faq dell'A.N.AC. sulla "Tracciabilità dei flussi finanziari" - (Aggiornamento al 21 maggio 2014). | 2 |
| <p>Nelle premesse dell'atto di liquidazione sono richiamati l'art. 34 del Regolamento di Contabilità e l'art. 126 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alle funzioni e responsabilità dei dirigenti. In merito si rileva che le norme richiamate sono inconferenti con la tipologia di spesa oggetto dell'atto di liquidazione, nonché con le funzioni e responsabilità in capo ai dirigenti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.</p>   | 1 | L'atto di liquidazione della spesa deve correttamente richiamare le norme di legge in forza delle quali l'atto è adottato.   | 2 |
| <p>Nelle premesse dell'atto di liquidazione è richiamato l'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alle "responsabilità" e al "poteri" dei dirigenti. In merito si rileva che la norma richiamata appare inconferente con le funzioni e responsabilità in capo ai dirigenti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.</p>   | 1 | L'atto di liquidazione della spesa deve correttamente richiamare le norme di legge in forza delle quali l'atto è adottato.   |   |
| <p>Nell'atto di liquidazione della spesa non si dà atto del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, così come statuito dall'art. 184, co. 2, del D.Lgs. 267/2000, ancorché, nelle premesse del medesimo atto di liquidazione della spesa si dice che "i... le predette attività, iniziate (...), sono regolarmente terminate (...).</p>   | 1 | L'atto di liquidazione della spesa deve dare atto dei controlli operati dalla competente dirigenza in ordine a quanto statuito dall'art. 184, co. 2, del D.Lgs. 267/2000.  | 1 |
| <p>L'atto di liquidazione della spesa non dà atto del riscontro operato in merito alla regolarità della prestazione ed in merito alla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell'art. 184, c. 2 del D.lgs. 267/2000.</p>  | 1 | L'atto di liquidazione della spesa deve dare atto del riscontro operato in merito alla regolarità della prestazione ed in merito alla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell'art. 184, c. 2 del D.lgs. 267/2000.  | 1 |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>Tra l'emissione, in modalità elettronica, della fattura (...) e la trasmissione ai Servizi Finanziari dell'atto di liquidazione della spesa in esame, avvenuto con nota (...) del Servizio (...), è trascorso un lasso di tempo tale da contravvenire a quanto disciplinato dall'art. 27, co. 6 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente secondo cui "Gli atti di liquidazione sono trasmessi al Servizio finanziario entro i trenta giorni successivi alla data di arrivo delle fatture o dell'esecutività degli atti di impegno", ancorché, nelle premesse del medesimo atto si legge "VISTA la fattura, emessa in modalità elettronica, (...), accettata in data (...)".</p> <p>Per completezza, si richiama la Circolare n. 1 del 31 marzo 2014 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che " (...) nel caso in cui finitro all'amministrazione committente abbia avuto esito positivo, la conseguente ricevuta di consegna recapitata al soggetto che ha inviato la fattura è certamente sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente (...)", nonché la Circolare n. 134 del 5 agosto 1994 del medesimo Ministero con cui ha precisato che " (...) per data di emissione deve intendersi la data indicata nella fattura, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o con quella di spedizione".</p>  | 1 | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dall'emissione, in modalità elettronica, della fattura (...) e la trasmissione ai Servizi Finanziari dell'atto di liquidazione della spesa in esame, avvenuto con nota (...) del Servizio (...), sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche ai sensi dell'art. 27, co. 6 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente secondo cui "Gli atti di liquidazione sono trasmessi al Servizio finanziario entro i trenta giorni successivi alla data di arrivo delle fatture o dell'esecutività degli atti di impegno".</p>  | 1 |
| <p>Tra la data di trasmissione della fattura n. (...) e l'invio dell'atto di liquidazione della spesa ai Servizi Finanziari, avvenuto con nota (...), è trascorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate, nonché all'art. 27, comma 6 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente secondo cui "Gli atti di liquidazione sono trasmessi al Servizio finanziario entro i trenta giorni successivi alla data di arrivo delle fatture o dell'esecutività degli atti di impegno".</p> <p>Per completezza, si richiama la Circolare n. 1 del 31 marzo 2014 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che " (...) nel caso in cui finitro all'amministrazione committente abbia avuto esito positivo, la conseguente ricevuta di consegna recapitata al soggetto che ha inviato la fattura è certamente sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente (...)", nonché la Circolare n. 134 del 5 agosto 1994 del medesimo Ministero con cui ha precisato che " (...) per data di emissione deve intendersi la data indicata nella fattura, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o con quella di spedizione".</p> | 1 | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla acquisizione della fattura e la trasmissione dell'atto di liquidazione della spesa ai Servizi Finanziari, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche ai sensi dell'art. 27, comma 6 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.</p>   | 1 |
| <p>Nell'atto di liquidazione della spesa non si dà atto della validità e regolarità del DURC così come previsto dall'art. 6, co. 3, lett. e), del DPR 207/2010; ancorché nelle premesse del medesimo atto si legge " (...) VISTO il DURC aggiornato (...)".</p>   | 1 | <p>L'atto di liquidazione della spesa deve dare atto della validità e regolarità del DURC così come previsto dall'art. 6, co. 3, lett. e), del DPR 207/2010.</p>   | 1 |
| <p>Nell'atto di liquidazione della spesa non si dà espressamente atto della regolarità del DURC rilasciato in capo al creditore, così come previsto dall'art. 6, co. 3, lett. e), del DPR 207/2010; ancorché nelle premesse del medesimo atto si legge " (...) VISTO il Certificato di regolarità contributiva (DURC) emesso dall'INPS con scadenza (...)".</p>   | 1 | <p>L'atto di liquidazione della spesa deve dare espressamente atto della regolarità del DURC rilasciato in capo al creditore, così come previsto dall'art. 6, co. 3, lett. e), del DPR 207/2010.</p>   | 1 |
| <p>Nelle premesse dell'atto di liquidazione della spesa appare un'integrazione aggiunta a penna in ordine all'art. 27 del Regolamento di Contabilità dell'Ente seguita dall'apposizione di una sigla che non appare riconducibile con chiarezza e univocità alla dirigenza competente all'adozione dell'atto.</p>   | 1 | <p>L'atto di liquidazione della spesa deve richiamare in modo chiaro e comprensibile le norme in forza delle quali l'atto è adottato ed, inoltre, deve riportare l'indicazione dei soggetti a vario titolo intervenuti nella formazione e adozione del provvedimento ed il risultato dell'istruttoria compiuta. Dunque assume rilievo anche l'attività svolta dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 241/1990.</p>   | 1 |
| <p>L'atto sottoposto al controllo successivo di regolarità amministrativa, sebbene riporta nell'intestazione la denominazione di "ATTO DI LIQUIDAZIONE", nella parte dispositiva dispone "di procedere al pagamento in favore (...) della somma di € (...) oltre IVA al (...) pari a € (...) ed un importo complessivo di € 90.515,70 (...)", ancorché il pagamento è la fase della spesa che, ai sensi del successivo art. 185, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 - articolo modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014 - e dell'art. 29 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, è iscritta alle competenze del tesoriere.</p>  | 1 | <p>La liquidazione della spesa, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 27 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, è la fase della spesa nella quale l'ufficio che ha dato esecuzione al procedimento di spesa, in base ai documenti e ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore, determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.</p>  | 1 |
| <p>Il richiamo, nelle premesse dell'atto di liquidazione della spesa, all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 appare inconferente, atteso che quest'ultimo regolamenta i pareri resi dai responsabili dei servizi in merito alle proposte di deliberazione sottoposte alla Giunta e al Consiglio che non siano meri atti di indirizzo.</p>  | 1 | <p>L'atto di liquidazione della spesa deve richiamare disposizioni che siano conferenti rispetto alla natura e all'oggetto dello stesso.</p>   | 1 |
| <p>L'atto di liquidazione della spesa non dà atto dell'accertamento della regolarità contributiva in capo all'operatore economico affidatario del servizio in esame. In merito, si richiamano le FAQ per le P.A. - Requisiti dei fornitori, pubblicate su <a href="http://acquistinretepa.it">acquistinretepa.it</a> - il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione, secondo cui "Il Durc - attestante la regolarità del fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti - deve essere acquisito, dall'Amministrazione contraente, prima di procedere al pagamento del corrispettivo. Spetta a Consip invece effettuare la verifica del possesso dei requisiti prescritti - ivi compresa la regolarità contributiva - in capo all'aggiudicatario delle Convenzioni, prima della stipula delle stesse".</p>   | 1 | <p>L'atto di liquidazione della spesa deve dare atto dell'accertamento della regolarità contributiva in capo all'operatore economico affidatario del servizio in esame.</p>  | 1 |
| <p>L'atto di liquidazione in esame non è numerato - così come previsto dall'art. 27, comma 4 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente - nonostante rechi il numero di protocollo generale e ancorché riporti "Precisato che sono state osservate le prescrizioni di competenza di questa Struttura previste dall'art. 27 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli".</p>  | 1 | <p>L'atto di liquidazione della spesa deve essere numerato in conformità all'art. 27, comma 4 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.</p>  | 1 |
| <p>Tra la deliberazione di Consiglio Comunale (...) di riconoscimento, tra l'altro, del debito fuori bilancio oggetto dell'atto di liquidazione in esame, e la trasmissione ai Servizi Finanziari del predetto atto, avvenuta con nota (...) del Servizio (...), è trascorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate, nonché all'art. 27, comma 6 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente secondo cui "Gli atti di liquidazione sono trasmessi al Servizio finanziario entro i trenta giorni successivi alla data di arrivo delle fatture o dell'esecutività degli atti di impegno".</p>  | 1 | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla deliberazione di Consiglio Comunale (...) con la quale si riconoscono i debiti fuori bilancio - tra i quali rientra, tra l'altro, il debito attinente l'atto di liquidazione in esame - e la trasmissione della predetta liquidazione ai Servizi Finanziari, avvenuta con nota (...) del S.A.T. Della (...) Municipalità, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche ai sensi dell'art. 27, comma 6 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente secondo cui "Gli atti di liquidazione sono trasmessi al Servizio finanziario entro i trenta giorni successivi alla data di arrivo delle fatture o dell'esecutività degli atti di impegno".</p> | 1 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Tra la presentazione della nota di credito n. (...) a storno parziale delle fatture emesse per i periodi (...) e la trasmissione ai Servizi Finanziari dell'atto di liquidazione della spesa in esame, avvenuta con nota PG. (...) del Servizio (...), è trascorso un lasso di tempo tale da contravvenire a quanto disciplinato dall'art. 27, co. 6 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente secondo cui "Gli atti di liquidazione sono trasmessi al Servizio finanziario entro i trenta giorni successivi alla data di arrivo delle fatture o dell'esecutività degli atti di impegno", ancorché, nelle premesse del medesimo atto si legge "DATO ATTO che l'istruttoria, attivata secondo l'ordine di arrivo delle fatture (...) è stata completata in data (...)".</p>   | 1 | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla presentazione della nota di credito n. (...) a storno parziale delle fatture emesse per i periodi (...) e la trasmissione ai Servizi Finanziari dell'atto di liquidazione della spesa in esame, avvenuta con nota PG. (...) del Servizio (...), sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche ai sensi dell'art. 27, co. 6 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente secondo cui "Gli atti di liquidazione sono trasmessi al Servizio finanziario entro i trenta giorni successivi alla data di arrivo delle fatture o dell'esecutività degli atti di impegno".</p> | 1 |
| <p>L'atto di liquidazione della spesa, nel dispositivo, non indica i capitoli di bilancio di entrata e di spesa relativi alle partite di giro per fondi economici.</p>   | 1 | <p>Nel dispositivo dell'atto di liquidazione della spesa devono essere indicati i capitoli di bilancio di entrata e di spesa relativi alle partite di giro per fondi economici.</p>  | 1 |
| <p>L'atto di liquidazione della spesa dispone di liquidare complessivamente la somma di € (...) genericamente "in favore di diversi Enti per il servizio (...), per il mese di (...)", senza, pertanto, specificare i nominativi dei creditori né l'importo, rispettivamente, da liquidare, limitandosi, sul punto, ad un mero richiamo alla "[...] tabella allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto". Peraltro, si rileva che, anche nelle premesse dell'atto stesso, non sono espressamente individuati i soggetti creditoriali cui si riferisce con l'indicazione "Ente in parola" laddove non appaiono mai menzionati.</p>  | 1 | <p>Il dispositivo dell'atto di liquidazione deve individuare espressamente i soggetti creditoriali e la somma certa e liquida da riconoscere a ciascuno di essi, in conformità all'art. 184, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 27, comma 1 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.</p>  | 1 |
| <p>Nell'atto di liquidazione della spesa la competente dirigenza non dà atto, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, di avere dispiegato tutte le attività di controllo necessarie a verificare il corretto impiego delle risorse e il regolare svolgimento delle attività affidate, da parte degli Enti gestori, non sovenendo, in tal senso, la generica attestazione "che l'Ente in parola ha regolarmente offerto il servizio richiesto, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000 (...)", atteso, in primis, che i soggetti creditoriali della "tabella allegata" appaiono essere in numero di due e che nell'atto non sono indicate espressamente le strutture accreditate (...) presso le quali sono state rese le prestazioni né il numero dei soggetti minori che ne hanno fruito e il numero di presenze da liquidare.</p>   | 1 | <p>L'atto di liquidazione della spesa è disposto sulla base di tutti gli elementi documentali atti a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite, ai sensi dell'art. 184, comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 27, comma 2 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.</p>   | 1 |
| <p>Nell'atto di liquidazione della spesa non risulta richiamato l'art. 23 del CCNL del 14.09.2000 che disciplina l'istituto della reperibilità; si rappresenta, altresì, che il richiamo all'art. 3 del CCNL 14/9/2000 appare inconferente, atteso che il citato articolo risulta rubricato "Contratto di formazione e lavoro".</p>  | 1 | <p>L'atto di liquidazione della spesa deve operare esauritivo e corretto richiamo alle norme riportate nel CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14.09.2000.</p>   | 1 |
| <p>Nel dispositivo dell'atto di liquidazione della spesa non si rinviene alcun riferimento alla disciplina applicabile in materia di IVA; sul punto, si rammenta che l'art. 1, comma 632 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) stabilisce che, per le operazioni per le quali l'imposta sul valore aggiunto è esigibile a partire dal 1 gennaio 2015, trova applicazione il meccanismo della scissione dei pagamenti (cosiddetto split payment).</p>  | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  | 1 |
| <p>Si rammenta che, ai sensi dell'art. 48-bis, comma 1 del D.P.R. 602/1973 avente ad oggetto "Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni", le pubbliche amministrazioni, in caso di pagamento di un importo superiore a € 10.000,00, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.</p>   | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  | 1 |
| <p>Non si rinviene nell'atto di liquidazione della spesa alcun richiamo al Regolamento di contabilità dell'Ente, ed, in particolare, all'art. 27 dello stesso, che disciplina la fase della liquidazione della spesa.</p>  | 1 | <p>L'atto di liquidazione della spesa deve richiamare il Regolamento di contabilità dell'Ente ed, in particolare, l'art. 27 dello stesso, che regola la fase di liquidazione della spesa.</p>  | 1 |
| <p>A fronte della scadenza delle rate di pagamento stabilite all'art. (...) del contratto di partecipazione sottoscritto tra l'Ente e la società (...) - la liquidazione del primo acconto pari a € (...) oltre Iva, interviene in ritardo, non esplicitando l'atto in esame motivazioni o elementi istruttori giustificativi. Si richiamano, per completezza, le osservazioni segretariali espresse sulla deliberazione di Giunta Comunale n. (...) avente ad oggetto: "Partecipazione del Comune di Napoli (...), Approvazione del contratto di partecipazione. Autorizzazione all'impegno della spesa a valere sugli esercizi (...)".</p>   | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  | 1 |
| <p>L'atto di liquidazione della spesa non esplicita le motivazioni istruttorie a supporto del decorso lasso temporale tra la data di emissione della fattura n. (...) e l'invio dell'atto di liquidazione della spesa ai Servizi Finanziari, avvenuto con nota (...). Per completezza, si richiama la Circolare n. 1 del 31 marzo 2014 con cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che "[...] nel caso in cui l'invio all'amministrazione committente abbia avuto esito positivo, la conseguente ricevuta di consegna recapitata al soggetto che ha inviato la fattura è certamente sufficiente a provare sia l'emissione della fattura elettronica sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente (...)", nonché la Circolare n. 134 del 5 agosto 1994 del medesimo Ministero con cui ha precisato che "[...] per data di emissione deve intendersi la data indicata nella fattura, ritenendola coincidente, in assenza di altra specifica indicazione, con la data di consegna o con quella di spedizione".</p> | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  | 1 |
| <p>L'atto sottoposto al controllo successivo di regolarità amministrativa, sebbene riporta nell'intestazione la denominazione di "Atto di liquidazione", nella parte dispositiva dispone di "Procedere al pagamento in favore (...)", ancorché il pagamento è la fase della spesa che, ai sensi del successivo art. 185, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 - articolo modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014 - è iscritta alle competenze del tesoriere.</p>  | 1 | <p>La liquidazione della spesa, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, è la fase della spesa nella quale l'ufficio che ha dato esecuzione al procedimento di spesa, in base ai documenti e ai titoli atti a comprovare il diritto acquisito dal creditore, determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.</p>  | 1 |
| <p>Nelle premesse dell'atto di liquidazione della spesa in esame si attesta "[...] la regolarità e la correttezza amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis del D.L. 174/2012, conv. L. 213/2012 (...)" Sul punto, si precisa, che il D.L. 174/2012, all'art. 3, co.1, lett. d), sostituisce l'art. 147 del D.Lgs. 267/2000, introducendo, tra gli altri, l'art. 147-bis.</p>   | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  | 1 |
| <p>L'atto di liquidazione della spesa, nelle premesse, reitera l'osservanza delle previsioni di cui ai commi 5 e 7 del Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli.</p>  | 1 | <p>L'atto di liquidazione della spesa deve essere redatto evitando reiterazioni del testo.</p>   | 1 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Dall'esame dell'atto di liquidazione della spesa in questione si evince che la richiesta di rimborso per la somma corrisposta anticipatamente da parte della Società al proprio dipendente per l'espletamento del mandato di Consigliere della Municipalità (...), è stata " (...) trasmessa o/m posta, protocollata al n. PG (...) " e che l'istruttoria " (...) è stata completata il (...), con esito favorevole (...) ". Sul punto si rammenta che l'art. 80 del D.Lgs. 267/2000 prevede che " (...) il rimborso viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta (...) ".</p>  | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>Nell'atto di liquidazione della spesa in esame si legge che " (...) il presente atto non è riferito a spese diverse da quelle previste dall'art. 159 co. 2 del D.Lgs. 267/2000 (...). Sul punto, si rammenta che la richiamata norma riporta un elenco tassativo di somme non soggette ad esecuzione forzata, destinate al:<br/>a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;<br/>b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;<br/>c) espletamento dei servizi locali indispensabili.</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>Nell'atto di liquidazione della spesa è riportato che " la sig.ra (...) non ha sottoscritto nei tempi lo schema transattivo predisposto dalla Direzione Servizi Finanziari ed allegato alla nota PG/2016/91419 (...) "; sul punto si rammenta che la richiamata nota 91419 del 22 febbraio 2016 fornisce indicazioni operative per il pagamento dei debiti fuori bilancio riconosciuti con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 8 aprile 2014, prevedendo che " nell'ottica di ridurre l'esposizione dell'ente a richieste di ulteriori interessi e risarcimento danni causati dal rallentamento e ritardo nei pagamenti, si procederà al pagamento entro il 30.06.2016 dell'intero importo riconosciuto (...) fatto salvo l'obbligo per ciascun creditore di sottoscrivere i documenti (...) con i quali lo stesso dichiara di non aver più nulla a pretendere dal Comune di Napoli (...) ".</p>  | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>L'atto di liquidazione della spesa in esame dispone il rimborso, ai sensi dell'art. 84, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, in favore di un consigliere di Municipalità delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi assembleari ed esecutivi di cui è membro, pari a € (...) per il periodo (...). Nelle premesse dell'atto è richiamato, quale disciplina della fattispecie in esame, l'art. 77 bis, comma 13 del Decreto Legge n. 112/2008, convertito nella Legge 133/2008, il quale stabilisce che il calcolo per il rimborso delle trasferte dei consiglieri comunali " è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina "; Nell'atto è richiamata, altresì, la deliberazione della Corte dei Conti n. 366/2009/PAR - Sezione Regionale di controllo per la Toscana - che, in risposta ad una richiesta di parere in merito all'applicabilità dell'art. 77 bis citato, precisava che il legislatore, nella disposizione normativa richiamata, si riferiva " ad un concetto di "trasferta" onnicomprensivo che non richiama una tipologia di rimborso specifico "; più nello specifico, secondo tale interpretazione, la richiamata norma si applicava " sia nel caso di spostamenti effettuati, in ragione del proprio mandato, fuori del capoluogo del comune ove ha sede l'ente di appartenenza (Art. 84, comma 1, T.U.O.E.L.), sia nel caso di trasferimenti effettuati dalla sede di residenza alla sede dell'ente per partecipare alle sedute consiliari (...) (art. 84, comma 3, T.U.O.E.L.) ".</p> <p>In proposito, il richiamato art. 84, comma 3 del D.Lgs. 267/2000 è fondato sul criterio dell'effettività della spesa da rimborsare, individuando nella " residenza " fuori del capoluogo del comune, la condizione necessaria per usufruire della refusione delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali per partecipare alle riunioni degli organi assembleari. Tanto premesso, si rileva che in ordine all'interpretazione e all'applicabilità della fattispecie di cui all'art. 84, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, la giurisprudenza contabile si è pronunciata ampiamente. Si richiama la delibera n. 65/2015/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna - che, secondo un'interpretazione letterale del quadro normativo, richiama il criterio di effettività della spesa da rimborsare, non considerando plausibile un rimborso di tipo forfettario nell'ipotesi prevista al comma 3 dell'art. 84 del D.Lgs. 267/2000. La medesima sezione, ha affermato, in conformità al dato letterale della norma, che " il rimborso è dovuto per le sole spese di viaggio... Sono rimborsabili solo le spese effettive e non anche quelle determinate in modo forfettario. (...) In conclusione, pertanto, la sezione ritiene che in ordine al rimborso delle spese sostenute dagli amministratori - in caso di utilizzo del mezzo proprio - per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi assembleari (...), non sia applicabile il comma 13 dell'art. 77 bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n.133 (...) ".</p> <p>Il giudice contabile con tale più recente impostazione, rimarca il criterio dell'effettività della spesa oggetto di rimborso che esclude ogni tipo di forfettizzazione, anche al fine di evitare i rischi " del ricorso a soluzioni applicative che pur formalmente rispettose delle norme si pongano in contrasto con la ratio stessa della disposizione in esame (ridurre i costi degli apparati amministrativi) (cfr. Carte dei conti Sezioni riunite in sede di controllo n.21 del 05 aprile 2011) ". Per completezza, si segnala che molte sezioni regionali di controllo (v. da ultimo Sezione Regionale di controllo per il Piemonte - delibera n. 87/2015/SRCPIE/PAR) si sono pronunciate in merito alla possibilità del ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'Amministrazione, forme di ristoro dei costi sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto delle finalità di contenimento della spesa e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto.</p> | 1 | Nella fattispecie prevista all'art. 84, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, in conformità al tenore letterale della norma, spetta il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute e non di quelle determinate in modo forfettario. | 1 |
| <p>Si richiamano le Osservazioni segretariali espresse in ordine alla deliberazione di Giunta Comunale (...) avente ad oggetto " Autorizzazione ad assumere l'impegno di spesa della somma di € (...) sul Bilancio pluriennale (...), per le attività del Servizio (...) convenzionati con il Comune di Napoli ".</p>  | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>L'atto di liquidazione della spesa richiama, ai fini dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto, l'art. 9, co. 4, del D.L. n. 83/2012 - convertito con L. n. 134/2012, rubricato " Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni " - il cui contenuto appare inconferente.</p>   | 1 | L'atto di liquidazione della spesa deve richiamare disposizioni normative conferenti.  | 1 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>L'atto di liquidazione della spesa in esame, pur richiamando in modo puntuale tutti gli atti di assegnazione del budget riservato alle prestazioni di lavoro rese in regime di straordinario e di impegno delle relative somme, non riporta in modo esplicito il periodo durante il quale tali prestazioni sono state rese ma, sia nelle premesse che nel dispositivo dell'atto, riporta genericamente "[-] nel 2015 [-]".</p>  | 1 | L'atto di liquidazione della spesa deve riportare con precisione il periodo durante il quale le prestazioni di lavoro, in regime di straordinario, sono state rese.  | 1 |
| <p>Gli importi liquidati non sono coerenti con quelli indicati nella narrativa dell'atto.</p>  | 1 | Gli importi liquidati devono essere coerenti con quelli indicati nella narrativa dell'atto.  | 1 |
| <p>Nell'atto di liquidazione della spesa si rinvenivano elementi di incongruità. Nello specifico, nel dispositivo si dispone la liquidazione della "fattura n. [-] per l'importo di € [-] oltre IVA al 10% pari a € [-] quale prima rata dei lavori eseguiti a tutto il [-]"; tuttavia nelle premesse dell'atto si richiama l'allegata fattura n. [-] per la liquidazione della rata di saldo dei lavori in oggetto. Inoltre, nelle premesse è riportato che "[-] [-] lavori sono stati consegnati, giusto verbale, in data [-] in data [-]".</p>  | 1 | Gli elementi cognitivi ed istruttori riportati nelle premesse devono essere coerenti tra di loro e rispetto ai contenuti del dispositivo dell'atto.  | 1 |
| <p>L'atto di liquidazione della spesa in esame dispone di liquidare le ore per lavoro straordinario, effettuate [-] dal personale dipendente addetto [-]. La suddetta spesa viene fatta gravare sull'impegno di spesa n. [-] (di cui alla determinazione dirigenziale n. [-]), inerente l'assunzione dell'impegno di spesa per lavoro straordinario per i mesi di [-], atteso che risultano delle economie di spesa, così come riportato nelle premesse dell'atto.<br/>L'art. 38 del C.C.N.L. 14/09/2000 prevede che la prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione; tuttavia, nell'atto di liquidazione non si opera richiamo al provvedimento autorizzatorio delle prestazioni di lavoro straordinario da adottarsi a cura della competente dirigenza.</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>L'atto di liquidazione della spesa richiama la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010, finalizzata a contrastare la criminalità organizzata e le infiltrazioni nelle commesse pubbliche, rendendo trasparenti le operazioni finanziarie relative all'utilizzo del corrispettivo dei contratti pubblici, in modo da consentire un controllo a posteriori sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche. L'ANAC con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 - recante "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136" - ha chiarito che "è escluso dall'ambito di applicazione della tracciabilità il trasferimento di fondi da parte delle amministrazioni dello stato in favore di soggetti pubblici (anche in forma societaria) per la copertura di costi relativi alle attività espletate in funzione del ruolo istituzionale da essi ricoperto ex lege, anche perché tale trasferimento di fondi è, comunque, tracciato".</p> | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>L'atto di liquidazione della spesa in esame dispone, impropriamente, di liquidare "la somma di € [-] relativa all'anno [-], per l'acquisto di marche inerenti l'attività certificatoria dei servizi demografici [-] in favore del Direttore della [-] Municipalità [-]", atteso che esso si sostanzia, in realtà, nella ricostituzione di un fondo economico per l'anno [-], vincolato all'acquisto di marche amministrative, gestito sotto la responsabilità dell'agente contabile.<br/>Si richiamano le osservazioni del Segretario Generale espresse in ordine alla Deliberazione di Giunta Comunale [-] avente ad oggetto "rendiconto per l'anno [-] dei fondi in dotazione ai Servizi demografici [-], per l'acquisto di marche ed avvalorati e contestuale attribuzione di fondi per l'anno [-]".</p>   | 1 | L'atto di liquidazione della spesa deve operare opportuno richiamo alle norme di legge in forza delle quali è stato adottato. Il procedimento disposto deve, inoltre, trovare dettagliata disciplina in apposito atto regolamentare dell'Ente. | 1 |
| <p>Nell'atto di liquidazione della spesa non si rinviene richiamo all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 che reca disposizioni in ordine alle funzioni e responsabilità dei dirigenti, nonché all'art. 168 del stesso decreto - come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011 introdotto dal D.Lgs. 126/2014 - relativo ai "Servizi per conto di terzi e le partite di giro".</p>   | 1 | L'atto di liquidazione della spesa deve operare opportuno richiamo alle norme di legge in forza delle quali è stato adottato. Il procedimento disposto deve, inoltre, trovare dettagliata disciplina in apposito atto regolamentare dell'Ente. | 1 |



# Atti di accertamento dell'entrata

Periodo di riferimento  
01 gennaio - 30 giugno 2016

## Sub "F"

NUMERO  
PROGRESSIVO

NUMERO ATTO

DATA ATTO

SERVIZIO

DATA ESTRAZIONE

OGGETTO

IRREGOLARITA

DIRETTIVA CONFILITTO  
DI INTERESSI ART 6 BIS  
L.241/90

|    |        |            |  |            |   |    |    |
|----|--------|------------|--|------------|---|----|----|
| 1  | 450636 | 05/06/2015 | Servizio Ufficio per le Relazioni con il Pubblico    | 09/09/2015 | accertamento delle entrate- entrate provenienti da versamenti effettuati dai cittadini per la riproduzione degli atti e i diritti di ricerca                            | SI | no |
| 2  | 383070 | 13/05/2015 | Servizio Autonomo Cuog Area Acquisti                 | 09/09/2015 | Accertamento delle entrate - diritto d'iscrizione albo fornitori  | SI | no |
| 3  | 381385 | 13/05/2015 | Servizio Pianificazione Urbanistica Generale         | 09/09/2015 | autorizzazione all'emissione dell'ordinativo d'incasso dei diritti di segreteria sul rilascio di certificazioni urbanistiche  | SI | SI |
| 4  | 366278 | 07/05/2015 | SAT VI Municipalità                                  | 03/09/2015 | progetto di estrema urgenza relativo al ripristino della funzionalità del sistema di captazione delle acque superficiali presso il sottopasso di via Enrico Russo       | SI | no |
| 5  | 747219 | 01/10/2015 | SAA VI Municipalità                                  | 10/11/2015 | accertamento della somma di €. 272.71 comprensiva di interessi pari ad €. 4,96 a seguito di azioni per recupero di somme dovute per il servizio di refezione scolastica | SI | no |
| 6  | 653682 | 20/08/2015 | SAT II Municipalità                                  | 09/09/2015 | lavori di complementari ai lavori per la realizzazione di percorsi pedonali protetti nell'ambito della 2 municipalità   | SI | no |
| 7  | 673901 | 03/09/2015 | SAA II Municipalità                                  | 10/11/2015 | accertamento della somma di €. 789,89 per il recupero di somme dovute per il servizio di refezione scolastica anni 2012/2013 e 2013/2014                                | SI | no |
| 8  | 768417 | 07/10/2015 | Direzione VII Municipalità                           | 10/11/2015 | registrazione accertamento per riscossioni diritti  | SI | no |
| 9  | 802356 | 19/10/2015 | SAT IX Municipalità                                  | 10/11/2015 | accertamento di entrata   | SI | no |
| 10 | 825453 | 26/10/2015 | SAT IX Municipalità                                  | 10/11/2015 | accertamento di entrata   | no | no |
| 11 | 613661 | 28/07/2015 | Servizio Unesco e Valorizzazione della città storica |            | accertamento entrata per oneri di progettazione sui lavori per l'intervento Murazione Aragonese in località Porta Capuana   | SI | no |
| 12 | 462940 | 10/06/2015 | SAT I Municipalità                                   | 09/09/2015 | lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento pavimentazione e giardini Piazza Salvatore di Giacomo   | SI | no |
| 13 | 358588 | 06/05/2015 | SAT I Municipalità                                   | 09/09/2015 | oneri di progettazione per lavori giardini di piazza salvatore di Giacomo   | SI | no |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO ATTO | DATA ATTO  | SERVIZIO  | DATA ESTRAZIONE | OGGETTO   | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA CONFLITTO DI INTERESSI ART. 6 BIS L.241/90 |
|--------------------|-------------|------------|---|-----------------|---|---------------|--|
| 14                 | 173         | 21/07/2015 | SAT VI Municipalità   |                 | lavori di manutenzione ordinaria/anni 2015-2016) e manutenzione straordinaria (anni 2014-2015-2016) degli impianti elevatori ricadenti nell'ambito della municipalità 6 | no            | no   |
| 15                 | 106         | 29/12/2015 | Servizio Welfare e Servizi educativi                                    | 21/01/2016      | autorizzazione all'emissione di ordinativo d'incasso per €. 66.560,71   | si            | no   |
| 16                 | 46          | 10/11/2015 | Servizio Autonomo Personale Area economica                              | 21/01/2016      | accertamento recupero pensioni miste a carico del bilancio comunale non dovute Travaglene Margherita  | no            | no   |
| 17                 | 677         | 28/10/2015 | Servizio Autonomo personale area giuridica                              | 21/01/2016      | accertamento di entrata per emissione di ordinativo d'incasso nei confronti di Domenico Ciruzzi   | si            | no   |
| 18                 | 123         | 18/09/2015 | Servizio Autonomo Personale Area Economica                              | 10/11/2015      | emissione ordinativo di incasso   | si            | si   |
| 19                 | 981501      | 11/12/2015 | Servizio Bilancio   | 21/01/2016      | accertamento per interessi attivi su somme non erogate cassa DD.PP.   | si            | no   |
| 20                 | 741652      | 29/09/2015 | SAT III Municipalità  | 21/01/2016      | disposizione siope n. 161 per emissione ordinativi di incasso   | si            | no   |
| 21                 | 759385      | 05/10/2015 | Servizio Gestione grandi impianti sportivi                              | 21/01/2016      | richiesta di accertamento delle entrate concerti allo stadio san paolo  | no            | no   |
| 22                 | 36          | 14/10/2015 | Servizio Autonomo Personale Area Amministrazione Economica              | 21/01/2016      | accertamento dei rimborsi liquidati dalla Provincia di Napoli per i permessi fruiti nell'anno 2013 dalla dipendente Festa Luisa   | si            | no   |
| 23                 | 15          | 14/10/2015 | Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio Sito Unesco | 10/11/2015      | accertamento per oneri di progettazione intervento denominato America's Cup World 2012  | si            | no   |
| 24                 | 35          | 28/12/2015 | Servizio Contabilità Monitoraggio e rendiconto della Direzione Centrale | 21/01/2016      | accertamento di € 132.139,87  | no            | no   |
| 25                 | 582         | 04/11/2015 | Sportello Unico Edilizia Privata  | 21/01/2016      | accertamenti di entrata ruolo 74  | si            | no   |
| 26                 | 385         | 31/03/2015 | SAT I Municipalità  | 21/01/2016      | assunzione di impegno di spesa per l'aggiudicazione definitiva ed affidamento dei lavori di manutenzione strade Rampe Branaccio   | si            | no   |



| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO ATTO | DATA ATTO  | SERVIZIO  | DATA ESTRAZIONE | OGGETTO   | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA CONFLITTO DI INTERESSI ART 6 BIS L. 241/90 |
|--------------------|-------------|------------|---|-----------------|---|---------------|--|
| 27                 | 149387      | 19/02/2016 | Servizio PRM Grandi Assi Viari e Sottoservizi   | 30/03/2016      | accertamento della somma per incentivi lavori di manutenzione di via dell'Epomeo                      | si            | no   |
| 28                 | 15          | 29/01/2016 | Direzione III Municipalità                      | 30/03/2016      | accertamento di entrata e disposizione di emissione ordinativi d'incasso                              | si            | no   |
| 29                 | 106408      | 08/02/2016 | Servizio Autonomo Avvocatura comunale           | 30/03/2016      | autorizzazione emissione ordinativi di incasso maturati anno 2015                                     | si            | no   |
| 30                 | 168003      | 25/02/2016 | Direzione III Municipalità                      | 30/03/2016      | accertamento di entrata e disposizione emissione ordinativi d'incasso                                 | si            | no   |
| 31                 | 117984      | 10/02/2016 | Servizio Ciclo Integrato delle Acque            | 30/03/2016      | accertamento per rimborsi e recupero spese già sostenute con carta contabile 1054                     | si            | no   |
| 32                 | 117966      | 10/02/2016 | Servizio Contabilità Monitoraggio e rendiconto  | 30/03/2016      | emissione ordinativo d'incasso  | si            | no   |
| 33                 | 112678      | 09/02/2016 | SAT IV Municipalità                             | 30/03/2016      | interventi di riqualificazione previsti dal PAC per l'infanzia 4 municipalità                         | si            | no   |
| 34                 | 177429      | 29/02/2016 | Servizio Attività Amministrative 5 Municipalità | 30/03/2016      | disposizione di incasso delle quote di contribuzione per l'utilizzo dell'impianto sportivo Monfalcone | no            | no   |
| 35                 | 954815      | 02/12/2015 | polizia amministrativa                          | 21/01/2016      | recupero somme anticipate per custodia veicoli  | no            | no   |
| 36                 | 872178      | 09/11/2015 | Servizio Autonomo CUAG Forniture e Servizi      | 21/01/2016      | accertamento per richieste di rimborso spese di pubblicazione gare per estratti su quotidiani         | no            | no   |
| 37                 | 102891      | 30/09/2016 | Servizio Politiche di Inclusione sociale        | 21/01/2016      | contributo della città metropolitana di Napoli  | no            | no   |
| 38                 | 130128      | 15/02/2016 | Servizio Contabilità Monitoraggio e Rendiconto  | 30/03/2016      | riscossione per cassa delle carte contabili pervenute dalla Tesoreria comunale                        | no            | no   |
| 39                 | 130128      | 15/02/2016 | Servizio Contabilità Monitoraggio e Rendiconto  | 30/03/2016      | riscossione per cassa delle carte contabili pervenute dalla Tesoreria comunale                        | no            | no   |

## ATTI DI ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA

| RILIEVI   | N. | DIRETTIVE SEGRETARIALI   | N. |
|---|----|--|----|
| L'atto di accertamento dell'entrata non riporta il Codice S.I.O.P.E. (Sistema Informativo delle operazioni degli enti pubblici), così come previsto dall'art. 20, comma 4, lettera e) del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.   | 15 | L'atto di accertamento dell'entrata deve riportare il Codice S.I.O.P.E. (Sistema Informativo delle operazioni degli enti pubblici), così come previsto dall'art. 20, comma 4, lettera e) del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.   |    |
| L'atto di accertamento dell'entrata non riporta il codice S.I.O.P.E. (Sistema Informativo delle operazioni degli enti pubblici) – così come previsto dall'art. 20, comma 4, lett. e) del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente; ancorché nelle premesse della disposizione dirigenziale in esame appare richiamato il citato art.20, comma 4 del vigente Regolamento di contabilità del comune di Napoli.  | 1  | L'atto di accertamento dell'entrata deve riportare il Codice S.I.O.P.E. (Sistema Informativo delle operazioni degli enti pubblici), così come previsto dall'art. 20, comma 4, lettera e) del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.   | 16 |
| L'atto appare carente nell'indicazione degli sviluppi e dell'esito dell'istruttoria, atteso che non esplicita la necessità dell'operazione contabile disposta, costituendo, l'atto adottato, un ingiustificato aggravamento del procedimento per la liquidazione della spesa riguardante gli incentivi al personale tecnico, in assenza di sufficienti elementi istruttori e motivazionali a supporto. In particolare, con l'atto in esame si duplica un'operazione contabile che non avrebbe uno scopo diverso da quello ugualmente raggiungibile attraverso l'imputazione allo stanziamento di spesa previsto per l'investimento, potendo, anche in tal caso, essere rilevata la natura della spesa (di personale) ai fini dei vincoli di finanza pubblica.   | 8  | L'atto di accertamento dell'entrata deve richiamare esaurientemente e congruamente gli interessi coinvolti nel procedimento nonché gli elementi necessari e utili alla decisione finale. In particolare, l'atto deve essere redatto in modo tale da evidenziare chiaramente lo sviluppo dell'iter istruttorio e gli interessi presi in esame da parte dell'Amministrazione procedente, attesa la centralità della fase istruttoria per la ricostruzione dei passaggi essenziali del ragionamento compiuto dall'autorità per pervenire alla decisione finale. | 9  |
| L'atto di accertamento dell'entrata appare carente sotto profilo istruttorio, atteso che non riporta indicazioni sugli sviluppi e sull'esito dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, nè ricostruisce adeguatamente l'iter logico-giuridico seguito dall'Ente e posto a base dell'adozione del provvedimento in esame.   | 1  | L'atto di accertamento dell'entrata deve richiamare esaurientemente e congruamente gli interessi coinvolti nel procedimento nonché gli elementi necessari e utili alla decisione finale. In particolare, l'atto deve essere redatto in modo tale da evidenziare chiaramente lo sviluppo dell'iter istruttorio e gli interessi presi in esame da parte dell'Amministrazione procedente, attesa la centralità della fase istruttoria per la ricostruzione dei passaggi essenziali del ragionamento compiuto dall'autorità per pervenire alla decisione finale. |    |
| Nulla si osserva  | 6  | Nulla si osserva   | 6  |
| L'atto di accertamento delle entrate non individua espressamente il debitore, riportando genericamente "Diversi cittadini", contravvenendo alla previsione di cui all'art. 179, c. 1, del D.lgs. 267/2000 e all'art. 20, c. 1, del del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.  | 4  | L'atto di accertamento delle entrate deve individuare espressamente il debitore, in conformità alle previsioni di cui all'art. 179 del D.lgs. 267/2000 e all'art. 20 del del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.   | 4  |
| L'estrazione del campione degli atti di accertamento delle entrate effettuata dall'elenco fornito (...), secondo le modalità stabilite dal Piano di controllo successivo di regolarità amministrativa, ha determinato la sottoposizione a controllo della nota PG (...) del Servizio (...).<br>L'atto estratto, nei fatti, si connota come mera trasmissione di disposizione dirigenziale indirizzata al Servizio (...), e non quale atto di gestione del dirigente della struttura competente ai sensi dell'art. 179 del D.lgs. 267/2000, dell'art. 20, c. 4, del Regolamento di contabilità dell'ente, nonché ai sensi dei "Principi contabili degli Enti Locali" elaborati dall'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali.<br>In allegato alla predetta nota, tuttavia, si rinviene la disposizione dirigenziale n. (...) il cui dispositivo prevede: "autorizzare il Servizio (...) ad emettere l'ordinativo d'incasso per la carte contabile n. (...) Si richiede il contestuale accertamento dell'importo di € (...)". In merito si rappresenta che, ai sensi dell'art. 21, c. 2 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, "L'ordinativo di incasso (...) viene emesso dal servizio finanziario a seguito della disposizione di accertamento dell'entrata da parte del responsabile di Struttura (...)". | 1  | L'accertamento delle entrate, inteso a norma dell'art. 179 del D.lgs. 267/2000 e in particolare dell'art. 20, comma 4 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, richiede, quale provvedimento concludente, preliminare alla registrazione contabile, l'adozione di uno specifico atto gestionale del dirigente della struttura competente all'accertamento dell'entrata.   |    |
| L'atto in esame riporta in oggetto "Autorizzazione all'emissione degli ordinativi d'incasso (...) e nel dispositivo dispone di "Autorizzare il Servizio (...) ad emettere gli ordinativi d'incasso così come previsto dalla vigente procedura SIOPE (...)". L'atto dispone, pertanto, "l'autorizzazione" concernente l'emissione degli ordinativi di incasso rivolta ai Servizi Finanziari che, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Regolamento di Contabilità dell'Ente, "viene emesso dal servizio finanziario a seguito della disposizione di accertamento dell'entrata da parte del responsabile di Struttura (...)".  | 1  | L'accertamento delle entrate, inteso a norma dell'art. 179 del D.lgs. 267/2000 e in particolare dell'art. 20, comma 4 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, richiede, quale provvedimento concludente, preliminare alla registrazione contabile, l'adozione di uno specifico atto gestionale del dirigente della struttura competente all'accertamento dell'entrata.   | 4  |
| L'atto in esame sebbene riponi in oggetto "accertamento su capitolo (...) interessi attivi su somme non erogate Cassa DD.PP.", non appare configurarsi quale specifico atto gestionale del dirigente competente. Sul punto, si rileva che, ai sensi dell'art. 20 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, "Il responsabile della Struttura competente all'accertamento dell'entrata provvede, entro 5 giorni successivi all'accertamento, a trasmettere al Servizio finanziario apposita disposizione (...)".  | 1  | L'accertamento delle entrate, inteso a norma dell'art. 179 del D.lgs. 267/2000 e in particolare dell'art. 20, comma 4 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, richiede, quale provvedimento concludente, preliminare alla registrazione contabile, l'adozione di uno specifico atto gestionale del dirigente della struttura competente all'accertamento dell'entrata.   |    |
| L'atto in esame, sebbene riporti in oggetto "Accertamento sul capitolo (...) e nella premesse "Ritenuto (...) di accertare l'entrata di € (...)", dispone di "Autorizzare il Servizio (...) ad emettere l'ordinativo d'incasso così come previsto dalla vigente procedura S.I.O.P.E. per l'importo di € (...)". L'atto dispone, pertanto, "l'autorizzazione" concernente l'emissione dell'ordinativo di incasso rivolta ai Servizi Finanziari che, ai sensi dell'art. 21, comma 2 del Regolamento di Contabilità dell'Ente, "viene emesso dal servizio finanziario a seguito della disposizione di accertamento dell'entrata da parte del responsabile di Struttura (...)".   | 1  | L'accertamento delle entrate, inteso a norma dell'art. 179 del D.lgs. 267/2000 e in particolare dell'art. 20, comma 4 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, richiede, quale provvedimento concludente, preliminare alla registrazione contabile, l'adozione di uno specifico atto gestionale del dirigente della struttura competente all'accertamento dell'entrata.   |    |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Si rappresenta che la disciplina in tema di incentivi per la progettazione interna è stata riconsiderata ad opera dell'art. 13-bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha abrogato i commi 5 e 6 dell'art. 92 del Codice degli Appalti. Per completezza, si rappresenta che dal combinato disposto dei commi 7 bis e 7 ter dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 si evince che, in materia di oneri di progettazione, "le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro", demandando la definizione delle modalità e dei criteri di riparto delle risorse del predetto fondo all'adozione di apposito regolamento dell'Ente. Anche la giurisprudenza contabile si è espressa con diverse pronunce in merito – da ultimo il parere della Corte dei Conti 20/2015/PAR - Sezione Regionale di controllo per la Campania – che ha espressamente deliberato che "In assenza del regolamento (e della [...] contrattazione decentrata), la corresponsione è illecita e determina danno erariale (cfr. Sezione Puglia; n. 114/2014/PAR)".</p> <p>Al riguardo, la giurisprudenza contabile ha provveduto a dirimere la questione di diritto intertemporale in merito alla liquidazione dell'incentivo di progettazione per attività svolte dal personale interno prima della riforma attuata con il D.L. 90/2014, convertito con Legge 114/2014. Infatti, con deliberazione n. 11/2015, la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – in assenza di una specifica disposizione che regolamenti la fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina ed in conformità all'orientamento delineato dalla medesima – ha chiarito, in conformità al principio di irretroattività delle norme giuridiche, che il "diritto al compenso nasce nel momento del compimento delle attività di progettazione e che eventuali disposizioni riduttive, successivamente intervenute, non hanno alcuna efficacia retroattiva, poiché la misura dell'incentivo spettante deve calcolarsi in base alla normativa vigente al momento del compimento delle specifiche attività".</p> | 3 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 3 |
| <p>L'atto, in oggetto, riporta "autorizzazione all'emissione dell'ordinativo d'incasso [...]" tant'è che il dispositivo dell'atto medesimo dispone di "Autorizzare il Servizio [...] ad emettere l'ordinativo d'incasso [...]". L'atto dispone, pertanto, "l'autorizzazione" rivolta ad emettere ordinativo di incasso – che, ai sensi dell'art. 21, co. 2, del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente "viene emesso dal servizio finanziario a seguito della disposizione di accertamento dell'entrata da parte del responsabile di Struttura [...]"; ancorchè, nel dispositivo riporti, altresì, "Accertare il sopraindicato importo [...]".</p>   | 2 | L'atto di accertamento dell'entrata, così come inteso a norma dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014, "[...] costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuata il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Le entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio. [...] Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione [...], ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni." | 3 |
| <p>La Disposizione Dirigenziale, in oggetto, riporta "Disposizione Slope n° [...] per Emissione Ordinativi di Incasso" tant'è che il dispositivo dell'atto medesimo dispone di "Autorizzare il Servizio [...] ad emettere l'ordinativo d'incasso [...]". L'atto dispone, pertanto, "l'autorizzazione" rivolta ad emettere ordinativo di incasso – che, ai sensi dell'art. 21, co. 2, del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente "viene emesso dal servizio finanziario a seguito della disposizione di accertamento dell'entrata da parte del responsabile di Struttura [...]".</p>  | 1 | L'atto di accertamento dell'entrata, così come inteso a norma dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000, modificato dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014, "[...] costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare, nonché fissata la relativa scadenza. Le entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio. [...] Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione [...], ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni." | 3 |
| <p>L'accertamento dell'entrata è da disporsi sulla base di idonea documentazione attraverso la quale sono, dal competente responsabile del servizio, verificati ed evidenziati gli elementi costitutivi dell'accertamento. Nel caso in esame, gli atti di ingiunzione di pagamento, sebbene richiamati nell'atto di accertamento, non appaiono allegati al medesimo. Si rileva, altresì, che il dispositivo dell'atto di accertamento non quantifica la somma da incassare da ciascun debitore individuato, in conformità all'art. 184, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e all'art. 20, comma 1 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.</p>   | 2 | L'accertamento dell'entrata consiste nella rilevazione contabile di un diritto di credito sorto nell'esercizio finanziario e presuppone idonea documentazione attraverso la quale sono, dal competente responsabile del servizio, verificati ed evidenziati:<br>(a) la ragione del credito;<br>(b) il titolo giuridico che supporta il credito;<br>(c) l'individuazione del soggetto debitore;<br>(d) l'ammontare del credito;<br>(e) la relativa scadenza.<br>In proposito si richiamano il principio contabile n. 2/10 per gli Enti Locali – Gestione nel sistema del bilancio – dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali, nonché il principio contabile applicato della competenza finanziaria di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.  | 2 |
| <p>L'atto di accertamento dell'entrata richiama "l'art. 151, comma 4, del T.U.E.E.L. D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (copertura finanziaria)"; tuttavia, a seguito degli emendamenti apportati dall'art. 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. n. 126 del 2014, la disciplina del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria è confluita nell'art. 183, c. 7, che, peraltro, trova applicazione per i soli provvedimenti comportanti impegni di spesa. In merito alla regolarità contabile, viene, altresì, richiamato l'art. 152 del T.U.E.L. Che, tuttavia, è rubricato "Regolamento di contabilità".</p>   | 2 | L'atto di accertamento dell'entrata deve richiamare disposizioni normative che siano conferenti alla natura e al contenuto del medesimo.   | 2 |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>L'atto di accertamento dell'entrata richiama l'art. 93, comma 7-bis del D.Lgs. 12/04/2006 introdotto dall'art. 13 bis della L. 114/2014. In merito, si rammenta che gli Enti Locali dovranno fare riferimento, per la disciplina degli incentivi al personale interno, alla nuova disciplina legislativa ovvero all'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.Lgs. 163/2006, introdotti dall'art. 13-bis della Legge 114/2014 di conversione del Decreto Legge 90/2014, con conseguente necessaria adozione di un apposito regolamento che stabilisce la percentuale massima destinata a tali compensi ed un accordo integrativo decentrato, da recepire nel predetto regolamento, che stabilisce i criteri di ripartizione. Anche la giurisprudenza contabile si è espressa con diverse pronunce in merito – da ultimo il parere della Corte dei Conti 20/2015/PAR - Sezione Regionale di controllo per la Campania – che ha espressamente deliberato che <i>"In assenza del regolamento (e della (...) contrattazione decentrata), la corresponsione è illecita e determina danno erariale (cfr. Sezione Puglia; n. 114/2014/PAR);".</i> Al di là delle modalità e dei criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento, i parametri normativi per l'erogazione sono definiti al comma 7-ter del richiamato art. 93 del Codice degli Appalti, secondo cui la ripartizione avviene tra <i>"il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori (...). Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.".</i> Si tratta, per questo ultimo punto, di una scelta legislativa discrezionale volta a ritenere prevalente, per tale categoria di dipendenti, il principio di omnicomprensività della retribuzione in relazione all'ampiezza di compiti e responsabilità che gravano sui dirigenti.</p> | 2 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 2 |
| <p>L'estrazione degli atti di accertamento dell'entrata effettuata dal Servizio (...), in base all'elenco fornito (...) con nota PG. (...) e con le modalità stabilite dal Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, ha determinato la sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativa, fra gli altri, di due atti inseriti nel richiamato elenco alle righe (...) e (...), rispettivamente, della Direzioni delle Municipalità (...) e (...) e identificati con il medesimo numero, PG. (...). All'esito del controllo, peraltro, è risultato che gli atti in questione, trasmessi con nota PG. (...), corrispondono a delle note del Servizio (...) con le quali la competente dirigenza dispone <i>"(...) la riscossione per cassa delle carte contabili pervenute dalla Tesoreria comunale anche in assenza dell'atto formale di accertamento che (...) provvederà successivamente a richiedere al servizio competente"</i>. Sul punto, si richiama, in ordine alle modalità di compilazione degli elenchi di cui all'art. 2, co. 7, del Piano Operativo del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa, ai fini della selezione del campione da sottoporre a controllo, la nota del Dipartimento Segreteria Generale PG. 580380 del 17.07.2014.</p>   | 2 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 2 |
| <p>In merito all'istituto degli incentivi di progettazione di cui all'art. 92, co. 5, del D.Lgs. 163/2006 (oggetto di recente abrogazione ad opera dell'art. 13 del D.L. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, la cui disciplina è, tuttavia, confluita nei nuovi commi 7 bis, 7 ter e 7 quater dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006, inseriti dall'art. 13 bis della Legge 114/2014) si richiama il parere n. 72/2013 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, secondo cui <i>"l'incentivo alla progettazione non può venire riconosciuto per qualunque lavoro di manutenzione ordinaria/straordinaria su beni dell'ente locale ma solo per lavori di realizzazione di un'opera pubblica alla cui base vi sia una necessaria attività di progettazione."</i> L'attuale disciplina innanzi richiamata ha poi recepito il predetto orientamento della Corte dei Conti, escludendo espressamente l'applicazione dell'istituto in esame nelle ipotesi di attività manutentive. Per completezza, si rappresenta che dal combinato disposto dei commi 7 bis e 7 ter dell'art. 93 del Codice degli Appalti si evince che, in materia di oneri di progettazione, <i>"(...) le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro (...), demandando la definizione di criteri di riparto delle risorse del predetto fondo all'adozione di apposito regolamento."</i></p>  | 2 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 2 |
| <p>L'atto di accertamento dell'entrata non riporta indicazioni sugli sviluppi e sull'esito dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990; nello specifico, in ordine alla sottoscrizione dell'atto di accertamento dell'entrata in esame, risultano una firma e una sigla che non appaiono riconducibili con chiarezza e univocità alla dirigenza competente all'adozione dell'atto, atteso che, a fine della parte dispositiva, è riportato esclusivamente la dicitura <i>"Il Dirigente"</i>.</p>   | 1 | L'atto di accertamento dell'entrata deve riportare con chiarezza e univocità l'indicazione dei soggetti a vario titolo intervenuti nella formazione e adozione del provvedimento ed il risultato dell'istruttoria compiuta. Dunque assume rilievo anche l'attività svolta dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.241/90. | 1 |
| <p>L'atto di accertamento dell'entrata appare carente nell'indicazione degli sviluppi e dell'esito dell'istruttoria, atteso che non esplicita la necessità dell'operazione contabile disposta, limitandosi a richiamare integralmente <i>"(...) i motivi espressi in premessa (...)"</i> laddove le premesse dell'atto riportano esclusivamente <i>"Visti gli accantonamenti e pignoramenti ai dipendenti del Comune di Napoli del mese di (...)"</i>.</p>  | 1 | L'atto di accertamento dell'entrata deve riportare con chiarezza e univocità l'indicazione dei soggetti a vario titolo intervenuti nella formazione e adozione del provvedimento ed il risultato dell'istruttoria compiuta. Dunque assume rilievo anche l'attività svolta dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.241/90. | 1 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Si rileva che nelle premesse e nel dispositivo dell'atto di accertamento è richiamata la "legge 114/2014" quale fondamento giuridico dell'accertamento dell'entrata in questione; in merito, si precisa che la disciplina in tema di incentivi per la progettazione interna è ora confluita nell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del D.Lgs. 163/2006, come appunto introdotti dall'art. 13-bis della Legge 114/2014 di conversione del Decreto Legge 90/2014, che, tuttavia, esclude dall'ambito applicativo dell'istituto in parola "le attività manutentive". Sul punto, si richiama la deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, secondo cui «l'applicazione dei comuni canoni ermeneutici sanciti nell'art. 12 delle preleggi impone all'interprete di privilegiare, tra le possibili interpretazioni, quella più conforme alla lettera della norma [la quale, come già detto, esclude espressamente dall'incentivo in argomento "le attività manutentive"]. Ad ogni buon conto, anche precedentemente all'entrata in vigore della richiamata Legge 114/2014, la giurisprudenza contabile si era espressa sull'argomento sancendo che "l'incentivo alla progettazione non può venire riconosciuto per qualunque lavoro di manutenzione ordinaria/straordinaria su beni dell'ente locale ma solo per lavori di realizzazione di un'opera pubblica alla cui base vi sia una necessaria attività di progettazione." (v. parere n. 72/2013 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Lombardia).</p> <p>In definitiva, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, prima, e a partire dal 19 agosto 2014 con l'entrata in vigore della Legge n. 114/2014, poi, parrebbe escludersi l'erogazione degli incentivi di progettazione, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria. Si rammenta, altresì, che gli Enti Locali dovranno fare riferimento, per la disciplina degli incentivi al personale interno, alla nuova disciplina legislativa, con conseguente necessaria adozione di un nuovo regolamento che stabilisce la percentuale massima destinata a tali compensi ed un accordo integrativo decentrato, da recepire nel predetto regolamento, che stabilisce i criteri di ripartizione. Anche la giurisprudenza contabile si è espressa con diverse pronunce in merito – da ultimo il parere della Corte dei Conti 20/2015/PAR - Sezione Regionale di controllo per la Campania – che ha espressamente deliberato che "in assenza del regolamento (e della (...) contrattazione decentrata), la corresponsione è illecita e determina danno erariale (cfr. Sezione Puglia; n. 114/2014/PAR);".</p> <p>Il giudice contabile ha, altresì, provveduto a dirimere la questione di diritto intertemporale in merito al diritto alla liquidazione dell'incentivo di progettazione per attività svolta dal personale interno prima della riforma attuata con il D.L. 90/2014, convertito con Legge n. 114/2014. Infatti, con deliberazione n. 11/2015, la Corte dei Conti - sezione delle Autonomie - in assenza di una specifica disposizione che regolamenti la fase di passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina ed in conformità all'orientamento delineato dalla medesima – ha chiarito, in conformità al principio di irretroattività delle norme giuridiche, che "il diritto al compenso nasce nel momento del compimento dell'attività di progettazione e che eventuali disposizioni riduttive, successivamente intervenute, non hanno alcuna efficacia retroattiva, poiché la misura dell'incentivo spettante deve calcolarsi in base alla normativa vigente al momento del compimento delle specifiche attività."</p> | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>Il testo dell'atto di accertamento delle entrate riporta nelle premesse: "Viste le carte contabili, sospese a tutt'oggi dal tesoriere relative a tali versamenti, pari ad un valore di euro (...)", in merito, si richiama l'art. 180, c. 4, del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizio per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma, versata in favore dell'ente, ivi comprese le entrate di cui al comma 4-ter, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere ne dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione. L'ente procede alla regolarizzazione dell'incasso entro i successivi 60 giorni e, comunque, entro i termini previsti per la resa del conto del tesoriere.", nonché l'art. 21 del Regolamento di Contabilità dell'Ente secondo cui "Il Tesoriere è tenuto ad accettare le somme che i terzi intendano versare a qualsiasi titolo, anche senza preventiva autorizzazione dell'Ente, rilasciandone ricevuta con l'indicazione della causale del versamento e la espressa clausola "Senza pregiudizio per i diritti del Comune di Napoli - Art. 180 D. Lgs 267/2000". In tale caso il Tesoriere è tenuto a darne comunicazione al Servizio finanziario che interesserà il competente Servizio comunale ai fini della emissione dell'ordinativo di incasso, che dovrà essere disposto entro venti giorni dalla comunicazione. ».</p>  | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>L'accertamento dell'entrata trae origine dalla "erronea corresponsione dell'importo pari ad € (...) connesso all'IVA relativa alle spese di giudizio sostenute dall'avvocato (...)", somme corrisposte in forza di atto di liquidazione della spesa n. (...); con successivo atto n. (...) veniva disposta la liquidazione "di una quota differenziale rispetto all'importo già in precedenza riconosciuto (...) subordinando la sottoscrizione del mandato di pagamento - in ragione dell'eccertato erronea corresponsione (...) - alla emissione della relativa reverse di incasso"; tuttavia, dall'adozione dell'atto di liquidazione della spesa n. (...) – in cui appare già verificata la ragione del credito - all'adozione dell'atto di accertamento dell'entrata, è trascorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>  | 1 | In assenza di particolari esigenze istruttorie, peraltro non rilevate dagli atti esaminati, i tempi trascorsi dalla verifica della ragione di credito e l'adozione dell'atto di accertamento, sono tali da apparire incongrui e da configurare ipotesi di ritardo dell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento.   | 1 |
| <p>L'atto di accertamento dell'entrata non riporta l'attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28-02-2013 n. 4. Detta attestazione si inserisce nell'ambito del controllo di regolarità assegnato alla dirigenza stessa nella fase preventiva della formazione dell'atto.</p>  | 1 | L'atto di accertamento dell'entrata deve riportare attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell' art. 147 bis, c.1, del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28-02-2013 n. 4. Detta attestazione si inserisce nell'ambito del controllo preventivo di regolarità assegnato alla dirigenza stessa nella fase di formazione dell'atto. | 1 |
| <p>Nel preambolo dell'atto di accertamento dell'entrata si legge "(...) ai sensi della Legge 68/199 (...)", atteso che la norma che ha istituito i diritti di segreteria per il rilascio dei certificati urbanisti è la Legge 19 marzo 1993, n. 68, conversione del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, apparrebbe rilevarsi un incompleto e pertanto non corretto richiamo normativo.</p>  | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>L'atto di accertamento dell'entrata in esame è relativo al rimborso, in favore del Comune di Napoli, degli oneri per i permessi retribuiti usufruiti da una dipendente chiamata ad espletare la funzione di Consigliera di Parità presso la Città Metropolitana di Napoli. Si rileva che l'atto non opera richiamo alle norme di legge poste a fondamento di tale rimborso, limitandosi a citare, nelle premesse, l'art. 17 del D.Lgs. 198/2006 - così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 5/2010 - avente ad oggetto il diritto delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità di assentarsi dal luogo di lavoro per l'esercizio delle loro funzioni pubbliche. Sul punto, si richiamano gli art.79 e 80 del D.Lgs. 267/2000 che disciplinano, rispettivamente, per i lavoratori dipendenti chiamati ad espletare funzioni pubbliche, i permessi e i relativi oneri, nonché il Consiglio di Stato che, con il Parere della Sezione Prima n. 706 del 16 novembre 2011 è intervenuto rilevando che lo spirito e la finalità dell'art. 80 del D.Lgs. 267/2000 è quella di "salvaguardare l'esercizio delle funzioni pubbliche svolte da lavoratori dipendenti, prevedendo il ristoro dei conseguenti oneri nei confronti dei soggetti (datatori di lavoro) privati, ristoro escluso nei confronti dei soggetti (datatori di lavoro) pubblici per l'identità tra funzioni e soggetti". In tal senso si è pronunciata anche la recente giurisprudenza contabile (v. da ultimo deliberazione n.21/2016/PAR della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia).</p> | 1 | Fermo il rilievo che precede, operare le verifiche richieste.  | 1 |
| <p>LA DIRETTIVA NON SCATURISCE DAL ALCUN RILIEVO</p>   | 1 | <p>L'estrazione degli atti di accertamento dell'entrata effettuata dal Servizio(...), in base all'elenco fornito (...) con nota PG. (...) e con le modalità stabilite dal Piano Operativo dei Controlli Successivi di Regolarità Amministrativa, ha determinato la sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti PG. (...) entrambi del Servizio (...).</p> <p>All'esito del controllo è risultato che gli atti in questione dispongono l'accertamento della medesima entrata differendo l'uno dall'altro solo per il richiamo, nell'atto PG. (...), alla legge 114/2014; nello specifico, l'atto PG. (...) appare duplicare l'operazione contabile disposta con l'atto PG. (...), senza, tuttavia, operare alcun riferimento ad un eventuale annullamento o revoca di quest'ultimo.</p> <p>Alla luce di quanto rappresentato, si confermano per l'atto di accertamento dell'entrata PG. (...), i rilievi e direttive segretariali trasmessi (...) con nota PG. (...) all'esito del controllo operato sull'atto PG. (...), richiamando, in ordine alle modalità di compilazione degli elenchi di cui all'art. 2, co. 7, del Piano Operativo del Controllo Successivo di Regolarità Amministrativa, ai fini della selezione del campione da sottoporre a controllo, la nota del Dipartimento Segreteria Generale PG. 580380 del 17.07.2014, nonché, i contenuti delle note PG. (...).</p> | 1 |
| <p>L'atto di accertamento dell'entrata non riporta il codice S.I.O.P.E. (Sistema Informativo delle operazioni degli enti pubblici) - così come previsto dall'art. 20, comma 4, lett.e) del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente. Si rileva, altresì, che l'atto di accertamento in esame contiene un errore materiale, atteso che lo stesso dispone di accertare l'entrata sul bilancio provvisorio (...) in luogo dell'esercizio (...).</p>   | 1 | L'atto di accertamento dell'entrata deve riportare il codice S.I.O.P.E. (Sistema Informativo delle operazioni degli enti pubblici) - così come previsto dall'art. 20, comma 4, lett.e) del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente. Inoltre, l'atto di accertamento dell'entrata deve indicare correttamente l'annualità di bilancio di imputazione della relativa entrata.   | 1 |
| <p>Nell'atto di accertamento dell'entrata è richiamato l'art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente quale norma in forza della quale è adottato l'atto; tuttavia, la predetta disposizione regolamentare appare inconferente atteso che è rubricata "Relazione Previsionale e Programmatica".</p>   | 1 | L'atto di accertamento dell'entrata deve operare corretto richiamo alle norme regolamentari in forza delle quali l'atto è stato adottato.  | 1 |
| <p>Il richiamo, nell'atto di accertamento dell'entrata in esame, all'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 267/2000 s.m.l. appare inconferente, atteso che il citato articolo disciplina la fase di impegno della spesa.</p>   | 1 | L'atto di accertamento dell'entrata deve operare corretto richiamo alle norme di legge in forza delle quali è adottato.  | 1 |
| <p>L'estrazione del campione degli atti di accertamento delle entrate effettuata dall'elenco fornito (...) con nota (...), secondo le modalità stabilite dal Piano di controllo successivo di regolarità amministrativa, ha determinato la sottoposizione a controllo della disposizione dirigenziale n. (...) del Servizio (...).</p> <p>L'atto estratto, nei fatti, si configura come ordinativo di incasso indirizzato al Servizio (...), e non quale atto gestionale del dirigente della struttura competente ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 20, comma 4 del Regolamento di Contabilità dell'Ente. Peraltro, nelle premesse dell'atto stesso è riportato che già "con disposizione dirigenziale n. (...) è stato disposto l'accertamento entrata di € (...) (registrato al n (...)), relativo al pari importo già accreditato in Tesoreria Comunale (...)".</p>  | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>L'estrazione degli atti di accertamento delle entrate effettuata dal Servizio Verifiche e Controlli di Regolarità Amministrativa ha determinato la sottoposizione a controllo successivo di regolarità amministrativa, della determinazione dirigenziale n. (...) del Servizio (...), registrato all'I.G. con il numero (...) in data (...).</p> <p>Ai sensi dell'art. 20, comma 4 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente, "il responsabile della Struttura competente all'accertamento dell'entrata provvede, (...), a trasmettere al Servizio Finanziario apposita disposizione nella quale devono essere riportate le seguenti informazioni:</p> <p>a) La ragione ed il titolo giuridico del credito;</p> <p>b) Il nominativo del debitore, ovvero, in caso di pluralità di debitori, il nominativo del primo dell'elenco;</p> <p>c) Le somme da riscuotere e la relativa scadenza;</p> <p>d) La risorsa di bilancio cui è riferita l'entrata ed il capitolo del P.E.G.</p> <p>e) Codice S.I.O.P.E. (Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici)</p> <p>f) Gli eventuali vincoli di destinazione".</p> <p>Tuttavia, l'atto in esame sottoposto a controllo non si configura quale atto dispositivo dell'accertamento dell'entrata, da adottarsi a cura del dirigente responsabile dell'entrata, atteso che dispone di "Trasferire la somma complessiva di € (...) dal capitolo (...), impegno (...), bilancio (...), per € (...) al capitolo di entrata (...) articolo (...) bilancio (...) e.p. per la relativa costituzione del fondo e la successiva imputazione sul capitolo di spesa (...), articolo (...), bilancio (...) e.p., ai fini della successiva erogazione.", descrivendo, piuttosto, un'operazione contabile (trasferimento) finalizzata ad alimentare un "fondo" (su di un capitolo di spesa), destinato evidentemente alla liquidazione e al successivo pagamento degli incentivi. Tale ipotesi, pertanto, appare inconfigurabile con l'operazione contabile scrivibile alla fase dell'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 267/2000, mancando nel caso di specie ogni presupposto per poter ritenere come accertamento di entrata il mero trasferimento di una somma in un fondo destinato all'erogazione di incentivi.</p> <p>Su quest'ultimo punto, peraltro, quest'Ufficio - con direttive segretariali (trasmesse con nota PG (...)), formulate all'esito dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa espletato sulla determinazione n. (...) del Servizio (...) - ha già avuto modo di rilevare che l'atto "non esplicita la necessità dell'operazione contabile disposta, costituendo, l'atto adottato, un ingiustificato aggravamento del procedimento per la liquidazione degli incentivi al personale tecnico ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006, in assenza di sufficienti elementi istruttori e motivazionali a supporto. In particolare, con l'atto in esame si duplica un'operazione contabile che non avrebbe uno scopo diverso da quello ugualmente raggiungibile attraverso l'imputazione contabile allo stanziamento di spesa previsto per l'investimento, potendo, anche in tal caso, essere rilevato la natura della spesa (di personale) ai fini dei vincoli di finanza pubblica".</p> <p>Infine, in merito all'istituto degli incentivi di progettazione, si rammenta che l'art. 93, c. 7 ter, del D.Lgs. 163/2006 esclude dall'ambito applicativo dell'istituto in questione "le attività manutentive"; sul punto, si richiama la deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, secondo cui deve escludersi l'erogazione degli incentivi di progettazione, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria. Sull'argomento, si rammenta che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015- sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR - Sezione Regionale di controllo per la Campania).</p> | 1 | L'accertamento dell'entrata, inteso a norma dell'art.179 del D.Lgs. 267/2000 e in particolare dell'art.20, comma 4 del vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente richiede, quale provvedimento concludente, preliminarmente alla registrazione contabile, l'adozione di uno specifico atto gestionale del dirigente della struttura competente all'accertamento dell'entrata. Inoltre, l'atto di accertamento dell'entrata deve richiamare esaurientemente e congruamente gli interessi coinvolti nel procedimento nonché gli elementi necessari e utili alla decisione finale. In particolare, l'atto deve essere redatto in modo tale da evidenziare chiaramente lo sviluppo dell'iter istruttorio e gli interessi presi in esame da parte dell'Amministrazione procedente, attesa la centralità della fase istruttorio per la ricostruzione dei passaggi essenziali del ragionamento compiuto dall'autorità per pervenire alla decisione finale. | 1 |
| <p>Nel preambolo dell'atto di accertamento dell'entrata non si rinviene richiamo ai presupposti normativi rinvenibili nel T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000; nello specifico, all'art. 107, che reca disposizioni in ordine alle funzioni e responsabilità dei dirigenti e all'art. 179, come modificato dall'art 74 del D.Lgs. n. 118/2011 introdotto dal D.Lgs. n. 126/2014, che disciplina la fase dell'accertamento dell'entrata; altresì, non si rinviene richiamo all'art. 20 del Regolamento di Contabilità dell'Ente che disciplina anch'esso la predetta fase dell'accertamento dell'entrata.</p>   | 1 | L'atto di accertamento dell'entrata deve operare opportuno richiamo alle norme di legge e regolamentari in forza delle quali è stato adottato.   | 1 |
| <p>Nella disposizione dirigenziale in esame si legge "Accertare l'importo complessivo di € (...). Il sottoscritto, in qualità di direttore (...) attesta (...); tuttavia, la disposizione dirigenziale appare sottoscritta dal responsabile del procedimento in luogo del dirigente competente. Sul punto, si richiamano l'art. 107, del D.Lgs. 267/2000 che, al comma 1, attribuisce ai dirigenti "(...) la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica (...) mediante autonomi poteri di spesa (...)", nonché gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/01, disciplinanti, altresì, funzioni e responsabilità della dirigenza.</p>   | 1 | Ai fini del suo perfezionamento, la disposizione dirigenziale deve essere sottoscritta dal dirigente competente ai sensi dell'art. 107, co. 1, del D.Lgs. 267/2000, nonché degli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/01.   | 1 |
| <p>L'atto di accertamento dell'entrata non esplicita sufficienti elementi istruttori e motivazionali in ordine all'operazione contabile disposta.</p>   | 1 | L'atto di accertamento dell'entrata deve esplicitare esaurientemente e congruamente gli elementi istruttori e motivazionali necessari e utili alla decisione finale.   | 1 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>L'atto di accertamento dell'entrata in esame dispone "l'incremento" degli accertamenti n. (...) (Esercizio (...)) e n. (...) (Esercizio (...)), nonché "l'apertura" di un nuovo accertamento (Esercizio (...)). In merito, si rileva che l'atto di accertamento non appare adeguatamente motivato in ordine alla suddetta operazione contabile di incremento disposta su accertamenti di entrata preesistenti, oltre che carente nell'indicazione degli sviluppi e dell'esito dell'istruttoria condotta, in particolare in ordine agli elementi costitutivi dell'accertamento dell'entrata, limitandosi a riportare che "lo Scrivente Servizio ha provveduto all'invio alla Società (...) della documentazione necessaria al fine di rendere esecutivi il Ruolo num. (...) e Ruolo num.(...) per la riscossione di crediti complessivamente ammontanti ad € (...)".</p> <p>Al riguardo, si richiama l'art. 179 del D.Lgs. 267/2000 – così come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 118/2011 introdotto dal D.Lgs. 126/2014 – e l'art. 20 del Regolamento di Contabilità dell'Ente, secondo i quali l'entrata è accertata sulla base di idonea documentazione, attraverso la quale sono verificati e attestati dal responsabile del Servizio competente, i seguenti elementi:</p> <p>a) la ragione del credito che dà luogo a obbligazione attiva;</p> <p>b) il titolo giuridico che supporta il credito;</p> <p>c) l'individuazione del soggetto debitore;</p> <p>d) l'ammontare del credito;</p> <p>e) la relativa scadenza.</p> <p>Riguardo, poi, all'imputazione contabile dell'accertamento dell'entrata si richiama l'Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e l'art. 179, comma 3-bis del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. (...)".</p>  | 1 | L'atto di accertamento dell'entrata deve evidenziare gli elementi necessari e utili a sostegno del provvedimento adottato. In particolare, l'atto deve essere redatto in modo tale da evidenziare chiaramente lo sviluppo dell'iter istruttorio e gli interessi presi in esame da parte dell'Amministrazione procedente, attesa la centralità della fase istruttoria per la ricostruzione dei passaggi essenziali del ragionamento compiuto dall'autorità per pervenire alla decisione finale. | 1 |
| <p>Nella parte dispositiva dell'atto di accertamento dell'entrata in esame si legge: "Accertare e trasferire la somma di € (...) dal capitolo di spesa (...) bilancio (...) al capitolo di entrata (...) bilancio provvisorio (...) per la relativa costituzione del fondo e la successiva imputazione sul capitolo di spesa (...) bilancio provvisorio (...). Atteso che l'atto de quo reca data (...), si richiama l'art. 179, co. 3-bis, del D.Lgs. 267/2000 che stabilisce "L'accertamento dell'entrata è registrato quando l'obbligazione è perfezionata, con imputazione alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi."</p>  | 1 | L'atto di accertamento dell'entrata deve essere redatto nel rispetto delle norme di legge che disciplinano la fattispecie.   | 1 |
| <p>Si richiamano le direttive segretariali - trasmesse con nota (...) - formulate all'esito dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa espletato sulla determinazione (...) del Servizio (...) a mezzo delle quali lo scrivente Ufficio ha già avuto modo di rilevare che l'atto "non esplicita la necessità dell'operazione contabile disposta, costituendo, l'atto adottato, un ingiustificato aggravamento del procedimento per la liquidazione degli incentivi al personale tecnico ai sensi dell'art. 92, comma 5, D.Lgs. 163/2006, in assenza di sufficienti elementi istruttori e motivazionali a supporto. In particolare, con l'atto in esame si duplica un'operazione contabile che non avrebbe uno scopo diverso da quello ugualmente raggiungibile attraverso l'imputazione contabile allo stanziamento di spesa previsto per l'investimento, potendo, anche in tal caso, essere rilevata la natura della spesa (di personale) ai fini dei vincoli di finanza pubblica."</p> <p>In merito all'istituto degli incentivi di progettazione – in primo momento disciplinato dall'art. 92 c. 5, del D.Lgs. 163/2006, rivisitato, poi, in chiave di contenimento della spesa pubblica dal DL 90/2014, modificato in sede di conversione dalla legge 114/2014 con l'articolo 13-bis, confluenso nell'art. 93, c. 7 ter, del Codice degli Appalti – si rammenta che la nuova disciplina normativa ha escluso dall'ambito applicativo dell'istituto in parola "le attività manutentive", come chiarito dalla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, con deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti – secondo cui «l'applicazione dei comuni canoni ermeneutici sanciti nell'art. 12 delle preleggi impone all'interprete di privilegiare, tra le possibili interpretazioni, quella più conforme alla lettera della norma (la quale, come già detto, esclude espressamente dall'incentivo in argomento "le attività manutentive").» In conclusione, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, a partire dal 19 agosto 2014 (data di entrata in vigore della L. n. 114/2014), è esclusa l'erogazione degli incentivi di progettazione, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria.</p> <p>Si rappresenta, infine, che, a partire dalla suindicata data, gli Enti Locali dovranno fare riferimento, per la disciplina degli incentivi al personale interno, incaricato di attività tecniche nell'ambito del procedimento di aggiudicazione ed esecuzione di un'opera pubblica, alla nuova disciplina legislativa, con conseguente necessaria adozione di un nuovo regolamento che stabilisca la percentuale massima destinata a tali compensi ed un accordo integrativo decentrato, da recepire nel predetto regolamento, che stabilisca i criteri di ripartizione. Sul punto, recentemente, la Corte dei Conti con parere 20/2015/PAR – Sezione Regionale di controllo per la Campania ha deliberato che "In assenza del regolamento (e della precedente contrattazione decentrata), la corresponsione è illecita e determina danno erariale (cfr. Sezione Puglia; n. 114/2014/PAR)."</p> | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |
| <p>L'atto dispone l'accertamento dell'entrata da destinare agli incentivi di progettazione in favore del personale interno, incaricato di attività tecniche nell'ambito dell'appalto in esame. La normativa di settore - confluita nell'art. 93, c. 7 ter, del D.Lgs. 163/2006, introdotto dalla legge 114/2014 - esclude, tuttavia, dall'ambito applicativo dell'istituto in parola "le attività manutentive"; sul punto, si richiama la deliberazione n. 71/2015 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di controllo per la Regione Umbria, secondo cui deve escludersi l'erogazione degli incentivi di progettazione, in favore dei dipendenti dell'Ente, per lo svolgimento dell'attività di manutenzione, sia essa ordinaria che straordinaria. Sull'argomento, si rammenta che il giudice contabile si è più volte pronunciato chiarendo le peculiarità e l'evoluzione normativa dell'istituto (cfr. deliberazione n. 11/2015- sezione delle Autonomie e parere 20/2015/PAR – Sezione Regionale di controllo per la Campania).</p>  | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 1 |





# Concessioni e Autorizzazioni della Direzione Sviluppo Economico, Ricerca e Mercato del Lavoro

Periodo di riferimento  
01 gennaio - 30 giugno 2016

## Sub "G"

NUMERO PROGRESSIVO

ESTREMI PRATICA

SERVIZIO

DATA ESTIMAZIONE

OGGETTO

IRREGOLARITA'

DIRETTIVA CONFLITTO DI INTERESSI ART 6 BIS 1 241/90

|    |                  |                                 |            |   |    |    |
|----|------------------|---------------------------------|------------|---|----|----|
| 1  | 10973            | Servizio Polizia Amministrativa | 01/10/2015 | concessione per l'occupazione di suolo pubblico annesso a pubblici esercizi con procedura semplificata  | SI | SI |
| 2  | 7642             | Servizio Mercati                | 20/11/2015 | Occupazione di suolo pubblico   | SI | NO |
| 3  | 7552             | Servizio Mercati                | 01/10/2015 | occupazione di suolo pubblico in Viale Giochi del Mediterraneo  | SI | NO |
| 4  | 631              | Servizio Polizia Amministrativa | 20/11/2015 | concessione per l'occupazione di suolo pubblico annesso a pubblici esercizi con procedura semplificata ai sensi della delibera di C.C. n. 71 del 10.12.2014 | SI | SI |
| 5  | 46               | Servizio Polizia Amministrativa | 20/11/2015 | concessione per l'occupazione di suolo pubblico annesso a pubblici esercizi   | SI | SI |
| 6  | 775 del 4.9.2015 | Polizia Amministrativa          | 25/11/2015 | concessione di suolo pubblico temporaneo  | SI | NO |
| 7  | 961 21.10.2015   | Polizia Amministrativa          | 20/11/2015 | concessione di suolo pubblico temporaneo in favore di associazione camaldoli solidale   | SI | NO |
| 8  | 1579             | Polizia Amministrativa          | 13/01/2016 | concessione di suolo pubblico in favore di Mennella Vincenzo  | SI | NO |
| 9  | 13272            | Servizio Polizia amministrativa | 13/01/2016 | concessione per l'occupazione di suolo pubblico Platano Francesco Paolo   | SI | NO |
| 10 | 15417            | Polizia Amministrativa          | 13/01/2016 | concessione per l'occupazione di suolo pubblico   | SI | NO |
| 11 | 15               | Polizia Amministrativa          | 25/03/2016 | concessione di suolo pubblico temporanea  | SI | NO |
| 12 | 21108            | Polizia amministrativa          | 13/01/2016 | concessione per l'occupazione di suolo pubblico Noccerino maria   | SI | NO |
| 13 | 1625             | Servizio mercati                | 09/03/2016 | autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio itinerante  | SI | SI |

| NUMERO PROGRESSIVO | ESTREMI PRATICA | SERVIZIO                        | DATA ESTRAZIONE | OGGETTO  | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA CONFLITTO DI INTERESSI ART 6 BIS L.241/90 |
|--------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|--|---------------|---|
| 14                 | 174             | Servizio Polizia Amministrativa | 13/01/2016      | licenza d'esercizio in favore di pasquale Calenne  | si            | no  |
| 15                 | 137             | Servizio Polizia Amministrativa | 13/01/2016      | consegna autorizzazione sig. Cosenza Luca  | no            | no  |
| 16                 | 1911            | Servizio Mercati                | 12/05/2016      | autorizzazione di tipo B (rinerante) per esercizio commercio generi non alimentari                       | si            | si  |
| 17                 | 1775            | Servizio Mercati                | 12/05/2016      | autorizzazione per l'esercizio delle attività di commercio su area pubblica tipo B generi non alimentari | si            | si  |
| 18                 | 1688            | Servizio Mercati                | 09/03/2016      | autorizzazione per l'esercizio delle attività di commercio tipo B  | si            | si  |
| 19                 | 1947            | Servizio Mercati                | 12/05/2016      | autorizzazione per l'esercizio delle attività di commercio tipo B generi non alimentari                  | si            | si  |
| 20                 | 1743            | Servizio Mercati                | 09/03/2016      | autorizzazione per attività di commercio tipo B  | si            | si  |
| 21                 | 2025            | Servizio Mercati                | 12/05/2016      | autorizzazione per esercizio dell'attività su commercio tipo B   | si            | si  |
| 22                 | 7944            | Servizio Mercati                | 12/05/2016      | reintestazione della concessione relativa al box F/23 di mq 15,62  | si            | no  |
| 22                 |                 |                                 |                 |  |               |   |

## CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DELLA DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO, RICERCA E MERCATO DEL LAVORO

| RILEVI   | N. | DIRETTIVE SEGRETARIALI   | N. |
|--|----|--|----|
| In riferimento al richiamo operato nel provvedimento concessorio al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2014-2016, aggiornato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 85/2015", si rammenta che, il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018", adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 64 dell'11 febbraio 2016, definisce, nell'Allegato 3 denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.  | 9  | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   |    |
| In riferimento al richiamo operato nel provvedimento concessorio al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017", si rammenta che con deliberazione di Giunta comunale n. 64 dell'11 febbraio 2016 è stato aggiornato al triennio 2016-2018 il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione che, nell'allegato 3 denominato "Schede Processi per area di rischio" definisce il "Processo R.1 Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio", sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.  | 1  | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   | 18 |
| Si rammenta che con deliberazione di G.C. n. 64 dell'11 febbraio 2016 è stato adottato dall'Ente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018, il quale, definisce nell'allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.  | 8  | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA   |    |
| Come noto, la Giunta Regionale della Campania ha provveduto con decreti dirigenziali n. 55 del 07.02.2014 e n. 941 del 17.10.2014, rispettivamente, ad approvare e integrare la modulistica relativa alle attività commerciali.<br>Ciò nondimeno, si rileva che il provvedimento autorizzatorio non reca i contenuti di seguito specificati e afferenti a normative statali a carattere generale, né opera richiamo, per gli stessi, ad atti endoprocedimentali:<br><br>- non si rinviene l'attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis c.1 d.lgs. 267/2000 e artt. 13 c. 1 lett.b e 17 c.2 lett.a del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con delibera di C.C. 28 febbraio 2013 n.4. Detta attestazione si inserisce nell'ambito del controllo preventivo di regolarità assegnato alla dirigenza stessa nella fase di formazione dell'atto.<br><br>- non si dà atto dell'avvenuta richiesta di comunicazione antimafia in capo al soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. e del suo esito. Si rammenta che, in conformità alla previsione di cui all'art. 99, c. 2 bis del D.lgs. 159 del 2011, dal 7 gennaio 2016 è operativa la Banca Dati Unica della documentazione antimafia, di cui al DPCM 193 del 30 ottobre 2014; pertanto, la documentazione antimafia, è acquisita mediante consultazione della Banca Dati, ai sensi dell'art. 87, co. 1 a rilasciata dal prefetto nei casi di cui all'art. 88, commi 2, 3 e 3bis del D. Lgs. 159/2011.<br><br>- non si rinviene l'inserimento di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt.6 e 7 del D.P.R. 62 del 2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. Si richiama la nota segretariale PG 902100 del 18.11.2014 avente ad oggetto "Conflitto di interessi e obbligo di astensione". | 7  | Nel provvedimento autorizzatorio occorre:<br><br>- inserire attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art.147 bis c.1 d.lgs. 267/2000 e artt. 13 c. 1 lett.b e dell'art. 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni.<br><br>- dare atto dell'avvenuta richiesta di comunicazione antimafia in capo al soggetto beneficiario, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. e del suo esito.<br><br>- inserire apposita dichiarazione della competente dirigenza di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt.6 e 7 del D.P.R. 62 del 2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. | 7  |
| Nel provvedimento autorizzatorio, così come prescritto dall'art. 39 della L.R. n. 1/2014, non appaiono annotati i dati circa il possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciali di cui all'art. 7 della L.R. n. 1/2014. Sul punto, si rammenta che, in caso di autodichiarazioni rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47", secondo il disposto dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000.<br>Si rammentano, inoltre, gli obblighi, di cui all'art. 23, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013, in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni nonché gli obblighi di cui al "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017", adottato dall'ente con Deliberazione di G.C. n. 85 del 20 febbraio 2015, informato al disposto normativo nazionale sopracitato.   | 7  | Nel provvedimento autorizzatorio devono essere annotati i dati circa il possesso dei requisiti di onorabilità e/o professionali per l'esercizio dell'attività commerciali, previsti dall'art. 71 del D.lgs. 59/2010, ai sensi dell'art. 39 della L.R. n. 1/2014.   | 7  |
| Il provvedimento concessorio non riporta la sottoscrizione del concessionario per accettazione, atteso che trattasi di provvedimento ampliativo della sfera giuridica del privato. Inoltre, con la sottoscrizione il concessionario manifesta la volontà di accettare le statuizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 6 del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.).   | 8  | Il provvedimento concessorio deve riportare la firma del concessionario per accettazione, che, in tal modo, si obbliga al rispetto delle clausole concessorie ivi contenute.   |    |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>In calce all'atto concessorio appare una sigla non attribuibile con chiarezza al soggetto che la ha apposta, preceduta da una data e dalle parole "per ricevuta". Sul punto si rileva che l'atto concessorio deve essere sottoscritto in modo chiaro e leggibile dal concessionario facendo precedere la sottoscrizione dalla indicazione della qualità con la quale il sottoscrittore interviene nell'atto. Inoltre, la sottoscrizione del concessionario va apposta "per accettazione", ma non del solo canone, atteso che trattasi di atto ampliativo della sfera giuridica del privato che con la sottoscrizione manifesta la volontà di accettarne i contenuti di cui all'art. 6, comma 1 e le prescrizioni di cui all'art. 6 comma 6, del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone [C.O.S.A.P.], approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06 agosto 2015.</p>  | 4 | <p>Il provvedimento concessorio deve riportare la firma del concessionario per accettazione, che, in tal modo, si obbliga al rispetto delle clausole concessorie ivi contenute.</p>  | 7 |
| <p>Nel provvedimento concessorio, in ordine all'accertamento dei requisiti in materia antimafia in capo al soggetto concessionario, ancorché si riporti "che il possesso dei requisiti di cui al D.lgs. 159/2011 (...) sono controllati dal Servizio (...)", non si dà atto dell'esito regolare e valido del predetto controllo al fine del rilascio del provvedimento ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 159/2011.</p>   | 6 | <p>Il provvedimento concessorio deve dare atto dell'esito regolare e valido, in ordine al possesso dell'accertamento dei requisiti in materia antimafia in capo al soggetto concessionario, ai sensi del D.lgs. 159/2011 e s.m.i...</p>  | 6 |
| <p>In ordine al possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali di cui all'art. 71 del D.lgs. 59/2010, in particolare in relazione a quelli di tipo professionale autodichiarati dall'istante, ancorché il provvedimento concessorio riporti "Dato atto che il possesso dei requisiti di cui (...) all'art. 71 del D.lgs. 59/2010 sono controllati dal Servizio (...)", prevedendo, a tal fine, la trasmissione del provvedimento al predetto Servizio, si rammenta che l'art. 71, c.1, del D.P.R. 445/2000 prevede che "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47".</p>  | 6 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  | 6 |
| <p>L'atto concessorio nel riportare che "nessun rimborso, abbuono o indennizzo è dovuto al concessionario se la continuazione dell'occupazione è resa impossibile da cause di forza maggiore (...)" non appare allineato con quanto previsto all'art. 9, comma 2 del Regolamento COSAP.</p>   | 4 | <p>L'atto concessorio deve essere allineato con quanto previsto all'art. 9, comma 2 del Regolamento COSAP, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06 agosto 2015.</p>   | 4 |
| <p>Nell'atto concessorio si riporta "per effetto del 2° comma lett. F dell'art. 83 D.lgs. 159/2011 non è richiesta la previa acquisizione da parte dell'amministrazione della documentazione antimafia prevista dall'art. 84 comma 1 D.lgs 159/2011". Sul punto si rileva che ai sensi dell'art. 67, c. 1 del D.lgs 159/2011 "Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: (...) f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; (...)".</p>  | 4 | <p>I provvedimenti a contenuto concessorio per lo svolgimento di attività imprenditoriali, ai sensi dell'art. 67, c. 1 del D.lgs 159/2011, non possono essere rilasciati alle persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II. La sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al menzionato art. 67 è indicata nella comunicazione antimafia di cui all'art. 84, c. 2 del D.lgs. 159/2011. Sul punto si rammenta che, in conformità alla previsione di cui all'art. 99, c. 2 bis del D.lgs. 159 del 2011, dal 7 gennaio 2016 è operativa la Banca Dati Unica della documentazione antimafia (Bdnu), di cui al DPCM 193 del 30 ottobre 2014; pertanto, la documentazione antimafia da richiedersi prima di rilasciare i provvedimenti concessori, è conseguita mediante consultazione della Bdnu da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, del D.lgs. 159 del 2011.</p> | 4 |
| <p>Il provvedimento concessorio riporta "letta la relazione istruttoria (...) prot. n. (...), dalla quale risultano sussistere i requisiti di legge per il rilascio del presente titolo e, in particolare: "i requisiti antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (...)". Tuttavia, sul punto, la relazione istruttoria richiamata, si limita a dare atto della sussistenza della sola "dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445" e che, pur avendo interessato con apposite richieste i competenti uffici, tali richieste [di cui ai punti da 2) a 5) della relazione], alla data del (...), erano privi di riscontro. Pertanto, si rileva che dalla relazione istruttoria citata non si evince la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa di settore per il rilascio del provvedimento ampliativo della sfera giuridica del soggetto destinatario ma, al contrario, si dà espressamente atto dell'assenza di riscontri in ordine all'esito regolare delle richieste verifiche in ordine al possesso dei prescritti requisiti; né di tale esito regolare si dà atto nel provvedimento concessorio.</p>                       | 1 | <p>Attesa la centralità della fase istruttoria per la ricostruzione dei passaggi essenziali del ragionamento compiuto dall'autorità per pervenire all'adozione del provvedimento, l'atto concessorio deve richiamare esaurientemente e congruamente gli elementi necessari e utili alla decisione finale. In particolare, nelle premesse del provvedimento occorre dare atto della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa di settore per il rilascio del provvedimento in capo al soggetto concessionario, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. e del suo esito.</p>   |   |
| <p>Nel preambolo dell'atto concessorio, è riportato che con "nota (...) è stato chiesto all'Ufficio del Casellario Giudiziale (...) il rilascio del relativo certificato (...) che non è stato acquisito" e che con "nota del (...) prot. n. (...) è stato chiesto all'Ufficio Antimafia (...) la relativa comunicazione che non è stata acquisita.", pertanto, all'atto del rilascio della concessione, il provvedimento concessorio dà espressamente atto del mancato compimento della verifica, con esito regolare, della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa di settore per il rilascio del provvedimento ampliativo della sfera giuridica del soggetto destinatario. Si rammenta, inoltre, che in conformità alla previsione di cui all'art. 99, c. 2 bis del D.lgs. 159 del 2011, dal 7 gennaio 2016 è operativa la Banca Dati Unica della documentazione antimafia, di cui al DPCM 193 del 30 ottobre 2014; pertanto, la documentazione antimafia, da richiedersi prima del rilascio degli atti di cui all'art. 67 c. 1 lett. f), del D.lgs. 159/2011, è conseguita mediante consultazione della Banca Dati da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, del D.lgs. 159 del 2011.</p> | 1 | <p>Attesa la centralità della fase istruttoria per la ricostruzione dei passaggi essenziali del ragionamento compiuto dall'autorità per pervenire all'adozione del provvedimento, l'atto concessorio deve richiamare esaurientemente e congruamente gli elementi necessari e utili alla decisione finale. In particolare, nelle premesse del provvedimento occorre dare atto della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa di settore per il rilascio del provvedimento in capo al soggetto concessionario, ai sensi dell'art. 87 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. e del suo esito.</p>   |   |

|  |          |  |          |
|--|----------|--|----------|
| <p>Nel preambolo dell'atto concessorio si riporta "letta la relazione istruttoria (...) P.G. (...)", tuttavia, la richiamata relazione istruttoria, nei fatti, si sostanzia in un mero rimando "alla relazione istruttoria (...) di cui all'istanza (...) con la quale la medesimo sig.ra (...), aveva chiesto analogo concessione per altri eventi (...)", senza esplicitare se la precedente richiesta (n. (...)) sia stata avanzata per identico luogo e metratura, né se le differenti autodichiarazioni rese dall'istante ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e richiamate nella relazione istruttoria precedente, siano presupposti, validi e regolari, anche per il rilascio dell'atto concessorio in esame, né, infine, sia intervenuto riscontro alle diverse richieste inoltrate agli Uffici coinvolti nel procedimento ed elencate nella relazione istruttoria precedente; tale ultima circostanza rileva, soprattutto, in ordine al rilascio di parere favorevole all'occupazione di suolo pubblico da parte della competente Unità Operativa (...) del Servizio (...).</p> <p>Si rileva, inoltre, che il medesimo periodo del preambolo dell'atto concessorio, riporta che, dalla citata relazione istruttoria "risultano sussistere i requisiti di legge per il rilascio del presente titolo e, in particolare: "i requisiti antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 159/2011 (...)". Tuttavia, la relazione istruttoria relativa all'istanza (...) nulla riporta sul punto, mentre la relazione relativa all'istanza precedente n. (...) si limita a dare atto della sussistenza della sola "dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 (...)" e che, pur avendo interessato con apposita richiesta i competenti uffici (Ufficio Casellario Giudiziale - Ufficio Antimafia - C.C.I.A.A.- Inps/Inail), tali richieste di cui ai punti da 2) a 5) alla data del (...), erano privi di riscontro. Pertanto, si rileva che dalla relazione istruttoria citata non si evince la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa di settore per il rilascio del provvedimento ampliativo della sfera giuridica del soggetto destinatario ma, al contrario, si dà espressamente atto dell'assenza di riscontri in ordine all'esito regolare delle richieste verifiche in ordine al possesso dei prescritti requisiti; né di tale esito regolare si dà atto nel provvedimento concessorio.</p>   | <p>1</p> | <p>Attesa la centralità della fase istruttoria per la ricostruzione dei passaggi essenziali del ragionamento compiuto dall'autorità per pervenire all'adozione del provvedimento, l'atto concessorio deve richiamare esaurientemente e congruamente gli elementi necessari e utili alla decisione finale. In particolare, nelle premesse del provvedimento occorre dare atto della sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa di settore per il rilascio del provvedimento in capo al soggetto concessionario, ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 159/2011 e s.m.i. e del suo esito.</p> | <p>1</p> |
| <p>Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 85/2015, ha individuato tra le macroaree di rischio, anche quella denominata "Rapporti con il cittadino e le imprese" a cui sono ricondotti i provvedimenti concessori. Si richiama il paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio", sotto paragrafo III dell'allegato 3.3. al Piano, che definisce le misure a cui gli uffici dell'Ente che rilasciano provvedimenti concessori devono attenersi al fine di mitigare il rischio del Processo.</p>  | <p>2</p> | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  | <p>2</p> |
| <p>L'atto concessorio è stato rilasciato al richiedente in data (...), tuttavia nelle premesse del provvedimento appare riportata, ancorché con aggiunta a penna, quale data del pagamento del canone COSAP da parte del concessionario, il (...). Si richiama, sul punto, la previsione di cui all'art. 8, c. 1 del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P.), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06 agosto 2015.</p>   | <p>2</p> | <p>L'atto concessorio deve essere rilasciato dal competente Servizio, previa acquisizione del relativo versamento del canone COSAP.</p>  | <p>2</p> |
| <p>L'atto di concessione riporta "Concessione n. (...)" senza specificare se trattasi di rilascio di concessione di suolo pubblico permanente o temporanea secondo le definizioni introdotte dall'art. 4 del "Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone COSAP", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26 settembre 2014 successivamente modificato ed integrato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 24.11.2014.</p>  | <p>2</p> | <p>L'atto di concessione deve essere in linea con quanto disciplinato dall'art. 4 rubricato "Tipologie di Concessioni" del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.), così come da ultimo approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26 settembre 2014.</p>  | <p>2</p> |
| <p>L'area oggetto di intervento, così come si rileva dal provvedimento concessorio, ricade in "AREA A". L'art. 5 del "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro, all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 10/12/2014, al comma 5, prevede che "Nelle more dell'approvazione dei piani attuativi, nell'area A sono, comunque, consentite occupazioni di suolo con dehors di tipo A e B (con ombrellone esclusivamente a sostegno centrale), nel rispetto della presente disciplina."</p> <p>Il successivo art. 8, al comma 3 prevede che "Il Servizio competente, verifica la conformità delle dichiarazioni e la completezza degli allegati tecnici, rilascia o nega la concessione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.", mentre il comma 4, precisa che "Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni e prevede solo l'acquisizione del parere igienico dell'ASL e quello della Polizia Municipale competente per territorio". Sul punto, nonostante il rinvio all'art 8 del richiamato Regolamento (pagine (...) del Provvedimento), il provvedimento concessorio non dà espressamente atto dell'inoltro delle richieste di pareri agli Uffici sopra menzionati. Si rappresenta, inoltre, che tra gli atti esibiti in visione per il controllo successivo di regolarità amministrativa, non appare la richiesta di parere inoltrata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 106 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., pur se il provvedimento precisa che la zona di intervento ricade in "AREA A", ovvero in area urbana non avente particolare "valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico" o in "aree da sottoporre al piano attuativo obbligatorio (progetto d'ambito)", ai sensi degli artt. 4 e 5 del Regolamento, per le quali è richiesta la predetta autorizzazione. Il provvedimento, quindi, non riporta indicazioni esaurienti sugli sviluppi e sull'esito dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L.241/90.</p> <p>Altresì, appare opportuno precisare che nel provvedimento concessorio non appare ben esplicitato il termine di conclusione del procedimento, atteso che il Servizio competente, pur dovendo rilasciare o diniegare la concessione entro 10 giorni, ha 60 giorni di tempo per concludere il procedimento (art. 8, c. 4, del Regolamento) ed eventualmente assumere apposite determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell'art. 8, c. 5, del sopra citato Regolamento.</p> | <p>2</p> | <p>Il contenuto del provvedimento concessorio deve essere compiuto ed esauritivo al fine di scongiurare profili di illegittimità del provvedimento adottato; pertanto il provvedimento deve riportare l'indicazione dei soggetti a vario titolo intervenuti nella formazione ed adozione dello stesso ed il risultato dell'istruttoria compiuta. Dunque, assume rilievo anche l'attività svolta dall'responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.241/90.</p>  | <p>2</p> |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <p>L'area oggetto di intervento, così come si rileva dal provvedimento concessorio, ricade in "AREA A". L'art. 5 del "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro, all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 10/12/2014, al comma 5, prevede che "Nelle more dell'approvazione dei piani attuativi, nell'area A sono, comunque, consentite occupazioni di suolo con dehors di tipo A e B (con ombrellone esclusivamente a sostegno centrale), nel rispetto della presente disciplina".</p> <p>Il successivo art. 8, al comma 3 prevede che "Il Servizio competente, verifica la conformità delle dichiarazioni e la completezza degli allegati tecnici, rilascia o nega la concessione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.", mentre il comma 4, precisa che "Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni e prevede solo l'acquisizione del parere igienico dell'ASL e quello della Polizia Municipale competente per territorio". Sul punto, nonostante il rinvio all'art. 8 del richiamato Regolamento (pagine (...) del Provvedimento), il provvedimento concessorio non dà espressamente atto dell'inoltro delle richieste di pareri agli Uffici sopra menzionati. Si rappresenta, inoltre, che tra gli atti esibiti in visione per il controllo successivo di regolarità amministrativa, non appare la richiesta di parere inoltrata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 106 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., pur se il provvedimento precisa che la zona di intervento ricade in "AREA A", ovvero in area urbana non avente particolare "valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico" o in "aree da sottoporre al piano attuativo obbligatorio (progetto d'ambito)", ai sensi degli artt. 4 e 5 del Regolamento, per le quali è richiesta la predetta autorizzazione. Il provvedimento, quindi, non riporta indicazioni esaurienti sugli sviluppi e sull'esito dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90.</p> <p>Altrimenti, appare opportuno precisare che nel provvedimento concessorio non appare ben esplicitato il termine di conclusione del procedimento, atteso che il Servizio competente, pur dovendo rilasciare o diniegare la concessione entro 10 giorni, ha 60 giorni di tempo per concludere il procedimento (art. 8, c. 4, del Regolamento) ed eventualmente assumere apposite determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell'art. 8, c. 5, del sopra citato Regolamento.</p> | <p>il contenuto del provvedimento concessorio deve essere compiuto ed esaustivo al fine di scongiurare profili di illegittimità del provvedimento adottato; pertanto il provvedimento concessorio deve dare atto dell'inoltro della richiesta dei pareri agli Uffici coinvolti nel procedimento (...), nonché dell'inoltro della richiesta di parere inoltrata alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 106 del D.Lgs. 42/2004, atteso che il provvedimento precisa che la zona di intervento ricade in "AREA A". Il provvedimento, inoltre, deve riportare l'indicazione dei soggetti a vario titolo intervenuti nella formazione ed adozione dello stesso ed il risultato dell'istruttoria compiuta. Dunque assume rilievo anche l'attività svolta dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90.</p> | 1 |
| <p>Il preambolo dell'atto concessorio richiama "il Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone approvato con delibera di C. C. n. 65 del 24.11.2014, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26 luglio 2015". Sul punto si rileva che l'ultima modifica al predetto Regolamento è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06 agosto 2015. Inoltre, nelle premesse dell'atto concessorio viene richiamato tra gli atti e i provvedimenti in forza dei quali l'atto è stato adottato anche il "Parere della Conferenza dei Servizi in data (...)", senza tuttavia null'altro precisare in ordine all'oggetto del richiamato parere. Da ultimo, si rileva che nell'atto concessorio si riporta che il periodo per cui è accordata la concessione coincide con (...), tuttavia nell'istanza PG (...) il periodo per il quale è richiesta la concessione è dal (...).</p>   | <p>L'atto concessorio deve operare puntuale richiamo alle norme regolamentari in forza delle quali è adottato nonché agli elementi necessari e utili alla decisione finale.</p>   | 2 |
| <p>Il preambolo dell'atto concessorio richiama "il Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone approvato con delibera di C. C. n. 65 del 24.11.2014, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26 luglio 2015". Sul punto si rileva che l'ultima modifica al predetto Regolamento è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06 agosto 2015. Inoltre, nelle premesse dell'atto concessorio si riporta che l'istanza di concessione è stata presentata in data (...). Tuttavia, l'istanza di concessione, allegata all'atto concessorio, riporta la data del (...).</p>  | <p>L'atto concessorio deve operare puntuale richiamo alle norme regolamentari in forza delle quali è adottato nonché agli elementi necessari e utili alla decisione finale.</p>   | 2 |
| <p>Il provvedimento concessorio riporta, a pagina (...), che "La concessione è valida dalla data di rilascio al (...)"; tuttavia il provvedimento non reca la data di rilascio né specifica se essa coincida con la data di adozione della concessione medesima. Non sono, inoltre, riportati nell'atto, gli estremi del versamento COSAP, così come, invece, richiesto dall'art. 6, comma 1, del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P.). Sul punto si rammenta, altresì, che l'art. 8, c. 1 del citato Regolamento prevede che "Il Servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico, previa acquisizione del relativo versamento COSAP".</p>  | <p>Il provvedimento concessorio, ai sensi dell'art. 6, c.1. del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06 agosto 2015, e ss.mm.ii, deve contenere oltre alla determinazione del canone dovuto anche gli estremi del relativo versamento COSAP.</p>   | 2 |
| <p>Il provvedimento concessorio non riporta gli estremi del versamento COSAP, così come, invece, richiesto dall'art. 6, comma 1, del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P.). Sul punto si rammenta, altresì, che l'art. 8, c. 1 del citato Regolamento prevede che "Il Servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico, previa acquisizione del relativo versamento COSAP".</p>   | <p>Il provvedimento concessorio, ai sensi dell'art. 6, c.1. del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06 agosto 2015, e ss.mm.ii, deve contenere oltre alla determinazione del canone dovuto anche gli estremi del relativo versamento COSAP.</p>   | 1 |
| <p>L'atto di concessione richiama "il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 254 del 24 aprile 2014", tuttavia si rileva che alla data di rilascio della concessione (...), era già vigente il "Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2015-2017", adottato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 20 febbraio 2015; inoltre, si rammenta che il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018", adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 64 dell'11 febbraio 2016, definisce, nell'Allegato 3 denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.</p>   | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>   | 1 |
| <p>Nelle premesse dell'atto concessorio non si opera richiamo alla Legge 689/91 (Legge di Depenalizzazione) in tema di sanzioni amministrative (art. 40 del Regolamento Cosap).</p>   | <p>L'atto di concessione deve operare esaustivo e corretto richiamo alle norme di legge in forza delle quali è adottato.</p>  | 1 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Il rinvio, operato nelle premesse del provvedimento concessorio, all'art. 7 comma 9 del "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande [...]", fa presupporre, che la competente dirigenza abbia concluso il procedimento, con la formalizzazione del provvedimento concessorio, prescindendo da almeno uno dei pareri richiesti; tuttavia, il provvedimento concessorio adottato non specifica gli Uffici che non hanno rilasciato i pareri di propria competenza. Il provvedimento, pertanto, non riporta indicazioni esaurienti sugli sviluppi e sull'esito dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90. Si rileva, inoltre, che l'autorizzazione della Soprintendenza, richiamata nelle premesse del provvedimento concessorio, pur recante la data del [...], risulta "PRESA IN CARICO" dal Servizio competente solo in data [...]; tuttavia, né nel provvedimento né negli atti presupposti, si rinvergono elementi istruttori che giustificano il decorso di tale lasso di tempo, contravvenendo, pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>  | 1 | <p>Attesa la centralità della fase istruttoria, per la ricostruzione dei passaggi essenziali del ragionamento compiuto dall'autorità per pervenire all'adozione del provvedimento, il provvedimento concessorio deve richiamare esaurientemente e congruamente gli elementi necessari e utili alla decisione finale. Assume, dunque, rilievo anche l'attività svolta dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90.</p> | 1 |
| <p>Il provvedimento concessorio, esibito per il controllo successivo di regolarità amministrativa, riporta, a pagina 2, che "La concessione è valida dalla data di rilascio di [...]", tuttavia il provvedimento non reca la data di rilascio né specifica se essa coincida con la data di adozione della concessione medesima. Non sono, inoltre, riportati nell'atto, gli estremi del versamento COSAP (importo e data), così come, invece, richiesto dall'art. 5, comma 1, del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P.). Sul punto si rappresenta, altresì, che l'art. 8, c. 1 del citato Regolamento prevede che "Il Servizio competente, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico, previa acquisizione del relativo versamento COSAP". Infine, non appare esplicitato se l'istante abbia optato per la rateizzazione dell'importo, ancorché il provvedimento richiami l'art. 31, c.2, del "Regolamento", che ammette la possibilità di pagamento rateale qualora l'importo del canone superi € 500,00.</p>  | 1 | <p>Il provvedimento concessorio, ai sensi dell'art. 5, c.1, del Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo canone (C.O.S.A.P.) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26 settembre 2014 e ss.mm.ii, deve contenere la determinazione del canone dovuto e gli estremi del relativo versamento COSAP da parte del beneficiario.</p>   | 1 |
| <p>Il preambolo dell'atto concessorio richiama "Il Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone approvato con delibera di C. C. n. 65 del 24.11.2014, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26 luglio 2015". Sul punto si precisa che l'ultima modifica al predetto Regolamento è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06 agosto 2015. Inoltre, nell'atto concessorio nell'operare richiamo al parere favorevole della Soprintendenza alle Belle Arti e Paesaggio per il Comune e la Provincia di Napoli non si riportano gli estremi identificativi dello stesso; pertanto, si rileva una incompletezza dell'atto, richiamando, sul punto, l'art. 21 c. 4 del D. Lgs. 42/2004.</p>   | 1 | <p>L'atto concessorio deve operare puntuale ed esauritivo richiamo alle norme regolamentari e ai pareri in forza dei quali è adottato.</p>   | 1 |
| <p>L'atto concessorio riporta "RICHIEDENTE: (...) in qualità di volontaria della Associazione (...)". Sul punto si rileva che dal provvedimento concessorio non appare potersi evincere che la Signora (...) è legittimata ad agire in nome e per conto dell'Associazione (...).</p>   | 1 | <p>L'atto concessorio deve essere richiesto dal soggetto legittimato ad agire in nome e per conto dell'associazione.</p>   | 1 |
| <p>La Direzione (...), con nota (...), ha trasmesso, allo scrivente Servizio, ai fini del controllo successivo di regolarità amministrativa, la nota avente oggetto "Consegna autorizzazione occupazione suolo pubblico in seguito a cessazione attività" recante protocollo (...) (di cui al campione selezionato per il bimestre (...)), sottoscritta a cura del titolare di autorizzazione di occupazione di suolo pubblico n. (...), per (...). Tale autorizzazione, dagli atti, risulta consegnata in originale al Servizio Polizia Amministrativa, a seguito di cessazione di attività di vendita di prodotti editoriali quotidiani e periodici da parte del titolare, in conformità al disposto dall'art. 9, c. 4, del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone (C.O.S.A.P.) approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06 agosto 2015, pur non rilevandosi se il titolare dell'autorizzazione abbia provveduto al pagamento dell'intero canone COSAP previsto per l'anno 2015, così come prescritto dal citato art. 9, c. 4, del Regolamento COSAP, trattandosi di occupazione permanente. Si rileva che la nota in parola, non costituendo provvedimento di cui all'art. 1, c. 3, lett. d) del Piano Operativo del controllo successivo di regolarità amministrativa, non è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa - previsto dall'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 - ai sensi dell'art.14 del Regolamento del Sistema dei controlli interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 28 febbraio 2013 n. 4.</p> | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  | 1 |
| <p>Il provvedimento non riporta indicazioni esaurienti sugli sviluppi e sull'esito dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90. Inoltre, il provvedimento concessorio - pur operando espresso richiamo al termine di 90 giorni per la conclusione del procedimento (art. 7 c. 6 del Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali) - è adottato in data (...) su istanza del (...); ovvero dopo che il predetto termine era decorso, né si dà atto di motivazioni istruttorie che abbiano determinato il predetto ritardo.</p>   | 1 | <p>La determinazione dirigenziale deve riportare l'indicazione dei soggetti a vario titolo intervenuti nella formazione ed adozione del provvedimento ed il risultato dell'istruttoria compiuta. Dunque, assume rilievo anche l'attività svolta dal responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 5 e 6 della L. 241/90.</p>  | 1 |
| <p>Il preambolo dell'atto concessorio richiama "Il Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico e per l'applicazione del relativo Canone approvato con delibera di C. C. n. 65 del 24.11.2014, modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 26 luglio 2015". Sul punto si rileva che l'ultima modifica al predetto Regolamento è stata approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 06 agosto 2015.</p>   | 1 | <p>L'atto concessorio deve operare richiamo alle norme regolamentari vigenti all'atto dell'adozione del provvedimento stesso.</p>  | 1 |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| <p>La licenza d'esercizio, che autorizza lo svolgimento di un evento musicale in data [...], è stata protocollata in data [...], ovvero nella stessa data di ricevimento dell'istanza [...], sebbene il termine per la conclusione del procedimento in questione appare quantificato in 30 giorni dal ricevimento della richiesta (così come da "Carta dei Servizi on line", pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del Comune di Napoli ed in linea con il disposto dell'art. 2, comma 2, della L. 241/90); appare opportuno, pertanto, verificare la congruità del predetto termine istruttorio di giorni trenta rispetto ai tempi effettivi richiesti dalle esigenze istruttorie connesse al procedimento amministrativo in questione, anche alla luce di quanto previsto dall'art.1, comma 9, lett. d), L. n. 190/2012 e dal Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2016-2018, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 85/2015 (sez. 4.1.13 Monitoraggio tempi procedurali).</p>   | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>Nella licenza d'esercizio si riporta "per effetto del 3° comma dell'art. 84 D.lgs. 159/2011, non è richiesta la previa acquisizione da parte dell'amministrazione della documentazione antimafia prevista dall'art. 84 comma 1 D.lgs. 159/2011". Sul punto, si rammenta che il comma 3 dell'art. 84 del citato D.lgs. 159/2011 non disciplina ipotesi di esenzioni all'obbligo previsto dall'art. 84, comma 1, dello stesso D.lgs. 159/2011 e che, invece, l'art. 67, c. 1, del D.lgs. 159/2011 prevede che "Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II non possono ottenere: a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; [...]"; tanto più che è allegata, alla licenza d'esercizio provvisoria, la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale l'istante dichiara "che nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lvo 06/09/2011, n. 159".</p>   | 1 | Le "licenze", ai sensi dell'art. 67, c. 1, del D.lgs. 159/2011, non possono essere rilasciate alle persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, titolo I, capo II. La sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui al menzionato art. 67 è indicata nella comunicazione antimafia di cui all'art. 84, c. 2, del D.lgs. 159/2011. Sul punto si rammenta che, in conformità alla previsione di cui all'art. 99, c. 2 bis, del D.lgs. 159/2011, dal 7 gennaio 2016 è operativa la Banca Dati Unica della documentazione antimafia (Bdnu), di cui al DPCM 193 del 30 ottobre 2014; pertanto, la documentazione antimafia da richiedersi prima di rilasciare le licenze o autorizzazioni di polizia, è conseguita mediante consultazione della Bdnu da parte dei soggetti di cui all'art. 97, comma 1, del D.lgs. 159/2011. | 1 |
| <p>Nel preambolo dell'atto concessorio si riporta "Tetta la relazione istruttoria a firma del responsabile del procedimento ex Legge 241/90 (...) dalla quale risultano sussistere i requisiti di legge per il rilascio del presente titolo (...)". Sul punto, si rammenta che ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000 "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47".</p>  | 1 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 1 |
| <p>Nell'atto di concessione è riportato "Rilevato che il canone di concessione annuale determinato in base alle tariffe dei servizi individuale ed opportunamente comunicato al concessionario è pari ad € (...) comprensivo di IVA"; tuttavia, allegato all'atto di concessione risulta un bollettino di pagamento intestato al Comune di Napoli, recante causale "Canone (...) via (...) BQX (...) per un importo pari ad € (...). A tale ultimo riguardo, l'atto di concessione non opera richiamo a norme o a provvedimenti interni dell'Ente che disciplinano il canone concessorio annuale e le relative modalità di pagamento. Altres non è dato atto, nel provvedimento, della possibilità, offerta e accettata dal concessionario, del pagamento dilazionato dello stesso e le relative scadenze, né dell'avvenuto pagamento del canone né di una singola rata. E' opportuno rammentare che, sottoscrivendo l'atto concessorio per accettazione, il concessionario si impegna al pagamento del canone di concessione annuale, secondo le modalità esplicitate nel provvedimento.</p>   | 1 | Al fine di impegnare, formalmente, il concessionario al pagamento del canone di concessione annuale secondo quanto stabilito nell'atto concessorio, occorre specificare nel provvedimento le modalità di pagamento del canone (versamento in un unico importo o versamenti rateali con le relative scadenze). Occorre inoltre che l'atto concessorio effettui richiamo alle norme o a provvedimenti interni dell'Ente che disciplinano le modalità di pagamento e versamento del canone concessorio annuale, determinato in base alle tariffe dei servizi individuali.  | 1 |
| <p>L'area oggetto di intervento, così come si rileva dal provvedimento concessorio, ricade in "AREA B". L'art. 5 del "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71 del 10/12/2014, al comma 6, prevede che "Negli spazi pubblici dell'Area B, le singole occupazioni si atterranno al presente Regolamento". Il successivo art. 8, al comma 3 prevede che "Il Servizio competente, verificata la conformità delle dichiarazioni e la completezza degli allegati tecnici, rilascia o nega la concessione entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.", mentre il comma 4, precisa che "Il termine per la conclusione del procedimento è di 60 giorni e prevede solo l'acquisizione del parere igienico dell'ASL e quello della Polizia Municipale competente per territorio". Sul punto, nonostante il rinvio all'art. 8 del richiamato Regolamento (pagine 1 e 3 del provvedimento), il provvedimento concessorio non dà espressamente atto dell'inoltro delle richieste di pareri agli Uffici sopra menzionati. Si rappresenta, inoltre, che tra gli atti esibiti in visione per il controllo successivo di regolarità amministrativa, appare la richiesta di parere inoltrata (...), per il conseguimento dell'autorizzazione di cui all'art. 106 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., pur se il provvedimento precisa che la zona di intervento ricade in "AREA B", ovvero in area urbana non avente particolare "valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico" o in "aree da sottoporre al piano attuativo obbligatorio (progetto d'ambito)", ai sensi degli artt. 4 e 5 del Regolamento, per le quali non è richiesta la predetta autorizzazione. Altres, appare opportuno precisare che nel provvedimento concessorio non appare ben esplicitato il termine di conclusione del procedimento, atteso che il Servizio competente, pur dovendo rilasciare o diniegare la concessione entro 10 giorni, ha 60 giorni di tempo per concludere il procedimento (art. 8, c. 4, del Regolamento) ed eventualmente assumere apposite determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell'art. 8, c. 5, del sopra citato Regolamento.</p> | 1 | Il provvedimento concessorio deve dare espressamente atto dell'avvenuta inoltra delle richieste di pareri di cui al c. 4, dell'art. 8 del "Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico per il ristoro all'aperto delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e di vendita al dettaglio di prodotti alimentari confezionati e/o artigianali", nonché del termine di conclusione del procedimento, scaduto il quale, il Servizio potrà, eventualmente, adottare le apposite determinazioni in via di autotutela, ai sensi dell'art. 8, c. 5, del richiamato Regolamento.   | 1 |
| <p>Nel provvedimento concessorio, a pagina (...), pur ravvisandosi il richiamo all'"art 6 bis della L. 241/90 e s.m.i.; gli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e s.m.i.;" e agli "artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014" non si rinviene l'inserimento nel provvedimento concessorio di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa ai sensi della citata normativa. Si richiama la nota segretariale PG 902100 del 18.11.2014 avente ad oggetto "Conflitto di interessi e obbligo di astensione".</p>   | 1 | Nel provvedimento concessorio occorre inserire apposita dichiarazione della competente dirigenza di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, resa ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 e degli artt.6 e 7 del D.P.R. 62 del 2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.   | 1 |
| <p>La licenza d'esercizio non dà atto del possesso, in capo all'istante, dei requisiti soggettivi e morali ex artt. 11 e 12 del R.D. n. 773/1931. Si rammenta, inoltre, che in caso di autodichiarazioni rese ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, l'art. 71, c.1, del D.P.R. 445/2000 prevede che "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47".</p>   | 1 | La licenza d'esercizio deve dare atto del possesso, in capo all'istante, dei requisiti soggettivi e morali ai sensi degli artt. 11 e 12 del R.D. 773/1931.  | 1 |





# Concessioni e Autorizzazioni del Dipartimento Pianificazione e Gestione del Territorio - Sito Unesco

Periodo di riferimento  
01 gennaio - 30 giugno 2016

**Sub "H"**

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO PRATICA | NUMERO DISPOSIZIONE | DATA DISPOSIZIONE | SERVIZIO                                      | DATA ESTRAZIONE | OGGETTO   | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA COMPLETTO<br>DI INTERESSI ART 6 BIS |
|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|
| 1                  | 35460          | 35640               | 09/09/2015        | Servizio Antiabusivismo<br>e Condono edilizio | 19/11/2015      | provvedimento<br>condono edilizio<br>Gallitrucco Gennaio                            | SI            | SI  |
| 2                  | 35658          | 35658               | 22/09/2015        | Servizio Antiabusivismo<br>e Condono Edilizio | 19/11/2015      | rilascio condono<br>edilizio - Parfato Angelo                                       | SI            | SI  |
| 3                  | 35671          | 35671               | 22/09/2015        | Servizio Antiabusivismo<br>e Condono Edilizio | 19/11/2015      | rilascio condono edilizio<br>Valano Antonio   | SI            | SI  |
| 4                  |                | 284                 | 03/06/2015        | Servizio Sportello<br>Unico Edilizia Privata  | 24/07/2015      | mancata<br>comunicazione di inizio<br>lavori  | SI            | no  |
| 5                  |                | 35555               | 23/07/2015        | Servizio Antiabusivismo<br>e Condono Edilizio | 04/09/2015      | rilascio condono edilizio<br>in favore di De Simone<br>Maria                        | SI            | SI  |
| 6                  |                | 382                 | 24/07/2015        | Servizio Sportello Unico<br>Edilizia Privata  | 15/09/2015      | mancata<br>comunicazione d'inizio<br>lavori   | SI            | no  |
| 7                  | 203/C          | 203/C               | 24/07/2015        | Servizio Antiabusivismo<br>e Condono edilizio | 15/09/2015      | permesso di costruire in<br>sanatoria   | SI            | no  |
| 8                  |                | 421                 | 04/08/2015        | Servizio Sportello Unico<br>edilizia privata  | 15/09/2015      | mancata<br>comunicazione inizio<br>lavoro comunità<br>ebraica di napoli             | SI            | no  |
| 9                  | 402            | 402                 | 04/08/2015        | Servizio Sportello Unico<br>edilizia privata  | 15/09/2015      | mancata<br>comunicazione di inizio<br>lavori D'Arca s.a.s. di<br>Antonio D'Arca & C | SI            | no  |
| 10                 | 35928          | 35928               | 31/12/2015        | Servizio Antiabusivismo<br>e Condono Edilizio | 29/01/2016      | condono edilizio per<br>abuso in via ottaviano                                      | SI            | SI  |
| 11                 | 35908          | 35908               | 28/12/2015        | Servizio Antiabusivismo<br>e Condono edilizio | 29/01/2016      | condono edilizio per<br>abuso di via Marco<br>Aurelio Severino                      | SI            | SI  |

| NUMERO PROGRESSIVO | NUMERO PRATICA | NUMERO DISPOSIZIONE | DATA DISPOSIZIONE | SERVIZIO                                  | DATA ESTRAZIONE | OGGETTO   | IRREGOLARITA' | DIRETTIVA CONEILTO DI INTERESSI ART 6 BIS |
|--------------------|----------------|---------------------|-------------------|---|-----------------|---|---------------|---|
| 12                 | 553            | 553                 | 22/10/2015        | Servizio Sportello Unico Edilizia Privata | 19/11/2015      | mancata comunicazione d'inizio lavori per immobile Via dei Mille 49                   | si            | no  |
| 13                 | 18             | 18                  | 20/01/2016        | Servizio Sportello Unico Edilizia Privata | 25/03/2016      | mancata comunicazione di inizio lavori per immobile via Stendhal nn. 25-27-29-31      | si            | no  |
| 14                 | 101            | 101                 | 17/02/2016        | Servizio Sportello Unico Edilizia Privata | 25/03/2016      | mancata comunicazione di inizio lavori  | si            | no  |
| 15                 | 658            | 658                 | 30/11/2015        | Sportello Unico Edilizia Privata          | 29/01/2016      | mancata comunicazione di inizio lavori  | si            | no  |
| 16                 | 76             | 76                  | 09/02/2016        | Sportello Unico Edilizia Privata          | 25/03/2016      | mancata comunicazione d'inizio lavori per un intervento di manutenzione straordinaria | si            | no  |
| 17                 | 35723          | 35723               | 13/10/2015        | Servizio Antibusivismo e Condono Edilizio | 19/11/2015      | condono edilizio per abuso sito in via Pablo Picasso 22                               | si            | si  |
| 18                 | 8              | 8                   | 25/02/2016        | Servizio Antibusivismo e Condono edilizio | 25/03/2016      | rilascio condono edilizio   | si            | no  |
| 19                 | 7              | 7                   | 25/02/2016        | Servizio Antibusivismo e Condono Edilizio | 25/03/2016      | rilascio condono edilizio   | si            | no  |
| 20                 | 161            | 161                 | 08/03/2016        | Servizio Sportello Unico Edilizia Privata | 19/05/2016      | mancata comunicazione inizio lavori Michela Abbaumundo                                | si            | no  |
| 21                 | 98             | 98                  | 08/04/2016        | Servizio Antibusivismo e Condono Edilizio | 19/05/2016      | provvedimento di condono per immobile sito in Via Vicinale ai Monti 9                 | si            | no  |
| 22                 | 107            | 107                 | 12/04/2016        | Servizio Antibusivismo e Condono Edilizio | 19/05/2016      | provvedimento di condono per immobile sito in Traversa II Campanile                   | si            | no  |



## CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI DEL DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO – SITO UNESCO

| RILIEVI   | N. | DIRETTIVE SEGRETARIALI   | N. |
|---|----|--|----|
| <p>Le premesse del provvedimento di rilascio di condono edilizio richiamano la delibera di G.C. n.4981 del 21.11.2006 e successive, avente ad oggetto "Atto di Indirizzo per la definizione di tutte le istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85, 724/84, 326/2003 e L.R.10/20014 non definite con rilascio di provvedimento formale. Approvazione del modello delle autodichiarazioni ed autocertificazioni da rendere ai sensi del DPR 445/2000. Definizione delle modalità per il calcolo degli oneri concessori da corrispondere per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi della L. 326/2003 e L.R.10/2004 . Determinazione degli importi dovuti a titolo di diritti di segreteria", il cui dispositivo recita :- "di disporre che il dirigente, per le domande non interessate da vincoli , verificata la conformità della dichiarazione sostitutiva al modello rilasci il titolo edilizio in sanatoria entro il termine del 30.06.2008 ( termine più volte prorogato, da ultimo, con delibera di Giunta Comunale n.612 del 13.08.2014, al 31.12.2016), previa verifica dell'integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo, a qualsiasi titolo," e " - di disporre che il dirigente, ove la dichiarazione non sia conforme, rigetti la domanda di sanatoria". Il provvedimento non appare riportare alcuna esplicitazione in ordine alle verifiche rimesse alla responsabilità del dirigente e al loro esito, circa "la conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni " al modello approvato dalla Giunta, che consentano di ricostruire l'iter logico e le ragioni giustificative che hanno condotto al rilascio del provvedimento di condono edilizio, anche in riferimento alla "previa rettifica delle incongruenze rilevate nelle autodichiarazioni" di cui alla richiamata proposta istruttoria; piuttosto appare recepire e fare propria l'istruttoria e la proposta di "emanare il provvedimento" formulata da un soggetto "oddetto" ] che non appare rivestire la qualità di responsabile unico del procedimento.</p> <p>Sul punto, si richiama l'art.3 della L.241/90 e succ. modif. e integr. che al comma 1 recita : " Ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato , (...) la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione , in relazione alle risultanze dell'istruttoria." e la sentenza del Consiglio di Stato . Sez. IV n.5257 del 9.10.2012 secondo cui : "Al sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.(...) L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va inquadrato, senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti - intesi come fatti storici - che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell' ambito di un rapporto di causa-effetto"; nonché, in ordine al processo di individuazione del responsabile del procedimento ed ai compiti ad esso attribuiti, gli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90 ;</p> | 1  | <p>Il provvedimento di rilascio di condono edilizio, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, deve essere motivato, ovvero indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell' Amministrazione in relazione alle risultanze dell' istruttoria effettuata. In particolare, il riferimento alle risultanze dell'istruttoria non implica solo che la parte decisoria del provvedimento sia coerente con le acquisizioni istruttorie ma anche che dalla motivazione dell'atto risulti la valutazione di tutti gli elementi che emergono dalle stesse. Pertanto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/90 assume rilievo l'attività svolta dal responsabile del procedimento.</p> |    |
| <p>Nelle premesse del provvedimento si richiama la delibera di Giunta Comunale n. 4981/2006 e successive, il cui dispositivo recita: "di disporre che il dirigente, per le domande non interessate da vincoli, verificata la conformità della dichiarazione sostitutiva al modello, rilasci il titolo edilizio in sanatoria entro il termine del 30.06.2008 (termine più volte prorogato, da ultimo, con delibera di Giunta Comunale n. 612 del 13.08.2014, al 31.12.2016);" e "di disporre che il dirigente, ove la dichiarazione non sia conforme, rigetti la domanda di sanatoria;". Nel provvedimento si legge altresì: "Visto l'esito dell'istruttoria per la verifica di conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni a quanto previsto dalle delibere di G.M. 4981/2006 e successive, nella quale l'addetto ha dichiarato: (...). Ritenuto di dover aderire alle risultanze istruttorie; (...) rilascia (...) per opere/immobile descritte dal richiedente nel modello allegato alla presente, provvedimento di condono edilizio(...)". Il provvedimento, pertanto, non appare riportare alcuna esplicitazione in ordine alle verifiche rimesse alla responsabilità del dirigente e al loro esito circa "la conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni" al modello approvato dalla Giunta, che consentano di ricostruire l'iter logico e le ragioni giustificative che hanno indotto al rilascio del provvedimento di condono; piuttosto appare recepire e fare propria l'istruttoria e la proposta di "emanare il provvedimento" formulata da un soggetto "oddetto", che non appare rivestire la qualità di responsabile unico del procedimento.</p> <p>Sul punto, si richiama l'art. 3 della L. 41/90 e succ. modif. e integr. che, al comma 1 recita: "Ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato, (...) la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria." e la sentenza del Consiglio di Stato Set.IV n. 5257 del 09.10.2012 secondo cui: "Al sensi dell'art. 3, comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria (...). L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va inquadrato, senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare tutti i presupposti - intesi come fatti storici - che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito del rapporto di causa-effetto", nonché, in ordine al processo di individuazione del responsabile del procedimento ed ai compiti ad esso attribuiti, gli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90.</p>   | 4  | <p>Il provvedimento di rilascio di condono edilizio, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, deve essere motivato, ovvero indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell' Amministrazione in relazione alle risultanze dell' istruttoria effettuata. In particolare, il riferimento alle risultanze dell'istruttoria non implica solo che la parte decisoria del provvedimento sia coerente con le acquisizioni istruttorie ma anche che dalla motivazione dell'atto risulti la valutazione di tutti gli elementi che emergono dalle stesse. Pertanto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/90 assume rilievo l'attività svolta dal responsabile del procedimento.</p> | 11 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Nel preambolo del provvedimento di rilascio di condono edilizio si riporta: "Visto l'esito dell'istruttoria per la verifica della conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni (...). Ritenuto di dover aderire alle risultanze istruttorie (...)", si rileva che il provvedimento appare aderire sic et simpliciter agli esiti di una attività istruttoria posta in essere da soggetto diverso dal dirigente, piuttosto che esplicitare e ricostruire l'iter logico e le ragioni giustificative che hanno condotto al rilascio del provvedimento di condono da parte della competente dirigenza.</p> <p>Sul punto, si richiama l'art. 3 della L. 241/90 e succ. modif. e integr. che al comma 1 recita: "Ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato, (...) la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria." e la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n.5257 del 9.10.2012 secondo cui: "Ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.(...) L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va inquadrato, senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti - intesi come fatti storici - che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito di un rapporto di causa-effetto"; nonché in ordine al processo di individuazione del responsabile del procedimento ed ai compiti ad esso attribuiti, gli artt. 4,5 e 6 della L.241/90.</p>  | 2 | <p>Il provvedimento di rilascio di condono edilizio, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, deve essere motivato, ovvero indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria effettuata. In particolare, il riferimento alle risultanze dell'istruttoria non implica solo che la parte decisoria del provvedimento sia coerente con le acquisizioni istruttorie ma anche che dalla motivazione dell'atto risulti la valutazione di tutti gli elementi che emergono dalle stesse. Pertanto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/90 assume rilievo l'attività svolta dal responsabile del procedimento.</p> |   |
| <p>Nel preambolo della disposizione dirigenziale si riporta: "Visto l'esito dell'istruttoria per la verifica della conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni (...). Ritenuto di dover aderire alle risultanze istruttorie (...)", si rileva che il provvedimento appare aderire sic et simpliciter agli esiti di un'attività istruttoria posta in essere da soggetto diverso dal dirigente, piuttosto che esplicitare e ricostruire l'iter logico e le ragioni giustificative che hanno condotto al rilascio del provvedimento di condono edilizio da parte della competente dirigenza.</p> <p>Sul punto, si richiama l'art.3 della L.241/90 e succ. modif. e integr. che al comma 1 recita: "Ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato, (...) la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria." e la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n.5257 del 9.10.2012 secondo cui: "Ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.(...) L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va inquadrato, senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti - intesi come fatti storici - che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito di un rapporto di causa-effetto".</p> <p>Si richiamano, inoltre, in materia di autocertificazione e relativa attività di controllo sulle medesime, gli artt. 40, 43, 71 e 72 del DPR. 445/2000, come modificati dall'art.15 della L.183/2011. In particolare, il comma 1 dell'art. 71 prevede espressamente che: "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47". Ne discende la necessità che la dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, eserciti con tempestività, efficacia ed efficienza il proprio potere di vigilanza e controllo sulle autocertificazioni prodotte, anche in ordine alla "completezza e la regolarità dei pagamenti (...)", come previsto nel dispositivo della richiamata delibera di G.C. n.4981/2006.</p> | 4 | <p>Il provvedimento di rilascio di condono edilizio, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, deve essere motivato, ovvero indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria effettuata. In particolare, il riferimento alle risultanze dell'istruttoria non implica solo che la parte decisoria del provvedimento sia coerente con le acquisizioni istruttorie ma anche che dalla motivazione dell'atto risulti la valutazione di tutti gli elementi che emergono dalle stesse. Pertanto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/90 assume rilievo l'attività svolta dal responsabile del procedimento.</p> |   |
| <p>Il provvedimento non dà atto, nel preambolo, che la domanda di condono non riguarda immobili interessati da vincoli, atteso che, in tale ultimo caso, la deliberazione di Giunta Comunale n.4981/2006 prima e la deliberazione di Giunta Comunale n. 225/2011, successivamente, hanno previsto, per tali fattispecie, un diverso procedimento amministrativo per l'emanazione del provvedimento finale.</p>   | 9 | <p>Il provvedimento formale di rilascio di condono edilizio deve specificare espressamente se la domanda riguarda immobili interessati o meno da vincoli.</p>  | 9 |
| <p>Si richiamano in materia di autocertificazione e relativa attività di controllo sulle medesime, gli artt. 40, 43, 71 e 72 del DPR. n.445/2000, come modificati dall'art. 15 della L. 183/2011. In particolare il comma 1 dell'art. 71 prevede espressamente che: "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47". In proposito si evidenzia la necessità che la dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, eserciti con tempestività, efficacia ed efficienza il proprio potere di vigilanza e controllo sulle autocertificazioni prodotte.</p>  | 8 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  |   |
| <p>Si richiamano in materia di autocertificazione e relativa attività di controllo sulle medesime, gli artt. 40, 43, 71 e 72 del DPR.445/2000, come modificati dall'art.15 della L.183/2011. In particolare il comma 1 dell'art. 71 prevede espressamente che: "Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47". In proposito si evidenzia la necessità che la dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate, ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 267/2000, eserciti con tempestività, efficacia ed efficienza il proprio potere di vigilanza e controllo sulle autocertificazioni prodotte, anche in ordine alla "verifica dell'integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo, a qualsiasi titolo", come previsto nel dispositivo della richiamata delibera di G.C. n.4981/2006.</p>  | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  | 9 |

|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>Il provvedimento richiama il <i>Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</i> 2014/2016 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 24.04.2014; tuttavia, si rileva che alla data del rilascio del provvedimento (...) era già stato adottato il <i>Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</i>, aggiornato al triennio 2015/2017, con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 20 febbraio 2015; inoltre, si rammenta che con deliberazione di G.C. n. 64 del 11 febbraio 2016, è stato approvato il <i>Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</i>, aggiornato al triennio 2016/2018, nonché il <i>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</i> 2016 - 2018, il quale, ultimo, definisce, nell'allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.</p> | 6 | <p>Il provvedimento deve operare richiamo al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità così come aggiornato alla data del suo rilascio.</p>   | 9 |
| <p>Il provvedimento di rilascio di condono edilizio richiama il <i>Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</i> 2014/2016 adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 253 del 24 aprile 2014; tuttavia si rileva che, alla data di rilascio del provvedimento in esame (...), era già stato adottato, con deliberazione di G.C. n.64 del 11 febbraio 2016, il <i>Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</i> aggiornato al triennio 2016-2018, nonché il <i>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</i> il quale ultimo, definisce, nell'allegato 3 denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi ( da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio", sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1" e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.</p>   | 3 | <p>Il provvedimento deve operare richiamo al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità così come aggiornato alla data del suo rilascio.</p>   |   |
| <p>Il dispositivo della richiamata delibera di Giunta Comunale n. 4981/2006 recita "di disporre che il dirigente, (...) rilasci il titolo edilizio in sanatoria (...) previa verifica dell'avvenuto integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo a qualsiasi titolo;"; tuttavia il provvedimento nulla esplicita al riguardo.</p>   | 1 | <p>Il provvedimento deve esplicitare che il rilascio del titolo edilizio in sanatoria viene disposto "previa verifica dell'avvenuto integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo a qualsiasi titolo", così come statuito dalla richiamata delibera di Giunta Comunale n. 4981/2006.</p>   |   |
| <p>Il dispositivo della richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 4981/2006 recita "di disporre che il dirigente, (...) rilasci il titolo edilizio in sanatoria (...) previa verifica dell'avvenuto integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo a qualsiasi titolo;"; tuttavia il provvedimento in parola nulla esplicita al riguardo, ancorchè nella proposta di rilascio si riporta "constatata la regolarità e completezza dei pagamenti alla luce di quanto autocertificato dal dichiarante;"</p>   | 5 | <p>Il provvedimento deve esplicitare che il rilascio del titolo edilizio in sanatoria viene disposto "previa verifica dell'avvenuto integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo a qualsiasi titolo", così come statuito dalla richiamata delibera di Giunta Comunale n. 4981/2006.</p>   | 6 |
| <p>Non si rinviene nel provvedimento attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell' art. 147 bis, c.1, del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28-02-2013 n. 4. Detta attestazione si inserisce nell'ambito del controllo preventivo di regolarità assegnato alla dirigenza stessa nella fase di formazione dell'atto.</p>   | 5 | <p>Il provvedimento deve riportare attestazione della competente dirigenza in ordine alla regolarità e alla correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell' art. 147 bis, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28-02-2013 n. 4. Detta attestazione si inserisce nell'ambito del controllo preventivo di regolarità assegnato alla dirigenza stessa nella fase della formazione dell'atto.</p> | 5 |
| <p>Il provvedimento (...) non opera il dovuto richiamo all'art. 23, comma 1, del D.lgs.n.33/2013, in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016" adottato dall'Ente con Deliberazione di G.C. del 24 aprile 2014, informato al disposto normativo nazionale richiamato.</p>  | 4 | <p>Il provvedimento deve richiamare le normative in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.</p>   | 4 |
| <p>Non si rinviene l'inserimento nel provvedimento di una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, resa ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR. n.62 /2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli. Si richiama la nota segretariale PG 902100 del 18.11.2014, avente ad oggetto "Conflitto di interessi e obbligo di astensione".</p>  | 4 | <p>Nel provvedimento occorre inserire apposita dichiarazione della competente dirigenza di assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, resa ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR. n.62 /2013 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Napoli.</p>   | 4 |
| <p>Si rammenta che con deliberazione di G.C. n. 64 del 11 febbraio 2016, è stato approvato il <i>Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità</i>, aggiornato al biennio 2016/2018, nonché il <i>Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</i> 2016-2018, il quale, ultimo, definisce, nell'allegato 3, denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.</p>  | 4 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  | 4 |
| <p>Il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione 2015 -2017, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 85 del 20 febbraio 2015, ha individuato tra le macroaree a rischio, anche quella denominata "Rapporti con il cittadino e le imprese" a cui sono ricondotti i provvedimenti autorizzatori e concessori (allegato 1). Si richiama il paragrafo b) "Identificazione delle misure di mitigazione del rischio", sottoparagrafo III dell'allegato 3 al Piano (aggiornamento 2015), che definisce le misure a cui gli uffici dell'Ente, che rilasciano provvedimenti concessori, devono attenersi al fine di mitigare il rischio del Processo.</p>  | 3 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  |   |
| <p>Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015 - 2017, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 85 del 20 febbraio 2015, ha individuato tra le macroaree a rischio, anche quella denominata "Rapporti con il cittadino e le imprese" a cui il provvedimento in esame è riconducibile. Nell'allegato 3.3. del citato Piano vengono definite le misure a cui gli Uffici dell'Ente, competenti al rilascio dei provvedimenti de quibus, devono attenersi al fine di mitigare il rischio del processo. Sul punto, si richiama il paragrafo b) "Identificazione delle misure di mitigazione del rischio", sottoparagrafo III dell'allegato 3.3. al Piano, in ordine alle misure che l'organizzazione deve implementare al fine della mitigazione del rischio.</p>  | 1 | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  | 4 |

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
| <p>il modello COM (COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI), riguardante le ipotesi di mancata comunicazione di inizio lavori, come nel caso di specie, ed allegato al provvedimento in esame, contiene, tra l'altro, la dichiarazione resa dall'istante "che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione" di cui all'articolo 67 del D.lgs. n. 159/2011 s.m e Integr. alla quale consegue l'onere, per il pubblico funzionario, di condurre, sulla stessa, l'attività di controllo, secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico.</p>   | 3 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 3 |
| <p>Il preambolo della disposizione dirigenziale in esame richiama il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014/2016 adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 253 del 24 aprile 2014; tuttavia si rileva che alla data di adozione della disposizione (...) era già vigente il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità aggiornato al biennio 2015/2017 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.85 del 20 febbraio 2015; inoltre, si rammenta che il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 -2018", adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n.64 del 11 febbraio 2015, definisce nell'allegato 3 denominato "Schede processi per area di rischio" il "Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sottoparagrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1" e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.</p>  | 3 | La disposizione dirigenziale deve operare corretto richiamo al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità vigente alla data di adozione.  | 3 |
| <p>il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria per mancata comunicazione d'inizio lavori concernente un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla diversa distribuzione interna di una unità immobiliare, non precisa se l'intervento realizzato comporti o meno un aumento del carico urbanistico, nonché un aumento della superficie calpestabile, posto che, in caso affermativo, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, è previsto un regime di onerosità parziale, essendo dovuto il contributo di costruzione, seppure commisurato all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione.</p>   | 2 | Il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria per mancata comunicazione d'inizio lavori deve dare atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti necessari per l'applicazione del regime di cui all'art. 17, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001.  | 3 |
| <p>il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria per mancata comunicazione d'inizio lavori, concernente un intervento di manutenzione straordinaria, non precisa se l'intervento realizzato comporti o meno un aumento del carico urbanistico nonché un aumento della superficie calpestabile, atteso che, in caso affermativo, ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.P.R. n.380/2001, è previsto "un contributo di costruzione commisurato alla sole opere di urbanizzazione, purché ne derivi un aumento della superficie calpestabile";</p>   | 1 | Il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria per mancata comunicazione d'inizio lavori deve dare atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti necessari per l'applicazione del regime di cui all'art. 17, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001.  | 3 |
| <p>Il provvedimento con il quale si irroga la sanzione pecuniaria per mancata comunicazione inizio lavori per un intervento di manutenzione straordinaria (da eseguirsi in via ordinaria con C.I.L.A.), adottato in data (...), non opera alcun richiamo alla dichiarazione da rendersi a cura del richiedente in ordine all'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011, benché al momento della sua adozione fosse già intervenuta sul sito dell'Ente la pubblicazione (in data (...)) del modello COM (COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI), relativo, tra l'altro, agli interventi eseguiti in assenza di comunicazione inizio lavori, in coerenza con quanto stabilito in sede di Conferenza Stato - Regioni - Enti locali n. 157/LU del 18.12.2014 e statuito dalla Regione Campania con decreto dirigenziale n. 17 del 02.04.2015 della Direzione Generale - pubblicato sul BURC n. 25 del 20 aprile 2015 - che ha, tra gli altri, approvato il modulo avente ad oggetto la presentazione della Comunicazione Inizio Lavori asseverata (CILA) di cui all'art.6, c. 2, lett. a) ed e-bis) del D.P.R. n. 380/01, adeguandolo, tra l'altro, alle disposizioni di cui all'art. 67 del D.L.g.s. 159/2011.</p> | 3 | Il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria per mancata comunicazione di inizio lavori deve dare atto che l'istante abbia reso la dichiarazione "che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione" di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 alla quale consegue l'onere, per il pubblico funzionario, di condurre, sulla stessa, l'attività di controllo secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico. | 3 |
| <p>L'istanza per il rilascio del provvedimento di irrogazione della sanzione per mancata comunicazione d'inizio lavori, per un intervento di manutenzione straordinaria, benché presentata il (...), utilizza un modello COM (COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI) differente da quello aggiornato e pubblicato sul sito dell'Ente già dal 28.08.2015, che prevede, tra l'altro, la dichiarazione, da rendersi a cura dell'istante "che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011", in coerenza con l'accordo sancito in sede di Conferenza Stato - Regioni - Enti Locali n. 157/CU del 18.12.2014 e statuito dalla Regione Campania, con decreto dirigenziale n.17 del 02.04.2015 della Direzione Generale - pubblicato sul BURC n.25 del 20 aprile 2015 - che ha approvato nuovi moduli per la presentazione, tra l'altro, della "comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)", adeguati anche alle disposizioni di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011. Si rileva, pertanto, che il provvedimento in esame non dà atto che sia stata resa dall'istante la predetta dichiarazione ex art. 67 del D.lgs. 159/2011";</p>   | 2 | Il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria per mancata comunicazione di inizio lavori deve dare atto che l'istante abbia reso la dichiarazione "che nei propri confronti non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione" di cui all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011 alla quale consegue l'onere, per il pubblico funzionario, di condurre, sulla stessa, l'attività di controllo secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico. | 3 |
| <p>Il provvedimento richiama il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014/2016 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 253 del 24.04.2014; sul punto, si rileva che alla data del rilascio del provvedimento (...) era già vigente il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità aggiornato al triennio 2015/2017 con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 20 febbraio 2015; inoltre, si rammenta che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 64 del 11 febbraio 2015, definisce nell'allegato 3 denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo " b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.</p>   | 2 | IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA  | 2 |

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria per mancata comunicazione d'inizio lavori e di rilascio del permesso di costruire riguardante un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato al frazionamento di un immobile con relative opere di completamento a progetto, non precisa se l'intervento realizzato e gli interventi da realizzare comportino o meno un aumento del carico urbanistico, nonché un aumento della superficie calpestabile, posto che, in caso affermativo, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, è previsto un regime di onerosità parziale, essendo dovuto il contributo di costruzione, seppure commisurato all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione.</p>  | 2 | <p>il provvedimento di irrogazione della sanzione pecuniaria per mancata comunicazione d'inizio lavori e di rilascio del permesso di costruire riguardante il frazionamento di un immobile con relative opere di completamento a progetto, deve precisare se l'intervento realizzato e gli interventi da realizzare comportino o meno un aumento del carico urbanistico, nonché un aumento della superficie calpestabile, posto che, in caso affermativo, ai sensi dell'art. 17, comma 4 del D.P.R. n. 380/2001, è previsto un regime di onerosità parziale, essendo dovuto il contributo di costruzione, seppure commisurato all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione.</p>  | 2 |
| <p>Nelle premesse del provvedimento si richiama la delibera di Giunta Comunale n. 4981 del 21.11.2006 e successive, il cui dispositivo recita: "di disporre che il dirigente, per le domande non interessate da vincoli, verificata la conformità della dichiarazione sostitutiva al modello rilasci il titolo edilizio in sanatorio entro il termine del 30.06.2008 (termine più volte prorogato, da ultimo, con delibera di Giunta Comunale n. 612 del 13.08.2014, al 31.12.2016), previa verifica dell'integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo, a qualsiasi titolo," e "di disporre che il dirigente, ove la dichiarazione non sia conforme, rigetti la domanda di sanatorio". Sul punto, le premesse del provvedimento si limitano a riportare «Visto l'esito dell'istruttoria per la verifica di conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni a quanto previsto dalle delibere di G.M. 4981/2006 (...), nella quale l'addetto ha dichiarato: "la regolarità formale e la completezza delle dichiarazioni prodotte nel modello generale ed in n. 1 schede per singolo abuso a quanto richiesto dalle delibere di G.M. 4981/2006 e successive" ed ha proposto: "di emanare il provvedimento di rilascio di condono edilizio richiesto" e "Considerato che con D.D. n. 206/C del 29/07/2015 è stato disposto l'annullamento in autotutela del provvedimento emesso con D.D. 34821 del 02/12/2014 per la errata compilazione del dispositivo relativamente alla trascrizione del nominativo del dirigente firmatario, in quanto, nel frattempo, è intervenuto l'avvicendamento del Dirigente di questo servizio", senza nulla esplicitare in ordine alle verifiche rimesse alla responsabilità del dirigente e al loro esito, circa "la conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni" al modello approvato dalla Giunta e all'avvenuto "integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo, a qualsiasi titolo,". Ciò non consente, pertanto, di ricostruire l'iter logico e le ragioni giustificative che hanno condotto al rilascio del condono; il provvedimento, piuttosto, appare recepire e fare propria l'istruttoria e la proposta di "emanare il provvedimento" formulata da un soggetto ["addetto"] che non appare rivestire la qualità di responsabile unico del procedimento. Si rammenta che l'art.3 della L. 241/90 e succ. modif. e integr., al comma 1 recita: "Ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato, (...) la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.". Si richiama, inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n.5257 del 9.10.2012 secondo cui: "Ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.(...) L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va inquadrato, senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti - intesi come fatti storici - che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito di un rapporto di causa-effetto"; nonché, in ordine al processo di individuazione del responsabile del procedimento ed ai compiti ad esso attribuiti, si richiamano gli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90.</p> <p>Inoltre, in merito al disposto "annullamento in autotutela del provvedimento emesso con D.D. 34821 del 02/12/2014", si rileva che, pur essendo l'esercizio del potere di riesame degli atti amministrativi, tradizionalmente, considerato espressione di attività discrezionale dell'amministrazione, va pur sempre verificata la sussistenza dei presupposti per un legittimo esercizio di tale potere, da parte della Pubblica Amministrazione. La disciplina dell'istituto dell'annullamento d'ufficio trova, infatti, il suo fondamento nell'art. 21- nonies della L. n. 241/1990, come modificata dalla L. n. 15/2005 e s.m.i., che individua, quali presupposti, l'accertamento dell'invalidità dell'atto, la sussistenza di un interesse pubblico specifico, concreto ed attuale, che prevalga sull'interesse del destinatario, ovvero dei controinteressati, alla conservazione dell'atto ed il decorso di un ragionevole lasso di tempo tra la data di emissione del provvedimento ed il suo annullamento.</p> | 1 | <p>Il provvedimento di rilascio di condono edilizio, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, deve essere motivato, deve cioè indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria effettuata. In particolare il riferimento alle risultanze dell'istruttoria non implica solo che la parte decisoria del provvedimento sia coerente con le acquisizioni istruttorie ma anche che dalla motivazione dell'atto risulti la valutazione di tutti gli elementi che emergono dalle stesse. Pertanto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/90 assume rilievo l'attività svolta dal responsabile del procedimento. Il provvedimento deve dare, altresì, atto della preliminare verifica, a cura del competente dirigente, della regolarità e completezza del pagamento, da parte del richiedente, di quanto ancora dovuto a saldo.</p> | 2 |



|   |          |  |          |
|---|----------|--|----------|
| <p>le premesse del provvedimento di rilascio di condono edilizio richiamano la delibera di Giunta Comunale n. 4981 del 21.11.2006 e successive, il cui dispositivo recita: "di disporre che il dirigente, per le domande non interessate da vincoli, verificata la conformità della dichiarazione sostitutiva al modello rilasci il titolo edilizio in sanatoria entro il termine del 30.06.2008 (termine più volte prorogato, da ultimo, con delibera di Giunta Comunale n. 612 del 13.08.2014, al 31.12.2016), previa verifica dell'integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo, a qualsiasi titolo;" e "di disporre che il dirigente, ove la dichiarazione non sia conforme, rigetti la domanda di sanatoria". Sul punto, le premesse del provvedimento si limitano a riportare «Visto l'esito dell'istruttoria per la verifica di conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni a quanto previsto dalle delibere di G.M. 4981/2006 (...), nella quale l'adetto ha dichiarato: "la regolarità formale e la completezza delle dichiarazioni prodotte nel modello generale ed in n. 2 schede per singolo abuso a quanto richiesto dalle delibere di G.M. 4981/2006 e successive" ed ha proposto: "di emanare il provvedimento di rilascio di condono edilizio richiesto". Ritenuto di dover aderire alle risultanze istruttorie; (...) rilascia per opere/immobile descritte dal richiedente nei modelli allegati alla presente, provvedimento di condono edilizio (...)». Il provvedimento, pertanto, non appare riportare alcuna esplicitazione in ordine alle verifiche rimesse alla responsabilità del dirigente e al loro esito, circa "la conformità delle autodichiarazioni ed autocertificazioni" al modello approvato dalla Giunta e all'avvenuto "integrale pagamento di quanto ancora dovuto a saldo, a qualsiasi titolo;" piuttosto appare recepire e fare propria l'istruttoria e la proposta di "emanare il provvedimento" formulata da un soggetto ("adetto") che non appare rivestire la qualità di responsabile unico del procedimento. Si rammenta che l'art.3 della L. 241/90 e succ. modif. e integr., al comma 1 recita: "Ogni provvedimento amministrativo (...) deve essere motivato, (...) la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.". Si richiama, inoltre, la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV n.5257 del 9.10.2012 secondo cui: "Ai sensi dell'art. 3 comma 1, l. 7 agosto 1990 n. 241, l'atto amministrativo deve recare l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l'adozione in relazione alle risultanze dell'istruttoria.(...) L'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi va inquadrato, senza formalismi, nel contesto complessivo del procedimento, nell'ambito del quale si devono collocare, logicamente e giuridicamente, tutti i presupposti - intesi come fatti storici - che hanno presidiato l'attività procedimentale e che erano comunque storicamente conosciuti dall'interessato nell'ambito di un rapporto di causa-effetto"; nonché, in ordine al processo di individuazione del responsabile del procedimento ed ai compiti ad esso attribuiti, si richiamano gli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90.</p> | <p>1</p> | <p>Il provvedimento di rilascio di condono edilizio, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90, deve essere motivato, deve cioè indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria effettuata. In particolare il riferimento alle risultanze dell'istruttoria non implica solo che la parte decisoria del provvedimento sia coerente con le acquisizioni istruttorie ma anche che dalla motivazione dell'atto risulti la valutazione di tutti gli elementi che emergono dalle stesse. Pertanto, ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/90 assume rilievo l'attività svolta dal responsabile del procedimento. Il provvedimento deve dare, altresì, atto della preliminare verifica, a cura del competente dirigente, della regolarità e completezza del pagamento, da parte del richiedente, di quanto ancora dovuto a saldo.</p>   | <p>1</p> |
| <p>Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015 - 2018, adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 64 del 11 febbraio 2016, definisce nell'allegato 3 denominato "Schede processi per area di rischio", il "Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi (da R.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del del rischio" sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il "Processo R.1." e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.</p>   | <p>1</p> | <p>IL RILIEVO NON VERSA IN ALCUNA DIRETTIVA</p>  | <p>1</p> |
| <p>Tra l'adozione del provvedimento in esame n. (...) e la presentazione della domanda del (...) è intercorso un notevole lasso di tempo, per il cui decorso non si rilevano elementi istruttori giustificativi, contravvenendo pertanto al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>   | <p>1</p> | <p>In assenza di particolari esigenze istruttorie non rilevate nel provvedimento di accertamento di conformità esaminato, il tempo trascorso dalla presentazione della domanda all'adozione del provvedimento di rilascio dell'accertamento di conformità, è tale da apparire incongruo e da configurare ipotesi di ritardo nell'azione amministrativa nella conclusione del procedimento, anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) L. n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti nonché dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014 /2016 , approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 253/2014 e dall'art. 6 c.1 lett. l) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa , così come modificato e integrato con Disposizione dirigenziale n. 4 del 19.06.2014. Si ricordano gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi all'attività amministrativa ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n. 33/2013.</p> | <p>1</p> |
| <p>Il provvedimento di rilascio di permesso di costruire in sanatoria ex lege 724/94 richiama il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014/2016 adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 253 del 24 aprile 2014; tuttavia si rileva che alla data di rilascio del provvedimento in esame (...) era già vigente il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità aggiornato al biennio 2015/2017; sul punto, si rammenta che con deliberazione di G.C. n.64 del 11 febbraio 2016 l'Ente ha aggiornato al triennio 2016-2018 il predetto Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione il quale ultimo, definisce, nell'allegato 3 denominato " Schede processi per area di rischio", il " Processo R.1 - Provvedimenti Autorizzatori e Concessori" e i correlati eventi rischiosi ( da R.1.1 a R.1.16) ed identifica, nel paragrafo "b) Identificazione delle misure di mitigazione del rischio", sotto paragrafo II, le misure di cui l'organizzazione si è dotata a presidio del rischio corruttivo a cui è esposto il " Processo R.1" e che devono essere rispettate dagli uffici dell'Ente che rilasciano i suddetti provvedimenti, al fine di mitigare l'entità del rischio.</p>  | <p>1</p> | <p>Il provvedimento di rilascio di permesso di costruire in sanatoria ex lege 724/94 deve richiamare il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità afferente al triennio 2015-2017, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 20.02.2015.</p>  | <p>1</p> |
| <p>Nella relazione tecnica istruttoria si riporta che in data (...), ai sensi della L. 241/90, è stato comunicato all'istante l'avvio del procedimento per la definizione della pratica; tuttavia la relazione istruttoria appare datata (...) e il provvedimento finale risulta adottato solo il (...). Dall'avvio del procedimento per la definizione della pratica alla data di adozione della disposizione dirigenziale di rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex lege 724/94, è intercorso un notevole lasso di tempo, contravvenendo al principio di economicità ed efficacia dell'attività amministrativa e di non aggravamento del procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria che, nel caso di specie, non sono esplicitate.</p>  | <p>1</p> | <p>Non essendo esplicitate, nella disposizione in esame, le straordinarie esigenze che motivano il notevole lasso di tempo trascorso dalla data di conclusione dell'istruttoria, a cura del responsabile del procedimento, al successivo rilascio del permesso di costruire, il provvedimento appare contravvenire ai principi di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa e configurare ipotesi di ritardo nella conclusione del procedimento anche alla luce di quanto previsto dall'art. 1, comma 9, lett. d) della legge n.190/2012 in ordine al monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione di procedimenti, nonché dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, aggiornato al triennio 2016 -2018 con deliberazione di G.C. n.64 del 11 febbraio 2016, e dall'art. 6, comma 1, lett. l) del Piano Operativo dei controlli successivi di regolarità amministrativa.</p>   | <p>1</p> |

Nella parte narrativa della disposizione dirigenziale di rilascio di condono edilizio si riporta: "Considerato che con D.D. N° (...) è stato disposto l'annullamento in autotutela del provvedimento emesso con D.D. N° (...) per la erronea emissione della Disposizione dirigenziale perché non più rilasciabile in quanto come tutti gli altri provvedimenti, deve essere inviata alla Segreteria Generale per l'archiviazione entro l'anno solare". In merito al disposto annullamento in autotutela si rileva che, pur essendo l'esercizio del potere di riesame degli atti amministrativi, tradizionalmente, considerato espressione di attività discrezionale dell'amministrazione, va pur sempre verificata la sussistenza dei presupposti per un legittimo esercizio di tale potere, da parte della Pubblica Amministrazione. La disciplina dell'istituto dell'annullamento d'ufficio trova, infatti, il suo fondamento nell'art. 21- nonies della L. n. 241/1990, come modificata dalla L. n. 15/2005 e s.m.l., che individua, quali presupposti, l'accertamento dell'invalidità dell'atto, la sussistenza di un interesse pubblico specifico, concreto ed attuale, che prevalga sull'interesse del destinatario, ovvero dei controinteressati, alla conservazione dell'atto ed il decorso di un ragionevole lasso di tempo tra la data di emissione del provvedimento ed il suo annullamento.

1

Posto che, ai sensi dell'articolo 21 octies, co.1, L. 241/90, il provvedimento amministrativo è annullabile se adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza, il provvedimento amministrativo illegittimo, ai sensi dell'articolo 21 nonies "può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.". Dalla richiamata normativa emerge che non è ammissibile l'annullamento d'ufficio per motivi di opportunità, come appare essere la mancata "archiviazione entro l'anno solare", presso (...), della disposizione dirigenziale emessa nel (...).

1